IL COMUNE DI VERCELLI
NEL MEDIO EVO

Studi Storici

DI

VITTORIO MANDELLI

VERCELLI
TIP. GUGLIELMONI
1857.

Il prodotto della vendita, senza deduzione di spesa, è destinato a beneficio degli Asili Infantili di Vercelli.

IL COMUNE DI VERCELLI NEL MEDIO EVO

LIBRO TERZO

Amministrazione dello Stato

1. Ricercata nel libro primo da sparsi elementi la Costituzione del Governo, e narrate nel libro secondo le vicende politiche tra gli anni 1200 e 1254; egli è tempo di trattare dell' Amministrazione interna dello Stato: se non che entrando in un campo così vasto e svariato sento venir meno il coraggio ben sapendo, che vi si richiederebbe tutt' altra erudizione, che non la mia, e se mi accingo a percorrerne le parti almeno più obvie, egli è perchè mi vedo, oltre ogni mio merito, sorretto dall' indulgenza e benevola accoglienza de' miei concittadini.

La giurisdizione del Comune di Vercelli, dipendendo originariamente dall' investitura concessa dal Vescovo quale Conte Imperiale, era da principio limitata agli abitanti nella Città, nei sobborghi, nella sua Corte, ed in que' pochi luoghi compresi nell' investitura stessa; in fatto però si era allargata e si andava estendendo a borghi e ville del Contado Vercellese ora in occasione di guerre, ora per mezzo di dedizioni od acquisti; e siccome essi luoghi si trovavano dapprima soggetti a Conti e Signori rurali, così l'adesione o volontaria o forzata de' medesimi al Comune ne attribuì a quest' ultimo la supremazia, talchè alla riserva del popolo Vercellese, a cui era diretta l' investitura, tutti gli altri luoghi, che si vennero di mano in mano incorporando, vestivano la qualità di sudditi e non mai di consocii

nella libertà, tranne qualche privilegio pattuito nelle dedizioni, e tranne pure quelle concessioni, che vedremo accordate ad una parte de' medesimi nella costituzione di Borghi franchi, la quale però si limitava ad una libertà locale, senza alcun diritto di partecipazione nella supremazia legislativa del Comune.

Quindi ogni podestà era concentrata negli abitatori della Città per mezzo della Credenza e delle varie società, che vi avevano parte, ed i borghi e ville dovevano prettamente osservare le leggi tutte, che da quelle emanavano; nè potevano avere statuti particolari e Magistrati proprii, se non in quanto veniva loro concesso (1).

Ove poi non obbedissero, s'imponeva alla villa trasgrediente una multa, come ad esempio con deliberazione 31 dicembre 1234 (2) furono ingiunti i Consoli e gli uomini di Rado ad una multa di L. 25 pavesi (lire 729 attuali) per avere distrutto una chiusura del sedime di Uberto Carraria in disprezzo del divieto datone dal Podestà di Vercelli, salvo ogni diritto nel merito; ed occorrendo si costringevano colla forza all'obbedienza (3).

Siccome però lo Stato si andava allora formando coll'aggregazione di elementi di vario genere, ed il principio dell'autorità non era ancora ben consolidato, così per confortarlo si esigeva la prestazione del giuramento per l'osservanza degli statuti e per l'obbedienza dovuta al Podestà del Comune; e quest'atto dicevasi *juramentum sequertae*: parola corrotta, di cui non si ha spiegazione nè dal Ducange, nè in altri lessici, e che pur tale si trova scritta sia negli statuti antichi, sia in altri atti, e stampata pure negli ultimi statuti; ed essa derivava da *sequela*, come si trova spiegato nella sottomissione dei Consoli di Casalvolone 5 gennaio

(1) Vedasi al num. 221 di questo libro III.

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli. « Si noti però che contro le ville del Distretto gli officiali del Comune ed i Castellani non potevano imporre multe maggiori di soldi 100 pavesi (Stat. ant. pag. 16 retro)».

(3) Vedasi quanto si dirà al N. 248 di questo libro III.

1225 a riportarsi al N.° 221 di questo libro III, e come si riconosce eziandio da un documento del seguente secolo, la di cui trascrizione parziale darà lume al presente articolo.

1334 18 aprile (Biss. II, 334) *Tempore Regiminis Domini Buschini Manteacii Pot. Vercell. pro magnifico Domino Azone Vicecomite civitatum Mediolani Vercellarum Pergami etc. Domino generali* Martinetto Cagna procuratore della villa di Palazzo con due Consoli ed un Notaio di quel luogo «*fecerunt et juraverunt sequelam infrascriptam. Tenor cujus sequelae hic sequitur videlicet. In primis promiserunt quod erunt obedientes legales et fideles dicto Domino Azoni et dicto Domino Potestati Comunis Vercell., et quod parebunt praeceptis eorumdem*, quindi si aggiungono i seguenti obblighi: presentarsi a richiesta, non consentire trattare od operare in pregiudicio dello Stato, non ricettare malfattori o banditi anzi doverli arrestare e consegnare, *facere stremitam et cridam* contro i ladri sotto pena di risarcirne in proprio il danno, prestare consiglio ed aiuto al Podestà di Vercelli, acciò il medesimo tanto nella loro terra che fuori potesse esercire il suo officio, denunciare i delitti commessi nel luogo, non raccogliere nè permettervi esazione di pedaggi se non in quanto fosse prescritto dal Comune di Vercelli, non dare transito a vettovaglie contro proibizione del medesimo, non rendere giustizia nel loro territorio *nisi usque ad solidos quinque secundum formam Statuti Comunis Vercell.*

Item quod debeant in scriptis portare omnia nomina et praenomina hominum ab anno XVIII supra et anno LXX infra habitantium in dicta eorum terra et territorio, et quod debeant solvere et sustinere omnes impositiones et onera realia personalia et mixta, quae eis imponentur pro Comuni Vercell.

Le spiegazioni contenute nel sovra riferito documento ponno supplire in parte al Registro apposito intitolato: *Liber sequertae Villarum*, di cui si trova talvolta menzione (1), come si ha notizia di altri due *Liber sequertae Militum*, *liber sequertae Rusticorum* (2) i quali portavano in capo le varie

(1) Statuto ant. fol. 13.

(2) Vedasi al num. 152 di questo libro III.

obbligazioni delle rispettive classi, e se si fossero conservati, sarebbero stati di un grande soccorso nel presente lavoro, anzi avremmo avuto notizia delle successive aggregazioni, e fors'anche un dato per riconoscere ne' varii tempi il numero della popolazione.

Vuolsi però avvertire, che se per una parte nessuno poteva ricusarsi dal prestare il giuramento *sequertae*, così raccogliendosi dallo Statuto, *si quis homo de civitate vel de dixtrictu civitatis fecerit sacramentum se non facturum sequertam Potestatis vel consulum Comunis et justitiae seu militum justitiae dabit miles lib. X pp. et pedo sol centum* (1) per altra parte era proibito il far giurare tale sequela dai minori d'anni XX, *item statutum est quod nullus minor annorum XX debeat jurare sequertam* (2) sebbene più tardi, come da detto documento, siasene ristretta l'età a soli anni 18.

Premesse queste generali osservazioni, volendo trattare appositamente dei varii rami dell'amministrazione dello Stato, dividerò il presente libro in cinque distinti capitoli.

1.° *Legislazione civile e penale* in corrispondenza all'attuale Ministero di Grazia e Giustizia; 2° Finanze; 3° Commercio; 4° Guerra; 5° *Affari Interni*: comprendendo in questo capo tutto quanto non è propriamente applicabile ai precedenti.

Quanto al trattamento degli esteri, le relative disposizioni sono così collegate colla storia politica, colla giustizia civile e penale, col domicilio, col commercio, che non potrebbero riunirsi in un solo capitolo senza dar luogo a prolisse ripetizioni.

CAPO I.

Legislazione civile e penale

1. Non è già mio pensiero di svolgere la troppo ampia materia, che appartiene a questo capo in ordine alla *legislazione civile e penale*: chè, oltre al mancarmi su molti

(1) Statuti antichi pag. 45.
(2) ivi pag. 11 retro.

punti i dati opportuni, mi riconosco poi del tutto insufficiente a così grave incarico; ma per dare un qualche ordine a quelle precipue nozioni, che mi trovo in grado di riferire, mi sembra necessario di dividere questo capo in sette paragrafi.

1.° Dello stato delle persone sia in ordine alle loro classi, come per la qualità di legge Longobarda, Salica o Romana a cui dichiaravano appartenere: quindi de' pupilli, minori, donne e matrimonii.

2.° De' testamenti, codicilli e delle donazioni e successioni.

3.° De' contratti e loro guarentigie.

4.° Delle pene.

5.° De' giudicii.

6.° Delle prove col mezzo delle ordalie e del duello.

7.° Delle rappresaglie,

§ 1.

Dello stato delle persone etc.

Per formarsi un adeguato concetto delle varie classi di persone all' epoca, di cui favelliamo, converrà risalire ai tempi anteriori; il che io farò il più brevemente possibile, e per quanto richieda questo mio lavoro.

2. Avanti al secolo X.mo le classi poteansi dire nel seguente modo distinte.

1.° Ottimati o nobili, le famiglie principali de' conquistatori o posteriormente privilegiate, godenti di *libertà*, *proprietà e giurisdizione* con dritto ed obbligo di intervenire alle Assemblee generali ed ai Placiti.

2.° Gli Arimanni, ossiano liberi propriamente detti, possessori di beni allodiali ma privi di giurisdizione.

3.° Il Clero secolare e regolare, i di cui membri erano considerati come liberi ancorchè procedenti da classe servile; ed anzi i Vescovi ed Abati facevano parte della prima classe ossia degli Ottimati per ragione di dignità.

4.° I tributarii, *censuales seu libellarii*, persone libere, le quali riconoscendosi insufficienti a tutelare la propria libertà si erano poste sotto la protezione d' un signore

cedendogli i proprii allodii, salvo ad usufruirli pagando un censo annuale: la loro soggezione però era limitata dalle condizioni del contratto, ovvero per alcuni dalle riserve contenute nell' atto di manumissione da precedente stato servile.

Ai soli nobili, Arimanni, o tributarii competeva la prerogativa ed obbligo del militare servizio.

5.° I coloni affissi alla gleba quasi privi di libertà tenuti alla coltivazione e ad altri servizii di corpo inerenti al fondo, su cui abitavano, dal quale non potevano scostarsi essendo compresi essi e la prole nell' alienazione del medesimo; potevano però possedere altri terreni, cui subentravano i figli, ma in semplice usufrutto con proibizione di vendere o comprare senza licenza del padrone.

Questi individui sotto i Longobardi diceansi, *Aldiones*, stato mediano tra liberti e schiavi.

6.° I servi ossiano veri schiavi quali per nascita quali per degradazione privi persino di personalità, considerati come semplici cose, posti presso i Romani in effrenata balìa del padrone, e per poco tutelati dalle leggi longobardiche e franche.

3. Nei tre secoli poi, che precedettero l' epoca nostra, per le irruzioni e devastazioni degli Ungari, per effetto delle vacanze dell' impero, per le contese fra i pretendenti, per l' impotenza o prolungata assenza degli Imperatori, per le guerre locali fra i signorotti, per l' introduzione dei Comuni, e più ancora per effetto della feudalità portata all' estremo, dovettero trasmutarsi di molto le accennate condizioni.

Il vassallaggio, d'origine Germanica, consisteva in principio in una dedicazione speciale, che taluno faceva di sè ai servizii del Re o di altro Capo, ancorchè non gli venisse concesso alcun beneficio, promettendogli fedeltà ligia a costo degli averi e della vita, pronto a combattere ad ogni cenno del suo Signore.

A questi *Fedeli* cominciò il Sovrano a compartire possessioni od ufficii con giurisdizione, come Marchie o Contadi,

d' onde i titoli di Marchesi e Conti, però in semplice uso vita durante: di poi i padri commendavano al Sovrano i proprii figli appena abili alle armi, onde ottenere in essi rinnovata la concessione: ma sopravvennero gli interregni e mille altri impacci nel Governo Superiore, sicchè ne seppero approffittare i figli dei vassalli per mantenersi di fatto nei possessi e nelle giurisdizioni e tramandarle ai nipoti, talvolta appoggiando più l' uno che l' altro dei pretendenti all' Impero, e riportandone carte di conferma perpetua nel benefizio ossia feudo, che tale venne a denominarsi dopo il Mille.

4. Frattanto gli Imperatori impotenti ad impedire siffatta ereditaria trasmissione trovavano più opportuno il formarvi qualche contrappeso nel commendare le città ai Vescovi, creandoli Conti delle medesime, e di quella parte del distretto vescovile non ancora occupato dai maggiori vassalli; mentre oltre al farsi un merito verso la Chiesa, oltre allo sperare miglior trattamento de' sudditi, potevano lusingarsi di una più leale devozione in persone ecclesiastiche nell' elezione delle quali si argomentavano taluni di metter mano coll' assurda pretesa delle investiture.

Consimili motivi, se non eziandio quello di fare opera meritevole verso il Cielo, o per suffragio de' parenti, gli indussero a concedere possessioni con giurisdizione, contadi ed altre immunità ad Abati e Monasterii.

5. I maggiori Vassalli poi sfoggiandola alla Sovrana in assenza dell' Imperatore, e desiderosi d' aver corte ed assistenti ne' placiti, non che di assicurarsi in altri la fedeltà ed il militare servizio, concedevano pur essi possessioni ed uffizii minori in feudo ai più ricchi Arimanni, i quali acquistavano giurisdizione sugli abitanti nei loro Castelli e possessi, salve le maggiori prerogative riservate nell' atto dal loro signore: sicchè vennero a costituirsi due ordini di nobiltà uno dei *Capitanei* l' altro dei *Valvassori*.

6. Riconosciutosi inabile l'Impero a contrastare alla successione de' feudi sì dei Vassalli maggiori, che dei Valvassori

l'Imperatore Corrado 1.° colla ben nota sua costituzione *V. Kal. junii* 1038 (1), ne regolò l'eredità in via maschile da maschio, e stabilì le norme opportune per la decisione d'ogni contesa relativa per mezzo dei *pari della Curia*: vale a dire per mezzo d'altri Vassalli rispettivamente della prima o della seconda classe secondo la qualità del feudo: in caso poi di disparere riservò all'Impero la decisione quanto al primo ordine, ed al Vassallo maggiore od al Messo Imperiale quanto ai minori feudi.

Gli stessi *pares curiae* solevano di poi farsi intervenire nelle investiture e nelle alienazioni di feudo (2), le quali ultime richiedevano però il consenso del Signore immediato.

7. Presso di noi ritroviamo riuniti questi ordini e qualità nelle persone sottoscritte all'investitura data dal Vescovo Ugocione del Castello di Cerrione ed altri luoghi agli Avogadri 1165 mense julii ind. XIII (3). Col consenso degli avvocati della Chiesa Roberto, Bongioanni, ed Alberto, ed alla presenza di Gualæ de Casalo, Ottonis Tigne, Uberti Raviciæ *Capitaneorum* et Gualæ de Mongrando et Corradi fratris sui... Rufini Blanci de Tridino *Valvassorum* et Jacobi de Bondono... Aycardi de Mortario... Gualæ Bicherii... Vercellini Scutarii... Mantelli Carrariæ... et aliorum multorum popularium *et Curiae parium* seu testium.

Al N.° 2. del libro 1.° si accennarono le discordie civili, cui fu ben presto soggetta la Città di Milano per la compatta associazione dei *Capitanei*, del che ne andammo noi esenti appunto perchè i nostri Capitanei non poterono coordinarsi in federazione formale, ma o colla forza o più so-

(1) Vedasi fra i documenti annessi alla Storia del Cantù. Legislazione pag. 528 nella terza edizione.

(2) Ad una concessione di feudo fatta dal Conte di Cavaglià Ardizzone 10 novembre 1190 (presso il Cavaliere Aprati) *interfuerunt pro paribus Curiae Jacobus de Lorenzato, Philippus Griva.*

(3) Arch. Civ. Pergam. Mazzo 1.

vente con patti particolari vennero gradatamente condotti a farsi cittadini, ed a sottoporsi se non in tutto almeno in parte alle leggi del Comune. Tentarono bensì i militi ossiano nobili Vercellesi di formare una società particolare nell'anno 1231 in cui troviamo *Dominus Advocatus Rufinus Potestas Militum* (1), ma non ebbe lunga durata.

8. Discese più oltre la feudalità, imperocchè gli stessi Valvassori imitando il loro Signore vollero avere anch'essi persone ligie, ossia prendendo in protezione Arimanni di tenue allodio, loro a tal fine offerto, e rinvestendoli a titolo di feudo; o concedendo parte de' loro beni allo stesso titolo anche a semplici coloni, uscenti perciò dal loro stato servile; e tali investiti formavano altra classe detta dei *Valvassini* senza però che acquistassero alcun grado di nobiltà, siccome non contemplati nella costituzione di Corrado; e sebbene oggetto del feudo dovesse essere un immobile, un ufficio, un censo od una rendita; pure in un atto *an. ab Incarn.* 1182 *ind. XV exeunte januario*, Pietro ed Oberto padre e figlio Debondonno di Vercelli concedono in titolo di feudo alli Alessandro Pietro ed Ugoccione de Alice un campo ed una vigna non che *lire dieci pavesi* « *ut faciant* » *quidquid facere voluerint jure feudi et sint fideles praenotatis Petro et ejus filio Oberto et eorum heredibus et in serviendo secundum feudum... et fecerunt eis fidelitatem* (2) ».

9. Ma questa stessa rete feudale, che in diversi gradi si compartiva gran parte d' Italia, doveva riuscire col fatto iniziamento di libertà; imperocchè in quelle Città, cui era stato concesso il Contado ai Vescovi, il Governo generalmente parlando doveva riuscire più benigno, e non potendo essi per ragione di loro stato direttamente accudirvi l' affidarono da principio ad un Visconte, di poi agli Ottimati della Città stessa, i quali, approfittandosi della vacanza della Sede o delle contese fra i pretendenti al Vescovato

(1) 2 febb. 1231 Hist. P. Monum. Tom I, col. 1213.

(2) Arch. Osp. Mag. di Vercelli.

nello sgraziato tempo de' Nicolaiti, non se ne lasciarono più sfuggire di mano le redini salva una superiorità quasi nominale del Vescovo; e da quì insorsero, a mio avviso, i primi Comuni, esempio e stimolo ad altri, ed a poco per volta la borghesia trovò ad introdursi nei governi stessi, ridottisi poscia a fiorenti repubbliche.

10. Per altro lato col moltiplicarsi de' Signori e con rendersi ereditarii i feudi, ebbero quelli un doppio interesse di migliorare la sorte della classe servile de' coloni, sia perchè con pochi passi i medesimi potevano sfuggire le loro ire in territorio alieno, sicuri di esservi difesi, sia perchè conveniva farseli ligii e fedeli per migliorare le terre omai destinate alla propria discendenza, e per avere buon nerbo d'armati nelle continue scorrerie, che la vicinanza di tanti Signorotti non poteva a meno di produrre, finchè i Comuni sovrastando loro o colla forza o colle convenzioni poterono poscia avviare a libertà assoluta gli stessi coloni.

Sullo scorcio impertanto del secolo XII i Vassalli ed i Valvassori con giurisdizione nel nostro Vescovado in parte si erano fatti cittadini, gloriandosi d'aver mano nella Credenza, e gli altri vi si convennero a poco a poco nel maggior numero.

11. Quanto agli Arimanni appena ne trovai ancora menzione in due carte, posciachè li medesimi o già godevano qualche feudo o se decaduti di fortuna si erano ritirati in città applicandosi a professioni o mestieri.

12. Con maggiore progresso, e forse da due secoli, era fra noi scomparsa la classe dei veri servi ossiano schiavi, non trovandone io dopo il mille alcun cenno nelle nostre carte, se non se nel Diploma di Federico I.° a favore dei canonici di Vercelli 15 dicembre 1153 (1) pel luogo di Caresana *cum servis et ancillis et aldionibus et mancipiis;* ma io credo, che sì fatte espressioni vi siano state inserte per mero formolario non essendovi alcun altro indizio che ciò

(1) Arch. Eusebiano.

confermi: bensì doveva ancora sussistere tale classe in altri luoghi d'Italia, mentre, ad esempio, nella vendita fatta dall'Abate di S. Genuario al Popolo di Tortona di una sua possessione in quel Contado il 5 giugno 1127 (1) vi si soggiunge *cum servis et ancillis*: parimenti nella pace di Costanza se ne prescrisse il giuramento a tutti gli uomini di ciascun Comune dagli anni 16 alli 70 *exceptis servis,* salvo s'intendesse quì di parlare dei servi della gleba.

Il Muratori attribuisce l'estinzione della classe degli schiavi in Italia dopo il mille alle guerre particolari accresciute a dismisura fra tanti Signori l'un l'altro confinanti, per cui i medesimi « o per voglia di far guerra o per necessità di « difesa e tanto ecclesiastici, che secolari si studiarono di « farsi dei Vassalli con dar loro castella e poderi in feudo, « ufficio ed obbligo dei quali era di prendere le armi e « farli prendere a loro uomini in servizio del diretto padrone » (2).

Mi si permetta però di osservare, come mai si sarebbe privilegiata unanimamente l'ultima classe de' servi lasciando sussistere quella de' servi della gleba, che le soprastava non poco, e che già poteva possedere, sebbene in semplice uso, ed ereditare; o non sarebbe più consentaneo il dire, che la carità cristiana a forza di esortare all' alleviamento della servitù abbia ottenuto, che i signori, chi per propiziarsi il viaggio alle crociate, chi per suffragare le anime dei loro trapassati, chi nell' ultimo testamento abbiano, come ne esistono ancora alcuni documenti, pronunciata la liberazione dei loro schiavi od almeno tramutatane la condizione in quella più lieve di servi della gleba, dalla quale sta benissimo, che molti siano stati poscia liberati per ottenuta infeudazione, appunto pei motivi egregiamente dal Muratori accennati.

13. Comunque ciò sia avvenuto, questi servi della gleba

(1) Riferito dal Fileppi traendolo dall'Archivio di quell'Abbazia.

(2) Ant. ital. diss. 14 mihi pag. 240.

presso noi sussistevano nell' epoca, di cui favelliamo, sotto nome di *Rustici*, di quale appellazione ne trovo un primo cenno nella rinuncia fatta dal Vescovo Ugone al Capitolo Eusebiano d'ogni suo diritto sui beni di Caresana 22 agosto 1770 (1) *tam in praediis quam in militibus Vassallis et rusticis*: classe quest'ultima ancora molto aggravata: si consoli tuttavia il lettore, poichè in quest'epoca stessa vedrà nel capo 5 le energiche disposizioni del nostro Comune per ridurla anch'essa a perfetta libertà.

Questa classe sussisteva solamente nelle terre del distretto, imperocchè gli abitanti nella città di Vercelli e nei suoi sobborghi erano tutti liberi con diritto e voce alle Concioni in qualunque basso stato essi si trovassero; tuttavia nella legislazione penale distinguevansi, come vedremo, in alcuni casi i militi ossiano nobili dai semplici cittadini « *si miles,.... si pedo,...* » e vedendo aggravate d'assai anzi sovente dupplicate le pene ai primi, uopo è riconoscere, che il legislatore con una distinzione filosofica considerava più grave il delitto, laddove una più accurata educazione ed il punto d'onore avrebbero dovuto servire di maggior freno a commettere il reato; ad ogni modo era un compenso a quei privilegii, che ancora differenziavano i militi dal Popolo segnatamente nella parte amministrativa.

14. Sebbene poi ed in questa prima metà del secolo XIII e ben oltre ancora si ritrovino ne' nostri documenti proteste individuali di vivere per origine sotto la legge *o Longobarda*, *o Salica*, *o Romana*, ed anche talvolta di eleggere l'una o l'altra, non credasi però, che ciò potesse ancora aver l'effetto di essere giudicati secondo la tale o tale altra legislazione, tanto meno poi ne' giudizii criminali; imperocchè gli statuti del Comune non fanno in alcun luogo distinzioni di origine e neppure vi sono tali legislazioni accennate; tutto al più le anzidette dichiarazioni valevano a regolare la forma dell' atto per l'assistenza alle donne nei loro contratti pei

(1) Arch. Eusebiano.

lucri dotali, o per alcune particolarità di forma in occasione di ordalie o duello.

15. Del rimanente siffatte dichiarazioni si fanno vieppiù rare sul finire del secolo XII e si restringono quasi a certe famiglie cospicue, cui valeva conservare il prestigio dell' antica loro origine.

Così di nazione *Longobarda* si professarono, o quanto meno di vivere *lege Longobarda* Roglerio Signore di Roncarolo presso Veneria (1), i figli di Guglielmo de Mussis (2), Ildeprando qui et *Bonifilio* (3), famiglie queste Vercellesi da lungo tempo estinte, Guglielmo Bartolomeo e Carlevario figli del fu *Conte d'Alice* Landolfo (4), i Signori di *Bulgaro* (Borgo di Vercelli) Filippo Giacomo ed Ardizzo (5), non che l'antichissimo casato dei *Viallardi* (6), e quello stesso degli *Avogadri* (7).

Di legge *Salica* si professarono il *Marchese di Monferrato* Alderamo (8), *Conone Marchese* figlio del Re Berengario (9), Guala *Signore di Casalvolone* (10), *Guglielmo detto di Lomello*

(1) 1169 8 novembre Arch. Osp. Mag. di Verc.

(2) 1228 26 aprile ivi

(3) Ho fatto menzione di questo Bonofilio sebbene di epoca molto più remota 1007 5 Kal. majas, Arch. Euseb., perchè un suo discendente tesoriere del capitolo ebbe a fondare in esso secolo o in principio del XII l'Ospedale de Scoti; ed anche come prova del ritorno ai Cognomi dopo il mille.

(4) 1169 alle none di dicembre ind. III dall' Arch. di S. Andrea presso il cav. Aprati.

(5) 1149 16 luglio Biss. III, 167.

(6) 1147 4 dicembre Mon. H. Pat. Chart. Tom. 2. « Widalardus et » Rolandus pater et filius et Gonellus filius Mainfredi et Ubertus filius » item Uberti et Jordanus in vicem fratris sui, nepotes suprascripti Wida- » lardi qui professi sunt *lege vivere Longobardorum* ».

(7) In atto 1 novembre 1215 (Arch. Osp. Magg. di Vercelli) « Petrus » Advocatus et Albertus ejus filius confitentes ambo prædictum Alber- » tum ætatem habere 18 ann. et pluris et *lege vivere Longobarda.*

(8) Fondazione dell' Abbazia di Grassano 961 mense augusti, Arch. Eusebiano.

(9) 987 2 Kal. octobris. Donazione di Caresana (Arch. Eusebiano).

(10) Infra Num. 27.

fu altro Guglielmo *Conte di Cavaglià* ex natione sua esse salicus *sicut credebat* (1), pure di legge Salica erano i Conti di Biandrate giacchè in atto 15 Kal. januarii 1095 (Arch. Eusebiano) Imigla figlia del conte Ottone di Biandrate e moglie di Gisulfo de Bulgaro così dichiarava « *qui professa sum ego ipsa Imigla ex natione mea lege vivere salicha, sed nunc pro ipso viro meo lege vivere videor longobardorum* » dal che appare come la moglie dovesse anche in allora seguire la legge del marito.

16. Quanto ad ecclesiastici riferirò il seguente esempio, che concorda colla legge di Ludovico Pio (fra le longobarde N.° 55), « *Ut omnis ordo ecclesiasticus lege Romana vivat*) » 1170 ind. IV mense novembri (2) constat me presbiterum » Ambrosium officialem Ecclesiæ S. Michaelis de Stripiana » *qui professus sum ex natione mea lege vivere Longobar-* » *dorum, sed pro honore sacerdotii mei lege vivere videor* « *Romana* ».

17. Ad ogni modo convien ripetere, che sì fatte dichiarazioni non avevano più nel secolo XII e seguenti l'effetto di ottenere un giudicio fondato piuttosto sulla legge dichiarata, e sebbene lo stesso nostro Comune in atto di vendita 16 K. junii 1149 (3) si professasse di legge Longobarda, non di meno alla riserva di qualche suo Statuto, da essa derivato senza neanco accennarla, il rimanente della legislazione civile era di fondo Romana ed in molti contratti vi sono le rinuncie « *legi jubenti plures debendi reos pro parte fore conveniendos, auxilio consulti senatus Vellejani, juri ipotecarum, legi jubenti mulierem non teneri nisi probetur pecuniam in ejus utilitate fore conversam etc.* » tengo poi sotto occhio certe allegazioni in jure per una causa definita nel 1228, le quali sono piene zeppe di citazioni di leggi del codice e del digesto, sicchè non può esservi dubbio a tale riguardo, e sia da questo, sia dal vedere, che nessuna delle

(1) 1205 29 aprile Arch. Arborio Biamini.

(2) Arch. Eusebiano.

(3) Bis. II, 36 e seg.

famiglie anche in allora ricche e potenti, come i Bicchieri, Bondoni ed altri non usavano, nemmeno nel secolo XII, di dichiarare la loro legge d'origine, parmi potersi dedurre, che la massa degli abitanti in Vercelli si fosse conservata di stirpe Romana.

Ma è tempo ora mai, che si discenda a parlare de' pupilli, minori, loro tutori e curatori.

18. L'età pupillare sotto i Longobardi chiudevasi coll'anno *duodecimo*. Vedasi la legge C. IV di Rotari (1) e credo indistintamente sia pei maschi come per le femmine, bastava poi aver compiuto il diciottesimo anno per essere considerato maggiorenne e capace da per se stesso d'ogni contratto. » Hoc prospeximus ut intra XVIII annorum sit legittimus » homo ad res suas alienandas.... et in nonodecimo anno » homini longobardo sit legittima ætas » leggi di Liutprando lib. 4, cap. 1 (2).

Ma a carte 20 dei nostri statuti troviamo inibito ai Notai di fare alcuno instrumento « de aliquo contractu minoris » *XXV* annis, qui sit de civitate Vercell., nisi interfuerint » tutores vel curatores ejus vel duo de proximioribus pa- » rentibus ipsius minoris, vel nisi hoc factum fuerit in » præsentia duorum Consulum justiciæ Vercell. sedentium » pro tribunali in Consulatu: hoc autem intelligatur si ille » minor fuerit civis habitans in civitate »; il tutto sotto pena di nullità dell'atto e della multa di soldi 20 pp. al Notaio, se Vercellese.

Questo Statuto, con cui si richiama l'età maggiore alli 25 anni secondo il dritto Romano, deve essere stato promulgato verso l'anno 1225, come si può raccogliere dalla sua posizione fra altri muniti di data; non stabilisce per vero la minorità agli anni 14 per maschi ed alli 12 per le femmine, forse si ritenne eguale al XIV anno (3) e quello statuto si

(1) Rer. Ital. Tom. 1, col. 26.

(2) ibi col. 55.

(3) Trovando già *maritata* la Beatrice Bicchieri ed ancora assistita da *tutore* (vedi N. 21) non so persuadermi che la medesima non avesse ancora compiuto il *duodecimo* anno.

sarà fatto per togliere ogni diversa pretesa dei Signori d'origine longobarda, imperocchè in un atto del 26 novembre 1222 (1) io leggo *confitentes se habere aetatem ann. viginti et plus et lege vivere lombarda*; quando poi in altro del 26 aprile 1228 (2) si trova « *confitentes se lege vivere longo-* » *barda ipsam legem sibi eligendo, et specialiter ipse Perotus* » *confitendo se maiorem esse XIV annorum, quam confes-* » *sionem fecerunt similiter Domini..... ejus cognati;* ed in » altro atto 1257 23 maggio (3) *qui Arimannus confessus fuit se* » *habere aetatem XXV annorum et plus et vivere lege longobarda.*

19. Non mi consta poi, che fosse ammessa la nomina di tutore o curatore fatta nel testamento paterno: questa dazione di tutori erasi espressamente riservata il Vescovo nella sua qualità di Conte in tutte le investiture di governo date al Comune (vedi al numero 89 di questo libro), e la troviamo costantemente dal medesimo esercitata; che anzi o quando mancava il curatore e tutore, o per qualche circostanza non si poteva nell'urgenza provvedere, soleva lo stesso Vescovo intervenire ed autorizzare il contratto: così vediamo una vendita fatta il 26 luglio 1170 da Regale de Maxinia e dalle sue sorelle ancora minori Sibilla Otta ed Agnesina *de consensu et auctoritate Domini Ugoccionis Episcopi Vercell. et comitis* (4) parimenti in atto 29 aprile 1205 (5) il Conte Guglielmo di Cavaglià ancora pupillo dovendo intervenire coi fratelli ad una vendita per soddisfare ad alcuni debiti di famiglia si rassegnò la cosa al Vescovo Alberto (il Santo); ma avendo egli invitato il tutore Enrico Avogadro a giurare sull'utilità del contratto, il medesimo protestò *quod nullum sacramentum faciebat per aliquam rem temporalem :* quindi il Vescovo deputò a detto pupillo un curatore speciale nella persona

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(2) ibi ed in atto 10 febb. 1213 cod. acquisti 11 pag. 71 si legge: quod facient jurare omnes consortes, qui modo minores sunt XIV annorum tempore, quo fuerint ætatis XIV annorum.

(3) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(4) Arch. Eusebiano.

(5) Archivio del fu conte Francesco Arborio Biamini.

del conte Manfredo di lui fratello, e dopo prese particolari informazioni, autorizzò il contratto.

20. Ma non ostante la superiore ingerenza del Vescovo anche il Comune ebbe a stabilire il 10 dicembre 1227 (1), *de habentibus tutelam vel curam alicujus, quod possint cogi ad rationem tutelae et curae faciendam ad requisitionem Domini Potestatis*; da ciò la necessità dell' inventaro nell' assumerne l' incarico, ed uno ne tengo fattosi in presenza del Podestà il 1°. marzo 1248 (2) pei figli del defunto signor Alciato Giacomo sull' instanza della vedova di lui Donna Agnese, *et hoc antequam jam dicta Agnes gereret, et administraret*: dal che si raccoglie come la madre fosse *de jure* ammessa alla qualità di tutrice; come anche ne risulta da altro atto 10 ante K. septembris 1228 (3), nel quale la signora Belvisia vedova di Nicola de Lanterio e tre parenti contutori dei figli supplicano il Vescovo Ugone ad autorizzarli ad alienare una possessione a Larizzate a favore dell'Ospedale di S. Andrea, ed il Vescovo *intellectis ipsis quatuor tutoribus* ne concesse piena facoltà. Pare poi singolare che sei giorni dopo gli stessi tutori ottengano ancora dal Podestà Rainaldo Trotto uguale facoltà *vendendi poderium Larizzati illis de Sancto Andrea.* Dire, che occorresse tale autorizzazione perchè la vendita si faceva ad un corpo morale; ma molti altri acquisti si sono fatti dallo stesso Ospedale in quell'epoca senza alcuna autorizzazione governativa: piuttosto uopo è riconoscere, che il Comune senza pregiudicio dell'autorità riservatasi dal Vescovo nell'atto d'investitura, prendeva formale ingerenza riguardo all' alienazione dei beni dei minori a mente del già riferito statuto.

21. Mi risulta poi da alcune sentenze profferte contro minori pel fatto del loro autore, che li medesimi dovevano accettare le eredità con beneficio d'inventaro; e per darne un esempio citerò una sentenza del 9 marzo 1251 (4) con

(1) Stat. ant. fol. 24.
(2) Arch. Osp. Magg. di Verc.
(3) ivi
(4) ivi

cui le sette figlie del troppo celebre Pietro Bicchieri, il quale vedemmo capitanare il partito ghibellino, cioè le Beatrice Margarita e Martina in persona del loro tutore Bonino Bazzano e le Agnese, Aldisia Ottina ed Emilia (la Beata) assistite dal loro curatore Gioanni de Monte Caprello (1) furono ingiunte al pagamento di L. 30 ss. 10 pp. *tamquam haeredes per inventarium*; il perchè, essendo noto il grandioso patrimonio lasciato da quel signore, io diceva essere obbligo dei minorenni lo accettare l'eredità con beneficio d'inventaro.

22. Facendo passo agli atti delle donne, le medesime sotto i Longobardi erano in perpetua tutela sotto l'autorità di un prossimiore parente, sia che fossero *in capillo* ossiano nubili, sia che passassero a marito, che ne diveniva il tutore, sia ancora se vedove, insomma la donna era sempre soggetta ad una persona, quale dicevasi il *mondualdo* di essa, ed al quale competevano le composizioni in caso di malefizii, ed altri diritti in occasione di matrimonio o di successione, con obbligo della difesa della sua amministrata; e se mancasse il mondoaldo, vi subentrava la Corte regia ossia il fisco: anzi sul timore, che l'autorità maritale potesse astringerla ad atti di donazione od alienazione contro la sua libera volontà, era prescritto, che in essi dovessero altresì intervenire due dei prossimiori parenti, che l'interrogassero intorno al pieno e libero suo consenso.

Questo consenso del mondoaldo ed interrogazione dei parenti io li trovo tutt'ora in osservanza nell'epoca, di cui parliamo, per le famiglie, che si professavano di legge longobardica, ossia che si trattasse di donazioni ed alienazioni, ossia che si trattasse di ratifica di vendite fatte dal marito dei suoi beni con rinuncia ad ogni privilegio ed ipoteca per le doti ed al diritto per la quarta sui medesimi, le quali rinuncie ritenevansi come valide senz'altra formalità.

(1) Si noti, che tre di esse erano già maritate come appare dal testamento paterno, cioè l'Agnese col conte Guglielmo di Masino; l'Aldisia con Robaconte de Mandello, figlio di Alberto già Podestà di Vercelli negli anni 1195 e 1208; e la Beatrice con Gioachino de Jvaco.

23. Accennerò ad esempio l'atto di vendita d'una casa fatta al Comune il 10 novembre 1191 (1) da Manfredo Carengo e Beatrice sua moglie « consentienti sibi (Beatrici) » ipso Manfredo viro et *mundualdo suo* et per interrogatio- » nem et auctoritatem Vercellini Agazæ et Bonijohannis » Carrariæ parentum suorum, a quibus *secundum legem* in- » terrogata, professa est a nullo violentiam pati, sed sponte, » profitentes se lege vivere longobarda » così per la ratifica e per le rinuncie alle ragioni dotali riferirò un altro atto 26 novembre 1222 (2) col quale Enrico e Pietro Ventronio *ipso Petro confitente se habere aetatem viginti annorum et plus et se vivere lege lombarda* vendono alcuni beni per lire 117 *renunciantes exceptioni non accepti et habiti et numerati precii et spei futurae receptionis* (vedi applicato il dritto Romano tuttochè con persone di legge longobarda) e contemporaneamente « Vercellina uxor prædicti Anrici » consensu et voluntate ipsius viri sui et *per interrogatio-* » *nem Guiscardi Carosi patris sui et Nicolai de Tronzano* » *propinqui sui* (ut supra)... fecit finem et renunciationem » de omni jure.... pro sua dote vel alio jure *renunciando*, » consensu et voluntate prædictorum patris sui et propinqui » sui, *juri ipotecarum et omnibus aliis legum auxiliis* ». Avrei in gran numero altri atti consimili; quantunque in essi non vi sia stata fatta professione di legge longobarda od altra, talchè sembra quasi, che l'uso ne avesse estesa la formalità anche alle famiglie Saliche o Romane; non mancano però alcuni atti in cui marito e moglie vendono unitamente senza alcun intervento nè di parenti nè di autorità giudiciale, e ne citerò uno del 4 luglio 1220 (3) di vendita fatta da Lanfranco Buratto e Flora sua moglie, dichiarandovisi però che il prezzo sarebbe convertito nella dote di loro figlia Isabella, e si noti che gli stessi coniugi vivevano sotto la legge longobarda come dall'infrascritta dote 12 giugno 1187.

(1) Arch. civ. lib. Patti fol. 80.
(2) Arch. Osp. Magg.
(3) ibi.

24. Negli altri contratti la moglie senza distinzione alcuna è sempre assistita e col consenso del marito, e vuolsi dire fosse indispensabile questo consenso tanto più nelle alienazioni, posciacchè in atto 7 ottobre 1260 (1) Roglerina moglie di Mannario Scutario viene assistita da due Consoli di giustizia in difetto del consenso del marito detenuto nelle carceri del conte Giorgio di Frassinetto inimico e ribelle del Comune di Vercelli.

25. In ordine al matrimonio; a foglio 13 de' Statuti antichi abbiamo una disposizione, colla quale si proibiva il matrimonio con figlia minore d'anni *quindici* senza il consenso del padre, madre od ascendenti ed in loro mancanza senza il consenso di due o tre prossimiori parenti; la stessa disposizione troviamo ripetuta nello Statuto del 1341 (stampato) carte 70, però accrescendo l' età a non meno d'anni *diciotto*, ma la sanzione penale consiste unicamente in una multa eguale alla metà della dote a scontarsi dal marito, senza pregiudicio alla sposa per l'integralità della dote medesima.

26. Presso i Longobardi in occasione de' sponsali lo sposo, quasi per acquistare la tutela della sposa, doveva fare un corrispondente regalo al precedente mondoaldo della medesima, poscia dal padre e fratelli le si corrispondeva il *phaderphium* ossia una somma, mediante la quale restava esclusa dall'eredità paterna giusta la legge 181 del Re Rotari, ed in ultimo il marito dopo la prima notte del connubio soleva fare un regalo alla sua sposa od in denaro o colla donazione di parte del suo patrimonio, la quale dicevasi *morgincap*: ma parte per l'esigenza delle donne, parte per la passione talvolta troppo cieca del marito, intervenendo sfondolate donazioni, e talvolta pretendendosi le medesime prima dell'effettuazione del matrimonio, fu necessario, che il Re Liutprando colla legge 1, lib. 2 vi ponesse un freno ordinando, che ne dovesse constare per atto notarile, e che in ogni caso la donazione non potesse eccedere la quarta delle sostanze dello sposo.

(1) Arch. Osp. Magg.

27. Il Muratori trovando in un documento accennato il dritto d'una vedova non al solo quarto, ma al terzo delle sostanze del marito per consimile donazione a causa di nozze, lo attribuisce ad abuso contro la legge prodotto da folle amore degli sposi (1), e per vero in non pochi documenti delle accennate ratifiche delle mogli per vendite fatte dai mariti io trovo la rinuncia ad ogni dritto su quei beni, *ratione dotis vel donationis propter nuptias vel terciae vel quartae* (2) *et omni jure ipotecarum*; tuttavia non dispiacerà al lettore il conoscere due atti, dai quali sembra risultare, che la donazione del *terzo* o del *quarto* dipendesse dal professare la legge *Salica* ovvero la *Longobarda*.

Il primo porta la data del 10 ottobre 1171 ind. IV (3).
» Dilecta valde amabilis mihi semper Stella honesta puella
» filia Odemarii Scritii sponsa mea: Ego Guillelmus filius
» quondam Gualæ de Casalo (Casalvolone) *qui professus sum*
» *lege vivere salica*, sponsus et donator tuus pp. dixi: ma-
» nifesta causa est mihi, quia die illo *quando te sponsavi*
» promiseram tibi dare *justiciam tuam secundum legem* in
» dotis nomine: idest *terciam porcionem* ex cunctis casis et
» omnibus rebus mobilibus et immobilibus seu familiis juris
» mei, *exceptis castris et fossatis in integrum et Ecclesiis.*
» Nunc autem, *si Xpo auxiliante te in conjugio sociavero*,
» *istam terciam porcionem*, ut dixi, ex omnibus rebus meis
» mobilibus et immobilibus se seque moventibus seu et de
» familiis *tam quae nunc habeo aut in antea Deo propitio*
» *adquirere potuero*, exceptis castris etc.... tuæ dilectioni do,
» cedo, confero faciendum exinde tu et hæredes nostri se-
» cundum legem quidquid volueritis etc. ».

Da questo documento noi ricaviamo, che la donazione del *terzo* era conforme alla legge *salica* professata dallo sposo, *justiciam tuam secundum legem* (4) che questo terzo

(1) Antichità Ital. diss. 19.

(2) 1217 2 aprile Arch. Ospedale maggiore di Vercelli.

(3) Arch. dell' Abbazia di S. Andrea presso il Cav. Aprate.

(4) Abbenchè il Cantù abbia opinato *non esservi stata alcuna misura tra i Franchi*: storia universale edizione terza tom. VIII, pag. 395.

concerneva tanto i beni presenti quanto i futuri, ma non si estendeva alle giurisdizioni ed avvocazie: e vediamo confermato, che la donazione, la quale per antico si faceva nel secondo giorno cioè dopo consumato il matrimonio, era dovuta od almeno pretesa prima delle nozze, subordinata però all'effettuazione delle medesime.

Il secondo documento 1187 XII die junii ind. XIII (1) confermerà la consuetudine *longobarda* « Investivit nomine
» consulti Lanfrancus filius Willelmi Barati *per parabolam*
» *ipsius patris Florem uxorem ejus* de omnibus suis bonis,
» quæ habet et acquisierit in antea, eo modo quod si Dei
» judicio advenerit, *quod ipse Lanfrancus ante istam uxorem*
» *ejus decesserit* et ipsa eum supervixerit, tunc ad unius
» spatium (anno) post obitum ipsius Lanfranci hæredes ejus
» dare debeant eidem Flori vel ejus misso libras Decem pp.
» quas ab ea accepisse confessus est *nomine dotis suae*, et
» si isti hæredes se substraxerint et *istum phadelphium* non
» persolverint, tunc ista bona sua perveniant et persistant
» in manu et potestate ipsius Floris faciendo in nomine
» consulti quidquid voluerit: et insuper per parabolam
» ejusdem patris *tradidit ei quartam* de omnibus suis bonis,
» quæ habet et adquisierit in antea; *sic est mos lombardorum, quorum lege vivere confessi sunt*, actum in casa Ugonis
» de Cossato. Interfuerunt testes *Bonromeus* (2), et Vivia-
» nus Tocavolta et Martinus de Bugella et iste Ugo » Ego Girardus Not. interfui et scripsi.

Quì noi abbiamo lo sposo autorizzato dal padre, il matrimonio già seguito, la promessa di restituzione della dote ossia *Padelfio* nel solo caso di premorienza del marito, la donazione della *quarta* de' beni presenti e futuri *secondo il costume longobardo.*

28. Vedremo fra breve confermate dallo statuto queste donazioni del *terzo* e del *quarto*: frattanto io aggiungerò ancora due

(1) Arch. dell'Ospedale Maggiore di Vercelli.

(2) Ho fatto cenno di questo *Bonus Romeus* perchè ceppo dell'illustre famiglia Vercellese de' Borromei, che ha dato a Novara il Vescovo Ugoccione morto nell'anno 1329.

documenti in riguardo alle doti fra persone di legge comune ossia Romana per stabilire la consuetudine *Vercellese* e *Novarese* in ordine al lucro del marito sulla metà della dote.

Con atto 11 ante K. febb. 1229 ind. 2. (1), Enrico Ferrario dichiara aver ricevuto in dote da Onorè sua sposa figlia del fu Giacomo Cagnola lire 23 pavesi cioè L. 18 in oggetti estimati e L. 5 in denari, e le fa donazione di altre lire sei, investendola di tutti i suoi beni presenti e futuri col diritto di ritenerli e possederli sino a completo pagamento delle intiere lire ventinove « si vero contigerit quod » ipsa Honore ab hoc sœculo sine heredibus decesserit, tunc » ipse Henricus (non si parla dei di lui eredi, dunque si » suppone sopravissuto alla moglie) teneatur et debeat re- » tro *reddere propinquioribus parentibus* ipsius Honoris *me-* » *dietatem praedictae dotis datae in denariis numeratis....* (vedi infra num. 29).

Coll' altro atto ricevuto in Novara dal notaio Ottone addì 1.° febbraio 1187 ind. XIII (2), Alaiso figlio di Ottobono de Benedetti di Vercelli dichiara aver ricevuto da Giacomo de Sesso lire 71 e mezza di buoni imperiali (L. 8535 circa attuali) parte in denari e parte in oggetti estimati e ciò per la dote della di lui figlia e sua sposa Talia de Sesso, e si conviene, che premorendo il marito verranno restituite alla vedova le intiere lire 71 1|2 *et nulla alia quarta debeat habere de rebus Ottoboni nec Alaisi.*

« Item promisit Ottobonus ipsi Iacobo, *si ipsa Talia ante* » *ipsum Alaisum virum suum decesserit sine herede*, tunc ipse » Ottobonus dare et reddere debeat ipsi Iacobo vel suo he- » redi *medietatem* prædictarum lib. 71 1|2 *deductis expensis*

(1) Arch. Osp. Mag. di Vercelli.

(2) ivi. L'Ottone Benedetti era signore di Burolo, la famiglia de Sesso era una delle più potenti di Novara; assistettero all'atto Guala Bicchieri e molti nobili di Vercelli, eppure la dote della sposa non giunge a lire 9|m attuali.

» de ipsa medietate, quæ ad Jacobum reverti debet, *factis*
» *in funerali Taliae* sine fraude, *et si Talia de illa medie-*
» *tate quae ad patrem reverti debet aliquid legaverit, legatum*
» *illum valeat et teneat secundum morem Novariensium.*

29 Abbiamo riferiti esempii delle varie consuetudini; ora riportiamo quanto ci addita in proposito il Codice degli antichi statuti al foglio 19 retro, premettendo, che questa disposizione senza data è collocata di mezzo fra i statuti del Podestà Lampugnano del 1224 e quelli del Podestà Guglielmo Borro del 1227.

« Statutum est quod si mulier de cœtero nupta fuerit et
» eam mori absque herede ex ea et viro descendente con-
» tigerit, tunc pater, vel frater si pater non extat, aut
» soror si pater vel frater non extant, vel *filii* (si pater
» vel frater aut soror non extant) *ex primo viro nati*, vel
» filiæ si alii prædicti non extant, vel filii vel filiæ filii si
» alii non extant usque in quartum gradum *debeant habere*
» *medietatem dotis sive in denariis sive in terra*, detractis
» tamen indumentis et eo quod datur pro melioramento, in
» nullo tamen matrimonio contracto, in quo dos seu *tertia*
» seu *quarta est constituta*, quod ordinatum est supra præ-
» judicium debeat generare....

« Ita quod si heredes ex duobus vel pluribus viris ex-
» tarent æqualiter dividant inter se, *si quis autem marita-*
» *verit aliquem de suo, debeat illam successionem habere*
» *ipse vel ejus heredes* ».

Egli è evidente, che l'ultimo periodo fu aggiunto posteriormente poichè modifica il principale statuto secondo il quale morendo la moglie senza prole dell'attuale matrimonio il marito era tenuto di restituire la metà della dote ricevuta in denaro od in beni, non computato il corredo e l'aumento; tale restituzione doveva farsi al padre, od in difetto ai fratelli, alle sorelle, e solo in mancanza di essi ai figli di primo letto o loro discendenti: mentre poi coll'aggiunto periodo furono ammessi i figli del primo letto a dividere con quelli dell'ultimo matrimonio la successione materna, e si proclamò

il ritorno della metà della dote a favore del terzo dotante o suoi eredi, il che però deve intendersi in caso di morte della moglie senza prole, come venne poscia dichiarato.

Si osservi poi la differenza tra il nostro statuto e l'anzi detta consuetudine Novarese non vedendosi in quello alcuna riserva nè per le spese funebri, nè pei legati fatti dalla stessa moglie: per contro vi troviamo eccettuati dalla disposizione le doti e donazioni costituite secondo le leggi Saliche e Longobarde seu *tertia* seu *quarta* in conferma di quanto venne superiormente osservato: eccezione questa, la quale fu poscia tralasciata nella riforma dello statuto del 1341, (1) ove la disposizione principale si trova in modo migliore e pei diversi casi spiegata.

§. II.

Dei testamenti, Codicilli, Donazioni fra vivi, e successioni

30. Abbenchè si trovino eziandio presso di noi alcuni testamenti con professione speciale della legge sotto cui viveva il testatore (2), come già aveva notato il Muratori; nessuna influenza però essa aveva nè sulla forma dell'atto nè sul modo d'esecuzione delle ultime volontà; imperocchè in fatto civile ogni cosa era regolata dal dritto Romano là dove taceva il particolare statuto; quindi sette testimonii si vedono sottoscritti al testamento, e talvolta coi loro sigilli, e cinque soli testimonii ai codicilli: parimenti io ritengo che l'età abile a fare testamento fosse la stessa determinata dalle leggi Romane; nè più fosse in osservanza la legge 1.a lib. 4 di Liutprando, colla quale si riteneano come valide le disposizioni a causa pia fatte da un minore d'anni 18 in pericolo di morte.

È tuttavia da osservarsi, che in alcuni testamenti, allorchè

(1) Statuto stampato foglio 27.

(2) Testamento di Giacomo de Lenta *qui professus sum lege vivere longobarda* 1175 13 mag. ind. VIII (Arch. Euseb.).

trattavasi d'un lascito d'uno stabile ad un corpo morale, il testatore soleva esprimersi con clausule *traslative de praesenti* del dominio d'esso stabile a favore dell' opera pia riservandosene poi espressamente l'usufrutto e l'amministrazione sua vita durante (1) epperò vuolsi credere che tali speciali disposizioni valessero quali donazioni irrevocabili, abbenchè accchiuse nel testamento.

Un esempio di donazioni fra vivi, ma con soli 3 testimonii oltre al notaio senz'altra formalità io lo trovo in atto 20 ag. 1224 (2) col quale il Conte di Cavaglià Enrico fu Manfredo *pro remedio animae suae* dona due vigne in esso territorio a quella Chiesa parrocchiale (ora Camposanto) sotto il titolo di s. Maria de Babellono.

32. Facendo passo all' ordine delle successioni, in massima seguivasi quello prescritto dal dritto Romano salve alcune specialità, una delle quali già abbiamo veduto relativamente alla metà della dote a restituirsi dal marito in caso di premorienza della moglie senza prole, e giova avvertire che nella riforma degli statuti fatta nel 1341, laddove in quella disposizione si parla di gradi di parentela si soggiunge *da computarsi secondo il dritto canonico*, lo che fa presumere, che tale fosse la norma di computazione di gradi in tutte le successioni *ab intestato*.

Un' altra speciale disposizione tendente a favorire l'agnazione paterna ci addita il foglio 19 degli statuti antichi.

33. « Item statutum est quod nullomodo *mulieres* (in » sopralinea *nec aliqui lineae maternae) veniant ad succes-* » *sionem filii vel filiae parentibus paternis existentibus usque* » *in quartum gradum*, et si a mulieribus aliqua quærimonia » exinde mota fuerit, sive de successionibus præteritis, quæ » hac usque (verso il 1226) per sententiam terminatæ non » sunt vel transactione, sive de futuris successionibus....

(1) Varii se ne conservano nell' Archivio dell' Ospedale Maggiore di Vercelli.

(2) Arch. dell' Osp. Magg. di Vercelli.

» nullo modo audiantur sed pœnitus ad prædictos parentes » paternos illa successio pertineat ».

Durissima era questa disposizione, che privava la madre della legittima sull' eredità dei figli, e sembrava escluderla eziandio da legato od instituzione d' erede: a quest' ultimo caso però si è poscia provveduto con un' aggiunta inseritavi in margine sotto la data 11 febbraio 1252 dicente « *nisi per eumdem filium vel filiam vel ejus patrem vel alios de suis ascendentibus aliter ordinatum esset per suum testamentum* » ulteriormente poi fu eziandio restituita la madre nel dritto alla legittima, come appare dalla riforma della stessa disposizione riportata nello statuto del 1341 (1).

Non sarà sfuggito al lettore, che estendendo la disposizione alle successioni già aperte contro il noto assioma *lex non habet oculos retro*, si ebbe però l' avvertenza di salvare l' effetto della cosa transatta o giudicata.

34. In ordine alle divisioni d' eredità mi risulta da atto 20 luglio 1245 (2) che la medesima si operava quand' anche tra fratelli maggiori e minori purchè questi assistiti dal curatore, non apparendo di giudiciale approvazione: e se si trattava di astensione dall'eredità, il darne l' autorizzazione era riservato al Vescovo come atto di volontaria giurisdizione (vedasi infra al n. 89). In data poi 4 dicembre 1269 (3) Elena Carraria maggiore d' età protesta avanti al Console di giustizia di voler accettare l' eredità paterna *per inventarium* volendo conservare la possessione di Rado per le doti della madre, dell' avia e della proavia.

35. Quanto ai diritti di successione del fisco conviene distinguere le eredità, che si aprivano nella città e suoi borghi e curia, da quelle aperte in altro luogo dello Stato: per le prime soltanto disponevano i statuti, essendochè per

(1) A carte 27: *salva semper portione debita jure naturae ascendentibus et descendentibus.*

(2) Arch. Osp. Mag. di Verc.

(3) Arch. Osp. Mag. di Verc.

le seconde il dritto di successione era esercitato dai Signori particolari d' essi luoghi.

Infatti nel giorno 5 settembre 1190 (1) Uberto Alamanno Console del Comune a nome e con intervento degli altri Consoli proclamava la legge « *Quod Comune de Vercellis de coetero omni tempore habere et percipere debeat sine aliqua contradictione universas successiones omnium extraneorum hominum, qui in civitate Vercellarum sive in domibus de Burgo sive in aliis domibus per civitatem sine heredibus descendentibus decesserint* »... Nulla si era soggiunto per le eredità cittadine rimanenti senza erede, posciachè i dritti del fisco erano già assicurati dalla legge comune: ma questa disposizione relativa agli esteri non poteva a meno di allontanarli dalla città e di pregiudicare al commercio. Quindi nell' anno 1226, quando si pensò a promuovere l' incremento della popolazione con maggiori privilegii ed esenzioni di fodro ai nuovi abitatori (vedasi al n. 119 di questo libro III) fu promulgato il seguente statuto senza distinzione fra le eredità degli esteri, o dei cittadini.

« Statutum est quod si quis homo vel aliqua mulier *de-*
» *cesserit in civitate Vercellarum vel in Curia Civitatis* sine
» herede vel parentibus, qui succedere debeant de jure, *et*
» *res suas non ordinaverit*, tunc Comune Vercell. debeat
» eis succedere et successionem eorum habere, et instru-
» mentum de successionibus factum a Rufino notario or-
» dinatum ab Uberto de Alemanno (quì sovra riferito) in-
» carnatione cujus est. 1190, ind. VIII 5.° die mensis sep-
» tembris *sit inutile cassatum sine vi* atque nullum in se
» de cœtero teneatur robur » Con ciò vennero posti allo stesso trattamento e cittadini ed esteri abolendo la legge d' Ubena.

36. Nei Borghi e terre della Repubblica il Signore particolare esercitava il dritto di successione se e per quanto trovavasi investito della *ragione del Contado*; e così i Conti

(1) Arch. civico Cod. acquisti 36.

di Cavaglià nel vendere, con atto 29 aprile 1205 (1), quanto possedevano sui territorii *Dorzani et Montis Donei* alli Gilio e Simone de Neguxantibus, aggiunsero *cum contivo regaliis et omni honore et dixtrictu*; più distintamente in occasione della vendita fatta da Tebaldo ed Ardicio fratelli fu Guala di Cavagnolo della loro 4.a parte dei Castelli di Visterno e Cavagnolo al Comune di Vercelli, vi si spiega nel relativo atto 4 gennajo 1211 ind. XIV (2), *cum omnibus honoribus et dixtrictis et omni jurisdictione et potestate avocatiis bataliis teloneis decimationibus successionibus... piscationibus bestiarum et volucrum captionibus legationibus... angariis perangariis, fodris bannis albergariis.*

Quale fosse la misura di questo dritto di successione nei contadi rurali, io credo dipendesse dalla consuetudine locale e per farsene adeguato concetto riferirò una transazione seguìta tra l'Abate di S. Andrea di Vercelli e gli eredi di certa Richelda di S. Germano, quantunque in data 1283 *ind. XI exeunte mense augusti.*

Come parte della dotazione accordata dal Cardinale Guala Bicchieri alla canonica di S. Andrea, a sue spese eretta nella nostra Città, competevano all'Abate i dritti di Contado nel borgo di S. Germano (3), per cui imponeva eziandio il fodro regale come in atto 6 luglio 1238 (4); anzi in proposito di dritti su quel borgo mi sia lecito di accennare un documento curioso; imperocchè lo stesso Cardinale era stato investito il 15 ottobre 1214 ind. VII (5), dalli Enrico e Martino dal Pozzo *cittadini di Vercelli* (6) a vantaggio

(1) Arch. Conte Arborio.

(2) Arch. civ. Acquisti I, 184.

(3) Vedasi l'atto di giurata fedeltà all'abate di s. Andrea dagli abitanti di s. Germano 28 ottobre 1224; Frova, Vita del Cardinale Bicchieri pag. 139.

(4) Arch. S. Andrea presso il cav. Aprati.

(5) Arch. S. Andrea ibi.

(6) La nobile famiglia Delpozzo è originaria Vercellese; di *Alberto Delpozzo* primo stipite conosciuto della medesima abbiamo memoria in atto 8 novembre 1169 rog. Ottone (Arch. Osp. di Vercelli) in cui ebbe ad acquistare una gran parte del territorio di Roncarolo e Veneria.

della Chiesa di S. Andrea *de omnibus illis gallinis, quas annuatim habere et percipere consueverunt in toto loco S. Germani, quae gallinae dicuntur annae*, e ciò mediante lire 50 pavesi (L. 1830 attuali) per l'investitura da rinnovarsi ogni 29 anni.

Tollerata questa digressione intorno all'antica progenie di quella Colonia di anitre, che tutt'ora vediamo in S. Germano, eccoci al promesso documento del 1283 che riferisco in nota (1).

Da quest'atto si ricava, che spettavano all'Abbazia in San Germano le eredità dei defunti senza eredi necessarii, per vero vi si legge *senza discendenti*, ma vuolsi credere che esistendo ascendenti venissero preferti al Conte se risulta eziandio, che in mancanza di eredi necessarii loro era permesso di fare testamento, con che dovessero riservarvi una terza parte dell'eredità a favore dell'Abbazia stessa, e quì si osservi, che sebbene in oggi ci sembri strano, che sì fatti diritti di supremazia temporale fossero annessi a Chiese e Monasteri, sebbene in qualche caso e tempo si alleghi essersene avvenuti abusi, come in tutte le instituzioni umane, pure la popolazione soggetta se ne considerava privilegiata in quanto che nella generalità dei casi veniva trattata con molto maggiore mitezza di quello, che potesse sperare dai bisogni od ingordigie d'un signorotto secolare.

(1) « Cum quondam Richelda filia quondam Michaelis de S. Germano » *decessisset nullis relictis heredibus a se descendentibus et cum fe-* » *cisset... testamentum* in quo heredem sibi instituerat Ottinum q. Petri » Pichi de S. Germano, et cum Omidea filia Jacobi Fornarii diceret se » habere jus in bonis dictæ Richeldæ, et cum *Dominus Uguccio Dei* » *gratia abbas sancti Andreae Vercell. diceret bona dictae Richeldae* » *ad ipsum monasterium pertinere, cum successiones in loco et villa* » *S. Germani pertinere noscantur ratione comitatus*, et maxime cum » prædicta Richelda *tertiam partem* bonorum suorum dicto monasterio » *non reliquerit, sicut debebat* ratione successionum pertinencium ad » dictum monasterium, tandem Dominus abbas *volens mitius agere* » Seguono i patti della transazione, per cui fu dato all'abbazia il dominio di due pezze di terreno sborsando però l'abate lire 8, soldi 7, den. 6 pavesi per comporre ogni cosa. Arch. di S. Andrea di Vercelli presso il cav. Aprale.

§. III.

Dei contratti e delle loro guarentigie.

37. Ritenuta sempre la massima per cui vigeva il dritto Romano tuttavolta tacesse lo statuto del Comune; poche disposizioni occorrono ad accennarsi in questo §, e piuttosto intorno alla forma e guarentigie che per la sostanza delle convenzioni, imperocchè già si è tenuto discorso degli atti de' pupilli e minori e delle donne, non che degli effetti delle convenzioni matrimoniali, ed alcune cose si sono pur dette in ordine alla trasmissione de' feudi: mentre per le società se ne farà parola al capo del commercio; che se ci rivolgiamo al contratto di enfiteusi introdotto dall'Imperatore Zenone, esso ottenne larga diffusione dopo il secolo XII, valse di felice modificazione del Vassallaggio, e fu un vero beneficio, per cui si ammise a quasi libera goldita una classe di persone, che non poteva aspirare a feudo (1), i terreni vennero più largamente distribuiti, e con tanto maggior vantaggio sociale dissodati e coltivati; fu uno stato di transizione al sistema degli affittamenti temporarii, i quali cominciano a comparire a quest'epoca: con ragione però ai nostri tempi si proclama lo svincolo di que' contratti enfiteotici, ma non si deve disconoscerne il beneficio per l'epoca, in cui furono introdotti.

38. Ne' tempi longobardi, e molto dopo ancora, gli atti pubblici si riservavano per contratti di una qualche entità, le contestazioni civili si troncavano colle stesse prove delle cause criminali cioè col mezzo dei congiuratori, delle ordalie, e del duello giudiciale, delle quali due ultime avremo pur troppo a tenere discorso al § 6.° ristretto però ad

(1) Un argomento di enfiteusi perpetua lo troviamo in atto 1172 31 dicembre (arch. Osp. di Vercelli) in cui certo Tebaldo col figlio Pietro e colla nuora Berta vendono al sig. Alberto Delpozzo per lire 10 pavesi » finito precio pro Peciis V de terra *tui juris et nostrae hereditatis* » ad fictum dandum tibi usque nunc den. 7 et star. 1 sicalis rejacenti- » bus in territorio Roncarolii ».

accuse criminali. Nell'epoca che trattiamo, la prova delle obbligazioni dipendeva da atto pubblico, da esame di testimonii, e talvolta da prestazione di giuramento; il non conoscersi scrittura privata, la grande estenzione data all'atto notarile che discendeva a minutissimi contratti di due vacche, di poche pecore e simili, come vedremo al capo del commercio, e più ancora la semplicità della loro redazione, ed il non ancora grandeggiante cavillo sviscerato più tardi dalle moltiplici glosse delle Pandette, rendevano più rari i casi di litigio; se non che vuolsi lamentare quell' uso, per cui i notai spedivano per originale in un o più doppi, contemporaneamente però, gli atti che ricevevano a norma della richiesta delle parti, senza conservarli, generalmente parlando, con porli a protocollo; dissi generalmente parlando, poichè di questo protocollare ne abbiamo un cenno in atto di liberazione 1247, nove marzo (1) nel quale il creditore promise di restituire gli originali delle obbligazioni, e caso taluna *fosse stata portata a protocollo* farvela cancellare.

Facevansi bensì delle copie degli atti notarili, ma quasi sempre autenticate da altri notai desumendole da un originale presentato dalla parte che vi aveva interesse; e se si trattava di contratti di grande importanza vi si faceva precedere la ricognizione giudiciale delle forme estrinseche, però senza contradditorio degli interessati, quindi seguiva delegazione ad uno o più notai per farne un transunto autentico (2).

39. Pare impossibile, che pel testamento stesso del nostro Vescovo Giacomo de Carnario, che abbiamo a stampa presso l' Irico (3) in data *idus novembris* 1234, dopo il breve trascorso di cinque anni dalla sua morte occorsa in Santhià nel giorno 15 febbraio 1243, si disputasse e si esaminasse un gran numero di testimonii circa l'esistenza di questo

(1) Arch. Osp. Mag. di Verc.

(2) Molti ne esistono nell' Arch. Osp. Mag. di Verc.

(3) Rerum patriæ; Mediolani 1745, pag. 81.

testamento, circa il sigillo appostovi dal testatore, (1) se i sette testimonii vi avessero posto il sigillo, da qual notaio fosse ricevuto, e se vi si contenesse un lascito di case a favore della cappellania di s. Remigio eretta nella basilica di Santa Maria Maggiore, oggetto di contesa tra gli eredi ed il legatario (2); fra i testimonii esaminati un notaio assicurava di averlo veduto e letto due anni prima a mani dell'in allora defunto esecutore testamentario Gioanni de Rado.

40. Presso i Longobardi ed i Franchi il donatore od il venditore soleva dare egli stesso il possesso dello stabile facendosene constare nell' atto medesimo con una formola speciale, che resta inutile il ricordare, ma che talvolta serviva a far riconoscere come professante tali leggi il venditore ancorchè non lo avesse dichiarato: presso di noi dalla metà in circa del secolo XII l' atto di alienazione contiene la facoltà di prendere il possesso, ma di esso se ne faceva sempre risultare per atto separato e per lo più si dava da un delegato dell' alienante con apposito mandato, nè vi si usavano dette formole speciali qualunque fosse la legge professata dal medesimo, quindi l' atto di possesso era indispensabile a compiere la traslazione del dominio.

41. Non mi fu dato di trovare una vendita di stabili con promessa di pagamenti a mora; sempre vi si legge la quitanza del prezzo, tuttavolta io credo si facesse constare per atto a parte dell' obbligazione quasi a titolo di mutuo, così la condizione di riscatto è stipulata lo stesso giorno ma per atto distinto: alcune volte il venditore prometteva la rinunzia della moglie o della nuora ai loro dritti ipotecarii, si pagava nell' atto di vendita un prezzo, e poi in quello dell' effettuata rinuncia senz' altra spiegazione si pagava un supplemento. Nel giorno 21 dicembre 1227 erasi fatto per l'ospedale di s. Andrea un vistoso acquisto per L. 3000 pavesi

(1) In quo sigillo erat impressa ymago episcopi, et in eodem hæc literæ legebantur in margine circumquaque sanctus Eusebius *martyr Vercell.* et iterum *sigillum Jacobi episc.*

(2) 1248 3 aprile (Arch. Osp. Mag. Verc.).

contemporaneamente pagate, ma da altro atto dello stesso giorno (1) risulta, che il denaro era passato a mani dei signori Pietro Bicchieri e Sarzano, in titolo bensì di imprestito per parte dei venditori, ma con obbligo espresso di non restituire la somma salvo per le rate specificate ed a misura, che dai venditori si sarebbero ottenute le varie liberazioni del fondo da vincoli ipotecarii, sì e come avevano promesso in occasione della vendita. Singolare assai si è il patto che si legge inserto in atto di vendita 16 marzo 1200 (Arch. Osp. Mag.) promettendo il venditore di supplire in perpetuo tuttavolta i beni ceduti non dessero l'annua rendita di sette botti di vino e di soldi XII imperiali.

Se occorrevano molestie ad un permutante, egli faceva intimare un diffidamento giudiciale a colui, che gli aveva ceduto il fondo, acciò non potesse più alienare quello trasmessogli, sin riconosciuta la cosa.

42. Abbenchè niuna legge speciale io trovi riguardo alla espropriazione per pubblica utilità, in fatto però già si riconosce in esercizio sin dal principio del secolo XIII; imperocchè in atto 1204 7 maggio ind. VII (2) alcuni dei signori Viallardi cedono al Comune la terza parte « *ejusdem* » *terrae in hora s. Agnetis Vercell. super quam terram aedi-* » *ficata sunt molendina Comunis, sicut ipsa terra capta et* » *designata est per estimatores Comunis pro ipsis molendinis* » *aedificandis* mediante il pagamento di l. 25 pavesi (lire 1027 c. 60 attuali). Più largamente venne esercitato dal Comune questo diritto nell'ordinare la costruzione dei borghi franchi come vedremo al capo V (3).

In ordine ai contratti pignoratizii si legge nello statuto ant. a foglio 20 la seguente disposizione « *Si quis accepit pignus ab alio, et illud non tenuerit per XXX dies ultra*

(1) Arch. Osp. Mag. Verc.

(2) Archivio civ. Cod. acquisti 6.

(3) Altro esempio di espropriazione si riferirà al n. 60 del lib. IV.

terminum a partibus constitutum, tunc pignus restituere teneatur, et si tenuit pro XXX dies ultra terminum a partibus constitutum, tunc deinde liceat ei illud pignus vendere bona fide sine fraude, restituendo debitori superfluum sui debiti » Per vero la legge si affidava alla sola buona fede senza prescrivere la vendita agli incanti, e vuolsi dire, che madonna buona fede non fosse ancora come di poi quasi morta.

45. Bastino questi cenni intorno agli usi dell'epoca in fatto di alienazione e di altri contratti speciali: in punto poi di guarentigia delle varie obbligazioni l'atto notarile, da cui dipendevano, comprendeva costantemente ed in termini espressi l'ipoteca generale sui beni presenti e futuri del debitore, ed anzi fin d'allora la clausola del constituto possessorio: vale a dire di volerli possedere a nome del creditore a guarentigia del contratto; inoltre lo statuto aveva in modo energico provveduto all'interesse del creditore.

44. E primieramente nelle obbligazioni per prezzo di somministranze e simili con mora fissa, era prescritto « *si querimonia deposita fuerit fiat condemnatio ea die de pretio solvendo* (1) » e così esclusa la mora di 30 giorni solita apporsi nelle condanne.

Quindi fu dichiarato, che se il debitore non avesse mobili o stabili di libero allodio sufficienti a soddisfare i suoi debiti, dovesse rilasciare al creditore i frutti sua vita durante dei beni dipendenti da feudo *salvo tamen jure Dominorum ipsius feudi*; che più fu statuito, (e credo all'anno 1210) « *si filios habuerit ille, qui sic deficerit in solucione, etiamsi si eos deinceps emancipabit, vivente eo quod ipsi filii lucrabuntur patri videatur acquisitum, et ejus creditoribus inde satisfiat secundum praerogativam cujusque, nisi filius legittime probaverit, quod illud ex successione matris vel materni generis ad eum pervenerit: quod statutum non habeat locum in filiabus ex quo maritatae erunt* (2).

Questa disposizione però riguardava soltanto i figli di

(1) Stat. ant. fol. 21 r.

(2) Stat. ant. fol. 20 r.

primo grado; non colpiva le figlie tosto collocate a marito, non ovviava alle frodi, che potevansi fare con alienazioni o donazioni a donne di prossima attinenza, epperò si aggiunsero poi due capi di statuto, della cui data all' anno 1226, veniamo informati dalla convenzione seguita tra il Comune e li Gribaldo e Robaldino signori d' Azeglio 1228 15 luglio (1), nella quale essi vennero accettati a cittadini di Vercelli giurandone l' abitacolo, ma oltre al conservare la giurisdizione sui proprii sudditi, ottennero eziandio per se stessi la dispensa dal già riferito statuto e dal seguente in ordine ai figli di detto Gribaldo già emancipato.

« Stat. est quod si *filius* vel *filia*, *nepos* vel *neptis*,
» *pronepos* vel *proneptis sive sint emancipati* a nativitate cur-
» renti 1210 (epoca come diceva del precedente statuto)
» sive non fuerint emancipati, *quodcumque adquisiverunt vel*
» *inde adquisiverint in vita patris avi vel proavi paterni in-*
» *telligatur totum acquisitum* plœno jure tam quoad pro-
» prietatem quam ad usufructum quam etiam ad possessio-
» nem *patri vel avo vel proavo paterno, quoad creditores* (si
» noti la restrizione di questo statuto unicamente nello
» interesse dei creditori lasciando fermo nel resto il dritto
» comune in ordine agli acquisti dei figli) et ubicumque
» pater vel avus vel proavus obbligaverit pignori *intelli-*
» *gantur obbligata bona acquisita per filium vel nepotem vel*
» *pronepotem*, eo salvo exceptato *nisi* filius vel filia nepos
» vel neptis, pronepos vel proneptis, *legittime probaverint*
» *illud, quod adquisiverant, ad eos pervenisse ex successione*
» *matris vel materni generis vel ex donatione causa mortis*
» *vel ex legato facto vel ex successione alicujus personae*,
» quæ tamen donatio vel legatum pervenerit in ipsos de-
» mum per mortem donatoris vel legantis, *ita tamen quod*
» *de usufructu et obventionibus et reditibus praedictarum re-*
» *rum*, quas filius vel filia, nepos etc. acquisivit vel acqui-
» sierit ex successione matris vel materni generis vel ex

(1) Bis. 11, 300.

» donatione vel legato *satisfiat et satisfieri debeat creditori-*
» *bus ipsius patris* et avi et proavi in eorum vita vel alte-
» rius eorum ».

45. Col secondo capitolo (di cui si tralascia per amore di brevità il tenore) si dichiarano nulli *quoad creditores* le donazioni ed alienazioni fatte dal padre, avo o proavo a qualunque di detti loro discendenti maschi e femmine, salve però per ambi gli statuti le doti date, o che venissero a darsi: *ita quod in ipsis dotibus serventur leges et consuetudines et alia statuta, quae in dotibus consueverunt servari.*

Inoltre si dichiararono nulle, sempre però *quoad creditores*, le donazioni, alienazioni o guarentigie ipotecarie concesse a favore della madre, della moglie, della nuora o della cognata del debitore, oltre al preciso ammontare delle doti donationi *propter nuptias et rerum paraphernalium* (1)

46. Andò più oltre la sollecitudine del Comune a guarentire i creditori, imperocchè non solo provvide ai casi di cessione generale dei beni, come vedremo al § 5°, ma nell'anno 1241 riformando il codice degli statuti prescrisse l'arresto personale tanto del debitore come del fideiussore, come appare dal brano di statuto che riferisco in nota (2).

(1) Stat. ant. fol. 22.

(2) « Si aliquis de districtu Vercell. (non compreso perciò il forestiere)
» de cœtero a tempore incarnationis currente 1242 adquisierit aliquem
» debitorem *et ipsum debitorem suum condemnari fecerit*, et ille de-
» bitor ad postulacionem illius sui creditoris consignaverit bona sua, et
» non consignaverit tantum *de districtu Vercell. et liquidum, quod*
» *sit sine quaestione* unde possit illi creditori satisfieri, *quod Potestas*
» *illum debitorem teneatur et debeat in persona detinere* et ipsum
» non dimittere quousque creditori satisfecerit, eo salvo quod si ille cre-
» ditor habuerit fidejussorem de illo debito, qui fidejussor possit credi-
» tori satisfacere, tunc debitor non debeat detineri sed creditor habeat
» regressum ad fidejussorem, et ab eo debitum excutiat, *si autem fi-*
» *deiussor a creditore condemnatus* consignaverit bona sua, et simi-
» liter non consignaverit tantum *de bonis liquidis in districtu Ver-*
» *cellarum*, unde possit creditori satisfieri, *Potestas similiter ipsum*
» *fideiussorem, si creditor voluerit*, *detinere* et ipsum non dimittere

Osservisi in questo statuto, che in ordine al debitore ed al fideiussore non si fa distinzione tra straniero e cittadino, quando invece pel creditore si favorisce soltanto il distrettuale, che l'obbligo di arresto personale è precettivo al Podestà, ed assoluto quanto al debitore principale, freno maggiore a non contrarre debiti oltre alla propria sostanza, e solo si fa dipendere dalla volontà del creditore in ordine al fideiussore meritevole di maggiori riguardi, che non si fa cenno di alcuna pensione al detenuto a carico del creditore, altro freno ai debitori che non potevano lusingarsi sull' impotenza del creditore a corrispondere la pensione, e che per ultimo l'arresto personale fu decretato soltanto pei debiti futuri, non essendo giusto un tanto gravame per un debitore, che non avea potuto considerare una sì fatta conseguenza del suo debito, e tanto meno pel fideiussore.

Per ultimo in ordine all' eseguimento dei contratti enfiteotici abbiamo a fol. 21 retro de statuti antichi la seguente disposizione: « *Item statutum est*, *quod nulla domus vel sedimen*, *vel terra quae infra muros Civitatis sit*, *ammittatur propter retentionem ficti, sed ille qui debet habere fictum possit illud exigere cum expensis*, *et sic de caetero observetur currente incarnatione* 1214 *ind.* 2. » Quattro anni dopo la disposizione stessa venne estesa ad ogni altro possesso, ancorchè posto fuori del recinto della città: quindi non era più il caso di caducità per semplice ritardo nel pagamento dei canoni, egli però a credere, che il direttario venisse collocato pei suoi canoni di preferenza ad ogni altro creditore.

Ricercando i motivi di sì fatte disposizioni, ebbi a trovarli estesissimi in una Bolla, la di cui esposizione sarà pure gradita dal lettore abbenchè di due secoli ed oltre posteriore: essa infatti porta la data Romæ nonis febbruarii an.

» quousque creditori satisfactum fuerit, *nisi remanserit parabola cre-*
» *ditoris*; quamdiu autem vel debitor vel fideiussor habuerit de bonis
» liquidis in districtu Vercell. unde possit creditori satisfieri, neuter
» ipsorum in persona detineatur, et hoc intelligatur *de debitis de cae-*
» *tero contrahendis a praedicto tempore in antea.* Stat ant. fol. 21

1479 Pont. an IX. Ivi si premette essere stato rappresentato alla S. Sede dal Duca Filiberto di Savoia e dal nostro Municipio esistere in questa città varie case ed edifizii dei quali per essere livellarii verso luoghi pii e Chiese e quindi soggetti a caducità, ne venisse trascurata dagli enfiteuti la riparazione, essendovene varii quasi diroccati *minus quam deceat decori ipsius civitatis sumptuose et ornate constructae*: trascurarsi pure dai possessori il far le spese necessarie per tenere in buono stato i terreni enfiteotici a danno dell'agricoltura..... ciò tutto procedere eziandio dal modo rigoroso, con cui i direttarii procuravano di far pronunciare la decadenza degli enfiteuti ad ogni menomo ritardo de' canoni. Dopo queste premesse il Pontefice Sisto IV ebbe a decretare, che nè per ritardo nel pagamento dei canoni o di altra prestazione, nè per diffetto di rinnovazione d'investitura avesse luogo in avvenire la devoluzione alle Chiese e luoghi pii, salvo che il ritardo fosse protratto oltre a tre anni e si perseverasse in esso non ostante una triplice regolare interpellanza, così disponendo eziandio per le more prima d'allora incorse: volle però che l'enfiteuta moroso dovesse pagare il doppio del canone o prestazione non soddisfatta (1).

(1) Auctoritate Apostolica tenore præsentium statuimus et ordinamus ac Comunitati prædictæ concedimus, quod de cætero perpetuis futuris temporibus hujusmodi domus possessiones et prædia emphiteotica censualia feudalia conductilia et aliter obnoxia, quæ nunc sunt vel pro tempore erunt in civitate et dixtrictu prædictis etiam ad Monasteria, Ecclesias, Prioratus ac alia religiosa ac pia loca jure directi dominii legittime pertinentia..... ita demum ratione cessassionis in solutione canonis census affictus et responsionis ac servitii non præstationis, et non petitæ renovationis concessionum incidant in commissum et ad proprietarios devolvantur, *si per triennium continuum in ipsis cessari contingat, et decurso triennio huiusmodi possessores per proprietarios legittime interpellati, trina interpellatione cum intervallo decem dierum inter unamquamque earum, id quod tenebantur adimplere non curaverint, et non aliter nec alio modo*: debeant tamen pro dicto tempore, in quo sicut profertur cessaverint, duplum ejus de quo tenebantur, exolvere et præstare. Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.

§ IV.

Delle Pene.

47. Nel codice degli statuti antichi riordinato nell' anno 1241 ben poche e sparse sono le disposizioni penali per crimini e delitti, se prescindiamo da multe relative ad infrazioni di leggi di polizia urbana o campestre, quando invece nella seconda riforma del 1341, che abbiamo a stampa, la parte penale vi si legge molto più coordinata ed estesa per le varie specie di delitti: trattando però la storia della prima metà del secolo XIII uopo è limitarsi a quelle primitive disposizioni, senonchè nasce bentosto il quesito a quale codice penale o Romano o Longobardo si riferisse il Magistrato nello applicare le pene ne' molti casi di delitto non contemplati nello statuto: per vero io non ho trovato nè in questo nè nei documenti alcun indizio, onde risolvere la questione, ma dal vedervi nei pochi casi previsti adottata piuttosto la composizione in denaro, dal trovare ancora legalizzate, come si dirà nel § seguente, alcune delle prove longobarde, non che la solidarietà dei Comuni nei casi di guasto, incendio e furto, e più ancora dalla qualità delle pene diffusamente poscia registrate nel successivo codice del 1341, io propendo a credere, che nell'epoca di cui favelliamo, si osservassero in ordine alle pene ed al procedimento criminale le leggi longobardiche e franche, salve le modificazioni statutarie.

48. Sotto nome di *banna* intendevansi le pene in denaro, sia che venissero pronunciate o soltanto comminate nel caso di inobbedienza ai mandati del Podestà o di altri officiali, ovvero per ribellione al Comune, od in seguito a crimini o delitti, ed ancora, come le *multe* attuali per semplici contravvenzioni: dividevansi perciò in maggiori o minori secondo la gravità del caso: *in bannis majoribus et minoribus* così nel documento a riferirsi al N° 60.

Sovente il *bannizetur*, ossia l' essere dichiarato bandito veniva in sussidio del non effettuato pagamento dei banni,

ossiano multe pecuniarie maggiori; ma se questo bando era pronunciato non dal solo Magistrato, ma bensì *in concione*, gravissimi ne erano gli effetti in ordine ai beni mobili od immobili del bandito posti nella giurisdizione, oltre al marchio d'infame pubblicandolo per tale, ossia che dipendesse da cagione politica, o dall'aver commesso qualche gravissimo misfatto; distinguevansi però i banditi politici col nome di *malexardi* (vedi al N° 254 libro 11) gli altri dicevansi *banniti de maleficio*.

49. Io credo, che debba appartenere allo scorcio del secolo XII se non prima il seguente gravissimo statuto relativo ai banditi, sia perchè collocato in principio cioè a fol. 13 del volume degli statuti 1241, sia ancora e molto più per la formola *Ego juro*, che lo precede, diretta in origine ai Consoli e quindi al Podestà.

« Ego juro illum vel illos tenere in banno, qui et quos
» Consules vel Potestates *bannizaverint in concione*, nisi
» postea extraxerint, nec extraham nisi Consilio Credentiæ
» tocius vel majoris partis pulsatæ ad campanam, et eis
» justiciam non faciam nisi prius venerint stare mandato
» meo in concione, *et nisi prius concordati fuerint cum illo*
» *pro quo bannizati fuerunt*, et eo deficiente cum parentibus
» et amicis et dominis suis, et si ita durus esset quod
» nollet se concordare cum eo vel eis, tunc sit in virtute
» Potestatis vel Consulum Comunis damnum et injuriam
» debere emendari sicut statuerint.

» Item res bannizati debeant devastari et devastatæ te-
» neri et permanere *quousque discordia duraverit*; eo salvo
» quod liceat Potestati vel ejus nunciis post factam deva-
» stationem de rebus et possessionibus banniti assignare
» *et dare creditoribus in solutam*, qui sint sine fraude cre-
» ditores, *pro poena autem Comunis non vendentur bona*
» *banniti sed devastentur* ».

Convien però dire, che quest' ultima in parte generosa, in parte barbara eccezione fosse già abrogata all'anno 1223, posciachè in un estratto dello stesso statuto *Item res*

bannizati autenticato il 20 maggio del medesimo anno d'ordine del Podestà dal Notaio Pace Ansiso (1) si vede ommessa quella linea, soggiungendovi l'altro statuto « Item » banniti semper subiaceant in banno Comunis *quousque ve-* » *nerint stare mandatis Potestatis vel Consulum*; et interim » donec in banno erunt, si aliquis in persona vel in rebus » illorum bannitorum offenderet aliquo modo, nullam tunc » sustineat pœnam nec malum, sed a Comuni adjuvetur do- » nec ad pacem venerit, et si aliquis pro hoc facto contra » eum insurgeret et vindictam faceret, tunc Comune super » eum esse debebit et vindictam de eo facere, et in eodem » banno, tamquam erat bannitus, ponere eum: de quibus » etiam bannitis dictum est quod *in concione* jam sunt ban- » niti vel erunt ».

Rigorosissime sono queste disposizioni, confermate con una tenue modificazione a favore dei creditori, nella Credenza 28 marzo 1240 (2), laddove si addottò *quod bona bannitorum immobilia debeant devastari, et bona mobilia non debeant devastari, sed dari in solutum creditoribus, qui sunt creditores sine fraude* » non di meno questo rigore poteva trovare qualche scusa, finchè si trattava di ricondurre la concordia tra l'offeso e l'offensore in un'epoca, in cui vigevano le rappresaglie (vedasi infra al § 7) ed invano il Comune si travagliava ad estirpare la vendetta privata: ma l'applicazione di queste leggi, anzi con maggiori gravami, ai casi di banditi politici, parrebbe cosa degna di grande vituperio, se pure la storia di tempi non molto lontani non ne porgesse delle tristissime imitazioni a rovina dell'innocente prole.

50. Al num. 96 del libro 2.° si è accennato il bando pronunciato dal Comune contro i signori di Casalvolone, per vero ribelli anzi traditori essendosi collegati col nemico ponendolo al possesso di quel castello, che tenevano in feudo

(1) Arch. civ. Mazzo 4 pergam.

(2) Bis. 1-80.

dal Comune stesso: trascrivo in nota (1) alcune clausule di tale bando dell'anno 1223 per meglio chiarire il presente §.

Non molto dissimili sono le pene ingiunte nel bando di Pietro Bicchieri e seguaci 10 luglio 1243 già riportato al N. 238 del libro 2.° con quella non so se più barbara o più sciocca aggiunta « *ut ejus domus et turres quas habet in civitate Vercell. destruantur funditus* » distruzione avvicendata di poi al sopravvento di ciascun partito, e per cui la città nostra rimase priva dei suoi più antichi e cospicui edifizii. Abbenchè non si sapesse dare altro nome se non di bandito a colui, che veniva colpito da tali sentenze, tuttavia dal tenore delle medesime, e più ancora da quella riferita al num. 269 del libro II, appare chiaramente, che non si trattava di vero bando ossia esiglio dalla patria: imperocchè, salvo qualche caso speciale, il colpevole poteva far cessare tali pene costituendosi avanti al Podestà pronto ad eseguirne gli ordini, a quale scopo erano principalmente dirette. Quindi il Comune teneva dietro a quei banditi anche all'estero stipulandone coi vicini governi se non altro l'espulsione dal loro distretto (2) quando non poteva obbligarli a cattura e

(1) « Ideo Dominus Ugo Preallonus Potestas, cum fuissent requisiti » per servitores Comunis ut venirent et non venerunt, *posuit eos in* » *persona et rebus in banno in perpetuum de maleficio mille mar-* » *carum argenti pro quolibet*, de quo banno non exeant nisi quilibet » eorum solvent Comuni pro banno dictas mille marchas argenti, et nisi » prædictum castrum rehædificaverint... et ita illud ita rehædificatum » reddiderint Comuni: et insuper ipsa Potestas omnia eorum *bona mo-* » *bilia et immobilia* et specialiter quæ habent in Casaligualono vel » ejus curte vel territorio *Comuni Vercell. publicavit*, et dicto Comuni » assignavit et alienationem prædictorum bonorum interdixit. *Insuper* » *infamavit eos* statuens quod nec ipsi nec eorum heredes de cætero » habeant in civitate Vercell. vel in jurisdictione officium vel beneficium » nec recipiantur ad testimonium, et si qui ex eis descendentes fuerint » Notarii, ut eorum instrumenta non recipiantur nec fides aliqua detur, » *nisi hinc ad octo dies venerint stare mandatis* » (Biss. IV-407).

(2) Convenzione col Signor di Monte Astrutto presso Ivrea 1221 30 luglio, Biss. III-138 — Trattato col Comune di Asti 9 maggio 1194, Codice Acquisti, pag. 226. — Altro con quello d'Ivrea 20 maggio 1202 ivi pag. 98. — Alleanza con Milano 5 marzo 1215-Biss. II 90 a 93.

consegna (1) e talvolta, come in Morano, di giurisdizione in allora degli Spedaglieri di S. Giovanni di Gerusalemme, stipulò in atto 10 aprile 1224 (2) la facoltà d'introdurvisi per arrestarvi i proprii banditi, i quali però non fossero di quel luogo. In esecuzione poi dei patti col Comune di Novara risulta, che il medesimo nel giorno 16 febbraio 1204 (3) decretò in pubblica concione *quoniam Tedixius filius qondam Tedixii de Blândrate, et Arditio de Gozo de Blandrate banniti* (politici) *erant a Potestate Vercell. ipsos pro bannitis a parte Comunis Novariae habemus, praecipiens ipsis ne super virtutem et jurisdictionem Novariae veniant.*

52. A quella classe di banditi di prima categoria venivano eziandio annoverati quei cittadini o distrettuali, i quali avessero trasferito altrove il loro stabile domicilio inerentemente ad uno statuto dell'anno 1227 (fol. 24 r.° Stat. ant.) ivi *tamquam bannitus de maleficio capiatur, et ejus bona mobilia reperta in jurisdictione Vercell. devastentur et devastata teneantur, nisi hoc fecerit de voluntate totius Cre-*

(1) Pace con Novara 24 maggio 1194, Biss. II-18 « *neutra ipsarum civitatum bannitos alterius tenebit nec recipiat, sed de sua virtute eos bona fide expellat, et eos capiat, si requisita fuerit:* Trattato con Alessandria 23 aprile 1213 Cod. acq. I, 7. *Si Comune Vercell. dederit bannum alicui civitati universitati loco vel castro personae vel personis, qui non sint de civitate et jurisdictione Alexandriae, teneatur Comune Alexandriae simile bannum dare et diffidantiam eisdem infra XV dies, ex quo a Rectoribus Vercell. requisiti fuerint et eos expellere de civitate et jurisdictione Alexandriae vel capere, et si fuerint de jurisdictione Vercell. in tota sua jurisdictione teneantur capere eos, si fuerint inde requisiti a Rectore Vercell. et captos tenere et ipsos, si requisiti fuerint, consignare intra octo dies* ». Questo patto reciproco venne poi letteralmente confermato in atto 12 ottobre 1217, Cod. dei Patti I, 11 a 15 salvo quanto ai Pavesi, rispetto ai quali i Vercellesi non vollero assumersi tale obbligo per conservare la recente pace di Piacenza.

(2) Biss. IV-171.

(3) Arch. civ. Cod. dei Patti 87-88.

dentiae vel maioris partis, et salvo quod si aliquis efficeretur clericus vel conversus. Adunque senza speciale consenso della Credenza niuno poteva trasferire fuori del territorio Vercellese il suo domicilio, salvo gli iniziati al clero secolare o regolare.

Nei primi tempi il bando maggiore doveva pronunciarsi in adunanza generale del Popolo; ma poscia si fece luogo eziandio alla pronuncia di esso per parte del Podestà, tuttavia nell'anno 1242 gli fu ingiunto di far leggere in ogni adunanza generale i nomi di coloro contro cui avesse egli spiccato il bando e per quali cause, e riferire per contro in ordine alle assolutorie pronunciate durante il suo regime (1). Erasi pure accordata al Podestà la facoltà di stabilire premii sull'erario pubblico *ad capiendos bannitos*; ma questa facoltà venne nell'anno 1250 subordinata all'approvazione della Credenza (2).

53. Spiegata la legislazione in ordine ai bandi di prima categoria passiamo ai minori, ossiano multe, intorno alle quali era in primo luogo stabilito che gli ufficiali del Comune (non compreso il Podestà) ed i Castellani non potessero imporre bandi salvo a concorrenza di soldi cento pavesi se a Borghi o Ville, e di soli cinque soldi alle singole persone, da escutersi poscia tali multe dal Podestà (3) e pare che quest'ultimo limite dovesse pure osservarsi dai Consoli delle Società di S. Stefano e di S. Eusebio, e quindi della Comunità, nell'imposizione di multe ai proprii socii, sebbene a dir vero non si trovi espresso quel limite nello statuto, che prescrive al Podestà di dare esecuzione alle loro pronuncie in fatto di multe per trasgressione ai rispettivi particolari statuti (4).

54. Talvolta una città amica chiedeva in grazia il condono di qualche multa imposta ad un suo distrettuale: di

(1) Ann. 1241, Stat. ant. fol. 4 retro.
(2) ivi fol. 14.
(3) ivi fol. 16 retro
(4) ivi fol. 89.

ciò abbiamo memoria in atto 30 giugno 1210 (1) laddove gli ambasciatori di Milano presentatisi alla nostra Credenza *postulaverunt dono bannum ablatum Alberto Damiano*, e spiace assai, che non siasi conservata la relativa deliberazione, la quale solevasi emettere per atto separato, tuttavolta occorrevano domande, proteste e simili fatte per parte di altri Comuni.

55. Passiamo ora a riferire le principali disposizioni penali in ordine ad alcuni speciali reati (2).

Il produrre in causa propria testimonii falsi o false scritture, oltre alla perdita della lite, doveva punirsi con una multa di lire X pavesi (3) *et si non dederit bannum perpetuo bannizètur, quousque steterit mandatis Potestatis et Consulum Comunis.*

Il testimonio falso incorreva nell' infamia e nel marchio in fronte con ferro rovente (3).

Il battere a stormo importava la multa di lire X pavesi (4)

I fatti e le omissioni, per cui non si potesse adunare la generale *concione* del Popolo, ovvero la medesima si dovesse disciogliere, erano puniti con multa di soldi 40 pavesi se il colpevole avea una sostanza di lire 100 o superiore, e della sola metà se inferiore, e ciò a giudicio dei militi di Giustizia *salva rationabili causa* (5).

Il cittadino o distrettuale, il quale giurasse *se non facturum sequertam Potestatis vel militum justiciae* dabit si miles lib. X pp., si pedo sol. 100 (6).

Chiunque dal primo gennaio 1230 ricevesse, od accettasse anche solo la promessa d'un donativo per procurare la riuscita

(1) Arch. civ. Cod. dei Patti pag. 53.

(2) Vedansi pure i numeri 87-101-157-447 di questo libro III.

(3) Gli statuti relativi a tali due reati verranno riferiti al numero 87.

(4) Stat. ant. fol. 6.

(5) ivi fol. 7.

(6) ivi fol. 45. Vedasi la spiegazione data alla pag. 5 di questo volume.

d'un trattato o di qualsivoglia altro negozio, affittamento od appalto, che concernesse il Comune, doveva punirsi con una multa di lire 25 pavesi (lire 757 attuali) di cui la metà andava a premio dell'accusatore; veniva inoltre dichiarato infame e quindi poi escluso da qualsivoglia ufficio ed onore del Comune: era lecito a chiunque il portarne accusa; *ma se poi non ne poteva dare prova legittima, incorreva esso accusatore nelle stesse pene comminate pel misfatto* (1).

Colui, che trasgredisse il divieto di esportazione del vino o grani fuori del territorio, oltre alla confisca di tali articoli non che del carro bovi od altro veicolo, veniva multato in lire 25 pavesi, *quas si solvere non possit amittat manum vel pedem in sua electione.*

Dura elezione e gravissima pena, la quale rivela il timore continuo di carestia per lo stato quasi abituale di guerra e per le consimili disposizioni proibitive de' popoli confinanti (vedasi però al num. 156 di questo libro). Ma questa era legge di massima; quando poi nel 1247 si proibì il portare sale o vettovaglie ai varii Borghi, e Ville occupate dai ribelli, allora oltre all' anzidetta confisca si aggiunse *qui contra fecerit* (2) *amittat pedem dexterum, aut redimat lib.* 50 *pp.* (lire 1236 attuali); e già si fece osservare la continuazione di quell'assurdo sistema longobardo, che permetteva la redenzione delle pene afflittive mediante pagamento.

Quanto all' incendio ne' boschi altrui erasi statuito, che il colpevole si condannasse al taglio della mano, *aut eam redimat lib. X quae perveniant in forcia Comunis*, oltre poi al rifare il danno al padrone del bosco; così a fol. 9 retro dello statuto antico, ove si vede cancellata un' eccezione da prima apposta *nisi causa jocandi*, perchè la medesima lasciava una scappatoja ai delinquenti.

Quegli, che alla presenza del Podestà o de' Consoli di giustizia, avesse percosso l' avversario o colla mano o col

(1) Stat. ant. fol. 31.
(2) Ivi fol. 93 retro.

piede doveva punirsi colla multa di lire V, e non pagandola dovevasi sottoporre al bando: che se il percosso si fosse vendicato *immediatamente* colla mano o col piede non incorreva nella multa, e questa regola doveva pure osservarsi in tutti i casi di risse e ferite *sine gladio* (stat ant. fol. 6 retro).

Riporterò ancora in nota (1), un capitolo de' statuti antichi (fol. 11) relativo all' ingresso violento nella casa altrui; sebbene, a dir vero, io non sappia come renderne ragione; imperocchè una semplice multa di lire V pavesi (le quali tutto al più potrebbero valutarsi in oggi a lire 214 supposto emanato lo statuto nel 1200) sarebbe una pena per nulla adeguata al reato di furto e rovina congiunto al violato domicilio: per altra parte non si potrebbero conciliare coll' idea di furto nè le prime parole *sine jussu Potestatis*, nè le eccezioni apposte in riguardo agli ufficiali pubblici ivi nominati. Probabilmente la parola *derubando* vi fu impropriamente adoperata, e si volle parlare della *distruzione delle case e devastazione di mobili ordinata a carico dei colpiti di bando maggiore,* proibendola a chiunque non fosse rivestito degli indicati uffizii o non fosse specialmente autorizzato dal Podestà a ciò eseguire: quanto poi all'altra riserva, *nisi fuerit Dominus illius, cujus casam intraverit,* la medesima si connette colla ancor vigente servitù della gleba, della quale avremo ad occuparci a lungo al N. 181 e seguenti di questo libro III.

(1) De hiis, qui alienam casam intraverint derubando vel dextruendo. Stat. est quod ille, *qui sine jussu Potestatis vel Consulum Comunis* intraverit casam alterius de dixtrictu Civitatis intus *derubando vel casam dextruendo* dabit pro banno lib V. præterea damnum restituat *nisi fuerit Dominus illius cujus casam intraverit,* vel consul loci vel eorum nuncius vel Consules Comunis vel justiciæ vel milites justiciæ vel eorum nuncii, vel nisi fuerint Consules Societatis s. Stephani vel eorum nuncii, qni intraverint domum illius, qui fuerit de Societate s. Stephani, *pro eorum officio:* hæc item dicimus de Consulibus s. Eusebii si intraverint domus illius, qui sit per sacramentum de eorum societate.

56. Accadono talvolta fatti clamorosi, che lasciano nel popolo una tale impressione, per cui basti in appresso *la citazione d' un nome* perchè tosto si rappresentino alla memoria, o per tradizione, tutte le più minute circostanze di quel fatto famoso per lodi o per vituperio: quindi sarebbe degno di scusa il contemporaneo, che prendendo nota de' nomi e del premio o della pena accennasse in genere la cosa, ommettendo gli accessorii per la popolare loro notorietà; ma quello che sembra inconcepibile si è il trovare una legge penale, ove *senza accennare il delitto* si approvi colla massima solennità la pena inflitta al delinquente, e quel che è più, si prescriva in avvenire la stessa pena in eguale caso per nulla determinato nella legge medesima, anzi questa legge venga dopo sei anni senza maggiore spiegazione inserta nel codice de' statuti.

Anno 1235 ind. VIII die martis V ante K. julii, *in ploeno generali consilio*, il Podestà Rufino de Lomello dichiara devoluta al Comune l' eredità di Giacomina figlia del fu Manuello Carengo « *et omnia bona et juria tam in feudo* quam » in allodio *q ipsius jacobinae sint pubblicata et confiscata* » *Comuni Vercell... exclusis omnibus agnatis et cognatis* » *ipsius jacobinae...* eo autem salvo, quod in parte feudi, si » quod reperiretur feudum, Dominus ipsius feudi habeat » quartam partem, reliquae partes applicentur Comuni. Item » voluerunt prædicta Potestas et credenciarii, *quod idem* » *statutum et* ordinamentum obtineat *et habeat locum in fu-* » *turum in simili negocio sive delicto si quod contigerit*, » *quod Deus avertat... et vim legis in perpetuo obtinere* » *debeat.*

« Quæ omnia prædicta et singula eodem die convocata » concione... a populo Vercell. approbata fuerunt, interro- » gato a Domino potestate... si prædicta ordinamenta sibi » placebant, *qui populus unanimitate respondit quod sibi* » *placebant* approbando et laudando quid quid est superius » statutum, nemine in aliquo contradicente (1).

(1) Stat. ant. fol. 57.

Non si fa cenno di marito della delinquente, sembra essere stata ancora nubile, risulta già defunta o giustiziata - sarà parricidio? sarà suicidio? sarà infanticidio?

57 Aggiungerò ancora, che era bensì permesso il portare armi a difesa in occasione di viaggio, ma si dovevano dismettere appena si era giunto in città (1), *statutum est quod si quis homo de civitate fuerit inventus ab inquisitoribus Comunis portare intra fossata Civitatis lanceam, spatam, bordonum plumbatum sive scarilionatam, cultellum acutum, fraudolosum falzonum sine parabola Potestatis vel ejus judicis vel militis dabit solidos X pp. praeter Mandaterios milites juisticiae et notarios et clavarios potestatis vel Consulum Comunis vel militum justiciae. Si quis ad Credentiam sive ad Consilium super palatium Comunis portaverit aliquem istorum gladiorum vel etiam spatam sine parabola Potestatis vel ejus judicis et militis solvat pro banno sol. 60 pp. praeter exceptatos superius.*

Si quis homo de civitate extra civitatem portaverit aliquem dictorum gladiorum pro suo negotio, tunc statim cum redierit deponat, nisi remanserit oblivione: si tamen extra veniendo ab aliquo loco, ubi staret, portaverit hujusmodi gladios, tunc de banno illo non teneatur, sed statim, cum Civitatem intraverit et fuerit ad hospitium, fine fraude gladios illos deposuerit, nisi remanserit oblivione cognita per sacramentum ejus. A questi tre capitoli, al fol. 10 retro de' statuti antichi, leggesi aggiunta l'eccezione *nisi esset tempore guerrae.*

Le quali prudenti disposizioni erano esattamente osservate, e si noti che gli stessi Consoli di s. Eusebio e di s. Stefano incaricati per così dire del Governo provvisorio nei moti occorsi in principio del 1243 (vedi il N. 215 del lib. 2.) vollero assicurarsi per espressa deliberazione della Credenza la facoltà di portare armi anche in città non ostante il divieto di qualsiasi Podestà (2).

(1) Ibi fol. 10.

(2) Ibi fol. 76.

58. È pur da notarsi altro statuto relativo alle percosse *sine gladio*, imperocchè tralasciando per ora quanto concerne la classe de' *rustici*, della quale si terrà discorso apposito al capo 5 di questo libro, si legge a carte 7 dello statuto antico « si aliquis homo *aliquem de sua familia... percusserit vel verberaverit tunc non solvat bannum*: idem intelligatur *si aliquem ex diseipulis suis castigando verberaverit sine gladio* ».

« *De zuglariis autem et zuglareis et meretricibus dictum est: si injuriam dicendo vel faciendo alicui de civitate nostra vel dixtrictu nostro propter hoc verberati vel percussi absque gladio fuerint, tunc ille qui verberavit vel percussit solvat pro banno sol. V pp. si reclamatum inde fuerit* ».

Se la prima disposizione ci rivela il poco avanzamento di civilizzazione sullo scorcio del secolo XII, a cui vuolsi riferire lo statuto; la seconda poi pare dedotta dalla considerazione, che chi si pone in contatto di meretrici e di mezzani rinunzii per se stesso al punto d'onore, e non debba risentirsi delle ingiurie di quella sgraziata classe di persone.

§ V.°

Dei Giudizii.

59. L'amministrazione della giustizia sì nel civile come nel criminale è uno dei dritti ed obblighi della superiore autorità, e sia che si riguardi all' antica investitura solita concedersi dal Vescovo di Vercelli quale Conte al nostro Comune, sia che si riguardi ai patti della susseguita Pace di Costanza, in cui intervenne; il medesimo costantemente la esercitò sin dal secolo XII (salve le appellazioni riservate al Vescovo) prima sugli abitanti della Città, sobborghi e terre di questa Curia, poscia gradatamente su altre ville e borghi del Contado a misura degli acquisti diretti od indiretti, che andava facendo, e delle convenzioni, a cui per amore o per necessità annuivano i Conti e Signori rurali,

i quali tuttavia solevano mostrarsi assai gelosi di quella prerogativa, imperocchè taluni sottomettevano bensì la loro persona e famiglia alla giurisdizione Vercellese, come conseguenza indispensabile del cittadinatico, che giuravano, ma si riservavano l'esercizio di quel diritto sui proprii sudditi.

60. Così ad esempio i Signori di Robbio nella convenzione 1.° luglio 1202 (1) nel farsi cittadini di Vercelli riservarono la propria giurisdizione, dichiarando, che farebbero buona giustizia dei loro uomini verso i Vercellesi entro quaranta giorni da caduna instanza, trascorsi li quali e non prorogati di consenso delle parti, la lite passerebbe a decisione dei nostri Consoli di Giustizia; se non che nell'anno 1215 addì 25 aprile (2) gli stessi Signori di Robbio alienarono al nostro Comune 11/32 del castello e 15/32 della villa di Robbio 17/32 di Rivaltella 1/3 del castello, colla Torre e Domigiono, villa e corte di Palestro, ed 1/37 della Corte di Meleto con ogni pubblica autorità *in fodris bannis majoribus et minoribus exercitibus itinere ostaliciis carigiis spaldifaciendis, et omnibus aliis modis, sicut ploenius possunt exerceri jurisdictio et dixtrictus, et sicut exercentur... in civibus et habitatoribus Vercell. et non ultra*, e colla quarta parte delle onoranze in *Confienza*, *Vinzaglio*, *Torigia e Lonzone*, mediante lo sborso di lire 1200 pavesi (L. 45392 attuali) riservandosi sui proprii *rustici* ogni diritto tal quale si esercitava dai Militi Vercellesi, e riservando pure *Advocatias Ecclesiarum, et duella.* Non ostante però così ampia cessione fu stipulato un patto speciale in ordine all'amministrazione della giustizia, imperocchè questo diritto fu pure conceduto al Comune, ma in via soltanto di investitura enfiteotica mediante il pagamento di altre lire 300 pavesi e l'annuo canone di denari 4 pavesi ristrettivamente agli abitatori di castelli ville e corti di Robbio, Palestro, Rivoltella, Meleto ed anche di Casalello, *tam in civilibus quam in cri-*

(1) Bis. I-18.

(2) Bis. I-24.

minalibus, convenendo, che siffatta investitura non pregiudicherebbe essi Signori nei loro diritti di giurisdizione nei luoghi di Vinzaglio, Confienza, Torigia e Lonzone.

61. Anche in atto 13 maggio 1222 il Conte Guido di Biandrate « *constituit se civem Vercellarum suo nomine et nomine suorum hominum, quos nunc habet et pro tempore habebunt ipse et heredes tali modo, quod praedictus Comes Guido vel eius heredes sive sui homines non teneantur... rationem facere sub Potestate sive Consulibus vel Rectoribus Vercell. de debitis sive contractibus vel maleficiis usque modo factis; de contractibus vero de coetero faciendis cum hominibus Vercell. et iurisdictionis... teneatur ipse Comes Guido et eius heredes* (non già i sudditi) *facere rationem sub Pot. et Rectoribus Comunis Vercell.* (non sotto i Consoli) *et sui homines ex hoc pacto nullo modo teneantur... facere rationem sub Potestate vel Consulibus vel Rectoribus Verc. sed tantum sub ipso Potestate Comite vel eius heredibus sicut modo sunt et faciunt* ».

Quante complicazioni di competenze giudiciali in uno Stato di così piccolo distretto? E qui osserviamo il Conte Guido e suoi eredi soggetti alla nostra giurisdizione per liti con Vercellesi *e non con estranei*; per contro i Vercellesi stessi soggetti al tribunale del Conte nelle loro instanze verso i di lui sudditi: quindi niuna meraviglia se talvolta il forestiere non potesse ottenere giustizia e si facesse luogo a rappresaglie come vedremo nel seguente §.

Ma ammesso il diritto di giurisdizione vediamo con quali forme, ed in qual modo venisse esercitato.

Procedura nelle cause civili.

62. Nel libro 1.° al N.° 20 già abbiamo veduta l'instituzione di un tribunale composto ordinariamente di sei, eletti *ad annum* dalla Credenza, sotto nome di Consoli di Giustizia, sciegliendoli per lo più fra gli avvocati, chè così accenna per quell'epoca l'appellativo *judex* (1), il quale sovente ma

(1) Ne risulta esplicitamente a fol. 20 dello Stat. ant.

non sempre accompagna il titolo *et Consul justiciae*, ed a cui si portavano in primo grado le cause civili salvi alcuni casi speciali, nei quali dovevano portarsi avanti ai giudici del Podestà od al Podestà medesimo, come vedemmo parlando della convenzione col Conte Guido di Biandrate, « *statutum est, quod omnes causae civiles de coetero agitentur sub Consulibus justiciae et sub judicibus Potestatis, nisi essent causae, quae pertinerent ad officium Potestatis et per officium essent agitandae, exceptis causis appellationum et causis de maleficiis* (1). Quanto poi ai borghi e ville, per le cause non riservate al Signore locale, la prima instanza era devoluta ai Podestà o Consoli del luogo secondo le distinzioni e col limite di cui nel seguente statuto: *statutum est quod nullus homo masculus vel femina de dixtrictu civitatis Vercell. possit compelli per aliquam Potestatem vel Consulem alicuius burgi vel villae dixtrictus civitatis Vercellarum, praeter per dominum suum, faciendi rationem sub Potestate vel Consule loci seu a quinque solidis supra, praeter quam de vicinantiis illius loci faciendis, ut consueverit fieri per vicinos illius loci* (2).

Ristrettissima adunque era la competenza giudiziaria dell'autorità locale, mentre, alla riserva del fatto di contributi o di altri oneri rusticani, era limitata a cause minori di lire 25 attuali; (per quanto si voglia attribuire detto statuto ai primi anni del secolo XIII) le maggiori dovevano portarsi avanti i Consoli di giustizia in Vercelli.

63. Quando però si trattava di controversia relativa a successione o devoluzione di feudo, ne spettava la decisione all'alto Signore del feudo, od essendovi esso interessato spettava ai *Pari della Curia*: Questa massima conforme alla Costituzione di Corrado del 1038 era riconosciuta ed osservata sì per parte del nostro Statuto, come dall'Autorità ecclesiastica.

(1) Stat. ant. fol. 19.

(2) Ibi fol. 25, r.

Infatti a fol. 25 dello Statuto antico nel darsi incarico al Podestà di procurare, che tutti i Signori dei castelli compresi nel Vescovado e distretto Vercellese tra il Po, la Dora e la Sesia dovessero rendere giustizia pel Comune, si soggiungeva *excepto de causis feudorum, quae de jure sub Dominis Vassallorum, aut sub Paribus Curiae esse debent.*

Per parte poi dell' Autorità ecclesiastica ne abbiamo esplicita dichiarazione del Pontefice Innocenzo III in fatti a noi speciali, imperocchè essendosi portata in Curia Romana la lite tra il Comune ed il prete Ajcardo in ordine a successione nel feudo del Castello di Buroglio, ebbe egli a rescrivere con Breve 13 febbraio 1205 al Delegato Arciprete di Milano: *Et si de feudo questio vertitur inter eas partes, ad Curiae Pares secundum consuetudinem terrae remittas* (1). E come infatti venne poscia rimessa tale causa a decisione dei signori Paino Conte di S. Martino e Loterio de Vistemo — *Potestates electi pro Paribus Curiae* (2).

64. Quanto al foro ecclesiastico non solo si portavano avanti del medesimo le liti tra persone o corpi ecclesiastici e quelle in cui erano convenuti ma eziandio varie liti fra laici allegando usure o violazione di giuramento prestato nei contratti, e del primo caso ne abbiamo un esempio in quella mossa nanti la Curia Romana dal Marchese di Monferrato contro il nostro Comune a pretesto di usura o di contratto palliato nella vendita di Trino e Pontestura fattaci nel 1202 (Vedi num. 9 a 11 lib. 2).

Anche le cause di sospezione o di restituzione *in integrum* erano fra noi riservate al Vescovo (vedi al N.° 89 di questo libro), ma l' abuso in fatto di ricorso dei secolari alla Curia Romana era tale, che il lodato Pontefice Innocenzo III ebbe a dare al nostro Vescovo le seguenti istruzioni, registrate poi fra le sue decretali al capo *licet de foro competenti* — Mandamus quatenus si quando *a laicis Vercellarum literas*

(1) Bis. I, 457.
(2) Bis. III, 41, 42.

super rebus praecipue, quae forum soeculare contingunt, a Sede Apostolica contigerit impetrari, sublato appellationis obstaculo, decernas auctoritate nostra irritas et inanes, dummodo Consules et Comune de se conquerentibus in judicio soeculari exhibeant justiciae complementum: liceat tamen ipsis, qui sub eisdem Consulibus taliter duxerint contendendum, si se in aliquo senserint pergravati ad tuam (sicut hactenus servatum est) vel ad nostram si maluerint audientiam appellare: hoc praesertim tempore, quo vacante Imperio ad judicem soecularem recurrere nequeunt, qui a Superioribus in sua justicia opprimuntur.

Quanta saviezza in questa decretale: ivi il Pontefice sancisce la massima, che non si abbiano a portare al foro ecclesiastico cause meramente secolari; ma come Padre comune dei Fedeli provvede al caso di denegata giustizia, dacchè era vacante in allora l'impero, a cui fare ricorso, e conserva ad un tempo la speciale giusisdizione in appello, che competeva anche nelle cause civili al nostro Vescovo quale Conte di Vercelli, lasciando però alle parti la libertà di portare tale appello alla Santa Sede, ove meglio loro fosse piaciuto.

65. Dall'elenco, che andai formando de'Consoli di giustizia, mi risulta, che il loro numero continuò ad essere di sei sino all'anno 1210; in quale anno ne trovai sette, quindi otto negli anni 1212, 13, 14 e 15; sei nel 1219, di poi ne compaiono due soli quali giudici, oltre a due altri col titolo di *Consules executores justiciae*, ovvero *Consules extimatores* incaricati particolarmente delle esecuzioni delle sentenze civili ed aggiudicazione dei beni del debitore.

Questa circostanza mi fece dubitare, che l'ordinamento della Città in due giudicature, la quale ci risulta di poi esplicitamente all'anno 1246 (1) debba retrotrarsi incirca al 1220, sedendo uno dei giudici al banco dell'Aquila alla porta Pusterla in vicinanza alla Chiesa di s. Tommaso,

(1) (Stat. ant. fol. 183.

l'altro al banco dell'Orso alla porta Ursona presso la chiesa di s. Giuliano; ed invero di questa divisione della città in due parti o quartieri già ne abbiamo un cenno in data 13 maggio 1222 (1) « *debent esse cives et habitatores Vercellarum sicut sunt homines Pusternae, vel portae Ursonis* » ma per meglio chiarire questo punto conviene, che io parli anticipatamente d'un diritto giudiciario imposto dal Comune sulla prolazione delle sentenze sotto nome di *judicatura* corrispondente in origine alle così dette sportule.

66. Di esso ne abbiamo menzione sin dall'anno 1186 nella convenzione coi signori di Casalvolone 13 ottobre (2) ove fu statuito « *quod ipsi non debeant usque* ad *lib. X pp. dare judicaturam Consulibus justiciae, pro debito, quod petunt a Comuni pro parte eorum sed a lib. X supra dare debeant judicaturam, si quaerimoniam deposuerint* » L'abate Frova interpretò questo patto dicendo, che i Signori di Casalvolone si obbligavano a piatire avanti i Consoli di Vercelli nelle sole cause eccedenti L. X, *lecito per le minori di ricorrere ad altro tribunale;* ma una tale interpretazione mi pare erronea sia rimpetto alle testuali espressioni, sia per le risultanze di altri documenti, che sarò per riferire.

Infatti in due atti di aggiudicazione 25 febbraio 1214 e 31 gennaio 1217 (3) in seguito a sentenze profferte da un Console di giustizia, io trovo liquidato il debito: cioè nel primo atto L. 5, 4, 4 *pro sorte* — ss. 16 *pro judicatura* — den. 6 dritto del Segretaro *pro sententia* — e nel secondo L. 16 *pro sorte* — ss. 16 *pro judicatura* — den. 12 *pro sententia.*

La tassa giudiciale è quì evidente, anzi rileva niente meno del *cinque per cento* del debito per cui seguì la sentenza, e di questa rata ne vedremo la conferma parlando delle appellazioni, se poi i Consoli di giustizia godessero

(1) Arch. Civ. fra le pergam. sciolte.
(2) Bis. IV, 103.
(3) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

per intiero di questo diritto, o solo per metà, restando l'altra a profitto del Comune, io nol potrei decidere, se pure non si voglia credere divisibile per analogia di quanto troviamo concesso al Podestà di Casalvolone nell'atto di sua nomina 31 agosto 1227 (1) « *Concedentes ei pro suo feudo medietatem bannorum et judicaturarum illius loci* ».

Non vedendo più alcun cenno di questo diritto dopo l'anno 1220 per le sentenze profferte dai Consoli di giustizia, ed apparendo ridotto il numero di essi, io opino, che siansi in quel torno organizzate le due giudicature provvedendo i titolari di stipendio sull'erario pubblico, come ne risulta di poi all'anno 1246, precorrendo così in questa parte di più secoli l'attuale ottimo sistema.

67. Le citazioni a comparire avanti al Podestà assessore giudici o Consoli di giustizia si facevano dai servienti, i quali erano dodici, sei pedestri, e sei a cavallo per portare ordini nel distretto (2), esse dovevano ripetersi tre volte e farsene relazione prima di prenunciarsi in contumacia *cum requisitum foret semel bis tercio, et venire contempsisset nec aliquem responsalem pro eo misisset* (3); di quì appare, che si ammettevano procuratori ad lites, e per quante procure mi siano cadute sott'occhio le trovai tutte redatte in modo generale a tutte le liti ed autenticate *alla presenza d'un Console di giustizia* (4).

Tuttavia non trovo presso di noi alcun esempio di quanto si praticò in Novara, quando in una lite colà delegata ad Odemario preposto di s. Gaudenzio l'abate di s. Andrea di Vercelli per eleggervi in suo procuratore un Novarese dovette ottenerne l'autorizzazione da quei Consoli Girardo Cavallero, Giulio Seri... — ... Porca, e Guido Bullino, come in atto 27 agosto 1227 (5).

(1) Bis. IV-396.

(2) Stat. ant. fol. 38.

(3) Atto 1254 8 giugno Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(4) Arch. Osp. Magg. sudd.

(5) Arch. Osp. sudd.

Presso di noi gli avvocati furono primieramente inibiti di accettare procure in cause iniziate contro il Comune, quindi dall'essere procuratori in qualsivoglia lite, salvo fossero eletti a rappresentare e far le parti dello stesso Comune (1).

Colui, che essendo stato citato, in persona propria se abitante nella città, od anche in persona domestica se fuori, non si presentava al tempo prefisso, incorreva in ciascuna volta (*salva rationabili causa cognita*) in una multa di soldi X se avente un patrimonio di lire 50 ed oltre, o di soli soldi V se minore ma eccedente le lire X, se meno a giudicio del Giudice, le quali multe erano comminate non solo pel caso di lite ma per qualunque oggetto venisse taluno citato a comparire avanti al Podestà, suoi assessori, giudici o Consoli e militi di giustizia *pro justicia vel alio negotio*, così alla pag. 5 del codice degli Statuti antichi.

68. Nella già accennata lite, che il Comune dovette sostenere nanti i Consoli di Milano contro il Comune di Pavia pel rifacimento dei danni dati al castello e Villa di Robbio abbiamo la proposizione fattane dal nostro procuratore in comparsa 13 dicembre 1202, ed ivi è da notarsi il modo con cui fu proposta l'azione giusta il dritto Romano (2).

Non ho documenti, da cui risulti presso di noi siffatto rigore di enunciazione precisa dell'azione, che si voleva intentare, tuttavia bisogna dire, che talvolta si fossero ele-

(1) Stat. ant. fol 20.

(2) « *Propono in factum actionem redditam loco interdicti unde* » *vi, vel condictione ex illa lege, si quis in tantum praestando me* » *velle consequi.* Nomine Universitatis Vercell., ex altera tantum, quod » ipsam universitatem contigit, sic ad praesens propono: si vero con- » tingeret, quod minime credo quod necesse haberem, ante litem conte- » statam eligere alteram ipsarum actionum, *deliberet pars avversa*, vide- » licet universitas Papiensis *super actione in factum reddita, loco* » *interdicti unde vi,* quam tempore litis contestandae eligam, si de » jure debere eligere convictus fuero, non tamen adhuc eligo, sed alter- » native, ut supra propono: Arch. civico cod. dei Patti pag. 33.

vate contestazioni in proposito, posciachè nel secondo statuto dell' anno 1341 (1) e forse con data anteriore ne fu espressamente abolito l' obbligo, e furono svincolati i giudizii da sì fatte pastoie.

69. Del rimanente la lite si conduceva presso che nelle forme attuali, proposizione, prefissione di termine a deliberare, proroghe, deduzioni di posizioni con delegazione ad un notajo per riceverne le risposte (2), e simile deduzione di capitoli e delegazioni per esami di testimonj (3); in ordine ai quali mi piace osservare, che il delegato faceva interrogazioni speciali per assicurarsi se il testimonio ben comprendeva il capitolo dedotto, e segnatamente trattandosi di provare l' esistenza di un dato testamento, lo interpellava *quid est testamentum?* ed in una deduzione di notorietà — *quae nam est publica fama?* Per lo più il Console di giustizia dichiarava nella sentenza aver preso consiglio da' suoi socii, altre volte ne riportava il consiglio datogli da due valenti giureconsulti del paese (4) e talvolta eziandio asseriva seguire il consiglio avuto da sapienti di altre città di Lombardia (5) ma già fin d' allora, secondo i più recenti moderni codici, ogni sentenza chiudevasi presso di noi colla liquidazione delle spese.

70. Sebbene negli atti d' investitura accordata al Comune dai Vescovi Aliprando ed Ugone negli anni 1208 e 1214 non si legga espressa la riserva delle appellazioni e della

(1) A foglio 35.

(2) 1269 15 aprile Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(3) Atti nell'Arch. dell'Osp.

(4) 1240 21 marzo Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(5) Per questi consulti fuori paese richiedendosi delle spese, il Giudice non poteva valersene senza il previo consenso delle parti: *Stat est q. iudex potestatis vel Consul iusticiae non debeant exire civitatem Vercell. pro consilio habendo, nisi de voluntate parcium et si una pars voluerit et altera non voluerit, quod consilium habeatur extra civitatem Vercell. ad expensas illius partis, quae hoc postulavit, si tamen illa pars omnes iudices Vercell. dedit suspectos.* Stat. ant. fol. 62.

dazione dei tutori (vedi num. 20 e 21 libro II) le medesime investiture erano alligate alla clausola *secondo che il Comune era solito di tenere,* e quindi non v' ha dubbio che esistessero tali riserve, e le vedremo testualmente espresse nel Registro *De Vassallis Beati Eusebii* (infra N.° 89) come eziandio in altra di dette investiture 1 gennaio 1313, di cui si farà menzione al N.° 250, anzi per quanto concerne le appellazioni, ne abbiamo un documento in data 19 maggio 1266 (1), nel quale il Vicario generale del Vescovo e Conte Martino Avogadro, revocando una sentenza profferta il 4 stesso maggio in primo giudicio dall'Assessore del Podestà di Vercelli condanna il Comune a pagare L. 5, ss. 8 1|2 pavesi a certo Deferrario a compenso di 7 anni di ritenzione d'un'isola contesa: sembra però che il Vescovo esercitasse questo suo dritto sulle sole sentenze definitive del Podestà o suo Assessore, e così infatti ci addita l'estratto autentico in data 6 marzo 1344 (2) del Registro *De Vassallis Beati Eusebii* ivi « *De omni sententia*, *quae datur a Potestate, vel ejus Judice, potest ad Episcopum appellari* » mentre in ordine alle sentenze profferte dai Consoli di giustizia, per oggetti, come credo, maggiori di ss. V pp. si dava appello al Podestà, a quale proposito abbiamo uno speciale statuto, che riferisco in nota (3).

(1) Bis. I-408.

(2) Archivio del Vescovado.

(3) « Si appellatio fuerit ad me de aliqua causa iudicata infra *quadraginta dies* per me vel nuncium meum secundum leges et mores » iudicabo, si tamen causa liquida fuerit nec tamen remanserit justo impedimento vel concordia partium, et recipiam vel recipi faciam *pignora sive iudicaturam* statim lite contestata *den. XII pro qualibet libra* » (il cinqne per cento come già abbiamo veduto esigersi dai Consoli » di giustizia prima che loro fosse assegnato lo stipendio) *nisi dati fuerint* » *in ea causa appellationis* bona fide facta æstimatione rei, quam » petitur, ab actore et reo sub sacramento sequertæ ab illo videlicet qui » appellaverit *et totidem ab adversario*; *nisi alterutra partium propter inopiam afferat, se pignus sive iudicaturam dare non posse*: » *quo casu recipiam iuramentum* ab illa parte, quod bona fide dabit

Con riserva di ritornarvi in appresso parlando de' giudizii criminali, osserviamo intanto, che la tassa è qualificata *un pegno*, o meglio deposito, giacchè si restituiva al vincitore, che sembri duro il vederla eziandio ingiunta all' appellato, ma l'esazione non aveva più luogo da nessuno quando già era stata fatta in primo giudicio, in ogni caso suppliva la cauzione giuratoria per la parte povera; siccome poi era statuito, che mediante il prefisso stipendio il Podestà nè per sè, nè pe' suoi dipendenti avrebbe avuto alcun'altra pretesa od emolumento (1), egli è chiaro, che la tassa suddetta era per intiera devoluta allo Stato.

71. Non farei parola di appello alla Santa Sede, come di diritto nei casi di sentenze profferte dalla Curia, ovvero dai Delegati Pontificii, se non per accennare un documento curioso. Il Comune era stato condannato da Ruffino Abate di S. Marciano di Tortona e da Uberto de Catena Canonico di Asti a rifare molti danni stati dati in una escursione all' Abbazia di S. Silano di Romagnano, e segnatamente *pro damno domorum combustarum et dextructarum et vinearum incisarum et pro damno campanarum et cartularum et aliarum rerum,* si era interposto appello, e quindi si fece risultare per atto autentico 3 novembre 1223 (2) *quod Guala Gaburrus Nuncius et Procurator Comunis Vercellarum sedens super equum, et equitando cum instrumento procurationis et aliis instrumentis, arripuit iter eundi Romam occasione causae appellationis etc. — Actum in via pubblica juxta portam Novam extra Civitatem Vercellarum.* — La lite fu protratta sino al 1248, e finì con sentenza arbitramentale 1 luglio (3),

» et praeterea militibus iusticiae consignabo, et ipsi excutere debent » si poterit. Item si qua fiet petitio *pecuniaria vel civilis* super ma- » leficiis et iniuriis in modum praedictum pignus sive iudicaturam lite » contestata accipiam, sicut superius dictum est in causis appellationum: » ita quod *si criminabiliter agatur non teneatur accipere pignus* ». Stat. ant. fol. 25.

(1) Stat. ant. fol. 2.

(2) Bis. I-378.

(3) Bis. IV-330.

essendosi pagate dal Comune non meno di L. 1150 imperiali, le quali anche calcolate in quest'ultima epoca, sebbene già se ne fossero fatti dapprima pagamenti parziali, rilevano all'egregia somma di L. 83434, 80 d'oggidì.

Non si ommetta un caso di *appello all' Impero*, per cui fecero protesta gli ambasciatori d'Ivrea in atto 29 settembre 1208 (1) nelle loro contese col nostro Comune per Piverone, abbenchè non fosse emanata sentenza e dichiarasse il Podestà di Vercelli essere pronto di render loro ragione a termini di Giustizia (vedi al N° 196 di questo libro).

72. Tale si era l'andamento regolare delle liti, ma molte di esse si terminavano per *sentenza arbitramentale* anche fra corpi morali e collo stesso Comune, nè vi ha memoria di omologazione giudiciale: nel compromesso poi si concedeva talvolta facoltà agli arbitri *ut possint audire et definire tempore messium et vindemiarum et in festivis diebus* (2) e ciò nelle cause privilegiate nell'interesse dei poveri e simili.

73. Ora facciamo passo all'esecuzione del giudicato. Non soddisfatto il debito entro i giorni 30 soliti concedersi nella condanna, si faceva luogo all'aggiudicazione dei beni del debitore. Con un primo statuto decretato *in plaena concione* il 18 dicembre 1184 (3) si stabilì: *quod debitor carens mobilia dare debeat insolutum creditori tres nummatas de suo allodio vel de terra libellaria pro duobus nummatis: scilicet de illa terra quae creditori magis placuerit*, e ciò ad estimo dei Consoli, e non avendo terre si operasse in egual modo contro il fidejussore anche in contumacia, salvo il riscatto entro un anno, quale avvenendo il creditore *renda conto dei frutti*, ma il debitore *solvere debeat creditori usque ad denarios tres pro libra pro singulo mense si ab alio mutuaverit, si autem eos non mutuaverit nullum guidardonum habeat creditor;* in mancanza poi di allodio o di terra livellaria, si aggiudicassero i frutti del feudo; il tutto col ter-

(1) Arch. civ. Acquisti fol. 123 retro.

(2) Bis. II-50 17 novembre 1233.

(3) Arch. civico, Cod. Acq. II, 26.

mine di giorni 30 ai terzi per farvi opposizione, e con preclusione di via trascorso il termine, purchè risultino informati della seguita aggiudicazione.

Vediamo qui adottata a rigore la massima di non esigere interessi, salvo nel caso di essere astretti a corrisponderne (vedasi al N° 148 del capo III del Commercio) e coll'obbligo anzi al creditore di dare conto dei frutti percetti nell'anno; ma qual contrapposto in quel limite del *quindici per cento* all'anno? dunque se ne esigevano in fatto e ben gravi.

Se duro era lo statuto pel creditore in quanto all'obbligo di retrodare i frutti, lo era pure pel debitore nel perdere pel non fatto riscatto il *terzo* del valore del suo stabile di libero allodio e la metà trattandosi di fondo enfiteotico oltre alle spese assai rilevanti.

74. Però nella pratica, tenendo fermo lo statuto nelle altre sue disposizioni, ommettevasi negli atti di aggiudicazione la condizione *si creditor mutuaverit*, sinchè nell'anno 1226 od in quel torno emanò un'altra legge in proposito (1), colla quale fu ridotto ad un quinto l'aumento a darsi al creditore ed assegnato un interesse fisso, sebben grave, durante l'anno del riscatto, a computarsi però nei frutti.

75. Rilevanti però erano le spese del procedimento tanto più se contumaciale: abbiassene un esempio: con sentenza

(1) » Si quis ad postulacionem creditoris consignaverit bona sua, » et *de rebus mobilibus* non consignaverit tantum unde possit sa» tisfieri creditoribus suis, tunc *de rebus immobilibus,* quæ sunt » vel intelliguntur esse illius debitoris, satisfiat creditoribus ejus, » videlicet dando *quinque nummatas terrae pro quatuor denario» rum,* et hoc si tot et tantæ sint res illius debitoris, unde possit » secundum prædictum modum satisfieri creditoribus ejus, alioquin » detur nummata pro nummata solummodo: *data tamen licentia » debitori usque ad annum et diem recuperandi res datas in so» lutum cum guidardono denariornm duorum pro libra singulis » mensibus* (10 p. cento all'anno) *illi creditori, computando fructus » quos percepit vel bona fide percipere potuit in guidardono,* et si » quid superfuerit in sorte; transacto vero anno et die permaneat » datio in solutum. Statut. ant. fol. 21.

4 maggio 1258 il Conte Roberto di Cavaglià aveva ottenuto condannato un suo debitore *in lire 3 ss. 4 di capitale e soldi 27 di spese*; seguì immissione in possesso semplice detta thediale (1); poscia citato il debitore a contraddire a tale possesso e non comparso, il Giudice mandò a due Consoli estimatori di recarsi in Cavaglià per l'estimo di beni: presentato ed approvato l'estimo si ordinò al serviente di porne in possesso il Conte a concorrenza di lire 8 soldi 12 1/2 comprese le spese, ed il relativo atto venne definitivamente approvato dal Giudice il 23 dicembre 1258 (2). Ancorchè si deduca il quinto pel noto miglioramento, le spese raddoppiarono pressochè esattamente il debito, e fra le medesime mi piace accennare *soldi 25 pp. pro expensis factis a dicto Domino Roberto pro tribus diebus, quibus stetit Vercellis cum duobus equis et uno scutifero* (L. 8 cent. 7 attuali al giorno). Osservisi che le spese compaiono in tale proporzione, come avviene oggidì, per un *piccolo debito*; in un caso però di condanna ed aggiudicazione per lire 225 pp. le spese ascesero a sole lire 3 ss. 10 (3).

76. Il lettore avrà osservato, che doveva farsi sempre precedere l'esecuzione sui mobili prima dell'aggiudicazione degli stabili: il debitore poi, il quale non avesse di che soddisfare il suo debito coi mobili, poteva far cessare la decorrenza degli interessi offerendo di dare in paga i suoi stabili, e l'offerta doveva farsi avanti ad un Console di giustizia nel Consolato ed alla presenza del creditore *vel saltem citato trino edicto misso ad domum suam per intervalla ad minus trium dierum;* doveva pure l'offerta contenere la consegna di tutti gli stabili, acciò il creditore potesse sciegliere come meglio gli piacesse, *et si creditor recusaverit vel postposuerit recipere solutionem, ex tunc transacto uno mense a die*

(1) In atto 17 maggio 1286 (Osp.) si ha la spiegazione esplicita di questo possesso tediale: ut *taedio affectus veniat de iusticia responsurus.*

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(3) 1244 3 settembre Arch. Osp. di Vercelli.

praedictae protestationis non current aliquae usurae vel guidardona vel expensae (1).

77. Se il marito vergeva ad inopia, *et sua substantia male utebatur*, sull'instanza della moglie veniva citato, ed ammessa o provata, si provvedeva all'assicurazione della dote ponendo essa moglie in possesso dei mobili e quindi dell'opportuna concorrente di stabili, senza però aumento del quinto (2).

78. Quando poi il debitore si trovava oberato, era ammesso alla cessione generale di sue sostanze colle seguenti distinzioni « Si aliquis de civitate Vercell. vel jurisdictione » pro aliquibus debitis *juraverit* consignare sua bona, et non » consignaverit tantum quantum aliis debuerit, et inde cre» ditores ejus suam non possint consequi solucionem, tunc » Potestas vel Consules *teneantur in concione dicere, quod* » *ipse nihil habet, et dicere in illa concione, quod nemo ali*» *quid praestare ei debeat* seu aliquod capitale ei dare sine » licentia creditorum, *nisi prius concordatus cum creditoribus* » *fuerit*; et si creditores ejus, quibus bona sua consignavit, » aliquas res penes eum invenerint *praeter indumenta,* liceat » eis res illas auferre cum Nuncio Consulum vel Potestatis, » salvo tamen jure cuiusque creditoris...., *et insuper ille,* » *qui defecerit in solucione creditorum a libris XX superius* » *debeat in concione plaena pilam, quae est in brolio Co*» *munis, ascendere et ibi stando in pedibus coram populo* » *se prorsus nudare, et ita de arengo sine bragis recedere,* » *nisi remanserit parabola creditorum* (3).

Ecco fin d'allora la stessa formalità per la cessione dei beni ignominiosa, di cui al titolo 33 libro 3.° delle Regie Costituzioni, ultimamente col codice abolita, se non che le medesime non davano facoltà ai creditori di dispensarne il debitore come in questo statuto, e stabilivano il limite tra la cessione semplice e l'ignominiosa a lire 220 attuali, quando che lo statuto lo fissava a lire XX pavesi, le quali,

(1) Stat. ant. foglio 23.

(2) 1265 24 gen. Arch. Osp. Verc.

(3) Stat. ant. fol. 20 retro.

avuto riguardo all' epoca del 1224 incirca, in cui sembra essere stato promulgato, corrisponderebbero in oggi a lire 642; quindi la disposizione antica era meno gravosa.

79. Fattasi volontariamente dal debitore la cessione dei beni, ovvero sovra protesta di più creditori (e diciotto ne trovo in una del 1° marzo 1246) (1), si apriva il giudicio di graduazione, affinchè venisse soddisfatto « *ille qui* « *pociora jura habeat per ordinem secundum quod quilibet ostenderit jus suum* ».

80. Chiudiamo questa esposizione intorno ai giudicii civili col rammentare una delle più belle instituzioni, di cui possa andar superba la mia patria, la prima, per quanto io sappia, fra tanti popoli vicini a provvedere alla difesa gratuita dei poveri (2) in un secolo, che si vorrebbe accennare come ancora barbaro!!!

Sebbene in questo statuto non se ne parli, io non dubito però che si provvedesse un sostituito avverandosi il caso di alcuna delle liti state eccettuate siccome in qualche modo afficienti lo stesso avvocato dei poveri, mentre quelle riserve ci additano come si seguisse il diritto Romano nei casi di ricusazione o di dispense nei giudizii, e nelle testimonianze.

(1) Arch. Osp. Magg. di Verc.

(2) *Statutum est, quod Potestas teneatur eligere infra unum mensem unum iudicem* (avvocato) *qui debeat iurare, quod bona fide et sine fraude absque malo ingenio, remoto timore odio et amore speciali lucro et damno, consilium dabit et patrocinium praestabit in causis per totum annum in civitate Vercellarum viduis et orphanis pauperibus et aliis miserabilibus personis, qui omnes propter paupertatem sibi imminentem in causa non erunt sufficientes ad expensas in eis faciendas, et haec faciet sine aliquo praemio vel salario sibi a praedictis personis dando, et contra quemlibet praeterquam contra patrem et matrem et superiores* (altri ascendenti) *et uxorem et filios et inferiores, et praeterquam contra illos, quos invitos secundum legem non cogitur ferre testimonium, et praeter contra Dominum, cui esset ille iudex Vassallus, vel contra illum vel illos cuius vel quorum tutor vel curator esset.* Stat. ant. fol. 15 retro.

Altrove (1) ho dimostrato, che l'instituzione dell'Avvocato dei Poveri a spese del pubblico fu costantemente presso di noi conservata mediante quell' altra magnifica Instituzione del Collegio dei Dottori, nata altresì in questo secolo XIII e mantenutasi sino ai primi lustri del XVIII, della quale io non farò ulteriore parola a scanso di ripetizione.

Procedura nei Giudizii Penali.

81. Anche nel libro 1.° num. 34 si è fatto cenno della giurisdizione criminale attribuita al Podestà, il quale fra i suoi giudici doveva averne uno specialmente deputato ai malefizii, se non che essendosi poscia creato un Magistrato di sei eletti dalla Credenza, con incarico di assistere il Podestà nei giudizii criminali (ibi) il giudice dei malefizii avrà esercitate le funzioni di avvocato fiscale pei veri processi; continuando il suo primitivo uffizio per le semplici contravvenzioni di polizia urbana o rurale; ed in proposito di polizia urbana troviamo disposto doversi eleggere annualmente dal Podestà *duos homines in qualibet porta istius civitatis, qui debeant esse accusatores damnorum datorum in curia Vercellarum* (2).

Più tardi: cioè nell'anno 1250, come da nota in margine allo stesso statuto, si volle, che la nomina di questi campari procedesse, almeno in secondo grado, da elezione popolare affidandola ai consoli delle parrocchie, fissandone il numero a diciotto: cioè uno per parrocchia e determinando che sino a prova contraria si credesse all' accusa concorde di due di essi campari purchè di parrocchie contigue ivi indicate.

82. Quanto ai reati il Podestà ed i militi di giustizia avevano sotto i loro ordini dei poliziotti *inquisitores seu mandaterii* (vedasi sopra al num. 57) incaricati di spiare e riferire *pel procedimento d' ufficio*, ma questo miglioramento alle leggi longobardiche, che richiedevano l' accusa

(1) Del Collegio dei Dottori di Vercelli. Vercelli Tip. De-Gaudenzi anno 1848.

(2) Stat. ant. fol. 9.

dal a parte lesa o dai parenti, era purtroppo ristretto a casi speciali sussistendo, come vedremo, l'antica massima in via ordinaria.

Nessun atto di procedimento criminale essendosi conservato per quell'epoca, io non mi trovo in grado di indicarne le forme, e debbo limitarmi ad accennare qualche passo di statuto, che vi abbia relazione.

83. Commendevolissimo per quei tempi si è quello prescrivente, *quod nullus homo torqueri debeat seu martyrizzari* (e per aggiunta in sopralinea *vel equipollens seu ad indecens supplicium) nisi fuerit fur pubblicus seu latro seu homo malae famae* (1).

84. Vediamo poi conservato in parte l' ordinamento di garanzia reciproca, già vigente presso i popoli Germanici e segnatamente presso gli Anglo Sassoni, mercè lo statuto che porta la data del 1241 (2) col quale i danni per furto, guasto od incéndio dovevano rifarsi al danneggiato dalla villa, in cui era accaduto il reato, unitamente alle quattro ville prossimiori « *per solidum et libram* » *hoc tam de* » *damno dato occulte*, *quam de damno dato palam*, nisi Con- » sules Villarum *consignaverint malefactores*, qui fecissent » illud damnum, Potestati et Comuni Vercell. et intelligantur » esse malefactores, si covincti fuerint *non cognoscendo or-* » *dinario jure sed per officium*, et quod aliqua villa vel » burgus non possint facere fieri nisi unum tantum duellum » contra malefactorem sive malefactores: si villa vel villæ » burgus vel burgi succubuerint in duello debeant... resti- » tuere omnes expensas factas pro ipso duello sive occa- » sione dicti duelli, *et illi debeant emendare solummodo, qui* » *solvunt fodra cum villis*.

Del duello come prova in procedimento criminale si parlerà appositamente nel seguente §: intanto osserviamo, che non bastava alle cinque ville il denunziare il malfattore, ma

(1) Stat. ant. fol. 50.

(2) Ivi fol. 24 retro.

era a loro carico la prova del reato, in difetto della quale dovevano compensare il danneggiato, concorrendovi i soli terrieri soggetti al fodro e vicinanze.

85. Ma quello statuto riguardava unicamente i borghi e le ville, quindi il danneggiato per guasto, furto ed incendio per entro la città o sua curia non godeva di pari trattamento; a ciò riparare fu poscia fatta un'aggiunta in margine allo stesso statuto, però senza data, *statutum est, quod Comune Vercell. emendet damna seu guasta clam data vel facta deinceps per guastum vel incendium in curte Vercell. secundum modum et formam superius etc.*, è tuttavia da notarsi una grave differenza in questa aggiunta, poichè l' azione verso il Comune pel ristoro dei danni venne quì limitata ai casi di devastazioni ed incendio commessi *di nascosto*, esclusi quei reati pubblici, nè vi fu compreso il furto forse per le maggiori guarentigie e più pronto procedimento di cui potevano usare i cittadini o per quell'andazzo, per cui sovente le riparazioni si fanno per metà.

Poco stante io diceva, che la massima longobarda di non procedere salvo per accusa era ancora vigente in via ordinaria, e ne abbiamo la prova nelle stesse parole del recitato statuto, che ne forma un'eccezione: *non cognoscendo ordinario jure sed per officium*; il che viene a confermarsi da altro brano di statuto, relativo ai servi della gleba, che qui riferisco con riserva di discorrerne a lungo in apposito § nel capo V di questo libro.

Statutum est, quod si Dominus occiderit rusticum suum, vel membrum ei absciderit sine justa et rationabili causa, liceat Potestati ordinario jure et legittimo accusatore interveniente et non per officium de ipso maleficio cognoscere (1).

(1) Stat. ant. fol. 32 retro.

§ VI.

Delle Prove in fatto criminale col mezzo del duello, e delle ordalie.

86. Oh fosse pur vero quanto scrisse il Chiar.mo Commendatore Cibrario, *che i giudizii di Dio ed i giuramenti di purgazione cessarono, poichè furono propagate le forme del dritto Romano, e che dopo la metà del secolo XII non se ne trovi più memoria* (1); imperocchè io sarei dispensato di farne cenno in questo periodo di storia, siccome relativa al susseguente secolo; ma il Muratori ebbe ad indicarne ancora un caso fra i Modenesi all' anno 1339 (2); quindi non farà meraviglia il trovarne fra di noi nel secolo antecedente.

Non entrerò io quì a discorrere dell'origine e della progressiva legislazione in ordine ai giudizii di Dio, così bene spiegati e dal Muratori e da tanti altri eruditi, fra quali godo citare un nostro concittadino il Chiar.mo Professor Ranza (3), ripeterò soltanto con essi, a quale aberramento di ragione abbia potuto portare l' ignoranza od il fanatismo sino a tentare Iddio a far miracoli per disciogliere le loro private e pubbliche differenze, commettendo la ricognizione della verità alla forza delle armi, all'immersione in acqua fredda (4) o bollente, al recarsi in mano un ferro arroventato, o passeggiare su vomeri ardenti, o trapassare fra mezzo a due cataste di legna incendiate, tanto meno poi in fatto civile.

Non però sì fatte assurdità vennero giammai approvate dalla Chiesa e per essa dai Sommi Pontefici (5) i quali ben

(1) Econom. pol. del Medio Evo-Torino 1839 pag. 200.

(2) Antichità Ital. diss. 38-Milano 1837 Tom. IV-48 e nella diss. 39.

(3) Dissertaz. sopra il Mosaico di una Monomachia-Torino 1784.

(4) Abolita poi questa prova dell'acqua fredda da Lotario colla legge 55 fra le longobarde-Mur. Rer. Ital. Tom. 1, Parte 2ª, col. 143

(5) Murat. Diss. 37 anzidetta pag. 52, Cantù Documenti di legislazione Num. 17, mihi pag. 525.

anzi tanto si travagliarono sino a che le ebbero del tutto sradicate dall'orbe cattolico, e finchè o per la crassa ignoranza o per l' inveterata abitudine nol potevano ottenere, non mancarono tuttavia di minorarne d'assai le ree conseguenze mercè la mirabile instituzione della tregua di Dio in molte epoche dell' anno ed in tre giorni di caduna settimana, nei quali tempi dovevano sospendersi le prove di Dio sotto pene gravissime d'interdetto e di scomunica; che se quelle prove sono state in alcuni luoghi indirettamente approvate da Vescovi, e se anzi si pretese di accennare dei nostri annuenti alle approvazioni datene da Ottone II e da Arrigo I; il grande Attone Vescovo di Vercelli già aveva innalzata la sua voce e mosse le più giuste lagnanze contro quella rea costumanza applicata per sino alle chiese e monasterii, i quali dovevano essi pure venire difesi nella pugna dal proprio patrono od avvocato od altro campione « *heu* » *nostros compellimur Vicarios ut vel istorum coede victi vel* » *illorum quasi absoluti esse videamur, nec purgari a crimine* » *nisi perpetrato crimine valeamus* (1) ».

Tuttavia egli è pur forza il confessare, che tali giudizii erano divenuti comuni in Italia nei secoli X, XI e XII, ed in varii luoghi perdurarono eziandio nel XIII ed oltre per quanto massimamente al duello giudiciale, cotanto era radicato questo barbaro costume, innestato nei popoli della diuturna dominazione Germanica.

87. Già vedemmo al num. 84 un brano di statuto, che autorizzava presso di noi il duello come prova in fatto criminale, ed altro ancora ne dobbiamo riferire in nota (2).

(1) De Pressuris Ecclesiæ, nelle opere del Vescovo Attone stampate in Vercelli nel 1768.

(2) Item statutum est, quod si quis in causa sua falsos testes vel falsam cartam sive chartas scienter produxerit, et Potestati et Consulibus manifestum fuerit dabit prò banno lib X et præterea causam perdat, et si non dederit bannum perpetuo bannizetur quousque steterit mandatis Potestatis et Consulum Comunis, et qui falsum dixerit testimonium *coquatur in fronte*, et præterea perpetuo sit infamis *hoc ita*

Dall'esame di questo ultimo statuto, la cui data può collocarsi tra l'anno 1194 ed il 1207 e non oltre, emergono le seguenti considerazioni:

1.° Che avanti di permettersi il duello si doveva da ambe le parti prestare giuramento d'essere in buona fede intorno alla propria asserzione (1), onde procedeva, che il vinto

si cognoscatur sine duello falsos testis vel falsas chartas produxisse; *si autem per pugnam* aliquis probabitur, falsus testis solvat pro banno lib. X et sit perpetuo infamis, et si bannum non dederit bannizetur, *sed non coquatur.*

Item si aliquis testes aliquos produxerit, et adversarius voluerit dicere ipsum illos testes omnes vel aliquos scienter falsum seu falsos produxisse, debeant ille vel illi, qui testes vel testem produxerit, *se per pugnam defendere* si paratus fuerit ille, qui contra se dixit testes esse productos falsos, per pugnam procedere, *eo tamen jurante* se firmiter credere, quod adversarius ejus unum aut plures testes falsos produxerit, et ille, qui falsos testes dicitur produxisse, *juret praecise* se scienter testes aut testem falsum aliquem contra adversarium non produxisse per se vel per alium, et si ille qui provocavit ad duellum succubuerit, *ille vel ejus campio in duello* resarciat expensas campionis factas in duello: ita quod in talibus duellis *non accipiatur campio nisi de Vercellis et de Episcopatu Vercellarum*, et ille qui dixerit contra se testes vel testem falsos esse productos debeat nominare testem vel testes, quos esse falsos dixerit, et hoc ante quam juret ut supra, et debeant moderari expensæ campionis arbitrio Potestatis vel Consulum Comunis, qui pro tempore fuerint. Stat. ant. fol. 12.

(1) Quest'obbligo del previo giuramento a prestarsi dai contendenti risulta pure da altro brano di statuto concernente l'accusa per taglio delle viti e di altre piante, ovvero per incendio dato o fattosi dare nelle case agricole, vigneti, boschi, od a danno delle messi nel quale vedremo pure in qual modo si fosse ammessa la prova del duello.

Si quis damnum dederit furtive incidendo vineas, aut arbores, vel faciendo incidi comburendo domos aut cascinas aut blavam aut remas aut foenum aut faciendo comburi, liceat cui damnum fuerit datum, si tamen trascendit ultra sol. XX pp., per pugnam probare; et si succubuerit ille, qui appellaretur de damno, restituat in duplum damnum et expensas campionis, et si ille qui appellatur obtinuerit, restituantur ei ab accusatore expensae campionis, et ille, qui accusat, juret se firmiter credere ipsum damnum sibi dedisse vel dari fecisse, et ille qui accusatur juret se illud damnum non dedisse nec dari fecisse. Stat. ant. fol. 9 retro.

cadesse nella multa siccome considerato di poi quale spergiuro, e qui si osservi che il Re Liutprando aveva ingiunto il previo giuramento al solo proponente la pugna e non al provocato, *praebeat sacramentum ipse, qui compellat solus et dicat juratus quia non asto animo eum per pugnam faticare quaerat* (1) quando invece i nostri legislatori vollero il giuramento d' ambe le parti, anche per rendere meno frequenti tali duelli.

2.° Che abbandonate le antiche distinzioni tra laici ed ecclesiastici, idonei o vecchi ed infermi ognuno poteva farsi rappresentare nel duello dal suo campione, da sciegliersi però fra le persone abitanti in Vercelli o nel Vescovado: quindi il far da campione era un' arte tanto più pagata quanto più forte e destro si dimostrava l'individuo; per il che in sostanza l'esito pendeva a favore di chi avesse più denari a spendere, se pure non vigeva anche fra noi la regola altrove osservata di non autorizzare il duello salvo fra campioni di forza riconosciuta pressochè uguale.

3.° Che sebbene si ammettesse ancora la prova *per pugnam*, non di meno già si dimostrava come si dubitasse della giustizia dell' esito, posciachè al falsario convinto con altri mezzi, oltre all'infamia ed alla multa, si decretava il marchio a fuoco sulla fronte, quando invece se la prova risultasse dal duello imponevasi bensì l' infamia e la multa, *sed non coquatur*. Così confessavano indirettamente i nostri legislatori, come già il Re Liutprando « *Incerti sumus de judicio Dei et multos audivimus per pugnam sine justa causa causam suam perdidisse, sed propter consuetudinem.... legem istam vetare non possumus* (2) » e prima di lui il Re Rotari pel caso di contestazione della legittimità d'un individuo, la cui nascita si imputasse ad adulterio, aveva prescritto altro genere di prova, *quia grave et impium esse videtur, ut talis causa sub uno scuto per pugnam dirimatur* (3).

(1) Lib. V, cap. 17, Mur. Rer. Ital. Tom. 1, Parte 2, col. 64.
(2) Cap. 65 lib. 6, Muratori Rer. Ital. Tom. II, Parte 2, col. 74.
(3) Cap. 164, Muratori ibi col. 2.

4.° Che bensì il vincitore aveva dritto al rimborso della spesa del suo campione, ma doveva stare alla tassa, che ne verrebbe fatta dal Podestà, per evitare ogni sopruso a carico del vinto.

88. Non però il solo duello era autorizzato anzi irrecusabile nel caso previsto da dette leggi, ma era eziandio ammessa la prova del ferro rovente.

Nell'anno 1207 lo stesso Comune di Vercelli aveva dovuto sostenere un duello contro certo Tibaldino notaio commettendolo al suo campione Guidone de Lixa: riuscito questi vincitore, probabilmente i parenti del vinto, certi Passardi, bucinavano di farne vendetta contro del Lixa e contro di coloro, che lo avevano consigliato.

Per antivenire a sì fatte disgustose conseguenze, però ben prevedibili a quei tempi, il Comune impose preventivamente un banno di lire 500 pavesi (L.19878 attuali) esigibile sui beni e persone di detti Passardi tuttavolta si verificasse la temuta vendetta, rendendoli così solidarii mallevadori; tuttavia nella relativa deliberazione 10 aprile 1207 (1) ebbe a dichiarare:

» Si contigerit, quod aliquis eorum (Passardorum) vellet
» dicere, quod in hoc non culpasset neque malignaverit,
» *volens se defendere per pugnam vel per judicium ferri*
» *calidi*, per quod voluerit ex his duobus, tunc ejus defensio
» recipiatur, et si contigerit, quod inde caderet per pugnam
» vel per judicium ferri calidi, tunc bannizetur ipse et sui
» heredes perpetuo et non sint in perpetuum habitatores
» Vercell., et si contigerit, quod ille vel illi de inscriptis
» Passardis se defenderent per pugnam vel per judicium
» ut supra, ita quod inde non caderet, *tunc ejus pignus*
» *et suum avere ei restituatur*, ita quod non debeat ali-
» quod onus sustinere in avere vel in persona.

Vedi qual miserabile scampo era lasciato all' innocente per non essere solidario d' una multa gravissima: ma la

(1) Arch. civ. Cod. Acq. I-31.

era giustizia di quei tempi, ed ognuno vi si accomodava: frattanto vi troviamo ammessa ancora nel 1207 la prova del ferro rovente in concorso a quella *per pugnam*, della prima però io ne credo cessato l' uso non molto dopo la stessa epoca, non così della seconda; imperocchè, oltre all'essersi integralmente conservato, nella riforma degli statuti del 1241, quello sovra riferito concernente i falsarii, vi fu anzi nello stesso anno confermata (come vedemmo al num. 84), mercè il nuovo statuto relativo ai guasti, furti ed incendii commessi nelle ville, nè si trova posteriore deroga, abbenchè altri capitoli portino in margine annotazioni di revoca o modificazione sino all'anno 1252.

Essendo andati perduti i volumi delle deliberazioni posteriori del Comune, non abbiamo altra memoria per determinare a quale epoca sia fra di noi cessato il duello giudiciale: vuolsi però osservare come nel corrispondente capitolo relativo ai falsarii inserto nell' altra riforma degli statuti del 1341 esistente a stampa, nel mentre si conservarono quasi letteralmente le pene del marchio in fronte, della multa portata a lire 100 pavesi, e dell' infamia coll'aggiunta *et ipsi testes depingantur in palatio Comunis* (1), si omisero però le disposizioni relative al caso di prova *per pugnam*.

89. Questi giudiciali duelli seguivano in apposito steccato o Monomachia sotto l'ispezione della pubblica autorità, che ne regolava le forme e la qualità delle armi, e siccome presso di noi tale ispezione era riservata *al Vescovo come Conte di Vercelli*, convien credere, che vi si mantenesse in uso, come più benigna, la legge di Carlo Magno, confermata da Ludovico Pio e da Lottario 1.° — *melius visum est ut in campo cum fustibus pariter contendant* (2); ma anche col bastone l'esito poteva talvolta riuscire ferale, qual parmi

(1) Stat. stampati pag. 64 retro.

(2) Parimenti Ludovico Pio nella legge 3 (Mur. Rer. Ital. Tom. 1, parte 2, col. 126) *eligantur duo qui cum scutis et fustibus in campo decertent.*

avvenuto nel fatto del Tibaldino, che io ebbi a riferire: osservinsi non di meno le parole *arma perdere*, di cui nell'infrascritta dichiarazione.

Il dritto di ispezione sulle Monomachie spettava all' alta giurisdizione, ed era comunemente riservato nelle cessioni ed investiture; per il che il Vescovo di Vercelli nel cedere con atto 1169 ind. 2, 12 K. martii (1) quanto possedeva in Masserano a favore dei suoi canonici di S. Eusebio, riservò a sè ed a suoi successori *Castellantiam spaldos et fossata hostum et battalliam.... quia spectant ad viciniam*, cioè al Vescovado investito del Contado; e se nelle investiture di Vercelli date dal Vescovo negli anni 1208 e 1214 non si legge espressamente riservato questo diritto, si è perchè le medesime si riferivano genericamente alla forma antica e consueta; ma in quella già da me citata del 1 gennaio 1313 si vedono in un colle appellazioni e cogli atti di volontaria giurisdizione riservate eziandio *battalliae judicatae*.

A maggiore conferma chiuderò questo § riferendo in nota (2) un brano dell' estratto autentico dal Registro *de*

(1) Arch. Eusebiano.

(2) » Feudum Comunis Vercell. feudum Comunis est, quod tenet ab » Episcopo et Ecclesia omnem jurisdictionem civitatis, insulas, pedagium » et mercatum, quæ plænissime habet Ecclesia ab Imperio secundum » multa privilegia, et tenet Comune in feudum montem S. Laurentii et » Tridinum de suptus, et cortem ejus: pro castro Arborii dat annuatim » duodecim libras ceræ in die Jovis Sancti pro cereo faciendo, et debet » dici et de hoc sunt cartæ pubblicæ: de omni sententia, quæ datur a » Potestate vel ejus iudice potest ad Episcopum appellari *et omnes bat-* » *taliae judicatae debent fieri per nuntios et advocatos Episcopi et* » *sub eis ordinari et custodiri in ipso campo, et partes debent* » *facere securitatem nuntiis Episcopi de quatuor lib. pp., et illa* » *pars, quae perdiderit in campo debet tantum solvere et arma* » *perdere: et si campiones venirent ad campum, licet concordia* » *postea facta fuerit, utraque pars debet solvere nihilominus qua-* » *tuor lib. pap.* Omne jus ac Potestas remansit in Episcopum dare » auctoritatem mancipationibus, et abstinendi a paterna hæreditate, et dare » tutores et curatores addere, removere, mutare, de causis suspeciis » cognoscere, et de in integrum restitutionibus audire judicare, decre- » tum et auctoritatem dare super contractibus minorum ».

Vassallis Beati Eusebii conservato nell'archivio arcivescovile, laddove oltre ad altre notizie dichiarative delle investiture, che si concedevano dal Vescovo alla città abbiamo un cenno speciale in ordine alla Monomachia ed alla multa, però assai lieve, che per compenso delle spese dovevasi pagare dal vinto.

Ignorandosi l'epoca della redazione di quel registro *De Vassallis Beati Eusebii*, di cui si ha soltanto un estratto autentico in data 6 marzo 1344, non mi è possibile di stabilire in moneta attuale la multa di lire 4 pavesi inflitta al perdente.

§ 7.°

Delle rappresaglie.

90. È noto, che i Germanici ritenessero come uno dei più preziosi loro diritti *la faida* ossia vendetta privata, esercitata sovente non solo dall'offeso ma dai parenti, dai Vassalli ed amici anche contro parenti e Vassalli dell'offensore tuttochè estranei al fatto e talvolta persino ignari del medesimo: forse il duello giudiciale venne di poi introdotto da loro Capi per ridurre ad una sola regolata tenzone una guerra furtiva e micidiale, che si estendeva a tutti gli aderenti all'offensore: ma se ciò fosse, avrebbe potuto ottenersi fra i proprii dipendenti, non quando l'offensore era estraneo alla loro giurisdizione: epperò a mio avviso la sussistenza della rappresaglia fu una *continuazione della faida*, tuttavolta l'autorità pubblica non aveva mezzo per far riparare al danno od all'offesa.

Quindi riesce inesatta l'asserzione di taluni, che vorrebbero introdotto in Italia l'uso delle rappresaglie all'apparire de'Comuni; sebbene poi non possa negarsi ch' essi proseguirono ad autorizzarle perfino nel secolo XIII ed oltre ancora.

Il Muratori ne tratta di proposito nella dissertazione LV *Antiquitates Medii Evi*, e ci dice « *Turbolenti tunc Italicorum* » *mores eorumque instabilitas omnia susdeque miscebat,* » *ita ut sub finem soeculi XIII omnes fere Civitates represaliis scaterent* ».

Egli va indagando, se qualche scusa potesse trovarsi per una consuetudine così contraria alla giustizia, quale si è quella di permettere ad una persona il rifarsi del mal tolto e delle offese ricevute da un forestiero con impossessarsi delle cose spettanti a qualsivoglia altro individuo, ed anche degli individui stessi semplicemente connazionali al suo offensore o debitore, e gli parve appunto dì ritrovarla in quell' altro gravissimo abuso allora corrente, per cui molti di que' piccioli governi non rendevano a chi non fosse del loro distretto quella giustizia, che facevano pei proprii dipendenti: per il che non rimanesse altro mezzo salvo di appigliarsi alle rappresaglie.

91. Anche fra noi cotesta ingiustissima regola dovette sussistere, e credo vigesse in tutta Lombardia, da che nei trattati particolari d' alleanza si aveva cura di provvedervi; in fatti, riservando in appresso quello cogli Astesi dell'anno 1194, troviamo nelle alleanze contratte coi Milanesi (1), e cogli Alessandrini (2) il seguente capitolo: *quod Rectores et Consules justiciae Vercellarum dicent et dicere teneantur justiciam hominibus Mediolani et Alexandriae et jurisdictionis de illis causis tam civilibus quam criminalibus, quae sub eis ventilabuntur vel fient, sicut tenebunt dicere et facere.. hominibus Vercellarum*, e viceversa per parte dei Milanesi ed Alessandrini.

Altro argomento può dedursene dalla concessione fatta dal nostro Comune agli abitatori del borgo di Tricerro (3) *quod non cogantur ullo modo ad justiciam faciendam sub Potestate vel Consulibus Vercell. alicui, qui non sit de jurisdictione Vercellarum.*

Con tale massima di diverso trattamento del forestiero in fatto di giustizia non si può negare, che l'uso delle rappresaglie dovette moltiplicarsi a misura dello sminuzzamento dei governi in Italia, ma le medesime erano già radicate

(1) 1215 5 marzo Biss. II-90-93.
(2) 1217 12 ottobre Arch. civ. cod. dei Patti I-11.
(3) 1218 5 ante K. martii cod. dei Patti I-146.

negli usi Germanici ed invalse come diritto popolare nella lunga precedente dominazione: probabilmente sotto gli Imperatori Germanici, attesa la lontana loro residenza ed il difetto di pronta e regolata giustizia, era in Italia risorta la faida nel suo originario rigore, vale a dire si esercitava di fatto verso i vicini ancorchè connazionali, quasi contabili di non aver impedito il danno: se ciò si provasse, come è verosimile, la prima cura dei Comuni dovette rivolgersi ad escluderla fra i proprii cittadini, quindi di provvedere in qualche modo o coi trattati o colle leggi, affinchè venissero tolte o si rendessero meno frequenti le cause tra cittadino e forestiero, a misura poi che si moltiplicarono le guerre parziali da Comune a Comune diminuirono i trattati internazionali, e non v'è meraviglia, se sullo scorcio del secolo XIII *omnes fere civitates represaliis scaterent*, come disse il Muratori.

E per quanto ai trattati lo stesso Muratori riferisce come più antico quello del 1198 fra i Modenesi ed i Ferraresi: parmi che egli avrebbe potuto accennare un capitolo della lega lombarda 3 maggio 1168, il cui documento ci fu da lui stesso conservato nella dissertazione 48.a, laddove venne stabilito *ne quis* suprascripti Marchionis (Malaspinæ) hominum vel suprascriptarum civitatum (fra le quali la nostra Vercelli) vel aliarum quæ modo sunt, vel erunt in hac civitate, *alium pro alio de alia civitate pignoret vel vindictam sumat occasione contractus vel maleficii*, sed sibi imputet si non idoneo debitori crediderit.

Dovremo noi dire, che quei generosi Italiani, i quali convennero nella lega, abbiano avuto unicamente per scopo il togliere con tale patto un grave incaglio all' altissimo loro divisamento, od abbiano altresì riconosciuto come le rappresaglie fossero in urto ad ogni sana regola di giustizia; ad ogni modo gode l'animo il vedere i Comuni, appena in isperanza di consolidarsi, provvedere con avveduta sapienza alla sospensione almeno di quel triste abuso.

92. Ottenuto però l'intento, e cessato il bisogno dell'ac-

cordo, ripigliossi anche fra le stesse città la malaugurata consuetudine, a cui il commercio troppo incagliato cercava di riparare alla meglio, e di ciò ne abbiamo per noi un bellissimo documento, che e per la sua antichità e per le sue disposizioni merita d' essere riferito per intiero in nota (1) siccome tuttora inedito.

(1) Anno 1187 ind. V ultimo die mense julii.

Ivi i Consoli del Comune di Vercelli convengono con varie persone « negotiatores civitatis Alexandriæ tam eorum nomine quam aliorum « civium Alexandriæ: videlicet, quod ad portam civitatis Vercellarum « debeant colligi et recipi de cœtero ab hominibus Alexandriæ et ejus » habitatoribus *nomine pedagii* de plaustro onerato de quibusque suis » rebus XII papienses (cioe XII *denari* e così L. 2 cent. 44 in circa » d'oggigiorno) et de soma tres pp. et de equo onerato duos pp. et de » asino onerato unus pap. usque ad solutionem libr. X pp, de quibus Calvino » de S. Stephano prædicti Consules et ipse negociatores concesserunt ha- » bere et recipere lib. VII *pro restitucione damni, quod ipse passus est* » *pro bestiis quas homines Alexandriae ei abstulerunt*, alias vero libras » III, solutis prius illis libris VII, debeant habere Olricus de Fortiano » et Papillionus, *quas Calvinus eis abstulit.*

» Præterea convenit inter eos, quod si contigerit aliquem civem » Vercell. *non posse consequi jus suum apud Alexandriam per* » *Consules civitatis Alexandriae* illarum rerum, de quibus quærimo- » niam apud eos deposuerit de aliquo cive Alexandriæ et ejus habita- » tore, Consules Vercell. *antequam nullum cambium vel diffidan-* » *tiam faciant*, debebunt nuntiare per literas vel nuntium Consulibus » Alexandriæ per. XV dies in antea, et si aliquæ res tunc fuerint in » civitate Vercell., secure, cuius fuerint, ducere debeant eas apud Ale- » xandriam. Item dictum est de homine Alexandriæ vel eius habitatore » si ius suum apud Vercell. consequi non poterit: videlicet per XV » dies antequam Consules Alexandriæ nullum cambium vel diffidanciam » faciant, denunciare debebunt Consulibus Vercell., et si quas res cives » apud Alexandriam haberent, tunc secure debeant eas ducere Vercell., » et sic ad invicem promiserunt attendere et observare per omnia ut » supra legitur. Verumtamen collector pedagii debet habere duodeci- » mum nummum, quia sic inter eos convenit. Actum in casa Credentiæ » ipsis præsentibus, unde plures cartæ uno tenore scriptæ sunt. Ego » Ambrosius Ansisus Notarius jussu Rufini Oriolii Notarii hanc cartam » scripsi. Arch. civico cod. Acquisti pag. 1.

Da questo documento appare, che certo Calvino Vercellese era stato derubato di alcuni capi di bestiame da uomini Alessandrini per un valsente di lire X pavesi (lire 487 circa attuali), e che avendo ottenuta dai nostri Consoli la facoltà di rappresaglie si era impossessato di oggetti spettanti alli Olrico Forziano e Papiliono, i quali si trovavano probabilmente in Vercelli per causa di negozio; questo fatto poneva in diffidenza i negozianti di Alessandria, e per non interrompere il loro commercio con Vercelli pensarono di fare indennizzare prima il Calvino pel residuo suo credito, quindi poi i loro connazionali Forziano e Papiliono per le cose loro tolte mercè un dazio sul commercio medesimo; il progetto fu gradito dai nostri Consoli bramosi di comporre la vertenza, e quanto all' avvenire si moderò in modo, che cessasse la diffidenza, sapendo ciascuno d'aver campo a ritirare fra giorni 15 i proprii effetti in caso di notificanza di questa specie di guerra particolare.

Lo stesso documento conferma altresì l'opinione del Muratori qualmente le rappresaglie fossero conseguenza di denegata giustizia, e ci dà a conoscere come già fin da quell'epoca le medesime erano subordinate alla permissione del Comune.

93. Un eguale temperamento, di costituzione d'un dazio, però a carico dei Vercellesi nel loro ingresso a Torino, vuolsi dire sia stato adottato alcuni anni dopo per tacitare certo Calcagno danneggiato dai nostri, posciacchè si trova un atto 21 luglio 1200 (1) in cui il Podestà di Torino libera definitivamente i Vercellesi dal pedaggio solito pagarsi alle famiglie Calcagno e Carmenti: non ostante però tale liberazione egli è a credere, che gli interessati abbiano rinnovate rappresaglie con ulteriori danni, forse in dipendenza di cessione di parte dei diritti di dette famiglie, imperocchè in un atto posteriore dell' 11 febbraio 1202 (2) i Consoli di Torino fecero altra liberazione a favore della famiglia Caroso

(1) Arch. civ. Acquisti 1-243.

(2) Ibi pagina 50.

di Vercelli ed a favore del nostro Comune *pro contractu habito inter Enricum Carosum et Petrum Fantum et Meliorem Calcagnum et pro praedis inde factis seu pro illis iniuriis et damnis inde datis ab ipso Enrico et Giliberto (*Caroso*) et illis de casa sua vel a Comuni Vercell.*, se pure non si voglia interpretare per un secondo fatto da quello distinto.

Altri aggiustamenti potrei recare in fatto di rappresaglie, e citerò soltanto quello apparente da atto 22 agosto 1186 ind. IV (1) col quale alcuni particolari *di Lodi* alla presenza dei nostri Consoli e di varii canonici fanno pace colli Girardo e Petrino fratelli de Rovaxino *ad partem et nomen omnium hominum de Vercellis et de Episcopatu de omni malo et iniuria ab ipso Petrino perpetrato*... mediante il pagamento di lire nove pavesi.

94. Ma tutto questo prova la sollecitudine a sedare i fatti individuali, meglio era il prevenirli coi trattati.

Nell'anno 1194 Bongiovanni Mortaria cittadino di Vercelli era stato offeso nella città d'Asti, quindi erano avvenute rappresaglie a danno degli Astesi, stata poi ogni cosa composta sulle instanze del Podestà di quella città e dei nostri Consoli con instromento di pace 20 aprile stesso anno: nel giorno dopo però seguì un accordo fra le due Città, *quod pro aliqua fissoria* (sic) *seu principali debitoria non debeat aliquem disturbari, nisi creditor in civitate eorum iusticiam habere non possit* (2).

Tuttavia la convenzione riguardava i soli crediti, ed anche per essi subordinava le rappresaglie alla prova di denegata giustizia: quindi fu provveduto a tutti i casi nel successivo trattato di alleanza del 9 maggio dello stesso anno 1194 (3) col seguente capitolo, il quale venne di poi inserto in molti trattati di lega fatti con altri Comuni, *Astenses si quidem tenentur salvare et custodire, adiuvare et defendere personas et res Vercellensium in Aste et in eius*

(1) Arch. civ. Acquisti pagina 49.

(2) Ibi pag. 246.

(3) Ibi pag. 126.

virtute et alibi et ubicumque potuerint bona fide et sine fraude circa omnes homines, et facere iusticiam hominibus et de eorum posse quando quis de aliquo cive Astense aut de aliis de virtute Astensium conquestus fuerit, con eguali obblighi ai Vercellesi verso gli Astesi.

95. Se non che i trattati duravano così poco, e le rappresaglie erano così ammesse di diritto, che si dovettero sancire anche fra noi apposite leggi per moderarne almeno l'effetto, quando non riescisse di poterle impedire.

Statutum est, quod si aliquis de civitate vel dixtrictu fuerit alicubi impeditum extra dixtrictum Vercell. in persona vel avere; ex tunc Potestas vel Consules Comunis Vercell. ex quo fuerint requisiti, debeant requirere per ambaxatores vel suas literas, ut satisfiat ei vel eis qui impediti fuerint: si vero infra mensem post requisitionem non fuerit ei vel eis satisfactum, det postmodum licentiam et auxilium ei vel eis recambiandi simili modo super eos, qui impedierint et in toto poderio illius civitatis vel loci, de cuius dixtrictu esset ille vel illi qui impedimentum praestarent: ita quod hoc, quod captum fuit, debeat pervenire in forcia Comunis: si vero infra mense proximo, quo venit in forcia Comunis non fuit ei vel eis satisfactum, tunc transacto illo mense praedicta capta restituantur ei vel eis qui ceperint vel pro quibus capta sunt, praestita tamen de praedictis Comuni idonea securitate de eis restituendis ad voluntatem Potestatis qua hora ei vel eis fuerit satisfactum (1).

Nella dura necessità di ammettere, come negli altri governi, l'uso delle rappresaglie, con quale maggiore prudenza si sarebbe potuto trattare sì fatto argomento? Voleva il Comune, che prima se gli denunciasse il danno, e certamente lo avrà verificato: quindi per via governativa ne preveniva quello, da cui dipendeva l'accusato, nè permetteva rappresaglie salvo trascorso un mese dal dato avviso e non soddisfatto il cittadino: ogni cosa poi tolta ai forestieri dopo il permesso doveva consegnarsi ad esso Comune in titolo

(1) Stat. ant fol. 37.

di sequestro per un altro mese, e soltanto dopo trascorsa questa seconda mora se ne faceva il rilascio al creditore: finquì concordiamo colle misure adottate da altri governi ed accennate dal Muratori; ma non basta ancora, il nostro Comune voleva altresì una cauzione dal proprio cittadino per restituire gli effetti *qua hora ei fuerit satisfactum.*

96. Relativamente però ai crediti dei Vercellesi verso forestieri erasi provveduto particolarmente con altro statuto.

Stat. est, quod si aliquis de civitate vel dixtrictu alicui » forensi mutuaverit aliquid vel pro eo fideiusseret vel man» levaverit, vel aliquo modo ab eo habere debebit pro ali» quo debito, quod Comune teneatur eum vel eos requirere » vel requiri facere per literas vel ambaxatores intra men» sem unum, facta ei inde quærimonia, ut satisfiat civi vel » civibus Vercell. sive homini iurisdictionis Vercell., quos » si non satisfiat infra mensem unum, quod *licitum sit ho-* » *mini* vel hominibus civitatis vel iurisdictionis Vercell. pro » quo vel quibus facta fuerit illa requisitio, *saxire in civi-* » *tate et iurisdictione Vercell. de rebus requisiti et eius ho-* » *minum* usque ad eius satisfactionem: *salvis concordiis et* » *pactis quibus Comune Vercell. tenetur versus aliquem vel* » *aliquos, et salvo quod Potestas possit eos affidare pro* » *negotiis Comunis* (1).

Questa speciale disposizione, a mio avviso, non pregiudicava il creditore nell'appigliarsi poi al precedente generale statuto, quando la medesima non potesse avere alcun risultato: infatti essa si conformava per così dire al diritto comune restringendosi allo aggiudicare le cose spettanti al debitore forestiero *esistenti però nello Stato* quando il credito era denunziato alla propria superiore autorità, e che la medesima, riconosciutolo, ne aveva diffidato il debitore: ben è vero, che si aggiunge *et ejus hominum*, ma queste parole indicano non già i connazionali del debitore, bensì le persone a lui soggette per feudo o per servitù della gleba,

(1) Stat. ant. fol. 37.

epperò considerate in quell' epoca quasi solidarie del loro signore.

97. L'eccezione posta in fine *salvo quod Potestas possit eos affidare pro negotiis Comunis* ci avverte essere già in uso le lettere di fidanza, che talvolta si concedevano dai Comuni o signori nella loro giurisdizione a persone o corpi sudditi di altro Stato, o per interesse del proprio governo o per liberalità verso corpi morali (1), o per altre cause tanto più se in tempo di guerra affine di preservare da insulto le cose e persone loro appartenenti (2).

98. Non solamente si esercitavano rappresaglie sulle cose e crediti dello straniero, ma eziandio alcune volte sulle persone stesse, togliendole in ostaggio e ponendole in carcere tuttochè estranee al debito od all'offesa ricevuta; di questo tristissimo abuso, sebbene di rado esercitato, ce ne avvisa il decreto in forma di graziosa concessione fatto ai Vercellesi dal Podestà e Consiglio generale di Milano il 29 marzo 1246 susseguito dal giuramento del Podestà di Novara 24 successivo aprile (già riferiti ai num. 262-63-64 del libro II) tendenti ad assicurare i Vercellesi, che per parte di quei Comuni non si sarebbe più tollerato simile abuso di arresto di persone in ostaggio per qual si voglia causa.

99. Se per un lato il nostro Comune aveva statuito di

(1) Vedansi le lettere del Marchese di Monferrato a favore dell'Abbazia di S. Andrea di Vercelli 26 marzo 1243 riferite al num. 77 del libro IV.

(2) Al foglio 97 degli statuti antichi leggesi una deliberazione della Credenza con affidamento alli Guglielmo ed Alferio fratelli Alferii d'Asti per ogni podere, che essi avessero comperato nel distretto Vercellese dichiarando « quod nullomodo aut casu possit aut debeat aliquo modo » vel ingenio auferri ipsis vel hæredibus... et specialiter *illa occasione* » *quod essent cives civitatis de Ast.* vel quia foverent partem A- » stensem vel aliam partem, quæ non esset pro parte Comunis Vercell. » vel quæ esset contra partem Comunis Vercell., salvo tamen pro eo- » rum vel alicuius speciali facto iuste approbato » ed a condizione, che per dette possessioni dovessero « *sustinere omnes scuffias tam in fodris, quam in omnibus aliis expensis Comunis Vercellarum.*

prestar aiuto alle rappresaglie, che fossero state regolarmente permesse, doveva per altra parte procurare la difesa dei suoi distrettuali innocenti allorchè quelle si esercitavano dagli esteri; quindi la sua costante sollecitudine a sedarle nel primo nascere; sebbene poi abbia dovuto talvolta metter mano alle armi per sì fatte particolari contese.

Impertanto ad effetto di restringerne le occasioni per parte dei suoi distrettuali, oltre ad alcune diffidanze a non dare imprestiti al Marchese di Monferrato, una emanata il 9 febbraio 1192 (1) l'altra comprensiva del Conte di Biandrate e registrata a carte 46 degli stat. antichi (2) si venne poi a decretare in generale « Quod quicumque de civitate vel » dixtrictu Vercell. de cœtero aliquo tempore *dederit aut fecerit occasionem, seu aliquam offensionem fecerit quare ge-* » *neralis exercitus fiet* et contigerit quod homines civitatis » pro Comuni exierint civitatem, aut si etiam absque ho- » minibus civitatis Potestas vel Consules *facerent exercitum* » *solummodo de hominibus Episcopatus* movendo contra lo- » cum vel personas de dixtrictu civitatis, tunc priusquam » etiam steterint mandatis Potestatis vel Consulum *debeat* » *dare Comuni libras* 100 *illius monetae, quae curret per* » *locum* (3) ».

Per vero questo statuto non concerne rappresaglie verso esteri, poichè dice *movendo contra loca vel personas de dixtrictu civitatis*: comunque però, imponendo il grave preventivo sborso delle lire cento, tendeva a sminuire queste particolari contese; esso ci attesta purtroppo, che il Podestà non aveva talvolta forza morale ad ottenere la riparazione da luoghi o signorotti distrettuali, e che bisognava ridurli ad obbedienza coll'esercito o parziale o generale.

Ma ad assicurare vieppiù il ristoro de' danni all'offeso,

(1) Arch. civ. Cod. Acquisti I-29.

(2) Ivi si dichiarava che il creditore *nullum consilium, nullum auxilium pro istis rebus exigendis vel recuperandis a Comuni Vercell. aliquo modo habeat.*

(3) Arch. civ. Cod. Acquisti I-31.

prima ancora di tutte le anzidette disposizioni, già si era statuito addì 9 maggio 1182 (1), che se taluno Vercellese od estero avesse offeso un cittadino od anche un estraneo, *pro quo consules justiciam vellent facere*, e l' offensore non risarcisse secondo la condanna, il Comune avrebbe regresso anche sopra stabili ad altre cose da lui date in pegno a qualche cittadino o distrettuale, prelevando però sovr' essi il capitale, che realmente fosse dovuto al possessore del pegno: colla quale disposizione veniva preclusa la via a pegni fittizii diretti a sfuggire l'effetto delle condanne.

Ho notate le parole *pro quo Consules justiciam vellent facere* a doppio scopo sia di confermare quanto io già diceva, che pei stranieri pur troppo non era ancora riconosciuto l'obbligo di loro far rendere giustizia, il che dipendeva dai trattati speciali, sia di far conoscere come non ostante il radicato abuso della guerra privata il nostro Comune già sin dal secolo XII si riservasse il diritto d'intervento non solo tra i distrettuali ma tra questi ed i stranieri.

100. E per quanto ai distrettuali vuolsi accennare un atto 25 gennaio 1214 (2) col quale il Podestà di Vercelli delegò il signor Giacomo de Brunamonte ad ordinare e comporre stabile pace fra i signori Olriano, e fratelli de Meolo e loro aderenti per una parte ed i figli del fu signor Pietrofilo de Meolo per l'altra *super omnibus discordiis et homicidiis et guerris inter eos factis et habitis aliquo modo*, mandando osservarsi quanto egli avrebbe decretato *sotto le pene portate dallo statuto*.

Il caso era gravissimo: malgrado una primitiva pace sottoscritta in atto pubblico, si erano rinnovate le ostilità fra le due parti loro parenti ed amici senza che il documento ne spieghi l'origine: tre individui nella prima e cinque nella seconda avevano perduta la vita oltre ad altri feriti, talchè per quanto alle due principali famiglie trovavansi ridotte ai

(1) Arch. civ. Acquisti I-23.

(2) Cod. Acquisti I-244.

figli minorenni. Il delegato Brunamonte ottenne, che si facesse pace, e la fece giurare da tutti gli aderenti, ed anche da quello fra i minori che aveva già compiuto i dodici anni con promessa di ratifica per gli altri giunti che fossero a valevole età: ciascuno rinunziò ad ogni ragione d'indennità per danni sofferti e venne dato il bacio di pace: *osculati sunt ad invicem*, del che ne fu redatto atto pubblico nella chiesa di S. Maria d' Areglio, della quale era Pievano D. Guglielmo zio di detto Olriano de Meolo anch'esso intervenuto a giurare la stessa pace, che il Delegato proclamò doversi puntualmente osservare *sotto le pene comminate nello statuto Vercellese.*

101. Queste comminatorie trovansi in fatti nello statuto antico al foglio 11 retro sotto la rubrica *de pace et tregua rupta.*

Il contravventore ai patti della pace o tregua doveva condannarsi all'esiglio e starvi sino a nuova concordia a farsi sotto gli ordini del Podestà e suo delegato coll' avversario o coll'erede, *et si haeredes masculos non habuerit tunc cum eo, qui tunc esset caput guerrae*, colla mediazione di quegli amici, che sarebbero dal Podestà indicati, ed anche dopo seguito l'accordo il suddetto contravventore dovrebbe stare fuori del luogo se così da quegli amici mediatori si fosse creduto opportuno.

Oltre alla suddetta pena dell'esiglio, il contravventore doveva altresì venir condannato ad una multa verso il Governo proporzionata alle sue sostanze nel modo che segue cioè lire 25 pp. con un patrimonio di L. 200 o meno
lire 50 » 500 o meno
lire 100 » 1000 o meno
il dieci per cento sovra patrimonio superiore a L. 1000 e minore di L. 4000,
Lire 400 per ogni sostanza superiore a lire 4000.

Nessuna pena veniva inflitta alla parte, provocata colla rottura della pace o della tregua.

Tali disposizioni dovevansi applicare tanto ai cittadini

come ai distrettuali ed anche a chi avesse consigliato a rompere la pace o la tregua, sia che queste fossero state stabilite dai Consoli di giustizia come dai Consoli di S. Eusebio o di S. Stefano o dagli amici dei contendenti, che anzi se a cagion della rottura della pace o della tregua taluno della parte avversaria fosse stato ucciso, o gli fosse toccato di perdere mano o piede, naso od occhio, allora l'esiglio del contravventore doveva estendersi ad anni cinque posteriori al nuovo accordo fatto col ferito o cogli eredi.

Questo statuto deve essere stato promulgato dopo il 1208 poichè già vi si accennano i Consoli di S. Eusebio, pure nell'atto del 1214 che ho riferito non si fa menzione di multe od esiglio, certamente perchè i principali contendenti erano rimasti vittime nelle rinnovate ostilità.

102. Tali erano le norme colle quali era regolato presso di noi l'uso delle rappresaglie, e tali erano pure i mezzi che il governo adoperava per sminuirne i micidiali effetti e per provvedere al risarcimento dell'offeso nell'epoca in discorso (1) tuttavia a complemento di questo § farò cenno ancora di alcuni documenti, che additando il modo d' esecuzione servano a maggiore sua illustrazione (2).

Nell'anno 1206 certo Arditio de Prato di Asti dimorante a Milano era stato indebitamente arrestato dai servienti del Comune, il medesimo con atto 29 luglio d' esso anno (3) prestò giuramento *quod de coetero pro hoc facto non offendet aliquam personam de Vercellis sive de dixtrictu in avere nec persona.*

Nell'anno dopo Florio de Gattinaria Consignore del luogo, non si sa il perchè, aveva recato danni ad alcuni d'Ivrea colà transitanti con bestie da soma; sulle riclamazioni di

(1) Gli statuti relativi a rappresaglie furono di poi, non però sostanzialmente, variati, e si possono leggere a carte 151 e 169 dello statuto generale del 1341 esistente in istampa, ma non vi esiste più il capitolo de pace vel tregua rupta.

(2) Vedansi pure i numeri 136-138 al capo del Commercio.

(3) Arch. civ. Acquisti 1-58.

quel Comune, il nostro per evitare rappresaglie, e giacchè non aveva ottenuto, che lo stesso Florio risarcisse gli Iporediesi, gli staggì l' usbergo, che fece vendere versandone il prezzo a mani dei Consoli d' Ivrea, i quali in atto 20 aprile 1207 (1) confessarono *vice et nomine Comunis Yporegiae et illarum personarum, quibus Florius de Gattinaria fecerat injuriam per mortem asinorum, accepisse a Jacobo de Odemario Clavario Comunis Vercell. nomine ejusdem Comunis Vercell. lib. X pp.* (lire 397 c. 56 d'oggidì) *quae fuerant de Osbergo illius Florii ablato pro praedicta injuria facta praedictorum asinorum* ».

Nel codice poi degli statuti antichi al foglio 36 retro si legge la seguente disposizione (verso l'anno 1230) *stat. est quod Potestas ex quo requisitus fuerit ab Odemario vel filiis eius... teneatur eis dare parabolam cambiandi de rebus Comitis de Savogia et de rebus hominum ipsius et sui poderii usque ad ploenam satisfactionem tocius pecuniae ablatae filio suo in poderio ipsius Comitis, et si usque ad pascha resurrectionis non fuerit sibi ploenarie satisfactum, praeterea infra octo dies teneatur facere credenciam de dando ei parabolam capiendi personas, et quod maiori parti Credenciae placuerit faciet: videlicet de danda parabola vel non danda capiendi personas* ».

Se quì abbiamo una conferma di rappresaglie estensibili a cattura di persone, la vediamo però soltanto minacciata subordinandola ad una nuova deliberazione; anzi convien dire, che questo affare sia andato per le lunghe dacchè nell'anno 1241 si trova aggiunto allo stesso statuto, che il Podestà dovesse entro aprile prossimo informarsi, se l'Odemaro fosse stato intieramente soddisfatto: essendolo, si cancellasse detto statuto, (e lo fu al 1.° maggio) se no, si avesse per confermata la permissione, frattanto si mandasse un' ambasciata al Conte invitandolo a denunziare al nostro Podestà gli uomini, che avessero pagato o rimessa alcuna cosa al

(1) Arch. civ. Acquisti 1-122 retro.

suddetto Odemaro od a' suoi figli, e così si dovesse pure operare per ogni altra rappresaglia già concessa.

Dal complesso di questi documenti mi sembra confermato, che se il Comune Vercellese era astretto ad ammettere le rappresaglie, nulla però trascurava per prevenire o sedarne le occasioni, o minorarne in ogni caso le conseguenze.

CAPO II.

FINANZE

Rendite patrimoniali — Tributi, Spese e metodo di contabilità

103. Oltre ai livelli, fitti ed altre rendite procedenti da proprietà particolari del Comune, le quali venivano amministrate per la parte esecutiva da due Procuratori del medesimo annualmente eletti, e per gli affittamenti e per le liti dal Podestà « *cum consilio maioris partis de Consulariis* » *iusticiae et societatis S. Eusebii et S. Stephani et cum* » *consilio Procuratorum* (1) » l'erario pubblico si nutriva col prodotto dei dazii e pedaggi, colle multe, coll'imposizione del fodro, con mutui talvolta volontarii, talvolta obbligatorii, e con altre rendite eventuali, oltre alle prestazioni in natura ed a servizii personali in date circostanze; però nè il Podestà nè i Consoli avevano per se stessi facoltà alcuna d'imporre gravami, essendo ciò riservato alla Credenza (num. 20 libro 1.°) salvo il caso, che verrà accennato parlando dei mutui.

104. Eranvi oneri personali sotto nome di *exercitus*, *guardia* etc., e di questi si dirà alcuna cosa al capo IV di questo libro III.

Quanto agli oneri in denaro od in oggetti, altri profittavano all'amministrazione generale dello Stato, altri sopperivano alle spese locali.

Da varii dei primi andavano esenti i cittadini di Vercelli, ed i militi ossiano nobili rurali aggregati alla cittadinanza,

(1) Stat. 12 ante K. febb. 1219, Codice Acquisti pag. 41.

come anche gli abitanti di quei luoghi, che venivano dichiarati Borghi franchi, questi però secondo il tenore della concessione, e tali oneri ricadevano per intiero sulle ville e persone considerate come suddite della Repubblica, a carico delle quali erano in ispecie gli oneri rusticani: cioè *fodra carigia roidae, spaldorum vel fossatorum factiones.*

I secondi concernenti le spese particolari del luogo d'abitazione venivano presso di noi sotto il nome generico di *scuffie.*

Non è mio pensiero di dare quì la definizione di tutti i vocaboli esprimenti in quell'epoca i varii generi d'imposte, per cui il lettore potrà consultare la dissertazione 19 delle antichità italiane del Muratori; nondimeno osservo, che il medesimo in proposito della parola *scuffie* ebbe a dichiarare *non aver potuto riconoscere qual razza d'aggravio la medesima esprimesse;* e l'Abate Frova l'interpretò dicendo « *il pagare un tanto per la formazione e mantenimento di certi bastioni alti, che appellavansi allora scuffie* ». Presso di noi se ne riconosce il significato anzidetto d'*imposte locali* da un articolo dello statuto antico a foglio 35 retro « *quicumque consueverit facere scuffias cum vicinis villarum nec habeatur pro cive nec privilegium civis habeat vel habitatoris, nisi continue cum tota familia habitabit in civitate sine fraude* ».

105. Nemmeno creda il lettore di trovare quì l'elenco intiero delle imposte in uso presso di noi nel tratto di tempo, che io presi a trattare, dirò però delle principali e per quanto ebbi agio e documenti per raccoglierne le occorrenti notizie, anzi per maggiore chiarezza le dividerò in permanenti, temporarie, eventuali.

Di natura permanente erano i dazii, fra i quali la *curaida*, che si esigeva lungo l'anno alle porte della città sui varii oggetti di consumazione interna o di transito, essendo però devoluta la metà del prodotto dal giorno di S. Giacomo sino all'ottava di S. Eusebio a favore della chiesa Metropolitana (1).

(1) Item dicit quod colligetur in feria S. Eusebii scilicet a die S. Ja-

Il peso pubblico.

La molaria: vale a dire un diritto sulle vendite delle pietre da macina.

La molaticia, cioè un dazio sulle macine dei cereali.

Questi quattro dazii si esigevano *in civitate et extra civitatem Vercell.*, come abbiamo in un documento 16 marzo 1249 Biss. III foglio 165.

Il pedaggio « *tam in introitu civitatis et in ipsa civitate quam in exitu dictae civitatis vel etiam extra* (docum. sudd.°) le quali ultime parole dimostrano possedere il Comune altri pedaggi nel distretto specialmente al transito del Po verso Cuniolo, ed altrove (1).

La saleria « vale a dire la privativa per la vendita del sale; imposta però questa introdotta, per quanto io credo, dopo il 1236 e rivocata poscia per ordine di Federico dal suo Vicario in piena Credenza del 7 marzo 1240 « *quatenus saleriam, quam constituerat ad utilitatem Comunis Vercellarum de coetero non observetur — sed permittam omnes salarios et omnes homines salem emere et vendere volentes emere et vendere prout facere consueverant* » (2).

Altri dazii trovo citati in un arbitramento relativo ai diritti signorili del Vescovo verso i Casalaschi 2 marzo 1205, ed abbenchè non mi risulti esplicitamente della loro osservanza nella giurisdizione del nostro Comune, io son persuaso, che si esigevano pure a suo favore cioè *Bancaticum ubicumque bestia occidatur ad vendendum — Calendaticum ubicumque panis vendatur — Curadia portorum et navium — ripaticum — palificaticum.*

cobi usque ad octavam S. Eusebii *de curadia est medietas ecclesiae S. Eusebii* così in atto 12 genn. 1286 Biss. I-186. Però nel diploma di Berengario XII Kal..... 913 (vedi infra num. 420) la concessione alla chiesa di S. Eusebio era per intiero e non per la metà, e vuolsi dire, che sia stata ripartita in seguito all'investitura data dal Vescovo al Comune di Vercelli: sul finire dello scorso secolo il Capitolo ne fece generosa rinuncia.

(1) Pedagium vero novum quod constituerunt Vercellenses apud Salugiam... 1200-27 octobris Bis. I-103.

(2) Bis. I-331.

106. Alla classe delle imposte *temporanee* appartenevano *il fodro ed i mutui obbligatorii*; e vi comprendo il fodro, sebbene si esigesse annualmente e talora più volte in un anno, e ciò perchè richiedevasi per ciascuna fiata una legge speciale, che lo prescrivesse e ne determinasse la qualità ed entità.

Fodrum « ita scriptores inferiores aetatis appellaverunt annonam militarem, così il Ducange: ed il Muratori spiega la parola *fodrum* coll' obbligo di alimentare i soldati, ed anche lo stesso Imperatore colla sua corte nel loro transito pel paese (1); quindi prendeva nome di *fodrum regale*.

Infatti in un documento 8 gennaio 1233 (2) fra le condizioni, sotto le quali il nostro Capitolo Eusebiano dichiarò Borgo franco il luogo di Caresana, si legge la seguente: *Iidem homines dabunt eisdem Canonicis pro fodro regali pro quolibet sedimine den. XII papiens*: *quoties Dominus Imperator vel Rex Romanorum Lombardiam introibit;* tuttavia la denominazione di fodro si estese a qualunque imposizione anche in natura, ma più sovente in denaro decretata dal Conte o Signore sui proprii sudditi a prorata delle loro facoltà, e corrisponderebbe all'attuale contribuzione fondiaria, se non che in allora e presso di noi si raggirava eziandio sulle cose mobili.

107. Questo fodro poi s'imponeva non solo dalla Repubblica su tutto il suo distretto, ma eziandio dai Conti rurali del medesimo sulle persone da essi dipendenti; così l'Abate di S. Andrea di Vercelli in atto capitolare 6 luglio 1238 (3) *imposuit fodrum Regale hominibus suis de Alice, cuius fodri est summa lib. XXX*, e con altri atti dello stesso giorno impose parimenti lire LX a quelli di S. Germano, lire XX a quelli di Viverone e soldi venti ad Ughetto de Erbario: si osservi però che si trattava di *fodro Regale*, e che realmente lo avrà voluto dall'Abbazia stessa l' Imperatore Federico, cui

(1) Antichità ital. diss. 19.

(2) Bis. 1-421.

(3) Pergam. presso il S. Intend. cav. Aprate.

ci eravamo in quell' anno sottomessi dopo la battaglia di Cortenova (Vedi N.° 190 lib. II).

108. Quanto al Comune di Vercelli risulta una grave distinzione nell'imposizione del fodro, imperocchè di regola, e salvo uno speciale decreto, il fodro imposto ricadeva soltanto sulle ville e persone non insignite del titolo di cittadinanza, epperò ne andavano esenti oltre ai veri cittadini di Vercelli anche i militi rurali e gli abitatori dei Borghi franchi assimilati ai cittadini.

Lo statuto ant. a fol. 25 stabilisce bensì *quod civitas habeat fodrum Villarum et Castellanorum et locorum omnium existentium infra fluvios Padi, Duriae et Siccidae et de dixtrictu civitatis*, ma quella distinzione si fa palese in altri atti e specialmente in quello del 25 aprile 1215 (1) col quale i signori di Robbio nel rendersi cittadini di Vercelli promisero per quanto al loro patrimonio di pagare il fodro ragionato ad un registro fisso di lire mille pavesi *solamente quando si esigerebbe dai veri cittadini*, obbligandosi pure in caso di nuovi acquisti nella giurisdizione Vercellese di pagare per essi il fodro *secundum quod dabunt alii nobiles*, e ciò oltre a detta base di lire mille, ma in ordine agli uomini dipendenti da essi signori si convenne, che tali uomini avessero bensì a ritenersi « *pro civibus et tamquam cives tractari.... excepto quod liceat Comuni Vercellarum accipere fodrum eo modo a praedictis hominibus, quo quantumque acceperit generale fodrum in iurisdictione Vercell. in denariis* ».

Altra conferma dell'accennata distinzione l'abbiamo negli atti di erezione dei Borghi franchi di Trino 19 luglio 1210 (2) e di Tricerro 26 febbraio 1218 (3) nel primo dei quali il Comune di Vercelli « *remisit Consulibus et hominibus Tridini... omnem exactionem fodri et carigii et fossatorum factionem et omnia alia onera rusticana si qua sunt;... eo tamen salvo, quod quandocumque homines Vercell. pro*

(1) Bis. I-24.

(2) Bis. III-5.

(3) Mon. Hist. pat. Tom. I, col. 1254.

Comuni fodrum dabunt... exercitus facient, vel aliquod opus pro Comuni ad Comunis utilitatem pertinens, tunc homines Tridini illud idem et eo modo facere debeant sicuti et homines Vercell. fecerint, dantes tantum fodrum pro libra nomine fodri ».

Nessun documento però mi soccorre per indicare i casi speciali, nei quali l' imposizione del fodro veniva estesa ai cittadini, ed ai loro aggregati, avvegnachè dovessero pure li medesimi essere assai frequenti, constando di molti pagamenti eseguiti di quando in quando da essi cittadini a titolo di fodro, e se io dovessi esporre una mia congettura direi, che siffatta imposizione speciale venisse operata qualora si trattasse di estinguere una qualche passività od in consimili casi straordinarii, e così andassero esenti i cittadini dal pagare il fodro quando era unicamente imposto per sopperire alle spese ordinarie annuali dello Stato.

109. Salva l'accennata distinzione veniva il fodro decretato ad un tanto per caduna lira di registro posta a colonna di ciascun borgo, villa, castellano o milite rurale, o di ciascuna persona in ordine ai cittadini, e bisogna dire che in tal modo già si facesse il riparto sin dal secolo precedente, poichè nella convenzione col Conte di Biandrate 1179 *mense octobris* (Arch. civico marzo 1°) promise egli, che i suoi militi avrebbero pagato al nostro Comune *fodrum de toto suo poderio pro libra.*

Quindi i Borghi e le ville erano tassati per la totalità del fodro cadente sul registro accomunato dei proprii abitanti, e ne dovevano fare il pagamento integrale per l'epoca prefissa a pena d' una multa pel ritardo, la quale talvolta ascendeva al quinto ma più sovente al quarto di più della quota non pagata entro il termine stabilito nel decreto (1) salvo rimborso dai proprii contribuenti; per il che ciascun Borgo o Villa aveva il suo Chiavaro ossia esattore anche per riscuotere le imposte locali.

(1) *Burgus Piveroni debet sol.* 49 *ultra lib.* XV *et den.* XII *quas solvet pro estimo lib* CCCL.

110. Quanto ai militi o Conti rurali già si è notato, che li medesimi nell'atto stesso di loro aggregazione alla cittadinanza Vercellese convenivano colla Repubblica una quota fissa sul loro reddito, *(de ipsorum caneva)* sulla quale e non oltre dovesse applicarsi il ripartimento del fodro, non però pei militi originarii ed abitanti di Vercelli, i quali concorrevano a prorata del loro registro assieme agli altri cittadini.

111. Il Comune di Milano ed il nostro concorrevano reciprocamente nel pagamento del fodro *per la cittadinanza rispettiva*, che si erano vicendevolmente accordata nel trattato d'alleanza 25 settembre 1221, in cui avevano stabilito un registro eguale di lire C imperiali, sulle quali pagherebbero il fodro di den. 6 per lira (vedi N° 86 libro 2°).

112. Eravi adunque un pubblico catasto per la registrazione del reddito o convenzionale o reale di ciascun cittadino, non che di ciascun borgo o villa dipendente.

Dal Giulini (1) noi abbiamo, che soltanto all'anno 1240 venne formato in Milano un regolare catasto generale dei beni dei contribuenti: quanto a noi il medesimo fu bensì rinnovato in quell'anno, come si ricava a fol. 320 retro Tom. 1 Bissioni « *In libris consignamentorum Comunis Vercell., in quibus cives nobiles, ac castellani, ac Burgi, Villae, ac loca civitatis et dixtrictus Vercell. consignaverunt eorum bona mobilia et immobilia anno* 1240 *indict.* 3.a; ma tale registro erasi già fatto in modo regolare sin dall'anno 1228, giacchè a carte 48 dello statuto antico si legge

Solvit sol. 49 *de sorte, item sol.* XII *den.* IV *de quarto*
Così per l'anno 1294. Biss. II-324.

Dimostrazione

Il fodro imposto era di 1/20				
Sopra il Reg. di lire 350	Lire	17	10	
Primo pagamento	»	15	1	
In ritardo	Lire	2	9	
1/4 di multa sul residuo		0	12	3

(1) Parte IV pag. 545.

« *secundum extimationem cuiuslibet civis secundum eius quantitatem extimi facti tempore Domini R. Trotti* », e questo Rajnaldo Trotto fu appunto Podestà di Vercelli nel citato anno 1228, come apparirà dall'elenco del Podestà e Consoli annesso a questo lavoro, oltrecchè vi ha ragione per credere, che la prima organizzazione regolare a tale riguardo debba riportarsi al 1207, come vedremo in appresso.

113. Le consegne per l'estimo dovevano comprendere non solo gli stabili, i mobili, i semoventi ed i dritti feudali ma anche i crediti, come ci avverte il seguente brano di statuto (1) « *Item si inventum fuerit debitum, quod non fuerit* » *consignatum*, cadat creditor, nec inde pro illo credito » iusticia fiat, et intelligatur in consignamentis factis Co- » muni Vercell. ab illis qui consignare tenentur: Item si » quis de civitate Vercell. vel iurisdictione singularis per- » sona vel universitas in suo consignamento aliquo omiserit » consignare *rem mobilem vel semoventem iura comunia et* » *honorancia* quoquo modo sibi competentia, amittat ea, » quæ non fuerint consignata ».

114. Per necessaria illazione dovevano esistere ufficiali permanenti destinati a verificare le consegne sì primitive che di annuale mutazione e pel riparto del fodro, e questo delicato ufficio veniva considerato a pari con quello degli elettori del Podestà: così indicando un passo dello statuto antico laddove, dopo essersi prescritto un intervallo di due anni per la conferma all' ufficio di Console « *item dictum est de electoribus Potestatis et Consulum et extimatoribus fodri* (2) » i quali ultimi venivano pure detti *talliatores* fodri come in atto 28 novembre 1227, (3) da cui il vocabolo *taglie* quale sinonimo d'imposte fondiarie.

115. L'eguaglianza di riparto del fodro in ragione di registro era proclamata dallo statuto « *fodrum tallietur, et*

(1) Senza data ma per inserto in una copia di varii atti autenticata il 30 genn. 1340 Arch. civico Mazzo N. 7.

(2) Stat. ant. fol. 27 retro.

(3) Arch. civico Investiture Tom. 2-106.

solvatur semper per civitatem et episcopatum nostri dixtrictus pro libra aequali tam in rusticis quam in aliis (1); tuttavia vi si soggiungeva *si tamen placuerit maiori parti Credentiae:* riserva questa oltre modo esuberante, ma della quale non ebbi mai a trovare applicazione alcuna; le parole poi *tam in rusticis quam in aliis* vogliono intendersi nei casi relativi secondo la già notata distinzione, vale a dire che si doveva pagare il fodro a prorata di registro sia nel caso ordinario del fodro cadente a carico dei sudditi della Repubblica, sia in quello straordinario di fodro imposto eziandio ai cittadini ed ai militi insigniti della cittadinanza.

Rimane a riconoscere se la somma portata in registro come base di riparto esprimesse il *valore* del patrimonio ovvero *il reddito*, e sebbene manchi ogni spiegazione diretta, io opino per quest' ultimo, e me ne persuade la frase *de eorum caneva* in uso, tuttavolta un milite rurale si sottoponeva al fodro sovra una base fissa di registro, ed ancora più il ritrovare, sebbene sullo scorcio di questo secolo, imposto il fodro in ragione di *soldi quattro, denari otto per lira* (2) ossia 7|30: imposta già gravissima parlando di *reddito*, incredibile poi se fosse sul *valore* del patrimonio.

116. Abbiamo notate le differenze tra cittadini e semplici sudditi del Comune in ordine all'imposizione del fodro; esaminiamo ora i casi di esenzione in riguardo agli ecclesiastici, ai luoghi pii ed agli stranieri.

In punto d'immunità ecclesiastica oscillante e varia fu la legislazione: bensì si riconosce una tendenza a far concorrere al fodro i beni degli ecclesiastici segnatamente dopo l'anno 1233, ed in vero io giudico appartenere all' anno susseguente la disposizione « Item statutum est quod, *omnes clerici civitatis Vercell. et totius iurisdictionis dent de coetero fodrum de toto suo patrimonio quod habent in civitate Vercellarum et iurisdictione* (3), disposizione questa, che fu

(1) Stat. ant. fol. 46 retro.

(2) Biss. II-321.

(3) Stat. ant. fol 46 retro.

una fra le cause delle lunghe e gravissime dissenzioni narrate al capo 3° del libro II.

Riconciliatosi poscia il Comune colla Santa Sede nell'anno 1243 si dovettero necessariamente abolire le leggi contrarie alle immunità ecclesiastiche, e deve perciò assegnarsi a tale epoca l'altro capitolo degli statuti antichi (1) « statutum est » quod omnes, qni habitant et habent possessiones infra » Padum, Duriam et Siccidam et costam Caramacii (tali si » consideravano i confini dello Stato) *si laici fuerint* solvant » de eo omne, quod habent infra prædictos confines *fodrum*... » Comuni Vercellarum » (più tardi cioè in data 11 febbraio 1252 vi si mandò aggiungere dopo la parola *fodrum* quella eziandio dicente *et dacitum*).

117. Ma i grandiosi lasciti, che dai laici si andavano facendo ai corpi morali sottraevano dal registro e dal concorso al fodro rilevanti quote: quindi non tardò molto la Credenza a prendere una nuova deliberazione in solenne adunanza 8 luglio 1246 (2) laddove non più sottoponendo al fodro i beni legati, per non urtare di fronte nelle immunità ecclesiastiche, fu statuito, che da ciascun lascito fatto a corpi morali si dovesse prelevare a favore del Comune quella quota, che in ragione dei beni legati sarebbe stata a carico del testatore o donatore, *ove nell'epoca della verificata liberalità si fosse dovuto estinguere il debito pubblico non che pei fodri o mutui già imposti a quell' epoca* « Potestas Vercell. petit consilium quod facturus est super » hominibus mortuis, et qui de cætero morirentur sine hæ» redibus, et *eorum bona distribuunt quoquo titulo... ad Ec» clesias seu hospitalia seu clericos seu alios non sustinentes » onera Comunis Vercell.* In reformatione consilii... fuerunt » in concordia, quod Potestas debeat eis auferre pro rata » de hoc quod eis contigerit pro expensis Comunis tam de » fodris quam de mutuis et debitis imminentibus Comuni » Vercell. tempore mortis, et hoc in illis in quos bona quo-

(1) Stat. ant. fol. 80 retro.

(2) Pergam. ant. nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore.

» cumque modo pervenerunt, qui *onera* vel *scuffias* non su-
» stinent pro Comuni ».

118. Questa disposizione non era in sostanza, che l'estensione di un principio trent'anni prima giustamente sancito collo statuto 23 maggio 1216 (1) disponente, che gli abitanti i quali trasportassero stabilmente il loro domicilio fuori della giurisdizione Vercellese « *solvere debeant totam suam partem integraliter totius debiti tunc temporis Comuni Vercellarum imminentis* ». I beni legati alle mani morte sebbene non passassero a stranieri rimanevano *immuni*, quindi nell'atto di operarsi il trapasso dovevano scontare proporzionatamente la parte del debito comune, che già incumbeva ai medesimi, ma i beni degli emigranti, dopo scontata come sovra la parte del debito pubblico, saranno essi stati ancora soggetti al fodro verso la nostra Repubblica pel tempo successivo? Sembra doversi rispondere affermativamente in ordine alle altre spese dello Stato, ed anche al debito pubblico posteriore, ed in vero l' emigrante ricadeva nella classe dello straniero; ora i beni posseduti dallo straniero (2) nel nostro distretto andavano pure soggetti al fodro ed ai mutui cioè alle imposte dello Stato, escluse forse le locali come si potrebbe arguire da uno statuto, col quale si deputarono quattro membri della Credenza « qui teneantur
» tur inquirere omnes possessiones et res alienatas ab ali-
» qua persona quæ fuerit de dixtrictu Vercellarum *a tempore*
» *currente* 1207 infra in aliquam personam vel *personas*
» *quae non sint de dixtrictu Vercell.* vel quæ non solvunt
» fodrum civitatis Vercellarum, et illas possessiones et res
» territorias extimare secundum quod extimatæ sunt pos-

(1) Arch. civico, cod. Acquisti Tom. II-31 retro.

(2) *Si quis qui non sit, de dixtrictu civitatis non dans fodrum civitatis emerit poderium aliquod sive in terris sive in casis ab aliquibus, de civitate vel dixtrictu, tunc nihilominus Comune retineat.... in ipso poderio omne ius et omnem dixtrictum ac consuetudinem, quam illud Comune, antequam illud poderium venderetur, habebit.* Stat. ant. fol. 25 retro.

» sessiones et res territoriæ aliorum hominum de dixtrictu » Vercellarum *et in eis extimatis fodra et mutua* accipere (1).

Io diceva constare della formazione del catasto ossia registro imponibile sin dall'anno 1228; ma da quest'ultimo statuto io sarei indotto ad anticiparla all' anno 1207 sembrando, che la prescritta inquisizione tendesse appunto a reintegrare il registro fatto in quell' epoca e diminuito per le alienazioni seguite a favore di stranieri.

119. Se il Comune aveva provveduto rigorosamente in ordine agli emigranti, per ragione inversa richiedevansi privilegii a pro dei nuovi abitatori.

Era più che mai riconosciuta la necessità di favorire l'incremento della popolazione non tanto come utile all' agricoltura ed al commercio, quanto per una più sicura difesa dello Stato affidata agli stessi cittadini; quindi i Comuni d'Italia andavano a gara per attrarsi nuovi abitatori colla concessione di speciali privilegii.

Troviamo perciò sancito presso di noi uno statuto del giorno 23 maggio 1216 (2) portante esenzione dal fodro per anni cinque ai nuovi abitatori « ut quælibet persona, quæ » non sit nec unquam fuerit de iurisdictione Vercellarum, » *quae de caetero venerit ad habitandum in civitate Vercel-* » *larum*, non solvat hinc ad quinque annos proximos et » completos fodrum, faciendo obbligationem idoneam tenendi » dictum habitaculum ». Sullo scorcio poi dell' anno 1226 venne esteso il privilegio di esenzione del fodro ad anni 20 se lo straniero non solo acquistasse casa in Vercelli, ma la ipotecasse al Comune per la stabilità del suo domicilio (3) ed a soli anni 18 acquistandola senza volerla ipotecare; che se fissava il domicilio in Vercelli senza acquistarvi casa il

(1) Statuto senza data, però autentico, in atto del 1246 nell' Arch. dell'Osp. Maggiore.

(2) Stat. ant. fol. 32.

(3) Abbiamo una deliberazione della Credenza in data 2 settembre 1247 per permettere la permuta d'una casa obbligata per abitacolo da Lanfranco de' Pettenati (Biss. IV 259 retro).

privilegio era ridotto ad anni 15. Quanto ai nuovi abitatori nei luoghi dichiarati Borghi franchi l'esenzione era concessa indistintamente per anni venti (1).

A malgrado però di queste regole generali si conveniva talvolta altrimenti dalla Credenza nell'atto di accettare a cittadino qualche milite o signore rurale, come abbiamo pel sig. Garibaldo d' Azeglio in atto 15 luglio 1228 (2) in cui il medesimo si sottopose alla giurisdizione Vercellese colla metà del castello e luogo d'Azeglio (spettando l'altra metà al nostro concittadino Pietro Bicchieri) ma ottenne l'esenzione del fodro per anni X.

120. Non sempre però si faceva fronte alle passività dello Stato coll' imposta del fodro, ma in alcuni casi vi si sopperiva con mutui resi obbligatorii.

Venivano questi ripartiti ad un tanto per lira di registro e sotto le stesse regole ed esenzioni pel fodro: tuttavia io credo, che in ordine ai mutui non si facesse differenza tra cittadini o persone e ville dipendenti dal Comune, siccome tutti solidariamente obbligati pei debiti e per le spese straordinarie dello Stato; quindi era sancito, che nessuna persona nel suo particolare potesse venire obbligata a mutuare o rendersi mallevadore pel Comune; egli è però vero, che nel promulgarsi a carte 32 dello statuto antico un tale principio, si era soggiunto «*absque consilio totius Credentiae vel maioris partis*» ma questa riserva fu poscia cancellata, e verso l'anno 1238 (3) fu adottata più esplicita disposizione « *quod aliquis de civitate vel dixtrictu Vercell. non possit compelli dare pecuniam mutuam Comuni, vel esse fideiussor pro Comuni, nisi fuerit mutuum generale, quod ordinatum fuerit et impositum universaliter omnibus de civitate et iurisdictione* ».

121. Non di meno in tempi eccezionali abbiamo un esem-

(1) Stat. ant. fol. 34.
(2) Biss. II-300.
(3) Stat. ant. fol. 59.

pio d'un mutuo imposto ai nobili e castellani « *pro mutuo ipsi Petro de Burontio nobilibus et castellanis imposito* (1).

Fuvvi pure un caso urgentissimo, in cui il Comune ebbe a servirsi sotto titolo di mutuo degli ori ed argenti sì dei laici come degli ecclesiastici, infatti a carte 88 dello statuto antico si legge: Item « statutum est quod Potestas præcise » teneatur ponere *collectam unam* (2) et eam exigere et » exigi facere de qua collecta redimatur *argentum et aurum* » *totum* hominibus Vercellensibus tam clericis quam laicis » *ablatum* per Comune Vercell. pro facto Marchionis Mon- » tisferrati, et illud argentum et aurum totum restituere » illis personis, quibus ablatum fuit, et integrum hinc ad » Kal. augusti etc.... cuius collectæ exactores esse debeant » Tomas cocorella et.... cabell. » Si osservi, che gli esattori erano sempre specialmente nominati in cadun decreto d'imposizione, coll'obbligo poi di versarne il prodotto a mani dei Chiavari ossiano tesorieri.

122. Ora vediamo in quali casi si facesse luogo a mutui o volontarii, o resi in difetto obbligatorii. A carte 46 dello statuto antico noi troviamo « Item statutum est, quod Po- » testas vel Consules (3) licentiam habeant mutuo accipiendi » pro Comuni *quolibet anno* usque ad quantitatem libr. *duo* » *milia* papiensium, si necessaria sunt et non ultra, et nisi » fuerit *pro facto Imperii* vel *Curiae Romanae* vel *pro facto* » *guerrae* vel pro facto *comparae* vel pro facto *scolarium*, » qui dant Dominis legum et aliis magistris, *et pro debitis* » quæ Comune teneatur dare vel tenebitur aliquibus, *et quod* » *illa duo millia non possint mutuo accipere nisi de volun-* » *tate totius Credenciae vel maioris partis*, et eas solvere » teneatur suo tempore ».

La condizione del consenso della Credenza distrugge la

(1) Stat. ant. fol. 9.

(2) Stat. ant. fol. 88.

(3) Questo statuto dovrebbe essere anteriore al 1207, mentre dopo tale anno il regime fu esclusivamente accordato al Podestà, e cessarono i Consoli del Comune.

facoltà data in principio dello statuto al Podestà ed ai Consoli; forse tale condizione venne apposta posteriormente alla prima disposizione, e ci rammenta certi *emendamenti* dei tempi nostri, per cui l'articolo di legge non rimandato alla commissione per coordinarlo con essi, riesce talvolta un fomite o pretesto di lite. Comunque ciò fosse, questo statuto ci dà a vedere le sole cause, per cui si potevano imporre mutui, tutte estranee alle spese ordinarie dello Stato, alle quali si provvedeva coll'imposizione del fodro.

123. Fra le stesse cause eravi necessariamente il pagamento dei debiti del Comune, ossia che fossero in iscadenza convenzionale, o si dovessero estinguere in seguito a disposizione legislativa, ed in proposito del debito pubblico abbiamo alcuni statuti, che giova riferire.

Primieramente era prescritto, che i debiti del Comune di qualsivoglia procedenza dovessero registrarsi in due distinti libri, uno dei quali a ritenersi dal Chiavaro ossia tesoriere, l'altro a custodirsi dai Consoli delle società di S. Eusebio e di S. Stefano (1) e che in occasione di ciascun pagamento se ne dovesse fare l'opportuna annotazione sovra amendue i registri colla data, modo e quantità.

Ogni abitatore della città e sua giurisdizione era tenuto *realiter et personaliter* alla sua parte del debito pubblico a prorata di suo registro, et *pro iis omnibus adimplendis omnia bona Comuni sint obbligata pignori* (2).

Ad evitare poi, che si accrescesse oltre modo il debito pubblico, era statuito, che il Podestà fra i primi due mesi del suo regime dovesse convocare in adunanza speciale la Credenza eccitandola a deliberare circa i mezzi per estinguere esso debito; che anzi di regola non dovesse rimanervi oltre a lire 200 pavesi di debito al terminare dell' anno
» Item iuro quod infra duos menses postquam iuravero re-
» gimen civitatis Vercell. faciam Credenciam ad campanam

(1) Stat. ant. fol. 73.
(2) Arch. civ. cod. Acquisti Tom. II-31 retro.

» pulsatam.... *de solvendo debito civitatis Vercell.*, et secun-
» dum quod maiori parti placuerit faciam.

» Item statutum est, quod Potestas vel Consules Comunis
» teneantur solvere totum debitum, quod invenerint Comune
» Vercell. dare debere, et quod ipsi fecerint in suo regimine
» pro ipso Comuni bona fide, *ita quod de ipso debito non*
» *remaneat ad solvendum ultra libras CC papienses* » (1).

Manca la data di tali statuti, ma le parole *Potestas vel Consules* ne indicano l'anteriorità all'anno 1207, imperocchè da tale epoca cessò affatto l'oscillazione di governo per mezzo di Consoli del Comune, ovvero col mezzo di un Podestà quindi poi costantemente osservato.

Ottime erano pure queste regole di amministrazione, ma io non potrei asseverare, che le circostanze così sconvolte della nostra Repubblica, massimamente dopo il 1236, abbiano permesso di attuarle con effetto: bensì la prima sarà stata (almeno *pro forma*) eseguita, non potendo il Podestà esimersene senza speciale dispensa, la quale sul codice del 1241 si vede in margine accordata ai Podestà del Pozzo Bonello e Giacomo Petia, che tali furono negli anni 1246 e 1251, ma quanto al ridurre ogni anno il debito pubblico al dissotto di lire 200 pavesi, io credo, che difficilmente siasi operato, e meno ancora dacchè cominciarono le discordie interne e le conseguenti guerre civili.

124. Tuttavia in tempi più favorevoli e sullo scorcio dell'anno 1221 ci consta essersi operata la estinzione quasi integrale del debito, facendone fede una solenne protesta fattane dal Podestà in piena Credenza, e quindi in *Concione campanis et tubis in broleto Comunis convocata* nel giorno 1.° gennaio 1222, quale giova riferire in nota (2) anche per norma delle forme adottate in tale circostanza.

(1) Stat. ant. pag. 46.

(2) Quum Pot. Vercell.... olim diutius præconizari fecisset et divulgari præfigendo terminem unum vel plures, ut quicumque creditor esset Comunis tam dixtrictus Vercell. quam civitatis instrumentum, per quod Comune Vercellarum aliquid ei deberet, veniret ostensurus, et debitam

125. Entrata per contro la discordia fra i cittadini, il debito pubblico dovette anzi progressivamente accrescersi, sia per le spese delle conseguenti guerre, sia per la devastazione del territtorio collettabile, sia perchè per molti anni le imposte dovevano restringersi su pochi borghi, essendo gli altri in potere del nemico e dei fuorusciti, e di questo aumento del debito abbiamo due documenti, che ci danno luce sulla consistenza del registro in quell'epoca.

Ricorderà il lettore la legge di ritenzione proporzionale sancita li 8 luglio 1246 sui beni legati dai cittadini a mani morte: (sup. N° 117) all'appoggio di questa legge, ed abbenchè si trattasse di un lascito di lire 500 pavesi fatto dal sig. Giacomo De Benedictis all'Ospedale Maggiore di S. Andrea 18 mesi prima di sua promulgazione, nondimeno il Podestà s' impossessò di alcuni dei beni, che erano stati assegnati ad esso Ospedale dagli esecutori testamentarii sin dal 9 febbraio 1245, e ciò per un *valore di lire* 66, *quota parte, che sulle anzidette lire* 500, si disse dover appartenere al Comune per la proporzionale estinzione del debito all'epoca della morte del testatore (1).

Parimenti resosi defunto il sig. Ugoccione de Alice, il quale con suo testamento 30 marzo 1246 aveva instituito erede lo stesso Ospedale di S. Andrea, proponeva il Podestà
» quod prædictus Uguccio fuerat civis civitatis Vercell. et
» quod solverat fodra et mutua et *scuffias civitatis* Vercell.
» et quod ipse Uguccio tempore mortis habebat in bonis
» lib. M. M. M. pap. Item quod Comune Vercell. tempore
» mortis tenebatur debitis et ære alieno in libras *octuaginta*

solutionem recepturus: sic pluribus inde datis et elapsis dilationibus post illas clamationes ... quisque.... se præsentare deberet, ita quod illi, qui tunc non venissent, deinde non audientur: *demum creditores Comunis venerunt et debitam solutionem plœnarie receperunt*, solummodo exceptis Roberto Advocato, et Johanne Silone de Taurino et eorum debitis, de quibus nondum est eis satisfactum.... verumtamen de debitis illius Johannis pars eidem soluta est. Biss. III-12.

(1) Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.

» *millia*, prout dicebat legittime probare.... quibus omnibus
» dicebat.... Hospitale... esse condemnandum *pro rata debiti*
» *Comunis et patrimonii praedicti Ugocionis*, cum quilibet
» civis et municipes *civitatis et loci teneatur ad collacionem*
» *faciendam* pro solvendis debitis pro rata, quæ imminet
» *civitati vel loco* ».

Opponeva l'Ospedale essersi deferta l'eredità prima della legge 8 luglio 1246, tuttavia per sentenza arbitramentale, ed in via anche di transazione accettata dal Comune, rilasciò al medesimo tutti i crediti dell'eredità verso lo stesso Comune ascendenti a lire 122 circa (1).

Dall'ultimo dei narrati documenti ricaviamo, che il debito pubblico in aprile 1246 montava a lire 80 mila pavesi; (2) ma in mancanza di domanda specifica sulle lire 3|m dell'eredità non possiamo dedurne alcuna proporzione tra esso debito e la massa di proprietà al medesimo soggetta, non potendosi trarre norma dalle rilasciate lire 122 attesa la seguita transazione; quando in vece il primo documento ci dà a conoscere, che il debito pubblico in principio del 1245 doveva ascendere ad *un ottavo* del valore delle proprietà tenute al medesimo, quota per vero enorme, se non che in quell'epoca il registro imponibile erasi di gran lunga ristretto per l'occupazione di varii paesi del Vercellese per parte del fuoruscito Pietro Bicchieri.

Nel secondo documento troviamo le parole *civitatis* et *loci*, pare quindi che la disposizione dello statuto 8 luglio 1246 si estendesse a due debiti, uno generale sotto nome della città, altro, che poteva riguardare particolarmente la villa o borgo di abitazione del defunto.

126. Quanto alle entrate casuali e principalmente alle confische, multe, successioni del fisco in mancanza d'eredi già se ne tenne discorso al capo 1.° di questo libro III; soltanto io debbo aggiungere, che le multe distinguevansi in maggiori e minori (3), che queste ultime erano quelle di

(1) Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.
(2) Queste lire 80 mila corrisponderebbero ad attuali 2022880. Vedasi Appendice 1.ma all'anno 1246.
(3) Vedi al N. 48 di questo libro.

competenza o dei Consoli delle ville ovvero dei Podestà dei Borghi franchi, ai quali venivano cedute (1); le maggiori poi erano quelle inflitte dal Podestà di Vercelli e dalla Credenza, ed il loro prodotto doveva essere molto rilevante, essendochè una gran parte delle pene corporali erano commutabili in denaro, come già si osservò in detto capo.

127. Fu eziandio per qualche tempo un ramo d' entrata a favore dell' erario pubblico il prodotto delle miniere, in riguardo alle quali abbiamo due documenti, che giova riferire.

Col primo atto 12 ante K. iunii 1230 (2) Uberto de Bulgaro e Bertolino de Salussola ed altri signori di loro agnazione cedettero al Comune di Vercelli tutte le loro ragioni in illa argenteria sive.... *argenti auri azurri et aliarum rerum, quae inventa est, vel inveniri posset de coetero in monte illo, qui dicitur et vocatur mons Asolatae et in alpe ipsius montis et eius pertinenciis.... salvo tamen omni ficto* (cioè livello)... *et pascuo.... in praedicto monte et alpe.*

La rinuncia si fece bensì con titolo di donazione, ma si accenna ad un corrispettivo in una parte dei prodotti sì, e come sarebbe arbitrata dalli signori Sangue d'Agnello Alciato, Pietro e Martino Bicchieri, i quali promisero che il loro arbitramento sarebbe osservato dal Comune, a nome di cui accettavano la donazione, e che anzi verrebbe inserto come legge tanto nel volume degli statuti d' esso Comune, come anche nel sacramentale *sive statuto societatis S. Stephani*, di quale società era allora Podestà ossia Rettore lo stesso Sangue d'Agnello Alciato.

In nessun'altra carta dell'Archivio e nemmeno nel volume degli statuti antichi del Comune (mentre quello della società di S. Stefano andò perduto) si trova alcun cenno dell'arbitramento constituente il corrispettivo ossia la parte di prodotto assegnata alli donatori signori de Bulgaro e di Salussola; però il contratto ebbe il suo effetto.

(1) Omnes iudicaturas et *banna* a suo Potestate et Consulibus imposita. Così per Trino 20 aprile 1212 Biss. III-3.

(2) Biss. II-73.

128. Imperocchè nello stesso anno 1230 e colla data del 22 ottobre (1) la Credenza di Vercelli deliberò di concedere in affitto sotto gli infrascritti patti e per anni 20 ad Imberto de Patrico e ad altri suoi socii di Brescia tutte le miniere « *Argentariae et aliorum metallorum si qua essent in iurisdictione et dixtrictu Vercell., et specialiter in monte quadro et de Montaccio et de Asolata* » dal che vediamo, che esistevano altre miniere oltre a quella in monte Asolato ceduta dalli signori de Bulgaro e di Salussola.

Inerentemente a tale deliberazione nel giorno seguente (2) il Podestà Guarnerio de Castiglione in piena Credenza addivenne alla formale investitura di detto affittamento sotto i patti concertati cioè:

« Quod Comune debeat dare eisdem Ymberto et sociis » *ligna* pro carbone descinerare et pro necessario eorum » faciendo *quantum eis necessaria fuerint.*

» Item *pascherium equis suis.*

» Item *mercatum* eis et omnibus illis personis, quæ ibi » venerint pro facto prædictæ argentariæ et aliorum me» tallorum, secundum quod curret pro tempore, *vetando* » *praedicti Ymbertus et socii mercatum cuique personae,* quæ » non esset supposita iurisdictioni Comunis Vercell. *ad vo*» *luntatem Comunis Vercell.*

» Item *fiduciam* prædicto Ymberto et sociis et omnibus » illis personis, quæ ibi venerint pro facto prædictæ argen» teriæ, *in avere et in personis*, ibidem stando et eundo et » redeundo per iurisdictionem Comunis Vercell.

» Item Comune eis concedat *aquam et stallum*, ubi fa» cere voluerint fuxinas necessarias pro dicto laborerio.

» Item quod Comune teneatur *expendere usque ad libras* » *centum imperiales, et non plus in fuxinis ibidem et do*» *mibus et viis faciendis* necessariis ad dictum laborerium, et » *lignamina necessaria* pro prædictis fuxinis faciendis».

Fin quì le concessioni del Comune: ora vediamo le pro-

(1) Biss. II-75.

(2) Biss. II-73.

messe dei concessionarii, che abbrevieremo omettendo le formole.

L'Imberto e socii e qualunque persona da essi ammessa per l' esercizio di dette miniere si intenderanno immediatamente e per detti venti anni sottoposti alla giurisdizione Vercellese pei loro fatti contratti e malefizii, e soggetti al *fodro* ed a tutti gli altri carichi alla riserva, che loro non si potrebbe imporre fodro in ragione dell'esercizio ed oggetti di dette miniere, e che in ordine all'obbligo dell'esercito verrebbero dati tassativamente sei militi *pro exercitu Comunali.*

Non potranno i socii o loro dipendenti scientemente ricoverare banditi dal Comune Vercellese, dovendo espellerli, ed anzi arrestarli se così il Comune loro prescrivesse.

Daranno *una marca d'argento al Comune ogni dieci marche* prodotte dall'esercizio di dette miniere, e quanto agli altri metalli fu fatta riserva di concertarne la quota entro un mese, e non riuscendo il concerto resteranno essi metalli a disposizione del Comune.

Quale sia stato il risultamento di questi contratti non ci rimase memoria alcuna, essendo perduti tutti i registri di contabilità sino all'anno 1571; troviamo unicamente, che la suddetta investitura fu solennemente guarentita ordinandone l'osservanza con apposito articolo esistente nel volume degli statuti antichi a pag. 31.

129. Un ultimo ramo d'entrata avrebbe dovuto essere il prodotto della zecca, che in quei tempi non era esiguo nelle altre Repubbliche; ma abbenchè fosse indubitato il dritto di coniare moneta, senza del quale certamente non si sarebbe osato di proibirne la fabbricazione nel distretto sotto gravi pene, pure nissuna carta finora ebbe a ritrovarsi che ne comprovi l' esercizio salvo quella pubblicata dal Durandi (1) e recentemente dal cav. Promis portante la data del 23 giugno 1255, laddove il Podestà e la Credenza di Vercelli convennero con alcuni Zecchieri di Pavia pel conio

(1) Alpi Graie e Pennine Torino 1804 pag. 146.

di denari grossi e piccoli del peso e liga conforme a quelli che si battevano in una o due delle seguenti città — Pavia — Piacenza — Cremona — Tortona — Bergamo — Como ed Asti, come verrebbe concordato.

La convenzione doveva durare cinque anni e per essa li zecchieri si obbligarono a corrispondere all'erario lire 290 pavesi in cadun anno.

Il cav. Promis ebbe la sorte di fare acquisto di uno degli anzidetti denari grossi (unica moneta sin ora conosciuta come di spettanza della zecca Vercellese) e lo pubblicò con opportune spiegazioni nella preziosa sua operetta Monete del Piemonte inedite o rare: Torino Stamperia Reale 1852 ivi « *quella moneta d'argento ha da un lato una croce con* » *attorno* † *VERCELLE e dall' altro* † *FREDRIC e nel* » *centro I. P. per Imperator... pesa grammi* 1, 020, *ed alla* » *pietra del paragone si avvicina a* 900 *millesimi di fine* » Intorno a questa moneta mi riservo di fare alcune osservazioni nell'Append. N° I, ove si tratterà di proporre una tariffa di riduzione delle lire pavesi del secolo XIII colle attuali in corso.

Frattanto a compimento del presente capitolo occorrerà di accennare alcune disposizioni in ordine alle spese del Comune, ed in ordine all' esercizio della tesoreria ed alla resa dei conti.

130. Per verità nello statuto antico non mi venne fatto di trovare una limitazione esatta della facoltà, che pur doveva avere il Podestà, relativamente alle spese variabili; esistono bensì alcuni decreti anche di larga fiducia, ma in casi particolari e di urgenza; tuttavia nello statuto del 1341 havvi un § apposito (1) cui io crederei potersi assegnare la data tra il 1280 ed il 1290, e nel quale fu stabilito, che nessun Podestà od officiale del Comune potesse fare una spesa maggiore di lire 10 pavesi senza previa deliberazione della Credenza, e che per la validità di una tale deliberazione fosse necessario l'intervento di 50 Credenzieri almeno

(1) Vol. stampato nel 1541 fol. XXV.

se la spesa non eccedeva lire 25 pavesi e cento almeno ove fosse maggiore, oltre che la votazione dovrebbe in ambi i casi seguire in modo segreto *ad buxolas seu ballotas sive fabas* e non basterebbe la maggioranza richiedendosi i due terzi dei voti: si eccettuarono però le spese fisse di stipendii, fitti od interessi ed eziandio quelle occorrenti *in ambasciatoribus, nunciis, spiis.., et pro guardia civitatis vel dixtrictus Vercellarum.*

131. Non tutti gli uffizii del Comune erano retribuiti con stipendio fisso, ma molti di essi, oltre a qualche dritto minuto per spedizioni di carte, ottenevano poi in fine del semestre una proporzionata gratificazione, così ad esempio parlando dei quattro Notai o Segretari addetti all'ufficio del Podestà noi leggiamo « *eo salvo, quod debeant remunerari per Comune bis in anno per XII remuneratores electos in Credencia ad brevia* (1), gli inconvenienti di questa pratica furono più tardi riconosciuti, e nello statuto del 1341 si provvide di stipendio fisso la massima parte degli uffizii.

132. Tanto le esazioni, che i pagamenti erano affidati a due Chiavari, *seu Canevarii* o vogliam dire tesorieri sotto il controllo dei due procuratori del Comune: stavano essi in ufficio sei mesi, ma si cambiavano di servizio ogni trimestre.

Ogni esazione o pagamento doveva seguire nell'ufficio di tesoreria nella camera a ciò assegnata al piano terreno del palazzo municipale, con proibizione ai Chiavari e procuratori di « *scalas palatii ascendere, nisi specialiter vocati fuerint ad aliquod consilium civitatis vel ad Credenciam* ».

La tesoreria si esercitava pubblicamente « *palam* » e veniva poi chiusa a doppia chiave, una delle quali a ritenersi dal Chiavaro, l'altra dal procuratore in servizio.

Le esazioni e pagamenti dovevano farsi dal Chiavaro in presenza di uno dei due procuratori, registrandoli amendue sul proprio libro a servire di controllo, ed era vietato al Chiavaro « *ne una monetam solvet pro alia Tercioll: pro*

(1) Stat. ant. fol. 52.

papiense, et e converso, et sic de coeteris monetis, nec aliam rem pro pecunia debita solvet, et nullam solutionem faciet nisi in eo genere pecuniae numeratae, quae debita fuerit (1)».

Questa ultima disposizione, non sempre così facile ad eseguire, tendeva a togliere al creditore il danno per l'agio sulle diverse monete prescrivendone il pagamento in quella stessa convenuta, ed a vantaggio pure dei creditori stava prescritto, che loro si dovessero rilasciare *gratuitamente* i titoli di credito per mutui, cavalcate adequanze e simili (2).

133. Accadeva però alcune volte, che il Comune non avesse numerario bastante pei suoi pagamenti segnatamente durante il tempo necessario per l'esazione dei fodri, allora la Credenza statuiva, che si cedesse ai creditori una concorrente parte sull'esazione stessa verso un dato registrante, ciò però quando il credito procedeva da una delle spese medesime per le quali era stato autorizzato quel fodro: ne recherò un esempio trascrivendo un brano di documento 1.° gennaio 1253 in nota (3) anche per le curiose notizie, che ci somministra.

(1) Stat. ant. fol. 51 retro.

(2) Ibi foglio 43 retro.

(3) « Cum ordinatum sit per *Credentiam* civitatis Vercell. quod » *fodrum denariorum octo p. libra* impositum tempore Domini » Bechi de Strata (ultimo semestre 1252) Vercell. pot. pro solven» do feudo ipsi potestati et pro solvendis debitis, quæ Comune » dare debebat Ugoccioni Guaze et Nicole Zuccale... *et pro redi» mendis equis Domini Jacobi de Tizzone, qui erant in pignore » pro Comuni Vercell.* et pro solvendis *adequantiis* militibus Ver» cell. ultimi medii anni Regiminis isti Potestatis, et pro solvendis » *remunerationibus* factis tempore eiusdem Potestatis, et pro sol» vendis *custodibus noctis et balfredorum et portarum* civitatis Ver» cell. et pro solvendis emendis *equorum mangagnatorum mortuo» rum et amissorum*... et pro solvendis libr. centum Rufino et » Bernardo de Benivolio pro *emenda damni eis dati in suo plan» ctato per homines adversae partis,* et pro solvendis illis qui *mi» serunt servientes ad burgum plebis* (Gattinara) *et ad castrum » Bulgari* tempore istius Potestatis, *deberet livrari* et scontrari per » illos, qui excutiunt dictum fodrum, *illis* personis quæ habere de-

Delle varie spese accennate in esso documento e relative ai fatti d'armi si terrà discorso al cap. IV della Guerra, frattanto vi si conferma la già notata penale del quarto in più per ritardo d'un mese nel pagare il fodro, penale talvolta eziandio portata *al terzo* come in un fodro di soldi 3 per cento imposto dal Podestà imperiale Giacomo Petia de Fossato nell'anno 1251 (1).

134. Fatto cenno della qualità delle rendite e delle spese del Comune, e delle regole concernenti le esazioni ed i pagamenti, resta a riconoscere in qual maniera si addivenisse alla resa dei conti.

Dodici revisori dei conti « *homines legales, qui sciant de ratione facienda* » erano eletti *per portas*, cioè dai varii quartieri; duravano in carica per un semestre e dovevano assistere al fine di ciascun mese alla chiusa dei conti sì dei Chiavari del Comune come di quelli di giustizia pei diritti giudiciarii e d'ogni altro contabile, coll'obbligo di riferirne mensilmente alla Credenza, ritenendo presso di sè un doppio d'essi conti, e denunciando ogni abuso o frode.

Alla scadenza poi d'ogni semestre si leggevano in Credenza tutte le partite sì di caricamento che di scaricamento per passare all'approvazione del conto (2) riepilogandole pure al fine dell'anno: per le quali cose era ingiunto al Podestà « *facere fieri... omnes rationes Comunis quas habuerit facere tempore sui regiminis p.* X *dies ante exitum sui regiminis* (3).

» bent a Comuni Vercell. *aliquib. causis* supra mentionatis sine
» quarto *ita quod illi, qui non solverint* illis quibus livrati fuerint
» *infra mensem, quod* ab illo dein antea *solvant quartum,* quod
» quartum perveniat in Comune Vercell. — ut ex tenore consilii
» Credenciæ inde factæ 1252 ind. 11 die martis 17 mensis decem-
» bris manifeste apparet. Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli,

(1) Biss. III, 28 retro.

(2) Stat. ant. pag. 18.

(3) Ibi pag. 4.

CAPO III.

Commercio ed Agricoltura

135. Quando si pon mente alle difficoltà delle strade, ed al non potersi allontanare per poche miglia senza inciampare in pedaggi e dazii di aliena giurisdizione ripetuti a brevi distanze, e sovente in masnade, talvolta eziandio provigionate per proprio conto da signorotti alpestri; quando si riflette agli inopinati decreti di rappresaglie, per cui gli oggetti e fors'anche le persone dei transitanti pagavano il fio pei compaesani offenditori, ed ancora si considerano le incessanti guerre o cavalcate e le proibizioni di mercato intimate non solo al popolo in guerra, ma ad ogni alleato del medesimo (1) non si sa comprendere come potesse esistere *Commercio* nei tempi di cui si tratta: eppure esso è la vita dei popoli, ed a traverso di mille pericoli fa sempre le sue prove, comunque con scarsa o misera riuscita, ed appunto in ragione delle maggiori difficoltà cerca di appoggiarsi a pubbliche instituzioni, che valgano a portargli qualche sollievo.

136. Quindi se non affatto contemporanea all'instituzione del Consolato nei Comuni Italiani, non molto discosta deve essere l'origine delle corporazioni di negozianti con proprii rappresentanti, che ne procurassero il comune vantaggio e la difesa all' estero: da ciò la sollecitudine dei Comuni stessi a provvedervi nei trattati colle Repubbliche confinanti e nelle convenzioni coi Conti rurali, come eziandio a stabilire fiere e mercati colle compossibili comodità e sicurezze.

Che se il Muratori riferendo un atto in data 8 Kal. martii 1182 ebbe ad affermare (2) *nullam enim antiquiorum de his* (consulibus negotiatorum) *memoriam inveni.* Il nostro Archivio Municipale ci somministra un documento Vercellese anteriore di 17 anni, che non so come sia sfuggito alle solerti ricerche dell'abate Frova.

(1) Quod dabunt mercata amicis civitatis Vercell. et tollent inimicis; così nel trattato con Ivrea 19 maggio 1202.

(2) Antiquitates Medii Aevi diss. 30 pag. 187.

Questo insigne documento portante la data « *die lunae, qui est tridecimus Kal. ian. in civitate Papiae anno Dominicae Incarnationis millesimo centesimo sexagesimo quinto* (1) *indictione terciadecima* » erasi da me trascritto per inserirlo a questo lavoro, ma posciachè recentemente (ann. 1854) venne pubblicato al num. 1516 col. 995 Tom. II chartarum nei monumenti di Storia Patria, dirò risultare dal medesimo, che i negozianti Vercellesi già formavano corporazione in quell'anno 1165 ed avevano il proprio Console (*Vivianus de Tromello Consul negotiatorum eiusdem civitatis Vercellarum*) il quale, coll'appoggio, anzi sotto la fideiussione dei Consoli del Comune, provvide ogni occorrente per agevolare il nostro commercio colla città di Pavia, ottenendogli a mutuo lire 100 pavesi e trovando mezzo di scontare sì il capitale che l' interesse del *dieci per cento* (2) in modo scalare e meno incomodo ai negozianti stessi mediante un dazio o contributo proporzionale agli oggetti commerciandi e tale che provvedeva ad un tempo all' alloggio di quelli, alla illuminazione dei negozii, ed ad altre comodità opportune.

Che se i Consoli del Comune accordarono ai mutuanti il diritto di rappresaglia sugli oggetti dei Vercellesi pel caso di non compiuta restituzione entro i quattro anni di mora, ciò si fece in conformità degli usi dell' epoca, intorno ai quali già si tenne apposito discorso al num. 90 e seguenti di questo libro III.

137. Una prova ancora più remota della sollecitudine del nostro Comune pei vantaggi commerciali l'abbiamo in atto 22 gennaio 1141 (3) laddove ottenne dai Conti del Canavese Guido e Citafiore e dai loro figli Guglielmo, Martino

(1) Arch. civ. cod. dei Patti fol. 29.

(2) Non parrà grave questa rata del 10 per cento fra negozianti. Se si confronta colla legge Milanese del 1196 (apud flos florum) che tassava l'interesse a non più di soldi 3 per lira pei privati ed a soldi 2 pel Comune.

(3) Biss. IV-134.

ed Uberto, in un col dominio delle castella di Maglione e Castelletto, loro ville e curie, l'esenzione eziandio pei Vercellesi dal dritto di *curadia* sui mercati di Rivarolo e di Mazzè, come pure in tutte le terre d'essi Conti poste al di qua della Dora.

Eguali cure dimostrava il Comune nel 1168 nel trattato coi Milanesi; imperocchè, sebbene non siasi conservato il documento, venne però indicato nel nuovo trattato di alleanza 18 agosto 1170 (1) ove si confermò *concordiam et societatem compositam eo tempore, quo nuper civitas Mediolanensis restituta fuit quae concordia talis fuit: ego... et pedaticum et transitum Ticini a Vercellensibus quoad me spectat et pertinet, scilicet de medietate, non accipiam* (2) il che venne meglio spiegato anzi ampliato in questa conferma del 1170, poichè vi si legge « *non liceat a modo in antea Mediolanensibus auferre pedaticum nec in transitu Ticini ad portum nec ad pontem Vercellensibus... insuper non accipient pedaticum nec curadiam a Vercellensibus in tota terra Mediolanensium* ».

E già aveva il nostro Comune riportate due consimili esenzioni; una cioè dal Vescovo d'Ivrea per graziosa concessione del 24 febbraio 1169 (3) a favore speciale degli abitanti *intra fossatum civitatis Vercellarum,* avendoli il Vescovo Gaymaro dichiarati esenti per lo avvenire dalla curadia ossia dazio, che soleva esigere dai Vercellesi nell'ingresso della città di Ivrea: e la seconda nel trattato col Marchese Guglielmo di Monferrato 24 marzo 1170 (4) ove il Marchese *dimisit et donavit Vercellensibus omnia pedagia, curadias, portus ac traversa per totam suam terram, quam habet et a modo acquisierit,* concessione questa larghissima e non ristretta come quella d'Ivrea ai soli abitanti di Vercelli, se non che essa ebbe breve durata per le interpolate

(1) Biss. II-76.

(2) Quanto all'altra metà spettante ai Novaresi vedasi infra al num. 140.

(3) Arch. civ. cod. Acquisti I-92 e Mon. Hist. Pat. col. 1017 Tom. II chartarum.

(4) Ivi Pergam. Mazzo 1.

guerre, che si rinnovavano col Monferrato, tuttavia ne abbiamo un'ampia conferma nel diploma del Marchese Bonifacio 7 luglio 1202 (1) nel quale egli accordò ai Vercellesi l'esenzione dal pagare *omnes curadias et acquarum transitus seu naulum per totam terram suam in perpetuum; ita quod ipse Marchio vel eius heredes de coetero ullo unquam tempore non possint aliquid ex praedictis curadiis et transitu percipere*: ma queste clausole non valsero a dare al privilegio stabilità maggiore per le vertenze fra pochi anni rinnovate.

138. Altra fra le tribolazioni del commercio, io diceva, essere l'infestazione dei ladri, talvolta raccolti in masnade dette anche *comandisie* sostenute da signorotti de' luoghi alpestri, del che ne fanno lucidissima prova le intimazioni fatte dal Comune Vercellese con atto del 5 ottobre 1193 (2), alli Nicolao e Giacomo padre e figlio Recagno signori di Montalto, di Netro e di Donato, ingiungendo loro di difendere in avvenire i Vercellesi transitanti ne' loro feudi, e segnatamente « *ut illos commandos aut comandisias, quas habent vel habuerunt et receperunt et recipiunt in episcopatu Vercellarum, poenitus remittant et ab eis desistant... et quod debeant facere mandatum suis hominibus Netri et Donati.... quod latrones, robatores, vel depredatores et scanatores per se vel per alios in domibus suis nec in illis locis debeant recipere vel albergare, et quod bona fide et sine fraude debeant illos capere et Consulibus Vercell. consignare* » precetti questi, a cui si sottomisero detti padre e figlio Recagno in virtù del vincolo feudale cui avevano sottoposti al Comune i loro beni, promettendo pure « *quod facient de Netro et Donato guerram et pacem, ubi homines Vercell. voluerint* ».

Nello stesso anno e poco prima avea pure procurato il nostro Comune, che il Vescovo d' Ivrea facesse prestare giuramento con atto 23 agosto 1193 (3), alli Amedeo e

(1) Arch. civ. cod. Acquisti I-158.

(2) Biss. Tom. 1-332 333 e Mon. H. Pat. Tom. II chartarum col. 1159.

(3) Biss. I-143.

Guido Foglia altri signori di Montalto ed a Corrado di Guglielmo altro signore di Settimo, ch' essi avrebbero difese le persone e le cose dei Vercellesi e degli Iporediesi transitanti nei loro luoghi « *et specialiter molariam et molares et eorum nuncios, quod nec consentiant nec fortiam nec virtutem nec consilium vel auxilium aliis prestabunt ad rumpendam stratam, nec in strata ad praedam vel saccum faciendum, sed bona fide prohibebunt.*

Allo stesso scopo tendeva altresì una clausola del trattato di amicizia cogli Iporediesi 19 maggio 1202 (1). « Item » si homines Vercell. vel Episcopatus vel dixtricti Civitatis » vel eorum res impediti, vel impeditæ fuerint in poderio » Yporegiæ, tunc hoc juramento teneantur ad XXX dies, » ex quo a Vercellensibus eis dictum fuerit, *extrahere ho-* » *mines de prexone*, si imprexonati fuerint, et excedere et » *deliberare res eis ablatas*; quod si facere nequiverint, » tunc juraverunt facere vivam guerram bona fide ac sine » fraude ipsis *malefactoribus* sicut a Potestate vel Consu- » libus Vercell. ordinatum fuerit, aut reddere vel restituere » de propriis rebus passis res ablatas ».

E si fu in esecuzione di questo patto, che la Credenza nostra nel giorno 2 febbraio 1212 (2), denunciava ai deputati d' Ivrea « *quatenus fortiam et virtutem et operam dare* » *debeant, quod homo ille de Liburno, qui detinetur in vin-* « *culis a Domino Guala Comite de S. Martino et filiis de-* » *beat absolvi et reddi, et illum hominem Comuni Vercell.* » *darent et redderent.*

Non consta del pretesto per sì fatto carceramento, ma un' altra intimazione dovette fare il nostro Comune tre anni dopo al Conte Pietro di Masino di rendergli ragione fra dato termine « *pro trossellis, quos ipse ceperat in strata ul-* » *tra Duriam. et quos dicebat Potestas Vercell. ipsum Petrum* » *duxisse per terram hominum Vercellarum, et propter ho-* » *mines Miraldae et Uliaci, qui in illo impetu vulnerati*

(1) Arch. civ. Acquisti I-98.

(2) Ivi fol. 105.

» *sunt* » prescrivendogli intanto di prestare cauzione per lire 200 susine, ammontare del banno contro di esso Conte decretato — così in atto 11 ottobre 1215 (1).

Altri precetti noi troviamo stati intimati ne' giorni 7 e 8 novembre 1217 (2), dai Comuni di Vercelli e di Alessandria al Conte Ottone di Cavaglià ed altri consignori di Frassinetto da Po, non che ai Consoli d'esso luogo ed a quelli di S. Salvatore, a dovere i medesimi liberare dai malfattori la strada tendente da Vercelli ad Alessandria pel ponte di Cuniolo, con minaccia in caso diverso di decretare rappresaglie sulle persone ed oggetti degli abitatori di quei luoghi.

Di bel nuovo nell'anno 1232 addì 7 novembre (3), fu d'uopo minacciare rappresaglie al Conte Pietro di Masino, ove non costringesse gli uomini di Borgomasino a restituire le cose tolte a certo Pantaleone di Livorno e socii; e così di quando in quando, segnatamente verso Ivrea, il nostro Comune dovette accorrere alla difesa de' suoi commercianti in un modo od in altro molestati o derubati, sino a che più tardi si addivenne a convenzione speciale tra i Comuni di Vercelli, Pavia, Ivrea ed i Conti e Castellani del Canavese in data 11 marzo 1263 (4), *super assecurandis contratis de Canepicio, de Vercellis, de Papia, de Yporegia et super expellendis baroeriis et malefactoribus de ipsis contratis* ».

139. Erano pure dirette a salvare il commercio le regole statuite dal Comune per diminuire i casi di rappresaglie (vedasi a N. 94 e seguenti di questo libro III) ma fra le cure commerciali del medesimo debbono specialmente annoverarsi quelle tendenti ad assicurare ai Vercellesi i mercati nelle Città vicine, e per provvedere il paese di pietre da macina, che non potevansi trarre altronde se non dal Contado d'Aosta e dai Monti d'Ivrea, e quelle per ultimo

(1) Biss. I-171 retro.

(2) Arch. civ. cod. Acquisti 1-77-78.

(3) Biss. IV-148.

(4) Arch. civ. Pergam. Mazzo 8.

dirette allo stabilimento di fiere e mercati nel nostro distretto.

Quindi nell'atto più antico a noi pervennto della fedeltà giurata dagli Iporediesi pei castelli di Bollengo e di S. Urbano e per altri dritti dei Vercellesi, portante esso atto la data 8 novembre 1192 (1), si legge il seguente articolo.

Item juro, quod bona fide et sine fraude adjuvabo Vercellenses manutenere Molariam contra omnes personas, salva Imperatoris fidelitate.... et promissiones factas de molis dandis et servandis attendam et observari faciam bona fide.... insuper omnia mercata in civitate et extra civitatem sicut ab antiquo Vercellenses habere consueverunt eis concedam » promesse tutte rinnovate nel già riferito atto 19 maggio 1203, ed in altro del 26 maggio 1207 (2), per il che nell'anno 1214 addì 26 marzo vediamo intimarsi al Podestà d'Ivrea « *quod vice et nomine Comunis Yporegiae debeat fidelitatem facere Comuni et hominibus Vercell. et quod debeat dare Molariam sicut debet (3)* ».

Presero pure i Vercellesi l'occasione favorevole del trattato d'alleanza col Conte Tommaso di Savoja e col Conte Amedeo di lui figlio 21 dicembre 1215 (4) per assicurarsi la tratta delle macine dalla Valle d'Aosta, oggetto di sua speciale sollecitudine, e pel quale sin dall'anno 1193 vediamo instituiti ufficiali denominati *Molares* (5).

In esso trattato si legge « Item debeant dictus comes et » ejus filius facere procurare et operam dare, quod *Comune* » *Vercell., et Molarii habeant molas* secundum quod consue- » verunt habere hinc retro, dando pedagium quod consue-

(1) Arch. civ. cod. Acquisti I-94.
(2) ibi I-101.
(3) ibi I-6.
(4) Vedasi al num. 24 lib. II.
(5) In atto 24 agosto 1193 Biss. I 433 abbiamo: interfuerunt testes *Jacobus de Guidalardis - Bombellus Bazanus, Otto camex Molares Vercellenses* - persone nobili ed i due primi Consoli del Comune nel 1194.

» verunt dare a decem annis infra et non ultra, et quod
» non permittant sed omnino vetabunt hominibus dixtricti
» vendere molas nisi *Vercellensibus et Molariis illius civitatis*
» *et consueto pretio*... Si Molarii Vercell. emere voluerint,
» alioquin vendant cui voluerint, et si per guerram vel per
» discordiam acciderit, quare Vercellenses molas ducere non
» possent, non debeant tamen molas alteri vendere nec
» dare nisi Vercellensibus, nisi parabola et voluntate Po-
» testatis *Rectorum vel Molariorum Vercellensium* reman-
» serint ».

140. Oltre a queste favorevoli condizioni per la tratta delle macine, ottennero pure i Vercellesi nello stesso trattato altre peculiari in ordine ai pedaggi per ogni altro genere di commercio: *Item non capient nec capi facient pedagium majus per totam suam terram et forciam hominibus Vercell. et jurisdictionis Vercell., quod modo capit a Bononiensibus et a Placentinis seu ab aliquibus civibus Lombardiae, qui minus pedagium solverint; et si remittent aliquam quantitatem pedagii aliquibus civibus Lombardiae usque ad illam quantitatem remittet hominibus Vercellarum.*

Ed ecco già in uso a quei tempi la massima ora cotanto in voga del trattarsi, in fatto di dazii, *come la nazione più favorita*: che se per parte dei Vercellesi non si fece nell'atto eguale promessa a vantaggio dei dipendenti del Conte, egli è a credere però, che ne risultasse da atto a parte o si avesse per sott'intesa: quindi il commercio Vercellese godette di questi privilegii per ben quindici anni, giacchè la convenzione fu rinnovata senza variazioni di quinquennio in quinquennio addì 29 ottobre 1219 (1) e sotto il 9 febbraio 1224 (2).

Eguale clausola di favore ottennero i Vercellesi dal Comune di Novara nell'atto di pace 24 dicembre 1223 (3) per la metà al medesimo spettante sul pedaggio o pontatico pel

(1) Arch. civ. cod. Acquisti I-140.
(2) ibi Pergam. Mazzo IV.
(3) Vedasi al num. 98 lib. II.

transito del Ticino; anzi nell'altro trattato di pace 15 novembre 1232 (1) oltre alla conferma della stessa disposizione per tale pedaggio, venne altresì dichiarato « *quod homines Novariae nullum novum pedagium vel conditium vel rivam imponant vel auferant Comuni vel hominibus Vercell. vel ejus dixtrictus speciale in aliqua parte dixtrictus seu Episcopatus Novariae, nisi secundum quod generaliter imposuerint aliis de Lombardia, et e converso Comune et homines Vercellarum id observent Comuni et hominibus Novariae* ».

141. Facendo ritorno alla tratta delle macine, credo opportuno il riferire in nota (2) le particolari disposizioni di una convenzione stipulata il 30 luglio 1221 col signore di Monte Astrutto, dalla quale vedrà eziandio il lettore essersi procurato ai Vercellesi in quel luogo un banco di commercio per varii generi, e segnatamente per le tanto ricercate macine.

Che anzi in ordine alle medesime il Comune d'Ivrea con un nuovo trattato del 27 gennaio 1231 (3) si obbligò a farne

(1) Biss. II-104.

(2) Biss. III, fol. 138. Item convenit dictus Nicolaus Domino Guilielmo Potestate Vercell. facere in dicto loco et territorio Montis Astruti et jus faciendi et *exercendi buteam unam vel plura grani et salis et casei et seracei et cujuslibet alterius negociationis*, habendo et percipiendo ille Nicolaus et heredes ejus medietatem proficui sive lucri, *excepto quantum de butea una vel pluribus molarum* si ibi fieret, cuius lucrum totum ad Comune Vercell. spectabit, salvo tamen pedagio molarum quod ibi capitur et aliis suis rationibus, quas habet in molis ibi transeuntibus, vel quæ ibi venduntur, et Comune Vercell. aliam medietatem, faciendo tamen Comune Vercell. suis expensis laborem buteæ vel butearum, et si ipse Nicolaus vel ejus heredes vel descendentes recusaverint facere expensas (dunque le spese dovevano sottoportarsi in comune) liceat Comuni Vercell. facere et exercere illam buteam vel buteas, et solidum lucrum percipere et vicissim, excepto quantum de butea vel buteis Molariæ etc.

(3) Biss. I-40 e Mon. H. pat. Tom. I, col. 1313 sebbene quivi porti nell'epigrafe la data del 28 gennaio per non essersi osservata la distinzione 5 *ante* Kal. febb. e non 5 *Kal.*; il che avvenne per molti altri documenti Vercellesi colà registrati.

incetta e darle avviate a Vercelli a prezzo non maggiore di lire 8 sol. 17 susine antiche per ogni carro grosso compreso il dazio, con patto speciale « quod si.... molaria non possit » haberi pro pretio suprascripto *Comune Yporegiae serra-* » *bit et vetabit stratas et vias versus Vallem Augustam, idest* » *mercandiam et victualia necessaria, ad voluntatem Comunis* » *Vercellarum*, salvo Domino Hugone de Bardo et ejus hæ- » redibus ad eorum usu, et similiter teneatur Comune Ver- » cellarum vetare mercandiam prædictis de Valle Augusta, » et teneatur non ducere nec permittere duci molas nisi per » civitatem Yporegiæ, et Comune et homines Yporegiæ te- » neantur similiter non ducere nec duci permittere molas » per Canapicium vel aliam partem nisi per civitatem Ypo- » rejæ versus Vercellas ».

Si noti essere cessato in quell'epoca il buon accordo col Conte di Savoja; perilchè si cercava modo di costringere i Valdostani a mandare le macine a discreto prezzo, e se gli Iporediesi se ne rendevano garanti, volevano per altra parte gioire del dazio obbligando le macine a transitare per la loro città; ma questo documento serve anche di prova come il commercio generale potesse trovarsi in un istante interrotto in un dato luogo non per guerra ma per un semplice fatto particolare: *serrabit stratas*: *idest mercandiam et victualia omnia.*

142. Nello stesso trattato si tolse poi ogni ostacolo al reciproco libero commercio fra i due Comuni salvo durante l'osservanza delle speciali condizioni promesse agli scolari dell'Università Vercellese (vedasi al num. 398 di questo libro III), o che venissero ai medesimi rinnovate; essendosi dichiarato, che perdurando tali condizioni il Comune d'Ivrea non sarebbe tenuto *aperire mercandiam terrae Vercell.* ed in vero aveva il nostro Comune promesso di tenere a buon mercato i viveri a vantaggio degli scolari, e siccome stimava in allora confaciente a tale scopo il proibire la esportazione dei varii generi, sarebbe mancata in tal caso la reciprocità del commercio; tuttavia fu convenuto, che i Ver-

cellesi avrebbero permessa l'introduzione delle mercanzie d'Ivrea *in generalibus nundinis civitatis Vercellarum et in nundinis et mercatis jurisdictionis Vercell.*, *et specialiter in nundinis de Brianco, et emere et vendere ad retalium et ad grossum sicut homines Vercellarum*, e così viceversa fu promesso dal Comune d'Ivrea.

Si osservi, che quanto alla città la concessione riguarda le sole fiere e non i mercati, e se fu espressa la facoltà di vendere al ritaglio si è perchè esisteva uno statuto, (1) che riservava questa vendita ai cittadini o distrettuali, *statutum est quod illi, qui non sunt de civitate sive de jurisdictione civitatis, in illa mercata ordinata non debeant vendere ad retalium de aliquo officio vel misterio sive in nundinis ordinatis per episcopatum Vercell.*

143. Posciachè in quel trattato si fa menzione della *fiera del Brianco* dirò, che esisteva realmente una borgata antichissima nella situazione detta, ancora in oggi, il bosco del Brianco tra Santhià e Salussola, luogo opportunissimo per quel mercato, e di cui già se ne aveva memoria in un atto 10 ottobre 1190 *Actum in mercato Brianci* (2), anzi eravi un priorato come si ricava da una vendita fatta il 20 novembre 1261 (3) *a Lanfranco priore Ecclesiae S. Mariae de Brianco.* Actum in domo Ecclesiæ *S. Mariae de Brianco: interfuerunt testes frater Ubecius frater Philippus conversi dictae Ecclesiae.*

Quando sia stato distrutto questo luogo non è a mia cognizione, però se ne fa cenno ancora nello statuto del 1341, ove a carte 17 retro, oltre al mercato ed alle tre fiere consuete in Vercelli di sedici giorni caduna, la prima alle calende di maggio, la seconda a S. Eusebio con corsa dei cavalli ed altri divertimenti (4) e la terza alla festa d'ogni

(1) Stat. ant. fol. 43 retro.

(2) Arch. S. Andrea presso il cav. Aprale.

(3) ibi

(4) Vedasi la dissertazione del chiarissimo P. Luigi Bruzza inserta nel *Vessillo Vercellese* dell'anno 1853 num. 29-30. Dal registro delle spese

Santi, si ordinarono pure due fiere annuali a tenersi in detto luogo di Brianco per tre giorni prima e tre giorni dopo le feste della Madonna di settemhre e di S. Martino; e si noti la dichiarazione ivi aggiunta in favore della libertà del commercio: vale a dire, che durante le dette fiere nissuno potrebbe venir molestato contro la forma delle gride, che per esse sarebbero emanate.

144. Segnatamente la fiera detta di S. Eusebio era antichissima, di essa fa menzione come già esistente il diploma di Berengario dell'anno 913 (vedi al num. 420 di questo libro) e durante la medesima esigevasi uno speciale dazio di entrata a pro della Chiesa Vercellese, a cui nello scorso secolo i Canonici generosamente rinunciarono per favorire la libertà del commercio, ma quella fiera andò in disuso, e quando si volle ristabilire convenne lasciare il passo a quella per tale epoca surrogata dalla città di Novara e fissarla dieci giorni avanti.

145. Si disse, che da tempo ben rimoto e prima del 1165 i nostri negozianti già si trovavano riuniti in corporazione presieduta da un loro Console, che li rappresentava all' estero, e giova credere, che essi abbiano continuato a provvedere in tale forma al comune interesse, sebbene non si conservino altri atti, che ne facciano fede.

Non tardarono però gli esercenti di arti e mestieri di riunirsi anch' essi in corporazioni distinte, e forse ancora prima dello statuto, che nel proibire ogni associazione in più delle due società di S. Stefano e di S. Eusebio eccettuava nondimeno quelle per negozii e mestieri, purchè venissero superiormente approvate le regole ad osservarsi dalle medesime, *salvo quod si aliqui homines voluerint facere aliqua ordinamenta super mercandiis et misteriis, quod dent in*

pel Comune per l'anno 1378 risultano pagate L. 19 pavesi L. 93 circa attuali a quattro messi, che si recarono a gridare la fiera di S. Eusebio a Chivasso-Torino-Biella-Ivrea-nel Canavese-in Alessandria-Tortona-Moncalvo-Trino—*Piacenza-Parma-Cremona-Novara-Milano-Bergamo-Como-Monza-Brescia*—Galliate ed Arona.

scriptis Potestati, et Potestas legi faciat in Credencia, et sicut toti Credenciae vel majori parti placuerit fiant illa ordinamenta (1) il quale statuto mancante di data, deve però essere posteriore all'anno 1209, giacchè vi si nomina la società di S. Eusebio sorta in quell'epoca.

Più esplicitamente nell'anno 1241 si diede forza legale fra i socii ai rispettivi statuti purchè regolarmente approvati, anzi s'inibì l'esercizio a coloro, che non volessero sottoporsi agli statuti della propria arte o negoziazione (2). Spiace assai, che neppur uno dei medesimi ci sia stato conservato; forse contenevano norme più semplici, e tali che non avrebbero incontrato la generale abrogazione pronunciata nei nostri tempi contro siffatte corporazioni; ad ogni modo oltre al vantaggio, che in allora avranno procurato alle arti rinascenti, se ne valsero i nostri padri in senso politico, vale a dire per contrabilanciare l'autorità degli ottimati; infatti sin dall'anno 1236 le corporazioni delle arti avevano ottenuto di partecipare al Governo (3), sovver-

(1) Stat. antico fol. 27.

(2) Ibi fol. 71 retro. Statutum est, quod si aliquis per civitatem Vercell. voluerit exercere aliquod misterium vel paraticum, debeat esse subjectum Universitati et Consulibus et ordinamentis illius *misterii sive parati*, quæ ordinamenta facta sint de voluntate totius universitatis misterii seu paratici seu majoris partis et approbata per Comune Vercell. ita tamen, quod si aliquod ordinamentum alicujus misterii sive paratici sit approbandum, approbetur a Potestate de voluntate Credentiæ vel majoris partis, *ad quam vocentur paratici*, et si aliqua persona in civitate voluerit exercere aliquod misterium seu paraticum, *et noluerit subesse Universitati et Consulibus et ordinamentis illius misterii seu paratici, Potestas non permittat* ipsam illud misterium sive paraticum exercere: ita quod Potestas debeat dare auxilium et fortiam Consulibus paraticorum ad excutiendum banna eorum ordinamentorum, si aliqui de eorum sociis in ipsis bannis cecidit, et non potuerit se de ipso rationabiliter defendere.

(3) I Paratici di Novara e di Milano avevano ciò ottenuto molto prima dei nostri, giacchè per Novara troviamo i loro Consoli *Paraticorum* intervenuti all'atto di pace coi Vercellesi 2 ottobre 1194 Biss. II.18-19, e per Milano vediamo sottoscritti i Consoli *negotiatorum* al trattato di alleanza 5 marzo 1215 Biss. II pag. 93.

chiando però sin di troppo la stessa Credenza mercè l'intervento di *duecento* dei loro deputati sotto nome di *Paratici*, che si dovevano convocare e vi avevano voto dapprima nei casi più gravi, e poscia in tutte le deliberazioni (1); se tuttavia con reale vantaggio per la cosa pubblica il lettore ne avrà portato giudizio leggendo nel libro II il tratto di storia tra gli anni 1243 e 1254.

146. Quante e quali fossero le corporazioni, almeno le più influenti, ce lo indica un articolo dell' accordo seguito nel 1247 tra le due frazioni della società di S. Stefano, già da me riferito al num. 281 del libro II, imperocchè si convenne, che dei sedici Consoli della stessa società *otto* si dovessero sciegliere fra i paratici aventi le qualità prescritte per l' intervento alle adunanze della Credenza « unus de » paratico *calegariorum* — alius de paratico *notariorum* — » alius de paratico *beccariorum* — alius de paratico mercato- » rum *pannorum* — alius de paratico *pellipariorum* — alius » de paratico *tabernariorum* — alius de paratico *mezzane-* » *riorum* — alius de paratico *fornariorum* ».

Il lettore, che sa come in altre città italiane anche gli ottimati dovevano aggregarsi ad un'arte per avere qualche voce nel governo, non stupirà di vedere i Notaj Vercellesi prender luogo fra i paratici, ed ancora in secondo ordine di designazione.

E quì si osservi, che, non bastando ai paratici lo avere pressochè paralizzato il voto della Credenza, acquistarono nel 1247 una preponderanza sempre maggiore ponendosi per una metà a capo della potente società di S. Stefano, la quale raccoglieva in sè una gran parte degli uffizii: non credo però che le corporazioni fossero soltanto le otto, come sovra indicate, essendovi altri mestieri, che o per minor numero di esercenti, o per indole più tranquilla non ottennero il privilegio: ed in ispecie ci consta della corporazione dei *tessitori* sin dall'anno 1226 leggendosi in atto 5 aprile (2)

(1) Vedasi il num. 235 del libro II.

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

Giroldus de Turriono aliique Consules testorum Vercell., e giacchè si parla dei medesimi noterò un elenco in data 25 agosto 1294 (1) comprendente tutti i tessitori aggregati al *loro collegio* in questa città, ed erano 150 tra uomini e donne: cioè 57 anziani e gli altri *Magistri novelli, et Magistrae novellae.*

147. Egli è vero però, che al rientrare di Pietro Bicchieri, e de' suoi ghibellini nel 1248 e prima certamente del 16 marzo 1249 (2) cessò affatto l'intervento dei 200 paratici nella Credenza; nè fu più oltre ripristinato questo diritto; ma non mancarono le corporazioni di sostenersi per quanto possibile, e dopo i moti dell'anno 1266 ottennero l'intervento di un loro Capo o Rappresentante nei pubblici consigli col titolo di *Podestà dei paratici* sciegliendolo nella famiglia più potente dei Guelfi, il quale Podestà non solo tutelava le ragioni commerciali, ma aveva voto pur anche in tutte le altre deliberazioni.

Così in atto 10 febbraio 1266 (3) noi vediamo la Credenza annuire al compromesso tra il borgo di Cavaglià ed il Conte Filippone nel Vescovo Martino *purchè questi avesse a pronunciare il laudo col consiglio di Guglielmo Avogadro Podestà dei Paratici*, e si noti, che nella successiva deliberazione 21 stesso mese (4) intervenne pure coi Rettori del Comune lo stesso Avogadro, però colla variante di *Potestas Populi*, sinonimo allora di *Potestas Paraticorum*, promiscuamente usati in varii atti dell' epoca: così pure nel convovocato 3 luglio 1270 (5) il signor *Filippo Avogadro Podestà dei paratici « consuluit quod pontes Salugiarum dentur ad aptandum Benaxuto vel aliis pro lib. 12 vel 14 pp. et aptentur in laude et arbitrio Domini Guglielmi de Salugiis, item consuluit quod mittantur custodes et aliqui de familia*

(1) Arch. civico Pergam.

(2) Biss. III-165.

(3) Ibi 162 retro.

(4) ibi 163.

(5) Arch. civ. pergam. mazzo 8.

Potestatis ad custodiendum, ne blâva contra bannum ducatur » e questa carica di Podestà dei Paratici ossia del Popolo si mantenne assai tempo nel casato Avogadro.

148. A questo capo del commercio apparterrebbero eziandio e l'esercizio delle miniere e l'instituzione d'una fabbrica d'Usberghi con tanta sollecitudine procurata dal Comune in questa città; delle prime però già si tenne discorso al capo delle finanze num. 127 di questo libro, e la seconda troverà sede al capo della guerra num. 173. — Rimane, che alcuna cosa si dica intorno agli interessi del denaro.

Sembra in primo luogo che in fatto commerciale tra negozianti gli interessi, sempre indicati colla parola *guidardono*, non soffrissero difficoltà legale, nè vi fosse tassa alcuna, quindi ne vedemmo la rata al 10 per cento convenuta nell'atto del 1165 riferito al num. 136 di questo libro.

Altra massima, almeno per la parte morale, veniva generalmente osservata, ed anche sino a certo punto promossa dalla legge nelle obbligazioni private per somme di denaro, ed era nel più rigoroso senso cattolico, di non esigere cioè interessi salvo nel caso di danno emergente e più esplicitamente nel solo caso di aver dovuto pagarne ad altri per difetto di adempimento dell'obbligazione al tempo prefisso: quindi la formola della promessa era sostanzialmente la seguente, come la riferisco ad esempio traendola da un atto 24 giugno 1187, (1) *et eos (denarios) solvere convenit ab hinc usque ad II menses completos cum omni guidardono et dispensa, quam ipsi creditores fecerint vel convenerint ab ipso termine in antea pro ipsis denariis exigendis.*

Dissi che questa massima era in certo modo adottata dalla legge perchè in varie sentenze, che tengo sott'occhio, dopo essersi ingiunto il debitore a pagare il capitale, e le spese già fatte, ed ivi sempre liquidate, si aggiungono gli interessi *però eventualmente ed a solo titolo di rimborso di quelli, che constasse essere stati pagati dal creditore dopo il termine prefisso nell'ingiunzione:* nè mi sembra si possa dedurne argo-

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

mento in contrario dallo statuto, che dichiarava cessata la decorrenza degli interessi in caso di regolare offerta di cessione dei beni (vedasi al num. 76 di questo libro) imperocchè poteva aver tratto ad interessi commerciali, od a quelli come sovra decorrenti dopo sentenza: non ad interessi convenzionali fra privati, dei quali non mi venne fatto di trovare alcun esempio.

Quanto poi ad obbligazioni per la consegna di cereali o vino, sì esse che le relative sentenze ponevano a carico del debitore il maggior valore degli stessi oggetti, che si fosse verificato dopo la scadenza, e ciò a giudicio di periti.

Il Chiarissimo Cantù nella nota 2 a pag. 314 tom. XI. ediz. 3 ci disse, che nel secolo XIII usavasi dare a mutuo per mesi sei *ritenendo sul capitale l'interesse del semestre*: ed io credo, che talvolta ciò pure si verificasse nel nostro Comune, deducendolo per argomento contrario da una protesta, che io ebbi a notare in cinque obbligazioni tra gli anni 1187 e 1252 (1) *se mutuo recepisse de capitali puro sine conventu libras* etc. protesta, che accenna a detta abusiva ritenzione in altri contratti: infatti in molti testamenti si legge la clausola, che l'erede per prima cura dovesse restituire *male ablata*, ove se ne venisse a riconoscere; sotto quale nome si intendevano le usure ossiano gli interessi palliati.

Recherò un esempio di tale restituzione: con atto 2 settembre 1242 (2) Giuliana.... « *volens providere utilitati ani-*
» *mae suae et quondam Johannis... fratris sui super totam*
» *partem quorumdam usurarum, quas idem frater suus ha-*
» *buerat a quondam Domino Gualone advocato* » cede agli eredi di quest'ultimo una porzione dei beni, che le erano pervenuti in eredità da detto suo fratello.

Eranvi però dei casi di decorrenza legale d'interessi, e si ponno vedere i numeri 73,228,255 di questo libro, ove si recarono, e si recano esempii sì per causa di espropriazione per pubblica utilità, sì per la retrocessione nell'anno dei beni aggiudicati in pagamento.

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(2) Ivi.

149. A complemento di questo § avrei desiderato di accennare il genere di commercio, a cui specialmente si dedicassero in quell' opera i nostri concittadini, ma nessun documento mi soccorre, epperò io mi limito a dare un saggio d'un contratto sociale (1) in fatto di commercio.

« 1196. Indictione XIV undecimo K. martii — Societatem
» simul inter se fecerunt Sirus et Petrus Carraria et eamdem
» Societatem tenere promiserunt a istis proximis Kal. mar-
» tii ad unum annum proximum, et tantum plus quantum
» in concordia fuerint: *in qua Societate quilibet ponere de-*
» *bet libras CCC minus XXV papienses* (lire 12292 50
» circa attuali) ita tamen quod lucrum totum, quod in illa
» Societate fuerint lucrati, comune esse debeat... in super
» juraverunt... bona fide prædictam Societatem regere, et
» quod fraudem nullam in ea habebunt, et *quod de suo*
» *mercatum non faciant a sol. XX imperialibus supra sine*
» *licentia alterius, et si ultra sol. XX pap. cepit aliquis ex...?*
» *de Societate debet quilibet ponere guidardonum in tabulo* »

Il fondo sociale ascendeva a lire 24585, d'oggi giorno, e delle due condizioni la prima è chiara per sè, essendosi i socii inibiti di fare negozii particolari con fondi separati oltre ad una somma di L. 112 circa, ma la seconda è di meno facile spiegazione anche per l'incertezza d'una parola poco leggibile, sembra però che il socio non potesse prelevare dal fondo sociale maggior somma di sol. 20 pavesi (lire attuali 44 70) senza computarne gli interessi a prò della Società; si noti ancora, che nella chiusa dell'atto si fece constare dell' intervento dei rispettivi padri dei contraenti e del consenso ai medesimi loro prestato.

150. Soggiungo per ultimo, che non passò il secolo XIII senza che la nostra Città in segno evidente di fiorente commercio avesse essa pure la così detta *borsa commerciale*, parendomi non potersi dare altra interpretazione alle parole *actum in camera Mercandiae Magnae*, con cui si chiude un atto 10 giugno 1297 (2), portante vendita di alcuni

(1) Arc. Osp. Mag. di Vercelli.

(2) Torelli dall' archivio di S. Andrea di Vercelli.

beni sulle fini di Desana fatta dal sig. Giulio de Ast a Giacobino de Scutariis ambi di Vercelli.

Agricoltura

131. Veramente le notizie concernenti l'agricoltura dovevano avere la precedenza a quelle commerciali, ma sono così poche che meglio si confanno ad un' appendice.

L'agro Vercellese nel Medio Evo era ancora in gran parte coperto da boschi; la donazione di Caresana fatta dal Marchese Ugo al capitolo Eusebiano in data 21 7mbre 987 (1), accenna a 4000 jugeri tra sedimi, vigneti et aratorj ed ad altrettanti 4000 di boschi e gerbidi, la vendita di Larizzate fatta all' Ospedale nel 1227 comprende una vasta estenzione a bosco; la cessione giurisdizionale di Trino fatta dal Marchese di Monferrato al nostro Comune comprendeva pure gli estesissimi boschi di Lucedio (2) ed ancora all'anno 1305 (3), il tenimento di Roncarolo vicino alla Veneria constava di soli moggia 228 di terre coltive contro moggia 414 di gerbidi e boschi.

Bastino queste citazioni a far conoscere quanto ristretta fosse in allora la coltivazione nella nostra provincia; del che se ricerchiamo le cause, parmi, che parecchie si debbano enumerare, e primieramente il concentramento della proprietà in pochi signori e corpi morali; il continuo pericolo di perdita dei raccolti per le frequenti irruzioni di poco distanti inimici, per cui meglio convenissero i pascoli ad allevare il bestiame, che più facilmente si poteva ritirare nel Castello; la mancanza di popolazione agricola, e più ancora la servitù della gleba, a cui andava in massima parte soggetta.

Infatti quale interesse poteva avere il *rustico* a migliorare ed estendere la coltivazione, se era proibito ai Giudici

(1) Arch. Eusebiano.

(2) Vedasi al N. 204 di questo libro.

(3) Resoconto dell'Ospedale del Fasano; Archivio Ospedale maggiore di Vercelli.

di rendergli giustizia « *de malo quod Dominus ei fecerit vel de rebus quas ei abstulerit, salvo tamen jure uxoris de tota sua dote* » (1), e se in mancanza di discendenti il poco frutto dei suoi sudori passava in eredità al padrone.

152. Ben se ne avvedeva la Credenza, per cui nel Codice de' Statuti antichi a c. 45 retro si legge « *quilibet rusticus habitans in jurisdictione Vercell. tenens X babulconias terrae vel plus teneatur sacramento plantare et allevare babulconiam unam in altenis... et plantare et allevare XII arbores fructiferas, inter quas sint 4 arbores amigdolarum, et ista duo Statuta de plantatione facienda ponantur in sacramento sequelae rusticorum* ».

Era questo un meschino rimedio; altri migliori si avvisarono in appresso iniziando fin dall' anno 1187 in Villanova la costituzione dei borghi franchi con parziale liberazione dei rustici (2), proseguita di poi nel successivo secolo colla creazione di altri diecinove Borghi franchi, invitando i forestieri a porvi stanza con varii privilegii e segnatamente con esenzione del fodro per anni 20 (3), e finalmente abolendo in generale la servitù della gleba nell'anno 1243, come verrà dimostrato nel cap. V di questo libro III; oltre ad altre disposizioni, che pur tendevano a quello scopo, piacendomi di rimandare il lettore alla clausula imposta nella costituzione del Borghetto di Po (anno 1217) per cui era minacciata la confisca del sovrapiù del sedime, se eccedendo uno stajo di superficie *non tenesse il proprietario un pajo di bovi*, salvo fosse albergatore (4), ed alla deliberazione presa nel 1220, colla quale si accordava un manzo di terreno a Tricerro o nei boschi di Lucedio (moggia 30) in titolo di enfiteusi perpetua a chiunque anche forestiero, che si sottomettesse alle leggi dello Stato, si obbligasse alla milizia, e pagasse un canone di soli soldi 20 pavesi;

(1) Vedi al N. 183.
(2) ibi al N. 187 di questo libro III.
(3) ibi al N. 157.
(4) ibi al N. 211.

(lire 53, 91 attuali) ed il vedere, che la più parte di tali concessioni cadde a pro di Comaschi dimostra quanto scarsa fosse la popolazione libera agricola nell' epoca anzidetta.

Tolta però in diritto nell' anno 1243 e progredita gradatamente in fatto la liberazione dei rustici, divenuti questi semplici enfiteuti verso l' antico signore pei beni, cui erano prima addetti, si risvegliò in essi l' idea, anzi il bisogno di migliorare ed estendere la coltivazione, imperocchè, quantunque dovessero corrispondere una parte dei frutti, erano accertati della proprietà dell' altra porzione e dei miglioramenti; ed anzi come persone libere ottennero altre enfiteusi dai corpi morali, e così crescendo i mezzi crebbe pur anche la popolazione, ed il territorio aumentò largamente la sua produzione agricola.

153. Se non che poteva accadere, che i borgheggiani divenuti liberi congiurassero a tenere incolte le possessioni dei signori e dei corpi morali, non concedenti loro la desiderata parte dei frutti, quindi fu necessario lo statuire « *quod si quis habeat terram laborativam aut vineam in villa aliqua vel curia alicujus villae, et forte non invenerit aliquem in villa illa, qui eam vellet laborare, facta requisitione ab eo consulibus et vicinantiae illius loci, ut ejus vineam et terram laborativam debeant laborare vel laborari facere, tunc Comune illius loci teneatur illam terram laborare vel laborari facere, et redditum dare illi, cujus terra vel vinea fuerit, secundum consuetudinem villae; si vero Comune cessaret praedicta facere teneatur ei restituere damnum arbitrio boni viri* ». (Stat. ant. fol. 45 retro).

E ne venne il caso di esecuzione, imperocchè sul ricorso dell' abate di S. Andrea non avere ritrovato chi volesse coltivare i beni di Caresana legati all' Abbazia dal signor Pietro Bicchieri, emanò decreto del Podestà di Vercelli 25 febbraio 1257 (1), che mandò a quel luogo di provvedere a tale coltivazione, ben inteso a spese dell' Abbazia.

« *Cum teneamus per Statutum... mandamus vobis* (*consuli-*

(1) Arch. di S. Andrea presso il Cav. Aprate.

bus Carexianae) *quatenus sub banno lib.* 100 *pp. terras praedictas... expensis ipsius abbatis... faciatis in continenti integraliter laborare, scientes quod de ipsis expensis secundum quod conveniens fuerit vobis ploenariae satisfieri faciemus.*

154. In ordine poi al genere di coltivazione in uso a quell'epoca nella nostra provincia io trovo nei documenti del secolo XII per lo più citati la segala, il miglio, il panico, la meliga (1), poco il frumento, e di rado l'avena: poscia

(1) Annoverando sin dal secolo XII la meliga fra le cereali in uso comune, intendo parlare della saggina (*holgus sorgum*) volgarmente detta meliga rossa con una sola panocchia sul vertice, e non della meliga detta gran turco (*zea magis*), che vuolsi soltanto introdotta in queste parti dopo la scoperta delle Americhe; imperocchè io ritengo col Chiarissimo Cibrario (a) essere apocrifo il documento 5 agosto 1204 (b) col quale si pretese determinare a tale epoca l'introduzione di quest'ultimo genere, la cui semente si disse trasmessa da Costantinopoli al Comune d'Incisa dal suo Marchese Enrico commilitone del March. di Monferrato in quella Crociata.

Conosco bensì la recente lezione accademica del Prof. Giovanni de Brignoli (c) ove con molta erudizione svolgendo il quesito si vorrebbe provare veridico l' anzidetto documento, e quindi applicabile alla *zea magis* il Capitolo *de milica* nel trattato d'agricoltura del Crescenzi an. 1307 a 1311 (d). Non di meno, abbenchè non sia quì il luogo di apposita discussione, io sottopongo brevemente all'Illustre Professore alcune osservazioni.

1. Se egli non trovò presso il Muratori e presso il Ducange documenti anteriori al 1204 ove si accenni a *milica o meliga*, tre gliene posso offerire appartenenti al secolo XII (e).

(a) Economia politica nel Medio Evo Torino 1839 pag. 370.

(b) Storia d'Incisa di Gioseffo Antonio Molinari Asti 1810 Tom. 1-195.

(c) Opuscoli letterarii Modena 1857 Tom. 1-230.

(d) Trattato d'Agricoltura di Piero de Crescenzi Bolognese Milano cap. 17 pag. 233.

(e) An. 1173... transazione per le decime di Prarolo — et si voluerit Abbas dare tantum de *milica* modium unum vel de *avena* similiter ipsi Canonici debeant recipere (vedi la parità di valore fra questi due cereali) an. 1175 ind. VII id. septembris Accordo fra i due Capitoli di S. Eusebio e di S. Maria di Vercelli. Si (thesaurarius) de præbendis suis *meligam* colligit Hospitali (scotorum) deputabit: disposizione variata

nel secolo seguente va diminuendo la menzione del miglio e del panico, e sebbene risulti dagli atti di visita all'Ospedale di S. Andrea dell'anno 1253, che si somministrava agli infermi, fra le altre cose, *risum et amigdolas*, pure il riso continuava ancora all' anno 1332 ad annoverarsi tra le specie grosse o come diressimo in oggi fra i generi coloniali, (1) e la sua coltivazione non cominciò presso di noi salvo sul finire del secolo XV (2).

nei successivi statuti 5 agosto 1180 — thesaurarius non debet deinceps teneri dare *meligam* Hospitali — Archivio Eusebiano.

Questa appellazione *milica* in una Bolla d'Innocenzo IV aveva fatto dubitare al Ducange, ma ne fu corretto dal Muratori — Antich. ital. diss. 24.

2.° Fra gli appunti fatti dagli eruditi al documento d'Incisa, basti il notare le parole *ad civitatem Casalis Montisferrati*, le quali appena si poterono adottare tre secoli dopo, essendochè solo nell'anno 1474 quel Borgo sia stato elevato al grado di città e capitale del Monferrato, quando in tutti i documenti del secolo XIII dicevasi unicamente *Burgus Casalis s. Evasii.*

3.° La frase adoperata dal Crescenzi, *si vero iis (Melegariis) non egeas, perticis flectitur et panochae inciduntur*, checchè ne dica il Chiarissimo Professore, non sembra potersi applicare alla *zeamagis*, non richiedendo questa nè che si *pieghi* il fusto con pertiche, nè che si *taglino* le panocchie, quando invece lo stesso Brignoli ci dice » *le panicole del sorgum sono sì tenacemente attaccate al colmo, che non si separano se non che con ferro tagliente* ».

Queste osservazioni punto non diminuiscono il merito dell' elaborata lezione; nè io intendo sostenere, che la *zeamagis* ci sia realmente venuta dalle Americhe, parendo contraddirvi il nome di *granoturco* assegnatovi da tempo remoto. Solamente io sto persuaso, che non si debba prestar fede all'allegato documento di Incisa.

(1) Vedasi una parte della tariffa di quell'anno riferita al num. 59 dell' Appendice 1 *Dissertazione pel ragguaglio delle monete pavesi.*

(2) Che la coltivazione del riso fosse conosciuta in Italia sin dal principio del secolo XIV ne fa fede il cap. 24 libro 3.° della citata opera del Crescenzi, ma in quale parte d'Italia sia stata da prima

155. La vite era generalmente coltivata anche nei nostri territorii di pianura compreso il suburbio Vercellese, ed il prodotto del vino era oggetto di esportazione all'estero, colpita poi d'un dazio speciale; del che ne abbiamo documento a c. 319 retro tomo II Biscioni, che porta ivi la data del 26 settembre 1219, ma vuolsi rettificare in 1319: sia per l'indizione XII sia pel nome del Podestà Uberto Conte di Coconato, che per altri riscontri risulta appunto in tale carica a quest' ultima epoca.

Ivi si affittò per un anno ai pubblici incanti il dazio ossia pedagio *vini, quod ducitur vel ducetur extra dixtrictum*

introdotta, e specialmente quando ciò sia avvenuto nella provincia Vercellese, niun autore, per quanto io sappia, l'avrebbe determinato.

Il Denina nel capo XI lib. XIV Rivoluzioni d'Italia cita pure il Crescenzi, ma non definisce alcun'epoca per la prima introduzione tranne quella del 1600 per la Toscana, osservando tuttavia, che ancora dopo il 1400 il riso si contasse dagli Italiani fra le spezierie grosse, ed il Torelli nel suo manuscritto, riferendo la proibizione data in Milano nel 1386 agli *speziali* di vendere il riso a più di 12 imperiali la libbra, ne fa confronto col prezzo tassato di den. 8 per una libbra di miele, per quindi dedurre la preziosità del riso e la niuna probabilità di precedente introduzione di sua coltura nell'agro Milanese.

Discendendo alla nostra Provincia, oltre all'osservazione già fatta all'appoggio della tariffa del 1332, a me pare, che nè anche all'anno 1432 esistesse ancora coltivazione del riso, mentre, sebbene estese e sparse su varii territorii fossero le possessioni dell'Abbazia di S. Andrea ed in gran parte provvedute di corsi d'acqua, niuna menzione di riso si fa nel distinto caricamento di 10 annate dato dai Canonici al loro Abate (vedi al num. 83 libro IV) nè altra menzione di riso mi venne fatto di trovare salvo nel seguente documento dell'anno 1498, dal quale parmi poter dedurre introdotta nell'anno 1493 la coltivazione del riso in Larizzate.

Nell'Arch. dell' Ospedale Magg. di Vercelli si conservano atti di lite cominciata il 12 ottobre 1498 nanti il Giudice di questa città tra il Commendatore dell'Ospedale e li signori *Alessandro e Michele de Restis.*

Vercell; salvo tamen et reservato quolibet pedagio seu dacito, quod aliqualiter exigi consuevit in Burgo seu curte vel territorio Gattinariae » il diritto era di soldi 5 pavesi (L. 2 cent. 2 attuali) *pro quolibet stario vini in sortita* (litri 79 circa) e fu deliberato l'affitto per lire 50 pp. all'anno da pagarsi di mese in mese anticipato: supposto che l'impresaro ricavasse il doppio, ed anche lire 120 annue per compensarsi delle spese d'esazione su varii punti e per opportuno lucro; l'esportazione sarebbe stata di 480 staia, ossiano ettolitri 380 circa, il che non è gran cosa in confronto dell'estenzione di vigneti; ancorchè si fossero esclusi quelli di Gattinara.

156. Era poi dichiarato per legge (1), che sarebbe lecita l'esportazione del vino dal primo di agosto al primo di ottobre di cadun anno, e quelle delle cereali dal primo maggio al 15 di giugno, salvo che lo staio della segala valesse oltre a sei soldi, in quale caso il Podestà dovrebbe inibire l'esportazione, e salve in tutti i casi le condizioni stipulate cogli studenti dell'Università (Vedasi al N. 394 di questo libro). Non isfuggirà al lettore la saviezza di queste dispo-

Trattavasi di liquidare l'ammontare dei miglioramenti fatti dal fu loro padre Emanuele de Restis (tesoriere di Pavia nel 1489) nella possessione di Larizzate, e dei quali gli era stata promessa la bonificazione nell'instromento di locazione concessagli del Castello beni ed acque di Larizzate in data 10 dicembre 1489. Nella nota dello speso per dette migliorie si legge fra le altre cose quanto segue:

Addì 27 agosto 1493 — *a far la pista del riso* a maestro Domenico Bozo e suo fratello a soldi 8 al dì.

Item per legno uno comprato *per far l'arboro* — item per noxe una comprata a Trino *per far la pista.*

Item per far pistoni ecc.

E si noti, che nell'instromento del 1489 l'affittavole aveva appunto dichiarato di voler fare miglioramenti in fatto di condotta d'acque.

(1) Stat. ant. fol. 41-42.

sizioni, che tenevano una ragionata via di mezzo tra il sistema proibitivo e quello del libero scambio.

Il contravventore alla proibizione di esportazione incorreva nella confisca dell' oggetto ed in una multa di L. 25 colla pena sussidiaria dell' amputazione d' una mano, su del che già si è ragionato al N.° 55 di questo libro.

Cessava però ogni proibizione in occasione delle fiere di S. Eusebio e d'Ognissanti « *salvo quod tempore feriae S. Eusebii et omnium sanctorum liceat omnibus emere et ducere istas res quocumque voluerint* ».

157. Accennerò ancora alcuni statuti relativi ai campari ed ai furti di campagna.

Stava prescritto, che i Consoli delle ville dovessero al tempo delle messi *blavae* (cioè grano e segala) *milici panici et milicae* eleggere dodici guardiani alternanti la custodia di giorno e di notte, ed avvenendo ruberia si imponeva alla villa o borgo il rifarne in comune il danno al derubato (1), coerentemente al sistema tenuto pei casi d'incendii notturni, come si è riferito ai num. 83-84 di questo libro.

Sembra altresì rivolto alla conservazione dei seminati un altro statuto, col quale si fece lecito ai borghi e ville di stabilire le ore, durante le quali soltanto sarebbe lecito nel loro distretto di trar fuori dalle corti il bestiame nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile, sotto multa al contravventore di den. 4 per caduna bestia sino alli dodici, e di sol. X se in maggior numero, oltre al ristoro dei danni, *et damnum restituat Domino* (2).

Era poi lecito a ciascun proprietario od enfiteuta il nominarsi un camparo particolare « *qui tamen camparius vel accusator juret campariam coram Raspis* (militi di giustizia) *et accusationi dicti camparii credatur, nisi accusatus fecerit suam defensionem et justam* ». Sembra per vero assai duro il dar fede ad un solo individuo, ma nelle campagne non

(1) Stat. ant. fol. 60.
(2) Stat. ant. fol. 4.

poteva farsi altrimenti, e quando si trattò dei diciotto campari di città si volle, che l'accusa fosse data dai due delle parocchie più vicine (supra num. 81), la nomina poi d'un camparo particolare non esimeva quello del Comune dal dovere denunciare i danni dati e da lui riconosciuti in quella possessione (1).

Le multe comminate pei danni dati appartenevano per un terzo al Comune, per altro terzo all'accusatore, e per l'ultimo al danneggiato, e mi risulta d'una quitanza di den. XX pp. (lire 2 10 attuali) fatta da un camparo il 6 luglio 1246 (2) per sua quota di multa in seguito a taglio e trasporto d'un fascio di legna; dal che si riconoscono punite assai gravemente le contravvenzioni ai bandi rurali.

Il ladro di paglie o fieni già adunati ne doveva pagare il doppio valore: altrimenti *ponatur ad berlinam, vel scopetur de voluntate Potestatis* (3), nel che abbiamo nuova occasione di osservare come già s' introducessero pene morali a vece delle materiali longobarde, *ponatur ad berlinam.*

Il camparo, che rubasse nel terreno affidato alla sua custodia, perdeva lo stipendio, e se veniva denunciato, doveva condannarsi alla fustigazione esemplare, *et insuper scopetur cum uvis aliquibus ad collum per civitatem, si facta fuerit inde querimonia* (4).

157 *bis.* Per ultimo riferirò alcune disposizioni concernenti la caccia siccome aventi tal quale affinità colle materie del presente capo.

Statutum est, quod Rustici capere non debeant qualias cum aliquo ingenio nec ova faxanorum vel perdicum vel qualiarum nec aliquam selvaticinam covantem ova, et si contra hoc aliquis fecerit det sol. V pro banno qualibet vice.

La proibizione era principalmente diretta alla propaga-

(1) Stat. ant. fol. 61.
(2) Arch. Osp. Magg.
(3) Stat. ant. fol. 60.
(4) ivi fol. 7.

zione del salvaggiume e si limitava ai rustici ossiano villici, ai quali si proibiva pure di cacciare le quaglie, perchè la caccia era riservata ai nobili ed estesa ai cittadini: ma in ordine ai forestieri esisteva altra proibizione senza distinzione di classi, *quod nullus homo habitans ultra siccidam extra dixtrictum Comunis Vercell. praesumat capere perdices vel faxanos in dixtrictu Vercell. civitatis cum retibus vel cum cane de macia, et qui contrafecerit liceat cuique auferre impune*, così abbiamo al fol. 13 de'statuti antichi, ove fu per contro provveduto di competente premio chiunque prendesse qualche lupo od una nidata dei medesimi (1) a soddisfarsi dal Comune, nel di cui territorio seguì la presa.

LIBRO TERZO

CAPO IV.

Guerra

Sono così scarse per l'epoca in discorso le memorie rimasteci ne' documenti in ordine al servizio militare ed alla difesa dello Stato, che io non so come potrò coordinarle in modo a produrne un adeguato concetto, tenendo fermo il mio proposito di nulla asserire, che non si trovi appoggiato: tuttavia io dividerò queste poche notizie in quattro §§ nel primo parlerò dell' esercito e dell' obbligo personale di servizio militare — nel secondo di varie qualità di armi, ed articoli di vestiario — nel terzo delle fortificazioni nella Città capo luogo — nel quarto delle fortificazioni nel territorio del Comune.

(1) *Si quis cepit lupum aliquem in dixtrictu Vercell. quod Comune illius villae, in cuius dixtrictu captus fuit, det ei sol. X pp: si captus fuerit in Curia Vercell. Comune Vercell. det ei sol X, et de niata luporum habeat similiter sol. X, et hoc capitulum scribatur in sequela villarum.*

§ 1.

Esercito — obbligo di servizio militare

158. Era, come di ragione, riservato alla Credenza con intervento de' Consoli della Società di s. Stefano e quindi di S. Eusebio il determinare i casi di guerra o di pace, se non che all'anno 1236 fu statuito, che a tali deliberazioni dovessero pure intervenire in Consiglio duecento paratici (vedi al N.° 181 libro III).

La deliberazione di fare la guerra statuiva contemporaneamente se occorresse esercito generale ovvero particolare, e già vedemmo al N.° 99 di questo libro, che gli abitanti nella Città non erano tenuti a concorrervi salvo in caso di esercito generale, anzi dal tenore dell' ivi riferito statuto pare, che l' esercito parziale avesse luogo ne' casi di ribellione di qualche borgo, villa o Conte rurale soggetto alla repubblica, sicchè i cittadini non fossero esenti, tuttavolta si trattasse o di guerra all' estero o di difesa allo Stato.

159. Decretato l' esercito tutti gli uomini soggetti alla giurisdizione dovevano concorrervi, se non appartenevano al clero secolare o regolare, e nè anche a mio avviso erano esclusi come ab antiquo i servi della gleba, pei quali rispondeva il loro signore: niuna memoria però ci soccorre per determinare da quale e sino a quale età corresse l'obbligo di servizio militare, e quali altri casi personali vi fossero d' esenzione: per certo ben pochi uffizii pubblici dovevano goderne, dacchè noi troviamo, che i tesorieri generali, ossiano chiavari, dovevano ogni giorno personalmente intervenire alla tesoreria « *nisi erunt in exercitu vel cavalcata Comunis, ubi etiam possint eorum officium exercere secundum quod expediet* (1); vuolsi credere tuttavia, che vi fossero chiamati per torno; ed è da notarsi il fatto di aver potuto adunare la Credenza sotto la tenda del Podestà all' esercito di Chivasso, come fu riferito al num. 154 del libro II.

160. Che se ci rivolgiamo al servizio di guardia interna

(1) Stat. ant. fol. 71 retro.

della Città noi troviamo, che gli stessi consoli della Società, ai quali fu affidata straordinariamente grande parte del Governo nel gennaio 1243 in mancanza di Podestà, dovettero ottenere dalla Credenza « *quod non cogerit ipsos Consules vel aliquem eorum de nocte facere guaytam vel scaraguaytam... licitum sit tamen eis vel cuilibet eorum mittere pro eis aliquem ut faciat guaytam vel scaraguaitam* (1), quindi il servizio era personale e non ammetteva surrogazione salvo speciale dispensa. Questo servizio di guardia nel luogo della dimora esigevasi anche da quegli abitanti che fossero feudatarii d'alieno dominio, infatti nella convenzione tra il nostro Comune e quello d'Ivrea 28 gennaio 1231 (2), i Vercellesi promisero « quod Castellanus Burolii non se in-
» tromittat de hominibus hominum Iporegiæ et eorum re-
» bus *salva guayta et scaraguayta et aredio castelli* ».

Accadeva talvolta, che per motivi particolari venisse dispensata una intiera villa dal concorrere all'esercito, ma ciò si faceva per deliberazione della Credenza, come ce ne rimase un esempio nell'ordinato 28 maggio 1224 (3), col quale i Blandratesi furono esentati dall'esercito allora intimato contro gli Iporediesi.

161. Con quale ordine poi si sciegliessero i militi, che in un dato numero occorreva mandare di quando in quando in aiuto degli alleati, anche per guerre non proprie giusta i diversi trattati, non mi fu possibile di rintracciare in alcuno dei documenti rimastici: forse queste spedizioni particolari venivano sotto nome di *cavalcate*, di cui abbiamo

(1) Vedasi al num. 215 del libro II. A spiegazione poi di questi vocaboli ricaviamo dal Ducange all'art. *Wactae — Gueta Guayta murorum vigiliae* apud Gregorium M. lib. 7 ind. I. ep. 20, ed all'articolo *Scaraguayta - Germanis Schaer-Wachte ex schaere agmen cohors et Wacthae excubiae, quasi excubiae cohortium,* quindi la parola guayta corrisponderebbe al fare, come dicesi, la sentinella a guardia delle fortificazioni, e l'altra l'andare in ronda.

(2) Biss. I. 40.

(3) Arch. civ. Codice de' Patti fol. 258.

memoria in un obbligo del Comune verso Ugocione de Alice 4 novembre 1244 (1), di lire 5 pavesi *pro cavalcatis*, e come le vedemmo distinte dall' esercito nel riferito statuto « *nisi essent in exercitu vel cavalcata Comunis* » (supra num 159).

Nè si creda che, sotto nome di *cavalcata*, venisse l' ordinario servizio a cavallo faciente parte dell' esercito; imperocchè questo servizio ordinario dicevasi tenere cavalli *in adequantia*, come si spiegherà in appresso, ed al fol. 43 de' statuti tra le debiture del Comune vediamo distinte le *cavalcate e le adequanze*; che anzi esaminando al successivo foglio 72 una disposizione dell' anno 1243, ove si dà il nome di cavalcata alla fazione, cui intervennero i Vercellesi nell' anno antecedente a Savona in aiuto degli Alessandrini contro i Genovesi « *pro solvendis solidis militibus et albalestreriis, qui in dicta cavalcata Savonae iverunt* » io mi confermo nell' esternato avviso circa il vero senso della parola *cavalcata*.

162 Ora passiamo a quella di *adequantia*: al fol. 88 retro di detto statuto io trovava prescritto « *quod Potestas teneatur praecise solvere adequantias militibus de medio in medium annum* » parimenti a fol. 71 retro *excepto de adequantiis*: senza alcun cenno sulla natura di questo debito pubblico; e sebbene di poi mi risultasse relativo a servizio militare da un brano di statuto speciale « *quod potestas faciet fieri militibus, qui steterunt in Apulia in servicio Imperatoris pro comuni Vercell. restitucionem de emenda de suis equis, quos amiserunt, et de suis adequantiis et soldis* (2), pure non era in grado di spiegare questa parola affatto a noi particolare, inutilmente ricercandola presso il Ducange nè mai riscontrandola nei cronisti di quell' epoca.

Alla perfine due documenti mi hanno posto sulla via

(1) Riferito in sent. arbitram. 9 marzo 1247 (Arch. Osp. Maggiore di Vercelli).

(2) Stat. ant. fol. 81.

« il primo in data 4 novembre 1244 (1), portante obbligo del Comune *di L. XI p. p. per mensibus XI, quibus* Jacobus Bosella tenuit *dextrarium unum in adequantia pro ipso Ugocione de Alice*, il secondo 12 maggio 1245 (2), di quitanza al Comune da Manfredo de Astanova di lire VII soldi VI den. VIII pp. *pro mensibus VII dieb. X quibus tenuit pro Guillelmo de Fabiano dextrarium in adequantia.*

Dai computi uniformi di questi documenti appare, che tanto il Dealice quanto il Defabiano avevano dovuto tenere a disposizione del Comune un destriere col cavaliere, probabilmente armato di tutto punto, sotto corrispettivo fisso di lire XII pavesi all' anno.

163. Rimane a riconoscere se ciò fosse a seguito di sottoscrizione volontaria od in forza di imposizione, ed io non dubito di asserire, che si trattasse d' una vera imposta in ragione di registro, persuadendomene sia il nome di *adequantia*, perchè la carta, che ne accertava l'importo, veniva ordinariamente eguagliata ossia compensata nei fodri annuali salvo il caso di cessione a chi non li avesse a pagare, sia perchè non vedo variata l' indennità d' anno in anno, e di più la medesima sarebbe stata troppo tenue per un vero corrispettivo, ascendendo per giorno a soli centesimi 90 di oggidì per l'anno 1244 e meno pei successivi, quando che ai messi giurati a cavallo era accordato un diritto di soldi due al giorno per recarsi entro il distretto della Repubblica (3), e così tre volte maggiore dell' assegno per adequanza, ed in ultimo perchè in altro documento pure del 4 novembre 1244 (4) si legge la seguente frase: *solid. 47 pp. pro mense uno et diebus* 17 *qaibus tenuit dextrarium et unum ronzinum ultimae impositionis ad rationem lib. XVIII pro anno.*

In questo documento non vediamo più la parola *adequantia che, a mio avviso, rappresentava l' imposizione an-*

(1) In detta sentenza del 1247 arch. Osp.

(2) Biss. III 137.

(3) Stat. ant. fol. 38.

(4) Riferito in detta sentenza del 1247 arch. dell' Ospedale.

nuale ordinaria, e troviamo accresciuta di lire 6 l'indennità pel ronzino e scudiere, che si aggiungeva al milite col destriero: ma questi corrispettivi così tenui, io credo venissero soltanto applicati al caso di servizio nel perimetro della Repubblica, posciachè in un terzo documento di pari data (1) il Comune si riconobbe debitore di lire 9 soldi 15 *pro diebus VIII quibus pro ipso Comuni stetit pro dicto Ugocione Bozzelotus ad exercitum Placentiae cum duobus equis, et pro diebus III cum tribus equis*, e quì niuna menzione di adequanza nè d'imposizione straordinaria, ed essendo fuori stato troviamo un 'indennità di soldi 6 den. 10 per caduna giornata di cavallo, quando nell' adequanza appena giungeva a denari otto: lo che conferma sempre più la mia asserzione, che la così detta adequanza fosse un onere ordinario imposto annualmente a rata di registro ovvero secondo le convenzioni coi signori rurali, per avere a disposizione un corpo di cavalleria sotto un ben tenue sconto sui tributi. Quanto al numero dei militi a cavallo in adequanza esso veniva annualmente decretato secondo le circostanze: bensì un documento del 1240 lo porta a duecento (2) ma in via ordinaria pare si limitasse a cinquanta militi (3).

164. Se però nelle fazioni occorreva la morte od altro danno al cavallo, come in generale la perdita delle armi, il milite ne veniva indenizzàto dal Comune. Ascoltiamo quanto

(1) In detta sentenza del 1247.

« (2) Item præcepit ei quod debeat solvere adequancias de Comuni » *seu cartas facere* de adequanciis illis, qui habuerunt equos in anno » præterito sponte vel præcepto Potestatis *ultra illos ducentos, qui te-* » *nuerunt equos pro Comuni, secundum formam dicti conscilii*: così in atto 7 marzo 1240. Biss. IV 381.

(3) Sentenza arbitramentale 17 dicembre 1308 tra il Comune e Pietro signore d' Azeglio (arch. civico) *quod quotiescumque imponatur cavalariam pro Comuni Vercellarum de quinquaginta militibus vel ultra, dictus Dominus Petrus debeat tenere cavalariciam unam dextrarii et roncini... habendo pro ipsa cavalaricia adequantiam et solidos secundum quod haberent alii milites.*

ne dice lo stat. ant. al fol. 97 retro: *statutum est quod Potestas futura* teneatur infra mensem... facere consilium *de restitucione facienda de armis amissis et perditis et equis mortuis et mangagnatis militibus in servitio Comunis Verc. in anno proximo praeterito.... et eodem modo teneatur facere de soldis solvendis illorum militum, qui iverunt Thaurinum, ita quod nulli fiat emenda, nisi equitaverit de mandato Potestatis vel Comunis Vercell.*

E nel brano di documento 1 gennaio 1253 già riferito al num. 133 vedemmo ordinato un fodro *pro solvendis adequantiis militibus Vercell. ultimi medii anni... et pro solvendis emendis equorum mangagnatorum mortuorum et amissorum;* la quale indennizzazione era pure riservata al Podestà e sua comitiva, come appare dallo statuto, che ne stabiliva lo stipendio.

165. L'ordine sovraccennato d'indennizzare in generale i militi *pro armis amissis et perditis*, ci dà a conoscere, che il milite doveva recarsi al servizio debitamente armato a proprie spese, salva l'indennità in caso di perdita: per vero la prova sì per le armi che per i cavalli avrebbe dovuto essere difficile massime per fazioni all'estero, ma in quei tempi di viva fede il giuramento sbrigava molte contestazioni: tuttavia pei cavalli ne veniva fatta minuta designazione ed *estimo* nell'atto, in cui si registravano in adequanza, come da documenti, che potrei riferire.

Osserviamo ancora, che l'indennità era accordata ai soli militi, i quali si recavano all'esercito per ordine del Podestà e del Comune: dal che si deduce come si ammettessero volontarii probabilmente a soldo e manutenzione, però a proprio rischio per le armi e cavalli.

166. Dissi a soldo e manutenzione, e per questa non vi può essere dubbio, sia che le fazioni seguissero entro lo Stato che fuori in ordine alli semplici militi e loro cavalli, ma per quanto *al soldo* mancano affatto i documenti per riconoscerne sia l'entità, sia la distinzione fra i diversi militi segnatamente per gli uomini condotti dai Conti e Si-

gnori rurali obbligati per feudo all'esercito, e sia ancora se venisse accordato per fazioni nel territorio della Repubblica.

E per vero nello statuto ultimamente riferito si parla del soldo militare ma per fazione *a Torino*, così egualmente in altri statuti « *pro solvendis militibus et albalestreriis qui erant in exercitu Vicarii Domini Imperatoris an.* 1242 (1) — *solidis militibus et albalestreriis qui iverunt in cavalcata Savonae an.* 1242 (2) — *soldos quos habere debent milites Verc. qui fuerunt in servicio Comunis Mediolani ad exercitum de Maxenta an.* 1246 (3) — *adequantiis et soldis militibus, qui steterunt in Apulia an.* 1242 (4).

Se vi fosse stato uno stabilimento generale pel soldo dei militi, pare non occorressero speciali decreti per soddisfarlo a quelli intervenuti a *fazioni all'estero*, se non fosse alle volte per l'aumento che meritava la lontananza: ma di ciò non fanno menzione tali statuti, ed è da notarsi, che si prescriveva il pagamento dopo seguite le fazioni, lo che esclude il supposto ordinamento generale: quindi io propendo a credere, che i militi di *servizio all' interno* non avessero dal Comune che la sola manutenzione ed il ristoro dei danni per la perdita di armi e cavalli; ed in ciò mi confermano le già riferite precise disposizioni pel pagamento *delle adequanze* senza che vi si faccia menzione alcuna del soldo de' militi (5).

Vuolsi tuttavia accennare una quitanza fatta al Comune il 13 agosto 1215 (6), da certo Guglielmo Majal di lire

(1) Stat. ant. fol. 68.

(2) ibi fol. 72.

(3) ibi fol. 89.

(4) ibi fol. 81.

(5) Bensì il documento del 1308 riferito in nota al num. 163 dice *adequantiam et solidos*, ma soggiunge *quod haberent alii milites*, cioè se e come fosse accordato agli altri militi; per altra parte l' uso può essere stato variato nel secolo XIV.

(6) Arch. civ. cod. acq. II, 62.

quattro pavesi ammontare del suo avere *in sol. XX pro die pro servicio ab eo facto in exercitu Casalis;* ma qualunque fossero le pretese del Comune verso l'inallora Borgo di Casale s. Evasio non era però compreso nel vero territorio e distretto della repubblica; inoltre il Guglielmo Majal era probabilmente forestiero, per cui si richiese una quitanza per atto notarile, e non è espressa la qualità del servizio prestato nell'esercito, mentre *i soldi XX al giorno* ragionati per l'anno 1215 corrisponderebbero in oggi *a lire* 36 *cent.* 16, corrispettivo affatto straordinario, e che indica un ben segnalato servizio forse comprensivo di molte persone.

167. In alcuni dei riferiti documenti vedemmo nominati i *balestrieri*, e sembra, che de' medesimi se ne costituisse all'uopo un corpo speciale diretto da un capitano, posciachè al foglio 72 retro de' statuti antichi si legge la seguente disposizione.

Stat. est quod nulla de dixtrictu Vercell. singularis persona vel villa vel universitas teneatur habere vel tenere aliquam balestram pro Comuni, vel aliquem balestrarium mittere pro Comuni, et si Comune aliquos balestrarios miserit, habeant balestrarii balestras suas, et si quis debuerit eligi Capitaneus balestrariorum eligatur in Credentia ad brevia, et ille qui fuit semel Capitaneus non postea sit Capitaneus usque ad tres annos, et quod non sit Capitaneus ultra unum mensem.

Spiacemi non essere in grado di determinare neanco approssimativamente la data di questo statuto, in margine del quale esiste la nota *canzelletur nec observetur.*

Del rimanente il Capitano di questo corpo speciale era egualmente subordinato al Podestà del Comune siccome comandante generale dell'esercito, come vi erano subordinati i Conti rurali ed i Consoli delle ville, che conducevano, e comandavano i loro militi, non trovando alcuna memoria d'altri capitani particolari.

168. Io non dubito poi, che in alcune guerre abbia il Comune eziandio assoldati dei militi forestieri: un primo

indizio se ne trova nel trattato di pace col Marchese di Monferrato 15 novembre 1214 (1) laddove quest'ultimo anche pei suoi confederati assolse i Vercellesi per ogni danno infertogli in quella guerra *a Comune Vercell. et sua parte et adjutoribus beduinis et dominis et hominibus Torcelli et Cuniolii* etc.

Chi fossero questi beduini non si saprebbe accertare: il solo sospetto, che fossero un'accozzaglia di Saraceni rimastici dopo l'accompagnamento di Federico II nel primo suo viaggio, sarebbe un'ingiuria alla mia patria, nè v'ha memoria per allora di tale comitiva, come purtroppo lo stesso Federico ebbe di poi a scatenarli a danno della misera Italia: meglio diremo, che in quell'epoca si stavano formando compagnie di militi, come *della morte*, *dei forti*, *dei coronati* presso Milano, e che una consimile, per incutere maggior timore, avesse preso nome di *beduini*; altra riconoscendosi nello stesso trattato detta dei *Miliacii* confederata col Marchese di Monferrato.

Comunque ciò sia, lo assoldare milizie forestiere dovette essere conseguenza irrecusabile di una deliberazione vinta nei primi slancii della rivoluzione del 1243, con esentare i nazionali dall' obbligo di andare all' esercito o cavalcata oltre ai confini dello Stato, disposizione improvvida, che si dovette fra non molto abrogare, come da nota in margine.

Erasi infatti statuito addì 5 gennaio 1243 (2) che nessuno della città e distretto potrebbe essere mandato contro sua volontà « *extra dixtrictum vel jurisdictionem Vercell. pro ambaxata vel exercitu vel cavalcata vel aliqua alia occasione pro Comuni Vercell. nec alia occasione vel velamento alicuius occasionis, etiamsi si Comuni non tangeret vel Comuni non pertineret* ».

Altro indizio può ancora dedursene dal seguente statuto emanato verso il settembre 1247 (3) *quod Potestas durante praesenti guerra de Lombardia habere debeat custodiam et*

(1) Vedasi al num. 20 del lib. II.

(2) Stat. ant. fol. 74 retro.

(3) Ivi. fol. 98.

guardiam civitatis Vercell. ad suam voluntatem de hominibus civitatis Vercell., et ultra illos civitatis Vercell. possit habere quinquaginta homines undecumque voluerit pro custodia civitatis facienda, qui 50 habeant feudum quod arbitratum fuerit per Potestatem Vercell. cum consilio Consulum Comunitatis ».

169. Chiuderò questo § con accennare la disposizione per cui era fatta facoltà al Podestà di spendere « *de avere Comunis cum consilio Canaveriorum* (chiavari o tesorieri) *Comunis pro offensionibus faciendis nostris guerreriis tam in rebus et poderiis quam in personis* » se non che poscia al consiglio dei chiavari fu sostituito *cum consilio Credentiae totius vel maioris partis ad sonum campanae more solito convocatae* (1) colla quale variazione rimase paralizzata la disposizione principale.

Pare, che le parole *nostris guerreriis* comprendessero ogni persona guerreggiante col Comune sia in guerra effettiva come in occasione di rappresaglie, così sembrando pure indicato nell'altro statuto « *quod Potestas vel Consules Comunis, non possint dare licentiam* (salvocondotto) *alicui personae, quae sit guerrerius huic civitati vel loco, sine parabola majoris partis Consulum justiciae S. Eusebii et S. Stephani* (2) ».

§ *II.*

Di varie qualità d'armi (3) *e vestiario militare.*

170. Nella dissertazione relativa al ragguaglio della lira pavese d'allora coll'attuale (vedi Appendice num. 1) enun-

(1) Stat. ant. fol. 47.

(2) ibi ibi

(3) Piacemi riferire la distinzione tra le armi per offesa e quelle per difesa quale si legge a carte 107 retro dello statuto stampato:

Per offesa.

Spata - cultellus de gallono - lancea - bastonus ferri - maciaferri - balista - arcus - giusiarma - faucia - misericordia - ranconum.

Per difesa.

Coracia - panceria - cervelleria - collarium ferri - guanti ferri schiencherie.

ciando l'estimo di varii oggetti esportati dai Pavesi nel furtivo assalto di Robbio all'anno 1202, si tralasciarono gli articoli di servizio militare, la cui menzione era più appropriata a questo capo; quì però vuolsi ripetere la fatta osservazione, che la stima indicata nell'atto debba ritenersi come alquanto abbondante, siccome fattasi dallo stesso Comune, che ne proponeva il risarcimento, e di essa io ne farò il ragguaglio in moneta corrente secondo la tariffa inserta nell'anzidetta Appendice.

Loricae 24 — *panceriae* 39 — *et capironi* 23 (1) *et manibergae* 41 — *et gamberiae* 39 — *quae arma in summa valebant lib.* 616 *et sol.* 8 *papienses* corrispondenti in oggi *a*	L. 25888 80
Item scuta 46 — *caceti* 53 — *cistarellae* 15 — *spatae* 46 — *trapuntae* 12 — *xoratae* 6 — *linteamina* 30 — *coxaroni* 24 — *mannariae* 1 — *opici* 12 — *secures* 12 — *lanceae* 66 — *plumbatae* 8 — *cultelli* 20 — *mantelli* 10 (2) *capae* 3 — *vorobii cum tinivellis* 16 — *falzones* 6 — *mallei* 4, *quae omnes res valebant in summa lire* 150 *pp.* cioè lire attuali . . . . »	6300 00
Scuta 7 *peditum, et cistarellas et gamberias sex de radice valentes sol.* 60 *pp.* . . . . »	126 00
Carcaxum unum et arcus quatuor valentes sol. 40 *pp.* . . . . »	84 00
Lanceas quatuor longas et octo de milite valentes sol. 20 *pp.* . . . . »	42 00
Coxoronos sex valentes sol. 25 *pp.* . . . »	52 50
Taburnum unum sol. 2 *pp.* . . . . »	4 20

(1) Specie di capuccio — il Ducange al vocabolo *Capero* registra un brano di documento antico dicente « *le caperon en forme descendra largement jusqu' entour les epaules, et sera si juste entour le col et de bon bras, que legierement en y pourra entrer sans être fendu, ne boutonne dessous le menton* ».

(2) *Parapetti mobili di legno dopo i quali si ranicchiavano quei che stavano sulle mura o fra le schiere* (Cibrario — Medio Evo — pag. 115) vedasi la spiegazione, di cui nel documento riferito a pag. 159 N. 172.

Albalestram unam ossi (1) *lib. X imperiales*		L.	1050 00
Aliam balestram ligni lib. X	*idem*	»	1050 00
Quinque alias albalestras sol. 50	*idem*	»	262 50
Forios duos loricae sol. 15 *pp.*	. . .	»	31 50

A prima giunta parrebbe esagerata la base del ragguaglio, se non che, oltre ad averla riconosciuta adeguata negli altri articoli commerciali come nell'anzidetta Appendice, quì pure si conferma nei due articoli, su cui possiamo fare assegno; cioè il tamburo a L. 4 20 e le dodici lancie in L. 3 50 caduna, ritenuta la già fatta osservazione, che non si tratta d'estimo regolare, ma di semplice domanda abbenchè giudiciale.

Rincresce assai, che tanti oggetti si trovino compresi nei due primi estimi loro dati in complesso, altri non essendo in grado di riferirne salvo d'una *panceria*, per cui in atto 2 giugno 1227 (2) si passò obbligazione di lire 8 pavesi, pari ad attuali lire 249, ed alla riserva d'un ben ricco *usbergo* spettante al sig. Florio di Gattinara venduto nell'anno 1207 per lire X pp. corrispondenti a lire 397 51 d'oggidì (vedi il num. 102 di questo libro III).

171. Nelle varie investiture di beni date dal Comune di Vercelli ai nuovi abitatori di Trino negli anni 1220 e 1221, già accennate al num. 208 libro III, coll'obbligo di sottostare ai carichi pubblici ed in ispecie all'esercito, ad alcuni fu prescritto, *quod tempore guerrae teneantur ipsi et heredes sui habere osbergum et panzeriam*, a certo Marcio de Pino *quod ipse Marcius et heredes teneantur habere strapectam et scutum et lanceam et casetum*, ad altro *trapunctam* a vece di *strapectam*; ad alcuni gli stessi oggetti meno il *cazeto*, ed a taluno il solo *cazeto*.

Per vero io non so comprendere la ragione di tali differenze, giacchè in generale si trattava di distribuire ugual-

(1) Le balestre maggiori avevano un piede su cui posavano (Cibrario Medio Evo pag. 112) *balestras duas de duobus pedibus de stambuco valentes lib. X imperiales*: così in atto 17 mag. 1270 Biss. I-425 retro.

(2) Riferito in inventaro dell' anno 1238 Arch. Osp. M. di Vercelli

mente un manso di terreni all'annuo livello di soldi 20 pavesi; potevasi pure imporre ad uno l'armatura ed il corredo del cavaliere, ad altro quella del fantaccino però complete in ambi i casi: ciò non essendo fa d'uopo conchiudere, che il Comune come Signore diretto vi supplisse di poi in caso di chiamata al servizio.

172. Delle Macchine per assedio abbiamo un cenno nell'invito fattosi dai Milanesi per l'oppugnazione di Casale in atto 21 giugno 1215 ivi *cum manganis et prederiis et Gattis atque lignis castellis et cratibus ligneis et cum omni genere machinarum:* per contro in altra pergamena in parte corrosa esistente in Archivio civico abbiamo sotto la data del 10 febbraio 1346 la consegna del castello di.... (probabilmente di Vercelli) a Francesco Currado eletto Castellano dai Signori di Milano D. Giovanni e Luchino, nella quale oltre alle provigioni di viveri per 40 militi si descrivono i seguenti oggetti:

Balistam unam de cornu — balistas 20 *de staffa — barbutas* 16*—coratias* 12*—pavexios* 25*—lanceas* 50*—cassias* 7 *veretonorum firmatas et cassias* 3 *veretonorum non bene firmatas — lib. X fili de balistris — lanternas* 6 *de ferro — lanternas* 4 *de cornu — lib.* 190 *clavorum — lib.* 12 *collae et cerae pro balistris — Item veretonos* 300 *pro balistra de cornu — Item mantellos* 164 *de assibus furnitos causa ponendi ad merlos castri — Item molendinum unum furnitum molis et omnibus necessariis causa molendi granum.*

173. Abbiamo veduto di qual valore fosse l'usbergo di Florio de Gattinaria, che trovammo corrispondere a lire 398 circa attuali: pongasi pure che fosse riccamente ornato come spettante a dovizioso signore, sempre però sarà, che gli usberghi costassero una bella moneta, e rincresceva al Comune, che se ne dovesse fare accatto all'estero; quindi, se non ci rimasero memorie per altri consimili articoli, almeno possiamo attestare le sue sollecitudini a questo riguardo.

Nell'anno 1232 il Comune concertò lo stabilimento in

Vercelli d'una fabbrica d'usberghi traendone il fabbricatore da Milano, cui concesse estesi privilegii: ci manca bensì la deliberazione, ma abbiamo e l'atto d'acquisto fattosi dal Comune d'una piccola casa nella parrocchia di S. Michele per lire 16 pavesi, e l'investitura datane dal Podestà al fabbricante ambi in data 17 marzo 1232 ind. V; e dal tenore di quest'ultima (1) riconoscerà il lettore se non tutti almeno i principali privilegii concessi al medesimo.

§ III.

Delle Fortificazioni nel Capo luogo ossia nella città di Vercelli

174. Ai num. 434 e 435 di questo libro III si farà cenno delle molte torri, che coronavano non solo le porte ma anche di spazio in ispazio la nuova mura della città, come sì di tante altre sparse nell'interno, le quali tuttochè di spettanza particolare degli ottimati venivano in caso di guerra occupate dal Comune.

(1) Dominus Hugo Preallonus Vercell. Potestas... consilio Credentiæ Vercell. fecit investituram et *datum in perpetuum per feudum in manibus Aramanni Rubei Obsbergerii* de civitate Mediolani de quadam domo rejacente in ora S. Michaelis..... Confitendo ipse Aramannus se pro hac investitura et dato fecisse et *jurasse eidem Potestati* nomine Comunis recipienti... *fidelitatem tamquam Vassallus Domino suo* et sub tali pacto... quod prædictus Aramannus promisit, quod debeat et teneatur pro se et ejus heredes in civitate Vercell. stare et *in perpetuum habitare et officium Osbergariae facere* supponendo se et ejus heredes jurisdictioni civitatis Vercell. et ea alia facere sicut alii cives Vercell... præterquam *non teneatur solvere fodrum usque ad viginti annos,* secundum quod in privilegio sibi concesso a Comuni continetur, et *quod non teneatur solvere fodrum praedicto Comuni in perpetuum* de dicta domo.... et si contigerit quod ipse Aramannus de hac civitate recederet occasione alicuius banni, quod sibi daretur a prædicto Comuni vel alio modo, quod *praedicta domus nihilominus deveniat et remaneat heredibus* et fratribus suis vel eorum heredibus: et si prædictus Aramannus vel successores sui contra prædictas conditiones evenirent in toto vel in parte, quod ammittat illud feudum. Biss. IV 200 retro.

Ciascuna porta aveva un soprastante fisso e stipendiato sotto nome di *portonario*, ed in caduna parocchia eranvi custodi per la notte scielti fra persone risponsali ed orionde Vercellesi — *Custodes noctis eligantur de illa vicinia, quam debebunt custodire, et sint cives Vercellarum oriundi, et habeant valens librarum XXV vel pluris, et de tanto solvant fodrum, et non compellatur aliquis invitus esse custos noctis*—. Così a carte 63 degli statuti antichi an. 1242.

In circostanze particolari la Credenza concedeva straordinarie facoltà od a certi Consoli od al Podestà per provvedere a maggiore sicurezza della città con aumentarne a piacimento le fortificazioni, assoldare anche forestieri, far custodire le porte e torri tanto del Comune come di speciali persone, apparendone dalle deliberazioni degli anni 1243-1246-1247 riferite giá ai num. 215 267 268 del libro II, nella seconda delle quali si fa pur cenno delle sentinelle solite tenersi eziandio sulle torri di S. Andrea e sui campanili di S. Eusebio e di S. Stefano (1).

§ IV.

Disposizioni generali a difesa del territorio, o speciali pei Castelli.

175. Sebbene talvolta il Comune milantasse ragioni sul Borgo ora città di Casale a pregiudicio del dominio riservato al Vescovo, ed altre ne avesse realmente per convenzioni con luoghi posti al di là del fiume Po, non di meno in moltissime sue leggi il territorio soggetto alla Repubblica

(1) Fra i testimonii ad un atto 22 agosto 1344 sta sottoscritto Giacobino Tonso, *qui stat super campanile S. Mariae de Vercellis pro turriano.*

E nel codice degli statuti antichi fol. 89 all'anno 1246 si mandano soddisfare i custodi delle porte e quelli *turrium S. Andreae et campanilis S. Eusebii et S. Stephani... ad rationem denariorum 16 pro quolibet die* (lire 1, 70 circa attuali in cadun giorno).

veniva circoscritto tra i fiumi Po, Dora, e Sesia *et costam Caramacii.*

Stetti cercando assai tempo ove potesse trovarsi questa costa, la quale formava il quarto lato verso i monti Biellesi, nè posso ancora stabilirne esattamente la posizione, tuttavia da uno statuto relativo al Borgo di Piverone venni a riconoscere, che quella costa doveva essere non molto lontana da esso Borgo e da quello di Magnano (1).

Ma nemmeno esatta poteva dirsi l'anzidetta circoscrizione, imperocchè anche al di là del Sesia e verso la Lomellina Pavese aveva eziandio giurisdizione il nostro Comune: quindi maggiore precisione si trova in uno statuto proibente acquisti ai forensi *inter Padum, et Duriam, et Siccidam et costam Caramacii et fossatum factum inter Comune Vercell. et Comune Novariae (2).*

Questo cenno non ancora avvertito dai nostri scrittori ci accerta dell'effettiva esecuzione d'un ampia fossa ideata sin dal 1212 per definire i confini del Vercellese col Novarese e colla Lomellina facendovi decorrere le acque di Sesia e del Po a maggiore difesa del nostro territorio, del che si conserva nell' Archivio civico (3) la relativa autorizzazione

(1) Stat. ant. fol. 83. Item quod *de costa Caramacii* vel jurisdictionis ipsius in toto vel in parte nec de aliquo homenesco hominum *Piveroni* vel aliquarum personarum singularium ipsius loci vel hominum *Magnani* vel singularium personarum ipsius loci nulla fiat justicia Dominis de Cerridono.

(2) Stat. ant. fol. 67.

(3) Biss. I-315 retro « Die 4 intrante mense septembris in loco » de Curtenova... Dominus Egidius comes de Curtenova Vicarius « in Lombardia Domini Ottonis Dei gratia Romani Imperatoris » et semper Augusti ejus auctoritate et Domini Imperatoris qua » fungitur una parte constituit Tercium Canevarium servitorem » Comunis Mediolani suum nuncium et procuratorem *ad facien-* » *dum fossatum, quod Comune Vercellarum requisierat Casalensi-* » *bus*, et comes Egidius illud idem per litteras suas fecerat, *per* » *quod fossatum debet conjungi flumen Padi cum illo Siccidae ad* » *defendendum et custodiendum possessiones, mobiles et immobiles*

riportata il 4 settembre stesso anno dal Conte Egidio di Cortenova legato imperiale con bando di mille marche di argento a chi vi si fosse opposto.

176. Accertati così i confini territoriali della Repubblica (abbenchè in esso perimetro si comprendessero luoghi tuttora dipendenti nel temporale dal Vescovo) erasi primieramente statuito a maggiore difesa dello Stato, che niun castello, ridotto, o giurisdizione feudale e nemmeno alcuno stabile in prossimità di quattro miglia verso il confine potesse in alcun modo pervenire a persone non soggette alla giurisdizione Vercellese sotto pena di confisca (1) disposizione poscia imitata dalle nostre Regie costituzioni.

In generale poi erasi proibito lo aggiudicare in pagamento a creditori forensi qualsivoglia Castello o ricetto o qualunque giurisdizione feudale sì di castelli come di ville, le quali cose dovevansi vendere ai dipendenti dalla Repubblica con distribuirsene il prezzo ai creditori.

» *Comunis Vercell.*, ita tamen quod, quidquid ipse Tercius fecerit » et dixerit tam in præcipiendo quam in operando in ipso la» borerio et pro ipso, firmum et ratum ex parte Domini Impe» ratoris et sua prædictus Dominus Egidius habere promisit, et » quis contra hoc opus vel prædicti Tercii venire præsumpserit » banno Domini Imperatoris videlicet M. Marcarum argenti se » noverit incursurum. Anno Domini MCCXII indic. XII Mayn» fredus filius Domini Egidii et Dominus Supramons Scacabaroz» Oddo Maynfredus ibi testes fuere » Ego Ubertinus de Cortenova sacri palatii Notarius interfui.

(1) Stat. ant. pag. 26. « Quod castra et municiones et juris» dictiones et alias possessiones et res territorias, *quae sunt in* » *confiniis vel circa confinia a quatuor milliaribus prope confinia* » Vercell. non possint aliqua causa vel aliquo titulo vel modo » pervenire in toto nec in parte in *aliquem, qui non sit de civi*» *tate vel jurisdictione vel dixtrictu Vercell.* et si aliquomodo a» lienata vel alienatæ, sint aperta et apertæ Comuni et in Comuni » Vercell. perveniant ipso jure quoad dominium et possessionem.

« Quod castra et municiones et jurisdictiones tam castrorum » quam villarum qui sunt in jurisdictione vel dixtrictu Vercell. » non possint *nec debeant dari in solutum creditoribus, qui non* » *sunt de civitate vel jurisdictione vel dixtrictu Vercellarum* ».

177. Malgrado queste previsioni egli è di fatto, che molti castelli erano soggetti od al Vescovo, od a Vassalli maggiori direttamente dipendenti dall'Impero: quindi le molte convenzioni poco volontarie riportate con questi ultimi e specialmente coi Conti di Masino, di Valperga, di Cavaglià, di Biandrate, e con altri signori di Robbio, d'Azeglio ecc. per le quali si obbligavano quanto meno a porre a disposizione del Governo i loro castelli in caso di guerra, e talvolta con gravi complicazioni trovandosi il cedente soggetto per feudo a più signori, del che ne recherò un esempio colla convenzione (1) pel castello di Bolengo fattasi tra il Comune e Guglielmo Pandulfo e figli « *ita quod non debeant vetare Vercellensibus turrim et castrum Bolengi ad faciendam guerram cuique voluerint, ita tamen ut, si Vercellenses habuerint guerram cum Yporegiensibus, jam dicti Vassalli licite possint intrare Yporegiam contra Vercellenses, similiter possint juvare suos Dominos quod nunc habent contra Vercell. alibi, quam in castro Bolengi.*

Ad eliminare poscia la massima parte dei dritti di questi Signori entro il perimetro, che il Comune si era prefisso, giovossi grandemente dell'instituzione dei Borghi franchi, la quale procurerò di svolgere nel § 1 del capo V, e per quanto alle castella del Vescovo, se non avveniva di fare un accordo, come si fece per una torre a Saluggia, (2) si passava a quella guerra sorda, che mi toccò tante volte di narrare, occupando di fatto all'evenienza del caso le stesse castella, salvo poi a retrodarle come per Masserano a scanso di fulminazione di scomunica.

Del rimanente non v'ha dubbio, che là, dove il feudatario non era tenuto per convenzione a mantenere in istato il castello e gli spalti, la spesa relativa cadeva a carico del Borgofranco o della semplice villa, *statutum est quod villae Arborii, Ghislarengi, Lentae, et Radi et Gattinariae debeat*

(1) Forse dell'anno 1214, manca la data. Arch. civico, codice Acquisti 105 retro.

(2) 29 marzo 1211 Biss. 1-424.

quaelibet villarum earum per ejus curtem et territorium tenere fossatum et ripam praeparatum et aptatam et ipsum reficere et aptare sicut erat tempore guerrae et melius si poterit..... et quod portae ibi statuantur et fiant expensis earum villarum (1). Quanto alla custodia dei castelli posti a disposizione del Comune solevasi provvedervi con convenzioni annuali a foggia d'impresa e mediante grave cauzione, la quale prestavasi dall'eletto Castellano per sicurezza della restituzione del forte secondo gli ordini del Comune.

179. Non pochi di questi atti si conservano nell'Archivio civico, in alcuni sta espresso il corrispettivo annuo, in altri non se ne parla e contengono la semplice sottomissione di stare agli ordini; accennerò i seguenti per norma:

« 1213 3 novembre. Olricus de Castelletto, ordinatione » Roberti de Guidalardis et Johannis de Tizone Clavariorum » Comunis Vercell. juravit.... *custodire et salvare et gubernare castrum montis S. Laurentii* ad honorem et statum » Comunis Vercell. *a die crastina ad unum annum completum cum octo hominibus* bene guarnitis pretio lib. IV pp. » (lire attuali 148, 24) promittendo ipsum castrum eisdem » Clavariis nomine Comunis reddere guarnitum et scaritum » Rectori Comunis Vercell. quandocumque voluerint.... et » *observare omnia praecepta, quae Potestas Vercell. ei fecerit* » tam in addendo quam in diminuendo (2) ».

Questa sottomissione, guarentita da una cauzione per lire mille, vedesi diretta unicamente a favore del Comune: eppure secondo una convenzione dell'11 giugno 1187 il custode a preporsi a quel castello avrebbe dovuto prestare eziandio sottomissione a favore del Vescovo (3); tenuissimo è poi il corrispettivo convenuto avuto riguardo alla residenza di otto soldati, ma questa tenuità di corrispettivo, che pure si osserva in altri atti, e l'essere generalmente imprenditori alcuni nobili e maggiorenti del Comune, mi con-

(1) Stat. ant. fol. 48 retro.

(2) Biss. II-13.

(3) Biss. I-230.

vincono, che una tale qualità di governatore di castelli fosse assai ricercata, anche con certezza di aggiungervi del proprio, ciò forse per fini particolari in tempo di fazioni.

Un' altra sottomissione in data 11 ottobre 1225 venne prestata da Uberto Bozzella per la custodia del castello di Mongrando, *et quod in ejus custodia tenebit custodes octo convenientes se computato, quatuor scilicet cum armaturis ferreis et alios quatuor bene guarnitos condecenter, et ipsum castrum reddet guarnitum et scaritum ad voluntatem Potestatis et Rectorum* (1), ivi non si parla di corrispettivo, ed il Bozzella presta cauzione per lire mille.

Per ultimo riferirò la sottomissione del sig. Pietro Carraria 16 ottobre 1228 qual nuovo Castellano di detto monte di S. Lorenzo presso Gattinara, per accennare le singolari condizioni, che la medesima contiene: *stabit et faciet guardiam castri praedicti tenendo et habendo cum eo septem servientes bonos et septem guarnitos a die mercurii proxime venienti ad unum annum, et quod ibi furtum nec fraudem non faciat, nec facienti consentiet, nec etiam qui fecisset ibi reducet* (2), il che ci avvisa della continuazione degli abusi nei luoghi montani già segnalati al num. 138 del capo III del Commercio.

Era poi sancito per legge, che le nomine a Castellano dovessero limitarsi ad un anno, nè il nominato potesse venirvi rieletto salvo dopo un intervallo di anni cinque; anzi per quanto ai forti del Ponte sul Po verso Cuniolo, e del Ponte di Saluggia, per la speciale loro posizione la durata della Castellania si restringeva a tre mesi, però la rielezione poteva aver luogo dopo un biennio (3).

(1) Arch. civ. pergam. mazzo IV.
(2) Arch. civ. pergam. mazzo IV.
(3) Stat. ant. fol. 17 retro.

LIBRO TERZO

CAPO V.

Affari Interni

Molte e svariate sono le materie a trattarsi in questo capo comprensivo, come diceva, di tutte quelle notizie, le quali non riguardino propriamente la legislazione civile e criminale, le finanze, il commercio, o la guerra.

Comincierò da un rilevantissimo articolo intorno alla *costituzione di Borghi franchi ed all' emancipazione de' servi della gleba*, il che darà luogo a non poche importanti notizie, che potranno servire assai a chi imprendesse a scrivere la storia particolare delle due città e dei più cospicui Borghi della provincia.

Seguiranno in appresso altri paragrafi.

§ 2.° *Condizione degli studi — Università.*

3.° *Instituti di Beneficenza.*

4.° *Topografia della Città — Statuti per abellimento, polizia, e per l' esercizio d' alcune arti, usi e costumanze, popolazione.*

§ 1.°

Della costituzione di Borghi franchi, e della emancipazione dei servi della gleba.

Trattando in principio del capo primo di questo libro delle varie condizioni delle persone per l' epoca in discorso ebbi ad accennare: i Vassalli maggiori unicamente dipendenti dall' Impero, i quali in varie città dicevansi *Capitanei*; poscia i Vassalli di secondo grado dipendenti dai primi però con giurisdizione e denominati *Valvassori*, i quali investiendo alla loro volta qualche arimanno di alcun possesso o diritto, produssero una terza classe detta dei *Valvassini*: dissi, che ben pochi rimanevano gli *Arimanni*, ossiano persone possedenti vero allodio libero da feudo, posciachè molti

di essi avevano amato meglio addivenire Valvassini cedendo i loro possedimenti a qualche signore, per ottenerne protezione e difesa, o caduti in minor fortuna riparavano nelle Città libere per attendervi alle arti ed al commercio; soggiunsi che *i membri del Clero* erano considerati come liberi, ancorchè talun di essi procedesse da stato servile, e dissi per ultimo, che la rimanente popolazione, dalla Città in fuori, formava la classe de' *Rustici*, i quali assimilai poco meno alla classe degli Aldioni de' tempi Longobardi e Franchi.

Dei Capitani e Valvassori non occorre quì fare parola; imperocchè, se taluno di essi od in seguito a guerre o per trattati si erano fatti cittadini di Vercelli (del che non pochi esempii vedemmo nel libro secondo), si assoggettavano con ciò alle leggi della Repubblica per quanto possedevano nel distretto della medesima col privilegio di cittadino, e con quelle altre modificazioni ottenute nel trattato; quindi i medesimi venivano sotto nome onorifico di *Militi* ossiano Nobili, e conservavano i loro diritti particolari verso i propri Valvassini o Rustici, *retinendo praedicti domini... et eorum heredes in praedictis castris, villis, territoriis, curtibus et hominibus jurisdictionem et dixtrictum, et eos distringendi potestatem, sicut milites Vercellenses habent et exercent in rusticis suis*: così ad esempio nel trattato coi Signori di Robbio 26 aprile 1215 (1).

182. I Valvassini, gli Arimanni ed il Clero formavano la popolazione libera dei Borghi e ville oltre ai militi, che abitavano nei proprii castelli, il rimanente della popolazione di essi luoghi o delle campagne era di condizione servile sotto nome di Rustici.

Di questi ultimi però alcuni avevano ottenuto dal loro Signore carte di franchigia parziale coll'obbligo di dare il terzo od il quarto del prodotto delle terre annesse al sedime, ossia fabbricato rurale da essi abitato, con altri obblighi più o meno gravosi, e le leggi della Repubblica garantivano

(1) Biss. I-24.

al rustico la perpetua osservanza di tali franchigie nè più nè meno come risultavano dall' atto; *gli altri rustici erano i veri servi della gleba* non aventi nè libertà nè vera proprietà; soggetti nella roba e nella persona ai capricci del padrone, salve alcune poche guarentigie nei casi più gravi specificamente indicate nel seguente statuto.

183. « Item (ego Potestas vel Consul Comunis) juro quod » non compellam Dominos, quod faciant justiciam rusticis » suis *de malo quod eis fecerint*, nec faciam justiciam *de* » *rebus, quas eis abstulerint*, tempore quo erunt sui homines » *salvo tamen jure uxorum illorum rusticorum de tota sua* » *dote*, et eo salvo quod tenear *facere justiciam rustico* » *ostendenti cartam, quod Dominus per illam cartam remi-* » *sisset fodrum vel alia* secundum quod inter eos convenit, » et si de hiis remissis causa fuerit, *per illam cartam factam* » justiciam faciam ».

« Item quod *si Dominus occiderit rusticum suum, vel* » *membrum ei absciderit sine justa et rationabili causa*, liceat » Potestati ordinario jure et legittimo *accusatore interve-* » *niente et non per officium* de ipso maleficio cognoscere: » in aliis vero omnibus prædictum capitulum Dominorum » et rusticorum in suo statu remaneat et observetur (1).»

L' ultima frase, e la diversa redazione del secondo dei riferiti statuti dànno a conoscere, che fu una modificazione posteriore del primo, e che perciò fuvvi ancora sotto alla Repubblica un'epoca sgraziata, forse non lunga, in cui il rustico non avente carta di franchigia era per così dire all'antica condizione dello schiavo Romano, bensì affisso alla gleba e non addetto ai servizii famigliari e talvolta infami del padrone, ma per contro astretto a militare a di lui cenni, dal che andava quello per lo più esente.

Tuttavia la fede viva, che fu l'anima dei tempi dei quali favelliamo, sarà stata la miglior salvaguardia dello sgraziato rustico posto dalla legge civile in cotanta balìa del suo signore; e se avrà patito nei moti subitanei e violenti di lui,

(1) Vol. degli statuti antichi fol. 32 retro.

almeno avrà trovato sollievo nel succedaneo verace pentimento, che caratterizza quell' epoca; per altra parte ben conoscendo il padrone, come il servo potesse con pochi passi ripararsi sotto l'altrui dominio e protezione, avrà imparato, come già io diceva, a trattarlo umanamente per non scapitare nella coltivazione delle terre feudali omai assicurate alla sua discendenza.

Se non fossero smarriti i principali registri del Comune avressimo quello intitolato *Liber sequertae rusticorum* accennato in uno statuto, che si riferì al num. 152 di questo libro e vedressimo gli obblighi particolari dei rustici, benchè io dubiti, che vi si parlasse soltanto degli obblighi rurali, argomentandolo dalla riferita ampiezza di potere concessa al padrone sulla roba e sulle persone dei veri rustici.

Molto diversa al certo era la condizione dei Valvassini e degli artisti od industriali, che formavano la popolazione libera delle ville: nondimeno andavano pur essi soggetti a molte angherie ed estorsioni del feudatario, come accennano gli stessi documenti, che avrò a riferire.

184. Ma se è vero, che nella città capitale ogni abitatore ancorchè in infimo stato era libero e godente de' dritti di cittadinanza; come mai non si agglomerava in essa la popolazione della Provincia? Da un lato il Governo doveva promuovere l' incremento della popolazione cittadina sia pel più florido commercio e sia per la più pronta difesa della città in epoca di guerre quasi continue; dall' altro lato aveva interesse a che non scemassero gli abitatori del contado, se voleva coltivate le terre ed abilitati i possessori a scontare il fodro e gli altri tributi: vedremo risolta la difficoltà coll' instituzione dei Borghi franchi: tuttavia perchè la medesima venne attuata gradatamente ed a lunghi intervalli, e perchè la questione sussisteva tra i Borghi franchi e le semplici ville, conviene premettere ancora alcune considerazioni intorno allo statuto, che promoveva l' incremento della popolazione cittadina, che ci venne conservato al foglio 34 dei statuti antichi.

« Item statutum est, quod si quis undique sit voluerit
» venire ad habitandum in Civitate Vercellarum recipiatur
» pro cive et habitatore, *nisi sit talis persona*, *quam*
» *non liceat Comuni accipere per contractum aliquem, quem*
» *habuerit cum aliquo vel aliquibus*, et illa persona excepta,
» liceat cuilibet venire ad habitandum in civitate Vercell.
» *non obstante aliquo fodro vel saximento* ei facto vel im-
» posito vel promissione vel obbligatione de non relinquenda
» possessione Domini a Domino suo: nec liceat Domino suo
» ei venienti ad habitandum in Civitate Vercell. aliquod
» impedimentum procurare vel res ejus mobiles et semo-
» ventes aliquo pretextu fodri vel saximento pro fodro im-
» pedire, *et res suas et suam mobiliam totam liceat ei ad*
» *Civitatem vel alibi deferre et habere*, nec de aliquo fodro
» vel saximento vel promissione, ut supradictum est, facta
» vel facto a Domino suo ei Domino justiciam fiat: sedimen
» autem, quod habebat vel tenebat per Dominum suum,
» *qui esset de jurisdictione Vercell.* cum omnibus hedificiis,
» et terras libellarias vel fictuarias vel quascumque alias
» terras, quas tenebat a Domino suo, super cujus sedimen
» habitabat, *absolute dimittat*, *nisi ostenderet instrumentum*
» *acquisti per liberum allodium* facti vel investituræ factæ
» *per gentile feudum*; terras vero, quæ tenebat ad fictum
» vel alio modo ab aliis Dominis (non proprietarii del se-
» dime su cui l'emigrante abitava) non teneatur ex hoc
» statuto Domino suo, super cuius sedimine habitabat vel
» aliis dimittere, sed sit jus eorum eis salvum sicut ante
» hoc statutum erat: eo salvo quod *si dictus homo vel he-*
» *redes ejus non habitaverint in Civitate Vercell. cum fa-*
» *milia per X annos continuos, sed iverit habitare in loco,*
» *ubi habitabat vel alibi, omne id pristinum remaneat salvum*
» *Domino* in saximento et fodro et promissionibus et om-
» nibus aliis sicut ante habitaculum habebat ».

In questo statuto noi vediamo accennati gli *Arimanni* nel libero allodio e nell'enfiteusi, ed i *Valvassini* nel feudo gentile, entrambi conservati in tali diritti malgrado l'emigra-

zione del luogo: sebbene poi non vi si trovino espressamente nominati i *Rustici*, non v' è dubbio, che vi si contemplassero se aventi carte di franchigia; ma quanto ai veri rustici soggetti, come dicemmo, non solo nelle loro cose, ma anche quasi intieramente nella persona alla volontà del loro padrone, io non credo che ad essi si applicasse la presente disposizione mancandovi una espressa deroga pei medesimi alla vigente legge, che in tal modo li vincolava al proprio Signore: quindi io mi persuado, che i veri servi della gleba non potessero per niun verso trasferire il loro domicilio nella città, e nemmeno nei Borghifranchi dopo la loro primitiva costituzione, e che anzi ne venissero poscia respinti alla potestà, cui avessero osato di fuggire.

185. Rimane a riconoscere il perchè negli atti di vendita di quest'epoca non si accennino colla designazione dei fondi e sedimi i rustici, che in essi avevano sede, o se talvolta vi si accenna *mansum quod tenet Antonius*, non si trovi mai la clausola generale *cum rusticis* (1) indicante la cessione dei diritti sui medesimi, come nei secoli anteriori soleva apporsi *cum servis et ancillis* — *cum aldionibus utriusque sexus*: dovrà forse dirsi sotto intesa una tale cessione quale accessorio al fondo? ovvero si dovrà credere compresa nella parola *cum dixtrictu* — *cum jure distringendi*, che si legge in moltissime alienazioni di fondi, e soventi accoppiata con quella *et jurisdictione*: io la penso per vero in tale modo, e parmi così dover risolvere l' interpretazione di sì fatta clausola. *cum dixtrictu*, (2) sul senso della quale, se ben mi ricordo, disputava il Muratori in alcuna delle sue dissertazioni.

186. Stabilita, a mio avviso, la vera condizione dei Valvassori, Valvassini, Arimanni, e Rustici delle due classi, possiamo ora far passo alle varie erezioni di Borghi franchi

(1) Però in atto 22 settembre 1262 (Biss. 1-14) nell'acquisto di giurisdizione in Confienza si legge *et etiam in omnibus personis et persona nunc habitantibus, et qui pro tempore habitabunt in istis sediminibus*.

(2) Vedasi il documento già riferito al N.° 181 di questo libro.

operate dal nostro Comune a datare dall'anno 1197, premettendo, che, sebbene agli abitatori di essi si concedesse la cittadinanza Vercellese, e talvolta colle ampollose espressioni *sicut cives Romani*, pure sì fatta concessione non assimilava quei Borghi nè agli antichi *Municipii* godenti diritti di suffragio come i Romani, e neppur a quelli di jus italico, che si reggèvano sotto i proprii Magistrati e colle proprie leggi senza suprema approvazione, ma loro valeva unicamente a renderne liberi gli abitatori dagli obblighi ed angherie feudali non che dal fodro e da altri tributi e diritti già esercitati dalla Repubblica come verso a sudditi, in ciò solo venendo assimilati veramente ai cittadini Vercellesi.

In uno statuto dell'anno 1226, di cui si fece uso al capo 2.° delle Finanze (vedi ivi num. 119) parlandosi dell'esenzione del fodro a favore degli esteri, che si recassero ad abitare stabilmente nei Borghifranchi, si dà l'elenco di quelli già in allora costituiti, cioè *Trino*, *Tricerro*, *Borgo Crescente*, *Villanova*, *Borgo Pietro*, *Casalvolone e Piverone.*

Da questi, comincierò la narrazione, salvo ad aggiungere le susseguenti creazioni, collocandole tutte per ordine di data, se non che al *Borgo Crescente* si dovrà unire il *Borgo Crescentino* (ora città) sebbene posteriore di data, per chiarire, se fia possibile, la confusione fattane dai nostri scrittori.

Anno 1197. Borgo di Villanova *verso il Po.*

187. Della costituzione di Villanova in Borgofranco, come di quella di Trino, converrà fare più minuta narrazione, perchè prese di poi per base nelle successive creazioni.

Il nome di *Villanova* non venne a quel luogo per la sua costituzione a Borgofranco: esisteva già esso luogo munito di castello e signoreggiato da varii feudatarii, per il che, se facciamo ragione all'epoca ancora compresa nel secolo XII, ammireremo un atto di autorità del nostro Comune, che seppe prosciogliere quei vincoli inveterati per rendere libera una popolazione, non pretermettendo però di osser-

vare, che esso vi aveva eziandio uno speciale interesse nello stabilire colà un antemurale alle frequenti scorrerie dei riottosi Casalaschi sempre spalleggiati dal Marchese di Monferrato.

Nel giorno 15 agosto 1197 ind. XV il Console del Comune Martino Bicchieri (1) in adunanza generale del popolo seguendo le determinazioni degli altri Consoli, coll'autorità della Credenza ivi pure convocata, e coll'adesione eziandio dei Consoli di giustizia e di quelli della società di S. Stefano, *populo etiam Vercellensi laudante et confirmante*,
» statuit quod *locus Villae novae* cum castro et villa et curte
» et territorio et *cum omni jurisdictione* et omnibus in ipso
» loco habitantibus præsentibus et futuris et cum augumento,
» quod de cœtero inde fiet et pro tempore ordinabitur,
» *liber et absolutus in perpetuum permaneat ad honorem et*
» *comoditatem Comunis Vercell.* ita quod nulli hominum de
» cœtero in perpetuum liceat nec præsumere debeat nec
» possit ab hominibus ipsius loci præsentibus et futuris exigere
» vel extorquere vel habere aliquo modo *fodrum* nec aliud
» loco fodri *nec bannum* (2).... *neque curadiam.... nec suc-*
» *cessionem..... nec lumbos..... nec rodium vel carrigium....*
» *nec capones nec fugacias nec spallas....* Item nullus de cœ-
» tero in prædicto loco et ejus curte et territorio habeat
» *piscariam.... nec pascherium.... nec albergarias....* nec
» cacius.... nec alia ullo modo habere ab ipsis hominibus
» vel eorum heredibus in perpetuum, sed homines ipsius
» loci cum eorum successura posteritate in ævum a præ-
» dictis omnibus liberi et absoluti et immunes possint et
» debeant liberi et absoluti permanere. — Item statuit, quod
» homines istius loci perpetuo cum suis hæredibus habere
» et tenere debeant sedimina, quæ in illo loco eis assigna-

(1) Biss. I-419 retro.

(2) In questa e nelle seguenti dieci lacune sta scritto *nec aliud loco banni — loco curadiae* etc. omettendo io per brevità queste e simili mere ripetizioni, dacchè il documento già si trova stampato, e si può leggere alla col. 1040 del I.° Volume Chartarum Mon. Hist. patriæ.

» buntur *faciendum de illis sediminibus quidquid voluerint*
» sine contradictione *salvo tamen ficto inde ordinando illis,*
» *quibus dare debebitur, et salvo illo ficto, liceat eis illa*
» *sedimina vendere, commutare, alienare et distrahere et ju-*
» *dicare* (cioè disporre per donazione testamento o codicillo)
» *cui voluerint praeter quam ecclesiis et hospitalibus* (1) *illis*
» *personis quae in illo loco perpetuo habitare voluerint*, de
» terris autem in quibus ex una parte *habetur dixtrictum*,
» et ex altera *civis* ita statuit, quod ille, qui habet *civem* (2)
» debeat habere duas tertias partes terrarum et godimen-
» torum seu omnium obventionum seu redituum, et ille qui
» habet *dixtrictum* debeat habere tertiam partem ipsarum
» terrarum et godimentorum et obventionum seu redituum,
» et liceat cuilibet partium dare ad laborandum suam partem
» terrarum secundum prædictum tenorem sine contra-
» dictione.

188. Quanto ai consignori, loro fu riservato ogni diritto di fabbricare molini sulle acque decorrenti nel territorio, e di dare a quegli abitanti le loro terre da coltivare al terzo, od a fitto od in altro modo, come si sarebbero convenuti, con proibizione ai medesimi signori di avere più di una fabbrica rurale per ciascuno nello stesso Borgo.

Inoltre fu statuito « quod nulla persona debeat ibi *facere*
» *nec habere ullam fortiam in praedicto loco nisi solum-*
» *modo Comune Vercellarum*: item quod nulli hominum
» liceat extra villam sedimina facere nec hedificare, nisi
» forte aliquod arale habere pro suo laborerio — *De*
» *castro vero ipsius loci ita statuit, quod nullus Dominorum*
» *debeat habitare in illo castro* nec intra illud castrum, nec
» alii pro eis, nec de cœtero in illo castro nec pro illo

(1) Vedasi al N. 204 di questo libro.

(2) Egli è difficile il riconoscere in quale significato siasi quì usata la parola *civem*, se si bada al complesso della frase sembra indicare la ragione di possedere mediante prestazione di tributo al feudatario. — Può trarsene induzione da quanto disse il Ducange al vocabolo *Civatam*. — Hordeum vel avena illa præsertim, quæ domino feudi penditur.

» castro aliquo jure aliquod exigere possint nec ullo modo
» aliquod jus habere, sed perpetuo jurisdictioni Vercellensi
» subjaceat castrum cum villa curte et territorio et omnibus
» pertinentiis sicut supra legitur per omnia. Item statuit,
» quod *homines ipsius loci per se vel per alios non possint*
» *nec debeant inter se pactum nec conjurationem nec schisma*
» *nec aliquod contrarium movere contra Dominos de suis*
» *terris non laborandis et non colendis*, nec aliud debeant
» operari, quod sit contra honorem et statum Comunis
» Vercell. et illorum qui habeant ad faciendum in ipso loco,
» similiter *nec Domini contra homines ipsius loci hoc, ut*
» *supra legitur, facere debeant, nec eis nocere nec facere*
» *contrarium eis de terris non dandis eis ad laborandum*
» *nec de alio ficto ipsius loci* ».

« Videlicet Jordanus de Guidalardo et Poltronus ejus filius
» atque Jacobus Smerra et... Philippus de Burro... et Guido
» de Mortario... et Ubertus Alzatus et Guillelmus de Ar-
» dicione Alzato (con altri che per brevità si tralasciano)
» juraverunt *omnes praedicti Domini*... prædicta omnia firma
» tenere perpetuo.... et quod.... in parte nec in toto non
» removebunt... sed omni tempore, cum suis hæredibus
» *taciti et contenti permanebunt, addendo in illo sacramento*
» *quatenus in alias personas sua jura, quae in ipso loco*
» *habebant, non transtulerunt*... et pro sic observando... qui-
» libet eorum stipulando obbligavit omnia sua bona... usque
» ad valens libr. 500 pap.

189. Ella è pur chiara in questo periodo l'adesione datasi dai già consignori di Villanova al pronunciato affrancamento d'esso luogo e la rinuncia ai precedenti loro dritti feudali, eppure l'abate Frova, dopo averne data una esatta traduzione nel suo manuscritto, lasciossi trarre dal Modena, soggiungendo, che tali si furono le esenzioni date a quel Borgo che « punto non dubitarono nell'*eleggersi colà l'abitazione* » *loro ordinaria* alcuni delle più illustri famiglie Vercellesi » cioè Giordano e Poltrone Vialardi » (e qui ripete il nome di tutti i feudatarii inscritti come sovra nell'atto di franchigia).

Se si darà un'occhiata all'elenco dei Consoli, che si unisce a questo lavoro, si vedrà che i sunnominati signori coprirono in città chi in un anno chi in altro simile carica; per altra parte le franchigie dei Borghifranchi erano, come già si disse, assai minori dei dritti dell'abitatore di Vercelli, nè conveniva a quei signori il trasferire colà il loro domicilio.

Abbenchè non si accenni nel riferito documento, pure io voglio credere, che i feudatarii prima di rinunciare ai loro diritti avessero già unitamente al Comune fatto compromesso nelle persone dei signori Uberto Carraria, Aichino Centoris e Bongioanni Mangino per stabilirne l'opportuno compenso, sebbene abbiano questi ritardato oltre a due mesi ad emettere il laudo, che vedremo però pronunciato in modo autorevole senza più alcun cenno di adesione degli interessati, con ispiegarvi molto più le franchigie, che s'intesero accordare agli abitatori di Villanova, poichè alla finfine il primo atto non accennava che a liberazione dagli obblighi feudali verso i consignori.

190. Succede quindi l'atto 9 novembre 1197 (1) « In » Christi nomine et Beatæ Virginis Mariæ B. Michaelis Ar- » cangeli et BB. Apostolorum Petri et Pauli et Venerandi » Eusebii: Tale ordinamentum factum est a Dominis Uberto » Cararia Aychino de Centorio Bonojohanne Mangino (a nome » del Comune, dei Consoli e della Credenza di Vercelli) super » curadiam et lorbussa, et sedimina et super pascherium et » piscariam, et castrum et murum castri de loco Villanova, » et super alias honorancias suprascripti loci.

« In primis Casa Bonijohannis Lial'asen et ab illa casa » usque ad casam Lanfranchini... ex utraque parte viæ et » pertraversus usque ad casam Guigoni et *usque ad pontem* » *castri debeant dare rustici habitantes supra scripta sedimina,* » *et qui habitaverint, de quolibet stario terrae sediminis solidos* » *quinque et den. quatuor pp. fictum annuatim: de aliis vero* » *sediminibus loci tam veteribus quam de novis sol. 4 et den. 4* » de quolibet stario terræ — super vero curadiam et lorbus-

(1) Biss. I-415.

» sam fictum sol. 24 pp. annuatim — de pascherio lib. 3 et
» mediam pp. — De castro cum fossatis circumquaque et
» cum lecto fossatorum usque in senteriis solidos 100 pp.
» fictum annuatim — de muro vero castri sol. 50 pp. fictum
» annuatim — fictum vero sediminum annuatim persolvatur
» semper in festo S. Andreæ, et aliud fictum curadiæ etc.
» annuatim semper in Kal. martii, et *haec omnia persolvere*
» *debeat Comune loci Dominis loci, quorum suprascripta*
» *erant, de sediminibus quisque habitans sediminum persol-*
» *vere debeat fictum ut supra;* si vero Comune Vercell. vo-
» luerit in se reservare suprascriptum castrum, debeat illum
» tenere et habere dando annuatim suprascriptum fictum.
» — Item si Comune Vercell. vel Comune Villæ novæ volue-
» rint solvere Dominis Villæ novæ de suprascripto feudo
» *solidos viginti pp. de ficto duodecim denariorum,* supra-
» scripti Domini teneantur suscipere pretium et facere ipsis
» emptoribus cartam venditionis... *et salvo illo ficto sint*
» *homines Villae novae liberi a Dominis suis et civibus Vercell.*
» *sicut alii cives Vercell. sunt* et possint ipsa sedimina ven-
» dere donare et judicare cui voluerint præter ecclesiæ vel
» hospitali salvo illo ficto, et *non teneantur de fodro alicui*
» *dando sive banno nisi sicut cives dare tenentur et ea condi-*
» *tione; et de exercitu et omnibus aliis conditiis similiter non*
» *teneantur nisi sicut alii cives Vercellarum fecerint :* si vero
» aliquis eorum fictum per terminos ut supra legitur sanare
» distulerit, et Dominus ejus querelam inde deposuerit, ad
» XV dies post terminum teneatur solvere fictum et judi-
» caturam Consulum et pretium servitorum Consulum ».

Segue l'approvazione del laudo per parte dei Consoli del Comune e di quelli di S. Stefano.

191. Trattandosi del primo affrancamento, sembra, che il Comune siasi accordato coi feudatarii del luogo, però in modo dignitoso e senza derogare alla suprema sua autorità, della quale si valse poi più francamente in altri casi; frattanto le condizioni sono abbastanza chiare a non occorrere commenti: due osservazioni però non saranno inutili.

La prima riguarda la classe de' *rustici*, e come tali vediamo nominati gli abitatori attuali del luogo (dal castello in fuori, nel quale teneano abitazione eventuale i signori stata loro per lo avvenire inibita): niuna distinzione si fa di rustici aventi carte di franchigie parziali, o di rustici veri servi della gleba, tutti divengono liberi dal loro signore purchè paghino pel luogo di abitazione l'annualità prefissa, mentre in ordine ai terreni già annessi al fabbricato, ed alla cui coltivazione erano dapprima preposti, dovrebbero rilasciarne un terzo al signore a piena sua disposizione ritenendone i due terzi in libera proprietà: così almeno io intendo il capitolo « *de terris autem in quibus ex una parte habetur dixtrictum* etc. » (supra num. 187) e quanto più io rifletto sovra queste testuali parole *de terris in quibus*, mi confermo nella spiegazione da me data al num. 185 alla parola *dixtrictus*, e tanto meno posso acquietarmi alla ricercata interpretazione, che di questo speciale capitolo ebbe a dare l'abate Frova dicendo: « Perchè poi alla popolazione di Villanova » erano per concorrere persone, che godevano la cittadi- » nanza di Vercelli e persone solamente soggette al Comune » di Vercelli fu determinato, che nel dividersi *quel terreno* » *che incolto ritrovavasi e di ragione del Comune Vercellese* » se ne dasse due parti ai cittadini ed una parte agli altri » individualmente, cioè ogni cittadino ne ottenesse il doppio » di quello a concedersi al non cittadino, così ancora degli » altri redditi di Comunità ».

192. La seconda osservazione concerne l'ammontare delle annualità, e la facoltà indefinita del riscatto.

Riferendomi alla speciale discussione di cui nell'Appendice 1.a, e, facendo risalire di tre anni la tabella di ragguaglio annessavi, avremo il soldo pavese dell'anno 1197 corrispondente ad attuali lire 2, 2125, quindi *per le case poste lungo le contrade* l'annualità prefissa equivalerebbe in oggi a lire 11 centesimi 80 *per cadun stajo d'allora* ed il capitale di riscatto a lire 236, e ritenuto che lo stajo di quell'epoca pareggia are 4, 16634 ossiano tavole 10, piedi 11, oncie

2 1|3, il prezzo della superficie fabbricata nel luogo sarebbe stato fissato a lire 21, 35 per caduna tavola di Piemonte, ed i terreni di 2.a classe a lire 17 52 per tavola, prezzi per vero rilevanti, ma non esagerati ove si consideri, che si trattava di espropriazione forzata, e più ancora, che non era prefisso alcun tempo per pagare il capitale. La capitalizzazione vi si vede ragguagliata a 20 volte la rendita come si operava pei canoni e livelli per tutto il secolo XIII; non se ne deve però trarre conseguenza per la rata dell'interesse nei mutui, della quale si è trattato nel capo del Commercio.

193. Quanto al castello, e ad altri diritti, per cui erano state fissate le varie indennità a favore dei feudatarii dispossessati, vuolsi dire siano stati riscattati dal Comune di Vercelli, dacchè se ne trova un atto di cessione, a dir vero per ben tenue porzione, fattane da Guglielmo di Villanova, uno dei consignori, nel mese di novembre 1197 (1) per soldi 36 pavesi, pagati dal Comune di Vercelli; e la tanta suddivisione dei diritti feudali è una prova come fosse antichissimo quel luogo.

Alcune maggiori franchigie essendo di poi state concesse al Borgo di Trino, ed in posteriori affrancamenti vedendosi assimilati questi due Borghifranchi, dovrebbe esistere altro documento per Villanova verso l'anno 1212, che andò smarrito; ed anzi pare, che a quell'epoca malgrado i privilegii diffettasse di abitatori, e che per attrarvi i forestieri il nostro Comune avesse decretato a ciascun di essi un premio di lire X pavesi (L. 375 09 d'oggi giorno) infatti esiste un atto 2 agosto 1212 (2) di quitanza passata da varii individui di Candia di lire X pp. caduno « *et istos denarios confessi fuerunt recepisse pro habitaculo Villae novae* ».

Anno 1202 Borgo di Piverone.

194. Quattro casali o piccole ville esistevano a piè della Serra dalla punta settentrionale del lago di s. Martino, ora

(1) Biss. I-415.

(2) Cod. Acquisti II-62.

detto di Viverone, andando verso Ivrea: cioè *Unsasco* in riva al lago, di cui in oggi sussiste solo una capella detta la *Madonna in Sasco*: ove nel giorno 8 settembre si celebra tutt'ora per cura del Comune di Piverone una devota ed assieme campereccia festività, a cui per l'amenità del luogo accorrono in gran numero gli abitanti dei circonvicini paesi — *Livione*, del quale casale esiste solo qualche rudere ed il ricordo nel nome rimasto ad una regione del territorio di Piverone — *Palazzo* di gajo aspetto conservatosi lungo la strada provinciale d'Ivrea — e *Piverone* che loro sovrastava sur un colle a ridosso della Serra.

Questi casali appartenevano anticamente alla Curia di Cerrione, della quale erano state investite varie persone del Casato Avogadro dal Vescovo di Vercelli Ugoccione in luglio dell'anno 1165 (1). Degli accennati luoghi di Unsasco, Livione, Palazzo e Piverone nell'anno 1202 il Comune di Vercelli determinò formare un Borgofranco riunendone gli abitanti in Piverone, anche per difesa di quel confine settentrionale rimpetto al Comune d' Ivrea ed ai Conti del Canavese.

Lunghe furono le contese cogli Iporediesi per quel nuovo Borgo, che fu soggetto di guerre e trattati, come si è narrato ai num. 82, 83, 98 a 103, 152, 245 libro II, ora occupiamoci delle condizioni di sua erezione registrata al foglio 302 del Tom. II del Biscioni, e che quì si riferisce in nota (2).

(1) Arch. civ. Pergam. Mazzo 1.

(2) » Anno Dominicæ Incarnationis 1202 ind. IV die 1 mensis » decembris — In concordia fuit universitas hominum de Vercellensi « civitate cum hominibus *de Piverone, de Unciasco, de Livione et* « *de Palazzo* cum magnis et parvis cum viris et mulieribus et cum « omnibus illis, qui habitabunt locum et villam Piveroni, *quod ha-* » *beant illam auctoritatem franchitatem et honorantiam quam* » *habent cives Romani, sicut illi qui habitant in civitate Vercel-* » *larum et in Porta Ursona,* et ita per consensum Credentiæ » Vercell. et Consulum et militum et populi et castellanorum » ad honorem totius universitatis hominum illius civitatis collecta

195. In questo documento la liberazione si limita unicamente a quei maggiori diritti, che la Repubblica esercitava sulle popolazioni suddite, a differenza della cittadina, come l'annuale fodro per le spese ordinarie; l'obbligo dell'esercito quando non era intimato quello generale ed altri gravami e regalie, che troveremo specificati in altri affrancamenti; ma nessuna liberazione si pronuncia in ordine ai diritti particolari dei feudatarii, imperocchè, io credo, dipendessero quei paesi in massima parte da signori dimoranti in Ivrea e segnatamente dal Vescovo e dalle chiese di S. Maria (1) e di S. Stefano di quella città, oltre alle ragioni che vi pretendeva lo stesso Comune d' Ivrea, il quale unitamente al Vescovo ed ai rappresentanti di dette chiese usarono tutti i mezzi per incagliare e ritardare l'effettiva costruzione del Borgo.

» concione, et per vocem et per cartam *homines de Vercellis*
» *constituerunt Piveronum locum francum* et omnes illos homines
» qui habitabunt in ipso loco, ita quod permaneant omni tempore
» hinc in antea usque in finem sœculi *in illa libertate et fran-*
» *chitate, in qua permanebunt illi, qui habitant in civitate Vercell.*
» salva justitia Palatii et jurisdictione Vercellarum, et quod nihil
» plus teneantur *dare fodrum vel bannum vel tallam quam illi qui*
» *habitant in Burgo Vercell....* omnes illas personas, quæ habita-
» bunt locum et villam Piveroni, cum campis et vineis et boschis
» et acquis et pascuis liberaliter sine aliqua nostri vel successorum
» nostrorum contradictione.... sed cum nostris expensis propriis ab
» omnibus hominibus promittimus.... omni tempore defensare, adju-
» vare, custodire, et liberare.... vobis habitatoribus et omnibus illis,
» qui locum et villam Piveroni habitaverint: sic Deus nos adjuvet
» et ad sancta Dei evangelia, *salva justicia et jurisdictione civitatis,*
» et nihil plus vel minus teneantur facere quam illi qui habitant
» civitatem Vercell.... Unde præfata universitas *et Caballarii et*
» *populares et Castellani* ut dictum est hanc Credenciam et hæc
» in pubblica concione laudaverunt consenserunt et hanc cartam
» fieri præceperunt... Ego Ruffinus Notarius etc. »

(1) Vedasi alla col. 1123 Tom. I Chartarum Monum. Hist. Pat. gli esami fatti seguire nell'interesse della Cattedrale d'Ivrea per ragioni sulle terre di Piverone, Livione, Palazzo ed Unsasco.

196. Dissi costruzione nel senso dell'ampliazione indispensabile del luogo antico di Piverone per accoglierviezian dio gli abitatori di Unciasco, Livione e Palazzo, formare gli spalti e costrurre le porte sì, e come era adottato pei Borghi-franchi.

Ad ottenere questa ampliazione gli uomini degli indicati quattro casali avevano comperate alcune terre *in villa et territorio Piveroni* ed in vicinanza alla chiesa: ma convien dire che per parte del Comune d' Ivrea si pretendesse di fare variare l'instromento relativo, posciachè in atto 29 gennaio 1208 (1) Nicolò de Calvo uno dei Consoli di giustizia di Vercelli a nome anche di tre altri Consoli e del nostro Comune « *contradixit* (lacuna) *Notario Yporiensi ne faciet instrumentum contradicentem de loco de costis praeceptum a Guillelmo Grasso Yporiensi*. Il Comune d'Ivrea spedì ambasciatori, e si presentò in Vercelli D. Uberto preposto di quel Capitolo protestando di appellare all'Impero, ma a tutti fu risposto essere pronto il nostro Podestà di render ragione secondo giustizia sovra instanze regolari: così negli atti 29 settembre e 1.° ottobre 1208 (2).

Uopo è però spiegare le parole *loco de costis*, che abbiamo riferite: tale doveva essere il nome della regione in cui trovavansi le terre acquistate, e questo nome appunto adottarono in allora i Vercellesi pel nuovo Borgo, quasi che il variar nome a Piverone potesse diminuire le ragioni degli opponenti, sebbene poi nello statuto del 1226 già si trovi ripristinato.

Passarono ancora due anni pria che si desse mano all'opera, finchè in atto 12 *Kal. marcii* 1210 (3) i Consoli di detti quattro luoghi cedettero al nostro Comune in libero allodio le terre tutte come sovra acquistate, delle quali il Podestà, eseguendo la deliberazione della Credenza, reinvestì immediatamente gli stessi Consoli di Livione, Unciasco, Pa-

(1) Arch. civ. Acquisti II–123.

(2) ivi 123 e 123 retro.

(3) Biss. II-302.

lazzo e Piverone in titolo di feudo « *ad costruendum et faciendum locum francum de Costis in quo suprascriptorum locorum homines, qui ibi voluerint venire ad habitandum in simul, ad honorem et statum illorum locorum et Comunis Vercellarum habitare et stare debeant et possint franchiter tamquam cives hujus civitatis in omnibus et per omnia* ».

A spiegazione poi dell' investitura fu dichiarato « *ut teneant praedictas terras cum eorum heredibus masculis et foeminis, et faciant exinde nomine recti et gentilis feudi quidquid voluerint vendendo, donando et commutando, et filias et mulieres eorum in illis terris maritando inter se ad invicem* ».

Ottenuta questa conferma al privilegio dell' anno 1202 quelle popolazioni si accinsero alacremente all' opera sotto la direzione d'un deputato della Repubblica, e ne abbiamo la prova in un atto di protesta del 7 aprile dello stesso anno 1210 (1), nel quale alcuni Iporediesi delegati dal loro Comune e dal Vescovo in un coll' abate di S. Stefano D. Andrea: *contradixerunt Johanni de Aliso de Vercellis et coeteris Vercell., qui ibi operabantur et operari faciebant, et hominibus de Piverone et coeteris, qui pro eis ibi laborabant ne novum opus, quod faciebant fieri super solum ecclesiae Yporegiensis, super solum Mon. S. Stephani et super solum hominum Yporegiae, facerent de coetero, et per jactum lapillorum eis denunciaverunt et interdixerunt possessionem fossatorum loci Piveroni, et villae et contradixerunt ne includerent eorum vineas, terras et possessiones, et quod non foderent nec fossata facerent nec municionem aedificarent.*

197. Non si tralasciò però di compiere l'opera incominciata, e gli Iporediesi dovettero per allora rassegnarsi; quindi sebbene nel citato documento 12 Kal. marcii 1210 si fossero lasciati in libertà gli uomini di Unciasco, Livione e Palazzo di recarsi o non ad abitare nel nuovo Borgo « *qui ibi voluerint venire ad habitandum* », il privilegio era

(1) Dall'arch. d'Ivrea — Mon. H. P. Tom. I chart. col. 1166.

tuttavia così attraente, che i due primi luoghi vennero affatto disabitati e distrutti; più difficile riesciva agli abitatori di Palazzo per la sua prossimità ad Ivrea, nondimeno nell'anno 1221 già cominciavasi ad abbatterne le case quando nel giorno 3 ottobre seguì una nuova protesta (1) per parte del Comune e della Chiesa cattedrale d'Ivrea, mentre i loro ambasciatori dichiararono ad Ambrosio Mandaerio deputato della nostra Repubblica « *quod ipse non debeat difficere nec disrumpere nec discoperire domus.... nec costringere homines Palacii, ut debeant eas similiter disfacere... et quod debeant esse satisfacta et reparata.... Actum ante portas Piveroni et ante Burgum Piveroni* ».

Per questa contesa e per altra concernente un castello, che gli Iporediesi per contro stavano fabbricando sovra un colle tra Monte Astrutto e Bolengo in luogo, che i Vercellesi credevano di loro giurisdizione, pareva imminente la guerra, e forse per non inasprire vieppiù gli animi si desistette dalla distruzione di Palazzo tutt'ora conservato; ma la guerra si verificò egualmente, appena il Comune di Ivrea potè riunirsi ai Novaresi a danno della nostra Repubblica, abbenchè nulla avvantaggiassero gli Iporediesi nella pace del 1223 per riguardo a Piverone.

198. Sopravvenute di poi nuove dissenzioni coi Novaresi, e prevedendo i nostri la rinnovazione della guerra, furono solleciti a staccarne gli Iporediesi con un trattato di alleanza e di commercio 27 gennaio 1231 (2) nel quale, anche a compenso di varie concessioni da questi fatte, loro si rinunciò dal nostro Comune la metà del tanto conteso Borgo di Piverone provvedendo all'amministrazione sociale del medesimo, come venne spiegato al num. 152 del libro 2.°

Ma quando varii Conti del Canavese e lo stesso Comune d'Ivrea fecero lega col fuoruscito Pietro Bicchieri ponendolo in grado a sostenere per alcuni anni la guerra contro la

(1) Dall'arch. d'Ivrea Mon. H. P. Tom. I chart. col. 1265.
(2) Bis. 1-40.

sua patria; allora si fu, che la parte guelfa dominante in Vercelli credette sciolta la Repubblica dai patti del trattato anzidetto, per essere anche cessati i compensi in esso stipulati, epperò in una solenne adunanza del 10 gennaio 1244 oltre a pronunciare rappresaglie e confische contro gli Iporediesi e contro il Bicchieri, del che si è già dato notizia al num. 245 del libro 2., ebbe a rinnovare i privilegii di Piverone, e richiamarlo per intiero alla propria giurisdizione (1).

(1) Cum locus Piveroni ab initio per Comune et homines Vercell. fuerit constructus pro maxima utilitate Comunis Vercell. *pro defensione terrae Episcopatus Vercell. versus Yporegienses et alios inimicos Comunis Vercell... et eidem loco et hominibus praedicti loci per Comune et homines Vercell. ploena attributa libertas in perpetuo conservanda,* cum Comune et homines ipsius loci, contra libertatem... concessam, plurimum gravarentur tam ab hominibus Yporegiæ quam a Pietro Bicherio et aliis quam plurimis inimicis Comunis Vercell. et pluribus injuriis et exationibus illicitis vexarentur ob acquisitiones factas ab hominibus Yporegiæ in ipso loco Piveroni et territorio ejusdem, *et maxime in jurisdictione* Comunis et hominum ipsius loci, et propter acquisitiones factas a pluribus hominibus in ipso loco non existentibus neque habitantibus *nec facientibus vicinantias ipsius loci;* idcirco Comune et homines Vercell. providentes utilitati Comunis Vercell. et prædicti loci Piveroni statuerunt.

Quod *tota universa jurisdictio Piveroni et territorii cum* omni suo territorio et omni ejus augumento et incremento et omnibus pertinenciis integraliter et *universaliter pertineat, et sit Comunis Vercell. de coetero in perpetuum,* sive locus Piveroni persistat ubi nunc est vel etiam alibi de coetero fuerit constructus: ita videlicet quod nulla alia *civitas* vel locus vel aliqua alia universitas *nec etiam aliqua specialis persona* (abolizione di dritti feudali e signorili) in prædicto loco territorio et pertinenciis nullum habeat nec habere possit imperium vel jurisdictionem nec exercere vel facere possint... quæ pertinere possint ad aliquod imperium merum vel mixtum vel aliquam jurisdictionem *nec in personis nec in rebus hominum Piveroni....* nec in aliquibus possessionibus sediminibus vel terris existentibus in ipso loco Piveroni... et ejus territorio et curte et pertinenciis.

Tale statuto deve però essere stato derogato non appena, rientrato il Bicchieri nel 1248, si ristabilì l'amicizia cogli Iporegiesi, coi quali venne poi confermato il trattato del 1231 con atto 6 agosto 1260: (1) quindi Piverone continuò ad essere comune alle due città sino al 1278 in cui fu accordato a quella d'Ivrea, ma si trova poscia ripristinato sotto il nostro Comune verso il fine del secolo risultando, che il medesimo concorreva (2) al fodro generale nel 1300 per un reddito di lire 400 pavesi, sebbene nello statuto generale del 1341, che abbiamo a stampa, niuna menzione più si faccia di Piverone.

Il luogo di Palazzo andò esente, come vedemmo, dalla minacciata distruzione, e per qualche tempo coll'ajuto degli Iporediesi si mantenne segregato ed indipendente dal suo Borgo di Piverone, ma nell'anno 1302 addì 6 gennaio venne sancito dal nostro Comune un nuovo statuto, col quale si mandò unire l'estimo di Palazzo a quello di Piverone *et quod homines Palatii et homines ibidem habitantes, et qui de coetero habitaverint, sint et esse debeant de coetero in perpetuum* (col Borgo di Piverone) *unum corpus et una universitas et una curia et sub uno consolatu.... et quod omnia privilegia alias data et concessa Burgo Piveroni sint valida atque firma* (3).

Item statuerunt quod prædictus locus Piveroni.... sit et remaneat et persistat de cœtero in perpetuum *francus et liber, sicut hactenus libertas et immunitas eidem loco per Comune et homines Vercell. ei concessa et attributa fuit,* et ex nunc ad majorem cautelam et utilitatem ipsius loci *eidem locum iterum ploenam libertatem et immunitatem ex parte et nomine Comunis Vercell. tribuunt et concedunt reservato et retento mero et mixto imperio et omni jurisdictione Comunis Vercell. in ipso loco Piveroni.*

(1) Bis. I-30 retro.

(2) Bis. II-321.

(3) Biss. II-325, vedasi pure il documento dell'anno 1334 riferito al num. 1 di questo libro III.

1204 Borgo di Magnano *ossia* Borgo Pietro.

199. Il luogo di Magnano posto sui colli della Serra fra Zimone e Torasso preesisteva ab antiquo, e già se ne trova menzione come appartenente alla Curia di Cerrione nell'investitura di questa fattasi agli Avogadri nell'anno 1165, da me citata parlando del Borgo di Piverone, ed abbenchè quel luogo spettasse alla giurisdizione superiore del Vescovo, non di meno nello arbitramento per la pace tra il Comune di Vercelli ed il Marchese di Monferrato 27 ottobre 1202 (1) troviamo il seguente articolo:

« Item dicimus de illis (hominibus) de castro Montis-
» grandi *et de castro Magnani*, ut habeant finem a Vercel-
» lensibus de omnibus maleficiis et damnis datis et injuriis
» illatis tempore guerræ, et ut occasione illius guerræ, *quia*
» *fuerunt cum Marchione,* de cœtero non offendant eos Ver-
» cellenses, *et Vercellenses de coetero omnia jura et justicias*
» *et raciones et usancias, quae ante guerram habebant, ha-*
» *beant*, et ea jura et rationes non impediat Marchio ».

Nell'anno 1204 addì 30 di gennaio (2) uno dei Consoli del luogo di Magnano e due deputati d'esso luogo, a nome *omnium vicinorum suorum atque tocius universitatis ejusdem loci*, fanno formale donazione al Comune di Vercelli d'una larga estensione di terreni piani e montuosi, colti ed incolti denominata *la vaccarizza*, la quale essi donanti possedevano per acquisto fattone *a Dominis de Magnano*, ed a cui erano confinanti le terre di Torazzo, del Monastero della Bessa *di Magnano* e quelle di Pexano, Paerno e Bolengo, *cum omnibus pertinenciis, honoribus et dixtrictis.*

« Item quilibet eorum separatim fecit idem datum et do-
» nationem simplicem inter vivos eidem Potestati Vercell.
» *de toto suo allodio*, quod habent in Magnano et aliis locis
» cum omnibus pertinenciis suis, ita ut de cœtero in per-
» petuum Comune civitatis Vercell. habeat et teneat et

(1) Bis. I-103.

(2) Arch. civ. Reg. dei Patti 143.

» possideat prædictam *terram vaccaritiam et totum eorum spe-*
» *ciale allodium... proprietario jure... et juraverunt habita-*
» *culum civitatis Vercell.* et facere et tenere sicut a Potestate
» et Consulibus et sapientibns civitatis, qui pro tempore
» fuerint, ordinabitur: *similiter emere casam unam, cum aliis*
» *vicinis ipsius loci, in civitate Vercell.* (lo avere casa in Vercelli era obbligo strettissimo di chiunque forestiero venisse ammesso a cittadinanza, vedi al N.° 119 di questo libro).

200. Poscia nel giorno 1.° febbraio stesso anno sul luogo di detta vaccarizza un altro Console di Magnano con 56 proprietarii del luogo confermarono a mani dei deputati della Città le stesse donazioni sia del terreno comune, come del proprio allodio rinnovando l' anzidetto giuramento, e dopo di essi il *signor Rajmondo di Magnano* fece pur esso donazione ai Vercellesi d'ogni suo diritto sulla terra vaccarizza, ma non già dei proprii possedimenti, nè prestò alcun giuramento.

Una dismissione così universale e volontaria non poteva essere altrimenti, che a condizione di reinvestitura a titolo feudale: eppure se ne ritardò l'atto di oltre sei mesi probabilmente per sedare le opposizioni, che avranno fatte i consignori del luogo, dacchè si trattava niente meno di traslocarlo per sottrarsi alla loro soggezione feudale; ed è indubitato, che esistevano questi feudatarii, poichè l'atto accenna ad acquisto della vaccarizza *a Dominis de Magnano*, ma che potevano essi fare contro di una assai potente Repubblica; non mi riuscì poi di riconoscere chi essi fossero, dubitando soltanto che parte del feudo spettasse all'abbazia della Bessa e parte agli Avogadri già investiti di Cerrione e luoghi dipendenti.

Alla perfine nel giorno 17 agosto 1204 (1), dopochè già si era dato principio ad un nuovo Borgo in detta terra vaccarizza, la Credenza di Vercelli adunata nel coro di Santa Maria Maggiore investì i Consoli del nuovo Borgo Petro degli stessi terreni donati nel precedente atto sotto vincolo

(1) Arch. civ. Reg. dei Patti 144. Mon. Hist. pat. Tom. I. col. 1114.

feudale, e con riserva di disporre della sommità del luogo per fabbricarvi il castello (1).

201. Riflettendo alla singolarità del nuovo nome *Burgo Petro* supposi, che il promotore di questa rivoluzione sia stato il Nicolao *de Petro* Albrico, che ne vedemmo ben tosto eletto a Console: il certo si è essersi questo nome conservato almeno oltre l'anno 1226, giacchè si trova registrato nello statuto d'esso anno concernente i nuovi abitatori dei Borghi franchi, sebbene prima assai del 1241 abbia esso nuovo Borgo riassunto il nome di Magnano: nè

(1) *Investivit* per rectum et gentile et paternum feudum Magnum Cavallerium et Nicolaum *de Petro Albrico Consules loci de Burgo Petro* atque Petrum Molinarium et Johannem Nepotem (nota che questi due intervennero nella donazione quali Consoli di *Magnano*) nomine Comunis ipsius loci et totius universitatis hominum ipsius loci tam præsentium quam futurorum et tam sibi quam suis hæredibus masculis et fœminis et eorum descendentibus una cum eorum successura posteritate in perpetuum *de tota terra vaccaritia generaliter, de qua cartam donationis Comuni Vercell. fecerunt.* Item investivit eos vice Comunis ipsius loci eodem modo et tenore specialiter *de toto suo allodio ubicumque habeant...* cum omnibus honoribus et dixtrictis... de quo separatim ipsi Comuni Vercell. fecerunt donationem... eo tenore, ut de cœtero in perpetuum prædicti homines ipsius loci *de Burgo Petro.....* in perpetuum habeant et teneant et possideant dictam terram vaccaritiam et aliud totum suum allodium... per rectum gentile et paternum feudum... *illa inter se vendendo donando judicando vel aliter distrahendo, et foeminas maritando illis personis, quae ibi habitabunt,* et ibi habitare venerint... et eo salvo quod ullo tempore *non debeant dare fodrum civitati, nec alias exactiones facere, nisi quando civitas fodrum dabit et sicut cives civitati faciunt et facere debent, et ab aliis exactionibus debeant* esse *immunes,* et eo salvo quod homines ipsius loci qui pro tempore fuerint *debeant illis personis, quae ibi habitare venerint, assignare sedimina* in quibus habitare debeant, quæ si assignare neglexerint, tunc liceat Potestati vel Consulibus... Vercellarum illa sedimina eis assignare in prædicto loco. Præterea Potestas vice Comunis *retinuit* ipsi Comuni Vercell. summitatem ipsius *loci ad faciendum fortiam quando ibi Comune facere voluerit.*

si creda ciò avvenuto perchè gli abitatori siano rientrati al primitivo loro domicilio, giacchè a carte 135 retro dello statuto stampato si legge una disposizione, senza data, *quod castrum Magnani veteris poenitus dextruatur, et de coetero non levetur*, il che prova essere stato definitivamente compiuto il nuovo Borgo franco; del rimanente le altre disposizioni, che pur vi si leggono, non sono che spiegazioni e conferme dei privilegii ed obbligazioni contenute negli atti da me riferiti; havvene una però *de non solvendis quibusdam debitis*, la quale si riferisce ad instromento 18 dicembre 1245, ma di quest'atto niuna memoria si è conservata nell'Archivio civico, od almeno riuscirono vane le mie ricerche.

Forse dallo stesso atto dipendeva un' altra disposizione favorevole assai al Borgo di Magnano, che trovasi pure registrata, sebbene senza indicazione di data, nello stesso statuto del 1341 a carte 142 portante l' aggregazione del luogo di Zimone al Borgo suddetto « *quod homines habitantes in Zemono debeant esse unum corpus et una universitas cum Comuni et hominibus Magnani, et quod ipsi homines Zemoni teneantur et debeant subire et omnes scuffias facere cum Comuni et hominibus Magnani... et quod extimum datum villae Zemoni addatur extimo dicti Burgi, et quod homines Zemoni teneantur solvere fodra, et* datia et onera Comunis Vercell. subire cum Comuni et hominibus Magnani, *et quod Consules Magnani sint Consules hominum habitantium in Zemono.*

Chiuderemo quest'articolo accennando come nell'anno 1296 essendo stata costrutta *Turris nova prope Donatum cum bastya ad honorem et servitium Comunis Vercellensis*, ne fu commessa la custodia ai Comuni di Donato, Sala e Magnano per mezzo di quattro uomini a presentarsi due da Donato, uno da Sala ed altro da Magnano sotto la comminatoria di lire mille di multa: così risultando da tre atti di sottomissione 24 novembre 1296 (1) ove il Comune di Sala diede per suo sicurtà l'illustre Simone da Collobiano.

(1) Arch. civ. Pergamene Mazzo 8.

1210 — Trino.

202. Questo insigne Borgo, ora città, possiede una storia elaboratissima scritta con vasta erudizione da un suo concittadino il prevosto Irico, uno dei primi scrittori, che abbiano corredata la storia col testo dei relativi documenti (1), talchè l'erezione sua a Borgofranco già vi si trova particolarmente spiegata: tuttavia e per la rarità di quell' opera, e perchè altrimenti resterebbe incompleto il mio lavoro, ed ancora perchè io mi trovo in grado di farvi qualche aggiunta e rettifica, proseguirò anche per Trino la mia succinta narrazione.

Antichissimo era il luogo e castello di Trino; di esso e dipendenze il Vescovo di Vercelli ne aveva data investitura al Marchese Guglielmo di Monferrato: ma siccome aveva ciò fatto come grande Vassallo dell'Impero in forza della concessione perpetua del Contado dell'anno 999, il Marchese riportò conferma di tale investitura da suo cognato l'Imperatore Federico I.° per diploma 18 maggio 1156.

Incendiato poscia e quasi distrutto esso Borgo di Trino nella guerra tra i Vercellesi ed il Marchese di Monferrato, ne venne costrutto un nuovo a poca distanza ed in migliore posizione, risultandone da un atto dell'anno 1182 (2) laddove fu stabilito *quod debeant omnes homines Trini habitare in Burgo novo.*

Dissi quasi distrutto l'antico Borgo, avvegnachè per assai tempo sia ancora rimasto abitato, potendosene arguire dalla investitura, che diede al nostro Comune il Vescovo *de Tridino veteri* nel giorno 3 dicembre 1214 per uno dei patti

(1) Rerum Patriæ-Mediolani 1745.

(2) Trascritto nella storia del Monferrato del Benvenuto; che anzi doveva già esistere il Borgo nuovo sin dal 1170, posciachè nell'accordo dei Vercellesi col Marchese di Monferrato 25 marzo stesso anno (Arch. civ. Pergam. Mazzo 1) si legge *et specialiter in Tridino nec in Burgo novo.*

della pace seguita in quell'anno col Marchese di Monferrato, e da me narrata al num. 20 del libro II.

Fu pure accennata al num. 5 dello stesso libro la vendita fatta ai Vercellesi dal Marchese Bonifacio di Monferrato il 22 luglio 1202 di Trino e Poenico con ogni supremazia e giurisdizione, compresivi i boschi di Lucedio, per lire sette mila pavesi, come furono narrate le pretese del Marchese di lui figlio per annullare, se avesse potuto, l'anzidetta vendita; pretese, che si risolsero in guerra aperta, cui pose termine l'anzidetta pace del 1214, nella quale dovette egli rinunciare definitivamente ad ogni allegata ragione sovra *Trino nuovo* e dipendenze, confermandone la rinuncia con speciale atto 15 novembre stesso anno.

203. Premesse queste generali notizie ritorniamo all'erezione di Trino nuovo a Borgo franco.

Già abbiamo veduto nell'anno 1204 la Credenza di Vercelli, in accordo coi Consoli della società di S. Stefano, pronunciare l' erezione del Borgo Pietro ossia Magnano, senza intervento dell' adunanza generale del popolo: così egualmente operò la medesima per l' erezione del Borgo franco di Trino con deliberazione del 19 luglio 1210 (1) acconsentendovi però eziandio i Consoli della società di S. Eusebio, da due anni circa iniziata.

Ivi « volens utilitati providere Comunis Vercell. et loci » et hominum Tridini, *remisit Consulibus et hominibus prae-* » *dicti loci Tridini* et omnium ibi habitantium tam præsen- » tium quam futurorum... *omnem exactionem fodri et carigii* » *et fossatorum factionem, et omnia alia onera rusticana,* » si qua sunt; ita ut de cœtero nullus habitans intra fossata » prædicti loci Tridini, vel qui de cœtero habitaverit, ali- » quid onus rusticanum sustineat sive faciat, eo tamen salvo » quod *quandocumque homines Vercell. pro Comuni fodrum* » *dabunt, exercitum facient vel aliquod opus pro Comuni* » *ad Comunis utilitatem pertinens, tunc homines Tridini*

(1) Bis. III-5.

» *illud idem et eodem modo facere debeant....* dantes tantum
» fodrum pro libra nomine fodri, quemadmodum homines
» Vercell. dederint et non aliter; *salvis insuper omnibus*
» *juribus aliis, et possessionibus pascuis et piscariis nemori-*
» *bus comunibus albergariis, cum omnibus honoribus et dix-*
» *trictis Comuni Vercell. pertinentibus* ».

Finquì i Trinesi vennero solo esimiti da ogni onere rusticano verso la Repubblica ed assimilati ai cittadini di Vercelli nell'obbligo del fodro dell' esercito e simili, ritenuta però ogni altra regalia, nè fu pronunciata abolizione di diritti particolari di feudo, se pure taluno ne possedesse.

204. A promuovere poi l'abitazione di Trino nuovo la nostra Credenza nel susseguente anno 1211 e sotto la data 17 novembre fece uno statuto, (1) nel quale autorizzò il Podestà di Trino Alberto Tettavegia a concedere a nome di essa terreni e case nel luogo e territorio a persone, che volessero recarsi ad abitarvi « *hominibus, qui ibi habitare*
» *voluerint: tali tenore, videlicet mansum terrae* (casa con
» 30 moggia, ossiano ettari dieci di terreno) *pro solidis*
» *viginti pp.* (cioè lire 58 circa d'oggidì tenuto conto del-
» l'epoca) *fictu omni anno*; ita ut ille, qui investitus fuerit
» et sui hæredes *habitantes in Tridino* habeant et teneant
» hoc, de quo investiti fuerint, ad prædictum fictum red-
» dendum, et quod possint ipsam terram sive sedimina a se
» *alienare in personis tamen ibi habitantibus et non in aliis,*
» *eo excepto quod non possint alienare in Ecclesia vel ho-*
» *spitali vel alicui Religioni*, et eo salvo quod si per ven-
» ditionem alienare voluerint, quod debeant dare Comuni
» Vercell. pro denariis sex minus pro qualibet libra quam
» ab alio habere poterunt; et si Comune emere recusaverit
» vendant postea quibus voluerint *habitantibus ibi*, præter
» Ecclesiæ et hospitali vel alcui Religioni ».

Il nostro Comune non aveva soltanto acquistata la Signoria di Trino, ma altresì tutto quanto eravi di ragione del Mar-

(1) Arch. civ. cod. dei Palli 140.

chese di Monferrato comprensivamente ad una vasta estensione di terreno sotto nome di boschi di Lucedio: quindi come proprietario di case e beni, anche per procurarne la coltivazione, deliberò di concederli parzialmente in enfiteusi perpetue a modico livello purchè a persone, che dimorassero in Trino, e non v'ha dubbio ne siano seguite parecchie concessioni, quantunque non siansi conservati gli atti di quel-l'epoca (1).

L'abate Frova riferendo questo statuto fa una lunga critica della disposizione *eo excepto quod non possint alienare in Ecclesia* etc.; ma non considerò la natura del contratto d'enfiteusi, nel quale venne d'uso sì fatta eccezione, non volendo il padrone diretto privarsi dell'eventualità del laudemio per le frequenti vendite fra particolari, le quali divenivano quasi improbabili ove lo stabile fosse caduto in possesso di mani morte: soggiunge poi, che la Credenza n'ebbe essa stessa vergogna prendendo altre disposizioni in successivo atto dello stesso giorno, ma vedremo quanto diverso ne fosse il caso.

205. Prima di riferirlo notiamo ancora, che il Borgo di Trino siccome Borgo franco aveva già il suo Podestà nel 1211 nella persona di Alberto Tettavegia Vercellese; non si creda però che egli fosse nominato da quegli abitanti, bensì loro era stato dato dai Vercellesi, ed anzi provvisoriamente, posciachè una concessione a tale riguardo, ma limitata assai, la vedremo fra breve in atto dell'anno susseguente.

Eppure l'abate Frova, sebbene abbia poi riferita la concessione del 1212, assecondò l'opinione del Prevosto Irico scrivendo incidentemente nei commenti ad atto 4 agosto 1217 « *e Trino aveva il suo Podestà sino dal* 1204, *come da concessione* 7 *gennaio dal Prevosto Irico riferita a pag.* 56 *apparisce, che già gli era stato concesso di eleggersi eglino chi avessero voluto* ».

(1) Però pel 1213 vedasi a fol. 39 retro lib. 1. Investiture nell'Archivio civico.

Questo documento, riportato pure per intiero dal Canonico Fileppi nella sua storia ecclesiastica manoscritta sotto l'anno 1204, esiste per vero *con essa data* nella collezione detta i Bissioni dell'Archivio civico, ma si fu un madornale errore del copista dovendosene rettificare l'anno in MCCCIV, e così di un secolo dopo, sia perchè emanò dalla Credenza *tempore regiminis Domini Enrici de Bongis,* che ne era appunto Podestà nell' anno 1304 (1), sia perchè vi compariscono fra i Credenzieri *Simone da Collobiano e Tizio de Arborio* ottimati Vercellesi assai celebri nei fatti di quell'epoca.

Premessa questa rettifica facciamo passo al secondo statuto fattosi dal Comune nello stesso giorno 17 novembre 1211 (2) quello cioè che il Frova trovò più ragionevole, perchè l' eccettuazione delle mani morte venne ristretta a quelle d'estero Stato.

Se il Comune promoveva l' incremento della popolazione dei Borghi franchi, concedendo eziandio per i beni del territorio la esenzione dal fodro e dagli altri oneri rusticani, doveva però provvedere a che tali beni e le case non passassero a mani di persone o corpi d'estero dominio, epperò col secondo statuto venne dichiarato « *quod aliquis de Tridino vel de curte Tridini non debeat aliquod poderium, quod habeat in Tridino sive in curte Tridini, a se aliquo modo alienare in personam sive in personas seu in Ecclesiam aut hospitale vel aliquam religionem, quae non sint de dixtricto et jurisdictione Vercellarum,* ciò tutto sotto pena di confisca di stabili altrimenti alienati.

Ognuno vede la diversità delle due disposizioni: la prima concernente le case ed i beni a *concedersi in enfiteusi* salvo il dominio diretto al Comune, e da non alienarsi a mani morte od a persone, che non abitassero nel Borgo franco, la seconda relativa a case e *beni allodiali* dei Trinesi

(1) Atti 14 e 29 gennaio Biss. I 131.

(2) Arch. civico Acquisti I-82.

bensì alienabili a persone o mani morte dello Stato, ma non ad esteri non soggetti alla Repubblica.

206. Nelle tre precedenti costituzioni di Borgo franco il Comune non aveva fatta alcuna speciale rinuncia alle albergarie generali, al dritto di pesca e di caccia, ed a consimili regalie; che anzi per Trino se ne era fatta particolare riserva nell'atto 19 luglio 1210 *salvis insuper omnibus juribus* etc; ma due anni dopo i Trinesi ottennero pure siffatta rinuncia con altre concessioni, come appare dallo statuto 19 aprile 1212 (1) nel quale la Credenza a nome del Comune di Vercelli « concessit Domino Alberto Tetavegia Po-
» testati illius loci, vice et nomine omnium hominum de
» Tridino, ut de cœtero in perpetuum libere liceat eis *pi-*
» *scare venari pascere in tota Curia Tridini*, sicut homi-
» nes Vercell. soliti sunt pascere, venari et piscare in
» Curia Vercell. — Item remisit — *omnes albergarias ge-*
» *nerales*, quas Comune Vercell. habebat in loco Tridini:
» — item statuit — ut *usque ad proximos quinque annos*
» *sumptibus Comunis Vercell. detur illis de Tridino Potestas,*
» *et Comune illius loci debeat assignare ipsi Potestati suae*
» *foenum et paleam et ligna ad sufficientiam*: *ita tamen quod*
» *Comune illius loci debeat habere omnes judicaturas* (vedi
» num. 66 lib. III) *et banna* a sua Potestate vel Consulibus
» imposita, et post illos quinque annos sit in arbitrio Po-
» testatis Vercell. vel Consulum sicut eis videbitur in hoc
» capitulo providere loco prædicto, *salvis tamen in omnibus*
» *et per omnia bannis, quae Potestas vel Consules Vercell.*
» *imposuerint hominibus illius loci* prædicto Comuni Vercell.
» — Item remisit præfato Alberto vice et nomine prædi-
» ctorum hominum, ut pro illa parte, quam occasione guerræ
» non laboraverint de terris, quas tenent a Comuni Vercell.
» *durante illa guerra fictum pro illa terra non teneatur prae-*
» *stare* — Item — remisit, ut tam illi homines qui sunt ibi
» vel qui pro tempore venerint ad habitandum de cœtero

(1) Biss. III-3. Mon. Hist. Pat. Tom. I. col. 1188 coll'indicazione del 20 aprile abbenchè si legga nel documento XII ante Kal. maii.

» non cogantur ad justiciam faciendam sub Potestate Vercell.
» et Consulibus *alicui qui non sit de jurisdictione Vercell.*
» *de contractu aliquo vel contractibus factis hinc retro, praeter*
» *quam de homicidio et exceptis causis appellationum*: ita
» tamen quod hominibus Vercell. et jurisdictionis nihilomi-
» nus debeant justiciam facere sub Consulibus Vercell. vel
» Potestate.

« Insuper — concessit præfato Alberto et *investivit* eum
» vice et nomine prædictorum omnium *de nemore* tali modo,
» ut illi homines illius loci boscantes in eo *teneantur pro*
» *annuo fictu praestare Comunis Vercell. modios* 8 *sicalae ad*
» *mensuram Vercell. et libras* 8 *pp.* tali tamen modo, quod,
» si per guerram staret quominus boscare possent, durante
» illa guerra fictum illud non debeat ab eis præstari: *in*
» *praedicta autem praestatione ficti exceptantur milites et*
» *alii de loco illo qui fictum pro boscando in nemore dare*
» *non consueverunt* « Item statuit — ut nulli de civitate
» Vercell. et jurisdictione Vercell. *liceat contra aliquem, qui*
» *nuper ibi venit vel de coetero venerit habitare, jura aliqua*
» *recipere ab aliquo, qui non sit de jurisdictione Vercell.*,
» et si fecit vel faciat non valeat, nec nullatenus audiatur.
» Item promisit — quod a Comuni Vercell. bestiæ non pa-
» scentur alienæ, quæ pascere debeant in curia loci illius».

207. Si chiude questo statuto con solenni promesse di non mai rivocare ai Trinesi alcuna delle concessioni fatte in quell'atto, o nei precedenti.

Diceva in principio di questo capo, che io dovrei estendermi alquanto intorno alle franchigie di Trino, che servirono poscia di base ad altre erezioni di Borghi franchi, ed io non dubito punto, che, alla riserva di qualche specialità locale, le medesime furono poscia estese in generale a tutti i Borghi franchi anche anteriormente costituiti; egli è quindi necessario di far alcune osservazioni intorno all'ultimo riferito statuto.

Costituito il Borgo franco cessava l'ufficio e giurisdizione del Castellano, e vi subentrava un Podestà dal quale e dai Con-

soli si amministrava giustizia: cioè dal primo per le liti tra il Comune ed i terrieri e per le cause di maleficio o di danni dati, e dai secondi per le liti civili fra i terrieri o quando questi erano convenuti da persone o corpi estranei al Borgo: nè pare che per le cause civili vi fosse limite di somma, come esisteva pei semplici castellani o pei Consoli delle ville (num. 62 di questo libro) salvo però sempre l'appello.

Ma questo Podestà non era eletto dal Borgo bensì dato dal Comune; che anzi i Consoli stessi sebbene eletti dagli abitanti dovevano essere confermati dal Podestà di Vercelli, come vedremo parlando di *Casalvolone.*

Nel particolare di Trino vediamo, che il Comune Vercellese si era addossato per cinque anni lo stipendio del Podestà salve alcune somministranze di fieno, paglia e legna; anzi aveva ceduto al Borgo ogni provento della tassa giudiciaria e delle multe: ma trascorsi i cinque anni riservò al proprio Podestà lo statuire ulteriormente in proposito, come avrebbe stimato opportuno.

Con ciò però i Borgheggiani non andavano esenti da quei banni ossiano multe, che venissero a pronunciarsi contro di essi dal Podestà o dai Consoli di Vercelli nelle loro attribuzioni.

Vedemmo esentati i militi, vale a dire i nobili o Valvassori, dal concorrere nel canone stabilito pel boscheggiare: intendasi di quelli che abitassero nel Borgo, come un altro privilegio vedremo in appresso loro accordato di esenzione cioè per essi, o pei loro dipendenti abitanti sul luogo, dal concorso nelle spese ed oneri speciali del Borgo.

Due disposizioni però troviamo in detto statuto affatto ostili agli esteri: vale a dire alle persone e corpi non obbedienti alla giurisdizione Vercellese, e le stesse disposizioni le vedremo più o meno espresse in altre erezioni di Borghi — la prima riguarda i contratti fatti per lo addietro dagli abitanti di Trino e da quelli che venissero ad abitarvi, e dicasi eziandio i reati da essi commessi, giacchè si eccettuò

soltanto l'omicidio; pei quali contratti o malefizii non sarebbero stati soggetti a comparire in giustizia avanti il Podestà od i Consoli di Vercelli *tuttavolta riguardassero persone non obbedienti alla giurisdizione Vercellese*: diremo almeno, che ne farebbero giustizia il Podestà ed i Consoli proprii di Trino, vedendo riservate le cause d'Appello.

La seconda consiste nell'annullare ogni acquisto, che un cittadino di Vercelli o distrettuale avesse fatto o facesse in avvenire da qualche estero di dritti del medesimo contro alcuno degli abitatori presenti o futuri del Borgo.

Se la disposizione fosse stata generale per tutto lo Stato, quantunque pregiudiciale al commercio, comprenderei, che la Repubblica voleva riservarsi di far giustizia, o denegarla all'estero, come purtroppo avveniva in caso di guerra collo Stato da cui dipendeva il creditore; ma nel particolare di Trino confesso non comprenderne la portata, e la stimerei piuttosto di danno, che di beneficio al Borgo franco.

208. Non mi estenderò ulteriormente in riguardo al Borgo di Trino potendo il lettore consultare la citata opera del Prevosto Irico: vi aggiungerò soltanto, che nell'anno 1220 il Podestà di Vercelli Guglielmo de Mandello ebbe a commettere a due giureconsulti Giacomo de Rugia e Federico de Cremona di recarsi a Trino ed a Tricerro, ed ivi farsi presentare i documenti delle enfiteusi concesse per case e beni già di spettanza della Repubblica dipendentemente (quanto a Trino) dal citato statuto del 1211, verificare i requisiti nei possessori, e revocare al Comune gli stabili devoluti o posseduti senza titolo, come infatti varie sentenze di revoca furono da essi pronunciate nel giugno 1220 (1), in seguito alle quali il Podestà di Vercelli ebbe poi in quell'anno e nel seguente ad investirne ad eguali condizioni molti individui (2) con alcune spiegazioni in ordine all'obbligo della milizia, che si riferirono al capo IV *della Guerra*; e siccome quasi tutti i nuovi investiti, fra quali certo *Pre-*

(1) Arch. civico lib. I investiture foglio 49.

(2) Ivi fol. 78... e Tom. II passim.

posito de Lucino, erano Comaschi, parevami, che una così grande emigrazione da Como dovesse indicare una qualche rivoluzione in quella città, e dico di quella città, perchè tutti gli individui sono indicati *de Cumis*; ma niun indizio ne trovai per allora negli storici speciali della medesima.

209. Lo statuto stampato, e che appartiene all'anno 1341, non registra più i privilegii concessi al Borgo di Trino perchè a quell'epoca e dal 1310 era di nuovo posseduto dal Marchese di Monferrato con Tricerro, Palazzolo, Fontanetto, Livorno e Bianzè come vi si accenna alla pag. 154. Non di meno al foglio 159 si registrò ancora uno statuto senza data *quod in Burgo Tridini dixtrictus Vercellarum fiat et fieri debeat mercatum qualibet die jovis, ubi est platea et in loco ubi fieri consuevit.*

1217 Borghetto di Po *di fronte a Cuniolo*

1242 Borgo di Crescentino, *ora città*

210. Al foglio 413 Tom. I dei Biscioni trovasi registrato un preliminare accordo autenticato dal Not. *Benivolio* il 4 agosto 1217 e seguito tra il Podestà di Vercelli Uberto de Ozola e certi Arnoldo abitante in Caresana, Pracio de Busto dimorante a Biandrate, e (come in altra copia) Zuno de Mediolano abitante in Casalbeltrame, a norma della seguente loro domanda (1).

« In primis petunt *Burgum francum*, ita ut civitas hedi-
» ficare faciat ipsum Burgum cum fossatis congruis, et ita
» forte ut Potestati et sapientibus civitatis placuerit *sumpti-
» bus civitatis Vercell.*, et in quo debeant fieri *quatuor portae
» cum quatuor balfredis*. Item petunt *Ecclesiam fieri* in ipso
» loco de lignamine et cratis, et coopertam cupis sumptibus
» civitatis. Item petunt, quod in ipso loco detur et assi-
» gnetur cuilibet capiti domus sedimen conveniens, et quod
» in quolibet sedimine dentur et ducantur tria carra ligno-
» rum, scilicet canteriarum et colognorum et remarum et
» travorum sumptibus Comunis, et quæ ligna liceat eis do-

(1) Mon. Hist. pat. Tom. I. col. 1230.

» lare sumptibus eorum hominum in nemore. Item petunt
» ut Comune eis debeat dare hinc ad quatuor annos petras
» coctas et cupos, quos et quas illud Comune fecerit fieri
» *in fornacibus Tridini et Cuniolii*, et tot quot eis fuerint
» necessaria sive necessarii *pro capitali.* Item petunt *stratam*
» *quae venit ad ipsum Burgum a Casali et a Pontestura.*
» Item petunt *mercata et nundinas fieri* in ipso loco se-
» cundum quod placuerit Potestati et *mercatoribus* Vercell.
» habito tamen intellecto, quod in ipso loco debeant esse
» nundinæ et mercata. Item petunt quod nemo de Burgo
» debeat dare curadiam vel *pedagium ad pontem* vel alibi,
» nisi sicut dabunt cives Vercellarum.

« Item petunt, quod nullus homo debeat recipi ad habi-
» tandum in ipso loco, donec ipsi *quadrigenti homines* ju-
» raverint venire habitare in ipso loco, et venerint *cum*
» *familiis* et rebus eorum in civitate Vercell. vel jurisdi-
» ctione, ubi placuerit Potestati. Item petunt quod com-
» petens pascuum *citra Padum versus Vercellas*, ut Comune
» faciat *stratam aptari ab ipso Burgo usque ad Axilianum*,
» ibi ubi sunt mali passi.... ut nullus de prædicto Burgo
» *cogatur facere rationem hominibus*, *qui non sunt de*
» *jurisdictione Vercell., de contractibus seu maleficiis hinc*
» *retro commissis et factis nisi in praedicto loco sub nostris*
» *Consulibus vel nostra Potestate*... ut nullus de civitate vel
» jurisdictione Vercell. possit nec liceat *recipere jura ab*
» *aliquo qui non sit de jurisdictione Vercell.* contra aliquem
» ipsorum de contractibus et maleficiis hinc retro factis vel
» commissis, et si quis fecerit non debeat audiri, *nisi ille*
» *qui teneretur pro aliquo eorum fidejussorio nomine* ».

Facciamo pausa per osservare in questo luogo spiegate, e più equamente espresse, le due disposizioni relative agli esteri, che abbiamo testè notate nell'ultimo statuto pel Borgo di Trino: la seconda parte concernente la cessione di ragioni essendo quì limitata ai contratti o maleficii anteriori, non è che il complemento della parte prima, tendente in somma a riservare al Podestà e Consoli del Borgo ogni riclamo di

persone d'estero dominio per fatti anteriori all'erezione di quello: imperocchè, se l'estero avesse potuto cedere le sue ragioni ad un cittadino o distrettuale Vercellese, la causa sarebbesi portata avanti al Podestà o Consoli di Vercelli, malgrado la prima disposizione; e limitandosi al tempo passato niun pregiudicio veniva a portarsi al commercio; giustissima fu poi la eccezione a favore del fidejussore, cui competeva anzi *de jure* la cessione dei diritti: ora diamo seguito al documento.

« Item petunt XXIX mansos terræ *Boschi laucedii* pro » solid. XX pp. pro manso nomine ficti, si ibi est quod » eis placeat, et quod non sit datum a Comuni. Item pe- » tunt, quod Comune et Potestas debeant dare operam bona » fide *sive pretio dando*, ut terræ prata et zerba et ne- » mora, quæ et quas aliqui milites Vercell. vel jurisdictionis » habent *in loco ubi fieri debet Burgum et receto pontis* » *usque in confinium Tridini et Pontisturiae et Villae novae* » *et Balzolae et Casalis*, eis concedantur ad illum redditum, » *quod pro eis praestari consuevit.* Item petunt *Potestatem* » eis concedi a Comune Vercell. usque ad quatuor annos » *omnibus sumptis Comunis* — quod Comune eis remittat » fodrum usque ad quinque annos, et transactis illis quin- » que annis *quod non debeant dare fodrum, nisi sicut debent* » *cives Vercellenses*, et quod debeant æstimari per duos » homines (Burgi) et per duos cives Vercell.

« Item petunt, quod ligna Boschi laucedii eis concedantur » eo pretio, quo concedentur civibus Vercellarum — quod » si quis civitatis vel jurisdictionis vel aliunde *miles vel* » *magnatus* venerit vel venire voluerit ad habitandum in ipso » Burgo, quod ea forma et eo modo recipiatur sicut et alii » qui ibidem inhabitaverint, recepti sunt, faciendo eadem » quæ ipsi facere debent et tenentur *facere Comuni Vercel-* » *larum* (Nota bene — non si parla degli oneri locali da cui, » come dissi, andavano esenti i militi). Item quod si quis » prædictorum decesserit sine hærede *liceat vendere alio,* » *qui non sit de jurisdictione Vercell. in illo Burgo habi-*

» *tanti non habenti sedimen suum, faciendo fidelitatem inde*
» *Comuni* et alia, quæ alii facere Comuni Vercell. tenentur:
» sedimina vero tenebunt in feudum a Comuni et per feudum
» investientur prædictis et eorum hæredibus masculis et
» fœminís. Item *si quis ipsorum non tenuerit par bovum et*
» *reperietur plus uno stario habere, nisi albergator fuerit,*
» *sit superfluum Comuni Vercell. apertum* ».

211. In nessuna parte del documento si fa cenno del nome a darsi a questo Borgo costruendo in terreno vergine, nè v'ha menzione del Santo cui dedicare la chiesa, da costrursi questa in modo veramente meschino *de lignamine et cratis et coopertam cupis*: sorsero quindi le dispute a qual Borgo applicare il documento; ed è per questa ragione, che io lo riportai per intiero, affine di trarne gli opportuni argomenti; oltrechè viene in acconcio a chiarire gli altri affrancamenti, anzi è da notarsi l' ultima condizione così diretta al bene dell'agricoltura, per cui ogni abitante nel Borgo, se pur non fosse albergatore, non potrebbe possedere fabbricato rurale di maggior ampiezza di uno staio senza tenere di continuo un paia di buoi.

Un primo indizio circa l' applicazione del documento lo somministra l'approvazione datavi dalla Credenza nel giorno 22 ottobre stesso anno registrata di contro al medesimo foglio 413 del Tom. I Biscioni — *omnes contractus omnes concordias factas inter Comune Vercell. ex una parte et Comune loci constituti ad pontem Padi confirmavit laudavit et adprobavit prout in instrumentis inde factis per Benivolium de Mesclavino Notarium in omnibus et per omnia continentur.*

Il Canonico Modena, e più ancora il Prevosto Irico (1) opinarono, che lo accennato documento dovesse riferirsi al *Borgo nuovo di Trino*. A fronte degli atti di già esposti per quest' ultimo, il lettore riconoscerà di botto l' insussistenza di tale opinione, e ben la confutò l'abate Frova nel suo manoscritto, se non che volendo poi esternare la propria, così soggiunse: *le riferite domande e concessioni io le*

(1) Rerum Patriæ — Mediolani 1745 lib. I pag. 77.

suppongo appartenenti ai fondatori del Borgo di Crescentino, ma non intendo poi come i nominati nella carta chieggano al Comune Vercellese l'erezione del Borgo, qualora la richiesta non avesse per oggetto la franchigia e le altre condizioni contenute nella supplica e non l'edificazione semplice del Borgo: quali fossero e di che paese quei 400 *uomini, che colle loro famiglie dovevano portarsi ad abitare colà, rimane ad indovinare; laonde non senza qualche probabilità possiamo credere che fossero di quei Casalaschi, che avevano giurata l'abitazione, ove sarebbe stata ad essi assegnata dal Comune di Vercelli* (vedasi al num. 35 del libro II).

Egli è evidente, che il Frova inclinava per *Crescentino*, ed avrebbe potuto appoggiare la sua opinione ad apparenti risultanze di altri atti; tuttavia lasciava la cosa dubbia perchè credeva già preesistente il luogo di tal nome, e vedeva come per contro vi resistesse il testo del documento.

212. Prima di entrare in questa discussione assai importante per la storia della nostra Provincia, facciamoci ad esaminare un'operetta di Fra Carlo Emanuele Degregori sull'antichità della città di Crescentino (1).

A provare, che la sua patria « *deposte le antiche spoglie ed il nuovo nome impostole dai Romani (la Quadrata) ha ripigliato l'antichissimo nome, che non altra origine riconosce se non se il proprio valore* « dice l'autore, che la relazione
» privata degli storici ed uno o più frantumi di lapidi colle
» loro inscrizioni non ci renderebbero così certi e paghi
» della verità, quanto ci può accertare l' autorità di due
» Sovrani, capi uno dell'Imperio, l' altro del Sacerdozio, i
» quali mirabilmente si uniscono in Roma per assicurarci
» dell'antichità di Crescentino, uno con spiegarci la *prima*
» *trasformazione della nostra Quadrata*, l' altro *la nuova*
» *denominazione di Crescentino* ».

E quì riporta un tratto del diploma 7 maggio 999, col quale l'Imperatore Ottone confermò all'*abbazia di S. Genuario*

(1) Torino tipi Mairesse 1770.

la donazione *della Quadrata*, già fattale da Lotario all'anno 840 e prima ancora nel 712 dal Re Lombardo Ariperto II *confirmamus S. Michaeli de lucedio sicut Lotarius Augustus donavit Cortem Quadradulam cum dixtrictu Arimannorum et theloneo.*

Vedi dunque o lettore *la prima trasformazione della Quadrata* perchè scritta colà in diminutivo *Quadradulam*!! perchè mai l'autore non citò eziandio il posteriore diplōma di Arrigo dell'aprile 1027 ove si legge ancora la stessa parola? ma ritorniamo alle sue prove.

Per la riassunzione poi dell'antico nome di Crescentino riporta un tratto della vita del Beato Candido Ranzo scritta dal Dottore Francesco de Ranzo (Torino 1600) ove realmente si narra, che Boninconte Ranzo essendo andato alla Crociata nell'anno 1096 con quattordici cavalieri del suo casato al seguito di Umberto di Savoja, nel suo ritorno in Roma venne premiato da Papa Pasquale II coll'assegno perpetuo di due delle tre parti di decime in cinque luoghi del Vercellese: cioè *Crescentino*, S. Genuario, Fontanetto, Palazzolo, Cesale e Campagnola: dal che resti provato come il luogo di Crescentino già portasse tal nome ai tempi di Pasquale II.

Siccome poi il Ranzo dopo aver detto *cinque* luoghi ne nomina *sei*, perciò il Degregori ne trova la ragione asserendo, che *Cesale* e *Campagnola* dovevano contarsi per un luogo solo, avendo già spiegato non essere i medesimi se non due quartieri del Borgo vecchio di Crescentino: soggiunge poi, che se il padre Beretta avesse ciò conosciuto (Rer. Ital. script. Tom. X p. 126) « non avrebbe seguìto l'errore della Corona » Reale, dicendo *Crescentinum recens opus Guelphorum,* e » parimenti Monsignor Della Chiesa non avrebbe asserito, » *essersi appellato Crescentino dall' andarsi a poco a poco* » *riempiendo di abitatori per la maggior parte esuli da Ver-* » *celli, dal Monferrato e dal Canavese* nel tempo delle guerre » civili, e che crescendo di fabbriche nel suo principio si » disse *Borgo crescente* ».

213. Lasciamo a fra Degregori l'onore della sua etimologia di Crescentino dal nome acquistato dai popoli di quella regione *Grisantini*, cioè *contrari all'oro* (*grisos antium* in greco) siccome belligeranti i Salassi, che a danno di essa regione rivolgevano i diversi rami della Dora per lavare l'oro delle loro miniere, prima che venissero sconfitti dalle armate Romane.

Non entriamo nei suoi ragionamenti per provare contro l'opinione del Durandi, che la Mansione *Quadrata* fosse situata nel luogo stesso di Crescentino: ma quanto alla seconda sua prova per l'antichità del nome di Crescentino ai tempi di Papa Pasquale facciamoci ad osservare la narrazione del Dottore Ranzo, che lo indusse in errore.

L'esame, cui attesi alcuni anni sono del rimanente Archivio appartenente all'ora estinto nobilissimo casato dei Ranzi, mi pone in grado di rettificare in parte quella narrazione, sebbene scritta da un erudito discendente della stessa famiglia.

Con atto *V mensis aprilis die martis anno* 1244 *indictione* 2.*a* (e così due anni dopo, come vedremo, della creazione del Borgo franco di Crescentino) Ulrico del fu Gribaldo de loceno in presenza di suo fratello Ruffino e di Manfredo de Ranzo suo consanguineo e col consenso di Nicola de Adamo suo curatore *vendette* a Giovanni de Ranzo suo consanguineo *totam suam partem decimae et jure decimationis, quam habet in territorio et curte Fontaneti, Caesalis, Palazolii, Campagnolae et Abaciae S. Januarii et circumstantibus locis* con varii beni per lire cento pavesi, protestandosi di avere 18 anni *et lege vivere Longobardorum* (vedi num. 14 di questo libro) *actum in domo istius Ulrici in Mercatello. Ego Jacobus Ghigalotus Notarius....*

Qui nessuna menzione di Crescentino, abbenchè già costituito Borgo con questo nome: diamone ancora altra prova posteriore di un secolo.

1340 20 agosto — Procura delli Francesco Simone, Giovanni e Nicolino fratelli de Ranzo fu Bonincontro figlio que-

st'ultimo, *quondam Domini Francisci de Ranzo jurisperiti Vercellarum*, (Vedi al N.° 404 di q.° libro) ad effetto di riportare dal Vescovo di Vercelli la consueta investitura *tamquam antiqui Vassalli Domini Episcopi et Ecclesiae Vercell. de duabus partibus decimarum Fontaneti Palazolii Caesalis Campagnolae et Abbatiae S. Genuarii et circumstantibus locis* oltre ad un sedime in Fontanetto.

Se poi nei secoli posteriori comparve Crescentino nelle transazioni pel pagamento della decima, la ragione già risulta dallo scritto del Degregori, perchè Cesale e Campagnola furono riuniti al Borgo.

214. Risolta l'opposizione, che poteva presentare lo scritto del dottore de Ranzo, ritorniamo al quesito: a quale Borgo abbiansi da applicare le disposizioni, di cui nel riferito accordo 4 agosto 1217; ma per darvi una soluzione appagante converrà risalire di qualche anno.

Nella vendita fattasi dai signori di Cuniolo e Torcello di questi luoghi e loro castella a favore sociale dei Comuni di Vercelli, Alessandria e Milano 10 febbraio 1213 (1) si espresse il diritto *tenendi... et reficiendi pontem vel pontes... in praedictis territoriis... faciendi munitiones ab utraque parte ripae: item cum omni jure faciendi Villam citra Padum in ripa Padus versus Vercellas; quod jus faciendi Villam tantum Comuni Vercell. vendiderunt* (vedasi al num. 16 libro 2).

In atto del giorno dopo (2) la Credenza di Vercelli a nome anche del Comune di Alessandria fece varie promesse a detti venditori di Torcello, e dei due Cunioli, segnatamente di far costrurre il suddetto ponte a spese comuni con Alessandria, concedendo alli stessi venditori in aumento di feudo la metà a lei afferente del pedaggio, che se ne sarebbe di poi ricavato: promise pure che i Vercellesi farebbero altresì costrurre nella ripa verso la città *locum unum francum, qui tantum Comuni Vercell. pertineat*, salvo ai venditori

(1) Arch. civ. Acquisti II-71.
(2) Ivi fol. 1.

il fitto dei terreni ad occuparsi pei fabbricati *nel modo che era statuito per Villanova.*

Nello stesso giorno 11 febbraio 1213 (1) seguì un accordo fra i Comuni di Vercelli e di Alessandria relativamente al narrato acquisto, ove si convenne, che il ponte si farebbe a spese comuni portandolo a compimento fra tutto maggio allora prossimo; *che il casale in capo al ponte dovesse compirsi entro sei mesi dopo terminata la vigente guerra, e che la giurisdizione d'esso luogo spetterebbe unicamente ai Vercellesi,* i quali farebbero intanto costrurre a proprie spese *unum receptum* ossia una fortificazione in capo al ponte, da custodirsi poscia da quei del luogo a vantaggio della società.

Succede l' atto di assesto conto cogli Alessandrini 14 *exeunte novembre* 1217 (2) nel quale i Vercellesi loro fanno quitanza *de omnibus expensis factis in castris Cuniolorum et Torcelli et Recepto et ponte Padi, et pro restitucione et fossatis dictorum castrorum et Recepti.*

Quì noi vediamo costrutto non solo il ponte ma anche il forte, *et Recepto et ponte Padi;* ma ogni cosa era già stata eseguita da tre anni, imperocchè nella convenzione coi Pacilianesi presso Casale portante la data 31 ottobre 1214 (3) sta scritto *adjuvabunt manutenere castra Torcelli et Cuniolorum et pontem et turrim Padi et Recepto pontis.*

Ora rifacendoci alle domande pel nuovo Borgo contenute nell'atto 4 agosto 1217 state approvate dalla Credenza il 22 ottobre in relazione al Comune *loci constituti ad pontem Padi,* noi osserviamo, che si richiedeva fra le altre cose
» quod Comune et Potestas debeant dare operam bona fide
» *sive pretio dando* ut terræ et prata etc. quæ aliqui mi-
» lites... habent *in loco, ubi debet fieri Burgum et receto*
» (e non *recetum*) *pontis usque in confinium Tridini et Pon-*

(1) Arch. civ. Acquisti fol. 1.
(2) Arch. civ. Patti fol. 20.
(3) Arch. civ. Acquisti 1-232.

» *testuriae et Villanovae et Balzolae et Casalis*, eis conce-
» dantur ad illum redditum etc....

Gli indicati confini sono senza dubbio quelli, che si voleva dare alla corte ossia territorio del nuovo Borgo, dunque doveva esistere in tale perimetro, e non può l' anzidetta carta riferirsi a Crescentino situato lontano assai dal perimetro stesso.

Inoltre venne pure richiesto *stratam aptari ab ipso Burgo usque in Axilianum:* se si fosse trattato della località di Crescentino non si sarebbe certo nominata la strada di Asigliano esistendo altri passi intermedii.

215. Epperò io sono d'avviso, che il nuovo Borgo del 1217 *ad pontem Padi* debba riferirsi al luogo riservato costrursi come in detti atti del 1213 a custodia del ponte sul Po in fronte ai Cunioli fra Morano e Balzola, luogo che per alcuni anni fu veramente detto *Borgo da Po o Borgo crescente*, e che disabitato per le guerre, e per non confonderlo col posteriore Borgo di Crescentino, ebbe poscia il nome di *Burgetus Padi.*

Dissi, che in principio appellavasi *Borgo da Po*, o *Borgo crescente,* denominazione quest' ultima, che diede luogo ad alcuni scrittori a confonderla con Crescentino; ed in vero nel trattato del nostro Comune coi Moranesi 10 aprile 1224 (1) noi troviamo convenuto, che i Vercellesi obbligherebbero tutti quei di Morano, iti ad habitare *in locum qui dicitur Burgum crescens...* a ritornare colle cose loro in Morano, e che anzi farebbero restituire all'Ospedale di Morano le sue terre tenute dagli abitanti *in Burgo crescenti*, segue poi l' atto 16 stesso aprile in cui molti individui *di Morano* giurarono di osservare detti patti, ma quest' atto è datato in *Burgo de Pado.*

Esiste ancora altro documento ove la promiscuità del nome è testuale, ed è in data 16 novembre 1219 (2) ivi il Comune di Vercelli acquista moggia 8 meno tavole 11

(1) Bis. IV-171.
(2) Bis. I- 414.

circa *terrae clausae in loco Burgi crescentis sive Burgi de Pado*, oltre ad un atto di quitanza 23 maggio 1225 (1) passata allo stesso Comune da Bonifacio dei signori di Cuniolo per terreno occupatogli *in loco Burgi Padi infra fossata*; e quì si noti, che il venditore era uno dei *signori di Cuniolo*, cui competeva il fitto od il prezzo dell'occupazione, giusta la riserva fattane nella riferita concordia 11 febbraio 1213: egli è adunque provato, che il Borgo fu costrutto, che dicevasi o Borgo de Pado o Borgo crescente, e che fu veramente quello pattuito coi signori dei Cunioli in detti atti del 1213, e nominato fra i Borghi franchi nello statuto del 1226.

Giovi però ancora risolvere una opposizione, che potrebbe farsi dacchè in detto accordo coi Moranesi dell' anno 1224 non solo si accenna Borgo crescente, ma in altro dei Patti si nomina esplicitamente *Borgo Crescentino*: infatti vi si legge « quod Comune Vercellarum prohibebit homines de » Villa Morani.... ire ad habitandum.... in Tridino in Planchetta in Balzola in *Burgo Crescentino* vel in aliquo loco » qui de novo fieret *inter praedictas coherentias* », ma oltrecchè la connessione dei patti dà già a conoscere, che altro non poteva essere questo *Burgo Crescentini* se non se il *Borgo crescente* più avanti nello stesso atto nominato, io chiederò come mai si possa dire compresa nel convenuto perimetro, *inter praedictas coherentias*, la località di Crescentino senza trovarvi citato l' intermedio luogo di Tricerro, che pur vedremo eretto a Borgo franco fin dall'anno 1218, nè Trino poteva formare limite se la località attuale di Crescentino dovesse credersi compresa.

216. Risolto, se mal non mi appongo, il quesito, registriamo le poche memorie, che ci rimangono del Borgo crescente denominato posteriormente Borghetto da Po, per passare da poi a quelle speciali al vero Borgo di Crescentino.

Appartiene al primo una convenzione 24 ottobre 1257 (2)

(1) Bis. 415.

(2) Arch. civ. Pergam. Mazzo 6.

per la quale il Podestà di Vercelli diede in custodia a due Pavesi *castrum sive rezetum vel turrim pontis Padi quod est versus Cuniolum* — ivi niuna menzione del Borgo nè occorreva parlarne, ma se ne conferma la posizione verso Cuniolo.

Un mezzo secolo dopo trovandosi deserto e devastato lo stesso Borgo, il Comune di Vercelli sovraccarico di debiti si risolse ad alienarlo a Simone da Collobiano, che proponeva di farlo riedificare ed abitare a certi patti, epperò nel giorno 19 luglio 1306 (1) si effettuò la vendita *Burgeti Padi ermi et inhabitati* allo stesso Simone per lire 150 pavesi, di cui se gli passò quitanza, siccome già da lui pagati *soldatis dicti Comunis existentibus ad bastyam Triverii contra perfidum Dulcinum* (2).

Due capitoli esistono poi nello statuto del 1341 (al solito senza data, non avendo indizio alcuno per stabilirla sebbene mi sembrino posteriori all' anzidetto atto del 1306) in uno di essi a carte 153 retro si prescrive al Podestà di fare in modo, *quod Burgetus Padi habitetur et territorium ejus laboretur per homines habitantes vel qui habitabunt ibidem et non per alios... et quod ipse locus et territorium ipsius et jura... recuperentur et perveniant in Comune Vercell. salvo tamen jure cujusque personae.*

Il secondo a carte 143 si vede dettato *ab irato* poichè, premesso, *quod multi bona jura et honores Comunis Vercell. rapiunt, occupant seu sub quodam titulo alienationis detineant pecunia aliquando data aliquando non data; eorum maliciis volentes et avariciis obviare;* venne decretato: *quod terra locus et Burgetus Padi, qui propter discessionem partium civitatis Vercell. fuit desertus et inhabitatus, debeat habitari, et quod nullus laborare terras et possessiones dicti dixtrictus audeat nisi ibi habitaverit, et contrafacientes possint offendi in havere et in personis.* Si pronunciarono poi irriti e di niun effetto tutti i documenti di acquisto od altro a

(1) Bis. III-103 retro.

(2) Bis. III-103. Ho accennato questo documento perchè può eziandio servire a chi volesse esaminare la storia di quel troppo famoso eresiarca.

tale riguardo con obbligo ai titolari di restituire tali documenti fra giorni 15 a pena di carcere ed anche di confisca dei loro beni se renitenti.

Trascorsero però alcuni anni prima che il Comune riprendesse il possesso, e se ne trova l'atto in data 28 giugno 1351 (1) col quale chiuderò queste memorie del Borghetto da Po, osservando però, che in tale atto fu espressa la clausola « *non prejudicando Dominis Ruffino et fratribus et nepotibus de Collobiano in jure quod haberent.... occasione aliquarum alienationum factarum per q. Dominum Symonem de Collobiano* ».

217. Ora facciamo passo al vero *Borgo di Crescentino.*

Nessun documento ebbi mai a trovare, ove si accenni ad un luogo detto Crescentino nella località o vicinanza dell'attuale città, abbenchè molti siano gli atti antichi e diplomi in cui si fa cenno e dell'abbazia di S. Genuario, di Fontanetto, di Tricerro, di Saluggia.

Il primo indizio l'abbiamo nello statuto antico all'anno 1241, ove al foglio 52 retro si legge « quod Potestas te-
» neatur expleri facere *locum ubi facta sunt fossata ad Cre-*
» *scentinum*, et compellere homines Villarum circumstantium
» intrare prædictum locum, de quibus villis videbitur Cre-
» dentiæ.... *et fiat ista Credentia infra Sanctam Mariam*
» *Candelariam* ».

Le parole *ad Crescentinum* e non *locum Crescentini* (2)

(1) Arch. civ. Perg. Mazzo 8.

(2) Era da due anni ed oltre preparato questo articolo quando comparve nel 1857 (Torino tipografia Arnaldi) il pregiatissimo cenno storico della città di Crescentino del sig. Notaio Buffa, nel quale il chiarissimo Autore, senza punto accettare la fantastica etimologia del padre Degregori, ne riportò tuttavia gli argomenti per provare l'antichità di quel Borgo:

Avendoli io confutati, non mi pareva necessaria alcuna mutazione in questo scritto, se non che nell'ultimo foglio dell'erudito lavoro del sig. Buffa trovai a modo di postilla la seguente nota:

« Ma come errò chi scrisse essere stato Crescentino edificato nel

sembrano indicare, che nella regione detta Crescentino già fosse iniziato un casale ed aperte le fosse del circuito per cui se ne ordinava la completa costruzione, riunendovi gli abitanti delle vicinanze come si sarebbe determinato.

Debbo soggiungere, che in detto foglio dello statuto antico esiste una consimile prescrizione pel luogo di Gattinara, del quale sono astretto ad anticiparne la notizia perchè instituito a Borgo franco nello stesso atto con Crescentino, ma vi ritorneremo a suo tempo.

Il nuovo Podestà nell'anno 1242 si fece carico di dette prescrizioni, e sebbene manchino le speciali determinazioni della Credenza in ordine ai casali a riunirsi ed altre circostanze, pure nell' atto di erezione del Borgo di Castelletto dell'anno 1254 (1) ho trovata tenorizzata la costituzione

» secolo XIII si prova con atto posseduto dal Presidente Conte » Odetti, ed è vendita di Antonia... a Giulio Valinacio *colla chiara* » *data del* 17 *settembre* 1012 *rogato Viancinus in Burgo Crescen-* » *tini* ».

Ammesso questo documento, la questione era definitivamente risolta, tuttavia credetti opportuno di sottoporre al collega alcune osservazioni in ordine alla verifica di quella data, ed egli con gentilezza senza pari, ottenuta dal Conte Odetti nuova comunicazione del documento, me ne fece l'estratto, riconoscendo egli stesso, che l'indiz. XV indicata nel titolo non si confaceva colla supposta data 1012; epperò doveva lo scrittore avere ommessa l'indicazione dei centinaia; che se nemmeno il 1112 avrebbe concordato coll'indiz. XV, vi andava però a capello la data del 1212, e quindi rimanesse provata, se non l' antichità, almeno la preesistenza del luogo di Crescentino alle disposizioni date nel 1241 dalla nostra Credenza per la sua erezione a Borgo franco; soggiunsi non di meno parermi necessario qualche amminicolo atto ad escludere, che al documento possa applicarsi l' anno 1512 cui si adatterebbe pure l'indiz. XV; ed il sig. Buffa mi addusse varii argomenti ed ebbe specialmente ad affermare, che il carattere apparente dall' autografo è lo stesso di altro documento del 1262, tal che non possa esservi dubbio sulla vera data 17 settembre 1212.

(1) Arch. civ. Patti fol. 146.

eziandio di Borghi franchi di *Crescentino* e di *Gattinara* portante la data 30 marzo 1242: *Potestas et Credenciarii Vercell.... franchitaverunt loca Burgi Crescentini et Burgi plebis Gattinariae et homines habitantes in dictis Burgis et qui de coetero habitaverint.... in dictis locis sive Burgis; ita quod de coetero et in perpetuum Comune et homines praedictorum locorum sint franchi et liberi et immunes ab oneribus et muneribus et scuffiis civitatis et Comunis Vercell. eo modo et forma et conditione sicut sunt et tenentur homines loci Tridini.*

218 Restringendoci per ora a Crescentino, cui vedemmo concessi gli stessi privilegii del Borgo di Trino: ricorderemo al lettore una solenne intimazione fattasi il 12 gennaio 1252 a varii Borghi e casali (vedasi al num. 294 del libro 2.°) comprensivamente al Borgo di Crescentino, a dovere entro aprile allora prossimo fare la loro sottomissione al Podestà di Vercelli, abbandonando il partito dei fuorusciti, che la guerreggiavano, sotto pena di revoca d' ogni privilegio e franchigia per l'addietro ottenuti.

Non si conosce se quel Borgo abbia obbedito; tuttavia dopo la pace del gennaio 1254 (num. 300 a 333 di detto libro 2.°) furono al medesimo confermati i suoi privilegii con atto 2 dicembre stesso anno rogato Guglielmo de Rajmondo, mancante bensì in oggi nell' archivio, ma citato a carte 133 retro dello statuto stampato, ove si accennano alcune sue disposizioni ed il nome del Podestà di quell'anno in Crescentino *Bertoldo de Brugno*, prescrivendovisi, che i Crescentinesi non potrebbero disporre in alcun modo della propria casa a favore di persone non suddite di Vercelli e di esso Borgo, che colui, cui fossevi assegnata una casa, dovrebbe recarsi ad abitarla entro sei mesi, altrimenti sarebbe devoluta alla Comunità del luogo, ed ancora *quod Comune Vercell. debeat cogere dominos terrae vendere terram super qua essent sedimina sive livrata sive quae livrabuntur, et si Domini terram nollent eas vendere secundum conditionem ascriptam vel postposuerint, quod a praedicto*

tempore in antea non teneatur ille, cui livratum esset sedimen, reddere justiciam de proprietate *terrae Domino.*

Da ciò impariamo, che dopo dodici anni dalla sua costituzione a Borgo franco scarseggiava Crescentino di abitatori e non era ancora completamente stabilito, per il che riesce sempre più erronea l' asserzione, che abbia tratto il nome dal continuo affluirvi di esuli degli altri paesi.

Rimane a far menzione di due altri capitoli inserti a carte 153 di detto statuto stampato, e che pure devono appartenere ai primi anni della fondazione del Borgo di Crescentino.

Nel primo si prescrive, che *fossata nova apud Crescentinum* dovessero compiersi ove ancora mancavano, e farsi custodire e riparare dagli uomini d'esso luogo a loro spese.

Nel secondo poi, che lo stesso Comune ed uomini di Crescentino dovessero far costrurre *bichocam unam* sopra l'anzidetto fossato per meglio custodirlo e ciò a proprie loro spese, mentre però il Comune di Vercelli li esimeva dal concorrere nell' onere di custodia delle altre fortificazioni *aliarum bichocarum, quae fiunt per dixtrictum Vercellarum.*

1218. Borgo di Tricerro.

219. Gli statuti 19 luglio 1210 e 29 aprile 1211, che riportammo pel Borgo di Trino, se si eccettuano alcune specialità relative allo stipendio del Podestà per un quinquennio, ed al boscheggiamento nei boschi di lucedio, servirono di base a stabilire le condizioni di affrancamento del luogo di Tricerro, compresavi la concessione d'un manso di terreno in enfiteusi sotto lo stesso canone di s. 20 pavesi come nell'altro statuto per Trino 17 novembre 1211.

Quindi io accennerò appena l'atto di sua erezione a Borgo franco *V ante K. martii* 1218 (1) soggiungendo soltanto, che il luogo di Tricerro già preesisteva *ab antiquo* (2) per cui

(1) Arch. civ. Patti fol. 146.

(2) Nel diploma 1 novembre 1000 si legge: *confirmavimus S. Eusebio et S. Michaeli in laucedio curtem Tricerri cum servis et ancillis.*

in esso atto sta scritto *omnibus habitantibus in loco Trium Cerrorum, qui modo ibi sunt vel de coetero erunt*, e che fu loro stabilito per limite il rivo detto sanguinolento verso Trino per la concessione dei mansi enfiteotici, dicendovisi *concedens eisdem, qui in illo loco sunt vel de coetero fuerint, ut tenere debeant homines illius loci et habere usque in rivum sanguinolentum et non ultra absque voluntate hominum de Tridino — habendo mansum terrae et dando omni anno Comuni pro quolibet manso sol. XX pp.* per il che venne compreso Tricerro nella verificazione dei possessi enfiteotici operata nell'anno 1220, e già riferita all'articolo di Trino.

1223. Borgo di Casalvolone.

220. A compiere le memorie concernenti i Borghi franchi nominati nello statuto del 1226 ci resta a parlare di *Casalvolone*, luogo, che io credo antichissimo, però sotto il solo nome *de Casalo* (vedasi il documento del 1171 riportato al num. 27 del libro 2.°) mentre l'aggiunta di *gualone* parmi essere stata ordinata da Guglielmo signore del luogo in memoria perpetua di Gualone suo padre, essendochè già si trovi nominato *Casale gualono* negli atti del 1186, coi quali i consignori vendettero il castello al nostro Comune, ricevendolo di poi a titolo di feudo, con dichiarazione particolare, che il medesimo in difetto di maschi si trasmetterebbe anche alle *femine semprecchè si maritassero col consenso dei Consoli di Vercelli*: così nella investitura 15 ottobre 1186 (1).

Ma questi signori di Casalvolone si mostrarono di poi troppo ligii dei Novaresi, facendo anzi causa comune con essi tuttavolta aprivano guerra ai Vercellesi, come per gli anni 1223 e 1231 fu narrato nel libro 2.° sino a dar loro nelle mani quel castello, pel quale avevano giurata fedeltà al nostre Comune: quindi si fa palese un particolare motivo per cui il Podestà Beltramo da Lampugnano abbia nel giorno

(1) Bis. IV-110.

16 giugno 1223 (1) proclamata la costituzione di Casalvolone a Borgo franco coi privilegi già accordati ai Borghi di *Villanova* e di *Trino.*

Questo affrancamento fu poscia registrato al foglio 33 retro dello statuto « *quod locus Casalisgualoni sit francus sicut locus Tridini. Item statutum est, quod omnes, qui de coetero venerint habitare in Casaligualono, qui non sint nec unquam fuerint de jurisdictione Vercell.*; *non debeant fodrum solvere Comuni Vercell. usque ad* X *annos, et deinde sint ejusdem conditionis, sicut alii homines praedicti loci.*

Una tale esenzione dal fodro per X anni fu invero un singolare privilegio per promuovere l'incremento del Borgo di Casalvolone; non accordato poi salvo nel 1226 agli altri Borghi franchi, portandolo per tutti a XX anni (vedasi al num. 119 di questo libro III), ma giovi fermarsi intorno ad una variante sfuggevole tra la proclamazione fatta dal Podestà il dì 16 giugno 1223 e le parole dello statuto: in quella si accordano i privilegii, quali già concessi a *Villanova* ed a *Trino*, in questo si assimila il nuovo Borgo franco unicamente al *Borgo di Trino.*

Il lettore avrà osservato, che fra tante costituzioni di Borghi franchi, la sola per Villanova esprime una formale abolizione e riscatto dei dritti feudali per l'intiero territorio: or bene addì 16 luglio vigeva ancora la guerra coi Novaresi ed i signori di Casalvolone erano banditi per fellonia, quindi niuna meraviglia, se il nuovo Borgo venisse proclamato libero anche a guisa di Villanova: ma reintegrati poi quei signori in seguito ad un patto speciale del trattato di pace 23 novembre 1223, si limitò lo statuto a confermarne i privilegii, giusta i documenti relativi a Trino, nei quali non si parla di abolizione di feudo.

221. Reso Borgo franco Casalvolone, si diede mano all'ampliazione del luogo colle fortificazioni d'uso, e già in atto 18 ottobre 1225 (2) troviamo espresso *via quae vadit ad Villamnovam Casalisgualoni.*

(1) Bis. IV-396.

(2) Arch. dell'Osp. Mag. di Vercelli.

All'articolo riflettente il Borgo di Trino io diceva, che l'erezione a Borgo franco involveva bensì l'invio d'un Podestà per parte della Repubblica, ma non dava dritto ai Borgheggiani di eleggerlo come più loro piacesse, che anzi gli stessi loro Consoli, sebbene da essi eletti dovevano ottenere la conferma dal Podestà di Vercelli giurando di osservarne i precetti, e come infatti così adempirono i Consoli di Casalvolone in atto 5 gennaio 1225 (1) *juraverunt praecepta et seguimentum Domini Vercell. Potestatis... et ea quae continentur et continebuntur in scripto sequertae ipsius Potestatis.*

A malgrado di questa massima, nell'anno 1227 si pretese dagli abitanti di Casalvolone di eleggere di propria autorità il Consolato, ma il Podestà di Vercelli nel giorno X febbraio stesso anno (2) annullò quella elezione « *quia levaverunt sine ejus parabola et licentia Consulariam illius loci, eam cassavit... praecipiendo a parte Comunis Vercell. eis, nomine Comunis illius loci, ne Consulariam aliquam vel regimen aliquod debeant eligere.*

Premeva però ai Vercellesi tenersi ben affetti quegli abitanti, quindi addì 31 agosto dello stesso anno 1227 (3) loro venne accordato un Podestà colla concessione della metà delle multe e della tassa giudiciale *dederunt Ajcardo Grasso vice et nomine Comunis Casalis Gualoni... pro Potestate ejusdem loci Ardicionem de Verrua... civem Vercellarum, et ipse ordinatione praedictorum juravit salvare et custodire homines illius loci in avere et personis ad honorem et statum et utilitatem Comunis Vercellarum, et attendere et observare ea quae in eorum ordinamentis continebantur, concedentes nomine Comunis Vercell. ei pro suo feudo medietatem bannorum et judicaturarum illius loci, exceptato tamen feudo ei concesso a Comune Vercell. pro castellania.*

(1) Bis. 1-351.
(2) Bis. IV-396.
(3) ibi.

Questo documento ci dà a conoscere, che, salva l'approvazione del Podestà e dei Consoli, i Borghi ed anche i semplici luoghi potevano formarsi statuti particolari *juravit observare ea quae in eorum ordinamentis continebantur*, ben inteso però, che nulla vi si trovasse *quod noceat Comuni Vercellarum vel alicui Domino, vel civi, nobili et castellano et si factum fuerit... irritum ipso jure et nullius valoris sit*: così si legge a carte 12 dello statuto stampato, soggiungendovisi però *salvis et reservatis aliis statutis Comunis Vercell. super hoc vel aliter loquentibus*; imperocchè non si voleva derogare alle libertà specialmente concesse.

222. Diceva testè, che la prima instituzione di Casalvolone a Borgo franco non distruggeva i dritti feudali dei consignori del luogo: tuttavia più tardi, e forse nell' anno 1254 vennero essi pure aboliti, mentre in detto statuto del 1341 a carte 132 dopo le parole *quod locus Casalisgualoni sit francus sicut locus Tridini*, che si leggono in quello del 1223. Si aggiunse *quantum ad Comune et quantum ad Dominos* e poi a carte 154 retro si registra l' obbligo del Borgo di Casalvolone di dare annualmente al Comune di Vercelli *un Vessillo* al primo d'aprile a tenore di una deliberazione della Credenza 6 giugno 1254, la quale non ci fu conservata.

1233. Borgo di Caresana.

223. Abbenchè più tardi assai il luogo di Caresana sia stato riconosciuto dal Comune di Vercolli come Borgo franco, non di meno la sua libertà comincia a datare dall' anno 1233, in cui venne affrancato da ogni onere servile dal suo speciale signore il Capitolo dei Canonici di Vercelli.

Questo luogo posto a poche miglia di distanza al sud di Vercelli sulla sponda destra di Sesia è uno dei pochi della Provincia, per cui siansi conservate più antiche memorie, imperocchè esso luogo colla sua chiesa di S. Matteo e con tre mila jugeri di territorio venne donato ai Canonici della

chiesa Eusebiana di Vercelli dal Marchese Conone, uno dei figli del Re Berengario e da Richelda figlia del M.se Ardoino sua moglie, non che dalla celebre Adelaide già vedova dell'Imperatore Ottone I, cogli atti 987 30 settembre — 995 novembre, e 996 4 settembre (1), confermata poscia tale donazione con molti diplomi imperiali, (2) e posta sotto la protezione della S. Sede con varie bolle segnatamente con quella del 25 aprile 1142.

224. Io non starò discutendo, se ciò stante quel luogo potesse credersi tuttavia compreso nella giurisdizione del Contado largita al Vescovo di Vercelli col diploma dell'anno 999, comecchè questo diploma sembri anche in tale parte confermativo di precedenti concessioni imperatorie, egli è però indubitato, che niun diritto vi poteva misurare il Comune di Vercelli siccome luogo non contemplato nelle proprie investiture.

E per vero io debbo alla somma gentilezza dell' attuale Archivista Capitolare il Ch.mo sig. Canonico Barberis membro corrispondente della Regia deputazione sovra i studii di Storia Patria la copia esattissima che sottopongo in nota (3) d'un

(1) Arch. Eusebiano.

(2) Ne accennerò il primo dello stesso Ottone II Kal. januarii ann. 997. Actum Papiæ.

Vedasi al foglio 38 presso il Durandi dell'antica condizione del Vercellese.

(3) Anno Dominicæ Incarnationis MCLXXXII nono die madii ind. XV. Bonus Johannes advocatus Consul Comunis Vercell. de assensu et consilio sociorum suorum Gualæ Bicherii, Johannis Bazani, Ugoccionis de Putheo, Uberti Carrariæ, Boni Johannis Mangini, nec non consilio Consulum S. Stephani: item et consilio Consulum justitiæ Vercell. Roberti advocati, Johannis de Benedicto, Ardiccioni Alzati, Tolei, Guillelmi de Arborio: nec non et consilio sapientium Credentiæ *in ploena contione laudante et confirmante populo*: videlicet tam majoribus quam minoribus civitatis laudantibus et confirmantibus, statuit dicens *quatenus homines de loco Carisianae tam minores quam majores, ob multa et praeclara servitia, quae Vercellensibus civibus tam minoribus quam majoribus voluntarie exhibuerunt,* et specialiter pro servitio plaustrorum quæ præfati civibus

prezioso documento inedito, da cui riluce come la popolazione di Caresana fosse tenuta dal nostro Comune quale ben affetta alleata e per nulla da lui dipendente.

I preclari servizii *volontariamente* prestati dagli uomini di Caresana a pro del nostro Comune furono qui rimeritati con particolare privilegio, che non trovai essere mai stato ad altri accordato, rendendoli esenti in perpetuo dal pagamento dei dritti di curadia nella città di Vercelli, ed il documento loro ne esprime tutta la riconoscenza; ci addita poi eziandio come quel luogo avesse di già il suo Podestà: che più le parole *de assensu Capituli* farebbero credere, che loro fosse lasciata da questo la facoltà di eleggerlo salva conferma.

225. Tuttavia non durò costante l'ufficio di Potestà in Caresana, probabilmente perchè il Comune di Vercelli abbia trovato modo di esercitarvi eziandio suprema giurisdizione in seguito ad acquisti fattivi di case e beni da signori abitanti nella città, estendendo sui loro uomini il dominio, che aveva verso i cittadini: infatti risulta da un atto 15

Vercell. in speditione euntibus præstiterunt diligenter, *a modo in antea* ullo unquam tempore nec ipsi nec alii, qui post eos in prædicto loco Carisianæ permansuri sunt, *in praedicta civitate aliquam curadiam praedicto Comuni Vercell.* nec aliis, qui ab ipso Comuni ipsam curadiam impetraverint, *ullo modo praestent*, sed pœnitus prædicti homines cum eorum heredibus et successoribus in perpetuum liberi et absoluti a peticione prædicti Comunis de prædicta curadia et aliorum, qui ab eodem Comuni ipsam impetraverint, secure permaneant.

Insuper collectoribus et curatoribus isti Comunis, aut aliorum curatoribus non liceat ipsam curadiam petere præfatis hominibus Carisianæ nec eorum heredibus et successoribus de cœtero in perpetuum. Actum in ecclesia Beatæ Trinitatis Vercell. plœna concione coram universitate tam majoribus quam minoribus civitatis Vercell. *existente Domino Johanni Bicherio de assensu Capituli S. Eusebii Domino et Potestate in praedicto loco.*

Ego Ruffinus Not. Sacri Palatii et scriptor prædictorum Consulum Vercell. interfui, et jussu eorumdem hanc cartam scripsi.

ıgosto 1225 (1) che intervenuti nell' arale del Capitolo in Caresana i Consiglieri e Consoli d'esso luogo, alcuni Canonici loro dichiararono *quod Capitulum volebat et ei placebat, quod illud Comune.... haberet Potestatem ad regendum et gubernandum praedictum Comune.... propter furta et alia scelera, quae in eo loco fiebant.... et praedicti Consules... de Carexiana responderunt quod volebant, et eis placebat habere Potestatem per jamdictum Capitulum cum consensu et voluntate Potestatis Vercellarum.*

Adunque una parte della giurisdizione già spettava al Comune di Vercelli: ma ne esiste altra prova sin dall'anno 1216, imperocchè in atto capitolare 18 febbraio (2) fu statuito « quod omnes habitatores, qui morantur in Carexiana » vel morabuntur pro tempore, qui *fuerint de jurisdictione* » *Capituli S. Eusebii, solvant collectas sive fodrum,* et fa» ciant omnes comunes vicinantias ejusdem loci secundum » quod fuerit statutum et impositum a Consulibus et Cre» dentia Carexianæ et a Gastaldo... vel nuncio Capituli » *salvo jure et honore et voluntate Capituli.*

Però il solo riparto e non già la determinazione del fodro era rimesso a giudicio della Credenza e del delegato: infatti la sottomissione quindi passata dai varii terrieri il 19 seguente aprile pel pagamento della propria quota al Canonico tesoriere soggiunge *pro fodro eis imposito a praefato Capitulo.*

226. Premesse queste notizie intorno al luogo di Caresana vediamo le condizioni di suo affrancamento, quali ci vengono additate dall'atto 8 giugno 1233 (3).

Il Prevosto di S. Eusebio a nome del Capitolo e coll'intervento dell'Arcidiacono, dell' Arciprete e di molti Canonici determinano i patti dell'affrancamento d'accordo col Potestà di Caresana Enrico de Donato ed altri deputati del medesimo Comune.

(1) Questi atti sono riferiti dal Fileppi dall'Archivio Eusebiano.
(2) Ibi
(3) Bis. 1-421.

« In primis quod prænominati Præpositus et Canonici et
» Capitulum *faciunt et constituunt locum Caresanae liberum*
» *seu franchum et omnes homines ibi in eorum sediminibus*
» *et terris pro temporibus habitantibus faciunt et constituunt*
» *liberos, dando eis immunitatem munerum seu onerum sor-*
» *didorum, et quod in omnibus habeantur ut liberi* salvis
» iis quæ inferiur dicentur, in quibus omnibus exceptatis...
» nullum præjudicium generetur, eo quod locus Carexanæ
» franchus fiet, et *dantes eisdem licentiam procurandi et fa-*
» *ciendi cum Potestate et cum Comuni Vercell. quod faciant*
» *ipsum locum Carexanae et homines ibi habitantes pro*
» *temporibus liberos... sicut homines aliorum locorum fran-*
» *corum jurisdictionis Vercellarum, et privilegium civium*
» *habeant.*

Ecco accordata a quegli abitanti piena franchigia per parte del Capitolo e dato il permesso di procurare dal Comune di Vercelli eguale franchezza non che il privilegio dei cittadini, e per vero questo non si poteva concedere dal Capitolo, ma nelle parole *in eorum sediminibus*: cioè nelle case appartenenti ai Canonici, havvi altra ragione del ricorso al Comune di Vercelli dacchè non tutto il territorio apparteneva al Capitolo: specialmente poi noi sappiamo, che ivi possedevano i Bicchieri, nobili di Vercelli, e nel testamento di Pietro Bicchieri 11 luglio 1250 (1) si legge: *Item legavit Ecclesiae S. Andreae totum poderium quod habet in Carexana, et in curte et territorio*, di un valore di lire 208 pavesi; che anzi già ne possedeva la stessa Abbazia di S. Andrea fin dall'anno 1223 per donazione del suo fondatore il Cardinale Guala Bicchieri risultandone dall'atto d'immissione in possesso 9 novembre stesso anno (2) *omnium eorum, quae in castro et villa Carexanae et territoriis.... empta sunt....*

L'affrancamento fu accordato dal Capitolo con riserva dei

(1) Arch. Eusebiano.

(2) Frova — Vita del Cardinale Guala Bicchieri — Milano 1767 pag. 135 nota a.

seguenti obblighi perpetui, i quali però non pregiudicherebbero allo stesso affrancamento.

1.° Che gli abitanti dovessero rimettere al Capitolo e dar condotte in Vercelli per la festa dei Santi Giacomo e Cristoforo le seguenti cereali di buona qualità: cioè uno stajo a misura Vercellese metà formento e metà segala per cadun moggia di terreno coltivato od incolto, bosco, frascheta, prato o gerbido di natura a potersi coltivare, *quae sint et pertineant praedictis Canonicis et clericis seu ipsi Ecclesiae S. Eusebii*, ed uno stajo di frumento ed altro di segala per cadun moggia di vigna od alteni esistenti o da farsi.

2.° *De omnibus sediminibus pertinentibus ad praedictos Canonicos et clericos seu de omnibus terris, quae continentur infra fossata et acquam et alias coherentias villae, exceptato arali Canonicorum et furnis, et exceptato castro et retentis ad manus Capituli omnibus piscariis et acquis et gorreto et canneto, quod est supra molendinum*, per queste case e terre dovessero gli abitanti pagare annualmente al Capitolo soldi VI pavesi e tre buoni capponi, ovvero soldi 3 per essi così eleggendo il Capitolo, e ciò per cadun stajo di superficie delle case poste sulla piazza o lungo le contrade, e soli soldi V pavesi oltre a due capponi con detta scielta e per cadun stajo riguardo alle altre case ed alle terre annesse.

3.° Che ciascun possessore d'un manso di terra dovrebbe dare annualmente al Capitolo un carro di paglia ed un carro di rape, *si eas habuerit*, e più o meno a prorata secondo la quantità del terreno con farne la condotta a Vercelli oltre all' obbligo di tre altre condotte a semplice richiesta dal luogo di Caresana alla città o ad eguale distanza, salva la scielta al Capitolo di soldi 3 pavesi per ciascuna condotta.

4.° Che mediante il fitto e prestazioni anzidette gli uomini di Caresana riterrebbero tutte le terre del Capitolo dei Canonici e dei chierici di detta chiesa poste nel loro territorio; eccettuandosi però le terre già appartenenti alla regione detta di Gazzo: o che fossero state assegnate

agli uomini di Gazzo: cioè dall'abbeveratoio e carpaneta e fontana Senice verso Gazzo sino al territorio di Villanova: *et exceptis specialiter terris, quas quondam Comune Carexanae concesserat et dederat ad tempus Mainfredo Cagnolio seu uxori ejus, Alberto de Jordana, Dionisio et Hostacchio et aliis personis, et exceptis tribus mansis terrae cultae et prati, quas Capitulum et Canonici voluerunt tenere ad opus seu laborerium aralis ipsorum, et excepto nemore ultra Marcovam, et vineis magistri Terrici et vineis ac terris sacerdotum et clericorum Carexanae, si eas sibi retinere voluerint ad laborandum.*

5.° Che nè il Comune nè i particolari potrebbero fabbricare forni, molino, peste, *vel follam* in detto luogo e territorio, dovendo anzi tutti gli abitanti nelle case dei Canonici valersi dei forni e molini di spettanza di questi.

6.° Che s'intenderebbe riservato al Capitolo il diritto di succedere a quegli abitanti in difetto di parenti successibili sino al terzo grado.

7.° Quanto ai terreni e pascoli comuni dovrebbe la Comunità continuare a riceverne la investitura dal Capitolo a mente di una transazione fattasi già a mediazione del defunto Vescovo di Torino Giacomo de Carixio, nè potrebbe altrimenti disporne, dovendo lasciarli ad uso comune sì pel pascolo che pella pesca anche a vantaggio degli abitanti nell'arale dei Canonici, e nelle case dei sacerdoti e chierici del luogo.

8.° Che fosse loro proibito di accettare ad abitazione fissa in Caresana uomini di Gazzo od altri uomini del Capitolo, nè per contro ardissero d'inquietare quei di Gazzo nei loro possedimenti superiori all'abbeveratoio, lo che dovessero registrare *nel proprio statuto*, nè mai fare ordinamenti pregiudiciali o contrarii al Capitolo, e segnatamente non potessero esigere alcuna imposizione dagli abitanti nell'arale del medesimo, e nè anche imporre loro alcuna multa quando il Prevosto dei Canonici sia disposto a farne giustizia per ogni offesa fatta al Comune ed ai particolari.

9.° *Item praestabunt dicti homines de Carexana supradictis Capitulo seu Canonicis pro banno homicidii, adulterii, et perjurii pubblici, furti, et pacis et treguae ruptae solidos LX pp.* (lire attuali 88 cent. 32) *pro quolibet eorum.*

Item dabunt eisdem pro fodro regali pro quolibet sedimine den. XII pp. (lire 1 cent. 47) *quoties D. Imperator vel Rex Romanorum Lombardiam intrabit.*

10.° Che fatta la divisione delle case e terre, delle quali nessuno potrebbe avere oltre a 45 moggia, dovrebbe ciascuno riceverne l'investitura dal Capitolo pagando per essa un soldo pavese, da rinnovarsi poi ad ogni cambiamento del capo di casa col canone di den. sei, giurando fedeltà ligia al concedente, e con riserva al medesimo d'imporre multe non solo a quelli, che abiterebbero i luoghi eccettuati, ma anche agli altri nel caso di offesa a taluno dei Canonici, o se divenuti eretici o ricettatori d'eretici, ed esse multe secondo la graduazione ivi fissata a rata di possidenza.

11.° Che nessun investito potesse alienare case e terre a persone le quali non abitassero nel luogo, ed in ogni caso con prelazione al Capitolo per 12 denari meno, dovesse poi decadere da ogni diritto se oltre a XV giorni dal diffidamento non soddisfacesse ai fitti e canoni.

12.° Che non potessero accettare ad abitanti nel luogo, e tanto meno eleggere a Podestà o Consoli persone, che fossero sospette od odiose al Capitolo *rationabili causa.*

13.° Che se il Comune di Vercelli dopo concessa la libertà ed immunità al Comune ed uomini di Caresana venisse col tempo a rivocarla, sarebbe lecito parimenti al Capitolo di rivocare eziandio quella da esso accordata, ritornando allo stato primitivo.

14.° E per ultimo « *quod si inventum fuerit quod alicui dominorum meliores condictiones praedictis fecerint Comune vel homines Carexanae, quod dein melioramentum in fictis et condictionibus et praestationibus faciant Capitulo et clericis Capituli in singulis et universis capitulis quando fuerint requisiti* ».

Abbenchè io abbia procurato di stringere al più possibile quest'analisi abbandonando anche alcuni minuti patti o stipulazioni transitorie, pure la medesima mi trasse a lungo più di quanto io divisava, per il che mi limiterò ad osservare 1.° che l'ultimo articolo conferma quanto si è detto: esservi cioè in allora altri consignori, talchè si rendesse anche necessario l' affrancamento per parte del Comune di Vercelli, da cui quelli dipendevano. 2.° Che a ben comprendere la riserva d' una multa di soldi 60 nei casi dei reati indicati all'articolo nono è necessario, che il lettore si riporti agli usi di quell'epoca, nella quale i grandi Valvassori, anche concedendo investitura di giurisdizione, solevano sempre riservarsi il giudicio appunto per quei delitti che si vedono nell'articolo nominati; in esso bensì non fu riservato il giudicio, ma non si volle perdere il provento delle multe.

227. Il tenore di detto atto farebbe credere, che già si fosse eziandio concertata col Comune di Vercelli la costituzione di Caresana in Borgo franco, eppure, o sia per opposizioni fatte dagli altri consignori, o sia perchè non tardarono a cominciare le contese del Comune col Vescovado, e colla Chiesa, per cui sorsero i diversi partiti, e le dolenti vicende, che si narrarono ai capi 3 e 4 del libro 2.°: il fatto si è, che la proclamazione del Borgo franco si verificò soltanto dopo la pace del 1254 e nella primavera dell'anno seguente.

228. Sebbene manchi il relativo documento non di meno da due atti del già archivio di S. Andrea, uno in data 27 agosto, l'altro del giorno 29 dicembre 1256 (1) si può ricavare la recente costituzione del Borgo.

Nel primo di essi il Podestà del *Borgo* di Caresana sig. Giacomo de Tizzoni e la Credenza di esso, vista la domanda di Pietro Benivoglio pel pagamento « *fictorum ejus sediminum acceptorum a praedicto Comuni Carexanae a tempore costruxionis Burgi* » determinarono, che si dovesse tosto procedere alla misura di esse case e cortili « *et quod exinde qui-*

(1) Presso il Cav. Aprate.

libet tenens de illis sediminibus sine ulla dilacione solvat fictum eidem Petro de tempore praeterito: de futuro vero tempore solvat similiter secundum quod ordinatum est per Comune Vercell... scilicet sol. VI pp. annuatim de quolibet sextario, dum tamen solvent proecium illius sediminis ipsi Petro libras tres papienses pro quolibet sextario ».

Quindi ne risulta la già seguita, ma recente ricostruzione del Borgo dichiarato franco dal Comune di Vercelli, il quale nello stabilire i compensi per le case aveva apparentemente adottato il fitto maggiore di sol. 6 per stajo determinato dai Canonici nel 1233 senza distinzione di località, ma in sostanza riesciva assai minore *sia pel decadimento della moneta,* sia perchè non vi aggiunse come ivi i tre capponi ed inoltre aveva accordato all' abitante la ragione di riscattarsene con un capitale, prefiggendosene però come io credo il tempo, giacchè il capitale venne ragguagliato non già a venti volte l'annualità, come alienavansi i livelli perpetui, bensì a sole dieci volte perchè l'interesse comune era allora del dieci per cento cioè due denari per libbra al mese se non oltre (vedi num. 148 cap. del Commercio).

Il secondo documento 3 dicembre 1256 ci assicura, che la determinazione dei compensi seguì per parte del nostro Comune *nella prima metà dello stesso anno*, e la medesima avvenne certamente quasi di seguito alla proclamazione del Borgo franco: infatti vi si premette, che per statuto della città di Vercelli si fosse prescritto « quod illi » quorum sunt terræ, *quibus factus est et designatus Burgus* » *Carexanae*, tam sedimina quam fossata viæ et plateæ, eas » venderent hominibus illius Burgi *eo pretio, quo per Co-* » *mune Vercell. statueretur;* cumque modo per Credentiam » civitatis Vercell. coadunatam... de mandato Domini Zava- » tarii de Strata Potestatis Vercell. firmatum esset, quod » Potestas plœnam haberet facultatem statuendi pretium... » ut in libro Credenciarum factarum *tempore isti Potestatis* » *in primo medio anno* continetur ».

Ciò premesso ed essendo comparsi in Vercelli avanti al

S. Falco de Ottonibus (*Assessori Domini isti Potestatis*) il Pietro Benivoglio ed un deputato del Borgo, venne aggiudicata al primo l'indennità di *lire* 28 *e soldi* 16 per l'occupazione di *staja nove, tavole sette, piedi tre*, lo che corrisponde esattamente alle lire tre per stajo, come parla il primo documento.

Si noti essere stati dichiarati non compresi in detta misura sia una casa *in porta francha ubi dicitur in casellis* stata assegnata al Benivoglio *per suprastantes seu designatores dicti Burgi*, sia gli altri *sedimi* (casa e corte rustica) già da lui posseduti nel castello, ed ancora due *sedimi* di lui proprii fuori Borgo all'Obio ed alla Villa di S. Martino: dal che si deduce, che fin dalla prima instituzione d'esso Borgo, all'obbligo di non alienare case e beni a persone ivi non abitanti, si era già fatta la riserva a favore dei cittadini di Vercelli, come lo era il Benivoglio, la quale riserva troviamo poi registrata a carte 156 dello statuto del 1541 stampato « excipiuntur » cives Vercell., qui in dicto territorio habent possessiones » qui ibi (*in* forse meglio *non*) maiorem residentiam fecerint » quam unius mensis tempore seminandi et alterius tempore » messium et tertii tempore vindimiarum *onera ipsius Co-* » *munis Burgi subire minime teneantur, quibus etiam sedi-* » *mina divisa vel librata eis liceat tenere:* item excipiuntur » Canonici et clerici S. Eusebii et alii, qui continentur *in* » *concordia facta inter Capitulum S. Eusebii ex una parte* » *et Comune Carexanae ex altera*: l'osservanza di questa concordia vi si trova esplicitamente ingiunta al Comune ed agli abitanti; che anzi si viene a conoscere, che varii dei capitoli ivi stampati furono rifusi dopo un altro accordo del 1261, posciachè vi si enuncia l' obbligo annuale d' un *cereo alla chiesa di S. Eusebio*, stato convenuto soltanto in essa seconda convenzione.

Del rimanente i capitoli stampati dichiarano assimilato il Borgo di Caresana a quello di Trino, ed a carte 155 si registra il canone impostogli verso il Comune di Vercelli, *debet induere omni anno unum ex tubatoribus Comunis, pro quo consuevit dare annuatim libras decem pp.*

229. Rimane a fare conoscere alcuni patti della citata transazione 31 dicembre 1261 (1) « quod liceat ipsis Cano-
» nicis tenere unum arale extra Burgum.... et *habere duos*
» *conversos*.... ad custodiendum ipsum arale *et ipsi conversi*
» *teneantur de debitis ipsius Comunis factis ante eorum con-*
» *versionem.*

« Quod Capitulum non possit aliquem hominem, qui fuerit
» municeps loci Carexanæ a tempore citra, *quo locus Ca-*
» *rexanae fuit noviter constructus*, recipere pro habitatore
» vel municipe vel incola sive inquilino *loci Gazii.*

« *Quod praedictus Burgus Carexanae sit Burgus franchus,*
» *et in eo quod possunt ipsi Canonici ipsi Burgo et homi-*
» *nibus... franchitatem dant et concedunt.*

« Quod prædictum Comune teneatur dare ipsius Canonicis
» in honorem et reverentiam S. Eusebii *cereum unum li-*
» *brarum quindecim cerae* semper in vigilia festivitatis Beati
» Eusebii.

230. A fronte delle esplicite dichiarazioni contenute nell'atto del 1233 (supra num. 226) io non poteva comprendere il perchè si fosse addivenuto dal Capitolo a questa conferma del Borgo franco di Caresana, quando mi cadde sott'occhio un decreto del Vescovo Martino datato da Biella addì 8 maggio 1255 intimato il giorno dopo al Podestà ed alla Credenza di Vercelli del seguente tenore « Per literas
» dilectorum fratrum nostrorum Capituli Vercell. didicimus
» manifeste *quod licet vos monuerimus, ut a costructione*
» *Burgi Carexanae super terram Vercellensis Ecclesiae cesse-*
» *retis omnino, vos nihilominus spreta monitione nostra ad*
» *hedificationem dicti Burgi totis viribus proceditis* in præfatæ
» ecclesiæ non modicum præjudicium et gravamen: qua
» propter prudentiam vestram iterato monimus, quatenus
» a costructione Burgi hujusmodi desistatis, quod si forte
» facere neglexeritis, *in omnes illos, qui ad Burgum ipsum*
» *costruendum praestabunt auxilium vel consensum ex nunc*
» *excomunicationis sententiam promulgamus.* Insuper Vas-

(1) Da copia presso di me autentica.

» sallis ecclesiæ qui sunt de... sub debito fidelitatis præci-
» pimus ut ipsam ecclesiam.... entur in discrimine tanto
» defendant, ne dictus Burgus effectum habeat totis viribus
» prohibentes (1) ». Convien dire che la Credenza allora dominata dal famoso Ghibellino Marchese Uberto Pelavicino nell' ordinare la costruzione del Borgo non avesse voluto riconoscere i patti stipulati dal Capitolo nel 1253, per cui venisse poi fatta una così viva opposizione; malgrado però la medesima i riferiti atti del 1256 danno a conoscere, che il Borgo venne costrutto, e non fu se non dopo la transazione del 1261 che il Comune di Vercelli ritornato a parte Guelfa e riconciliatosi colla Chiesa ebbe a promulgare gli anzidetti statuti, nei quali vediamo replicatamente assicurata l'osservanza delle convenzioni fatte già tra il Capitolo e gli uomini di Caresana.

1242. Borgo di Gattinara.

251. Abbiamo veduto all' articolo relativo a Crescentino il tenore dell'atto 30 marzo 1242, col quale furono ad un tempo dichiarati Borghi franchi i luoghi di Crescentino *et plebis Gattinariae* sulle stesse basi già adottate pel Borgo di Trino, e colà fu fatta riserva di aggiungere a sua sede le altre memorie relative a Gattinara.

La più antica notizia di questo luogo l' abbiamo nella menzione, che ne fa il diploma di Ottone III a favore della Chiesa di S. Eusebio 7 maggio 999 *Donamus Gattinariam cum dixtrictu*: come poi vi abbia acquistata supremazia il Comune di Vercelli nel secolo XII non è conosciuto, da che non veniva quel luogo compreso nella investitura solita darsi dal Vescovo. Consta però di una lite ventilata avanti ai Messi Imperiali di Arrigo tra i Novaresi ed i Vercellesi, nella quale con sentenza 25 agosto 1190 (2) fu aggiudicata a

(1) Archivio Capitolare presso il Fileppi.
(2) Bis. III-207.

questi ultimi la suprema giurisdizione sui feudi tenuti *da Florio de Gattinaria* (1) perchè risultasse dagli esami, che il medesimo da lunghissimo tempo era considerato qual cittadino di Vercelli e concorreva ai carichi del Comune; che anzi uno dei testimonii affermava da 20 e più anni *Gattinariam esse de Episcopatu et de jure et de dixtrictu Vercell. civitatis videlicet per fodrum et per bannum et fossatum et per exercitum et per placitum et per carigium et pro omnibus illis rebus sicut homines Vercell. habent in aliis locis quae distringunt.*

Io non saprei indicare con esattezza la situazione dell'antico luogo di Gattinara: nel suddetto atto d'affrancamento si dice *Burgi plebis Gattinariae*, ma è il primo in cui si trovi aggiunta la parola *Gattinariae*, mentre in molti atti anteriori havvi soltanto *in Burgo plebis* ed in altri è nominato Gattinaria isolatamente.

232. Nella costituzione del nuovo Borgo vi si riunirono i luoghi antichissimi di *Rado* e di *Loceno* e quelli eziandio di *Mezzano* e *Locenello*; ci manca bensì la deliberazione relativa giacchè l'atto 30 marzo 1242 contiene unicamente la proclamazione di quel Borgo franco, ma di tale unione ne risulta da altri documenti.

Infatti al fol. 76 e 76 retro dello statuto antico sta registrato

(1) Florio de Gattinaria da anni 36 anteriori al 1190 era considerato come cittadino di Vercelli, vivea nel 1208, ebbe quattro figli:

1. Rainero detto de Mezzano, ancora vivente nel 1254, già defunto prima del 6 novembre 1257 risultando vedova la di lui moglie Elena, ed eredi il fratello Guido Bianco ed il nipote Tedisio, non lasciò dunque discendenti maschi.

2. Robaldo vivente 1241 ebbe un figlio Tedixio ossia Tizio de Gattinaria, che compare da se solo nella divisione del feudo di Rado 20 ottobre 1255.

3. Guido Bianco vivente 1257, però nella divisione del feudo di Rado non è nominato.

4. Bonifacio vivente 1217, pare morto senza prole maschile non essendo più nominato nè pell'eredità del Rainero, nè per la divisione del feudo.

l'accordo fattosi il 17 marzo 1243 tra i consignori di *Gattinara, Loceno, Mezzano e Locenello* col nuovo Comune del Borgo di Gattinara in ordine a quei beni che erano comunali in ciascuno di detti luoghi *tempore quo Burgus plebis costructus fuit.*

Quanto all' altro luogo denominato *Rado* stato pure annesso al Borgo di Gattinara la convenzione tra i consignori ed i rappresentanti dell'antico Rado risulta da una sentenza arbitramentale pronunciata lo stesso giorno 17 marzo 1243 dall'avvocato Ambrogio Cocorella (1) per la quale venne aggiudicata in pieno dominio ai consignori la terza parte dei beni comunali di Rado, rimanendo le altre due terze parti ancora comuni agli antichi abitanti del luogo; sotto il canone però di soldi 8 pavesi verso gli stessi consignori, i quali potrebbero bensì fare le parti opportune per l'esazione del canone *ma il ritardo nei pagamenti non importerebbe giammai la decadenza degli abitanti dal possesso dei due terzi loro assegnati*, spiegazione questa, la quale prova come si provvedesse sin d' allora per lo svincolo assoluto della proprietà.

Bensì fu proibito agli uomini di Rado il vendere dette porzioni comuni senza il consenso dei consignori, e ciò perchè a questi veniva riservato il dritto di pascolo e boscheggiamento in quelle due terze come ad ogni altro particolare, ancorchè taluno dei consignori non appartenesse alla giurisdizione Vercellese, ed ancorchè non abitasse nel Comune; diritti però questi che non potrebbero cedere salvo in caso di vendita d' ogni altra loro proprietà posta nel territorio già spettante ad esso luogo di Rado.

233. Dal primo di detti atti vedemmo in men d'un anno già costrutto, o meglio si dica iniziato, il nuovo Borgo di Gattinara, ma non sembra che ciò siasi fatto con dilatare l'antico *Borgo della plebe*, bensì tracciandolo in terreno vergine.

(1) Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.

E per vero a carte 71 dello stat. antico e sotto la data del 19 settembre 1242 si premette essersi precedentemente, e sotto il Rettorato di Pietro Carbone, riservata la Credenza di deliberare *an terra, in qua debet constitui locus plebis, debeat emi ab illis quorum est, et illi qui habitaverint in illo loco debeant solvere certam quantitatem.* Dopo questa premessa il Podestà Giovanni de Archidiaconis pone in deliberazione se il Comune di Vercelli dovesse acquistare il terreno *super quo costructus fuit praedictus locus*, e la Credenza delibera, che si acquisti dal Comune la parte occupata dalle case; per quella poi occupata dalle piazze, vie, fossati e creste dei fossati ossiano spaldi, l'acquisto si faccia dagli abitanti del Borgo; inoltre che per la prima parte acquistanda dal Comune se ne paghi da esso il prezzo in ragione di lire 5 pavesi per moggia poco per volta col provento dei fitti ossiano canoni determinati come segue a carico dei particolari, cioè quanto alle case prospicienti le contrade soldi 8 pp. se assegnande ai mezzajuoli, e soli soldi 5 per quelle dei semplici manovali, quanto alle altre case il canone fu ridotto a soldi 6 per le case dei mezzajuoli ed a soli soldi 4 per quelle dei manovali. Coerentemente a tale deliberazione con posteriore instromento 24 maggio 1246 (1) la Credenza di Vercelli concedette al Podestà del Borgo di Gattinara Roberto de Guidalardis ed ai Sindaci d'esso Comune l'investitura delle case e terreni posti nel perimetro del Borgo mediante i canoni sovra indicati. Tuttavia una porzione e non piccola della superficie compresa in detto perimetro rimaneva ancora a comprarsi dal nostro Comune all'anno 1248, posciachè in una transazione per altro oggetto stipulata il 10 marzo stesso anno (2) coll'Abate di S. Silano di Romagnano si soggiunse, che allorquando il Monastero si determinasse di vendere il terreno di sua proprietà posto

(1) Stat. ant. fol. 90 retro. Vedasi pure a carte 152 dello statuto stampato.

(2) Bis. IV-330 retro.

in loco Gattinariae intus et infra fossata ejusdem Burgi gli verrebbe pagato in ragione di lire V pp. al moggia e così in lire 42 soldi 5 den. 9 per moggia VIII, star. III, tavole VII, piedi VI, senza che poi mi risulti dell' atto finale di vendita.

234. Sebbene mi rimanga a tenere discorso di altre costituzioni di Borghi franchi, tuttavia l'ordine dei tempi richiede, che io riferisca una deliberazione del Comune, la quale, fatta ragione dell' epoca, gli recò maggior onore di quanti trionfi abbia riportato sovra i proprii inimici, e voglio dire della totale abolizione della servitù della gleba e dei dritti feudali in tutto lo Stato, non che degli oneri rusticani già competenti al Comune sui Borghi e ville non ancora elevati allo stato di Borghi franchi.

Cotesto atto solenne trovasi bensì già stampato al foglio 132 retro dello statuto del 1341; ma oltre che vi sono variazioni da quanto si legge nel codice degli statuti antichi, furono inoltre ommessi nello stampato ed il nome del Podestà ed altri dati, dai quali soltanto si può fondatamente stabilire l'epoca di sua proclamazione; ben altro valore ricevendo quella deliberazione ove se ne provi la data d'un secolo circa anteriore allo statuto del 1341, quindi io lo riproduco in nota (1).

(1) Cum homines et rustici (*a*) habitantes in castris et locis et villis et dixtrictus et jurisdictionis Vercell., præter quam in quibusdam locis franchis (*b*) ita subessent Dominis suis, super quorum sediminibus et *aralis* (*c*) habitant, quod ab ipsis Dominis suis pro eorum arbitrio *voluntatis* gravarentur et torquerentur in fodris et bannis maletoltis angariis et perangariis et aliis *innumerosis* extorsionibus, quare reddebantur imbecilliores ad onera *civitatis* et Comunis Vercellarum *subeunda* et sustinenda, et multi etiam homines de alienis jurisdictionibus propter hoc evitarent venire ad

(*a*) *Homines* soggetti a feudo, *Rustici* servi della gleba.
(*b*) *In quibusdam* non in tutti i Borghi franchi era abolita la feudalità.
(*c*) Le parole in carattere corsivo mancano nello stampato.

235. Il Comune di Vercelli dopo la morte del Barbarossa aveva cominciato ad intitolarsi Repubblica. *Consules Reipu-*

habitandum in dixtrictu Vercell. et exinde civitas amitteret incrementum: quod etiam gravius fuerat cum jamdicti Domini in personis ipsorum hominum habuerint potestatem, et cum in statuto Comunis Vercell. contineretur, quod Potestates non facerent justiciam rusticis de malo, quod Domini eis facerent tempore quo essent sui homines *(d) et etiam in justiciis faciendis ipsis Dominis suis parere necesse haberent (e) ex quo jurisdictio Civitatis contingebat diminui.* Cumque *Domino Guillelmo de Sorexina* Potestati Vercell. concessa esset plœna forcia a sapientibus Vercell. congregatis ad Credentiam *convocatam in palatio Comunis ad sonum campanae et per praecones more solito die martis VII julii praeterita, ad quam Credentiam vocati fuerunt ducenti de paraticis et sexcenti electi per vicinantias sicut ex forma libri consiliorum de Credentia apparebat factorum tempore Potestariae seu regiminis dicti Domini Guillelmi.*

Idem Dominus *Guillelmus de Surexina* Potestas Vercell. de voluntate et consensu omnium sapientium Credenciæ Vercell. *congregatae etc.... die veneris decimo mensis julii, ad quam Credentiam vocati fuerunt etc.... et ipsi omnes* Credenciarii *paratici et homines vicinantiarum* simul cum ipsa Potestate *nemine contradicente vice et nomine Comunis Vercell.* volentes utilitati et incremento Civitatis *et dixtrictus* providere et prædictis injuriis obviare statuerunt *et ordinaverunt* super libertate et franchitatione eis facienda quo ad Dominos, quod de cœtero nulla persona, quæ *habeat vel deinceps* habuerit homines in jurisdictione *seu in dixtrictu* Vercell., vel aliquas personas habitantes super suis sediminibus seu terris, super ipsis personis possit exercere aliquod imperium jurisdictionem honorem vel dixtrictum, vel eorum successionem habere, vel eis auferre fodrum vel bannum vel aliquam aliam maletoltam, vel eos compellere ad aliquam angariam vel perangariam, vel aliquam in eis extorsionem vel exactionem facere, sed sint ipsi homines liberi et immunes ad omnia quantum ad Dominos suos. Eo salvo et excepto, quod de sediminibus et terris et omnibus rebus et territoriis Domini habeant et percipiant et exigere possint ab ipsis

(*d*) Vedi in questo § al num. 183.

(*e*) Vedi al num. 82 di questo libro III.

blicae, così in atto 27 agosto 1195 (1), ed il proemio dello statuto generale dell' anno 1241 incominciava dicendo » *ut*

hominibus et terris id, de quo convenerint præstandum Dominis vel soliti sunt præstare ipsi homines: et si quæstio esset inter Dominos et rusticos, quod Potestas et Consules summarie inde cognoscant sine oblatione libelli, victum victori condemnando in expensis; et salvo omni jure quod habent ipsi Domini in ipsis sediminibus et terris quod Potestas (quì in sopralinea si legge Consules novi et veteres societatum Comunitatis et S. Stefani) possit et debeat providere in Dominos et rusticos de redditibus sediminum et terrarum, de quibus ei visum fuerit, non obstante prædictis isto capitulo, quod sic dicit (a questo luogo si trovano nello statuto antico trascritti i tre capitoli concernenti i rustici, che si possono vedere ai num. 62 e 183 di questo libro ommettendoli quì per evitare ripetizione) et non obstantibus aliis statutis quæ prædictis obstarent.... *quæ statuta de cætero sint cassa et irrita et cassentur, et de libro statutorum deleantur....*

Et istud beneficium locum habeat et extendatur ad illos *homines rusticorum* qui paruerint Rectoribus et Comuni civitatis Vercell. et non ad illos qui se reddiderint aliquo tempore Rectoribus et Comuni Vercell. rebelles, et si aliquod fodrum vel bannum vel mulctam hinc retro esset impositum vel imposita alicui de prædictis hominibus seu rusticis per Dominos suos, quod non fuerit exactum vel exacta, non possit nec debeat exigi *nec extorquiri*; et istud statutum... non possit mutari vel dimitti... vel *canzellari... de libro statutorum Comunis Vercell. consilio Credentiae vel arrenghi vel aliquo alio modo... et quilibet Potestas faciat jurare sequentem Potestatem, et sic deinceps nullo diminuto nec alio addito, quod in aliquo praedictis obviaret vel contradiceret.*

Cumque congregata Credentia Vercell. (colle formalità ed intervento sovra spiegati) omnes simul cum ipsa Potestate nemine contradicente a parte et nomine Comunis Vercell. vellent providere utilitati et incremento civitatis Vercell. et dixtrictus libertatem et franchitatem concedendo hominibus et rusticis habitantibus in castris, locis et villis dixtrictus et jurisdictionis Vercell. qui in fodris mutuis carigiis aliisque oneribus et præstacionibus subeun-

(1) Vedasi al num. 38 della mia prima dissertazione Del Governo civile di Vercelli nel secolo XII.

quibuslibet inspicientibus statutorum Reipublicae Vercell. seriem etc.

Riconosceva però di quando in quando la supremazia dell'Impero (1), allorchè non venisse a pregiudicarsi nelle sue

dis et substinendis pro Comuni ultra modum et etiam indebite gravabantur secundum arbitrium et imposiciones Rectorum et Comunis Vercell. quod sufferre nequibant nec portare, cui Potestati concessa erat inde plœna forcia et facultas pro Comuni a sapientibus Credentiæ Vercell.... die martis VII jul. præterita... sicut ex forma libri consiliorum.... tempore regiminis dicti Domini Guillelmi de Surrexina apparebat (questo proemio è intieramente ommesso nello statuto stampato).

Statuerunt et ordinaverunt quod omnia loca et villæ jurisdictionis et dixtrictus Vercell. et homines in ipsis locis et villis habitantes, vel qui de cœtero in eis habitaverint, sint libera et francha et liberi et franchi in omnibus sicut sunt loca Tridini et Triumcerrorum (lo stampato aggiunge secundum franchitationem eis factam per Comune Vercell.) et homines in eis habitantes quod beneficium habeant, et ad eis tantum porrigatur qui paruerint Rectoribus et Comuni Vercell. nec illi possint hoc beneficio uti, nec ad eos extendatur qui aliquo tempore adversabuntur vel rebelles fuerint Comuni Vercell. (nello stat. antico leggesi la seguente addizione posteriore in carattere più minuto) et eo salvo quod Dominus Anricus de Modœtia cum Consulibus novis et veteribus societatum S. Stephani et Comunitatis possint providere et arbitramentare inter rusticos et Dominos super redditibus et goldimentis præstandis de terris et possessionibus, de quibus homines non habent cartas vendicionis vel investiturarum perpetuarum, et dicere quod eis videbitur super honorem et dixtrictum et aliis juribus ablatis Dominis et de scontro dando ipsis Dominis de prædictis ablatis.

Quod statutum non possit mutare etc. come pel precedente.

Segue ancora un'altra aggiunta in minuto carattere poscia sbarrata, e vi si riconosce che gli anzidetti Consoli delle società di S. Stefano e della Comunità avevano pronunciato il loro laudo, il quale dovesse ricevere piena esecuzione; ma, con grave scapito per la storia, non se ne dà alcuna spiegazione.

(1) Nell'anno 1212 il nostro Comune fece ricorso ai Messi Imperiali per ottenere giustizia contro il Marchese di Monferrato pel castello di Cavagnolo e ne riportò favorevole sentenza in data 2 luglio stesso anno.

libertà, e non vi ostasse l'intendimento della lega Lombarda, alla quale costantemente si attenne, e se aveva estesa la sua autorità su varii Borghi e luoghi già dipendenti dai Vassalli dell'Impero, tuttavia la principale sua giurisdizione dipendeva pur sempre dall'investitura del Vescovo di Vercelli con sottostarvi per le appellazioni ed altre riserve, sicchè andava a rilento nelle grandi riforme, imperocchè i nobili da esse pregiudicati avrebbero potuto ottenere, almeno in diritto se non sempre in fatto, decreti superiori di riparazione.

Abbiamo veduto come il nostro Comune avesse gettate le basi di libertà per le popolazioni del suo distretto, abolendo la feudalità e la servitù della gleba nel 1197 per Villanova, è però da notarsi che i compensi colà stabiliti furono assai larghi a favore dei feudatarii, per il che i medesimi si erano facilmente acquietati. Posteriormente non si ritrova una così esplicita abolizione nelle successive costituzioni di Borghi franchi, forse per le vive opposizioni dei signori; tuttavia vi si riconosce adottata almeno in ordine ai veri rustici o servi della gleba, che risiedevano nel Borgo all'atto di sua creazione; quindi è, che nel proemio dell'ora riportato documento ci si addita la soggezione generale, *praeter quam in aliquibus Burgis franchis.*

Ma allorquando lo stesso Comune nell'anno 1243 addì 22 aprile (1) ottenne dal Legato Pontificio de Montelongo la cessione di tutta la giurisdizione già competente al Vescovo ed alla Chiesa Vercellese sulla Città e sovra gli abitanti nel perimetro tra il Po, la Sesia e la Dora, lusingandosi di riportarne l'approvazione e dall'Impero, che pur si fece aspettare per anni 86, (2) e dalla S. Sede, che giammai la volle accordare, si credette veramente autonomo, e procedette nei primi mesi, e per così dire per primo atto di suprema autorità, alla già da tanto tempo iniziata liberazione

(1) Vedi ai num. 229 del libro II.

(2) Diploma di Ludovico IV 23 ottobre 1329 Arch. civ. Pergam.

dei suoi popoli da ogni vincolo di feudalità e di servitù della gleba: liberazione questa, la quale, abbenchè siansi di poi rinnovati i dritti feudali, sarà sempre d'immarcescibile gloria al nostro Comune, che seppe precedere di più secoli molti popoli, i quali poco fa e taluni ancora di presente trovansi avvolti in essi vincoli servili.

256. Diceva, che il Comune vi procedette appena trascorsi alcuni mesi dopo acquistata la superiore giurisdizione del Vescovo, perchè a quel documento deve assegnarsi la data del giorno 10 luglio 1243, il che mi accingo a provare.

Dal quadro dei Podestà annesso a questo lavoro, e da quanto fu narrato ai num. 234 a 260 del libro II, il lettore può riconoscere, che il *Guglielmo Soresina* coprì la carica di Podestà di Vercelli dall'aprile 1243 al mese di marzo 1246 ed i modi violenti, coi quali uscì d'ufficio, non ponno lasciar supposizione di suo ritorno in altra epoca, oltre che ne accerta l'elenco dei Podestà successivi; ristretta adunque nell'accennato triennio la data del documento, e non potendo convenire se non all'anno 1243 l'indicazione di *venerdì* al giorno 10 *luglio* non rimane alcun dubbio intorno alla data medesima.

Che se ricerchiamo eziandio l'epoca delle fattevi addizioni, lo che servirà a confermare la data del documento, basterà osservare come nell'anno 1246 si combinino precisamente ed il predominio delle *società della Comunità e di S. Stefano* a depressione di quella di S. Eusebio, ed il regime del Podestà Enrico de Modœtia immediato successore del Soresina (num. 258 e 268 del libro II) a quali fatti accennano le stesse addizioni.

257. Stabilita la data di così importante provvedimento rimane a riconoscere se il medesimo abbia poi avuta l'intiera sua esecuzione.

Il trovare cancellati nello statuto antico senza alcuna nota di ripristinazione tutti tre i famosi capitoli concernenti la soggezione dei rustici, ed il non vederli più richiamati nello statuto del 1341, ove per contro fu registrata e confermata

l'assoluta loro liberazione, non permette di dubitare del pieno effetto di quell' onorevolissimo provvedimento in ordine alla cessazione della servitù della gleba, ed eziandio degli oneri feudali salvi i prescritti compensi: tuttavia la trasformazione di questi oneri sarà andata a rilento nei casali e nelle campagne più lontane dal capo luogo o per la caparbietà di qualche signorotto montano, o per l' occupazione fattane da nobili fuorusciti duranti le guerre cittadine, che pur troppo si succedettero, abbenchè avessero essi medesimi tutta la necessità di tenersi ben affette le popolazioni per non vederle passare alla parte contraria.

In ordine poi alla liberazione dei luoghi dagli oneri rusticani ed alla loro generale proclamazione a Borghi franchi a foggia di quelli di Trino e Tricerro, come pronunciava il documento, pare che il medesimo non abbia avuto in tale parte così pieno il suo effetto almeno durante il secolo XIII posciachè si conservino non pochi atti di ulteriore costituzione speciale di Borghi franchi, i quali atti a rigore non sarebbero stati più neccessarii, ove si fosse tenuto fermo il provvedimento di generale affrancamento d' ogni luogo compreso nella giurisdizione.

Egli è tuttavia da osservare, che lo stesso provvedimento pronunciava la decadenza dal beneficio tutta volta un paese si fosse reso ribelle al Comune, e nelle accennate guerre civili molti di essi comparvero come tali, perchè occupati da nobili fuorusciti, e ligii ai medesimi, sicchè fosse poi il caso di riabilitarli alla qualità di Borgo franco (1) per altra parte, anche ammesso il principio, tante erano pure le disposizioni accessorie, che occorrevano per porre ad effetto il Borgo franco secondo le località, che non sarà paruto soprabbondante il procedere ancora ad atti speciali di dichiarazioni o conferme.

Premesse queste spiegazioni mi inoltro a riferire gli atti di costituzione di Borgo franco, che ancora mi rimangono, i quali sono tutti posteriori alla pace del gennaio 1254.

(1) Vedasi al num. 294 libro II ed all'articolo di Crescentino in questo stesso § num. 218.

1254. Borgo di Castelletto.

238. Il più antico documento a noi rimasto, nel quale si faccia espressa menzione dei Consoli di Vercelli, si è appunto quello della donazione fatta al nostro Comune il 22 marzo 1141 (1) dei castelli di Maglione e *Castelletto* e di altre onoranze dal *Conte Guido fu Ardissone de Canavisse*, da sua moglie Citafiore, e dalli Guglielmo, Martino, ed Uberto figli del Conte Ardissone fratello di detto Guido già defunto.

La donazione era sempre susseguita dall'investitura feudale a favore del donante e suoi discendenti, e se non si conservarono gli atti immediati, abbiamo però ancora quello del 18 maggio 1186 (2) col quale nell'adunanza generale del popolo venne accordata *l'investitura di Castelletto al Conte Pagino di S. Martino*, rinnovata poi in capo a suo figlio Conte Ardissone nel giorno 7 luglio 1228 (3).

239. Ma nell' anno 1254 detto luogo di Castelletto presentò varie domande per l' erezione sua a Borgo franco, e segnatamente affinchè il Comune di Vercelli s'intromettesse, acciò i signori del luogo si accordassero cogli abitanti pel prezzo dei terreni in ragione di lire 12 per cadun moggia di superficie non fabbricata, pagando durante mora il fitto o meglio l'interesse di soldi 2 per lira in cadun anno: cioè alla rata del 10 per cento come già più volte ebbi a notare.

Il Comune aderì pienamente alle inoltrate domande, costituendo con atto 4 settembre 1254 (4) esso luogo di Castelletto a Borgo franco cogli stessi privilegii già accordati al Borgo di Gattinara, ed è a credere, che si fosse altresì ordinata la traslocazione degli abitanti di *Mottalciata* nel

(1) Bis. IV-134 Actum in Theatro Vercell.

(2) Bis. IV-135.

(3) L'atto è trascritto nell'investitura del 1254.

(4) Arch. civ. pergam. mazzo 7.

nuovo Borgo di Castelletto dacchè ne troviamo ulteriormente la revoca a carte 152 retro dello statuto stampato.

240. Abbenchè non mi sia dato di accennare la convenzione quindi seguita tra il Borgo di Castelletto ed i proprii signori, dirò tuttavia che tre giorni dopo la sua proclamazione a Borgo franco il feudatario Conte Camossino di S. Martino figlio dell' anzidetto Conte Ardissone richiese alla Credenza la rinnovazione della investitura, statagli concessa il 7 settembre 1254, e sebbene in questa non si faccia cenno del seguito affrancamento, però nella sua domanda lo stesso Conte Camossino l' aveva subordinata alla condizione « *quod per hoc nihil derogetur vel mutetur super libertate et franchitatione et concessionibus factis per Comune Vercell. Comuni et hominibus Castelleti, quibus dictus Camussinus adquievit* » (1).

Nove anni dopo, forse per la morte del Conte Camossino senza figli maschi, fu accordata l'investitura di detto luogo di Castelletto al Conte Enrico fu Conte Alberto di S. Martino in data 31 agosto 1263 (2) ed il Comune di Vercelli ebbe cura di ripetervi l' anzidetta condizione, vale a dire, che tale investitura *nullum faciat praejudicium aliquo modo vel causa constructioni Burgi Castelleti, nec ipsi Burgo nec franchitationi hominum ipsius Burgi, sed omnia ea singula in sua firmitate remaneant.*

241. Abbiamo poi un capitolo speciale per Castelletto certamente di quell' epoca (sebbene inserto senza data a carte 134 dello statuto stampato) e con esso pongo fine a queste memorie per Castelletto, cioè *quod potestas compellat illos, quibus sunt livrata sedimina in Burgo Castelleti vel livrabuntur, super ipsis domos aedificare et habitare cum familiis suis; et cives et nobiles quibus sunt livrata sedimina domos aedificari facere et habitari per personas subjectas Comuni Vercell. in fodris datis et oneribus cum Comuni ipsius loci si ipsi non habitaverint.*

(1) Bis. I-384 retro e 385.

(2) Arch. civ. pergam. mazzo 7.

1254. Borgo di Livorno.

242. Di questo Borgo tenne egregiamente discorso il Chiarissimo Durandi (1) accertandone la esistenza sin dall'anno 407 sull'antica strada militare da Vercelli a Torino, dovendosi credere lo stesso indicato sotto nome di *Liberone* da Niceforo Callisto, ove narra della discesa del Tiranno Costantino dalle Alpi Cozie in Italia procedendo per Susa sino ad esso luogo di Liberone. All'anno pero 999 già appellavasi *Liburnum*, come abbiamo nel Diploma 7 maggio stesso anno.

La costituzione di Livorno a Borgo franco venne proclamata o *confermata* con deliberazione del Comune in data 27 agosto 1254 (citata a carte 155 retro dello statuto stampato, ma non più conservata in archivio), tuttavia precedendo di pochi giorni l'atto relativo a Castelletto io non dubito, che quello per Livorno si riferisse egualmente ai privilegii accordati a Gattinara e Trino, e si ponno vedere al foglio 154 dello statuto due capitoli tendenti ad obbligare i proprietarii delle terre occupate pel Borgo di *Livorno* a riceverne il prezzo o frattanto il fitto dagli abitatori, secondo quanto era stato determinato, colle solite proibizioni a questi ultimi di alienare i sedimi a persone non soggette al Comune di Vercelli ed a quello di Livorno nei fodri, dazii e simili oneri.

Dissi, che l'atto del 1254 poteva essere o prima erezione o mera conferma di quel Borgo franco: imperocchè nella intimazione fatta nel giorno 11 febbraio 1252 (vedasi al num. 294 libro II) dal nostro Comune a varii luoghi allora considerati ribelli, i soli due insigniti della qualificazione di Borgo sono Livorno e Crescentino, e siccome quest'ultimo era già Borgo franco sin dal 1242 e dovette riportare la conferma nel 1254, così probabilmente si verificò per

(1) Pag. 94 Dell'antica condizione del Vercellese.

Livorno, mentre altrimenti non vi sarebbe detto *Comune et homines Burgi Liburni* due anni prima della sua costituzione a Borgo franco.

243. Chiudiamo quest'articolo con riportare una disposizione speciale per Livorno esistente a carte 133 di detto statuto « *qui fuerit Potestas Comunis et hominum Liburni sit civis et habitator Vercell. habitans in ipsa civitate cum familia sua...., dictus Potestas detur et eligatur per Comune Vercellarum* ».

Nell'articolo riguardante il Borgo di Trino ed in quello pure per Casalvolone io notava, che nei Borghi franchi il Podestà veniva dato dalla Repubblica, non mai eletto durante il secolo XIII dai borgheggiani, che anzi veniva scielto in più dei casi fra i cittadini di Vercelli, e quì ne vediamo confermata la massima.

1254. Borgo di Mongrando.

244. In atto del mese di ottobre 1179 (1) il Conte di Biandrate Ottone fu Conte Guido prometteva di cedere al Comune di Vercelli il Castello di *Mongrando* e tutto quanto era di sua proprietà in Candelo, Arboro ed Albano od in altri luoghi al di quà di Sesia a patto di esserne reinvestito a titolo di feudo, e frattanto veniva accettato a cittadino di Vercelli, con fare esercito pel Comune, e con altri obblighi, *nec faciet guerram sive consilio Consulum majorum et Consulum S. Stephani et tocius Credenciae.*

L'effettiva cessione ed immissione in possesso di Mongrando si verificò però soltanto all'anno 1182, risultandone da apposito documento del 4 luglio (2), col quale lo stesso Conte Ottone *in constantia sua digna perseverans reinvestivit Bonum-Johannem Advocatum Consulem et missum tocius Comunis Vercell. nominative de suprascripto castello et loco*

(1) Arch. civ. pergam. mazzo 1.

(2) Bis. IV-226.

Montisgrandi... faciendum inde juris proprietarii nomine quidquid voluerit.

Dopo la morte del Conte Ottone i successori di lui avevano ripreso il possesso di Mongrando, ed anzi avevano guerreggiato i Vercellesi servendosi dello stesso castello e di quegli abitanti: però ricomposte di poi le cose si addivenne a convenzione in data 23 agosto 1201 (1) colla quale il Comune condonò ai signori ed agli abitanti di Mongrando ogni danno e maleficio da essi fatto ai Vercellesi, e per contro i Conti di Biandrate, Raineri col nipote Ottone, col consenso dei loro Valvassini di Mongrando, promisero di porre i Vercellesi in possesso del castello e d'ogni altro fortilizio di quel luogo, e ciò in titolo di allodio con che finita la guerra loro venisse ogni cosa concessa in feudo gentile, obbligandosi detti Conti Rainero ed Ottone di fare ratificare il contratto dal Conte Gozzolino di Biandrate e difendere il Comune da ogni pretesa degli altri Conti Uberto e Gottofredo.

L'amnistia, di cui quì si parla, a favore degli uomini di Mongrando era già stata pronunciata nell'arbitramento per la pace col Marchese di Monferrato 27 ottobre 1200, da me riferito all'articolo per Magnano, ma il Marchese non volle accettare l'anzidetto arbitramento se non se dieciotto mesi dopo, e quindi era necessaria la conferma.

245. Appartenendo ciò stante il luogo di Mongrando alla giurisdizione Vercellese, anch'esso ottenne la sua ricognizione a Borgo franco, e sebbene non siasene conservato il documento, e nemmeno si abbia indizio di sua data precisa, pure io lo credo emanato nell'anno 1254 verso settembre contemporaneamente a quelli per Castelletto, Livorno e Crescentino, poichè di essi quattro Borghi si fa complessa menzione in uno speciale capo dello statuto stampato a carte 134 retro, laddove si confermano le franchigie loro accordate, *et de quibus extant instrumenta facta per Guillelmum de Rajmondo Notarium.*

(1) Bis. I-245.

1255. Navola, Bornate, Vintebbio *ossia* Borgo di Serravalle.

246. Navola e Bornate si trovano già nominati fra i luoghi, dei quali in un colla città e contado fu concessa la suprema giurisdizione al Vescovo di Vercelli col diploma di Ottone III 7 maggio 999, confermata poi eziandio per Vintebbio da Federico I il 17 ottobre 1152.

Il Durandi si occupò particolarmente dell'antichità di questi tre luoghi, soggiungendo poscia quanto segue « le frequenti irruzioni, *che gli eretici Gazzeri protetti dai Conti* » *di Biandrate facevano nella campagna di Bornate, Navola* » *e Vintebbio* costrinsero gli uomini di questi tre luoghi a » ricorrere verso l'anno 1254 *al consiglio dei Ducento paratici* della città di Vercelli, da cui ottennero licenza e sussidio per rifabbricare le loro case ed unirle in un Borgo » cinto di mura e fossa: laonde sopra un elevato sito quasi » alle fauci della Valle di Sesia un mezzo miglio di sopra » all'antico luogo di Navola *si fondò il luogo, che Borgo* » *franco si appellò da principio, e poscia prese il nome di* » *Serravalle* (1).

Il Ch.mo autore, a quel che sembra, non si era fatto l'opportuno concetto rispetto a tali numerose fondazioni dei Borghi franchi; appena ebbe egli ad accennare questa di Serravalle, ed incidentemente quella di Gattinara, senza punto parlare dei relativi privilegii: volle però indicare una qualche causa per esse fondazioni, e, tratto in errore quanto a Gattinara dal citato diploma, lo disse fondato nel 1243 quasi atto primo di autorità suprema dopo l'acquisto fatto in esso anno della giurisdizione spettante al Vescovo; quando invece la fondazione di Gattinara lo precede di un anno come fu narrato al corrispondente articolo.

Per Serravalle allegò le irruzioni dei Gazzeri, ma a mio

(1) Pag. 112 Dell'antica condizione del Vercellese.

avviso ebbe egli ad anticiparle d'un mezzo secolo, nè esatta si può dire l'espressione rispetto al *consiglio dei Ducento paratici*, poichè il lettore ebbe già a riconoscere, che si chiamavano bensì 200 paratici al consiglio generale in un coi Credenzieri e coi Consoli delle società, ma nessuna determinazione d'interesse pubblico potevano prendere da se soli quei ducento Paratici; che anzi nel presente caso è erronea quella asserzione poichè l'intervento dei 200 paratici e l'ingerenza loro governativa cessò coll'anno 1249, ed appena nel 1266 poterono ripigliare qualche influenza coll'intervento nella Credenza d'un solo rappresentante delle corporazioni d'arti e mestieri sotto nome di *Podestà dei paratici*, come si dimostrò al num. 147 del capo III *del Commercio.*

247. Premesse queste osservazioni cerchiamo primieramente in quale maniera il Comune di Vercelli, senza essere punto investito di quei tre luoghi dal Vescovo, abbia potuto emanare un atto di tanta suprema autorità; che se per quanto a Navola ci mancano i documenti, basteranno quelli rimastici per Bornate e Vintebbio.

Nell'anno 1190 i Signori di Bornate avevano catturato un Vercellese per nome Pietro Ariccio colà di passaggio con fidanza del Marchese di Monferrato, e non volendolo rilasciare, i Vercellesi irruppero gravemente a danno di quel luogo, per il che dovettero quei signori cedere alla forza ed anzi promettere, che per lo avvenire essi avrebbero difese le proprietà e le persone dipendenti dal nostro Comune e transitanti nel loro territorio, che più avrebbero dato al medesimo Comune il possesso del castello di Bornate, riservandosi unicamente i fortilizii delle torri, con prestargli aiuto e fare guerra per esso contro chiunque ed in ispecie contro gli uomini di Romagnano e di Novara, dichiarando però salva la fedeltà giurata alli Signori Decastello, al Conte Ottone di Biandrate, *ed al Vescovo di Vercelli.* Mediante poi lire 10 imperiali, loro pagate dal Comune, fecero finale liberazione *de omnibus incendiis et maleficiis sibi et eorum*

hominibus factis aliquo modo a Vercellensibus; così in atto 8 aprile 1190 (1).

Ecco iniziata sul luogo di Bornate la Signoria del Comune, salvando *pro forma* i diritti del vero Signore il Vescovo di Vercelli.

Rispetto poi a Vintebbio la riuscita fu in vero meno facile, ma in definitiva cadde esso pure nelle mani dei Vercellesi.

Questo luogo ed il suo territorio dovevano trovarsi all'anno 1201 infeudati a certo Staffo di Vintebbio ed ad altri consignori dimoranti in Gattinara: pretendendo forse il primo di tenere per intiero il possesso del castello, gli altri consignori coll' aiuto di Tedaldo de Bornate, di Arrigo de Buronzio, e di alcuni signori di Roaxino fecero guerra a Staffo e recarongli gravi danni, per il che il medesimo fece ricorso ai Consoli di giustizia in Vercelli.

Afferrò l' occasione la Credenza, e da un atto in data 31 gennaio 1201 (2) risulta, che essendo comparsi avanti la medesima sia lo Staffo, come tutti i suoi competitori e loro ausiliarii (alla riserva di Tedaldo de Bornate) con intervento eziandio del Vescovo di Vercelli si composero le differenze nel modo seguente:

Si faccia la pace fra i contendenti rinunciando lo Staffo al ristoro dei danni ricevuti mediante lire 80 pavesi (a lui pagate da quei consignori di Gattinara in esecuzione della sentenza), a quale pace potrebbe poi aderire il Tedaldo de Bornate ora ricalcitrante.

Lo Staffo debba tenere il consortile del castello di Vintebbio come sarebbe prescritto dal Vescovo.

Accordati questi capitoli il Vescovo in suo particolare ordinò ai consignori di Vintebbio dimoranti a Gattinara « *ut debeant tenere consortile inter se et dictum Staphum in toto poderio Vintebbii* » dal che appare il possesso, che

(1) Biss. III-58.

(2) Ibi

si era preso dai medesimi del territorio, intanto che lo Staffo aveva occupato l'intiero castello.

Fin quì la giurisdizione superiore del Vescovo era ammessa, sebbene già vi fosse entrato il Comune colla sua sentenza: ma due anni dopo il medesimo Staffo con atto 29 ottobre 1203 (1), passò formale sottomissione di tenere *per conto ed agli ordini del Comune di Vercelli la sua parte del Castello di Vintebbio;* una tale sottomissione era pregiudiciale ai dritti del Vescovo, e vuolsi dire, che il medesimo ne abbia fatto serie rimostranze alla Credenza facendole tuttavia qualche progetto d'aggiustamento temporaneo in modo a salvare almeno la sua supremazia: così si ricava da una protesta del Podestà di Vercelli in data 25 del seguente gennaio (2), nella quale dicendosi pronto a fare « *de Castro Vintebii sicut idem Episcopus in Consilio Credenciae dixerat, taliter quod nullum prejudicium Comune inde habeat, nec inde exiret damnum ipsi Comuni* » soggiunse poi la minaccia « *et si ita Episcopus nollet facere, dixit quod mitteret Staphum in castro Vintebii, livrando ei illud castrum* ».

Le riserve di pretesi diritti del Comune fecero sì, che il Vescovo ed i feudatarii di Gattinara non aderissero più al trattato, quindi fu posta in atto la minaccia ed abbiamo la nuova sottomissione di Staffo 2 febbraio 1204 (3) « *reddere Castrum Vintebii guarnitum et scaritum in fortia et potestate Comunis Vercell. qualicumque hora voluntas fuerit Potestatis* ».

Tuttavia non ne aveva ancora lo Staffo integrale possesso, mentre due giorni dopo (4), la Credenza deliberava *quod requisito Domino Episcopo et requisitis Dominis de Gattinaria de securitate facienda ab eis sicut ordinabitur a Potestate, quod castrum de Vintebbio reddatur Stapho.*

(1) Bis. I-447.

(2) Ibi

(3) Bis. III-46.

(4) Bis. I-447.

Seguirono le intimazioni di tale decreto nei giorni 6 ed 8 febbraio (1) tanto al Vescovo come ai Signori di Gattinara, ma in ispecie il Vescovo non poteva riconoscere alcun dritto nel Comune d'imporgli l'obbligo di un sigurtà, probabilmente per la consegna del castello in caso di guerra, essendone anzi egli il Vescovo supremo signore; quindi il Comune ne diede l' intiero possesso a Staffo, il quale rinnovò per la terza volta la sua sottomissione *quod custodiet totum castrum Vintebii ad honorem et utilitatem Comunis Vercell.* (2) e diede in suoi sigurtà solidarii per una somma di lire 300 imperiali *pro toto castro* i fratelli Guardavilla ed Alberto figli di Burla de Bocha; ed ecco spogliati di fatto il Vescovo ed i Condomini di Gattinara per connivenza dello Staffo poco curante della giurata fedeltà.

I sensi pacifici del Vescovo Alberto (il Santo) e la sua traslocazione avvenuta l'anno dopo al Patriarcato di Gerusalemme, lasciarono raffermare detto Staffo nel preso integrale possesso, tuttavia vuolsi ammettere, che Loterio succeduto nel Vescovato abbia di poi fatto ritornare lo Staffo ai primi suoi doveri, imperocchè nell'anno 1207 si trovano instanze fatte dal Comune alli sigurtà da quello prestati pel pagamento delle lire 300 imperiali, *aut faciant reddi castrum Vintebbii* (3).

Pare che lo Staffo sia stato fermo nella nuova determinazione di non cedere al Comune, appoggiato per certo dal Vescovo e dai Condomini di Gattinara; infatti dopo quattro anni noi troviamo un atto 6 maggio 1211 (4) nel quale il Comune di Vercelli riceve in libero allodio da Burla de Bocha e da suoi figli (già mallevadori dello Staffo pel castello di Vintebbio) tutti i beni e ragioni di loro spettanza nel luogo e territorio di Loceno, *et si quid de eorum allodio inveniretur in Navola et in Vintebbio*, bensì con intelligenza

(1) Bis. I-447-448.
(2) Ibi 447.
(3) Ibi 457.
(4) Ibi 433.

di reinvestirli a titolo di feudo (come fu poi eseguito con altro atto del 13 stesso maggio), ma eziandio in via di transazione *de poena librarum 300 imperialium, quam Comune Vercell. ab ipso Burla petebat, et causa inde diu agitata fuit*, abbenchè non vi si parli esplicitamente del fatto di Staffo, pure le anzidette premesse dànno a conoscere, che la pena vi si riferiva: intanto il Comune si servì di quest'occasione per estendere il suo dominio nei territorii di *Loceno*, *Vintebbio e Navola*, e tanto poi operò, che il castello di Vintebbio venne senza replica a sua disposizione, così dimostrando la convenzione 4 dicembre 1230 (1) tra lo stesso Comune e certo Filippo Campi pel governo e custodia di quel castello coll'obbligo di tenervi sette servienti oltre al Castellano mediante l'indennità di lire 23 pavesi (L. 706 37 attuali) per un anno. Vedasi al num. 179 di questo libro.

248. Sembrerà soverchia una così minuta narrazione per un luogo di poca importanza, però io la credetti opportuna per dare un saggio dei modi, coi quali il Comune gradatamente si impossessava della giurisdizione superiore nei varii luoghi dell'Episcopato, tuttochè non compresi nell'investitura: talvolta poi procurava, che si costruissero abitazioni in sito acquistato per libero allodio ma prossimo ad un dato luogo, poi invitava con privilegii gli abitatori di questo a trasferirvi il loro domicilio (2), ed in definitiva esercitava di fatto la giurisdizione, afferrando ogni occasione o di guerra, o di contese fra i feudatarii minori già obbligati a cittadinatico ed al placito avanti ai proprii Consoli; ed i Vescovi avevano a maneggiarsi non poco per conservare la supremazia sui Borghi più cospicui come Biella, Casale, Santià e pochi altri; il che vaglia a spiegare per varii Borghi, dei quali trattiamo, il come i medesimi siansi in meno di cinquanta anni accomunati sotto la giurisdizione del Comune, abbenchè anteriormente spettanti alla giurisdizione temporale del Vescovo, e non mai compresi nelle investiture.

(1) Bis. II-13.

(2) Vedasi al num. 208 libro II.

249. Tornisi ora all' argomento per la costituzione del nuovo Borgo, che doveva accogliere gli abitanti di Bornate, Vintebbio e Navola.

Gli atti relativi non ci furono conservati, e ne abbiamo soltanto la data in un capitolo inserto a carte 134 retro dello statuto stampato, laddove si prescrive al Podestà di fare osservare a pro' degli uomini di quei tre luoghi le concessioni loro fatte « *super Burgo francho construendo et* » *libertate et immunitate concessa* ipsi Burgo et hominibus » ibi habitantibus et qui de cœtero habitabunt, secundum » quod continetur in instrumento abbreviato per Leonar- » dum Oriolium Notarium 1255 13 martii, in quo continetur » quod Comune et homines dicti Burgi *praestare debeant* » *de tribus in tribus annis Comuni Vercell. pro datis et con-* » *cessis in festo S. Eusebii omni anno confalonum unum de* » *militia vel populo* ad voluntatem Comunis Vercell. et se- » cundum quod continetur in alio instrumento facto per » eumdem Notarium eodem anno die jovis 13 aprilis, in » quo *concessum est eis beneficium non solvendi fodrum* » *mutuum vel aliam pecuniariam exactionem ab eis Comuni* » *Vercell. praestanda per tempus eis taxatum* ».

Questa seconda disposizione dà a conoscere un fine speciale del Comune per procurare l'immediato incremento di popolazione al nuovo Borgo mercè una temporaria esenzione da ogni tributo in denaro in ben pochi casi concessa. Del rimanente io non contenderò al Durandi, che vi sia stato imposto dapprima il nome generico di *Borgo franco*, ma porrò fine osservando, che all'anno 1341, e forse prima, aveva già assunta l'attuale denominazione di *Serravalle*, mentre a carte 145 di detto statuto vi si trova espresso: *Item Comune Serravallis debet singulis tribus annis.... confalonum unum.*

1256. Borgo di Tronzano.

250. Due erano i luoghi di Tronzano, denominati uno superiore l'altro inferiore, e di entrambi già ne fa menzione il più volte citato diploma di Ottone III dell'anno 999, per cui quei luoghi vicinissimi vennero compresi nella giurisdizione comitale del Vescovo.

Nel precedente articolo si sono vedute le pratiche del Comune per acquistare in generale la signoria sui luoghi prima riservati al Vescovo, tal che mi limito ora a citare per uno *de Tronzani* la sottomissione e cittadinanza delli Tealdo ed Urso de Tronciano, di cui in atto 12 giugno 1188 (1), nè di altra io ebbi cognizione sebbene molti ne fossero i consignori, alcuni dei quali però erano abitanti in Vercelli; una sola notizia mi è dato di riferire anteriore all'epoca, in cui i due Tronzani vennero riuniti in un Borgo franco, imperocchè lo statuto antico al foglio 89 prescrive *quod Potestas teneatur facere consilium de facto Bonijohannis de Bazano et fratris et nepotis... de eo quod... tractaverint captionem Tronzani quando captus et dextructus fuit, et Potestas Vercell. eis promisisset restituere eorum damna.*

Più sotto al foglio 91, e fra gli statuti del Podestà *Rumoldo de Modoetia*, havvi un capitolo per cui si assicurano a Bongioanni di Tronzano *et fratribus et nepotibus illas libras CCC quas habere debent a Comuni Vercell. pro emenda et restitucione de eo, quod ipsi amiserunt in Tronzano.*

Mancano le date, ma senza entrare in una lunga discussione io posso accertare, che la distruzione di Tronzano (non saprei quale dei due) accadde durante l'ultimo regime del Podestà Guglielmo Soresina verso il fine del 1245, o nei primi mesi del susseguente anno nella guerra sostenuta contro il fuoruscito ghibellino Pietro Bicchieri, come poco avanti era stato ricuperato dal Comune il luogo di San

(1) Bis. III-177.

Germano già occupato dall' inimico, e ciò per mezzo di un consimile trattato fattone con Pietro de Rifferio, imperocchè nel citato foglio 89 dello statuto si prescrive al Podestà *quod teneatur dare auxilium Petro de Rifferio ad excutiendas condemnationes* (in sopralinea a quest'ultima parola fu sostituito *mutua*) *sibi datas in solutum pro lib. CCCCC, quas ei dare convenit Dominus Guillelmus de Surexina... pro facto recuperandi castrum S. Germani.*

Il Bongioanni Bazani ed i fratelli e nipote erano fra i consignori di Tronzano, e stettero in Vercelli colla parte Guelfa, mentre altri di essi avevano seguito il Bicchieri, si trattava di dare l'assalto e porre a rovina quel luogo e territorio, si promise perciò d'indennizzare d' ogni danno gli anzidetti Bazani siccome fedeli al Comune, quindi stabilita l'indennità a lire trecento pavesi (L. 7420 attuali) il Podestà Rumoldo de Modœtia, che reggeva nel 1247, ne assicurò il pagamento mediante apposito statuto.

251. Rientrati nell' anno seguente i Ghibellini e cacciati poscia gli Avogadri, ricominciò con questi la guerra, che vedemmo al capo 4, libro 2.° aver termine colla pace del 1254, e si fu due anni dopo, che gli abitanti dei due Tronzani ottennero la riunione in un Borgo franco.

Esposero a tale effetto i medesimi (1) le trattative già

(1) Se convenisse cum Dominis ipsorum locorum et cum quam pluribus hominibus, qui *fuerunt* de prædictis locis *habitantibus extra jurisdictionem Vercellarum, de quodam Burgo faciendo, si placuerit sapientibus Vercell. inter locum Tronzani superioris et locum Tronzani inferioris circum Ecclesiam S. Martini ita quod Ecclesia sit in ipso loco.....* asserentes se esse concordes cum Dominis ipsorum locorum, et quod illi qui *habitant extra jurisdictionem volunt redire quando statuatur de dicto Burgo franco faciendo*: quapropter postulant, quod ille locus sit Burgus Franchus sicut et *Burgus Tridini et Burgus Plebis* (Gattinara) et quod habitantes in ipso Burgo gaudeant et potiantur libertate et immunitate et privilegio, quibus gaudent habitantes in Burgo Tridini et in Burgo Plebis; et quia forte *non habent comoditatem dictum Burgum constituendi in praesente,* supplicantur statuendum, ut ex nunc gaudeant libertate et immunitate prædictis, *et*

seguite coi loro feudatarii, e con molti, che per l'effetto delle guerre civili avevano traslocato altrove il loro domicilio, e sarebbero disposti a rientrare, ove venisse concessa la costituzione del Borgo, ed il Comune di Vercelli con suo decreto 15 dicembre 1256 dichiarò fin d'allora libero e franco il costruendo Borgo, con che vi si desse principio alla costruzione prima di ottobre di quell'anno, e dovesse portarsi a compimento entro i due anni successivi: fu inoltre statuito:

Che dovessero trasportarvi il loro domicilio tutti gli abitanti dei due Tronzani, nè più rimoversene senza permesso del Comune di Vercelli sotto pena di confisca d'ogni loro proprietà stabile, per quanto si estendeva il territorio del Borgo, a favore del Comune di esso.

Che non si ricevesse ad abitarvi alcuno di coloro già domiciliati in altri Borghi franchi.

Che si darebbe annualmente a quel Borgo un Podestà però eligendo dal Podestà e dalla Credenza di Vercelli.

Che in ordine agli antichi Signori, loro sarebbe proibito di fare alcuna nuova fortezza o casale attorno alle esistenti castella, lecito però ai medesimi il continuare a tenervi od il proprio domicilio in un colle loro famiglie ovvero agenti e cascinarii, *et insuper tenere ibi servientes tempore guerrae, qui non sint de praedicto loco, habita indi licentia et parabola a Potestate et Credencia Vercell.*, e fu ancora proibito alli stessi Signori lo avere alcuna casa rustica nel territorio del Borgo, se non se nel castello od in attiguità del medesimo.

A titolo poi di ricognizione verso il Comune di Vercelli fu statuito, che il nuovo Borgo provvederebbe in cadun anno ed in perpetuo alla festività di S. Michele *tunicam et clamidem cum penna clamidis, quae vestes possint reputari sufficientes uni ex tubatoribus Comunis Vercell.* (1).

ut ab eorum creditoribus minime conveniantur ad triennium..., asserentes se praedictum Burgum velle expensis propriis aedificare. Bis. I-195 retro.

(1) Al fol. 155 dello statuto stampato si fa cenno di quest'obbligo del Borgo di Tronzano soggiungendo *pro quo consuevit dare annuatim ibras decem papienses.*

Ma quanto alla chiesta moratoria di tre anni verso i proprii creditori, nulla fu pronunciato, attesa l'esorbitanza della domanda.

Per ultimo si dichiarò, che cesserebbe ogni accordato favore tuttavolta gli abitanti del nuovo Borgo si rendessero ribelli al Podestà e Comune Vercellese.

Ecco molte disposizioni secondarie, che fanno conoscere la necessità di questi successivi atti di costituzioni di Borghi franchi, ancorchè sussistesse la liberazione generale di tutti i luoghi dagli oneri rusticani verso il Comune di Vercelli proclamata nel 1243.

252. Vedemmo annunziata nel ricorso degli uomini di Tronzano una convenzione già seguita tra i medesimi ed i loro Signori, e sarà utile assai riferirne i patti inserti nello stesso ricorso, imperocchè ne risulta, non esservisi più fatto alcun cenno di obblighi feudali o servili, e da ciò si può conchiudere, che sebbene siansi fatte varie ripristinazioni di Borghi franchi per confermare la pace del 1254, mantenevasi però ferma l'abolizione generale di quegli oneri pronunciata nel 1243; per il che non fosse caso di convenire intorno ai relativi compensi, siccome già determinati per tutto lo Stato mercè l'arbitramento de' Consoli delle società, del quale si parlò ai numeri 234, 235 di questo capo.

Impertanto i signori de'due Tronzani, fra i quali noteremo Bonino Bazano per gli eredi di Pietro Bicchieri, e li Ugone e Pietro Dal Pozzo, concordarono con quegli abitanti i seguenti articoli:

1.° Si procuri la costruzione del Borgo franco e gli abitanti siano liberi come quelli di Trino e di Gattinara.

2.° Il Comune di Tronzano abbia due parti dei beni comunali, e la terza spetti ai consignori, i quali in un colle loro famiglie godano del pascolo e d'ogni altra ragione sulle anzidette due terze parti, come godranno gli altri terrieri.

3.° Sia lecito al Comune lo assegnare sulle sue due terze parti ai proprii abitatori *bubulconiam unam* (cioè un moggia)

pro celoria, et mediam pro manuali; in quale caso ne debba altresì assegnare alli stessi consignori in ragione di una bubulconia per caduna celoria ossia aratro: il rimanente poi di tali due terze parti debbasi conservare a beneficio del Comune, nè mutarsi od alienarsi.

4.° I consignori non possano venir obbligati ad abitare nel Borgo, ed abitandovi non debbano concorrere ad alcun onere del Comune, alla riserva però delle spese relative alla manutenzione del forno, del pozzo, di ponti e delle vie pubbliche, nelle quali spese concorreranno, ma a prorata di numero delle persone e non in ragione dei possedimenti.

5.° Lecito ai consignori di avere una casa rurale nel nuovo Borgo, ed i loro massari ivi abitanti godano di dette esenzioni e diritti, non già gli affittavoli.

E di questa convenzione, sebbene non se ne accenni la data ma il solo rogito del notaio Genuario de Besclatio, ne fu dal Comune di Vercelli proclamata la perpetua osservanza con apposita deliberazione, la quale si trova registrata a c.te 138 dello statuto generale stampato.

1257. Borgo di Cavaglia'.

253. Il Durandi riportando il Diploma dell'Imperatore Arrigo — an 1014 — (1) nel quale incidentemente si parla di Aribaldo de *Cavaliaga* soggiunse « *questa è forse la più antica notizia, che incominciamo ad avere dell'ameno luogo di Cavaglià, il cui nome non comparisce prima del secolo decimo* ».

È verissimo non trovarsi citato in alcuna carta anteriore al secolo X., tuttavia si deve osservare, che l'Imperatore Ottone terzo nel suo diploma 1 9mbre 1000 ebbe ad annullare varie alienazioni fatte già dal Vescovo *Ingone* a pregiudicio della sua Chiesa Vercellese, e segnatamente « *quia Cabaliacam per cambium diabolicum ei abstulit* ».

(1) Dell'antica condizione del Vercellese, pag. 128.

Ora Ingone succedette ad Attone nel Vescovado, reggendolo sino all'anno 978, e sebbene il canonico Fileppi lo dica eletto nel 963, nondimeno io dubito, che la sua elezione abbiasi ad anticipare di qualche anno dacchè le ultime memorie di Attone giungono soltanto al 960 (1).

Sembrommi necessaria questa osservazione, perchè il cambio di Cavaglià attribuito al Vescovo Ingone dovette, a mio avviso, operarsi prima del 29 gennaio 963 (2) data di un diploma di Ottone 1.mo, col quale ebbe a donare al *Conte Ajmone* due corti nel Vercellese, confermandogli eziandio quelle di *Alice*, *Cavaglià*, Casanova e Roppolo, e di altri luoghi nel Contado di *Lomellina*: tale concessione venne poscia confermata ed ampliata da Ottone II a favore del Conte *Manfredo figlio del fu Conte Ajmone* con suo diploma del 22 ottobre 985 (3), nel quale sta pure accennato il luogo di *Cavaglià*.

Non faccia poi meraviglia se, appena quindici anni dopo, l'Imperatore Ottone III abbia rivocato a favore della Chiesa di Vercelli il cambio di *Cavaglià*, pel qual luogo aveva accordata conferma al Conte Manfredo; ciascuno ricorreva a parte, nè si tenevano registri di confronto; io credo però che detta revoca non ebbe alcun effetto, troppo lungo essendo il possesso acquistato dal Conte di Cavaglià, infatti non si trova più menzione alcuna d'esso borgo in tutti

(1) Avendo comunicata questa osservazione al dotto sig canonico Barberis Archivista Eusebiano, egli ebbe la gentilezza di trasmettermi l'estratto d'un documento conservato in quell'archivio colle note cronologiche.

Berengarius et Adelbertus filio ejus Dei gratia regibus anno regni undecimo mense genuarius indicione quarta, Ecclesia Beati Christi et Confessoris Eusebii.... hubi nunc Dominus Ingo reverentissimus Episcopus preesse videtur etc.

Quindi secondo la mia previsione riesce ora accertato il Vescovado d'Ingone sin dal gennaio dell'anno volgare 961, cui corrispondono l'anno XI di Berengario e di Adalberto e la 4.a indizione.

(2) Bis. 1-50.

(3) Mon. Hist. Pat. Tom. I, col. 272.

gli altri diplomi ottenuti dai Vescovi di Vercelli; e giacchè riportammo le due concessioni 963 e 955 a favore del Conte *Aimone* e di suo figlio *Manfredo* ci sia lecito di osservare, ch'essi furono i veri antenati de' Conti di Cavaglià del secolo XIII; vedendo ripetuti gli stessi nomi nel medesimo casato (1) il quale professava di vivere *lege salica;* anzi vi si trova la ragione per cui uno di quei Conti per nome Guglielmo dicevasi de *Lomello* come in atto 29 aprile 1205 (2) atteso il dominio di varii paesi della Lomellina compresi negli anzidetti diplomi; perlocchè sono d'avviso, che i Conti di Lomello, i quali ebbero poi parte attiva per la città di Pavia nelle guerre Lombarde dei secoli XIII e XIV si debbano dire discendenti dal Conte Ajmone, di cui nel succitato diploma del 963; e così un ramo staccato dai Conti di Cavaglià e di Alice.

Dissi di Cavaglià e di Alice, perchè prendevano il titolo or dall'uno or dall'altro di quei Borghi ambi compresi nelle suddette concessioni: che anzi io dubito non poco, che il vero titolo del Contado fosse originariamente quello di Alice, imperocchè in un atto 8 marzo 1229 si legge *in curia Cabaliacae sive Alicis* (3) ma per Alice riprenderemo il discorso a suo luogo.

254. Da queste premesse appare, che i Conti di Cavaglià si tenevano come dipendenti unicamente dall'Impero, epperò tuttavolta il nostro Comune ebbe guerra o col Marchese di Monferrato o cogli Iporediesi, gli anzidetti Conti od almeno alcuno di essi parteggiava contro dei Vercellesi.

Tuttavia da un atto, che sto per riferire, ricaviamo, che uno di essi Conti si era già obbligato al fodro verso il nostro Comune sin dal secolo XII, imperocchè nel giorno 2

(1) Arch. Abb. S. Andrea presso il cav. Aprate 1169, 7 dicembre, *Domini Manfredi judicis et missi Regis comitis de Cavaliaga.*

1204, 2 maggio, *Dominus Ajmo comes de Cabaliaca* (Arch. civico).

(2) Arch. Conte Arborio, ed in atto di divisione fra i Conti di Cavaglià 15 marzo 1234 abbiamo *Ruffinus comes de Langusco.*

(3) Arch. Abb. S. Andrea presso il cav. Aprate.

maggio 1202 (1) fu stipulata una convenzione col *Conte Ajmone di Cavaglià*, per la quale il medesimo fece ampia liberazione ai Vercellesi *de omnibus promissionibus seu pactis, quae usque ad hunc diem sibi fecissent pro castris et locis suis per guerram et sine guerra, et insuper de omnibus expensis et damnis.... usque ad hunc diem.... contra Comune Vercellarum... remisit ei.... omnia fodra, quae debebat dare Comuni Vercell. usque ad hunc diem.*

Tralasciando i tempi intermedii e portandosi alla guerra incominciata nel 1243 tra il Comune ed i fuorusciti ghibellini capitanati da Pietro Bicchieri noi troviamo compresi nel bando contro di esso pronunciato il 13 maggio 1246 (2) anche i Conti di Cavaglià *Ubertus Coarasa et filii de Cabaliaca, et Ubertus de castro de Cabaliaca et fratres ejus et filii Domini Averiae et Petrus comes de Castronovo et Philipponus ejus filius et comes Jorgius de Cabaliaca Ubertotus de Lomello* e nel successivo statuto.... aprile 1247 (3) proibente sotto gravi pene l' esportazione delle vettovaglie ai luoghi occupati dal nemico, si cita specialmente *Cavaglià* ed il *Castelnuovo*, che era stato costrutto da un ramo di quel casato.

Dall'anzidetto bando si riconosce, che i Conti di Cavaglià erano considerati tutti quali cittadini di Vercelli e soggetti alla giurisdizione del Comune. Riammessi però i fuorusciti nel 1248 presero questi il sopravento come si narrò al capo 4, libro 2.°, ed esigliarono gli Avogadri e con essi la parte Guelfa, sicchè ricominciarono in altro senso le ostilità terminate poi colla pace del 1254; in quest'ultima guerra per altro non tutti i Conti di Cavaglià parteggiarono pei Ghibellini, ciò potendosi dedurre da alcuni atti del 1257, nei quali il Comune fece porre il Conte Roberto de Arveria in possesso di varii beni spettanti alli Conti Pietro e Filippone

(1) Arch. civ. Acquisti 1-51.
(2) Stat. ant. pag. 89 retro.
(3) Ivi pag. 93 retro.

padre e figlio de Castronovo per lire 80 aggiudicategli in compenso di 112 pecore compresa una capra da questi ultimi esportate a danno del primo *durante la guerra.*

Nè il Conte Pietro volle mai sottomettersi al Comune, talchè soltanto dopo la morte del medesimo ed a mediazione del Vescovo Martino Avogadro si pervenne a concertare una transazione col figlio Conte Filippone nell'anno 1266 con un atto 21 febbraio (1), per la quale esso Conte fu assolto da ogni suo debito verso il Comune per fodri e banni anteriori, e venne restituito ai diritti ed obblighi di cittadino Vercellese, cui il medesimo dichiarò essere già dapprima tanto esso che il padre sottoposti sottomettendovisi di bel nuovo anche pei suoi eredi. Per contro il Comune lo privilegiò dell'esenzione dal fodro per anni X quanto ai beni proprii e per anni sette rispetto a quegli uomini non ancora dipendenti dal Comune, i quali si recassero ad abitare nelle terre di esso Conte Filippone e per maggior compenso dei danni inferti a lui ed a suo padre e per i beni loro confiscati e ceduti in paga ad altri gli promise il Comune lire 1500 a pagarsi in tre rate: ciò stante lo stesso Conte rinunciò ad ogni dritto verso del Comune per lire dodici mila, cui era stato condannato dagli arbitri di Pavia: la quale ultima disposizione ci dà a conoscere, che si era continuato ad agire ostilmente contro quel ramo dei Conti di Cavaglià malgrado la pace generale pronunciata da quegli arbitri nel gennaio 1254.

255. Frattanto e fin dall'anno 1257 il Comune di Vercelli aveva costituito il luogo di Cavaglià a Borgo franco, e la deliberazione relativa porta la data del nove gennaio, ma non si trova più in archivio, dimodochè siamo ridotti a quelle spiegazioni che furono registrate nello statuto stampato al foglio 135 retro, le quali certamente appartengono a quell'epoca.

Vi si statuisce in primo luogo, che si abbiano ad osservare

(1) Arch. civico pergam.

tutte le franchigie accordate al Borgo di Cavaglià col citato instrumento 9 gennaio 1257.

Si prescrive inoltre, che i Conti di Cavaglià ed il Priore di S. Vincenzo (1) non potessero avere in quel Borgo se non quelle case, che loro furono a ciascuno assegnate, nelle quali però loro fosse lecito o di abitare o di tenervi famigliari, a patto di concorrere in tutte le spese del Comune di Cavaglià, *exceptis bannis composturarum et damnorum datorum*; e per accertare vieppiù questa disposizione si registrarono i nomi di detti Conti, a ciascuno dei quali era stata assegnata una casa rustica, non vedendosi però nell' elenco i nomi di detti Conti Pietro e Filippone *de Castronovo*, tutt'ora riluttanti, il che prova la data di questo statuto per certo anteriore alla transazione del 1266.

Fu pure statuito, che si avessero a mantenere ferme le sentenze già date, o che verrebbero date dal Podestà del Borgo Bartolomeo de Serra tra i Conti od il Priore anzidetto e gli abitatori in fatto di fitti o prestazioni e canoni perpetui o temporarii, e che ciascuna persona, compresi i Conti e le Chiese, cui fosse stata assegnata una casa nel Borgo, dovrebbe pagare la sua parte del prezzo dei terreni occupati per le fosse, spalti, piazze e vie di recente costrutte tanto nel Borgo come fuori di esso *in ragione di lire 28 pp.* per moggia a favore del precedente proprietario laico od ecclesiastico: lo che non eseguendosi prontamente secondo la misura, che già se ne era fatta da Giacomo Faxolino Notaio, il debitore sarebbe tenuto a pagarne al proprietario il fitto dal giorno della costruzione del Borgo alla *rata del dieci per cento (denariorum duorum pro libra pro mense)* nello stesso modo dovsse seguire il pagamento per le terre occupate dalle case secondo le risultanze di detta misura.

Per ultimo fu dichiarato, che i cittadini di Vercelli, cui

(1) Questo Priorato era una dipendenza dell'Abbazia di S. Begnigno di Fruttuaria come risulta da atto 3 9.mbre 1268. — Arch. del Osp. Maggiore di Vercelli.

erano state assegnate case in quel Borgo, sarebbero tattati, come erasi prescritto pel Borgo di Gattinara.

Trovasi pure registrato a carte 144 retro dello stesso statuto stampato d'obbligo imposto al Borgo di Cavaglià in detto atto del 1207 di pagare annue lire X pavesi *in auxilium tenendi equos praeconibus et tubatoribus Comunis Vercellarum.*

256. Abbiamo veduto, che il Conte Filippone appoggiato dai Pavesi aveva ottenuto dal Comune nel 1266 un onorevole accordo; era però necessario di concordarsi prima col Borgo di Cavaglià per le case o terre occupate e simili; epperò sull' annuenza prestata dalla Credenza di Vercelli fattosi compromesso nel Vescovo Martino, il medesimo col consiglio di Guglielmo Avogadro Podestà dei paratici, e di Guidotto de Rodobbio Podestà della società di S. Maria pronunciò il suo laudo addì 10 febbraio 1266 (1).

1.° Abbia il Conte le terre, possessioni, case e diritti che aveva suo padre *ante constructionem Burgi Cabaliacae, et eo modo remanente Burgo in sua franchitate, et salva franchitate ipsius Burgi.*

2.° Abbia pure le terre di suo diritto *extra Burgum*, salve quelle date in paga dal Comune di Vercelli.

3.° Sia compensato della superficie occupatagli per le fosse, piazze, vie e case con altrettanto terreno da assegnarsi vicino al Borgo, con che continui a tenersi dai particolari sotto lo stabilito canone.

(1) Bis. III-162.

1258. Borgo di Peronasca *oltre Sesia.*

257. A carte 138 dello statuto stampato troviamo tre capitoli relativi al Borgo franco di Peronasca, nell'ultimo dei quali furono confermate in perpetuo le libertà e concessioni fatte dalla Credenza agli abitatori di detto Borgo sì, e come risultavano dai relativi instrumenti ricevuti *dal Notaio Ulrico de Marco;* con dichiarazione però, che si intendesse conservato e per nulla diminuito ogni dritto dei già Signori di Peronasca verso il Comune uomini e territorio di Bolgaro (Borgo Vercelli) *in pascuis curte et honoranciis et Comunibus sicut habere consueverant ante constructionem dicti Burgi* (di Peronasca).

Riportando in nota (1) gli altri due capitoli dirò non aver potuto farmi alcun plausibile concetto della prima disposizione, che mandò *restituire* ai Signori staja 4 per manso: col nome di manso a quell'epoca veniva un quantitativo di

(1) Statutum est, quod qui habet terram vel aliquam possessionem in loco et territorio Peronaschæ *infra* confinia ordinata per homines ipsius loci, teneatur *restituere pro rata ad rationem stariorum quatuor terrae pro quolibet manso* illis Dominis quorum est terra, quæ est in Burgo Perronaschæ et extra Burgum assignata hominibus ipsius loci et livrata tam pro sediminibus, viis, stratis, fossatis et crestis fossatorum, quam pro faciendis clausuris seu vineis ad utilitatem et voluntatem hominum et Dominorum in dicto Burgo habitantium; sedimina habitata seu qui ea habitaverit *libras tres papienses pro quolibet modio hinc ad Kal. martii* dare eis teneatur vel similem terram in laude bonorum hominum qualis diceretur esse illa quae esset livrata prædictis: ita ut nulla restitucio fiat Dominis qui habent sedimina et clausuras in loco et extra locum de ea quantitate, qua ascendit sedimen et clausura eis datum et data.

Item statutum est quod Domini, qui habent terras in dicto loco et extra locum datas et livratas prædictis et hominibus pro sediminibus et aliis occasionibus in præcedenti capitulo determinatis debeant de eis facere *donationem aut venditionem, secundum quod melius videbitur hominibus ejusdem loci,* et secundum quod dictum fuerit per unum judicem (avvocato) Vercellensem per Potestatem electum.

50 moggia di terreno, e sotto questo aspetto li staja 4 corrisponderebbero ad 1|60; talvolta però dicevasi manso genericamente un fabbricato rurale con una tal quale dotazione di terre, ma anche in questo senso non si comprende la prescritta restituzione di quattro staja per compensó di ineguali occupazioni nella formazione del Borgo ed accessorii: quanto alla seconda parte del capitolo, vuolsi primieramente rettificare un errore di stampa laddove dice *lib.* 3 *pro quolibet modio*, poichè certamente vi fu nell'originale *pro quolibet stario* e così lire 24 per moggio, per approssimazione a quanto nello stesso anno venne fissato per Cavaglià in lire 28 per moggio: ciò fatto sembra che pel terreno occupato per le case si dichiarasse facoltativo o di pagarne la superficie a detta rata, ovvero di compensare il proprietario con altra terra, che fosse d'eguale bontà.

Singolare poi io diceva l'ultima disposizione *facere donationem aut venditionem*, come meglio gradiva al nuovo possessore: e per trovarle un senso, uopo è tradurre la parola *donationem* in enfiteusi perpetua, per il che fosse in libertà del possessore di richiedere o la vendita assoluta pagando il prezzo determinato, ovvero l'investitura perpetua mediante il canone definiendo dal delegato del Podestà.

258. Ma se l' archivio Municipale non ci ha conservato gli atti rogati *dal Notaio Ulrico de Marco* citati nello statuto stampato, un estratto però di uno d'essi ricevuto dallo stesso Notaio addì 8 marzo 1258 esiste tutt'ora autentico nell'archivio dell'Ospedale Maggiore di Vercelli, nel quale la Credenza stabilì i confini territoriali di quel Borgo (1) essendosi

(1) A straella quæ est inter *Gameram et Perronascam* usque ad Molendinum de Cantono et ab ipso Molendino eundo inferius sicut distringetur a Gamerra usque ad cascinam Henrici de *Turriono* et ab ipsa cascina ad *castellacium Casae Dei*, et ab ipso castellacio eundo per ripam lacus, quod est prope cascinam Julii de Guiscardo et fratris, usque in acquam de tresetis et eundo usque ad *S. Mariam de Vinzalio* et specialiter curtis S. Mauritii super ipsam acquam et ab ipsa ecclesia sicut tenet ripa lacus et cum vineis S. Mariæ de Vinzalio usque ad

nello stesso atto statuito 1.° che i signori non potessero dare a lavorare le loro terre poste in quei confini salvo agli abitanti in Peronasca, lecito però ad essi proprietarii il far valere ad economia le loro terre come era concesso ai signori di Gattinara.

2.° Che per le terre date in enfiteusi con documenti dovessero osservarsi i relativi contratti, per le altre poi tenute dai già rustici senza documento fosse dovuto il solo terzo dei frutti a favore del signore delle medesime.

1261. Borgo nuovo di Dora *ovvero* Uliaco.

259. Del luogo denominato *Uliaco* una prima menzione si trova in atto 5 *Kal. marcias indict. XI anno 2 Imperii Ottonis III* (an 997 nell'arch. Eusebiano) contenente una permuta tra il Vescovo di Vercelli Adelberto (1) ed i fratelli Riccardo ed Attone *de loco Uliaco*, ai quali il Vescovo cedette due pezzi di terreno *in praedicto loco et fundo Uliaco jacet prope iam dicto castro Uliaco*, e ricevette in compenso alcuni stabili *in loco et fundo Clivoli et in Cisiliano.*

Uliaco vedesi pure compreso fra i luoghi concessi o restituiti alla chiesa di S. Eusebio nel diploma di Ottone III *nonis maii* 999.

Doveva però quel luogo spettare più particolarmente ai canonici di S. Eusebio, imperocchè nel necrologio del Vescovo Anselmo (il quale resse questa diocesi fra li anni 1122 e 1132) si legge; *multa ornamenta huic ecclesiae* (*S. Eusebii*) *reliquit atque quidquid injuste possidere videbatur in Uliaco canonicis S. Eusebii, quorum jus erat, totaliter restituit*: e lo stesso Uliaco trovasi pure indicato fra le varie proprietà di

Rugiam Novaresiam et ab ipsa revertendo in prædictam straellam usque in confinia *Casalini*; salvo et reservato hominibus Peronaschæ omni alio jure eis competente in terris existentibus ultra prædictis confiniis exceptis terri Georgii Porca ubicumque ipsas habeat.

(1) Da aggiungersi il Vescovo Adelberto alla serie annessa al Sinodo 1749.

detto Capitolo Eusebiano assunte sotto la protezione della S. Sede da Papa Lucio con sua Bolla 16 gennaio 1182 (1).

La posizione di Uliaco doveva essere ben vicina alla Dora se, come vedremo, lo stesso luogo venne costituito a Borgo franco sotto nome di *Borgonuovo di Dora*: tuttavia per meglio determinarne la località si richiesero informazioni all'erudito sig. sacerdote D. Natale Martinetti di Cigliano, il quale, vedendo conservato il nome di *Uliac* ad una regione posta al nord di Villaregia, non dubitò di assegnarla come sede altre volte di quell'antico luogo ora scomparso, ed ebbe anzi la compiacenza di delineare una carta geografica indicante gli antichi nomi ed i nuovi di casali e castelli compresi tra la Dora, Cavaglià, Santhià, Livorno e Crescentino con alcuni schiarimenti, fra i quali viene in acconcio riferire i seguenti due articoli:

« *Uliaco* era altre volte un villaggio posto dove la collina » forma un seno. Pare molto antico poichè il suo nome » viene da vocaboli celti *Ulia-com* cioè pago del seno o » pago della guardia: in esso dicesi essersi trovata qualche » moneta Romana. Aveva nel Medio Evo un castello sopra » la collina del quale sonovi ancora i rimasugli.

« *Borgat* è un campo quadrilungo posto lungo l'alta costa, » che sovrasta alla Dora circondato da alti argini, che » pajono collinette, ora coperto di grosse piante di quercia » e difeso da una larga fossa: uno di questi argini fu disfatto e vi si trovarono pezzi di muro e varii oggetti, per » il che sembra che fosse un accampamento militare per di» fendere il territorio Vercellese, tanto più che una regione » campestre poco distante porta il nome di cittadella: io » credo dunque, che questo *Borgat* sia proprio il *Borgo* » *di Dora* fabbricato dal Municipio Vercellese contro le ag» gressioni degli uomini del Canavese ».

Lo stesso Borgat è poi segnato in detta carta geografica fra mezzo a *Villaregia ed alla Rocca di Cigliano* sulla costa più elevata verso Dora.

(1) Arch. Eusebiano.

Era dovere di gratitudine il riferire queste informazioni altrettanto esatte quanto erudite, ed il lettore le riconoscerà molto concordanti con quelle poche notizie, che potrò aggiungere all'appoggio dei documenti.

260. L'atto di creazione del Borgo franco di Dora non esiste più nell' archivio civico, ma la sua data 21 maggio 1261 a rogito del Notaio Enrico de Rajnerio ci venne conservata dallo statuto stampato a carte 140, vedendo poi registrate a carte 143 alcune deliberazioni relative ma assai posteriori.

Nel primo cenno si prescrive al Podestà di fare costrurre entro un anno *Burgum novum Duriae, et manutenere Comune et homines dicti Burgi novi Duriae, quod fieri et construi debet ex hominibus de Uliaco et aliunde, et omnes qui in dicto Burgo habitaverint, undecumque veniant, sint in eadem franchitatione immunitate et libertate.... sicut gaudent et utuntur Comune et homines Tridini.* Ingiungendosi inoltre la perpetua osservanza di tutte le concessioni contenute nel suddetto atto 21 maggio 1261.

261. Convien dire, che queste disposizioni non abbiano avuto il pieno effetto propostosi dalla Credenza, imperocchè quelle registrate al fol. 143 retro (assai posteriori portando la data del 17 luglio 1306) dànno a conoscere, che il Borgo nuovo era ben poco abitato, anzi pare vi si fosse restituito il nome di *Uliaco*.

Ivi si statuì, che tutti coloro, cui erano state assegnate case in quel Borgo ed i loro eredi dovessero recarsi ad abitarvi stabilmente, e ciò entro quattro mesi a pena di decadenza dai loro diritti a pro' degli abitanti, ai quali i padroni del terreno, entrostante ai fossati, dovrebbero venderlo a prezzo non maggiore di lire due per cadun staio; che in nessun modo le case ed i terreni compresi in quel territorio potessero vendersi od aggiudicarsi a persone, che colà non abitassero o non vi recassero la loro stabile dimora, eccettuati soltanto i cittadini di Vercelli, e per ultimo si decretò che *propter pubblicam utilitatem, et ad hoc ut dictus*

Burgus possit et valeat reaedificari ad bonum statum Comunis non verrebbe aumentato per cinque anni l'estimo catastrale di detto Borgo ascendente a lire 14 pavesi.

Questa disposizione dà a conoscere quanto derelitto fosse in allora quel Borgo, il cui estimo giungeva a sole lire 14 nell' anno 1306, mentre quello pel Borgo di Piverone era nel 1298 quotato a lire 400.

Un ultimo documento 30 novembre 1307 (1) nel mentre accerta il ripristinamento del nome *Uliaco* al Borgo di cui si tratta, conferma pure le osservazioni del sig. D. Martinetti in ordine alla sua vicinanza a *Villaregia* poichè contiene varie deposizioni di testimonii per la ricognizione di beni feudali verso il Vescovo posti in confine di quei territorii.

1269. Borgo di Balzola.

262. Anche il luogo di Balzola antichissimo, e già nominato nel Diploma di Ottone III 1 novembre 1000, ebbe la sua erezione a Borgo franco, e la notizia ci fu conservata dall' Archivio dell' Ospedale di Vercelli in atto 22 xmbre 1269, ind.e XIII rogato Tommaso de Meleto, mentre niuna menzione se ne fa nello statuto stampato, e nessuna carta ne esiste nell' Archivio Municipale.

Leggesi in quel documento « Cum ordinatum fuisset per » Dominum Petrum de Badarello Vicarium Domini Napol. De » la Turre Potestatis Vercell. de voluntate et Consilio Cre- » dentiæ ejusdem, quod *Burgus Balzolae francus fieret et* » *immunitatem haberet sicut Burgus Tridini*, et multa alia » firmata et ordinata fuissent, ut continetur in quodam » Consilio Credenciæ... *currente praedicta incarnatione die* » *Mercurii XIII mensis 9mbris*, et ad hedificandum et co- » struendum ipsum Burgum electus fuisset Philippus de » Montonario, et Ajcardus Manua pro suprastanti ad

(1) Arch. civico fra le pergamene.

» assignandum et determinandum, et sedimina ipsius Burgi
» danda et livranda hominibus Balzolæ et aliis hominibus vo-
» lentibus ibi venire ad habitandum: ipse Philippus pro Co-
» muni Vercell. assignavit Vercellino Testoni sedimen unum,
» quod est quartaronorum sex vel circa, cui coheret etc. ».
Riferita poscia questa assegnazione di casa alla Credenza di Vercelli in sua adunanza del 27 gennaio 1270, la medesima la confermò *ita quod ipse Vercellonus et sui successores praedictum sedimen habeant, teneant et possideant de coetero in perpetuum dando et solvendo ficta seu emendo terram ipsius sediminis faciendo, et sustinendo onera secundum quod ordinatum est in instrumento franchitationis factum per Bertolinum de Oltino Notarium.*

Adunque l'atto di costituzione del Borgo franco di Balzola fu in data 13 novembre 1269 assimilandolo a quello di Trino, colle consuete facoltà agli assegnatarii delle case o di pagare l'annualità o di comprare il terreno al prezzo colà determinato, concorrendo di poi a tutti gli oneri del Comune.

Impariamo inoltre, che venivano dalla Credenza eletti dei soprastanti per la costruzione del Borgo e dei fossati, spalti e porte e per l'assegnazione delle case, la quale però abbisognava poi dell'approvazione definitiva della Credenza.

1270. Borgo d'Alice.

263. Nell'anno 1270 addì 17 marzo (1) gli uomini di *Alice*, *Meolo*, *Arelio*, *Erbario e Clivolo* fecero ricorso alla Credenza di Vercelli per la fondazione d'un Borgo franco, in cui potessero riunirsi tutti gli abitanti in detti luoghi vicinissimi, richiedendo gli stessi privilegii accordati al Borgo franco di Trino, ed inoltre che la formazione dei fossati e spaldi fosse a carico del Comune Vercellese, venisse proibita l'ulteriore abitazione in detti luoghi, salvo unicamente per gli antichi signori dei medesimi, si concedesse al nuovo

(1) Bis. I-425 retro.

Borgo il mercato nel giorno di giovedì, e si accordasse ai petenti una moratoria sino al 1 ottobre allora prossimo per pagare i loro debiti, ad effetto di meglio potere soddisfare alle spese di erezione del Borgo.

Annuì a queste domande la Credenza coll'obbligo perpetuo al nuovo Borgo di dare annualmente al Comune di Vercelli *Balestras duas de duobus pedibus* (1) *de Stambuco valentes lib. X.*

Maggiori spiegazioni si trovano a carte 138 retro e seguenti dello statuto stampato: ivi si confermano in perpetuo le libertà concesse al Comune ed uomini, che già appartennero a detti cinque luoghi, ed a quegli altri, che si recassero ad abitare *in loco Alicis de novo constructo et assignato in territorio inter Alicem et Clivolum*, colle stesse immunità e privilegii del Borgo franco di Trino.

Vediamo quì ubicata la località scielta pel nuovo Borgo e la conservazione del nome di *Alice*, posciachè l'antico doveva rimanere disabitato, per la qual cosa si riconosce quanto inetta sia la denominazione di *Borgo d'Ale* ora assunta da quel Comune quasi che, dicendosi *Borgo d'Alice*, dovesse credersi qual sobborgo e dipendenza di Alice, quando invece accennerebbe anzi a titolo superiore di *Borgo franco* ottenuto nella sua fondazione.

Gli altri capitoli inserti nello statuto stampato confermano le concessioni, di cui nella sovra narrata domanda, compresa l'assegnazione del mercato settimanale nel giorno di giovedì, stabiliscono la proprietà delle case negli abitanti, ed in libero allodio poichè il Borgo fu costrutto in terreno vergine, dichiarano a loro uso comune i beni e pascoli comunitativi di detti antichi luoghi, permettono l'uso e la traduzione delle acque dalla parte superiore di Areglio, proibiscono l'ulteriore abitazione d'essi luoghi antichi salvo per parte dei loro Signori, dispongono, a che tutte le terre vengano coltivate dagli abitatori del Borgo sotto i fitti consueti, e permettono

(1) Vedasi la nota a pag. 158 di questo volume.

ai medesimi di trasportare dalle antiche abitazioni le tegole, le travi ed altri legnami tuttochè affissi al suolo, salvo si trattasse di case di speciale spettanza dei Signori, e per ultimo, ripetendo l'obbligo annuale delle due balestre del valore di lire 5 pp. caduna, prescrivono, che si debbano presentare realmente, e non possa sostuirsene il valore.

264. Se volessimo ricercare l'antichità di detti cinque luoghi potremmo citare per Erbario e Meolo il diploma di Ottone 7 maggio 999. Se poi indaghiamo quali fossero i Signori dei luoghi stessi; quanto ad *Erbario* noi troviamo la sottomissione al Comune di Vercelli dei signori Corrado e Pietro Carlevario *de Erbario* 22 maggio 1191 (1) per *Meolo* lo vediamo ancora compreso fra i possedimenti dei Conti di Biandrate, cui i medesimi s'inibirono l'alienazione senza il reciproco consenso in un patto di famiglia dell'anno 1211 (2). Per *Alice* vuolsi richiamare al lettore quanto si scrisse all'articolo *Cavaglià* dipendendo da quei Conti, se non integralmente almeno in concorso colla famiglia Debondonis.

In fatto poi di giurisdizione superiore fu la medesima contesa tra il Comune di Vercelli e quello d'Ivrea, ma nel trattato 23 maggio 1202 (3) gli Iporediesi cedettero ogni loro ragione al nostro Comune *ut liceat et de coetero quandocumque et quantumcumque voluerit libere habere et percipere in Alice, in Logiis, in Meolo, in Arelio, et Erbario et Clivolo fodra, hostalicias, rodias et carigia, et omnia alia quae ad honorem et dixtrictum pertinent, quiete sine aliqua contradictione.*

265. Diceva per Alice, che una parte degli abitanti era ligia del casato de Bondonis, dal quale io credo ne sia passato il feudo nell'Abbazia di S. Andrea di Vercelli, che già vedemmo al N.° 107 di questo libro imporvi il fodro nell'anno 1238.

(1) Arch. civico Patti 167.

(2) Bis. I-226.

(3) Arch. civ. Acquisti fol. 99.

Per la partecipanza di questo corpo morale insorsero gravi incagli nell'anno 1270 e seguenti alla formazione del nuovo Borgo d'Alice, che se non valsero ad impedirla furono causa, per cui non fu distrutto l'antico luogo e castello di Alice: i documenti relativi alla controversia esistevano nell' archivio di S. Andrea e per buona sorte ho potuto prenderne cognizione dal Registro mastro di quell' archivio (1) in cui si conservò almeno un'accurata analisi di tanti documenti in gran parte smarriti, per il che mi trovo in grado di accennare in nota (2) gli atti relativi all'opposizione

(1) Esiste ora nell'arch. della Curia Arcivescovile.

(2) 1270 13-24-28 madii (fol. 560 di detto Registro) Monitiones 1ª, 2ª, et 3ª factae per Dominum Rainerium electum Vercell. Domino Potestati ac Comuni hujus civitatis sub excomunicationis pœna *ne compelleret homines Alicis,* Vevroni et Lentæ *ire ad habitandum in quosdam novos Burgos* construendos per ipsum Comune in territoriis dictorum locorum *nec etiam ædificarent dictos Burgos* in præjudicium immunitatis ecclesiasticæ et jurisdictionis quam habebant *Abbatia S. Andreæ in Alice* et Capitulum S. Eusebii in Lenta — Fr. Michael de Fulcherio Notarius et Canonicus S. Andreæ Vercell.

1270 14 madii. Protestatio facta per septuaginta homines Alicis, *qui sunt homines S. Andreæ, quod Burgum* ordinatum per homines Vercell. in confinibus Erbarii, Clivoli, Alicis et Arelii *eis non placebat....* nec in ipso volebant ire ad habitandum, nisi voluntate Domini Abbatis et Canonicorum S. Andreæ, *quia habebant bonum Dominum* et bonos Dominos nec volebant ipsos derelinquere — Jacobus de Salasco Notarius.

1270 18 maggio. Pubblicazione nella chiesa d'Alice del decreto del Vescovo, con cui si dichiarava incorrere nella scomunica *omnes illos homines Abbatiæ S. Andreæ, qui ivissent ad habitandum vel auxilium præstandum in ædificatione novi Burgi decreti per Comune Vercellarum.*

1270 15 giugno (pag. 561). Convocato della Credenza di Alice, la quale sulla proposta fattale se le piacesse la costruzione del nuovo Borgo, come era stato prescritto dai Vercellesi, rispose di aderirvi purchè vi consentisse il sig. Filippo Avogadro, e purchè l'Abbazia di S. Andrea e gli altri consignori dismettessero i beni comunali e

fatta dall'Abbazia all'erezione del nuovo Borgo decretata il 17 marzo 1270.

266. Io non so se debba attribuirsi a questa speciale controversia la determinazione presa di poi dalla Credenza, che nessuno verrebbe costretto a lasciare l'antico suo domicilio per recarsi ad abitare nei nuovi Borghi franchi; determinazione di cui ignorasi bensì la data, ma che fu certamente anteriore all'anno 1298; imperocchè addì 25 febbraio d'esso anno (1) i Consoli del nuovo Borgo d'Alice fecero ricorso alla Credenza lagnandosi, che non ostante la proibizione primitiva fatta dal Comune agli abitanti del Borgo di ritornare ai luoghi, da' quali era stato formato, pure molti erano ritornati ad abitare *in Alice* a pretesto d'uno statuto in *derogationem et diminutionem privilegiorum et immunitatum concessarum dicto Burgo continens, quod quilibet posset ire ad habitandum ad alium locum vel villam*

pascoli a beneficio degli uomini d'Alice per goderne secondo il consueto.

1270 12 luglio. L'Arcidiacono ed il Capitolo Eusebiano sull'instanza dell'Abbazia di S. Andrea dichiarano scomunicati tutti coloro, *qui iverint habitare ad Burgum construi inceptum in territorio jurisdictionis prædictæ ecclesiæ S. Andreæ, aut auxilium consilium et favorem præstiterint ad illum construendum.*

1273 15 marzo (pag. 563). Precetto del Rever. Vicedomino Arcivescovo Acquense e legato Apostolico fatto alla Credenza di Vercelli a dovere annullare gli statuti decretati in pregiudicio dell'Abbazia di S. Andrea proibenti agli uomini della medesima il continuare la loro abitazione in Alice: di questo precetto fu rinnovata ancora la terza intimazione addì 29 gennaio 1274.

Per ultimo trovasi registrato un Breve di Papa Gregorio *Dat. Lugduni die nono Augusti* 1274, col quale si manda al Canonico di Vercelli Ruffino de Albano di dare esecuzione a detto precetto dell'Arcivescovo Acquense anche per mezzo delle censure, commettendo ad un tempo il Papa al Vescovo d'Ivrea di prendere cognizione e risolvere ogni controversia relativa al fatto del nuovo Borgo di Alice.

(1) Bis. I-426 retro.

dixtrictus Vercellarum, non obstantè aliquo statuto concesso alicui Burgo per Comune Vercell. (1), supplicarono quindi la Credenza ad assolvere quel Borgo in tutto od in parte dal canone delle due balestre fattosi troppo grave per la diminuzione di registro prodotta dall'emigrazione degli abitanti; e la Credenza ridusse alla metà quel canone: abbenchè nello statuto stampato a carte 155 si trovi ancora registrato per intiero.

267. Se l'antico Alice per le opposizioni fatte a tempo dall'Abbazia di S. Andrea si è conservato e rifornito di abitatori; non così avvenne degli altri luoghi di Meolo, Erbario, Clivolo ed Areglio; bensì per quest'ultimo la Credenza, dopo revocato con detta disposizione generale il privilegio dapprima concesso al Borgo d'Alice, procurò che venisse nuovamente abitato esso luogo d'Areglio, come c'insegna lo statuto *quod locus et terra Arelii habitetur* inserto a carte 154 dello statuto stampato, ed ancora in data 12 marzo 1340 (ivi pag. 146 retro) limitò perpetuamente a lire 20 pp. il suo concorso per ogni specie di tributo, ma non riescì nell'intento, imperocchè si andò col tempo distruendo affatto, e ne rimane soltanto una chiesetta detta *la Madonna d'Arei* situata in amena posizione sur uno dei colli, che chiudono al sud-ovest il lago di Viverone, ove si celebra ancora un'annuale festa campereccia.

1270. Borgo di Azeglio.

268. Il luogo d'Azeglio trovasi pur esso nominato fra quelli, la di cui giurisdizione superiore fu concessa da Ottone III nell'anno 999 al Vescovo di Vercelli, nondimeno nel secolo XIII, del quale trattiamo, il castello, il luogo, la giurisdizione e le onoranze sul territorio intero, oltre a gran parte delle terre, erano posseduti per una metà da

(1) Questa deliberazione si legge più ampiamente estesa a carte 152 retro dello stat. stampato.

Garibaldo d'Azeglio, e per l'altra metà da *Pietro Bicchieri*, il quale nel consegnamento del 1240 dichiarò averne fatto acquisto dopo il 1200 (1).

Quanto alla metà spettante al Garibaldo d'Azeglio, il nostro Comune si procurò una limitata supremazia con apposita convenzione 15 luglio 1228 (2), nella quale esso Garibaldo e suo figlio Robaldino vennero accettati come cittadini di Vercelli, coll'obbligo di consegnare occorrendo ben munita la loro parte del castello, e di fare coi loro dipendenti la guerra per conto dei Vercellesi, ma col patto, che resterebbe salva ad essi Signori d'Azeglio la giurisdizione sovra i proprii sudditi, e solo competerebbe al Comune la giurisdizione sugli estranei pel caso di malefizio commesso nella suddetta porzione di castello e luogo d'Azeglio; ed a patto altresì, che li medesimi Signori sarebbero esenti dal fodro verso il Comune per X anni, e di poi vi concorrerebbero unicamente per un estimo fisso di lire cento.

L'altra metà spettando, come dissi, a Pietro Bicchieri cittadino di Vercelli, cadeva per se stessa sotto l'alta supremazia del Comune, salvi i diritti soliti esercitarsi dai militi Vercellesi nei propri feudi.

Tutte queste ragioni si riunirono poscia verso il 1254 in Ugoccione di Azeglio siccome marito di Agnese una delle sette figlie del defunto Pietro Bicchieri, la quale rimasta vedova, era ancora vivente nell'anno 1294 ed abitava in Vercelli sotto la parocchia di S. Giuliano nel palazzo del casato Bicchieri.

269. Non occorre ripetere, che il luogo d'Azeglio dovette necessariamente cadere in bando del Comune, siccome occupato dal suo Signore Pietro Bicchieri in tempo delle guerre vigenti con esso. Dopo però le paci seguite e la morte del medesimo, ritornò ai cenni dei Vercellesi, e nell'anno 1270

(1) Questo consegnamento esiste in archivio civico per copia in data 30 gennaio 1340 collocata nel relativo mazzo delle pergamene.

(2) Bis. II-300.

in adunanza della Credenza 4 marzo (1) troviamo aperta la discussione *super eo, quod dixit Johannes de Marcho capitaneus castri Azelii, quod non potest bene custodire per XL servientes, quia murus habet plura foramina et fenestrae, et est murus debilis, et rustici minantur*; fu quindi accordata al Vicario del Podestà coi Rettori delle società ampia facoltà di provvedervi come meglio avrebbero creduto.

Egli è a credere, che i delegati nella visita sul luogo abbiano riconosciuto così rovinoso quel castello, che più non convenisse fare nuove spese, per altra parte la villa trovavasi nel piano al di quà del Rivo Tina e così in sito mal sano: fattane relazione in consiglio il 21 maggio seguente venne commesso a quattro Credenzieri di proporre la località migliore per la costruzione del nuovo Borgo, scielto di poi sul monticello al di là della Tina, che sta a cavaliere del lago; per la qual cosa in successiva adunanza 3 luglio d'esso anno 1270 (2) un assessore del Podestà richiese il consiglio a deliberare *super facto Burgi Azelii construendi citra Tinam ibi, ubi designatum ipsum Burgum fieret debere*, ed il Consiglio approvò pienamente il parere esposto dal Podestà dei paratici signor Filippo Avogadro del seguente tenore:

Item consuluit, quod homines Azelii compellantur ire habitandum et facere domos et habitationes in illo loco citra acquam Tinae, qui designatus est per Dominum Germanum Freapanum et Jacobum Faxolinum missos pro Comuni Vercell. hinc ad Kal. septembris, et si ipsi homines vel aliqui alii habitaverint in loco veteri Azelii, deinde sint banniti de maleficio Comunis Vercell. et tamquam banniti tractentur.

Item consuluit, quod concedatur per Comune Vercell. ipsis hominibus, qui venient habitare in dicto loco superius designato, quod possint capere et habere de nemoribus Domini Ugotionis de Azelio et uxoris, quae sunt in illis partibus, ad faciendum dictum locum et domos et aedificia in ipso loco.

(1) Nella suddetta pergamena 30 gennaio 1340.
(2) ivi

Incalzante, per vero, e senza riguardi verso il feudatario si fu questo Consiglio e l'uniforme deliberazione: doveva però esservi del malcontento nel paese, come dimostrano le espressioni della relazione fatta dal Capitano del Castello *et rustici minantur*, sicchè erano necessarie disposizioni energiche.

Spiace tuttavia, che non siansi conservati gli altri atti relativi, poichè se non v'ha dubbio che quel luogo sia stato contemporaneamente eretto a Borgofranco, ci mancano però le condizioni in proposito.

270. Ma anche per Azeglio, come già per Borgo d'Alice, il sito indicato per la nuova costruzione apparteneva almeno in parte all' Abbazia di S. Andrea di Vercelli; quindi nuove opposizioni per conto della medesima, per cui andò per le lunghe la formazione del nuovo Borgo; in fatti due anni dopo e sotto la data 15 novembre 1272 (1), troviamo posta nuovamente la discussione nanti il Consiglio e Podestà di Vercelli.

« Super eo quod cum statutum sit et ordinatum, quod
» homines, qui in loco Azelii consueverant habitare ve-
» niant et venire debeant *Citra Tinam* ad habitandum, et
» prædictum statutum Vicarius Potestatis exequi vellet,
» Dominus Abbas S. Andreæ nomine ejusdem Monasterii
» denunciavit eidem Vicario nomine Comunis Vercell. sub
» pœna excomunicationis, quod hoc facere non deberet,
» *quia locus citra tinam eisdem hominibus assignatum per-*
» *tinet ad Monasterium istum* ».

Udita questa relazione, la Credenza seguendo il Consiglio di Germano Freapano determinò « quod Dominus Vicarius
» et rectores societatum cum illis sapientibus, quos secum
» habere voluerint, plœnam habeant facultatem ordinandi
» et providendi quid quid eis videbitur *super removendis*
» *statuto et statutis dicentibus, quod homines Azelii veniant*

(1) Segue la stessa pergamena, ossia estratto autenticato il 30 gennaio 1340.

» *habitare citra Tinam et quod Villa Azelii deserta rema-*
» *neat*, remanentibus tamen in sua firmitate statutis con-
» tinentibus *quod Castrum Azelii dextructum remaneat* ».
Egli è a credere, che questa più mite risoluzione abbia dato mezzo ai delegati di transigere coll' opponente Abbazia di S. Andrea, dacchè in fatto l'attuale luogo d' Azeglio si trova appunto al di là della Tina, come era stato prescritto nel 1270.

Biandrate.

271. L' eruditissimo annotatore all' ultima edizione dei Statuti di Biandrate (1), confutando con savia critica l' etimologia datane dal Guidotti, e la qualificazione di Città assegnata ad esso Borgo dal Bossio all' appoggio dell' infrascritto passo di Gualvano Fiamma, prova però, che il medesimo doveva già esistere durante l' Impero Romano, così indicando le lapidi ritrovate e le urne cinerarie con monete, lucignoli, fiole e simili riconosciute in un antico cimitero negli anni 1730-1731; più certamente poi sin dall'anno 621 dell' era cristiana per essere in Biandrate passato a gloriosa vita S. Sereno Vescovo di Marsiglia nel suo ritorno da Roma, ritenuto poscia qual santo protettore del luogo (2).
Se il lettore vorrà consultare quelle accurate annotazioni vi vedrà discussa e decisa negativamente la questione, se per l' affinità del nome abbia Plinio accennato il nostro Biandrate col *Barderate* che accoppiò a *Libarna Dertona* ed altre cospicue città, vedrà come debba intendersi il passo di Gualvano Fiamma laddove dice, che i Milanesi « *atten-*
» *dentes quod Civitas de Blandrate inter alias peius fecerat*
» *Civitati Mediolani, ipsam primo aggressi sunt, quam dura*

(1) Ex ædibus Palatinis senza indicazione dell' anno, posteriore però al 1731.

(2) Egli cita una sua dissertazione inserta dai Bollandisti nel Tom. 34 al mese d'agosto.

» *obsidione circumdederunt et obtentam* (an. 1168) *in qua-*
» *tuor suburbia diviserunt sicut et ipsi Civitatem Mediolani*
» *in quatuor suburbia dividi procuraverant* »: non avere fatto cioè il Conte de Biandrate a pregiudicio della Città di Milano se non quanto operarono le altre Città sotto gli ordini imperiosi di Federico, per la fedeltà, di cui era esso Conte tenuto verso del medesimo; ma essersi poi tosto dimostrato caldissimo intercessore verso il Sovrano pel perdono dei Milanesi (1), nè potersi ammettere l'asserzione da quel passo dedotta, che l'antico Biandrate comprendesse i quattro cantoni, detti poscia *Biandrate di Mezzo*, *Vicolongo*, *Casalbeltrame ed Abbazia di S. Nazzaro*, poichè avrebbe avuta una periferia oltre a tre volte maggiore della stessa Milano distrutta dal Barbarossa.

Incompleta però rimase la narrazione dell' egregio scrittore, ignaro, come si dimostrò, dei varii documenti dei secoli X, XI, XII, che riguardano quel cospicuo Borgo ed i Conti del medesimo, due soli accenandone per questi ultimi, che egli trasse dal manoscritto di Benvenuto di S. Giorgio *de origine gentilium suorum*, oltre a qualche brano dello statuto di Novara: sarà impertanto pregio dell' opera lo andarvi supplendo colla maggiore brevità possibile.

272. Se Biandrate non poteva dirsi Città a rigore di termini, dovette però essere un Borgo fiorente per ampia popolazione nel secolo XI, constando, che ivi tenevano domicilio non solo i Conti di Biandrate, ma molti nobili o Valvassori di essi Conti, i quali, forse perchè intendevano di partire essi pure per la crociata (2), diedero l'esempio il più antico (3) nei bassi tempi di carta di fanchigia ai

(1) Muratori Rer. Ital. Tom. VI col. 917.

(2) Per vero il Muratori nota la partenza del Conte Alberto soltanto all'anno 1100. Vedansi gli annali.

Il Cantù accenna al ritorno *dei Conti di Biandrate* senza indicazione dell'anno. Stor. Univer. ediz. 3, Tom. XI, pag. 55.

(3) I primi Comuni, che si sappiano costituiti sono Beauvais e Noyon an. 1128, così il Cantù, Tom. XI p. 496.

proprii dipendenti. Questo preziosissimo documento portante la data del 5 *febbraio* 1093 *ind. secunda* venne già registrato alla col. 708 del 1.° Tomo *Chartarum* nella Raccolta dei documenti di storia patria; ma vi si trovano alcuni errori, i quali giova correggere: che anzi nel trarre quel monumento dal foglio 246, Tom. IV, Biscioni nel nostro Archivio Municipale non si avvertì, seguirne un altro molto importante sotto la stessa data, che si omise di stampare, forse perchè in margine havvi l'erronea indicazione essere questo una ripetizione del primo.

Egli è pur vero, che nella parte stampata *tuttochè risguardante le franchigie ai militi*, si accenna pure a giudicii pronunciandi *da dodici Consoli*, e che perciò potevasi arguire essere state estese le franchigie eziandio ai rustici, e borghesi e come in fatti in tale senso l' ebbe già a considerare il chiar.mo Cibrario a pag. 33 della sua opera sull'Economia Politica del Medio Evo: dicendo: *ma in carta del 5 febbraio* 1093 *troviamo già instituito in Biandrate un Comune retto da XII Consoli*, sarà però sempre gradita agli eruditi la pubblicazione del secondo documento, che accerti vieppiù la fatta interpretazione del primo, e somministri maggiori lumi alla storia; a quest'effetto, ed anche per riparare agli errori occorsi nella parte stampata, si recano amendue in nota (1).

« (1) Breve recordationis, qualiter juraverunt ad S. Evangelia *Al-*
« *bertus et Guido Blandratenses Comites,* quod a modo in antea
» adjutores erunt ad retinendum bona fide sua prædia et *bene-*
» *ficia* seu bona, quæ nunc tenent vel acquisiverint juste, *mili-*
» *tibus habitantibus in Blandrado* vel qui habitare venerint, laude
» XII habitatorum qui electi fuerint ad hoc, vel laude *comitum*
» (nella stampa leggesi *Comunitatum)* usque ad dies XV post-
» quam non erunt habitatores Blandradi, contra omnes homines,
» salva fidelitate Henrici Imperatoris et Curradi Regis domino-
» rum suorum, et ipsi comites sedimina, quæ dederunt et quæ
» dabunt militibus habitatoribus Blandradi beneficio, dimittent
» ipsis filiis suis legittimis masculis et *fæminis* pro beneficio. Si

Il primo di essi documenti ci addita all' anno 1093 tre Conti di Biandrate: *Alberto-Guido-Ardizzone*, se fratelli od agnati non è spiegato, e siccome nelle successive convenzioni

» vero milites vel sui heredes alienare voluerint ædificium, quod
» super statuerint, comites alienare non prohibebunt, tantum ter-
» ram non alienent absque intermissione comitum, nec ipsi co-
» mites inferant calopniam nec bannum tollant militibus Blan-
» dradensibus aliquo jure, excepto pro homicidio, pro perjurio,
» pro furto, pro adulterio uxoris alterius sive parentis, pro *tra-*
» *dimento*, pro pugna legalis judicii, pro vindicta assalti si eve-
» nerit post unum diem; omnia alia mala *laude duodecim Con-*
» *sulum, qui electi fuerint* finienda dimittent: nec ipsi comites
» tollent alicui homini suum posse nec suam personam in castro
» Blandradensi a muro forano intus aliquam calopniam, *nisi pro-*
» *pter* (a queste due parole si sostituì nella stampato *in perpetuum*)
» tradimentum, vel laudem plurimorum Consulum, et ideo *milites*
» *Blandradenses* juraverunt ad S. Evangelia, quod modo in antea
» erunt adjutores comitibus Blandradensibus, *Alberto* scilicet et
» *Guidoni* et *Ardicioni*, ad retinendum bona fide sua prædia et
» beneficia seu bona in Blandrado contra omnes homines foras
» de Blandrado, salva fidelitate Dominorum suorum usque ad XV
» dies post quam Blandradenses habitatores non erunt: hæc autem
» utraque pars juravit attendere *sine* (e non *sive*) malo ingegno:
» præterea juraverunt *milites Blandradenses*, quod a modo in antea
» adjutores erunt inter se ad retinendum sua prædia justa et
» beneficia seu bona sine malo ingenio contra omnes homines
» usque ad XV dies postquam non erunt habitatores Blandra-
» denses salva fidelitate Dominorum suorum: de discordiis vero
» et concordiis attendent *quidquid XII Consules judicabunt*, qui
» electi fuerunt salva fidelitate Dominorum suorum: *Consules*
» vero juraverunt, quod concordias et discordias, quæ in Blandrado
» apparuerint et eis requisitæ fuerint simul ad testificandum, deju-
» dicabunt *quantum* (nella stampa *quid*) in hiis *scient ad Comune*
» *prodesse ad honorem loci*, salva fidelitate Dominorum suorum:
» factum hoc est quinto die intrantis februarii anno ab incar-
» natione Domini Nostri Jesu Christi millesimo nonagesimo tertio
» indictione secunda -- millex CXX ind. XIII (data della copia au-
» tentica) Ego Manfredus Not. autenticum hujus exempli vidi, legi,
» et sicut in eo continebatur sic in isto legitur exemplari.

ogni diritto ed autorità trovasi concentrata nei discendenti del Conte Alberto, hassi argomento a credere,

SECONDO DOCUMENTO.

Breve recordationis qualiter juraverunt comites Blandradenses quod adjutores erunt ad retinendum sua bona, salva fide, juste *hominibus omnibus habitantibus in Blandrado,* vel qui pro habitatore venerint, *laude XII Consulum qui electi fuerint,* vel laude Comitum donec habitatores erunt in Blandrado contra omnes homines, salva fidelitate Regis patris et filii et Dominorum suorum, excepto pro statu.... palacitis accedant *omnibus... habitantibus Blandrad. quidquid juraverunt militibus Blandradensibus,* et collectis rusticis facere solitis, ultra tres albergarias, ita ut una quæque sit trium... militum, et tria carricia in laudem XII Consulum qui electi fuerint: ita *rustici* non prohibeant militibus missis a comitibus habilitatem domorum, et sedimina dimittent quibus dederunt et dabunt pro XVI den. datis pro sestario terræ ædificia, quæ sup. posuerunt, alienare dimittent tantum de suis vicinis. — Ego Manfredus (come sopra).

Le tre lacune anzidette esistono nell' autentico in detto foglio del Tom. I Bisc. però abbiamo al foglio 253 retro del Volume IV una conferma della *carta Blandraina* fatta nell' anno 1167 ind. XIV *die dominico* 12 *intrante mense marcio* dalli Conti Uberto Gugliemo, Lanfranco, Rainero, ed Ottone, figli del fu Conte *Guidone* de Blandrate, ove la prima parte concernente i *militi Blandratesi* è per così dire testualmente conforme a quella del 1093, la seconda poi relativa ai *rustici* contiene maggiori spiegazioni, imperocchè dopo le parole *salva fidelitate Imperatoris et Dominorum suorum,* così si statuisce:

« De placitis vero attendent ipsi Comites omnibus hominibus
» habitantibus in Blandrato quidquid juraverunt militibus Blan-
» dratensibus, nec tollent rusticis facere solitis ultra tres alber-
» garias per annum, ita quod unaquæque sit trium militum et
» trium equorum et tria carricia in laude duodecim Consulum:
» insuper rustici non prohibeant militibus missis a comitibus ha-
» bilitatem domorum, sedimina quæ dederunt rusticis vel dabunt
» XVI denariorum per annum sextarium terræ dimittent: *alia*
» *super imposita inter eos non fient*: de supradictis vero maleficiis
» septem, quorum Comites bannum habere debent, scilicet de
» homicidio, adulterio uxoris alterius et suæ parentis, et de

che gli altri Conti Guido ed Ardissone nominati nella carta Blandraina siano morti senza prole: così potendosi eziandio arguire dal vedersi intervenire all' assedio di Como nell'anno 1119 in un coi Novaresi, Vercellesi ed altri la Contessa di Biandrate vedova del Conte Alberto col figlio Guido infante (1) unica rappresentante di quel Contado.

» tradimento, et de pugna legalis judicii, et de vindicta assalti si » evenerit post diem unum sol. LX bannum habere debent: de » perjurio et furto secundum qualitatem facti, judicio et laude » XII Consulum, Comites bannum habere debent: *fodrum vero* » *Comites nullo modo in Blandrato habere debeant præter Regale* « *fodrum, quod est triginta sex librarum imp. tantum, quod fodrum* » *comites quando Imperator seu Rex Romanorum Roma iverit cum* « *suo exercitu coronandi causa vel occasione pacificandi tantum* » *XXXVI lib. habere debeant,* quia sic convenit inter eos. Actum » in *castro Blandrati juxta ecclesiam S. Columbani* feliciter.

Seguono le sottoscrizioni

« *Ideo comites hoc testamentum fecerunt, quia predecessores eo*» *rum hanc testamenti concordiam jam fecerant ut supra juraverunt.* » Ego Paracinus Sacri Palatii Notarius hanc cartulam jussu Guidonis » judicis S. Palatii Not. scripsi ».

Si osservino le parole: actum in *castro Blandrati iuxta ecclesiam S. Columbani.*

Per le ragioni addotte dal lodato Commentatore de' statuti di Biandrate la Chiesa di S. Colombano posta quasi al centro del Borgo, sebbene ricostrutta, occupa però l' antica sua località: per altra parte non v'ha dubbio che la piazza e cantone di mezzo, che la circondano, furono ricostrutti nel secolo XIII e posteriormente, nè v' ha memoria nei documenti e negli statuti d'alcun castello vicino a detta Chiesa: quindi fa d' uopo conchiudere, che all' anno 1167 addì 12 marzo non era ancora stato distrutto il Borgo, e rimane confermata l' epoca del 1168 assegnata dalli storici per tale distruzione.

Quanto alla Prevostura di S. Colombano la notizia più antica, che io mi abbia, risale al 17 xmbre 1163 epoca in cui ne era prevosto certo D. Amaldo, come consta da atto 27 xmbre 1164. — Bis. I — 248.

(1) Nec non adveniunt *Vercellae* cum quibus Astum
Et Comitissa suum gestando bracchio natum.
Anonimo Comasco Rer. Ital. Tom. V. col. 418.

273. Abbenchè Gualvano Fiamma attribuisca la distruzione di Biandrate ai soli Milanesi nell'anno 1168; egli è però probabile, che vi siano intervenuti i Novaresi ed i Vercellesi loro alleati, e che ai medesimi ne abbiano lasciato il dominio sott'obbligo rigoroso di tenerlo perpetuamente distrutto: ed in vero già ci occorse di accennare (Num. 57 libro 2) le disposizioni del trattato di pace coi Novaresi 24 giugno 1194; per le quali amendue i Comuni, nel dichiarare divisa la giurisdizione di Biandrate e pertinenze, si obligarono a mantenere distrutto quel Borgo, e si accennarono pure altri atti degli anni 1199 e 1205 comprovanti l'esecuzione di quei patti obbligando gli antichi abitanti a prendere stanza nelle rispettive città.

274. Non di meno si erano ricostrutte varie abitazioni nel sito antico di Biandrate formanti una villa, detta poi *Cantone de medio* a distinzione degli avanzi dell'antico Borgo, ed i nuovi abitatori cominciarono a formare Comune.

Forse seguì questo fatto nell'anno 1216, nel quale sotto la data 23 giugno (1) abbiamo alcuni patti sociali stipulati da 60 individui « In prato retro *S. Petrum de Blandrate.*
» In nomine Domini amen *ad honorem Dei et Comitum et*
» *Comunis Blandrati, et salvo honore civitatis Vercellarum*
» *et Novariae et salva carta Blandraina....* juraverunt omnes
» inscripti *inter se ad invicem... salvare, gubernare, adjuvare*
» *et manutenere et defendere in personis et avere* quemque
» illorum qui sunt vel qui fuerint de hac societate: item
» si aliqua discordia orietur inter eos de societate, illi te-
» neantur stare præcepto *Rectorum societatis* omnium vel
» majoris partis, et Rectores teneantur sedare et pacificare
» omnes discordias bona fide sine fraude, et quam citius
» poterunt: item illi de societate teneantur obedire omnia
» præcepta, quæ sibi fuerint facta a Rectoribus pro honore
» istius societatis: omnia ista et quæ fuerint adjuncta ob-
» serventur usque ad decem annos *et Consulariae istius*

(1) Arch. civico Cod. dei Patti fol. 89 retro.

» *societatis leventur* per dies XV ante festum S. Johannis
» Baptistæ *semper omni anno.* Item meliorando in hoc sta-
» tuto quod meliorari potuerit ad proficuum societatis *cum*
» *consilio Rectorum et Credentiae, quae fuerit pro temporibus*
— testes = Ego Albericus Notarius.

Questa società, o vogliam dire, costituzione di Comune di *Biandrate de medio* dovette certamente riportare l'approvazione del nostro Comune, che là registrò fra i suoi documenti, ed allorquando i Conti di Biandrate Ottone, Gocio e Corrado rinnovarono nell'atto 13 maggio 1222 (1) la loro sottomissione come cittadini di Vercelli, convennero in riguardo a Biandrate « quod, salvis aliis pactis et conventio-
» nibus quas habent cum Comuni Vercell. Comune et ho-
» mines Blandrati debeant esse cives: ita quod non teneantur
» nec debeant dare fodrum de debitis factis usque quo in-
» traverunt in Blandrate *exceptatis illis hominibus Blan-*
» *drati, qui consueverant dare, qui teneantur tam de factis*
» *quam de facturis* et postea sint in eadem conditione, qua
» alii homines Blandrati erunt, *et homines Blandrati exti-*
» *mentur pro tot homines Blandrati quomodo de Vercellis,*
» *et de Vercellis quomodo de Blandrato;* salvis eorum con-
» suetudinibus de rationibus faciendis, eo salvo *quod te-*
» *neantur facere justiciam in Vercellis* sub Potestate et
» Consulibus justiciæ et Comunis et aliis officialibus Vercell.
» scilicet hominibus Vercell. et jurisdictionis tantum, salvis
» pactis et concordiis et *chartis*, quæ comites Blandrati
» habent cum Comune et homines Blandrati.... ita quod
» propter hoc non fiat præjudicium Comuni Vercell. in hac
» concordia, quominus teneantur et habeantur firma in per-
» petuum, et prædicta omnia Comites et Comune et homines
» Blandrati promittent et jurabunt attendere ».

Segue infatti la prestazione del giuramento tanto per parte di detti Conti come dal *Comune di Biandrate*, non che l'approvazione della nostra Credenza.

(1) Bis. IV-296.

275. Ecco adunque riconosciuto da noi e dai Conti il nuovo Comune complessivo di tutti i Cantoni, fatta distinzione tra gli antichi abitatori già soliti a pagare il fodro da quelli, che avevano formato il nuovo *Cantone de Medio*, e stabilito eziandio, che pel riparto del fodro si contemplerebbero a pari grado tanto gli abitanti sul luogo quanto i Blandratesi, che dimoravano in Vercelli in seguito all' obbligazione, che come già dicemmo, loro era stata imposta nell'anno 1203.

Queste cose si operavano senza intervento del Comune di Novara, al quale si era promesso nel trattato del 1194 di tenere distrutto Biandrate e di obbligarne gli abitanti a recarsi nelle rispettive città, ma conviene osservare, che era imminente, come scoppiò ben presto, la guerra con esso Comune, e l'atto di pace 23 novembre 1223 (vedasi al N.° 104 libro 2.°) rinnovò almeno *pro forma* l'obbligo anzidetto di mantenere distrutto Biandrate, e di non permettere che si rifabbricasse, come eguale patto venne ancora rinnovato nell'altro trattato di pace del 1232 (vedi Num.° 160 libro 2.°).

Però i diritti di supremazia, che sul luogo di Biandrate e suoi Cantoni spettavano ad entrambi i Comuni di Novara e di Vercelli, erano limitati all'obbligo dell'esercito ed all' imposizione del fodro a pari grado, e come disponevano i trattati medesimi; altri diritti erano tutt'ora riservati ai Conti di Biandrate od a tenore della stessa Carta Blandraina del 1093 confermata nel 1167, o per successivo uso interpretativo.

276. Poscia nell'anno 1242, anche ad imitazione delle varie franchigie, che il Comune di Vercelli aveva già accordate a molti Borghi, si addivenne fra i Conti di Biandrate, Guidone fu Rainero, Uberto fu Ottone, Guglielmo Ruffino, Oddone e Gotofredo fratelli fu Conte Gozio per una parte, e per l'altra il nuovo Comune di Biandrate ad un componimento, tal quale era stato proposto dal signor Martino fu Tedisio de Blandrate eletto arbitro a tal fine, e ne risulta

da atto 1242 *ind. XV diae lunae exeunte mense octobris* (1) stipulato nella chiesa di S. Colombano di Biandrate in piena Credenza degli uomini di Biandrate e Vicolongo, e col consiglio ed assistenza autorevole di due giurisperiti Martino de Allario de Calvo *Novarese* e Lanfranco Pettenati *Vercellese*: ed ivi fu statuito:

1.° Che i Conti investirebbero a titolo di feudo gentile e paterno il Comune e gli uomini di Biandrate d'ogni loro diritto *in justicia Blandrati, Vicilongi, Zozegnae et Casalisbeltrami, portae plebis, Burgi Veteris, Burgi Novi, portae Casalis, et Biscareti, et rialis de Castanea, et in omni curia Blandrati et vicorum et Cantonorum Blandrati.*

2.° Che eguale investitura loro farebbero delle baraggie e degli altri beni comunali di Zozegno, Casalbeltrame, Vicolongo e *Biandrate de Medio*, purchè non già investite ad altri, ed eccettuate le baraggie poste al di là della Roggia nuova di Novara.

3.° Che per tali feudi verrebbe prestato dal Comune di Biandrate il giuramento di fedeltà verso i Conti concedenti.

4.° Che lo stesso Comune sarebbe obbligato a semplice richiesta dei Conti di fare esercito due volte all'anno a sue spese pel primo giorno e quindi a spese dei Conti e per un tempo di 15 giorni al più in caduna volta, con dichiarazione, che quelli abitanti od in Novara od in Vercelli non sarebbero tenuti a guerreggiare in luoghi proibiti dalla Città ove tengono domicilio *salvis tamen conditionibus et consuetudinibus atque juribus, quas quodque Comune et homines Novariae et Vercellarum habent vel obtinent in Comune et homines Blandrati.*

5.° Che sarebbe riservata ai Conti la metà di tutte le multe a decretarsi dai Rettori o Consoli di Biandrate, e la compulsione ed esazione d'esse multe verrebbe fatta da uno dei Conti medesimi da eleggersi fra loro, il quale ne renderebbe conto al Chiavaro del Comune.

(1) Bis. II-287.

6.° Qualsivoglia lite fra i Conti ed il Comune ovvero gli uomini di Biandrate sì attivamente che passivamente sarebbe sottoposta al giudicio dei Consoli, Rettori e Podestà d'esso Comune e decisa inappellabilmente.

7.° Per le altre liti fra i particolari le sentenze dei Consoli o Rettori sarebbero soltanto appellabili ai Conti quando l'oggetto fosse di maggiore valore di lire 10 imperiali (lire 808 32 attuali) ed essi Conti, od il loro delegato dovrebbe definire tali cause d'appello entro giorni quaranta.

8.° Nessun banno, fodro, taglia o simili potrebbero imporre i Conti oltre a quanto era stabilito in questo accordo: però il Comune di Biandrate dovrebbe pagare a detti Conti e loro successori lire 36 imperiali ogni volta, che l'Imperatore verrebbe per la sua incoronazione, e ciò nemmeno a titolo di fodro, bensì per canone attesa l'anzi detta investitura.

9.° Sarebbero però riservati ai Conti tutti i loro diritti verso le singolari persone, *et excepto jure successionum et emancipationibus et dationibus tutorum et curatorum, et exceptis duellis, quae sub ipsis vel aliis pro eis fieri debeant, et excepto jure quod ipsi Comites habeant in acquis Blandrati et Cantonorum et Curiarum et acquarum ductibus*, ferme però rimanendo le concessioni parziali di esse acque ed acquedotti fatte per l' addietro al Comune, Cantoni o particolari, e ferma la proprietà del molino al Conte Umberto.

10.° Non potrebbero i Conti rivocare a titolo di caducità i feudi stati alienati od agli uomini del Comune e dipendenze od ad estranei, purchè il nuovo possessore loro giurasse la fedeltà dovuta.

11.° Sarebbe pienamente libero al Comune lo eleggersi i Consoli ed il Podestà, non che il fare statuti, purchè in nulla contrarii a questo accordo, e purchè il Comune non avesse a fare alcun patto o concordia con altri Comuni e persone, salvo mediante il consenso dei Conti o della maggioranza di essi, come per contro essi Conti non potrebbero contrarre simili patti con terzi (s' intende per riguardo a

questi loro diritti su Biandrate) senza il consenso del Comune, nè mai alienare ad altri le ragioni ad essi Conti riservate.

12.° Le case rustiche del Borgo Vecchio concesse dai Conti ai particolari non avessero a devolversi ad essi Conti salvo in caso di morte del Vassallo senza eredi maschi, o femine.

13.° Il Comune sarebbe tenuto a pagare per una volta tanto lire 300 imperiali (lire 20208 attuali) per l'investitura anzidetta e rinuncie ivi fatte, oltre poi ad altre lire 150 imperiali in particolare al Conte Guido a tacitazione di un suo allegato credito di lire 600 simili.

14.° Inoltre il Comune, suoi Cantoni e ville cederebbero in piena proprietà ai Conti le Baraggie poste al di là della Roggia nuova di Novara; e ciò tutto mediante si intendesse definita ogni controversia, e fessero accertati come sovra i diritti ed obblighi reciproci.

277. Nel giorno dopo però vennero aggiunte al laudo le seguenti spiegazioni:

15.° Sarebbe pienamente libera al Comune ed alle ville dipendenti l'elezione dei Credenzieri ed altri uffiziali senza ingerenza dei Conti.

16.° Non potrebbero i Conti o successori impetrare dall'Imperatore o da altre autorità lettere derogatorie contro il Comune ed uomini di Biandrate.

17.° Le cause d'appello riservate dal laudo ai Conti si definirebbero sul luogo, e nessuno potrebbe essere tratto a comparire fuori di esso per tali cause, i Conti poi non potrebbero esigere oltre a den. XII per lira a titolo di giudicatura.

18.° Il Podestà, Consoli e Rettori di Biandrate abbiano la piena giurisdizione sì civile e criminale.

19.° I Conti non abbiano *nec calagium nec calendagium* nè altro tributo di sorta, ma stiano contenti in perpetuo dei dritti loro riservati.

20.° E per ultimo s'intenda assolutamente proibita in Biandrate e dipendenze ogni adunanza, società, fazione o

collegio di qualunque sorta, alla riserva unicamente di quelle particolari per un dato commercio, od altre che venissero approvate ad unanimità di voti dalla Credenza.

278. Osserviamo in questo accordo una formale ricognizione dei Conti di Biandrate intorno ai diritti ivi acquistati dai Comuni di Novara e di Vercelli, i quali erano in allora ristretti all'imposizione del fodro o dell'esercito, poichè ogni altro diritto di giurisdizione e persino le nomine di Podestà, Credenzieri ed Ufficiali furono oggetto dell'accordo tra i Blandratesi ed i Conti senza ingerenza di dette Città: se poi sotto le riserve in esso fatte il Comune di Biandrate acquistò molte franchigie verso i Conti, nulla però vi si convenne intorno all'abolizione della servitù della gleba: che anzi, se per una parte non se ne fece alcuna menzione, per l'altra *si dichiararono fermi tutti i diritti dei Conti verso le singolari persone.*

Trascorsero cinque anni, da quanto pare, in questo stato di cose, sinchè in atto 14 luglio 1247 (1) il Conte Guido fu Conte Goziò a nome anche dei fratelli Guglielmo e Gottofredo, ed il Conte Ruffino per sè ed a nome dei suoi figli e pei loro successori si resero definitivamente cittadini di Vercelli obbligandosi all'esercito od al fodro, però sulla base di sole lire cinquecento e quando sarebbe imposto ai cittadini, si sottoposero al giudicio dei Magistrati Vercellesi per fatti civili e criminali concernenti i distrettuali della Repubblica, con molti altri patti, che non è caso di quì riferire rinunciando definitivamente ad ogni diritto sui castelli di Monte Orione e Robiallo, di cui nell'investitura 28 ottobre 1217, e donando eziandio ai Vercellesi il mero e misto impero ed ogni giurisdizione sui luoghi di loro pertinenza *in tota Valle Siccidae et Mastelloni, Selmense et Paschoni Calmaschi et Vallis uzae et in locis in ipsis vallibus existentibus et hominibus habitantibus.*

(1) Bis. IV-506. La data porta ivi in disteso l'anno 1257, ma l'indizione V ed il giorno di doménica 14 luglio obbligano a rettificarla.

Quì la rinuncia si estendeva ai diritti sulle singole persone, quindi si convenne, che otto probi uomini Vercellesi, eligendi quattro per parte, statuirebbero il quanto ciascun individuo dovrebbe retribuire a detti Conti per le case, terre ed altre cose dai medesimi già dipendenti.

Ho accennato questo patto per dimostrare come il nostro Comune proseguisse in ogni circostanza il suo proposito di abolizione della servitù della gleba pronunciata pel suo Stato nel 1243: del rimanente restringerò l'esposizione del documento al seguente capitolo, il quale concerne il Comune di Biandrate, di cui ci occupiamo.

Imperocchè gli stessi Conti fecero ivi formale donazione e rinuncia al Comune di Vercelli *de omni contili et imperio et jurisdictione, quam habent vel ad eos pertinet in locis Blandrati et hominibus ibidem habitantibus; ita quod dictum Comune et Magistratus ipsius civitatis omne contile et imperium et jurisdictionem exercere possit in ipsis locis et hominibus ibidem habitantibus, sicut ipsi comites exercere poterant, absque ipsorum comitum et eorum haeredum contradictione.*

279. Sapevano però essi Conti, che a tenore del sopra riferito laudo dell'anno 1242 non potevano cedere ad altri i proprii diritti colà riservati verso il Comune di Biandrate senza il consenso del medesimo: quindi in questa donazione soggiunsero, che i Vercellesi avrebbero procurato questo consenso, e non ottenendolo, la stessa donazione sarebbe di niun effetto in quella parte cui ostassero i giuramenti prestati.

Questa cessione a favore della Repubblica poteva complicare la quistione colla consocia città di Novara; a scioglimento però della medesima dopo varii anni si addivenne fra di esse ad un trattato nel giorno 29 marzo 1259 per l'effettiva divisione della signoria territoriale di Biandrate e dipendenze, e vi si convenne (1):

(1) Arch. civ. cod. dei Patti 90. Bis. 1-180.

1.° Che otto probi uomini eligendi metà da ciascuna città avrebbero diviso quel territorio in giusta metà *per longum sive per transversum sicut comodius videbitur expedire*, in modo però che restasse verso Vercelli la sua metà e l'altra verso Novara, apponendo termini e facendo seguire fossi divisorii.

2.° Ove, determinata la linea divisionale, la parte Vercellese oltrepassasse il nuovo cavo, *quae appellatur Rugia Novariensis*, dovrebbe il nostro Comune cedere a quello di Novara tutto l'alveo d'esso cavo e la ripa per una larghezza di venti braccia, venendo compensato con altrettanto terreno: ma in quella ripa il Comune di Novara non potrebbe elevare alcun muro e tanto meno costrurvi fortezza.

3.° In ordine alle persone abitanti in Biandrate e suoi Cantoni doversi distinguere quelle appartenenti a Biandrate di mezzo, sia che realmente ivi abitassero o fossero altrove, e per esse se ne farebbe la divisione in due parti coi loro possessi *habita contemplatione personarum istarum et rerum ipsarum*, come anche riguardo agli antichi abitatori di Biandrate: per quelli poi, che già solevano essere cittadini di Vercelli o di Novara, e che eransi recati ad abitare in Biandrate, dovessero ritornare alla città, da cui eransi dipartiti.

4.° Diviso il territorio e fatta la separazione delle persone ciascuna città presterebbe mano forte, perchè le persone assegnate all'altra avessero a traslocarsi nel distretto della medesima.

5.° Ciascuna città avrebbe di poi, indipendentemente dall'altra, il mero e misto impero *omnem honorem, jurisdictionem et contile* sul territorio e persone a lei pertoccati.

6.° Tuttavia non potrebbe imporre fodri od oneri qualunque alle persone assegnate all'altra in riguardo ai beni che queste persone possedessero in allora nella parte sua territoriale, quali beni le medesime potrebbero coltivare come più loro piacesse concorrendo unicamente per essi *in campariciis, in viis aptandis et similibus*, vale a dire nelle sole spese locali.

7.° Le acque si lascierebbero fluire secondo il consueto.

8.° Nessuna delle città potrebbe ricevere ad abitare nel proprio distretto alcuna delle persone, che con questa divisione venivano assegnate all' altra « *Matrimonia tamen propter hoc capitulum non impediantur*, *quominus matrimonia libere contrahantur et compleantur quantum ad mulieres* ».

9.° Fosse proibito per ultimo ad ambi i Comuni il costrurre fortificazioni nella parte a ciascuno assegnata.

280. Cade quì in acconcio il ricercare quale fosse l'estensione del territorio a dividere, e di quali luoghi si componesse la curia di Biandrate, posciacchè il documento dice « *quidquid pertinet ad Blandratum in curiis et finibus Blandrati et in locis omnibus pertinentibus ad Blandratum* ».

Il lodato commentatore degli statuti Blandratesi se ne occupò al capo 64 *de ludis*, laddove si proibivano certi giuochi « *in toto poderio Blandrati*, *seu Sancti Nazarii*, *Casalini*, *Fisrengi*, *Burgi Mandelli*, *videlicet a Rugia nova facta per Comune versus sero* » ma nulla viene a conchiudere di positivo rimandando il lettore al cap. 242 ove si prescrive « *quod in Casali Beltramo fiant quatuor Portae.... quatuor in Burgo Veteri*, *quatuor in Vicolungo*, *et in S. Martino duas de Zuxiana*, *et quatuor in Burgonovo et quatuor in Biscareto et tantum plus quantum placuerit vicinis de Cantonis* ».

Ignaro esso commentatore dei documenti da me ora esibiti, non era in grado di formarsi un distinto concetto, anche perchè in varii altri capitoli si fa menzione di questi Cantoni dipendenti da Biandrate, mentre di San Nazaro, Casalino, Fisrengo e Mandello se ne parla soltanto in detto capitolo 64.

A risolvere il quesito notiamo le parole d' esso capo 64 *in poderio Blandrati seu ecc. a Rugia nova facta per Comune verso sero*; non vi si dice in loco Blandrati nè vi si spiega *per Comune* se s'intenda di Novara o di Biandrate: però le parole *versus sero* non si possono altrimenti riferire

che rimpetto a Novara, dal cui Comune io opino essere stato fatto questo particolare statuto dopo posta in atto l'accennata divisone, e prima che per la dazione spontanea dei Vercellesi ai Visconti tornasse a riunirsi l' antica curia di Biandrate, infatti perchè mai dovevansi proibire detti giuochi ai soli luoghi di Casalino, Sannazaro, Fisrengo e Mandello e non a Biandrate, Casalbeltrame e Vicolongo, e poi nominare soltanto questi ultimi nelle altre disposizioni dello statuto, se non per la ragione dei tempi e delle diverse autorità che le ebbero a promulgare, in epoca cioè della divisione della curia Blandratese.

Quindi conchiudo, che tutti gli anzidetti luoghi ed i loro territorii appartenessero ai Conti di Biandrate, e che stando all'atto del 1259, Sannazaro, Casalino, Fisrengo e Mandello dovevano cadere nel lotto assegnando ai Novaresi; e Biandrate, Casalbeltrame e Vicolungo in quello dei Vercellesi.

Quanto alla Roggia ossia cavo nuovo Novarese, di cui si fa menzione nel documento e nel sud. cap. 64 degli statuti, mi pare essere quella ora denominata Roggia Busca, perchè in altro atto contemporaneo 8 marzo 1258 riferito in nota al N.° 258 di questo capo trovasi pure accennata la *Roggia Novaresia* in vicinanza di Casalino e Vinzaglio, ove corre tutt' ora la Roggia Busca: nè fa ostacolo, che l'andamento di essa non potesse separare nettamente i due lotti, mentre nell'atto di divisione del 1259 si dice soltanto *per longum et per transversum prout comodius fieri poterit*, quindi quel cavo poteva servire di limite *per longum* con due trasversali sotto Mandello e sopra Sannazaro.

281. Diceva, che tali avrebbero dovuto essere i due lotti operando la divisione a mente di detta convenzione 2 marzo 1259, e come i riferiti capi dello statuto di Biandrate concorrono a dimostrare; tuttavia da un atto dell' anno 1266 ricaviamo non essersi ancora operata la divisione, almeno per quanto *al luogo di Biandrate*, od essersi il medesimo lasciato indiviso col Comune di Novara, ed egualmente si argomenta pel *Cantone di Medio* da altro atto del 1290.

Infatti fra i privilegii concessi dalla nostra Credenza a Bonsignore de Arborio in occasione della sua sottomissione come cittadino di Vercelli il 7 febbraio 1266 si trova previsto il caso della divisione di Biandrate, e di sua erezione a Borgo franco, in quale caso si convenne che non si potrebbero obbligare gli uomini di Recetto dipendenti dal Bonsignore a traslocare nel nuovo Borgo (1).

282. Venti quattro anni dopo, e nel giorno di venerdì 6 ottobre 1290 ind. IV (2) seguì ancora una convenzione tra il Comune di Vercelli ed il Comune ed uomini di Biandrate, *et Cantonorum de Blandrate de medio*, dalla quale risulta una ben limitata dipendenza verso i Vercellesi a pari grado di quella dello stesso Comune verso i Novaresi.

Vuolsi dire, che il Comune di Biandrate si fosse rifiutato a pagare il fodro alla nostra città, e quindi fossero seguite condanne ed intimazioni di multe: le circostanze politiche di quell'epoca suggerirono una transazione per vero pregiudiciale, poichè la ragione del fodro fu ridotta ad un semplice *censo fisso* annuale *di lire* 100 *pavesi*, mediante il quale e mediante l'obbligo di far esercito e cavalcate a richiesta dei Vercellesi (purchè non fosse contro l' Arcivescovo di Milano, il Vescovo di Vercelli, *i Conti di Biandrati, il Comune di Novara* od altri dal lato di Vercelli) il nostro

(1) *Si contigeret Comune Vercellarum ad divisionem venire de Blandrate vel pactum fecerit aliquod cum Comuni Blandrati vel Comuni Novariae* quod ipse Bonussenior vel aliqui, qui habitarent in ipso castro Receto sive forcia in Cereto sive in villa, quæ est apud ipsum Recetum, non possint cogi per Comune Vercell. ire habitandum in aliquo loco vel Burgo facto vel qui de cœtero fiet per Comune Vercell. sed semper remaneant domus, castrnm, villa et homines in eodem statu sicut essent *tempore divisionis vel pacti facti vel faciendi inter Comune Vercell. ex una parte et Comune Novariae vel Comune Blandrati ex altera.* Bis. IV-453.

(2) Arch. civico pergamene mazzo 8. La deputazione fatta dai Blandratesi per questo accordo dà a conoscere, che la loro Credenza si adunava *in castro veteri Blandrati,* castello che esisteva a capo del Borgo Vecchio.

Comune promise di trattare e difendere essi Blandratesi nello stesso modo, che tratterebbe e difenderebbe gli altri uomini del proprio distretto; e quì si notino le parole *quantum ad defensionem et pro defensione ipsorum*, dalle quali appare, che in ciò solo venivano assimilati ai distrettuali Vercellesi.

Ciò stante furono li medesimi assolti da ogni fodro o multa per lo addietro imposti e non soddisfatti.

Ma io diceva che il documento somministrava la prova, che quei Blandratesi continuavano ad essere dipendenti ad un tempo dal Comune di Novara; e, se ne porge indizio l'espressa riserva di non combattere contro del medesimo, il seguente patto non permette più alcun dubbio a tale riguardo.

« Si a modo aliquo tempore prædicti homines Blandrati et
» Cantonorum dederint vel fecerint aliquid in suprascriptis
» conventionibus factis inter prædictas partes, et in aliquo
» *meliorem conditionem facerent cum Comuni Novariae*, quod
» ad consimilibus Comune et homines Cantonorum Blandrati
» de medio teneantur Comuni Vercell. tam in honoribus
» potesteriis quam in aliquo alio, quod fieret, *et daretur per*
» *eos vel aliqui pro eis Comuni Novariae* vel singularibus
» personis ».

Adunque i Vercellesi riducevano alle indicate obbligazioni i loro diritti verso il Comune di Biandrate e Cantoni in tanto quanto i Novaresi avrebbero acconsentito ad eguale affrancamento, salvo a gioire di maggiori diritti ove se ne fossero concordati con questi ultimi; lo che dimostra ancora sussistente la parità di supremazia di ambe le Repubbliche.

283. Avverto il lettore, che io non ho inteso dare quì una storia compiuta delle complicatissime vicende del Comune di Biandrate, e tanto meno dei suoi Conti, imperocchè altre ne rimarrebbero a narrare per chi imprendesse di scriverne di proposito; soltanto io aggiungerò che il documento dell'anno 1242 sovra riferito, siccome non molto lontano

dall' epoca della distruzione di quel luogo (an. 1168), potrebbe eziandio somministrare qualche argomento intorno all'ampiezza primitiva del Borgo; rispetto alla quale io credo che verso *Casalbeltrame* non si estendesse già, come altri volle, sino al Cantone Biscaretto, ora convento e cascina di tal nome, poichè vi leggo citata la *Porta Casalis*. Quanto poi alla *Porta Plebis* dovea trovarsi sulla strada, che tendeva ad una chiesa detta la Pieve assai discosta dal luogo, e li cui ruderi furono da poco tempo distrutti; piacendomi di riferire come in tale occasione siasi sotto il pavimento della chiesa ritrovata una lapide in marmo bianco, tutt'ora conservata nella casa già di spettanza del signor Giuseppe Piazza ultima a sinistra verso Vicolongo, sulla quale si legge la seguente inscrizione (1):

V. F.
SALVIA BRISSONIA
SALVI F. SIBI ET
OPTIONI ET ATTILII FILIIS
ET SUIS

Il *Cantone de medio* fu certamente quello costrutto, dopo la distruzione, intorno alla chiesa e piazza di S. Colombano, e che servì a riunire in qualche modo il Borgo vecchio ed il Borgo nuovo: quindi mi pare, che volendosi più ampio l'antico Biandrate dell'attuale, bisognerebbe segnarne la maggior estenzione dal lato di Vicolongo protraendolo a raggiungere il Cantone di S. Martino, detto *Zozegna* nell'atto del 1242 o di *Zuxiana* nel cap. 242 dello statuto, sebbene la quistione vorrebbe essere meglio esaminata sul luogo tenendo conto degli indizii, che possono dare le escavazioni.

284. L'erezione di Borghi franchi non isfuggì all'egregio storico del Medio Evo il Cav. Cibrario allorchè disse (2) « e

(1) Io devo questa notizia al signor Sereno Caccianotti amantissimo cultore delle patrie memorie.

(2) Dell'Economia politica del Medio Evo — Torino 1839 — pag. 45.

» quando i liberi Comuni, nel doppio intento di acquistare
» nuovi sudditi e di assicurarsi con nuove fortezze contro gli
» esterni nemici, costumarono di cavare su qualche colle
» vicino un giro di fosse bordato da un muro o da una pa-
» lizzata, francando ogni uomo, che fosse andato a costrurre
» casa ed abitare in quel recinto, ed accomunando alla nuova
» popolazione i privilegii della madre patria ».

Ma quale più ampio concetto potrà farsi il lettore a fronte di *ventidue Borghi franchi* eretti da una sola Repubblica in un ristrettissimo territorio? a fronte, dico, di un sistema di emancipazione dalla servitù della gleba e dei vincoli feudali iniziato dal nostro Comune sin dal secolo XII, e condotto con fermezza ed ammirabile perseveranza per tutto un secolo fra mezzo a mille ostacoli d' interessata opposizione, e di quasi continue guerre civili od esterne.

Parimenti il Chiarissimo Cantù, se avesse avuto notizia di una emancipazione così generale e costante, avrebbe certamente apposta un'eccezione onorevole pel nostro Comune quando si fece a scrivere « se i Comuni cittadini avessero
» sciolti i feudi, tutti i campagnuoli sarebbero accorsi nelle
» città: *ma questi non avevano mai avuto mente a fondare*
» *un diritto nuovo demolendo il preesistente, onde non at-*
» *tentavano ai legami che tenevano l'uomo alla terra ed al*
» *padrone*, sebbene volentieri aprissero ricoveri ai fuggiaschi,
» e sostenessero i sollevati contro i Conti rurali (1).

Per me, io riconosco in questo fatto una delle maggiori glorie della mia patria, la quale, nel mentre operava con felice successo la progettata emancipazione, rinnovellava ad un tempo sì grande numero di Borghi e molti in terreno vergine, con ampie contrade rettilinee, piazze, spalti, porte e battifredi, procurando alle sparse popolazioni un sicuro ricovero in un secolo di continuate guerre, accomunando gli interessi dei casali circonvicini, e promovendo così in questi centri maggiori mezzi di vita sociale e di progresso.

(1) Stor. Univ. Ediz. 3.a T. XI pag. 404.

Che se talvolta usò straordinario rigore o nell' ordinare la distruzione dei luoghi d'antica abitazione, o nel comminare gravi pene a chi non obbedisse al prescritto concentramento, l'utilità dello scopo, i costumi dell'epoca, l'ignoranza nel basso popolo valgano a giustificare quei mezzi, e quando il Comune vide più instrutte le popolazioni e meglio avviate allo scopo, rivocò quegli ordini, come vedemmo per Alice, e lasciò liberi gli individui a stabilire il loro domicilio in quello dei Borghi franchi, che meglio loro gradisse (1).

285. Fra le disposizioni adottate dal Comune pel miglioramento d' essi Borghi vuolsi far cenno della prescrizione d'un dato numero di fornaci annuali, perchè le case venissero gradatamente e per obbligo coperte a tegole (2): *statutum est q. in quolibet Burgo et de Comune Burgi fiat una fornax trium bucharum, in qua fient cupi, et quater debeant coquere in anno bona fide ad minus, vel plus si voluerint, de quibus cupis domus Burgi cooperiantur, et compellantur vicini a Consulibus cooperire casas suas habentes valimentum librarum 25 pp. et alibi 25 infra si cupis abundarent, et hoc dicitur in Tridino, Magnano et Burgo de Costis.* L' indicazione di questi Borghi dà a conoscere la data approssimativa dello statuto, posteriore cioè al 1210, epoca dell'erezione di Trino a Borgo franco, ed anteriore al 1218 in cui si proclamò quello di Tricerro: imperocchè la disposizione venne di poi estesa generalmente a tutti i Borghi, come si legge a carte 149 dello statuto stampato.

Da che l'instituzione dei Borghi franchi mi obbligava a tessere i primordii della storia speciale di ventidue popolazioni del Vercellese, avrei pure desiderato di aggiungervi per appendice alcune notizie per gli altri pure cospicui Borghi della provincia come Santhià, Cigliano, Messerano, Saluggia, Bianzè, Desana ecc., ma così lunga mi riuscì la prima narrazione che io dovetti prescindere, e basti l'osservare in generale

(1) Stat. stamp. 152 retro.
(2) Stat. ant. fol. 33.

che se questi paesi non ebbero la qualità legale di Borgo franco, ciò fu perchè il Comune non pervenne ad averne la integrale giurisdizione rimasta almeno in parte od al Vescovo od ad immediati feudatarii: non di meno quei Borghi nella parte dipendenti dalla Repubblica ne godettero egualmente gli effetti in seguito alla generale emancipazione pronunciata nell'anno 1243, e che venne riferita al num. 235 di questo libro.

LIBRO TERZO

CAPO V.

§ 2.°

Instituti di Beneficenza.

Il Chiarissimo Professore G. Antonio Ranza esprimeva a suoi tempi un voto (1) *a che ciascuna provincia avesse una breve istoria dei suoi luoghi pii, in cui si conservasse memoria dei loro institutori e benefattori sì per atto di riconoscenza verso dei medesimi come anche per animare la posterità ad imitarli.*

A questo voto corrispondeva il Conte Giuseppe Maria Olgiati per la nostra città lasciando un elaborato discorso (ancora manuscritto), nel quale egli spese molte e molte pagine per vagliare le memorie tramandateci dal Can. Modena, e per confutare le arbitrarie aggiunte e confusioni introdottevi da suoi copiatori. Per vero l'opera del Conte Olgiati, ridotta a più breve lezione, avrebbe potuto raggiungere quel lodevole scopo, se non avesse anch' essa difettato di documenti, che pur esistevano allora in maggior copia, ma richiedevano parecchi anni di pertinace ricerca e più larga

(1) Memorie e poesie di donne letterate. Vercelli 1769, pag. 65.

agevolezza per parte dei loro possessori: quindi la medesima, sempre però pregievolissima per le memorie dei tempi più recenti, che l'egregio sig. Conte ebbe a ricavare dagli archivii delle opere pie, di cui fu zelantissimo amministratore, riuscì mancante per la parte antica, e di sovente esprime congetture, che i documenti posteriormente ritrovati non possono assecondare.

Per buona sorte si mutarono i tempi, e non v'ha agevolezza che non mi sia stata usata nelle mie ricerche, talchè lo scrivere di storia patria è un mero dovere di riconoscenza per parte mia: anzi per la diuturna applicazione alle opere pie, io avrei dovuto preferibilmente accingermi a completare il lavoro del Conte Olgiati, e tale era pure il mio divisamento, se non che il piano quindi poi concepito per quest'opera, mi obbliga a restringere la narrazione a quegli instituti di beneficenza, che già esistevano o furono creati nel secolo XIII: non di meno supplendo le presenti memorie alla parte appunto di quel prezioso lavoro, che più ne abbisogna, sarà un passo già fatto, perchè il voto del Professore Ranza venga ad ottener complemento.

L'origine di varie delle nostre opere pie perdendosi nell'antichità, senza che se ne possa conoscere il titolo di fondazione, riesce impossibile il seguire per esse un ordine regolare di precedenza; epperò, dopo avere parlato di due beneficenze antichissime, che non possono classificarsi fra i veri instituti di continuata esistenza, farò cenno di caduno dei medesimi preponendo quelli di più rimota ed incognita fondazione.

Elemosina ebdomadaria di pane ai poveri della Città detta di S. Stefano.

288. Sebbene non ci siano pervenuti documenti del secolo XIII relativi a questa elemosina, e che il più remoto, citato dal Conte Olgiati, sia dell'anno 1536, non di meno io spero di dimostrare, che l'obbligo di tale elemosina, se non si può

provare congiunto sin dalla sua fondazione all'Abbazia di S. Stefano, già le incombeva certamente prima dell' anno 1142.

Dal complesso di deposizioni di testimonii risultanti da atti 15 e 19 luglio 1587 e 16 e 18 dicembre 1591 (1) e diffusamente analizzate dal Conte Olgiati si venne a conoscere, che tale elemosina si faceva in quel secolo nel monastero di S. Stefano in tre giorni della settimana, lunedì, mercoledì e venerdì previo il suono d'una grossa campana per invitare i poveri della città, a ciascuno dei quali senza distinzione nè di sesso nè di età si distribuiva *un pane di segala da oncie quattro almeno*, per cui, a detta di un testimonio, occorrevano in ciascun giorno sacchi 12 in 14 di pane, mentre un altro limitava il numero a sacchi 6 in 7 alti però come la sua persona, e tutti concordavano in una distribuzione di più sacchi per caduno dei tre giorni, sicchè è facile il riconoscere l' importanza di questa pia opera a pro' dei poveri Vercellesi, dandone altresì argomento la memoria d'una scrittura del 1557, colla quale l' Abate di S. Stefano impose al suo affittavole il peso di sacchi 200 annui di segala per detta elemosina, ed una transazione temporaria seguita in quel secolo, per cui l'importo annuale erasi fissato a scudi 200.

Non seguirò il Conte Olgiati nel fare la storia della prosecuzione di dette elemosine, delle sospensioni e riduzioni occorse, e circa le replicate instanze fatte dal Municipio segnatamente in un ordinato del 27 dicembre 1709: dirò in breve che, concentratone il diritto nella Congregazione di carità (ossia Ospizio dei poveri di Vercelli) creata nel 1717, la medesima non cessò dalle opportune instanze e talora ottenne dagli Abati assegni di segale in natura sebbene interpolati, talora riportò come dall'abate Orsini un assegno di lire mille annue, e quando l'Abbazia passò per beneplacito Apostolico in goldita per 15 anni al R. Demanio, ne ottenne pure la

(1) Arch. civico Mazzetta num. 70.

continuazione delle lire mille sino ai tre primi quartieri dell'anno 1801, dopo quale epoca cessò per intiero la sovvenzione.

289. Fatto cenno della consistenza di quell'elemosina e del suo esito finale, fo ritorno alla sua antichità, e quì il Conte Olgiati osservando con ragione, che le instanze anche giudiziarie seguite pel suo eseguimento presuppongono un diritto *convenuto* e non una semplice obbligazione generale imposta dai canoni per la distribuzione d'una porzione dei redditi delle chiese a favore dei poveri, sebbene poi nel valutare l'importanza dell'obbligo ritorni ad essi canoni ponendo a confronto i scuti 200 col terzo dei redditi di quell'Abbazia, inclina a credere, che quel peso fosse stato imposto dalla città stessa assegnando beni in fondazione dell'Abbazia medesima, la quale vuolsi avvenuta ai tempi di S. Mauro e così nel secolo VI, appoggiando l'argomentazione ad altro diritto signorile, che pur competeva alla città verso l'Abbazia, vale a dire, d'una colazione nel giorno di S. Stefano (1).

Anche il canonico Cusani ebbe a scrivere, che l'Abbazia di S. Stefano sia stata fondata dalla città in quel secolo coll'assegno del luogo e territorio di Prarolo (2): comunque però ne sia di questa fondazione, per cui niun documento ci soccorre, egli è certo, che l'Abbazia sussisteva prima del Vescovo Ingone circa l'anno 961 (3) e possedeva latifondi sul Vercellese, ma nel concernente l'elemosina di cui ci occupiamo, la medesima doveva essere un peso reale e perpetuo imposto per contratto, testamento o donazione all'Abbazia, allorchè divenne proprietaria della vasta possessione di Lachelle: infatti due Bolle Pontificie si conservano, che fanno menzione espressa di quella obbligazione.

(1) L'obbligo di questa prestazione essendo stato addossato all'Ospedale Maggiore di Vercelli nella vendita fattagli del castello e residui beni di Prarolo già di spettanza dell'Abbazia, venne definitivamente risolto collo sborso di lire 4400 fatto al Municipio con instrumento 24 luglio 1850 rogato Mandelli.

(2) Dei Vescovi di Vercelli. Discorso XIV, N. 5.

(3) Vedasi al N. 43 del lib. IV, e N. 253 di questo libro III.

Per vero la prima di Paolo III in data 9 aprile 1536 non dà argomento piuttosto per Lachelle che per gli altri latifondi dell'Abbazia, ma prova soltanto in genere l'obbligazione antica, poichè nel surrogare in essa un priore con quattordici Canonici Lateranensi, invece dei Monaci Benedettini, minoratisi di troppo nel numero dei soggetti, quelli investe dell'Abbazia di S. Stefano *col peso già annesso alla medesima della limosina ai poveri della città di Vercelli tre volte per caduna settimana;* ma la seconda Bolla di Papa Gregorio XIII 14 maggio 1581 smembrando la tenuta di Lachelle dall'Abbazia di S. Stefano per assegnarla ai Gesuiti, da poco tempo introdotti in Vercelli, trasportò il peso di detta elemosina sui rimanenti beni dell'Abbazia.

Questa disposizione dimostra a mio avviso, che l'elemosina anzidetta era un vero peso inerente in modo speciale alla tenuta di Lachelle, ed ingiunto dal donatore della medesima; e siccome da un'altra Bolla del 1.° marzo 1142 (1) risulta, che l'Abbazia possedeva fin d'allora quella tenuta, parmi di potere conchiudere, che l'instituzione di detta elemosina debba ritenersi anteriore all'anno 1142.

Confraria detta di Santo Spirito.

290. Dal prezioso Necrologico Eusebiano abbiamo la seguente notizia:

« Nell'anno 1156 ai tempi di Adriano Papa IV e di Fe-
» derico gloriosissimo Imperatore e del Vescovo Ugoccione
» per Superiore Divina Misericordia fecesi un mirabile sta-
» bilimento a Dio ed agli uomini accetto nel cimitero di
» S. Eusebio, da principio scoperto da alcuni prudenti ed
» onesti personaggi.... stabilirono essi, che al ritorno d'ogni
» principiare di maggio si preparasse un'abbondante refe-
» zione a tutti i poveri e pellegrini, e nel giorno dopo si
» facesse un solenne officio anniversario pei defunti; tutti

(1) Vedila al num. 50 lib. IV.

» i cattolici avendo a tale oggetto fissata una quota a cor-
» rispondersi da tutte le chiese di questa città, vale a dire,
» da S. Eusebio s. 12, da S. Maria s. 4, da S. Stefano s. 2,
» da S. Graziano s. 2; e così da tutte le altre chiese tanto
» capelle ossiano Parocchie che restanti ciascuna un soldo;
» da S. Leonardo, da S. Benedetto di Muleggio, da S. Sa-
» vino di Larizzate e da S. Ambrogio di Quintasco e dalle
» Monache di Settimo da tutti un soldo (1).

Il Canonico Modena ne parla come di un voto fatto in quell'anno dai Vercellesi per placare lo sdegno di Dio ed ottenere dal medesimo, che più non permettesse le barbarie usate dal Barbarossa a danno del Milanese, e nel senso medesimo ne fece memoria l' abate Frova nella sua storia: ma il Conte Olgiati credette meglio dar nome di *Confraria* a quella instituzione, seguitando in ciò l'avviso del Prevosto Irico, ed all'appoggio di quanto scrisse l'anonimo Pavese degli usi di sua patria circa l'anno 1320 (2) soggiungendo, che questa cristiana instituzione diramatasi nei piccoli paesi della provincia prese nome di Carità di S. Spirito (3) i redditi della quale vennero nello scorso secolo riuniti alle Congregazioni locali di carità.

Quanto alla nostra, pare essere stata riunita col tempo alla più recente instituzione della Confraternita di S. Spirito nella cappella già dedicata a S. Gregorio, dietro il coro della quale havvi un quartiere, che tutt' ora porta il nome di *Confraria*.

291. Confermo di buon grado queste notizie del Conte Olgiati parendomi esatta l'applicazione del titolo di Confraria ed anche di S. Spirito, poichè appunto fra altre opere pie di Vercelli si trova *la Confraria di S. Spirito* sin dall'anno 1234 in atto 29 marzo (4), anzi farò cenno del testamento

(1) Vedi Irico Rerum patriæ pag 399.

(2) Murat. Rer. Ital. Tom. 9, col. 32.

(3) Un cenno della Confraria di S. Spirito in Gattinara l'abbiamo nel testamento del sig. Ugo Carraria, 13 giugno 1259.

(4) Archivio dell'Osp. Magg. di Vercelli.

di Antonio Balzolio del 20 giugno 1361 (1) ove fra gli altri legati si legge: *Item legavit Confrariae S. Spiritus de Vercellis lib. V pp. dandas in pane, vino, grano et aliis rebus,* dal quale legato si riconosce, che la medesima era, come in origine, distributrice di alimenti ai poveri, però convocati in un dato sito, giacchè nello stesso testamento havvi altro legato di lire tre ad un'opera, di cui parleremo in appresso, distributrice cioè di limosina a domicilio *Item legavit Caritati S. Laurentii, quae portatur per civitatem Vercell.* e di quel quartiere detto la Confraria già se ne ha memoria fra le coerenze ad una casa sotto la parocchia di S. Salvatore in atto 3 dicembre 1374 (2) *sedimen Confrariae Vercellensis.*

In ordine poi alla causa prima, che diede la spinta a quella instituzione, l'abate Frova approva il detto del Modena, ed a me pare, che il trovarsi altra consimile in Pavia due secoli dopo ed altre varie nel Vercellese nulla possa detrarre alla realtà della prima origine appoggiata ad un fatto storico, non ostandovi le parole *gloriosissimo Imperatore Federico* espresse nel Necrologio, poichè dal contesto si riconosce essere stata quell'annotazione scritta assai dopo l'anno 1156 e posteriormente alla pace di Costanza.

292. Prima di trattare di ciascuna delle altre opere pie della nostra città, conviene riferire un capitolo degli statuti antichi, da cui appare quanto il Comune tenesse in protezione sì fatti pii stabilimenti.

« Statutum est quod Potestas sive Consules, qui pro tem-
» pore fuerint in regimine Vercell., teneantur juramento
» expresso custodire et salvare domum miserabilem *ranti-*
» *vorum* et possessiones et bona ipsorum, eodem modo
» domum infirmorum *S. Lazari* et ejus bona et possessiones,
» et eodem modo possessiones Hospitalis *Sancti Bartholo-*
» *mei et S. Spiritus et S. Graciani* et Hospitalis *pontis* et

(1) Arch. Confraternita di S. Catterina.

(2) Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.

» (opera) *ejusdem pontis, et S. Laurentii, et Domus Dei* (a
» questo luogo havvi postilla in margine dicente et Hospitalis
» *S. Andreae* et aliorum hospitalium factorum vel de cætero
» faciendorum in civitate et dixtrictu Vercell.) hoc expresso
» quod si aliquis intraret vel occuparet aliquam possessio-
» nem, ipsorum possessio statim restituatur eisdem vel eo-
» rum ministris sine eorum expensis secundum consilium
» electorum sine suspicione, salvis tamen super hoc statutis
» infrapositis de Comunibus Comunis Vercell ».

Di questo codice degli statuti antichi non ne parla il Conte Olgiati, ed in qualche parte avrebbe potuto valersene nelle sue investigazioni. Non però il riferito capitolo posto fra i primi a carte 5 enunzia tutti gli ospedali allora esistenti, e quantunque esso codice sia stato riordinato nel 1241, pure nel corpo dell'articolo non si parlava dell'Ospedale di S. Andrea sebbene costrutto sin dal 1224, e fu aggiunto alla disposizione con tutti gli altri ospedali in genere per annotazione posteriore, nè io so trovare la ragione di quella prima distinzione, mentre se gli ospedali di *S. Brigida, di S. Martino, di S. Leonardo, di S. Orso e di S. Andrea* erano commendati a corpi Religiosi, lo erano pure gran parte di quelli nello statuto nominati.

Di altri ancora ci toccherà di trattare, cioè dell'Ospedale del *Fasano* e di quello sotto il titolo di *S. Maria della Carità,* siccome fondati nello stesso secolo XIII, posteriormente però all' indicato statuto, e nell'incominciare la narrazione si terrà l'ordine, almen probabile, della relativa loro anzianità.

Ospedale di S. Graziano.

293. Per questo Ospedale il Conte Olgiati si limita a confutare l'asserzione del Cusano nella sua storia civile dicente, che i lateranensi si trovassero sin dal IV secolo destinati ad officiare la chiesa dei Santi Felino e Gratiniano (posta già nella posizione attuale del Monastero di S. Chiara) e vi tenessero Ospitalità a vantaggio dei pellegrini e viandanti

nel vicino tragitto del fiume, e citando i lasciti fatti ad esso Ospedale dal Cardinale Bicchieri e dal Vescovo de Carnario conchiude, che al 1477 più non si faceva menzione di quest'opera pia probabilmente perchè, per l'unione di quella prepositura alla mensa Vescovile, fossero state altrimenti distratte le rendite della medesima.

Molto erudita si è quella confutazione, abbenchè vi sia errore circa l'epoca della distruzione delle porte interne della città sulla fede del professore Ranza, che le disse più non esistenti sin dall'anno 1185 (1), il fatto si è, che già esisteva l'Ospedale di S. Graziano prima ancora, che quella chiesa fosse ufficiata dai Lateranensi della Congregazione di Mortara, introdottivi probabilmente sullo scorcio del XII secolo.

Una Bolla di privilegio data da Papa Innocenzo II il 19 novembre 1140 (2) a favore dell'*Abbazia della Bessa* fondata dal nostro Vescovo Rainero I.° (an. 1083 a 1092?) nell'enumerare i beni e ragioni della medesima accenna: *Ecclesiam S. Gratiani in suburbio Vercellensi sitam cum hospitali pauperum.*

294. Primo ed assai largo lascito ad esso Ospedale io trovo nelle disposizioni dell'Arcidiacono Guala Avogadro in data 14 luglio 1205, delle quali riferisco in nota (3) la parte

---

(1) Del primo ingresso dei Vescovi di Vercelli. Tipografia Patria 1779, pag. 22.

(2) Monum. Hist. Pat. Tom. II chartarum num. 187 col. 234.

(3) Relinquo ecclesiæ S. Gratiani sententias magistri Gandulphi quas habeo.

Item dono et offero donatione inter vivos *Hospitali ejusdem Ecclesiæ S. Gratiani* illius campi proprietatem, quem adquisivi ab Abbate S. Stephani, qui jacet super Varolam.

Item dono et offero eidem Hospitali S. Gratiani donatione inter vivos proprietatem omnium librorum meorum legalium » videlicet » *codicis Justiniani digesti veteris et novi, infortiati* et trium par- » tium *institutionum et autenticarum,* trium librorum codicis in uno

relativa dovendo però osservare, che vi precedono altri lasciti di varii stabili, sia a favore della chiesa di S. Eusebio e specialmente d'una casa per abitazione del Vicario di essa parocchia, sia a favore d'altre chiese; talchè, alla riserva del caso di ulteriori acquisti l'Ospedale di S. Graziano non avrebbe avuto di stabile salvo un campo espressamente assegnatogli.

Di pochi soldi o lire furono i lasciti fatti ad esso Ospedale dall'Arciprete Giacomo nel 1221, dal Cardinale Bicchieri nel 1227, dal Prevosto e quindi Vescovo de Carnario nel suo testamento del 1234, da Giacomo de Benedetti nel 1246 e da Ugone Carraria nel 1259.

295. Verso il fine del secolo quest' Ospedale era chiuso per mancanza dei necessarii letti ed arredi in seguito a dilapidazioni d'un intruso: così risultando da atto 26 agosto 1299 rogato Passardo (1), ove si soggiunge, che rientratine in possesso il Preposto e Canonici si fossero offerti il fornaio Uberto de Greggio ed Astrua sua moglie di consecrare la loro persona e beni al servizio di Dio e del detto Ospedale

» volumine, *Lombardæ et novellæ et Salicæ legis* in uno volumine,
» et *summa Placentini*, retinendo in me prædictorum librorum usum
» in vita mea. Item dono et offero eidem Hospitali proprietatem
» omnium culcitrarum mearum et omnium vestimentorum meorum
» lecti et aliorum tam grossorum quam subtilium et ad lectum
» pertinencium *ad usum pauperum ibi ægrotantium*, retinendo in
» me usum in vita mea. Super his quoque statuo et dispono, ut si
» contigerit quod aliquid in rebus meis ultra hæc invenietur quod
» non disposuerim, volo et statuo ut jure donationis inter vivos
» proprietas omnium prædictorum, quæ invenientur in rebus meis,
» *perveniat et persistat in jure et potestate ejusdem hospitalis S.*
» *Gratiani* et hæc omnia supradicta vendantur, et in emptione terræ
» dentur ad pauperum utilitatem et substentationem ».... si contigerit quod Præpositus S. Gratiani *vel alius de ordine Mortariensi* hæc prædicta infringeret etc. etc. (Questo è il primo cenno che io abbia dell'ordine Mortariense in S. Graziano). Archivio del Conte Avogadro della Motta.

(1) Arch. Osp. Magg. di Verclli.

di S. Graziano purchè loro se ne concedesse l' amministrazione; quindi il Preposto Fra Bartolomeo e tre Canonici componenti l'intiero Capitolo elessero gli stessi conjugi Degreggio a Rettori dell'Ospedale con riserva dell'approvazione a riportarsi dal Prevosto per le due converse occorrenti pel medesimo, vi si descrissero i beni offerti dalli Degreggio, e *siccome l'Ospedale non aveva più alcuna rendita*, così il Capitolo loro assegnò l'usufrutto d'alcuni beni e case di spettanza della propria chiesa di S. Graziano.

Seguirono però alcune controversie tra esso Ospedale e detto Uberto, come da atto di protesta 16 giugno 1302 susseguito da dichiarazione del Preposto, dei Canonici di S. Croce di Mortara (da cui dipendeva il Mon. di S. Graziano) in data 21 giugno 1302, per cui detti coniugi furono sciolti dal vincolo dei conversi di detto Ospedale *per non essersi osservate le volute formalità*, e quindi l' Uberto de Greggio dispose del fatto suo con testamento 28 febbraio 1303 nominando erede la moglie Astrua, e lasciando all'Ospedale di S. Andrea una casa con forno sotto dedotta di lire 100, per cui vi erano assicurate le doti di essa sua moglie, alla quale essendo succeduto l' Ospedale di S. Graziano, intervenne poi fra i due Ospedali sentenza arbitramentale 21 gennaio 1304, che lasciando a quello di S. Andrea il possesso della casa lo obbligò a pagare all'altro lire 105 (1).

Nell'anno 1303 addì 17 gennaio (2) venne accettata a conversa dello stesso Ospedale di S. Graziano una vedova con queste promesse « *promittens perpetuam continentiam, abstinentiam et renunciationem pompis et soeculo et omnibus pompis ejusdem ac obbedientiam residentiam stabilitatem* » e questa è l'ultima notizia a me pervenuta in ordine all'anzidetto Ospedale.

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.
(2) ibi

Ospedale del S. Sepolcro
ed Ospedale di S. Martino di Lagatesco.

296. Nell'archivio del Conte Avogadro di Casanova esiste un documento autentico in data 9 marzo 1135, nel quale i fratelli Uberto e Giacomo fu Lodovico Cazamino con autorizzazione dei loro tutori Gisolfo vescovo di Vercelli e Guglielmo Avogadro fecero donazione ai Monaci di S. Maria de Valle Umbrosa d'una chiesa ed ospedale e loro pertinenze sulle fini di Vercelli, « quæ ista Ecclesia est con-
» structa *in honorem S. Sepulcri* et duo mansæ juris nostri,
» quod totum habere visi sumus *in territorio Vercellarum*,
» quæ ista Ecclesia simul cum *Hospitale* jacet ad locum
» ubi dicitur *Puteolum* et supradictæ duo mansæ jaceant ad
» locum ubi dicitur *Mulegno* ».

Avvertito il Conte Olgiati dell'esistenza di questo documento dall'annotazione, che ne fece il Durandi nella dissertazione la marca d'Ivrea fol. 129, inserì bensì nella sua serie *l'Ospedale del S. Sepolcro*, ma riservò le sue osservazioni, ove avrebbe trattato dei Monaci Benedettini neri di S. Pietro di Muleggio, talchè ne rimanemmo privi.

Sembra da ciò, che intendesse di applicare detto Ospedale all' Abbazia di Muleggio già in allora esistente e poco discosta dal medesimo; tuttavia non trovandosi alcuna memoria d'un ospedale annesso a detta Abbazia, e per contro essendosi pochi anni dopo eretta pel nuovo ordine degli umiliati la prepositura di S. Martino in Lagatesco *affatto contigua alla regione Pozzolo*, in cui era costrutta la chiesa ed Ospedale del S. Sepolcro, io sono d'avviso, che quest'ultimo sia stato aggregato a tale prepositura, posciacchè in un capitolo degli statuti stampati a carte 101 retro troviamo fra altri ospedali *Mansio infirmorum S. Martini de Lagatesco:* e credo, che appunto pel servizio del medesimo siansi dal Preposto accettate delle converse dedicantisi a Dio sotto lo stesso ordine degli umiliati, le quali trasferite nel secolo XIII ad

abitare in Vercelli costituirono di poi il Monastero di S. Agata, circostanza per cui pare essere cessato quell'ospedale non trovandone ulteriore menzione, e questo difetto assoluto di memorie fu causa, che il Conte Olgiati nell'accennare *l'Ospedale di S. Martino* siasi limitato a dire, che esso *apparteneva alle religiose umiliate.*

Ospedale di S. Leonardo.

297. Da un solo documento (oltre a qualche annotazione di coerenza) io venni in cognizione dell'esistenza di questa mansione in vicinanza al fiume Sesia (1) e spettante agli Spedaglieri di S. Giovanni di Gerusalemme, ed è un atto di protesta del 7 giugno 1236 (2) fatta dal ministro dell'Ospedale de Scoti di non volere aderire ad un arbitramento pronunciato dall'Arcidiacono di Vercelli nella vertenza tra lo stesso Ospedale de Scoti *et Jacobum de Riferio ministrum mansionis S. Leonardi procuratorem Domini militis de Buxono prioris Hospitalium Hierosolimitanorum in Lombardia.*

Nessun'altra memoria trovandosi di questo Ospedale non è meraviglia, che il Conte Olgiati non ne abbia fatto parola, tuttavia l'esistenza sua è comprovata sin dall'anno 1156, perchè la chiesa di S. Leonardo vedesi indicata fra le altre che concorrevano alla refezione ai poveri in quell'anno stabilita al ritornare di maggio, come si è detto all'articolo *Confraria di S. Spirito.*

Ricovero detto la Casa di Dio.

298. Nella regione detta Brarola, ora al di là del Sesia per salto del fiume come io credo, ma negli antichi tempi

(1) In un'investitura X marzo 1301 (arch. Osp. di S. Andrea) di beni varii in vicinanza alla Sesia in territorio di Peronasca vicino a Borgo Vercelli si leggono fra le coerenze a molte pezze *S. Leonardus prope Vercellas.*

(2) Arch. dell'Osp. di S. Andrea.

al di quà di esso (1) e forse nel confluente del Cervo, esisteva a ricovero e soccorso dei transitanti e pellegrini il pio luogo detto la Casa di Dio *Domus Dei*, che vedemmo accennato nello statuto riferito al num. 292 e tutt' ora vi esiste un fabbricato rurale detto *Cadè*.

Per le irruzioni di quei torrenti le converse ossiano religiose, che inservivano a quel Ricovero, furono translate ad una chiesetta dedicata a S. Giovanni lungo il corso della Varola poco sopra alla città in vicinanza dell'attuale strada tendente a Trino colla costruzione d'opportuno locale per cura del Vescovo Ugotione verso l'anno 1160.

Vuolsi, che tali religiose fossero dell' ordine Cisterciense e che a cagione delle guerre siansi di poi ridotte nel Monastero di S. Spirito alla porta di Torino; però in un atto 4 novembre 1275 (2) fra i coerenti ad un campo sulle fini di Vercelli io leggo ancora *Dominae S. Johannis de Varola*, come in quell'anno stesso in altro atto del 17 settembre (3) si trova in S. Spirito *Domina muta priorissa con 12 monache in Capitolo*, e su di ciò ne tornerà il discorso all'articolo Ospedale di S. Spirito, cui probabilmente si riunirono le rendite del Ricovero *Casa Dei*, quando vi si traslocarono le Monache di S. Giovanni di Varola.

Altra memoria non ebbi di quest' ultimo Ricovero salvo nelle coerenze d'un campo sulle fini di Vercelli *in insulam cui cohaeret.... gamera et a tercia plantatum, quod est mansionis Casae Dei*, epperò il Conte Olgiati si sbrigò in poche linee accennando il luogo, e le translazioni successive di dette Religiose senza citazioni o documenti.

Ospedale di S. Lazzaro ossia dei Leprosi.

299. A questo articolo il Conte Olgiati pone a confronto le opinioni emesse dal Cusano, e dal Frova, e loda questo

(1) Ne traggo argomento dacchè quella regione, tuttochè in oggi al di là del Sesia, forma parte del suburbio e dipende dalla parocchia di S. Maria Maggiore.

(2) Arch. dell'Osp. Maggiore di Vercelli.

(3) ibi

ultimo per aver cercato d'indagare l'origine di questo Ospedale, osserva essere il primo fra gli Spedali di ricovero, di cui ne venga indicata la speciale destinazione, ma non cita nè statuti, nè documenti a migliore spiegazione.

Premettiamo anche noi lo scritto dall' abate Frova nel proemio alla sua storia civile:

« Nell'anno 615, dice il Muratori negli annali, cominciò » ad infestare gli Italiani almeno più frequentemente la » lebbra fetente, infermità quale tanto dilatossi, che la mag» gior parte delle città italiane furono astrette a fondare » spedali pei lebbrosi, talchè forse non molti anni dopo, » giacchè non mi riuscì mai di rinvenire la fondazione, an» cora quì in Vercelli fu pei lebbrosi eretto l'Ospedale di » S. Lazzaro, di cui nel testamento del Cardinale Guala » morto nel 1227 (*Collegio Leprosorum S. Lazari sol. V*) ».

La prima memoria di quest' Ospedale io la trovo in un piccolo lascito perpetuo di den. VI fattogli dall'Arcidiacono Guala nel 1205, e quindi in quello di soldi X per una volta tanto dall'Arciprete D. Giacomo nel 1221, ma un capo dello statuto antico al foglio 51 ci accerta pur troppo, che non si trattava d'un semplice ricovero d' incurabili, bensì di veri lebbrosi, posciachè ivi si dispone *quod leprosi se contineant in suis domibus et non vadant per civitatem se immiscendo aliis, exceptis dominicis diebus, et diebus lunae usque ad tertiam et exceptis festis principalibus et ebdomadam sanctam et S. Stephano.*

Anche nello statuto riordinato nel 1341 e messo a stampa si trovano a carte VII retro alcune disposizioni tutorie per detto Ospedale e segnatamente per la ricostruzione della casa, che era diroccata, *ubi possint congruenter habitare dicti infirmi separati ab aliis personis;* non vi è cenno però dell'epoca di tale statuto.

La chiesa e Ricovero di S. Lazzaro erano situati al sud della città lungo la strada, che conduceva a S. Bartolomeo, *ubi dicitur ad S. Lazzarum, cui cohaeret via qua itur ad S. Bartholomeum*: così in atto del 1466, e si trova cenno di

alcuni suoi ministri: cioè nel 1306 *Guillelmus de Ripis Clericus et Rector ecclesiae S. Lazari suo et nomine Domini Guillelmi de Moxo similiter Clerici et Rectoris dictae ecclesiae* — 1359 12 marzo, istituzione del Canonico Eusebio de Dionisiis a Rettore di S. Lazzaro — 1369 Ministro di S. Lazzaro Giovanni detto Negrino de Grandova: se non che da deposizioni di testimonii in data 4 maggio 1390 (1) risulta, che il ministro d'allora più non risiedeva nel luogo pio, la cui fabbrica era semidiroccata; che mancava la lapide sacra sulla mensa nella chiesa, ragione per cui da molto tempo non vi si celebrava messa, e che più non vi si teneva ospitalità, essendo ridotte a poco o nulla le rendite, perchè per l'assenza del ministro lasciavansi incolte le terre.

In seguito a tali deposizioni e sull'offerta fattasi dal Rettore della chiesa di S. Pietro la ferla di far ristorare poco per volta la chiesa e l'abitato, di celebrarvi una messa per settimana, e di mantenervi due letti *per infermi*, il Vicario generale del Vescovo di Vercelli Cardinale Ludovico Fieschi con suo decreto 17 ottobre 1390 (2) pronunciò l'unione perpetua di detto Ospedale di S. Lazzaro alla chiesa parrocchiale di S. Pietro, previo consenso del Capitolo, e colla ricognizione annua di libbre 8 di cera verso il Vescovado: non ostante però questa unione, e per essere cessata la parocchia di S. Pietro, trovasi ancora all'anno 1466 un ministro dell' Ospedale di S. Lazzaro come in atto del 3 novembre (3) dopo il quale cessa ogni mia memoria a tale riguardo, se non che il Canonico Cusani nella sua storia civile asserisce, *che quel pio luogo, ridotto a semplice beneficio, passò a favore della Basilica di S. Maria e quindi dato ad enfiteusi « continua il Mazzero ad averne la dovuta ricognizione del diretto dominio »*.

(1) Arch. Eusebiano.
(2) ibi
(3) ibi

Ospizio di S. Silvestro dei Rantivi.

301. Al sud est della città lungo la vecchia strada di Casale nel cantone detto già di Vezzolano ed ora dei Capuccini vecchi, e nella regione che dall'Ospizio prese nome di Rantiva, esiste l'antichissima chiesa di S. Silvestro con assai vasto fabbricato ed unita possessione di circa 195 giornate destinata a provvedere al mantenimento degli *infanti esposti*, per il che in oggi dipende da una particolare Amministrazione instituita dal Governo.

Questo pio luogo, certamente anteriore al secolo XIII, onora la moltiforme carità dei Vercellesi sempre diretta ad ogni genere d'infortunio, ed il patronato costantemente riconosciutone nella famiglia *Centoris Cagnoli* sino all'ultimo discendente maschio della medesima Don Giovanni Giuseppe Centoris, che ne rinunciò il ministralato in atto 19 gennaio 1732 a favore dei discendenti di sue sorelle, fa presumere che sia stato instituito da taluno di quella nobilissima prosapia, il cui palazzo con torre vedremo già nominato nel secolo XII, ed è ora di proprietà del sig. Notaio Momo.

Il Conte Olgiati, che ebbe sott'occhio gli atti di lite mossa dal Municipio sullo scorcio dell' ultimo secolo contro i discendenti delle sorelle Centoris, pel grande interesse, che aveva in quella filantropica instituzione, si distese non poco nello accennarne le risultanze ed i varii ministri quasi tutti del casato Centoris Cagnoli sin dall'anno 1255, soggiungendo, che invano si fosse ricercato il titolo di fondazione, essersi bensì ritrovata una memoria dicente « 1211 16 *octobris testamentum Balduini de Centoriis ad stipulatum Salugiis cum legato Hospitali S. Bartholomei*: *existit in archivio Cattedralis una cum Bulla fundationis ecclesiae et hospitalis Rantivae*, ma che alcune particole rinvenute di esso testamento non concernevano questo Ospedale.

Narra dipoi una lite vertita in curia nell' anno 1595 e successivi tra il signor Domenico Centoris ed il Procuratore

della mensa Vescovile con intervento eziandio della Città, a definizione della quale, quantunque in fatto non si conoscessero i veri obblighi del beneficiato per mancanza del titolo di fondazione, e non risultasse nè anco dell'antico praticato, fu pronunciata sentenza dal Vicario generale sotto il 13 ottobre 1590, dichiarando, che i ministri dell'Ospedale della Rantiva non sarebbero tenuti a ricevere in poi *più di sedici infanti esposti in totale*, e questi alimentare oltre gli anni *cinque* di loro età, e volendo tenerne dei più provetti, non avessero a computarsi in detto numero, quali infanti dovessero essere portati od alla porta della chiesa dell'Ospedale od a quella del masserizio del medesimo, restando proibito il ritirare quelli, che fossero esposti altrove, a meno che già vi fossero due posti vacanti e che vi intervenisse speciale permissione della curia.

Data così in ristretto la parte sostanziale dell' elaborato articolo del Conte Olgiati, soggiungerò le poche memorie da me ritrovate.

502. Io diceva poc'anzi, che l'Ospizio de'Rantivi era certamente stato fondato prima del secolo XIII, per cui invano se ne stette ricercando la fondazione nel testamento di Balduino Centoris 1211; infatti nel testamento del sig. Uberto Debenedetti in data 4 ottobre 1200 (1) già si trova il seguente legato *Item magistrali Rantivorum sol. XXXX ad dandos in una baila uni Rantivi*, questi soldi pavesi 40, secondo la tariffa di quell'anno da me esposta nell'Appendice, corrisponderebbero in oggi a lire 85 cent. 80, e da questo documento risulta, che la parola *Rantivus* esprimeva allora l' idea di *infante esposto*, ond' è che la regione Rantiva prese, come dissi, il nome della qualità dell'Ospizio.

L'interesse che dimostrò la città pel buon andamento di quell'opera pia nel secolo XV, nel XVIII e nel presente; già lo aveva particolarmente fatto vedere fin dai tempi primi nelle favorevoli disposizioni a prò di varii instituti da me riferite

(1) Archivio Eusebiano.

al num, 292 di questo §, ponendola a capo dei medesimi; e siccome non mi rimangono altre notizie sostanziali a tale proposito, chiuderò l'articolo accennando i nomi di alcuni dei suoi ministri risultanti dalle mie schede.

D. Rainero de Centoriis de Pezzana eletto nel 1344, ancora ministro nell'anno 1354, anzi nel 1370.

Domenico de Centoriis ministro 1469-1475: avendo il medesimo fattane rinuncia in Curia Romana, esistono bolle di Papa Alessandro VI in data 16 maggio 1496, nelle quali si narra, che per tale rinuncia all'Ospedale di S. Silvestro *(quod de jure patronatus nobilium de Centoriis et de Cagnoliis existit)* ne fosse stato investito a vita il Chierico Vercellese *Onofrio de Centoriis*; che però desiderando questi di prendere moglie, dubitasse, ciò facendo, di perdere l'amministrazione d'esso Ospedale e ne avesse proposto il dubbio alla Santa Sede; perciò il Pontefice, ritenuta la consuetudine per la quale già altri Rettori laici ed ammogliati, come il Domenico Centoris, avevano ciò non ostante conservata la Rettoria, risolse il dubbio a favore del nuovo eletto Onofrio Centoris.

Questa solenne ricognizione del patronato nella famiglia Centoris Cagnolo, e l'esserne stati costantemente Rettori i membri della medesima conferma vieppiù la già accennata supposizione, che quel filantropico instituto sia stato fondato da un antenato di quel nobile casato.

Ospedale di S. Brigida ossia dei Scoti.

303. Breve si è l'articolo del Conte Olgiati circa l'anzidetto Ospedale: confuta l'errore incorso nelle costituzioni stampate dell'Ospedale Maggiore nel 1564, ove al capo 25 fol. 46 si accenna essere stato l'Ospedale dei Scoti eziandio fondato dal Cardinale Guala Bicchieri, niun cenno facendosene nelle riforme da lui fatte al regolamento del medesimo il 14 novembre 1224 in qualità di legato Pontificio, e se non può comprovare l'asserzione del Cusano, che tale

stabilimento sia stato fondato da pii Scozzesi divoti di S. Brigida circa l'anno 550, dice risultare di un suo ministro in atto 22 marzo 1215, e conchiude accennando l'unione fattane all'Ospedale Maggiore addì 21 agosto 1313 per opera del Cardinale Guglielmo, approvata con Bolla di Clemente VI in data 26 dicembre 1346.

La chiesa di S. Brigida coll'annesso Ospedale dei Scoti sorgeva in prossimità della chiesa di S. Eusebio, ed occupava parte dell'attuale palazzo del Marchese di Murazzano sull'antica piazza del Mercato di S. Eusebio, e se non si può conoscere l'epoca di sua fondazione, al certo anteriore all'anno 1140, se ne conosce almeno il fondatore, che fu un Canonico della nostra Metropolitana, per nome Bonfiglio tesoriere d'essa chiesa, anzi con tutta probabilità il possiamo credere Vercellese, trovandosi memorie antecedenti e posteriori di quel casato (1) per il che noi vediamo la carità Vercellese veramente cattolica estendersi fin d'allora a beneficio di lontane regioni, come di presente l'Ospedale

(1) Antichissima memoria di questa famiglia Vercellese, di cui abbiamo un Notaio Pietro nel nobile collegio di Vercelli all'anno 1397, la somministra un documento dell'archivio Eusebiano recentemente illustrato ed inedito.

In nomine Domini Dei et Salvatoris Nostri Iesu Christi Henricus Dei gratia Rex *anno regni ejus* Deo propicio *tertio* V Kal. maias indic. V (corrisponde al 1007) constad. nos Eldeprando *qui et Bonifilio* filius q. Graseverti et Teta jugalibus filia q. Costantini, qui professi sumus nos jugalibus ambo *ex natione nostra lege vivere Longobardorum* (segue contratto di vendita fatta da essi coujugi a certo Anarchiero prete di alcuni beni in Cantavena). Actum in prato qui dicitur Fontana.... Signa manibus prædictorum Eldebrando *qui et Bonifilio* et Teta etc. Ego Alberto Notarius.

Posto a confronto questo documento con quello riferito dal Muratori negli annali all'anno 1007 Tom. VI colle note cronologiche *Henricus Dei gratia Rex anno Regni ejus Deo propicio hic in Italia quarto mense junii indict. V*, viene a confermare l'elezione d'Enrico a Re d'Italia *nel maggio del* 1004, come opinò esso Muratori sulla sola fede della cronichetta d'essi Re d'Italia.

Maggiore è forse l'unico dei Regii Stati, il quale ammetta il ricovero indistinto dei Cristiani anche non cattolici, ed a qualunque dominio essi appartengano.

504. A provare le mie asserzioni dirò quanto al nome del fondatore, che, oltre al trovarsi nel necrologio Eusebiano a fol. 134 l' annotazione, senza data, dicente *obiit Bonfilius praesbiter thesaurarius, qui aedificavit Hospitale in platea S. Eusebii, ut pateat omnibus.... peregrinis*, mi venne fatto di trovare in atti (1) giuridici 13 ottobre e 17 dicembre 1599 seguiti tra l' Ospedale di S. Andrea (cui era stato riunito *l'Ospedale dei Scoti*) ed il Capitolo Eusebiano pretendente il patronato del medesimo la dichiarazione » *che lo stesso Ospedale dei Scoti doveva inservire agli usi, cui era stato destinato dal suo fondatore Prete Bonfilio, come ne risultasse da lapide marmorea fino allora stata infissa nel muro del portico dell'annessa chiesa di S. Brigida in quello stesso anno distrutto (2).*

In ordine poi all'anzianità di detto Ospedale, che io diceva anteriore all'anno 1140, vaglia riferire in nota (3) una parte

(1) Esistono autentici nell'arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.

(2) Ancora in nota ad atto 5 agosto 1180 nel Tom. II Chartarum (dato alla luce nell'anno 1854 nei monumenti di Storia Patria) si disse incognito il fondatore dell'Ospedale dei Scoti, quantunque la mia scoperta fosse stata annunziata in nota 33 dal professore P. Bruzza nell' applauditissima sua orazione *le lodi della città di Vercelli* stampata nel 1842.

(3) 1180 V K. junii, Ottone Not. nell'archivio Eusebiano.

Guala Verc. Episcopus et Comes *suorum prædecessorum vestigia insequendo* concessit et investivit Domino Gualoni thesaurario *administratori Hospitalis Scotorum* ad nomen ipsius Hospitalis decimas Bragidæ Casalis S. Evasii et Bragidæ Ronsicci, Asiliani, Costancianæ, Salugiarum et illam Bragidam ... et montis Caprelli, in Vercellis decimas Bragidæ porcelli, Bragidæ filiorum *Rolandi de Guidalardis* et Bragidæ quæ fuerunt Arduini Garbaniæ, et Bragidæ filiorum Vidoni et filiorum Petri de Bugella et Bertolini de Fontaneto, et Bragidæ *Abatis S. Stephani* et Bragidæ Piscepolle et Bragidæ de muracia, similiter *decimas omnium terrarum Episcopalium* qualiumcumque

d'un documento altresì inedito 28 maggio 1180, dal quale, oltre il riconoscersi le numerose decime, di cui soleva il pio luogo venir investito dai nostri Vescovi, si ricava che già ne aveva il reddito da 40 anni innanzi.

305. Io non mi estenderò a descrivere gli statuti fattisi per lo stesso Ospedale dal Capitolo Eusebiano in atto 5 agosto 1180, siccome recentemente pubblicati nei monumenti di Storia Patria, Tom. II Chartarum, nè alle riforme introdotte ai medesimi, come dicemmo, dal legato Pontificio Cardinale Guala nel 1224, perchè anch'esse già pubblicate dall'Abate Frova al cap. 16 della vita di esso Cardinale; ma farò conoscere un articolo concernente quell' Ospedale inserto nella convenzione ancora inedita seguita fra i due Capitoli alle idi di settembre 1175 (1) dal quale apparisce come si fossero ristretti gli emolumenti dell'amministratore Canonico Tesoriere sulle rendite del pio luogo, emolumenti però che gli furono poscia ampliati in detto statuto del 1180 nel mentre gli si vietava di nominare un ministro, dovendo egli stesso accudirne l'amministrazione; sebbene questa proibizione sia poi stata ben presto derogata, imperocchè già si ritrova nel 1184 un prete Martino ministro dell' Ospedale degli Scoti, D. Ardissone dal 1220 al 1236, D. Ferracano

quantumcumque magnarum vel parvarum petiarumque. .... fuerint inventa tam in territorio Vercell. quam foris ubicumque...... Episcopi infra Episcopatum Vercell. de quibus supradictum hospitale *infra spacium XL annorum ante hanc cartam dari....* Actum in palacio Vercell. præsentibus et confirmantibus (cioè il preposito ed i Canonici della chiesa Vercellese).

(1) Thesaurarius hæc erit prærogativa contentus, ut *in Hospitali Scotorum manens* servientem unum sub omnibus expensis ipsius Hospitalis retineat, si plures voluerit sub præposito victu et vestitu et mercede conducat, et debet habere de Hospitali *carnem porcinam siccam sibi et uni servienti sufficientem* et paleam et ligna ad ignem necessaria, et si de *præbendis suis meligam colligit* Hospitali deputabit; verum si extra Hospitale habitare maluerit, nihil de prædictis bonis Hospitalis percipiet nihilhominus.

de Roasenda dal 1279 al 1300, D. Guglielmo de Stipulis sul finire del 1300 e 1301, D. Filippo Avogadro di Quinto nel 1305 e 1306, Canonico D. Rainero Avogadro di Pezzana dal 1308 al 1326, e per ultimo il nobile Guglielmo Avogadro di Valdengo dal 1330 al 1343, epoca dell'unione dell'Ospedale di S. Andrea, di cui si terrà discorso in appresso.

306. Malgrado l'esistenza di detti statuti siccome principalmente diretti a determinare i diritti dell'amministratore, non si riconoscerebbe appieno la vera destinazione di detto Ospedale, che i nostri scrittori limitarono *ai pellegrini Scozzesi*, deducendola dal titolo dell'opera pia.

L'annotazione del necrologio per una sua lacuna *ut pateat omnibus..... peregrinis* ci lascierebbe incerti: ma un documento da me ritrovato nell'archivio dell'Ospedale Maggiore colla data del 1305, mancante bensì di sigillo, scritto però in carta pecorina ed in caratteri dell'epoca ci venne a rivelare, che l'Ospedale era fondato a vantaggio di tutti i viandanti *di Scozia e di Irlanda* sì laici come ecclesiastici, per il che stante, le strettezze in cui trovavasi allora il luogo pio, si deputavano due individui a raccogliere elemosine in quei Regni, documento singolare, che merita d' essere trascritto in nota (1) anche perchè ne dovrò far uso in appresso

(1) Reverendis in Domino patribus universis et singulis Divina Providentia Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Præpositis: ecclesiarum Rectoribus et Ministris, nec non viris nobilibus, Baronibus, Principibus, militibus et populis cujuscumque conditionis et status existant *per universam Yberniam et Scotiam* costitutis, ad quos literæ istæ pervenerint.

Raynerius miseratione Divina Episcopus Vercellensis et Comes et Philippus umilis Minister et Rector *Hospitalis Beatæ* Brigidæ Virginis siti in Provincia Lombardiæ in civitate Vercellarum *ad utilitatem omnium tam clericorum quam laicorum de Hybernia et Scotia transeuntium* deputati: salutem et sinceram charitatem.

Quot et quantas expensas et onera a duobus annis citra dictum Hospitale oporteat substinere, longum esset per singula declarare. Nam propter.... et propter guerram, quæ modo est in istis partibus

parlando dei motivi, pei quali quell'opera pia venne unita all'Ospedale Maggiore.

Questo documento indusse pochi anni sono l'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore a spedire con superiore approvazione una somma di lire duemila a sussidio dei poveri Irlandesi miseramente astretti a perire di fame.

307. Io non saprei indicare se gli stabili, che vedremo

generalis, et propter expensas etiam *multitudinis peregrinorum de Hybernia et de Scotia* (Valafrido Strabone al lib. XI, cap. 27 della vita di San Gallo rammenta *nationem Scotorum quibus consuetudo peregrinandi jam pene* in naturam *conversa est,* così il Muratori *Antichità italiane* dissert. 37) solvere compulsus est iste prior pecuniam infinitam; grangiæ et molendina ipsius combustæ sunt propter guerram, messes etiam et vindemias in magna parte perdidit propter sterilitatem et tempestatem, et multa alia onera gravia sustinuit et quotidie sustinet, et expensas, pretextu helemosinarum et peregrinorum et...... etiam qui sunt ibi, et de bonis ipsius Hospitalis totaliter nutriuntur.

Quapropter paternitatem, nobilitatem et benignitatem Universitatis vestræ precibus, quibus possumus, requirimus et rogamus quatenus, cum dictum Hospitale... sit, et *ad utilitatem vestram fundatum,* eidem compacientes vestras helemosinas, et charitatis subsidia pietatis intuitu et pro remedio animarum vestrarum impendatis, scientes quod benefactores dicti Hospitalis multas indulgentias et alia beneficia consequentur.

Sciatis insuper, quod illuc mittimus sapientes nostros et fideles ipsius Hospitalis videlicet Dominum Lanterium de Udregio Diœcesis Mediolanensis et Roglerium de Rupe diœcesis Casal., qui ipsos transeuntes de Hybernia et Scotia recipiunt et cognoscunt, et quos procuratores dicti Hospitalis constituimus tenore præsentis paginæ *pro duobus annis proximis* immediate post confectionem literarum præsentium subsequentibus pro helemosynis colligendis, unde ipsos favorabiliter tractetis et recipiatis benigne, et alios, quos sibi substituerint, pro prædictis helemosynis colligendis. In quorum omnium testimonium præsentes literas fecimus sigillorum nostrorum munimine roborari. Dat. Vercellis in Episcopali Palatio anno Domini currente MCCC quinto indic. IV die octavo mensis decembris.

comporre il patrimonio dell' Ospedale degli Scoti all' epoca di detta unione, fossero in tutto o in parte appartenenti alla prima sua fondazione, non di meno me lo fa presumere il nome di Torrione degli Scoti, che portò mai sempre la cascina conosciuta sotto il nome del Terrione lungo la strada di Gattinara, e l'*Insula Scotorum*, che si trova nominata in più atti antichi, parte dei beni dell'attuale regione dell'Isola; bensì il Canonico Cusano ebbe a dire, che il Vescovo Giacomo de Carnario aveva lasciato a quel pio luogo preziose memorie, ma il Conte Olgiati osservava, che nel di lui testamento 13 novembre 1234, riferito dall'Irico, appena risulti d'un legato di lire X pavesi (pari in oggi a L. 291 60) col carico al ministro di mantenere nella chiesa di S. Eusebio una lampada accesa durante la quaresima e l'avvento, tuttavia il legato comprende pure tutti i banchi ed edifizii da lui stabiliti nel paese di Scozia, i quali potevano essere di assai grande valore.

308. Il Canonico Modena nei suoi annali ebbe ad asserire che l'Ospedale degli Scoti sia stato chiuso per occupazione *ingiusta* d'una persona nobile (di cui tacque il nome) Vercellese, distinta con dignitosa croce, e del quale stava per estinguersi il lignaggio: i documenti, che io riferisco, instruiranno il lettore della verità dei fatti.

L'atto del 1305 riportato in nota appalesa lo stato ristretto, in cui già trovavasi quell'Ospedale, e ne accenna le cause; queste a vece di sminuire andarono vieppiù crescendo col rinnovarsi con maggior furore le contese tra Guelfi e Ghibellini, le quali pressochè continue dalla discesa d'Enrico di Lucemborgo nel 1310 sino al 1335 condussero ad irreparabile rovina la nostra Repubblica dopo una serie di guerre civili e di assedii, per cui i beni tutti del circondario e così quelli spettanti all'Ospedale degli Scoti, ed in ispecie le fabbriche ed il molino (1) furono intieramente rovinati; se poi si

(1) 1340, 22 aprile *in castro Bugellæ* « cum nobilis vir Dominus » Guillelmus advocatus de Gualdengo minister Hospitalis S. Bri» gidæ Vercellarum haberet ultra servum et gameram. . *lectum*

aggiunga l'essere stato il luogo pio provveduto di ministro nella persona d'un *Avogadro*, a cui per le narrate contese toccò quasi sempre di vivere esule in Biella (1) ben si comprenderà, se potevasi ancora conservare la prescritta ospitalità.

Eletto nel 1335 Azone Visconti a signore di Vercelli sua vita durante, non cessarono per ciò le fazioni, che stettero in lotta ancora per tutto quel secolo, sicchè continuando il ministro a risiedere in Biella, l' Abate ed i Canonici di S. Andrea, valendosi della visita quì fatta dal Cardinale Guglielmo del titolo dei quattro Santi Coronati, ricorsero al medesimo narrando, che in quell'Ospedale *nulla hospitalitas observatur, nec ea in eodem modo fiunt, quae fieri debent et servari, verum potius quidam laicus de nobilioribus dixtrictus Vercell., ejusdem Hospitalis asserens se ministrum, illud detinet, et fructus, redditus et proventus ejusdem percipit, eos in suos usus pro voluntatis arbitrio convertendo.*

Ecco dove il Canonico Modena desunse il riferito passo dei suoi annali: vuolsi però osservare, che gli Abati di S. Andrea sì in quell' epoca come nel 1248 favorivano i Ghibellini, ed erano ostili alla parte Avogadra; consta inoltre da atto 13 aprile 1330 (1), che il nobile Guglielmo Avogadro di Valdengo era legittimo ministro di detto

» *molendini ubi consueverat esse molendinum.... et quod per longa*
» *tempora stetit dextructum et dissipatum propter guerras et dissen-*
» *tiones dictæ civitatis et dixtrictus:* ex quo dictum Hospitale pas-
» sus est et patitur non modicam læsionem.

(1) 1330, 13 aprile in Biella « nob. Guillelmus advocatus de
» Valdengo minister Hospitalis Scotorum Vercell. attendens quod
» propter malas et adversas conditiones.... *non audet nec potest*
» *stare in civitate Vercell.* nec defensare prout tenetur et expedit
» jura et rationes pauperum et Hospitalis prædicti (fa procura ge-
» nerale ai nobili Giacomo e Michele padre e figlio de S. Germano)
» *qui multos habent parentes et amicos in civitate prædicta de*
» *majoribus et potencioribus, cum quorum auxilio et potencia ju-*
» *ra etc. melius poterunt recolligi et defensari*».

Ospedale, e come tale il vedremo poi riconosciuto dallo stesso Abate.

Ma proseguendo il fatto ricorso si conchiudeva con richiedere il Legato ad unire perpetuamente esso Ospedale a quello di S. Andrea *cedente vel decedente dicto nobili*: e così infatti ebbe ad accordare il Cardinale con sue lettere 27 agosto 1343, ingiungendo però all'Ospedale di S. Andrea di osservare l'ospitalità e le altre opere di carità, cui era tenuto l'Ospedale degli Scoti *et reservato jure diaecesiano, et cujuslibet alterius tam super pensionibus quam aliis debitis.*

309. Fra pochi mesi lo stesso ministro dell'Ospedale degli Scoti Guglielmo Avogadro, riconoscendo l'utilità della promossa unione, con atto 13 dicembre 1343 (1) concedette al ministro dell' Ospedale di S. Andrea in titolo di locazione durante la vita di esso concedente tutti i beni e diritti dell'Ospedale degli Scoti, sotto riserva di alcune moggia di bosco e dell'annua pensione di lire 400 pavesi (2) essendo da notarsi la protesta dell'Avogadro di addivenire a tale atto sulla considerazione « quod hospitalitati et administrationi » dicti Hospitalis utiliter, sicut expedit eidem, vacare non » potest nec personaliter ibi residere, *utpote cui habitatio » et incolatus dictae civitatis, aliisque agnationis suae sub » poenis gravissimis per eorum Dominos quibus subest et » subsunt sunt poenitus interdicti* ».

Non è a dire, come nell'atto siasi obbligato l'Ospedale di S. Andrea ad eseguire tutti i pesi già incombenti a quello degli Scoti, anzi di adoperarsi *circa recuperationem deperditorum et colapsorum bonorum et jurium*: e sebbene fosse convenuta la pensione di lire 400 pel sostentamento di detto ministro Guglielmo, il medesimo vi fece la seguente onorevole dichiarazione:

(1) L'atto ricevuto in Biella dalli notai Martino Zumaglia, Nicolino de Ferraris ed Ubertino Canevacio si conserva in un cogli altri infracitati nell'arch. dell'Ospedale Maggiore.

(2) Esistono quitanze della pensione sino ad aprile 1350.

« De qua pensione, etiam ultra dictae hospitalitatis debita » exequenda.... idem Dominus Guillelmus, pium devotionis » meritum recognoscens et respiciens ad incumbentia opera » charitatis congruam pauperum procurationem et alimoniam, » *obtulit se facturum ne ex universis reditibus ad praefatum* » *pium usum ipsorum pauperum alimonia deputatis imper-* » *fectum aliquid relinquatur; quod distributione charitatis et* » *elemosinae detrahatur* » il che vale a dire, che non avrebbe pretesa la pensione salvo in quanto rimanesse di superfluo agli obblighi naturali dell'opera pia.

310. Quantunque l'Abate di S. Andrea sia stato sollecito a riportare da Papa Clemente VI l'opportuna Bolla di conferma di detta unione in data 17 dicembre 1345, essendo questa eziandio accompagnata dalla clausola *salvo jure dioecesiano et alterius*, venne bentosto aperta in Curia Romana una lite, nella quale il Vescovo di Vercelli asseriva surrepite le anzidette provvidenze siccome pregiudiciali al diritto di collazione del ministralato a lui competente; ma riconoscendo poi vantaggiosa allo spirito di fondazione la fatta unione, lo stesso Vescovo ebbe a confermarla con instromento di transazione 28 luglio 1347 rogato in Biella dal Notaio Manfredo Meschiato, riservata però a favore del Vescovo e successori l'annua ricognizione di libbre XXV di cera, la quale ancora in oggi si corrisponde al Vescovado dall'Ospedale Maggiore mediante un'annualità fissa in denaro.

311. Rimanevano salvi ancora i diritti del tesoriere del Capitolo Eusebiano (sup. num. 305), e quindi risulta di una inibizione ottenuta il 31 luglio 1350 contro del Capitolo, che pretendeva andare al possesso dell'Ospedale degli Scoti, nè la questione fu presto risolta, mentre soltanto al 9 luglio 1381 si ebbe una sentenza arbitramentale, per cui venne bensì confermata l'anzidetta unione, ma furono assegnate al Capitolo e tesoreria alcune case, sedimi ed orti già di spettanza di detto Ospedale e posti in vicinanza della chiesa di S. Andrea in compenso delle lire X annue pavesi riservate al tesoriere Eusebiano negli statuti 1180 e 1224.

Rinnovossi ancora la questione più volte circa la validità dell'anzidetta unione e circa il diritto di nomina del Ministro; non di meno le ragioni dell'Ospedale di S. Andrea vennero replicatamente riconosciute sia con sentenza del Delegato Pontificio Giovanni de Castigliono Vescovo Unicense 20 marzo 1392, sia con altra sentenza del nostro Vescovo Matteo de Ghisembertis 5 maggio 1410, dopo quale epoca l' Ospedale di S. Andrea rimase pacifico possessore di quanto già apparteneva all'Ospedale degli Scoti, vale a dire, delle cascine Torrione e Tingeria sulle fini di Vercelli, porzione dell' enfiteusi accordata nel 1708 al casato Vicario di S. Agabio ed ora in parte affrancata, non che d'un molino diroccato detto del Pomo e di alcuni beni al di là del Sesia stati in massima parte coll'andare del tempo corrosi dal fiume.

Ospedale dei Santi Paolo ed Orso

Ospedale di Santa Maria ed Opera del Ponte del Cervo.

512. La necessità di unire sotto lo stesso articolo la dissertazione relativa ad amendue i suddetti Ospedali si riconoscerà facilmente nel decorso della medesima.

Varianti e molto confuse sono le memorie lasciateci dai patrii scrittori intorno a quegli Ospedali, ed il Conte Olgiati dopo una lunga discussione dovette riconoscerle inconciliabili: anzi non avendo egli a mano altro documento se non se quello dell'anno 1185, infra riferendo, non credette di annuire ai detti del Modena, per vero molto confusi; epperò, quantunque nelle sue induzioni non siasi gran fatto scostato dalla vera storia in ordine all'Ospedale di S. Maria, la medesima riescirà molto più esatta e completa colla scorta di non pochi documenti non solo inediti, ma nemmeno accennati dai nostri scrittori, e che meriterebbero d' essere pubblicati per intiero, se il consentisse il mio lavoro.

Ella è cosa nota come i Canonici di Vercelli possedessero *già prima del mille* i porti, ossia il diritto di transito sui

fiumi Cervo e Sesia presso Vercelli (1) questo diritto, preteso di poi dal Vescovo, venne ad essi Canonici confermato con sentenza di Ugone Cardinale di S. Lorenzo in Lucina con sua sentenza 16 agosto 1146 (2) e siccome poteva ancora nascerne dubbio, attesi i varii diplomi Imperiali concessi in genere alla chiesa Vercellese, così i Canonici furono solleciti di riportarne due speciali da Federico I.° uno cioè nell'anno 1153 col quale loro furono confermati *omnes portus et alveos fluminum Servii et Sicidae a capite Brugullae usque ad capellam S. Columbani*, quæ inter Meledum et languscum sita est, l'altro dell'anno 1157 (3) ove si spiega più particolarmente *tres partes de portu Servii cujus quarta pars est ecclesiae S. Mariae.*

Tuttavia malgrado questi diplomi, ossia che il Vescovo avesse poi riportata altra più definitiva sentenza, ossia che avvenisse una transazione a noi non pervenuta, egli è di fatto, che nell'anno 1178 i porti Vercellini erano usufruiti dal casato dei signori Viallardi e da quello dei Guitachino per feudo ottenutone dal Vescovado, come apparirà da un documento di quell'anno.

313. Frattanto a provvedere di soccorso i poveri viandanti, che sovente per straordinarie piene di quei fiumi non avessero potuto transitare, o pericolassero nel tragitto, vuolsi

(1) Diploma di Ugo e Lottario. Dat. Papiæ idus augusti 945. — Mon. Hist. Patriæ, Tom. 1, Chart. col. 157.

« Alveos prædictorum fluminum, Servi et Sicidæ, Canonicorum Vercell.
» dominio prout juste et legaliter possumus præsentialiter concedimus,...
» *Vercellinos vero portus* per hoc præceptum, *veluti praedecessores*
» *nostri* pio amore ordinaverunt, *ad usum luminariae ecclesiae S. Eu-*
» *sebii* in qua sanctissimum ejus corpus requiescit et ad indumenta cle-
» ricorum ibi jugiter famulantium ». Vedasi pure il diploma di Ottone III an. 997, 31 dicembre ibi col. 315.

(2) Mon. Hist. Patriæ, Tom. I, Chart. col. 788.

(3) Amendue questi diplomi furono per intiero trascritti dall'archivio Eusebiano nell'opera del Canonico Cusano. Discorsi istoriali dei Vescovi di Vercelli. Discorso 69, pag. 176.

credere, che dalla pietà Vercellese sia stato eretto al di là del Sesia, o di un braccio del medesimo, un ospizio con chiesa sotto il *titolo di S. Paolo*, e sebbene ne manchi ogni documento anteriore all'anno 1173, consta però, che già si trovava in allora provveduto di varii beni e diritti, e pare fosse affidato ad un solo sacerdote.

In esso anno il Vescovo Guala Bondoni, ravvisando più utile il commendare tale chiesa ed ospizio ad un Corpo religioso, li concesse alli Canonici di S. Orso della città di Aosta *jure tamen nostrae matris ecclesiae in integrum reservato* (1) e ciò stante coll'andare del tempo vi si aggiunse il titolo di S. Orso con chiamarsi *Ecclesia S. Pauli sive S. Ursi* (2).

314. Il Canonico Modena ci ricorda, che a questa chiesa nell'anno 1177 Corrado Palimbeni e Vercellina sua moglie donarono i loro beni, e muove a riso il vedere come dal

(1) In X.pi nomine.... G. licet indignus miseratione tamen Divina Vercell. Præsul.... Cum ergo religiosissimus Prior de Augusta Guillermus suo nomine cum fratribus suis ad nostram venissent præsentiam humiliter depræcantes, ut quatenus in Episcopatu nostro ecclesiam locum ydoneum ad serviendum Deo concederemus, religionis, probitatisque illorum non immemores dignis ipsorum petitionibus aures libenter accomodamus, *comunicato itaque fratrum nostrorum consilio*........ nec non aliorum de curia nostra virorum illustrium *ecclesiam S. Pauli, quæ est supra Sicidellam cum hospitali ibidem constructo* cum tota terra, quæ illi videtur pertinere vel de cœtero pertinuerit, cum campis, villis, pratis silvis, pascuis, ripis, rupinis, acquis, acqueductis, piscationibus, molendinis (queste espressioni voglionsi intendere come clausola generale d'uso senza che si possa affermare il singolo possesso) ad prædictam ecclesiam pertinentibus seu aspicientibus *jam dictæ ecclesiæ S. Ursi de Augusta Canonicorum juri et usui* per hujusmodi nostri decreti firmitatisque paginam *mancipamus concedimus ac devote largimur in integrum; jure tamen nostræ matris Ecclesiæ in omnibus reservato* — Seguono più ampie clausole di trasmissione di possesso e di anatema ad ogni contravventore.

Actum est autem anno Dominicæ Incarnationis MCLXXIII ind. VI (archivio Eusebiano).

(2) Vedasi più sotto al num. 314.

nome *Vercellina* di questa donatrice abbia poi il Canonico Cusano tratto argomento per determinare la posizione della suddetta chiesa di S. Paolo alla porta Aralda in vicinanza della *regione Vercellina*, quando in vece la vera sua posizione era al levante della città *supra Sicidellam*, come spiega il documento del 1173, e come meglio il dimostreranno gli altri documenti.

L'errore incorso eziandio dal Modena, e quel che più monta, dallo stesso Abate Frova (1) proviene dall'avere confuse due chiese amendue dedicate a S. Paolo, una coll'Ospedale più antica commendata ai Canonici di S. Orso nel secolo XII, l'altra costrutta nel successivo secolo fuori della porta di S. Andrea nel primo introdursi dei Padri Domenicani, le quali chiese gli anzidetti scrittori confusero in una sola.

Ma dell'esistenza distinta e contemporanea delle medesime se ne hanno lucidissime prove, imperocchè i padri predicatori fin dall'anno 1255, già ritenendo un oratorio nell'interno della città ove fu poi costrutta l'attuale chiesa di *S. Paolo*, vendettero con istrumento 3 luglio stesso anno (2) il loro convento esterno alla porta di S. Andrea alla (Beata) Emilia Bicchieri fondatrice d'un monastero del loro ordine, quando che ed in quell'epoca e per molto tempo ancora sussisteva l'altra chiesa di S. Paolo servita dai Canonici di S. Orso, della quale quì si discorre, risultando da documenti dell'archivio Eusebiano le seguenti memorie: 1257 8 ottobre *Lanfrancus de judicibus minister ecclesiae S. Ursi de ultra Sarvum.*

1275, ind. III, die 18 aprilis, *Guillelmus de Stipulis Canonicus S. Ursi Augustensis minister ecclesiae S. Pauli sive Ursi.*

(1) L'abate Frova commentando le parole *subtus ecclesia S. Ursi*, che si leggono nel documento del 1185, soggiunse quanto segue: « *questa chiesa essendo quella, che godevano le madri Domenicane fondate dalla Beata Emilia.... era in faccia quasi alla porta Aralda ossia immediatamente di là della strada, in cui termina il nuovo ponte fatto sul fosso che circonda la città* ».

(2) Vedasi nella storia della Beata Emilia del Prevosto Depietri a pag. 16.

1283, 26 ottobre, 1298, 14 novembre, 1303 *Dominus Ricardus de Nux Canonicus S. Ursi Augustensis minister ecclesiae S. Ursi sive S. Pauli.*

Ed in altro atto 1306, ind. IV, die lunæ mensis junii lo stesso Riccardo de Nux *minister ecclesiae S. Ursi p. ope civitatem* investisce ad enfiteusi certi Rolandino ed Olivero di stara XII di alteno vignato « *jacentis ultra servum, ubi dicitur ad cervios S. Ursi, cui cohaeret.... ab alia ecclesia S. Mariae de ponte Servi a tertia ista ecclesia S. Ursi* ».

315. Ecco esistente tutt'ora in principio del secolo XIV l'antica chiesa di S. Paolo e S. Orso, la stessa concessa nel 1173 ai Canonici di S. Orso d'Aosta, ed a piccola distanza di quella di S. Maria del ponte del Cervo: che poi detta chiesa di S. Paolo fosse lungo il Sesia ne fa anche prova una Bolla di Papa Onorio 1.° maggio 1226 (1), nella quale il Pontefice prendendo sotto speciale protezione della S. Sede i Canonici di S. Orso d' Aosta e le loro possessioni, esprime fra queste « *ecclesiam cum decimis et pertinenciis suis de Salugia, et S. Pauli de Vercellis juxta Sesiam ecclesiam cum pertinenciis suis* ».

Il ritrovarsi in tutti gli anzidetti documenti nominata soltanto la chiesa e non più l'Ospedale di S. Paolo, che vi era annesso nel 1173, ed il non vedersene più alcuna menzione in varii testamenti del secolo XIII, i quali pure contemplarono quasi generalmente tutti gli Ospedali, mi fa credere, che il medesimo sia andato in disuso a misura che prese consistenza quello di S. Maria del ponte del Cervo, epperò non sia durato oltre al 1200, tuttochè continuasse l'attigua chiesa commendata ai Canonici d'Aosta sino al secolo XIV ed oltre.

Esaurite le memorie pella chiesa ed Ospedale dei *S. Paolo ed Orso*, mi fo a riferire quelle relative alla chiesa ed Ospedale di S. Maria del ponte del Cervo.

316. Questa instituzione è dovuta alla piissima Imperatrice

(1) Dat. Laterani Kal. majus Pont. anno X, arch. Eusebiano.

Beatrice di Borgogna moglie di Federico il Barbarossa: la medesima dopo aver condotto un rinforzo d' armati dalla Germania all'imprese del marito (1) conviutasi della caducità delle umane cose allorchè in Como vestiva il corruccio sulla falsa notizia della morte di Federico nella per noi gloriosa giornata di Legnano (2) forse fu dessa, che ammanzò l'infierito cuore del marito, e lo ridusse a più sinceri sentimenti di pace, cominciata colla sottomissione alla Chiesa e colla tregua di Venezia, a cui fece seguito il famoso atto di Costanza.

Infrattanto Federico, conchiusa la tregua, dopo d' avere nel gennaio 1178 visitata *in un colla moglie* e col giovane Arrigo la città di Genova, venne a soffermarsi in Milano (a detta di Gualvano Fiamma, sebbene non si fidi il Muratori), poscia nel mese di giugno determinatosi di passare in Borgogna, per la via di Susa recossi a Vercelli, e vi si fermò alcuni giorni, essendochè il Vescovo Guala Bondoni gli era, al dire dei nostri storici, affezionatissimo.

Dal necrologio e da altri documenti a riferirsi, pare potersi dedurre, che in quella stessa circostanza una qualche straordinaria piena dei torrenti Cervo e Sesia abbia dimostrato il grave pericolo, in cui correvano i viaggiatori nel loro transito *per mancanza di ponti*, se non forse la stessa famiglia imperiale col suo seguito ne sia stata alla prova, ed allora si fu, che venne in pensiero alla pia Imperatrice di procurare un più sicuro e gratuito transito ai viandanti, forse già determinata la medesima di ritirarsi in questa nostra città a terminare privatamente sì, ma in modo più tranquillo, i suoi giorni, come ell'ebbe poi ad eseguire, lasciando ai Vercellesi oltre alla memoria di sue beneficenze l'esempio altresì del distacco dalle terrene cose e d' una vita tutta divota nel romitaggio, che si dice da lei fatto costrurre dietro la cattedrale di S. Eusebio, a tal che morendovi

(1) Cantù Stor. Univ. ediz. 3.a Tom. XI, pag. 473.
(2) Muratori all'anno 1176.

addì 14 novembre 1184 fu comunemente riputata per santa (1).

517. Stando in Vercelli la famiglia imperiale, ed annuendo Federico alle preghiere dell'augusta sua consorte, si dispose allo sborso di egregia somma, affinchè i porti del Servo e del Sesia potessero disimpegnarsi dalle ragioni competenti ai signori Vialardi e socii, ed il Vescovo Guala cominciò ad operarne il riscatto da se solo in Vercelli con atto 21 giugno 1178 promettendone in proprio il concertato prezzo di lire 2580 pavesi (2) poscia due giorni dopo ne passò in Torino l'atto di vendita in capo allo stesso Imperatore e

(1) Nell'antico necrologio Eusebiano fu conservata la seguente annotazione:

I idus novembris anno Domini MCLXXXIV *obiit semper augusta Beatrix Imperatrix uxor invictissimi et gloriosissimi Domini Federici Romani Imperatoris et semper augusti, quæ, cum multi christianorum in transitu fluminis Sarvi ejus innundatione periclitarentur, non solum adquisivit terram, sed transitum respectu divini timoris multa pecunia redemit, ut omnibus Dei fidelibus pateat transitus, pro cujus animam dignum est orare* (queste ultime parole sembrano attestare essere contemporanea l'annotazione).

Nel calendario poi *de more Eusebiano pro ecclesia Vercellensi* (trascritto dal Cusano a seguito del discorso 103 dei Vescovi) al giorno 14 novembre si legge *Felix transitus Beatricis Imperatricis ad æterna gaudia.*

(2) Se sulla base della tariffa di paragone, da me stabilita nell'Appendice, noi retrocediamo con pari probabile deperimento del valore monetale, avremo la corrispondenza di *lire* 2,639 *attuali per ciascun soldo pavese dell' anno* 1178, e quindi le dette lire 2,580 pavesi corrisponderebbero in oggi all'egregia somma di lire 136172 cent. 40, dico egregia somma in ordine alla donazione, mentre il reddito netto che darebbero tali porti ai nostri tempi sarebbe di molto maggiore delle lire 13617 c. 24 rappresentate da detto capitale, sulla base del 10 per cento allora corrente per gli interessi; se non che vuolsi tener conto del minore commercio e più scarsa popolazione di quell'epoca per cui lo stesso capitale sembrerà assai adeguato.

pella medesima somma pattuita coi Vialardi, già certo, che gli stessi porti rientrerebbero con maggior vantaggio a favore dei Vercellesi; infatti nello stesso atto l'Imperatore ed il Re Arrigo suo figlio ne fecero donazione all'Imperatrice, la quale immediatamente offerse quella ragione dei porti Vercellini ad onore di Dio e della Beatissima Vergine ed a suffragio dell'anima sua, del consorte e dei parenti, prescrivendo, che più nulla in avvenire si potesse esigere pel transito del Cervo e della Sesia in vicinanza a Vercelli (*ut de coetero nihil inde exigatur de ipsis portibus*); anzi lasciando travedere ulteriore beneficenza dichiarò fin d' allora, che niuna cosa si sarebbe eziandio potuto esigere per quel ponte od altro mezzo di trasporto, che si riservava di stabilirvi (*nec de illo ponte vel instrumento transeundi, quod ipsa ibi ordinaverit vel ordinare fecerit*).

Il Canonico Modena nella sua storia all'anno 1178 aveva già dato un cenno imperfetto di questi fatti; ma il Conte Olgiati non trovando i narrati documenti nell' opera del Frova, e non conoscendo il manuscritto del Fileppi, che almeno ne aveva riportato il secondo, giudicò inattendibile la narrazione del Modena, e gli parve una confusione delle risultanze d'altro atto del 1185, che riferiremo in appresso.

318. Però quei due documenti del 1178 (1) oltre al

(1) Per amore di brevità restringerò quei documenti alle sole parti sostanziali al fatto ed alla storia, traendoli il primo dall'arch. Eusebiano, ed il secondo dalla copia inserta nel manuscritto del Fileppi.

1178 ind. XI die undecimo Kal. julii — Valfredo de Guitachino per se e nipoti — Gilio e Giordano fratelli Vialardi — Roberto e Giacomo fratelli Vialardi, ed i tutori di Giacomino fu Manfredo Vialardi rinunciano al Vescovo di Vercelli Guala ogni loro diritto *nominative de portu Sarvi et de portu Siccidæ, secundum quod ipsi tenebant nomine ipsius Episcopi per feudum vel per aliquem alium modum in ipsis acquis superius et inferius, et de omni jure, quod ipsi habebant ab una ripa et ab alia nomine prædictorum portuum,* e tale rinuncia mediante il prezzo *librarum duomilia sexcenta minus*

giustificare il Modena ci apersero la via a spiegarne più esattamente la narrazione, riconoscendosi dal primo che i porti Vercellini se erano, come dice il Modena, *impegnati ai nobili di casa Viallarda* lo erano per feudo loro accordato

lib. viginti denariorum bonorum papiensium, promettendone la guarentigia da ogni molestia *præter ab Episcopo vel a Canonicis. — Actum sup. palacium Vercell. Episcopi — Interfuerunt Henricus advocatus; Conradus advocatus,* ed altri.

Nel giorno seguente alla presenza delli stessi testimonii e di altri, fra quali Uberto Alamanno, gli anzidetti venditori prestano giuramento e si obbligano di rendere liberi detti porti degli attuali conduttori, con consegnarli liberi al Vescovo tosto compiuto il pagamento di detto prezzo, in ordine al quale si stabilisce il seguente patto « *quod medietas de precio debet solvi usque ad festum S. Mariæ de medio augusto proximum, et alia medietas usque ad festum S. Martini proximum, et facta solucione de medietate prædicti precii, debent diminuere medietatem de pedagio quod nunc accipiebant, et facta integra solucione de prædicto debito usque ad festum S. Martini vel antea, debent totum pedagium remittere, ita quod de cætero nihil accipiant vel accipere faciant* ».

1178 die veneris IX Kal. julii indict. XI « Il Vescovo Guala fa all'Imperatore Federico ed al Re Arrigo di lui figlio assoluta rinuncia — *nominative de portu Sarvi et de portu Siccidæ et de eorum pedagio, quod ibi accipiebatur, et de omni jure, quod ipse habebat ab una ripa et ab alia prædictorum fluminum superius et inferius prædictorum portuum nomine, vel quod ipse habebat vel habeat per aliquem Regem vel Imperatorem, qui ei dedisset vel concessisset, irritis et vacuis omnibus illis privilegiis quæ prædictus Dominus Episcopus habet de prædictis portubus* (ecco la rinuncia al diritto signorile della Chiesa oltre a quello utile riscattato col precedente istrumento) *et pro hoc dato fine et refutatione fuit confessus iste Episcopus se accepisse a prædicto Domino Imperatore et filio suo Rege Henrico pretium argenti denariorum papiensium lib. duomilia sexcenta minus lib. viginti;* cioè il prezzo medesimo pattuito colli Vialardi e socii senza alcun corrispettivo alla Chiesa.

Il rimanente del documento non contenendo che la donazione fattane dall'Imperatore e suo figlio all'Imperatrice, e l'offerta quindi fattane da questa al Signore ed alla Beatissima Vergine colle

dal Vescovo; che i Viallardi nel cederli al Vescovo Guala ne promisero la guarentigia salvo dal Vescovo stesso e dai *Canonici*, lo che dà a conoscere i dritti precedenti di questi ultimi, quali accennammo al N.° 312; che non esisteva allora alcun ponte nè sul Cervo nè sul Sesia, e per ultimo che il Vescovo Guala già consapevole delle benefiche intenzioni dell'Imperatrice tendeva a rendere gratuito il transito di essi fiumi, obbligando i venditori a ridurre a metà il pedaggio, tosto si fosse pagata la metà del prezzo al 15 agosto, ed a nulla più percepire per esso alli 11 novembre 1178, od anche prima venendo fatto l'intiero pagamento.

Col secondo poi di detti documenti si ha la prova, che il Vescovo Guala senza alcuno speciale vantaggio, anzi con implicita rinuncia al suo diritto signorile, cooperò alla

prescrizioni già testualmente riportate, passo a trascrivere la chiusa dell'atto colla serie dei testimonii, siccome contenente parecchi nomi storici.

« Actum super *palatium Imperatoris de Thaurino* — prædictus » Dominus Imperator et filius ejus Henricus Rex et Domina Imperatrix et prædictus Episcopus hoc instrumentum fieri rogaverunt: interfuerunt *Comes Rainerius de Blanderate, Ardicio Marchio de Romagnano, Ardicio de Plozasco,* Anricus de Baniolo, » Drocus de Testona, Olricus Pulliolus, Petrus Judex, *Petrus Archidiaconus de Taurino,* Mercator, *Guiffredus Thaurinensis » Episcopus,* Wido judex de Castello novato, *Dominus Rainerius » de Sancto Nazario,* Ugo Butigella, Dominus Tesalvet de Monacha, » Jacobus de Gatisbama, Garzapanis de Verona, Albertus ejus filius, » Albertus de Savignano, Wilelmus Acquensis advocatus, *Dominus » Ugo Verdensis Episcopus,* Magister Metellus Vicarius Curiæ, Guibertus de Bornado imperialis aulæ judex, *Conradus Pincerna,* » Hermannus de die, Hermannus ejus filius, *Artemannus Camerarius, Henricus Calbus mareschallus,* Guiscardus de Domina Alaxia de Vercello, Rubulcus de Cremona, Afartatus de Castello » novo, Hermannus de Nono, Petracius de Besutio, atque Otto » Brixiensis testes, ego Martinus (lo stesso Notaio del primo atto » coi Viallardi) Imperialis aulæ Notarius interfui et hoc instrumentum tradidi et scripsi.

beneficenza imperiale, e che questa non fu rivolta ad alcuna chiesa, ma unicamente a favore dei Vercellesi e di qualsivoglia transitante i suddetti fiumi dichiarati esenti da ogni pedaggio.

Tuttavia tale rinuncia ad un diritto signorile spettante alla chiesa, o, come si voglia, ai Canonici, senza che consti dall'atto del necessario consenso d'esso Capitolo e del Clero, quantunque fatta per pubblico benefizio, fu probabilmente una delle alienazioni per cui esso Vescovo Guala de Bondoni dovette rinunciare al Vescovado e ridursi all'antico suo posto canonicale nell'anno 1182; giovi però ascoltare quanto ne dice in proposito il Canonico Fileppi « *Guala....., specie quidem, quia dilapidator bonorum ecclesiae, revera autem quia Federici toto scysmatis tempore fauctor studiosissimus, Episcopatu spoliatur* ».

Nessun titolo ci rimane per descrivere le successive beneficenze della pia Imperatrice dopo che la medesima stabilitasi in Vercelli condusse vita romitica sino alla sua morte nell'anno 1184. Il necrologio, che si è riferito, accenna bensì alle risultanze di detti atti del 1178, ma null'altro aggiunge salvo che essa acquistò del terreno a quello scopo, e siamo ridotti a ricavare le maggiori memorie da un documento del 1185, sebbene posteriore alla sua morte, nel quale vedremo già fondato, anzi in esercizio l'*Ospedale colla chiesa di S. Maria del ponte del Cervo.*

319. L'archivio civico al fol. 249 Tom. II Biscioni ci ha conservato un instromento ricevuto dal Notaio Ottone nella canonica di Vercelli addì 11 novembre 1185 indiz. IV, nel quale il Capitolo dei Canonici di S. Maria Maggiore con autorizzazione del Vescovo Alberto (Beato), e con intervento ed assenso del Capitolo Eusebiano, dei Rettori delle parocchie e di altre chiese, ed ancora col consenso e buon volere di Doda e Bonaver consorziali (1) d'essa chiesa di S. Maria Maggiore vendette in libero allodio all'Imperatore Federico

(2) Vedasi per le consorziali il num. 30 del libro IV.

moggia 32 di terreno detto la Braida in territorio di Vercelli per lire 268 e soldi 4(1) quale pezza l'Imperatore donò irrevocabilmente a beneficio dell'Ospedale del ponte del Cervo da poco tempo costrutto; ma fia meglio riportare in tale parte le parole testuali dell'atto.

« Nominative de petia una terræ, quæ Braida dicitur, juris » suprascriptæ ecclesiæ rejacenti *prope fluvium Servi et* » *prope Hospitale et Ecclesiam pontis Servi noviter juxta* » *et versus civitatem Vercell. constructi* gratia Omnipotentis » Dei et jam dicti Imperatoris invicti *nec non et praecibus* » *et suffragiis* ipsi Domino Imperatori *a Beatrice* excellen» tissima et nimis laudanda Imperatrice imploratis, *pretium* » *cujus terrae est totum quod hic subtus tegitur* (lib. 268 » sol. 4) *et jam dictus Dominus Imperator eidem Nicolao* » (il sig. Nicola Borgia speciale delegato per quest'atto) » *commiserat ad dandum in terra ad utilitatem inscripti* » *Hospitalis et Pontis*, cui petiæ terræ, quæ et Braida di» citur, cohæret ab una parte fluvius Sarvi ab alia via a » tertia *Hospitalarii infrascripti* Pontis et Hospitalis, et est » per mensuram modia trigintaduo, quod si amplius infra » inscriptas cohærentias inventa fuerit in eadem persistat » venditione *proprietario jure*, eo tenore ut a modo in antea » *Ministri qui nunc sunt ipsius Hospitalis et pontis videlicet* » *Stephanus Becherius et Oto* et alii omnes, qui nunc et pro » tempore fuerint in ipso Hospitali et ponte, habeant ad » comodum et utilitatem ipsius Pontis et Hospitalis ».

Ecco già costrutta la chiesa e l'Ospedale del Ponte del Cervo in vicinanza di questo fiume tramediante quella Braida e dal lato della città, già servito l'Ospedale ed amministrato da persone dei dicasteri a Dio ed a servizio di quella pia opera; che dicevansi *conversi*, come altrove ebbi a spiegare, e fors'anche già costrutto il ponte stesso.

(1) Sulle basi già indicate quì retro in nota al documento 1178, ritenuto però l'anno 1185 *ciascun soldo di Pavia corrisponderebbe in oggi a lire* 2 *cent.* 48, quindi le lire 257 s. 4 equivalgono ad attuali lire 12816 cent. 27, e così lire 400 cent. 50 per moggio di terreno alluvionato.

320. Ritornando al documento: spiega il medesimo, che detta Braida portava specialmente il nome *Bontempo*, perchè legata già da un signore di tal nome col carico di dare un pasto annuale a favore di tutto il Clero nel giorno suo anniversario, quindi il Capitolo e le consortiali di S. Maria a guarentigia dell' acquisitore dichiararono di trasportare detto peso perpetuo sovra altre loro terre ivi designate a Carterana e Pezzana, le quali perciò assumerebbero il nome di *Bontempo*, obbligandosi a migliorare il pasto a favore del Clero, cosicchè « *ex pullis, quos soliti erant habere in ea refectione coctos tantum in acqua sine aliquo condimento, habere debebunt de coetero in tortis, inde faciendo artocleas* ».

Conchiude il documento con un patto speciale fra i Canonici di S. Maria ed i ministri dell' Ospedale del Ponte, per cui questi ultimi promisero di corrispondere loro annualmente nel giorno dell'Assunzione di Maria SS. sei staja di segala e quattro di frumento a misura Vercellese a titolo di decima tanto per la Braida cadente in contratto quanto per altre quattro pezze di terreno già proprie dell'Ospedale, essendo da notarsene le coerenze così espresse, *una petia est inter duas acquas, alia subtus Ecclesiam S. Ursi, alia ad costam, alia in capite pontis Siccidae*, dalle quali coerenze risulta e la vicinanza altrove dimostrata della chiesa di S. Paolo ed Orso, e l' esistenza nel 1185 del *ponte sul Sesia*, di che ne era privo all'anno 1178.

Se mi si chiedesse a spese di chi siano stati costrutti la chiesa, l'Ospedale del Ponte del Cervo e forse il ponte stesso e quello di Sesia, io risponderei, che in ordine ai ponti, sembri, che la spesa ne sia stata fatta dall'Imperatrice in seguito alla riserva da lei fatta nell'atto 23 giugno 1178, quantunque non specificati nel suo necrologio, potendo essere compresi nell'elogio pel transito gratuito di quei fiumi, come a di lei spese si saranno acquistate le quattro pezze suddesignate od alcune almeno di esse (*non solum adquisivit terram*) ma se la chiesa e l'Ospedale fossero stati eziandio da lei costrutti, il necrologio ne avrebbe al certo fatto menzione:

io credo perciò, che vi entrò non poco la carità Vercellese forse in concorso allo stesso Imperatore, ove a ciò ne conduca la citata frase dell'atto del 1185 « *noviter constructi... gratia Omnipotentis Dei et jam dicti Imperatoris* ».

321. Dopo l'esame di questo documento, ridotto il Conte Olgiati ai soliti due testamenti del Cardinale Bicchieri e del Vescovo de Carnario ed a due capitoli dello statuto stampato, dovette limitarsi a poche congetture intorno alla prosecuzione dell'opera pia, la quale disse il Cusano essersi col tempo ristretta ad un semplice beneficio ecclesiastico, su del che converrà fare qualche distinzione, premettendo altre notizie.

In primo luogo ci risulta d'un legato di sei moggia di terreno fatto da Guala Giacomo con testamento 19 maggio 1200 *pauperibus Hospitalis de Ponte Servi.*

Altro lascito sebbene tenue vuolsi riportare, stato fatto dall'Arcidiacono Guala Avogadro nel già citato suo testamento 14 luglio 1205 — Item in domo quæ fuit Atonis Grassi.... *annuatim relinquo sex denarios ecclesiae de ponte Sarvi — Operi pontis duos solidos, qui dentur in lignis ad refectionem pontis*, ecco una distinzione fra la *chiesa* e l'*opera* del ponte; quindi pare, che già esistessero due patrimonii separati con distinto reso-conto.

Abbandonando i piccoli lasciti fatti all'Ospedale dall'Arciprete Giacomo nel 1221 e dal Cardinale Bicchieri nel 1227, accennerò quello fatto da Monsignor Giacomo de Carnario col test.° del 1234, vale a dire soldi 60 pp. a darsi in beni a beneficio dell'opera del ponte del Servo, oltre a soldi cinque all'anno in perpetuo per la provvista d'una trave, il che ha fatto dire al Conte Olgiati risultarne del bisogno annuale di riparazione al ponte, e tanto più l'avrebbe detto se avesse avuto sott'occhio il testamento del sig. Ugone de Alice 30 marzo 1246 in cui legò lire cento pavesi (lire 2528 60 attuali) per la costruzione o riforma del ponte suddetto sul Cervo: anzi merita pure d'esser accennata un' altra sua caritatevole instituzione, per cui legò cinque moggia

di terreno in Oldenico all'ivi conducente la nave sul Cervo *con che il transito fosse per lo avvenire gratuito*, e non trovandosi chi accettasse tale peso, sostituì nel legato l'Ospedale di S. Andrea suo erede.

Altre memorie non trovandosi pel secolo XIII se non se il nome di due ministri, cioè certo Ansaldo addì 21 luglio 1272 ed il Canonico di S. Maria Oberto Corrado addì 17 gennaio 1297, egli è giuoco forza passare a due capitoli, che si leggono nello statuto del 1341 messo a stampa, i quali capitoli non esistono nell' antico codice del 1241, nè nelle aggiunte fattevi sin verso il 1256.

Dal tenore di questi capitoli, ch' io credo emanati nei primi lustri del secolo XIV, ci viene a risultare, che il ponte era rovinato, talchè si traghettava il fiume Cervo in barca con grave incomodo; che era pure rovinata la chiesa per irruzione del fiume stesso, che non v'erano più i frati conversi, e che dubitavasi essere seguite delle alienazioni di alcuni fondi della dotazione, sembrando che l'opera pia fosse stata convertita in beneficio ecclesiastico, non facendosi alcuna menzione dell'Ospedale.

Quindi il Comune troppo interessato alla sussistenza del ponte prescriveva al Podestà di procurare, che se ne rifacessero almeno quattro *pontate* all' anno, e che, terminato il ponte, se ne dovesse sorvegliare la manutenzione per parte di chi ne godeva le rendite.

Di più: che le relative possessioni fossero inalienabili, anzi si avesse per rivocata qualunque alienazione, ove ne fosse seguita, lecito tuttavia il dare a pegno uno o due anni del reddito, a giudicio però della Credenza, per sopperire alle spese occorrenti pel ponte e per la mansione, e per ultimo si dovesse pregare il Vescovo a provvedere per la ricostruzione della chiesa, e perchè si ripristinassero i frati conversi sotto la presidenza d'un ecclesiastico.

323. Non andò guari, che l' esperienza fece conoscere improvvida la limitazione di 4 *pontate* all'anno più facili ad esportarsi nelle piene del torrente, e meglio convenire una

completa contemporanea costruzione: infatti in un archivio privato ne trovai l'atto d'appalto dell'anno 1319 meritevole d'esser riportato in nota (1) per far conoscere il metodo

(1) Dall'archivio della Confraternita di S. Catterina di Vercelli. Anno 1319 indict. II die veneris 25 mensis maij convocato et congregato generali Consilio Credentiæ Comunis Vercellarum.... de mandato Domini Taglaferri de Boxiis judicis et vicarii et locumtenentis nobilis militis *Domini Lodrixii Viceccomitis Potestatis* Vercell. Ibidem dictus Dominus Taglaferrus et *Dominus Baldinus de Zucchis judex societatis justiciæ populi Vercell.* nec non Credenciarii, qui ad ipsam Credenciam convenerant.... dederunt et delivraverunt, facta exinde multifera examinatione præconisatione *et subastatione* tam in præsenti consilio quam in aliis ista occasione factis, *Johannino Bauxolio* magistro civi Vercellarum *ad incohandum et diligenter perficiendum pontem novum lignaminis fieri ordinatum per Comune Vercell. super flumen Sarvi prope civitatem* sub pactis, modis, ordinationibus et provisionibus infrascriptis videlicet quod dictus Joh. Banzolius.... promisit.... et etiam.... juravit.... bona fide et sine fraude facere et complere dictum pontem omnibus suis sumptibus et expensis, salvis tamen infrascriptis sibi promissis per ipsum Comune Vercell. *longum videlicet pontatis viginti* longis *pedibus viginti pro qualibet pontata* mensurando in medio mensolarum et *latum desuper assides pedibus decem octo,* ponendo ad quamlibet travatam unum assidem magis longum aliis assibus pedibus tribus.

Item ponere promisit ad ipsum pontem.... omnia et singula infrascripta scilicet *columnas sexaginta* magistras grossas *ad cimam spanna una* et fixas in terra pedibus decem: item *columnas quadraginta pro centenis* grossas ad cimam spanna una pro defensione pontis: item *croxeras quadraginta* ad defensionem dicti pontis firmatas claviculis de ferro, quæ excedant columnas et rebaijtis: item *trabes centum* grossas ad cimam spanna una de quadra scilicet quinque trabes ad quamlibet pontatam *longas pedibus viginti quatuor* pro qualibet: item *mensolas viginti* grossas uno pede de quadra et longas *pedibus viginti duobus* pro qualibet: item *assides* necessarios ad dictum pontem de ruvere grossos *tribus digitis,* et ad quodlibet assidem latum minus uno pede ponere *clavos tres longos uno semisse* et ad assidem latum uno pede vel plus ponere clavos quinque longos uno semisse ad minus: et insuper promisit facere dictum pontem ita altum *sicut erat pons de Portanova.*

di costruzione di quei tempi e l'ampiezza del torrente Cervo, oltre che vi troviamo la posizione del ponte vecchio non già dietro S. Eusebio, come opinò il Conte Olgiati, bensì alla *porta nuova*, la quale dovette esistere dietro il presbitero della chiesa di S. Francesco ora parocchia di S. Agnese (vedi il num. 434 di questo libro III): la frase poi *sicut erat pons de porta nova* indica una traslocazione pel nuovo ponte, ed egli è a credere, che sia stato costrutto alla *porta Servi* ora porta di Milano.

324. Pare, che il voto del Comune per la ricostruzione

Versa vice dicti Dominus Taglaferrus, Baldinus et Credenciarii a parte vice et nomine dictorum Comunis et hominum Vercell. promiserunt per stipulazionem solemniter intervenientem *præstare gratis dicto Johanni naves necessarias ad constructionem dicti pontis* — item quod si damnum in lignamine dicti pontis fieret, antequam dictus pons completus foret, quod Comune Vercell. eidem Johanni ad restitucionem dicti damni integre teneatur: *item quod per Comune Vercell.... compellantur.... omnes bubulci et habentes boves tam civitatis quam dixtrictus Vercell. ad laborandum cum carris et bobus ad opus dicti pontis pro solidis duodecim pp. pro qualibet die et non ultra, et insuper promiserunt dare et solvere dicto Johanni pro qualibet pontata dicti pontis facta et completa integraliter libras quinquaginta papienses* (lire 403 cent. 65 attuali per caduna pontata, e lire 4 cent. 80 per caduna giornata di carro coi buoi e col conducente)... Ego Symon de Arro Notarius et cancellarius dicti Comunis prædictis omnibus interfui, tradidi, scribi, feci et me subscripsi.

Due sorta di piedi erano allora in uso a Vercelli uno più antico e minore, che io credo il Romano di millimetri 295 circa, l'altro maggiore cioè il vero liprando, il quale a mio avviso corrisponde a millimetri 491 circa, e siccome malgrado la introduzione della misura di Piemonte nel 1612 vi si conservò l'uso di un piede minore detto manovale *per la misura dei legnami*, perciò io inclino a credere, che il piede di cui parla il documento fosse il primo, cioè il minore, il che presupposto ne verrebbe, che ciascuna pontata doveva essere di metri 5 cent. 90 e che la lunghezza totale riusciva a metri 118 con una larghezza superiore netta di metri 5 cent. 31.

della chiesa di S. Maria del ponte e la ripristinazione dei frati non abbia avuto effetto, e che realmente l'opera pia sia stata convertita in semplice beneficio ecclesiastico, mentre sotto la data del 1.º agosto 1330 trovansi nell'archivio dell'Ospedale Maggiore atti di lite non terminati, in cui il Canonico D. Giorgio Avogadro chiedeva conferma alla qualità di Rettore dell'*Opera del ponte del Cervo* resasi vacante per la morte del Rettore Bonifacio di Collobiano.

Ed inoltre nell'archivio civico a carte 283, Tomo II, Biscioni, abbiamo un atto 11 febbraio 1336 di collazione fatta dal Vescovo di Vercelli Lombardo al chierico Romandino de Fisrengo; anzi nello stesso archivio ed in un fascicolo particolare trovansi due sentenze arbitramentali, la prima delle quali porta la data 26 aprile 1342, ed ivi narrate le questioni insorte tra il Municipio e detto Ministro in ordine alla riparazione e ricostruzione del ponte, gli arbitri Paganino de Besozero (Podestà di Vercelli) e Matteo Freapanis ebbero a dichiarare tenuto il ministro a pagare lire 200 all'impresaro costituito dalla città, e tenuto pure alle riparazioni successive del ponte o parte di ponte sì e come esisterebbe, mentre poi quanto alla ricostruzione esso ministro sarebbe solo obbligato a farne una *pontata* in cadun anno se occorrerebbe, e non occorrendo per tre anni dovrebbe pagarne l'importo alla città in ragione di lire 65 pavesi per ogni *pontata* non eseguita.

Insorte poscia nuove questioni circa l'estenzione dell'obbligo di riparare, e fatto nuovo compromesso nella persona del Podestà Gioannolo de Mandello, il medesimo con sentenza 23 agosto 1346 concesse alla città l'ulteriore amministrazione di tutti i beni e redditi di detta opera pia col carico di manutenzione e ricostruzione del ponte e coll'obbligo di pagare in perpetuo annue lire 40 pavesi al Ministro *pro tempore* per vantaggio di esso e per sopperire ad ogni altro peso ecclesiastico, dichiarando quindi innanzi esonerato esso ministro e sua famiglia dal pedaggio del ponte, porte e bollette.

Esistendo non pochi atti successivi sino al 1545 di amministrazione di quei beni e redditi per parte della città, appare che l'opera pia fu ridotta a semplice beneficio ecclesiastico, e si ha ancora memoria di un suo Rettore in bolla di Papa Martino V, 23 gennaio 1423.

Ospedale della Carità di S. Lorenzo.

325. Nell'antichissimo statuto riferito al N.° 292 di questo libro fra i varii Ospedali si registra pure l'*Ospedale di S. Lorenzo*, e sebbene non si abbia memoria di lasciti anteriori a quello di soldi 10 fattogli dall'Arciprete Giacomo nel 1221, lo credo però più antico assai (1), ignorandosene tuttavia la fondazione. Il medesimo fu con tenue sussidio contemplato nelle disposizioni del Cardinale Bicchieri nel 1227, e per soldi 60 dal Vescovo de Carnario nel 1234, poscia da Giacomo Debenedetti nel 1245.

Due capitoli particolarmente riflettenti quest'Ospedale, che solevasi anche chiamare *la Carità di S. Lorenzo,* si leggono a carte 28 dello statuto generale del 1341, che abbiamo a stampa; essi fanno prova della sollecitudine, che aveva il Comune per quell'opera pia, e siccome i privilegii ad essa accordati nel primo capitolo si vedono estesi a favore «*quatuor ordinum paupertatis de Vercellis: scilicet praedicatorum Minorum, Heremitarum, et Carmelitarum*, così a buon diritto il Conte Olgiati ebbe ad osservare, che *tale statuto sia emanato verso il fine del XIII secolo, sendosi in tale tempo stabiliti in Vercelli gli indicati ordini gradatamente come sovra descritti*; ed io aggiungerò, che l'ultimo di essi fu introdotto nell'anno 1288 dal Vescovo Ajmone di Challand.

Nel primo dei citati capitoli il Comune statuì, che per

(1) Se non falla il Cusano nel discorso 55 dei Vescovi, questa pia opera già dovette esistere ai tempi del Vescovo di Vercelli Rainero I morto circa l'anno 1096, narrando che *egli sia stato benefattore di alcuni frati e monache dette della Carità.*

qualsivoglia lascito o diritto spettante alla Carità di S. Lorenzo potessero i frati della medesima rivolgersi od al Podestà od al Vicario od a qualunque dei Giudici o Consoli di giustizia, i quali dovessero provvedervi con tutta sollecitudine ed in via sommaria senza contestazione di lite, abbenchè in via ordinaria ne fosse diversa la competenza, ed ancorchè il mandato per l'instanza non fosse spedito dalla maggioranza d'essi frati, anzi sulla semplice domanda fatta *ex officio* dall'avvocato dei poveri eletto ogni sei mesi dallo stesso Comune.

Col secondo capitolo si sostituì la Carità di S. Lorenzo nei dritti di successione intestata già competenti al fisco (1) *si aliquis masculus vel foemina decesserit in civitate Vercellarum et dixtrictu sine liberis et agnatis et cognatis, qui debeant succedere de jure, et sine uxore vel viro, quae uxor et vir succedant et succedere debeant ad invicem post praedictos*, con obbligo espresso al Podestà di fare pervenire tali successioni a mani di detti frati, i quali però dovessero distribuirne l'intiero ricavato entro l'anno ai poveri in suffragio dell'anima del defunto, della cui eredità si trattasse.

326. Dopo riferiti questi due capitoli ed i lasciti del 1227 e del 1234, il Conte Olgiati prese a ricercare quale sia stato lo scopo dell'opera pia, ed a quale ordine potessero appartenere i frati addetti alla medesima: e sulla prima questione mentre accennò quanto ne scrisse Monsignor Ferrero in Appendice alla vita di S. Eusebio stampata in Roma nel 1602 — *Collegio di frati laici detti della Carità, i quali pel loro instituto devono gratuitamente accompagnare i rei condannati al supplicio, portare e tradurre i poveri ammalati all'Ospedale, ed accompagnare i cadaveri dei poveri alla chiesa nelle loro sepolture.* Dichiarò esso Conte Olgiati non potere aderire intieramente a tale destinazione, tuttochè ripetuta dal Cusano, sia perchè lo statuto parla di Carità, *quae fit per civitatem*, ed ordina distribuzioni ai poveri, sia

(1) Vedasi al num. 35 di questo libro.

perchè da un ordinato civico del 1.° aprile 1581 e da altre memorie risultasse, che detti frati erano incaricati di fare varie distribuzioni annuali ai poveri della città ed alcune a speciali parocchie; per la qual cosa, oltre alle opere di misericordia spirituale assegnate da Monsignor Ferrero ed a loro incombenti per religione, dovessero detti frati provvedere alimenti ed altri sussidii temporali a favore dei poverelli, insomma fosse l'opera pia un centro, in cui ciascuno poteva versare elemosine, ed essere tranquillo di adequata ripartizione ai diversi bisogni; a quale fine era anche sussidiata dal Municipio (vedasi statuto stampato carte 17 retro).

Alcuni documenti, nel mentre confermeranno il giudizio portato dal Conte Olgiati, serviranno eziandio a provare varie delle incumbenze accennate da Monsignor Ferrero.

Altrove ho citato il testamento di Antonio Bauzolio del 1361 « *item legavit Charitati S. Laurentii, quae portatur per civitatem, Vercell. lib. tres papienses* » le parole « *quae portatur per civitatem* » spiegano vieppiù quelle dello statuto *quae fit per civitatem*, ed indicano a mio avviso una distribuzione ai poveri vergognosi al loro domicilio.

All'anno poi 1372 e sotto la data 24 ottobre abbiamo un atto rogato de Scotis (1) nel quale il Capitolo dei frati della Carità di S. Lorenzo procede alla vendita del diretto dominio sovra un corpo di casa, appoggiando il contratto alla seguente considerazione:

« Attendentes quod ipsa Charitas et domus ipsius charitatis, *propter guerram praesentem*, non possunt *pauperibus, aegenis et carceratis civitatis Vercell. cibum et potus ministrare*, cum non habeant vinum, granum et alia necessaria, ex quibus possint... eisdem ægenis et pauperibus ministrare, *quia propter ipsam guerram eidem charitati non fiunt elemosinae sicut consueverunt* ».

Quì, oltre alla distribuzione ai poveri, abbiamo cenno dei carcerati; ora vedremo eziandio l' accompagnamento dei

(1) Arch. Eusebiano.

cadaveri alla sepoltura; imperocchè il chirurgo Giacomo de Conflentia nel suo testamento (1) 5 aprile 1597 « *legavit Charitati S. Laurentii sive fratribus ipsius Charitatis coopertorium fere novum de lana et scacatum ad ponendum super cadaver, quando portatur per ipsos fratres ad sepelliendum* ».

327. Per quanto all'ordine, cui potessero appartenere quei frati, disse il Conte Olgiati, che si conformava assai a quello dopo alcuni secoli instituito da S. Giovanni di Dio: cioè ai così detti *fate bene fratelli*, e dubitò che fosse stato fondato da qualche Vercellese: osservò, che li medesimi erano ordinariamente quattro, uno Rettore ed un altro col titolo di Guardiano, e che, sebbene talvolta sia occorso ad essi frati d'aver per Rettore un ecclesiastico straniero, erano però laici; anzi ebbe a citare un atto 4 giugno 1587, in cui comparisce come frate della Carità certo *Giovanni Pozzo*, che in altro 16 marzo 1598 vien detto *Fra Giovanni Pozzo Guardiano* ed osservò che nella lite per l'ospizio dei Rantivi fra i testimonii esaminati il 10 gennaio 1597 comparve *Catterina moglie di Fra Giovanni Pozzo frate della Carità di Vercelli, quale allattava una venturina per nome Leonora di mesi sette* deducendone, che in quell'ordine non era vietato il matrimonio, se vi si vedeva con moglie perfino l'investito del titolo di *Guardiano.*

Anche fra i conversi di altri ospedali v'erano degli ammogliati, era però necessario l'assenso regolare della moglie per farvi professione: così in atto 5 ottobre 1425 rogato de Calvis (2). Agnesina moglie di Gerardo Valatia presta assenso al marito per potere, non ostante il loro matrimonio, dedicare la sua persona e beni al servizio di Dio nell'Ospedale di S. Andrea — ma il Conte Olgiati credette dignità il titolo di *Guardiano* in dett'Ospedale, quandochè tutti i frati ivi residenti dicevansi guardiani per differenziarli dai semplici *devoti* cioè coadjutori non residenti:

(1) Arch. Eusebiano.

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

così infatti si ricava dal già citato atto di vendita del 1372: « Convocato Capitulo domus Charitatis S. Laurentii Vercell. » de mandato fratris *Petri de Mercenasco Rectoris*... præ- » sentes fecerunt dictus Rector et *isti guardiani fratres et* » *devoti* ipsius charitatis, quorum nomina hæc sunt frater » Guillelmus de Modona fr. paganus Roba fr. Borghinus » *guardiani*, fr. Guillelmus, fr. Beltramus, fr. Johannes Co- » gnonus, fr. Johannes Mussus, Magister Franciscus de » Agaciis, Magister Antonius de Cabaliaca *fratres devoti* (1) ».

Quindi il Giovanni Pozzo prima di passare da semplice devoto come era nel 1587 e nel 1597 a frate residente Guardiano avrà ottenuto dalla moglie l'opportuno assenso; del rimanente secondo le memorie esistenti nell'Ospedale Maggiore di S. Andrea i frati al medesimo inservienti dicevansi *frati Tosoni dell'ordine di S. Agostino*, e così credo fossero altresì tutti quelli applicati agli altri ospedali della nostra città.

528. L'Ospedale Maggiore di S. Andrea dopo la sua riorganizzazione dall'anno 1555 tentò riunire l'Opera della Carità di S. Lorenzo, ma non vi potè riuscire.

Cessò poi definitivamente l'Ospedale di S. Lorenzo sotto Monsignor Broglia tra l'anno 1672 ed il 1678 avendone assegnati i redditi per compimento di congrua al Parroco di quella chiesa; come ebbe a ricavare il Conte Olgiati dagli ordinati del 1719 dell'Ospizio generale dei poveri, che si credeva in diritto di succedere a detto instituto.

Ospedale di S. Bartolomeo.

329. Il Prevosto Irico nella sua storia di Trino a pag. 50 riportò un atto di dicembre 1174 dal quale appare, che alcune pie persone, col consenso dei fondatori della chiesa

(1) Alla stessa Carità di S. Lorenzo erano anche dedicate alcune converse poichè in atto 26 agosto 1303 (arch. Osp. Magg.) leggesi *Domina Emiliana conversa Hospitalis S. Laurentii*, anzi in altro atto dell'arch. Eusebiano dell'anno 1371 abbiamo *Domina Francha Ministra Hosp. S. Laurentii Vercell.*

di S. Bartolomeo (da poco tempo eretta a poca distanza dalla città verso ponente di essa) si elessero di vivere secondo l' instituto canonico di S. Eusebio, e ne ottennero l'approvazione dal nostro Vescovo Guala dei Bondoni.

Sebbene non vi si parli di Ospedale, non tardarono i Canonici d'instituirvelo come opera eminentemente cristiana, e già se ne trova un documento sette anni dopo l' approvazione della Canonica, imperocchè nell'anno 1181 addì 25 aprile (1) l'arciprete D. Ambrosio ed il Canonico Eusebiano D. Ardizzone ebbero a definire per laudo una controversia tra il Capitolo di S. Maria Maggiore et Dominum *Nicolaum praepositum ecclesiae S. Bartholomei nominative de decimis terrarum praedictae ecclesiae Beati Bartholomei et hospitalis ejusdem ecclesiae, quod est sub regime et administratione ipsius Praepositi.*

Seguono poi i legati allo stesso ospedale di ss. 10 dal Diacono Guala nel 1200, di soldi 3 perpetui dall'Arcidiacono Avogadro nel 1205, di ss. 10 dall'Arciprete Giacomo nel 1221, di soldi 5 perpetui dal Cardinale Guala nel 1227, di soldi 20 pure perpetui da Guala canonico di Santià nel 1232, e fra altri il Vescovo de Carnario vi si mostrò più propenso, giacchè oltre a lire 20 da darsi in beni alli Canonici di S. Bartolomeo, legò pure una casa alla loro chiesa ed Ospedale ordinando, che dedotti dal fitto soldi 41 annui a darsi a varie capelle ed opere pie, il rimanente andasse a favore dei Canonici per una metà e *dell'Ospedale* per l'altra.

Tenevasi quindi un conto distinto per esso Ospedale, e nel secolo XIV ne trovo peculiari ministri fra Uberto de Tridino nel 1318, fra Ruffino de Valentia 1346-1349, fra Giacomo Viallardi nel 1351, fra Filippo de Arborio 1363 a 1400, fra Giacomo de S. Silvestro 1417 a 1432.

A qual tempo cessasse l'anzidetto Ospedale il Conte Olgiati nol seppe rinvenire, e fu d'avviso, che la posizione di quella

(1) Arch. Eusebiano.

chiesa troppo esposta alle incursioni dei nemici e la ristrettezza delle rendite di quei religiosi siano state le cause della definitiva cessazione.

Io non fui più fortunato in questa ricerca, tuttavia rimandando il lettore al § relativo alla prepositura di S. Bartolomeo (N.° 90 del libro IV) soggiungo trovarsi ancora memoria di quest'Ospedale in atto 8 agosto 1487 (1) ove si fa cenno del Canonico D. Giacomo de Peliaco Commendatario perpetuo degli ospedali di S. Giacomo di Cascine Strada e *di S. Bartolomeo.*

Ospedale di S. Spirito.

330. Il Conte Olgiati prese a confutare l'opinione emessa dal Cusano, che l' Ospedale di S. Spirito fosse annesso ai disciplinanti ossia confraternita di tale titolo, provò, che era situato fuori di città, come lo dimostrasse lo statuto a carte 101 del volume a stampa; del rimanente si restrinse ad accennare l' infrascritta donazione di fra Marco de Morando del 1275, e credette lo stesso *Ospedale di S. Spirito* definitivamente chiuso per unione fattane nel 1290 all'Ospedale di S. Andrea.

Nell' articolo relativo alla *Casa di Dio* (sopra N.° 298) ho riferito quanto si ebbe a narrare dai nostri scrittori intorno alle religiose inservienti a quel pio ricovero, dicendo, che le medesime appartenevano all'ordine Cisterciense traslocate prima a S. Giovanni di Varola quindi nel Monastero di S. Spirito alla porta di strada, e non avendo documenti a conferma osservai non di meno, che matenevasi ancora memoria *Dominarum de Varola* in epoca, nella quale già esistevano, e forse da assai tempo, le Monache di S. Spirito, riservandomi di ritornare all' argomento nella presente discussione.

(1) Arch. Osp. Magg di Vercelli

Da un atto dell'anno 1214, riferito in nota (1) si viene a conoscere, che esistevano a Vercelli *Frati e Religiose dette della Carità* e d'uno stesso ordine, che ai medesimi era stata donata dalli Bernardo, Bongiovanni, e Pietro Benivoglio una pezza di terreno *ad oggetto di costruirvi un Ospedale*, e che gli stessi Frati e Monache per assicurare al nuovo stabilimento la speciale protezione del Comune ebbero a fare al medesimo formale donazione dell'anzidetto terreno accettata dal Podestà, il quale, ritornando ai donatori la disponibilità dello stesso terreno per la costruzione d' un *ospedale in onore dello Spirito Santo*, ne riservò al Comune il dritto perpetuo di patronato e di

(1) Arch. civico Biss. Tom. I, pag. 199 retro.

1214, indic. II, die ultimo mensis julii... frater Gualterius suo nomine et fratris Andreæ, præsentibus et consentientibus et confirmantibus *dominabus de Charitate*, videlicet Domina Grixa, et Mantropola de pace, Flore de Bullis, Beatrice de Ast et Domina Castellana Jacoba uxore q. Jacobi de Massiano, fecit puram et meram donacionem inter vivos in manu Domini Vicecomitis de Vicecomitis Vercell. potestatis vice et nomine Comunis Vercell. nominative de pecia una terræ, quam *Dominus Bernardus de Benivolio et Bonus Johannes et Petrus filius ejusdem Boni Johannis dederunt prædictis fratribus et sororibus ad hospitale costruendum* et ædificandum, ita quod prædicta Potestas nomine prædicti Comunis Vercell... faciat de prædicta terra quidquid voluerit. Ibidem jam dicta Potestas nomine et vice præfati Comunis *reddidit et concessit fratribus et sororibus... prædictam petiam terræ ad hospitale costruendum et hedificandum ad honorem S. Spiritus, ita quod Comune Vercell. habeat in prædicto hospitale jus patronatus et advocatiæ*, et jam dicta Potestas... recepit prædictum hospitale, cum omne quod habet vel de cœtero adquisierit, in protectione et defensione Comunis Vercell. ad adjuvandum et manutenendum jura prædicti hospitalis, ita quod non liceat ministris ipsius hospitalis... alienare res immobiles quas habent vel acquisierint in parte vel in toto nisi de voluntate et consilio totius Credentiæ Comunis Vercell. vel majoris partis......... Ego Nicolaus de Bellino notarius jussu Nicolay de Meleto notarii hanc cartam scripsi.

avvocazia; ed in fatti noi vedemmo al N.° 292 l'Ospedale di S. Spirito compreso in quarto luogo fra le opere pie, specialmente privilegiate dal Governo.

Ella è cosa spiacevole, che il documento non accenni la località del terreno donato, sul quale dovevasi costrurre l'Ospedale di S. Spirito, ma in molti altri (1) la situazione di quest' Ospedale è così determinata a ridosso della porta di strada poco superiormente alla chiesa parocchiale di S. Salvatore, che non vi può esser dubbio alcuno come il medesimo abbia fatto parte del Monastero di S. Spirito, ora occupato dal collegio delle Orfanelle, e già abitato dalle Monache Cisterciensi.

331. Nella dissertazione relativa all'opera pia di S. Lorenzo l'abbiamo veduta diretta da frati della Carità, ed io sono d'avviso essere gli stessi, cui accenna questo documento del 1214; quindi converrebbe dire che i medesimi vi fossero coadjuvati da un consorzio di religiose dello stesso instituto, e siccome nel pio luogo di S. Lorenzo non si ricoveravano infermi, ma si faceva la carità a domicilio, così in detto anno 1214 abbiano procurata la costruzione dell' Ospedale di S. Spirito preponendovi le anzidette religiose, il cui numero era divenuto sovrabbondante per la prima instituzione.

Egli è possibile, che col tempo siano state eziandio riunite in S. Spirito le monache di S. Giovanni di Varola già amministratrici dell'Ospedale *della Casa di Dio*; ma oltre la già indicata contemporanea esistenza dei due Monasterii (supra num. 298) è pure da notarsi la distinta menzione di amendue gli ospedali di S. Spirito e della Casa di Dio nell'antico statuto riferito al num. 292, per la qual cosa io credo, che l'Ospedale di S. Spirito fu in origine un'Appendice della Carità di S. Lorenzo.

332. Il primo legato, di cui io abbia memoria fatto all'*Ospedale di S. Spirito* si trova nel testamento dell'Arciprete Giacomo nel 1221 per soldi X pavesi, quindi in atto 28

(1) Vedi il num. 423 di questo libro.

marzo 1234 (1) gli venne assegnato un canone perpetuo di soldi 8 pavesi sull'eredità del prete Ottone di Trino dall' esecutore testamentario D. Giacomo de Carnario, il quale nello stesso anno 1234 instituì erede suo lo stesso Ospedale di S. Spirito in un con quello di S. Andrea, come ad essi ospedali in comune fecero rilevanti lasciti il signor Pietro de Carnario nel 1245 ed il chierico Giovanni de Rado nel 1250, del che si darà più ampia spiegazione nell'articolo relativo all'Ospedale di S. Andrea.

Rimarrebbe a parlare della donazione di fra Marco de Morando del 1275 accennata dal Conte Olgiati, e della supposta unione dell'Ospedale di S. Spirito a quello di S. Andrea fatta nel 1290; ma a scanso di duplicazione il lettore ne troverà la discussione all' articolo *Ospedale di S. Maria della Carità di fra Marco de Morando*, accertandolo infrattanto che l'Ospedale di S. Spirito continuò ad essere aperto dopo l' accennata unione, del che ne consta sia da atto 5 maggio 1314 (2) ove si legge *Convocato Capitulo sororum domus et Hospitalis S. Spiritus Vercellarum*, sia da altro atto 1379 28 settembre. *In mansione Hospitalis S. Spiritus extra et prope Vercellas videlicet inter duas portas* (3) anzi perdurò forse per lungo tempo ancora, ignorandosi l'epoca, in cui le Monache di S. Spirito cessarono da quella pia beneficenza.

Ospedale di S. Andrea
In oggi Ospedale Maggiore di Vercelli

333. L' ordine cronologico di fondazione ci chiama ora all'Ospedale di S. Andrea, la sola fra tante pie instituzioni (se pur si eccettua il ricovero della Rantiva) la quale siasi conservata fra le fortunose vicende d' oltre sei secoli, anzi sia andata vieppiù crescendo colle incessanti beneficenze dei

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.
(2) Arch. Confr. S. Catterina.
(3) Arch. Eusebiano.

Vercellesi e con assorbire varii dei minori ospedali, per il che venne ad acquistare il titolo di *Ospedale Maggiore.*

La dissertazione del Conte Olgiati intorno a questo Ospedale comprende niente meno di 48 facciate nella copia, ma sole venti o poco più concernono la sua storia frammista a quella dell'Abbazia di S. Andrea: cioè fondazione e dotazione dal celeberrimo Cardinale Guala Bicchieri, successive beneficenze del Vescovo de Carnario, del sig. Pietro Bicchieri e più tardi del Cav. Filippo Robbio, l'unione fattavi degli ospedali di S. Spirito, di S. Brigida de' Scoti, di S. Giacomo, delle Cascine di Strada, e di quello del Fasano, la sua erezione in commenda, e lo scioglimento di questa mercè la dazione perpetua fattasi dallo stesso Ospedale di S. Andrea al Municipio nell'anno 1555, con esame critico delle successive costituzioni approvate dal Duca Emanuel Filiberto il 1 giugno 1564.

Il rimanente della dissertazione è diretta a provare, che lo scopo originario e principale dell' instituto non sia già quello indicato in dette costituzioni: vale a dire della *cura degli infermi*, aggiuntasi, come egli disse, per le unioni dei varii ospedali, bensì l' *obbligo preciso di fare elemosine ai poveri*: epperciò mosso l'autore da zelo, d'altronde lodevolissimo, si scatena contro le varie determinazioni emanate dall'Amministrazione sul finire dell'ultimo secolo e nei primordii del presente, tendenti prima a risecare quindi a cessare totalmente dalle consuete distribuzioni alla porta a pretesto, che lo *scopo unico* del pio luogo sia quello della cura degli infermi, per cui si fossero fatte spese ingenti nella dilatazione dell'Ospedale e sue conseguenze.

Segretario capo ed Archivista dello stesso Ospedale Maggiore per ben oltre a trent'anni io dovrei vergare quì una storia completa del pio luogo all'appoggio dei documenti da me illustrati, e, senza nulla detrarre alle ottime intenzioni del Conte Olgiati, discutere passo a passo i suoi argomenti; ma il lettore comprende, come una tale istoria certamente voluminosa non si confaccia col piano complessivo del presente

lavoro, sicchè, alla riserva del primo secolo, io debba ridurla per quanto possibile ad un compendio, dal quale tuttavia apparirà l'errore, su cui il Conte Olgiati poggiò la sua critica: per altra parte se egli fosse ancora in vita potrebbe in oggi riconoscere a sua soddisfazione, sul nuovo metodo di spogli dei conti da me instituito, che l'Amministrazione dell'Ospedale nel mentre estende d'anno in anno il ricovero e trattamento degli infermi non già solo a beneficio della città e provincia, ma anche a beneficio d'ogni cristiano sia esso del Regno che di estero dominio, non trascura l'obbligo di elemosine, che pure gli corre, risultando *la vera spesa per beneficenze estranee agli infermi* (negli ultimi esercizii, che a me spettò di esaminare) cioè *per l'anno* 1851 *a lire* 38080, *e per l'anno* 1852 *a lire* 39126, e forse maggiore risulterà in appresso a misura della prosecuzione di detti spogli.

334. Nel § 5.° del libro IV si accennerà la fondazione operatasi nell'anno 1219 della Basilica di S. Andrea per cura ed a gravi spese del munificentissimo nostro cittadino il Cardinale Guala Bicchieri, il quale non solo vi stabilì con copiosi redditi l'officiatura perpetua per mezzo dei canonici Vittorini a decoro della patria, ma volle altresì esternare l'esimia sua carità verso i poveri corredandola di un ospedale, che rispetto a quegli esistenti dimostrasse fin d'allora quanto doveva sotto ogni titolo superarli.

Una lapide marmorea stata sul fine del secolo XIV infissa sotto il magnifico atrio d'accesso alla grande infermeria (1) indusse in errore molti dei nostri scrittori circa l'epoca

(1) Xenodochium hoc ab ill.mo Guala Bicchierio Patricio Episcopo (*) et Cardinali fundatum anno MCCXX, et MDLV a pietate Pii IV Pontificis Maximi donatum pro regimini civitatis. Auctum indulgentia maxima, Rectores ipsius magnopere auxerunt ad opera pia augenda MDLXXXVI.

(*) Nessun documento prova nel Cardinale Guala Bicchieri l'asserta dignità di Vescovo, e forse fu confuso con Guala Bondoni Vescovo di Vercelli 1170-82.

della costruzione dell'Ospedale ivi inscritta per l'anno 1220, ma varii documenti riferiti dall' Abate Frova in note alla vita del Cardinale, e segnatamente l' atto di possesso dei beni di Caresana dato a detti Canonici il 9 novembre 1223 (1) provarono evidentemente, che l' Ospedale non era ancora costrutto poichè in questo si diceva: a beneficio della nuova chiesa di S. Andrea e dell'*Ospedale, che presso la medesima il Cardinale intendeva di far costrurre*, come fu tosto costrutto e pare fosse già ultimato un anno dopo, allorchè venne dallo stesso Cardinale provvisto di speciale dotazione.

Infatti nel giorno 11 novembre 1224 (2) il Cardinale Bicchieri, dopo di avere assegnate alla nuova chiesa e canonica di S. Andrea vaste possessioni, da esso acquistate nel decorso di dieci anni da che ne maturava ed andava eseguendo il progetto; siccome la medesima non avrebbe più abbisognato di quei beni, che prima spettavano all' antica chiesa di S. Andrea posti già a sua disposizione, (3) volle che quelli ultimi formassero la speciale dotazione di detto Ospedale, aggiungendovi però i beni ad esso Cardinale venduti da Giordano de Marco.

Le antiche proprietà della cappella di S. Andrea si vedono descritte in questa assegnazione fattasi con annuenza del Vescovo, e componevano in complesso moggia 97 di terreni posti in circuito della città.

I beni poi di provenienza di Giordano de Marco risultano da acquisto fatto dal Cardinale in data 23 ottobre 1214 per lire 210 pavesi (lire 7688 10 attuali) di sette pezze di campo sulle fini di Vercelli componenti moggia 16 con fabbrica rurale alla porta di S. Andrea.

Inoltre lo stesso fondatore nell' altro atto di dotazione della canonica 11 novembre 1224 impose alla medesima

(1) A carte 120 di detta Vita, Milano 1767.

(2) Arch. Osp. Magg. Avverto il lettore che tutti i documenti, che io citerò in quest'articolo senza nota speciale, esistono in esso archivio dell'Ospedale Maggiore.

(3) Vedasi al num. 32 del libro IV.

l'obbligo perpetuo di somministrare annualmente all' Ospedale num. sette botti di vino puro proveniente dai beni di Viverone compresi nella donazione; peso questo, che trasferto in ultimo a carico della canonica di S. Sebastiano di Biella, venne poi liquidato dal Governo dopo la soppressione di essa in lire sette mila antiche di Piemonte compensate nell'acquisto della cascina Ghiliotta di Viverone 8 maggio 1800.

Oltre a questa dotazione si ha pure memoria di quattro acquisti fatti in vita del Cardinale a speciale vantaggio del suo Ospedale:

Il primo in data 12 agosto 1225 di moggia 3, stara 6, campo sulle fini di Vercelli *ad muraciam* per lire 57 ss. 8 pavesi, pari in oggi a . . . . L. 1817 63

Il secondo in data 15 febbraio 1226 di un campo a S. Eusebio Onoratore di moggia 2 circa per lire 20 ss. 11 pavesi . . . . » 645 02

Il terzo in data 24 gennaio 1227 d'una casa e forno attigui all'Ospedale per lire 15 pavesi . » 466 66

Il quarto in data 18 febbraio 1227 di moggia 4 circa campo *ad muraciam* per lire 39 ss. 16 pavesi pari ad attuali . . . . » 1238 22

L. 4167 53

335. Vedemmo, che i beni donati erano tutti nel circuito della città, eppure in un ricorso riferito dall' Abate Frova in detta Vita a carte 156, come preceduto al diploma del salvaguardia ottenuto per l'Abbazia di S. Andrea da Federico II colla data del febbraio 1226, si chiedeva la conferma per l' annesso ospedale di quanto possedeva in Vercelli e suo territorio *nel castello, luogo e corte di Larizzate e nei luoghi, e corti d'Alice e di Zimone*; questa specificazione di proprietà pervenute soltanto all'Ospedale dopo la morte del Cardinale mi fa credere apocrifo quel ricorso, tanto più, che il diploma non fa poi menzione alcuna dell' Ospedale suddetto.

Sebbene poi già fosse assai rilevante l'assegno fatto in vita dal Cardinale al suo Ospedale di S. Andrea, di più ampia portata furono ancora le di lui disposizioni nel testamento in data 29 maggio 1227 (1), nel quale, mentre instituì erede la chiesa nuova di S. Andrea, volle in primo luogo, che si impiegassero lire 300 in acquisto stabili, sul reddito dei quali si facessero le ordinate distribuzioni alle varie chiese ed ospedali della città nel giorno anniversario di sua morte, ed in ispecie una di soldi 20 pavesi (lire 31, 11 attuali) in perpetuo all'Ospedale di S. Andrea *pro pitancia ipsa die anniversarii facienda.*

Legò poscia allo stesso Ospedale di S. Andrea *mille marche sterlinghe* da convertirsi in acquisto di stabili in supplemento a quelli già assegnati in dotazione.

E per ultimo dichiarò di lasciare allo stesso Ospedale *omnia vasa mea argentea, scilicet ciminilia, cuppas, et scutellas, scyfos et coclearia, et alia quibus utor cum familia mea in usibus quotidianis in mensa, et cuppam auream parvam in qua bibere consuevi, omnesque vestes meas et pannos comunes de lecto, ad emendas possessiones ad usum pauperum hospitalis ejusdem* (2).

La vendita di questi oggetti ebbe a produrre *duecento marche sterline,* imperocchè in una scritta dell'esecutore testamentario, riferita dall' Abate Frova in nota a pag. 167 di detta vita, si legge « *Item de marchis MCC quas dedit Hospitali emimus quod habet idem hospitale in castro et villa Lariaci et aliis possessionibus vicinis eidem villae vel civitatis* ».

356. Ma non bastava a quel grande lo avere largamente provveduto alle due opere insigni da lui fondate a decoro e beneficio della sua patria, se ad esse non ne assicurava

(1) Stampato a carte 164 e seg. della Vita del Cardinale scritta dall'Abate Frova — Milano 1767.

(2) Se il lettore vuol conoscere l'entità di questi mobili può consultare l'inventaro, che desunto dall'archivio dell'Osp. Magg. venne stampato dal Frova a carte 173 della vita del Cardinale.

la speciale protezione della S. Sede: epperò oltre a Bolla di Papa Onorio del 24 febbraio anno 8.° di suo Pontificato (il cui tenore non si conosce, ma è citata nella dotazione 11 novembre 1224) ebbe la consolazione di riportare il giorno dopo del testamento, cioè addì 30 maggio 1227, altra Bolla di Papa Gregorio IX, colla quale il Pontefice nel prendere sotto la speciale salvaguardia della S. Sede la canonica di S. Andrea di Vercelli e tutte le possessioni presenti e future della medesima, ebbe a specificare particolarmente l'Ospedale di S. Andrea « *quod idem Cardinalis prope ecclesiam vestram fundavit et vestrae gubernationi ac provisioni commisit; ita tamen quod de possessionibus et bonis ipsius hospitalis mobilibus et immobilibus per Cardinalem praedictum vel quoscumque alios collatis vel conferendis eidem nil vobis liceat alienare, minuere, occupare seu vestris usibus applicare; sed sola ipsius hospitalis visitatione et regulari correctione contenti ministrum idoneum cum fratrum ejusdem hospitalis consilio praeficiatis ibidem, qui bona pauperum fideliter administret et generalem administrationem rectam de omnibus ter in anno Abati vestro et fratribus hospitalis ejusdem reddat, ipsique Abati praestet obbedientiam et reverentiam cum omnibus aliis fratribus et sororibus, ex quibus ipse minister nullum recipiat, sed per Abatem eumdem recipiantur nomine hospitalis quotiens fuerit opportunum, cum ministri tamen et omnium fratrum vel majoris partis ejusdem hospitalis consilio et consensu* ».

Ecco le norme principali, che secondo le intenzioni del fondatore furono date dal Pontefice pel buon andamento dell' Ospedale: il suo patrimonio si tenga separato, niun diritto vi abbiano l'Abate ed i Canonici, e loro basti l'eleggervi idoneo ministro, il quale amministri bensì ma con assenso dei frati e suore ospitaliere e renda conto tre volte all'anno all'Abate, cui competa il diritto di visita ed il diritto di recepzione dei frati e suore purchè però col consiglio e consenso dei già ammessi: regole queste, le quali, sebbene semplicissime, procuravano un continuo controllo,

ed avvalorate dal voto di cristiana carità professato dagli Spedalieri non potevano a meno di far prosperare l'instituzione a vantaggio dei poverelli.

337. Nel giorno 31 maggio 1227 passava il Cardinale Guala a ricevere da Dio il premio dell'esimia sua carità, ed i suoi esecutori testamentarii l'Abate Tommaso di S. Andrea, il Suddiacono del Papa (quindi Vescovo) D. Giacomo de Carnario, ed il Canonico Eusebiano D. Salimbono de Torcello si occupavano tosto della liquidazione dell'eredità, e procurata la vendita degli oggetti mobili lasciati all'Ospedale col risultato in marche 200 sterline, unendole alle mille al medesimo legate, cercavano il prescritto impiego.

Quindi con atto 21 dicembre dello stesso anno 1227 i signori Ubertino, Ottino e Federico fratelli de Bondonis vendettero all'Ospedale di S. Andrea il castello con molti beni in Larizzate, e con essi ogni diritto e signoria mediante il prezzo di lire 4299 pavesi (corrispondenti ad attuali lire 133745 cent. 18) state pagate *de denariis quondam Domini Gualae Bicherii Cardinalis Romae, quos in suo testamento reliquit pro emendis possessionibus jam dicto hospitali*, si osservi tuttavia, che non trattavasi già dell'intiero territorio di Larizzate tal quale il possiede attualmente, essendosi poscia consolidato col tempo con molti altri acquisti e permute, e che l'anzidetta somma non corrispondeva ancora al legato delle marche 1200 di sterlini, imperocchè dalla surriferita dichiarazione (sup. N.° 335) appare essersi fatte con esse altre compre di beni anche estranei a Larizzate; oltrecchè debbonsi certamente attribuire al legato due acquisti ivi fatti uno di moggia 103 circa dalli fratelli Lanterio per L. 475 con atto 3 dicembre 1228, l'altro di moggia 130 dalla chiesa di S. Gioanni di Varola per L. 420 in atto 14 ottobre 1229, le quali due somme pareggierebbero in oggi lire 27398 77.

E quì cade in acconcio il rettificare un errore, occorso eziandio all'Abbate Frova (1), sulla fede del Canonico

(1) Vita del Cardinale Bicchieri pag. 121.

Modena: vale a dire, che il Cardinale avesse ottenuta per l'ospedale l'unione d'un'Abbazia detta di S. Savino de frutteta e relativi beni in Larizzate; imperocchè esisteva bensì in esso territorio una prepositura sotto il titolo di S. Savino dipendente dall' Abbazia di S. Benigno di fruttuaria provvista di tali fondi, ma questi non si consolidarono nell' Ospedale salvo con varii atti posteriori e segnatamente con permute in data 29 aprile 1230-22 marzo 1238, e con enfiteusi perpetua in data 28 settembre 1389.

Fatto l' acquisto principale di Larizzate, l' Abate ed i Canonici di S. Andrea con atto del giorno dopo 22 dicembre 1227 elessero il primo Ministro dell'Ospedale nella persona di un Sacerdote per nome Ardissone.

Non andò guari, che moriva il fratello del Cardinale sig. Manfredo Bicchieri, ed i figli di lui Pietro e Canonico Ruffino in esecuzione d' un legato paterno pagarono ciascuno L. 50 pavesi (corrispondenti fra ambe le somme a L. 3111 attuali) impiegate in due acquisti di beni in Alice come in atti 23 dicembre 1231, e 11 gennaio 1232.

338. Fin quì si può asserire col conte Olgiati non esservi traccia, che indichi per scopo primario dell'Ospedale di S. Andrea il *ricovero e la cura degli infermi*, piuttosto che una distribuzione di elemosine ai poverelli; non tarderemo tuttavia a verificarlo.

Ed in primo luogo noi troviamo una donazione fatta il 28 marzo 1234 dal più volte nominato Canonico D. Giacomo de Carnario, quale esecutore testamentario del *Prete Ottone di Trino*, di tutti i beni del medesimo alla nuova chiesa di S. Andrea col carico perpetuo di corrispondere soldi 50 pavesi (L. 72, 99 attuali) all'anno all' Ospedale di S. Andrea *pro lanis emendis ad cooperiendos lectos.*

Segue poi altro instromento 30 agosto 1297 rogato Bernardo Ursono di acquisto per l' Ospedale di S. Andrea di un campo sulle fini di Vercelli regione carterana per lire 87 soldi 8 pavesi (lire 2500 60 attuali) colla dichiarazione, che tali denari erano stati dati dal Vescovo D. Giacomo

(cioè il De Carnario anzidetto) « ex pecunia sua et pecunia » Domini Gualæ bonæ memoriæ cardinalis et prædicti » hospitalis fundatoris causa emendi possessiones, quarum » usufructu *cubilia et linteamina ejusdem hospitalis possint » omni tempore sustentari* » ma all' anno 1253 troveremo positivamente dichiarato lo scopo dell'Opera pia pel ricovero degli infermi.

Altra donazione sebbene d'una sola bubulconia di campo in Larizzate venne pure fatta al nuovo Ospedale da *Nicolao de Montonario* con atto 18 febbraio 1230.

239. Passava di poi a miglior vita nel giorno 14 feb. 1241 il Vescovo D. Giacomo De Carnario previo suo testamento del 13 novembre 1234 (riportato per intiero dall'Irico nella sua storia di Trino a pag. 81-86) nel quale dopo varii legati nominò coeredi in parti eguali gli Ospedali di S. Spirito e di S. Andrea, volendo però che gli oggetti di biancherie, coperte, letti e vestimenta si ripartissero per terzo fra di essi Ospedali e quello di S. Bartolomeo.

L'eredità del Vescovo Decarnario dovette principalmente consistere nella metà di una possessione con molino e pesta e dritti signorili nel Castello di Rado, ch' egli aveva acquistata in comune coll' allora Canonico e quindi Arcidiacono Vercellino Scutario in atto 29 novembre 1232 per lire 240 pavesi (pari in oggi a L. 7133 28) oltre a quattordici piccole case simultenenti ed altra separata in Vercelli, ed oltre ai mobili e crediti.

Il Capitolo di S. Maria all' appoggio di asserto codicillo del Vescovo D. Giacomo 5 febbraio 1239 si era posto in possesso di detti stabili a nome dell' altare di S. Remigio eretto dallo stesso Vescovo nella suddetta Chiesa di S. Maria Maggiore ma gli Ospedali di S. Spirito e di S. Andrea mossero lite al Capitolo, e bisogna dire, che detto codicillo fosse riconosciuto apocrifo, mentre con sentenza di fra Milano preposto degli umiliati in S. Martino di Lagatesco Delegato Pontificio in data 13 ottobre 1248 fu condannato il Capitolo a retrodare la detta metà di possessione, dritti

signorili e patronato, non che tutte le anzidette case, ed altre ancora ch' erano state accomprate per la Capellania con denari del Vescovo Decarnario.

540. Seguiva le traccie di questo Vescovo il sig. *Pietro de Carnario* di Trino, forse di lui fratello, legando in comune a detti Ospedali di S. Spirito e di S. Andrea con testamento 5 novembre 1245 un caseggiato rurale coi beni da lui posseduti in territorio di Trino in un coi fitti, che rimanessero a lui dovuti, e fa d' uopo credere, che l'Ospedale di S. Andrea sopravanzasse gli altri per migliore regolamento e più estesa carità, posciacchè si succedono a quest'epoca copiose beneficenze da ogni ceto di persone.

Infatti il *Notaio Signorino Follia* da Vercelli con suo testamento 3 maggio 1244 legògli un campo fuori la porta di S. Andrea: il sig. *Alisio Benedetti* con testamento 22 gennaio 1245 legò lire 500 pavesi (pari a lire 12918 d'oggidì) a darsi all' Ospedale in beni — il sig. *Ugoccione de Alice* con testamento 30 marzo 1246 lo instituì erede universale segnatamente nei suoi latifondi di Greggio e Gattinara, coll'obbligo d'impiegare tutti i frutti di sua eredità nella compra di polli, carni fresche, mandorle, vino ed altre cose *pro pitancia infirmorum,* dal che già si scorge quale fosse l'instituzione di quest'Ospedale, e tale nomina di erede gli fu confermata dalla moglie del testatore Donna Emiliana con atto dello stesso giorno per le ragioni, che a lei competevano sui beni anzidetti.

Il rinomato *Pietro Bicchieri* passava a miglior vita nell'anno 1250 e nel suo testamento (1) 11 luglio stesso anno rogato dalli Notaj Giacomo de Lenta ed Alberto Caresana ricordavasi pure dell'Ospedale di S. Andrea fondato dal Cardinale suo zio, legando al medesimo alcune case sotto la parrocchia di S. Agnese a condizione, che in ogni anno nel lunedì della quinquagesima venisse distribuito pane, vino,

(1) Vedasi nella vita della Beata Emilia Bicchieri scritta dal Prevosto Depietri, pag. 38.

minestra e carne ad ogni povero degli altri spedali della città e suburbio.

Inoltre, siccome in ogni testamento era stile di apporre la clausola per la pronta restituzione *male ablatorum*, cioè degli interessi indebiti ossiano usure percette (1), così gli esecutori testamentarii dello stesso Pietro Bicchieri con atto 27 marzo 1251 mandarono porsi in possesso l'Ospedale di S. Andrea d'una porzione d'un'isola al di là del Cervo *pro restitucione male ablatorum, quae idem Dominus Petrus abstulerat fratri Guidoni de Bayna modo converso ipsius hospitalis*, su del che darò fra breve più ampia spiegazione.

Anche il Chierico *Giovanni de Rado* imitò in parte le disposizioni del Vescovo de Carnario legando in comune agli Ospedali di S. Spirito e di S. Andrea una sua possessione in territorio di Rado sotto riserva di lire 14 pavesi a pagarsi agli esecutori testamentarii per altri legati, risultandone dall'atto di quitanza 11 maggio 1250.

341. Sospendiamo la narrazione delle beneficenze Vercellesi verso l'Ospedale di S. Andrea per accennare gli atti di visita, che il padre Abate di S. Andrea ebbe a fare al medesimo giusta il diritto riservatogli nella Bolla 30 maggio 1227, imperocchè dai medesimi si ricavano molte notizie circa il regime dello stesso Ospedale.

Ed in primo luogo si conservano i precetti dati da fra Tommaso 1.° Abate di S. Andrea in occasione di sua visita nel giorno primo aprile 1240, per verità assai brevi, e dai quali non si potrebbe ancora arguire lo scopo principale dell'Ospedale (2).

1.° Si proibisce al ministro il ritenere nell'Ospedale o nelle grangie alcun suo consanguineo più di giorni otto senza speciale licenza dell'Abate.

(1) Vedasi al num. 148 di questo libro III.

(2) Da un atto 6 gennaio 1311 autentico de Albano ed esistente pure nell'Arch. dell'Ospedale risulta, che prima ancora di questa visita del 1240, l'Abate Tommaso aveva dati gli opportuni statuti pel Regolamento dell'Ospedale, ma i medesimi non sono a noi pervenuti.

2.° Si vieta al medesimo il prestare fidejussione per alcuno senza il consenso di tutti i frati e suore dell'Ospedale e non mai oltre alla somma di soldi 100 pavesi (lire 137 cent. 50 attuali).

3.° Si prescrive che il ministro non possa fare alienazioni di cereali, animali o legnami per somma maggiore di lire 10 pavesi (lire 275 attuali) senza il consenso dell'Abate e dei frati seniori e parimenti non possa ritenere ospiti in pregiudicio dell'Ospedale.

4.° I Frati e Suore converse non abbiano in custodia se non se le cose appartenenti alla vita comune od al rispettivo uffizio, ciascuno debba denunziare al ministro qualsivoglia fatto o detto pregiudiciale al luogo pio, od agli altri inservienti, ed il ministro corregga ed abbisognando riferisca all'Abate.

342. Molto più estesi sono gli atti di visita del secondo Abate fra Anfosso in data 22 luglio 1253, giacchè alle relative determinazioni si fece precedere primieramente la convoca del ministro fra Alberto, dei frati Giacomo de Torcello, Giacomo de Guitachino distinti col titolo di *conversi*, dei frati Guido de Bayna, Guglielmo Vadeplano, Giovanni de Gregio, Guglielmo, e Dolio, questi *fratres redditi dicti hospitalis*, e per ultimo delle suore converse Domina Emiliana, Domina Alberga, Domina Benvenuta, Domina Maria de Gregio, Domina Elena de Bayna, Domina Berta de Vadeplano, le quali tre ultime, dette *sorores redditae*, erano mogli rispettive di detti Gio., Guido e Guglielmo; ed in essa congrega annunziando l'Abate la visita a tenore del privilegio di Papa Gregorio IX fece prestare da ciascuno il giuramento di rispondere con verità alle interrogazioni, che loro sarebbero fatte.

Succedono gli esami individuali del ministro, e di caduno dei frati e suore; e quanto al ministro:

« In primis interrogatus si observat hospitalitatem de-
» bitam *in infirmos dicti* hospitalis secundum quod conti-
» netur in privilegiis et statutis et regula dicti hospitalis
» — Respondit *quod recipit infirmos in dicto hospitali*

» *indifferenter omnes*, licet quibusdam dicat, quod deberent
» recipi in aliis hospitalibus, et caritative tractat *infirmos*
» ac facit et tribuit necessaria secundum facultates ipsius
» hospitalis, *atque facit ducere carretam sive carrum per*
» *civitatem Vercell.* quando potest comode, et quandoque
» facit illos infirmos portari aliter sicut decet. In die do-
» minico hoc modo *reficit pauperes*: videlicet retribuendo illis
» carnes siccas ad minus et tamen sæpe et sæpius carnes
» recentes facit eis ministrari. *Indigentibus etiam infirmis*
» *facit eadem die ministrari pullos, admigdolatam, risum et*
» *alia ipsis necessaria juxta qualitatem infirmitatis ipsorum*
» *infirmorum, facit insuper ipsis infirmis venire medicum qui*
» *providet ipsis infirmis tribuendo eis consilium, auxilium*
» *et juvamen:* hoc idem totum facit in die martis et in die
» jovis in qualibet septimana.

« Item in die lunæ, mercurii, veneris et sabbati in qua-
» libet septimana facit etiam ministrari ipsis infirmis om-
» nibus indigentibus ipsius hospitalis orthocleas, lagana et
» pisces multociens et *alios cibos generaliter omnes ipsis*
» *infirmis congruos et aptos secundum qualitatem infirmitatis*
» *eorum ministrari.* Facit etiam ministrari ipsis infirmis
» omnibus indigentibus panem frumenti et vinum purum
» et mixtum ad eorum voluntatem, aliis vero, quibus non
» videtur multum indigeri tribuit quolibet die panem unum
» furmenti ad minus et de illo siliginis ad eorum volunta-
» tem et vinum mixtum illis, qui non videntur multum in-
» digere: *Item illuminaria decentia et sufficientia facit ardere*
» *omni nocte in ipso hospitali*: Item habet ibi ministros
» et ministras sufficientes qui ministrant ipsis pauperibus
» de nocte et die in necessariis providendo eisdem, *atque*
» *facit lavare capita et pannos ipsorum infirmorum, atque*
» *providet generaliter ipsis infirmis in spiritualibus et tem-*
» *poralibus.*

« Item *pro utilitate infirmorum* et ipsius hospitalis facit
» fieri laborerium et laborare terras secundum qualitatem
» temporis.... tam in *Alice* quam in *Larizzate* et in aliis
» locis......

« Interrogatus si alienationem fecit de rebus immobilibus,
» respondit quod nullam.

« Interrogatus *si deposita infirmorum venientium in ipso*
» *hospitali recipit, et eo tempore liberationis infirmitatis*
» *ipsorum eis ipsa deposita reddit et restituit.* Respondit sic.

« Interrogatus *si res pauperum infirmorum in eodem ho-*
» *spitali morientium disponuntur et convertuntur in utilita-*
» *tem isti hospitalis.* Respondit, *quod vel restituuntur pro-*
» *pinquioribus ipsorum infirmorum ibidem decedentium, vel*
» *convertuntur in utilitatem ipsius hospitalis.*

« Item dicit quod fratres et sorores ipsius hospitalis ca-
» ritative et benigne tractat tam in cibis et potibus et
» vestimentis et calceamentis quam in aliis necessariis.

» Item dicit *quod nullum habet proprium nec habere de-*
» *siderat.*

« Interrogatus si novit aliqua reprehensibilia in fratribus
» vel sororibus ipsius hospitalis. Respondit non nisi forte
» aliqua levia et venialia propter levia verba, quæ quan-
» doque occurrunt ».

Se questo documento fosse stato a cognizione del Conte Olgiati avrebbe risparmiata gran parte della sua dissertazione, risultando evidentemente, che lo scopo primario dell'instituto si fu il *ricovero e trattamento degli infermi*, non ommessa l'elemosina ai poveri nel giorno di domenica e forse in due altri giorni della settimana, come accessoriamente accenna la risposta del ministro, quantunque l'interrogazione fosse diretta in riguardo agli infermi — *in primis si observat hospitalitatem debitam in infirmos..... secundum quod continetur in privilegiis et statutis et regula dicti hospitalis.*

343. Io non terrò dietro ai singoli esami di ciascun di detti frati e suore dell'Ospedale; le interrogazioni loro fatte tendevano a verificare le asserzioni del ministro, il buon trattamento degli infermi, il *niun possedimento in proprio dei frati e suore*, lo stato tranquillo ed onesto della casa, e tutte le risposte furono appaganti, accennando però alcuni a qualche difetto di mansuetudine nella persona del ministro.

Se il numero di quattordici persone applicate al buon andamento dell'opera dimostra giá fin d'allora assai esteso l'esercizio della carità, il loro voto religioso ed il non avere altro vantaggio, che il mero necessario alla vita, spiegano quella predilezione, che necessariamente si avverava nei Vercellesi per uno stabilimento di tanta utilità e così caritatevolmente amministrato.

A consolidarne tuttavia questo fiorente suo stato l'Abate Anfosso, dopo chiusi gli esami, emanò le seguenti determinazioni col consiglio dei suoi canonici di S. Andrea.

1.° Confermò in genere gli statuti dati dal 1.° Abate fra Tommaso.

2.° Ordinò, che nella mensa comune dei frati e suore sempre si ministrasse vino adacquato e non mai vino puro, se non se nei giorni festivi o per qualche motivo speciale a giudicio del ministro.

3.° Che nè il ministro nè alcuno dei conversi o converse potrebbero albergare nell'Ospedale un loro parente od affine sino al quarto grado senza licenza speciale dell'Abate, salvo in caso d'infermità, in quale caso, ed essendo povero, sarebbe trattato come ogni altro infermo.

4.° Che nessun dei conversi o converse potesse mandar fuori dall'Ospedale pietanze od altro qualunque a pena di essere posto a pane ed acqua nel giorno successivo, oltre a maggiori pene imponende all'uopo dall'Abate.

5.° Che i conversi avessero il loro dormitorio separato da quello delle suore (1), e che sì gli uni che le altre fossero obbedienti al ministro incaricato di correggerli e di riferirne ove d'uopo all'Abate.

6.° Che il ministro non avesse a fare alcun donativo nè dare pranzi ad altrui a pregiudicio dell'Ospedale, nè potesse recarsi a pranzare fuori di esso senza speciale licenza dell'Abate — *sed omnem curam hospitalis et sollecitudinem adhibeat diligentem circa infirmos in eodem hospitali existentes, ut in ipsis honoretur et exaltetur Nomen Domini Nostri Jesu Christi.*

(1) Tre delle suore erano mogli di tre conversi - Sop. pag. 370.

7.° Che a norma del testamento del fu sig. Ugoccione de Alice (supra num. 340) si dovesse tenere conto separato di tutti i proventi della di lui eredità — *ut ex ipsis emantur pulli et carnes recentes et admigdola et alia necessaria infirmis pro pitancia infirmorum in ipso hospitali commorancium*; e quanto al vino prodotto dalle vigne della stessa eredità dovesse adoperarsi soltanto a favore dei poveri infermi ricoverati, ogni restante reddito della medesima eredità si convertisse nella compra di lane, lenzuoli e coperte per essi infermi: osservando eziandio la prescrizione fatta dal testatore di mandare tre volte alla settimana il carro per la città per tradurre gli infermi entro all'Ospedale.

344. Altro documento di visita vedremo all'anno 1311; intanto fermiamoci ad esaminare la differenza di titolo o di *converso* o di *reddito* ed anche semplicemente di *devoto* dato ai frati ed alle suore addette a quest'Ospedale, e primieramente io osservo nei riferiti atti del 1253 chiamate *reddite* le tre suore maritate, e *redditi* pure i loro mariti de Bayna, Vadeplano, e de Gregio: per contro *conversa* vien detta la Donna Emiliana *vedova* del benefattore Ugoccione de Alice, quindi conchiudo, che in ciò appunto stesse la diversità di qualificazione, senza però che vi fosse diversità di loro professione religiosa, salvo che pei vincolati in matrimonio occorresse un atto di previo consenso del conjuge, come ne riferii un esempio al num. 327 di questo capo.

Dissi non esservi diversità di professione religiosa, perchè io trovo in atto 14 aprile 1252 la dedicazione di sua persona e beni fatta da Giacomo de Guitachino di Stroppiana in qualità *conversi sive redditi hospitalis S. Andreae* accettata dall' Abate, dal ministro, da due frati e tre converse dell'Ospedale, per cui lo stesso Guitachino fu dall'Abate e frati ricevuto al bacio di pace *cum cereo accenso offerendo ipsum cereum in signum istae conversionis altari Beati Andreae*, ed in altra accettazione del 6 dicembre 1284 il candidato Pietro de Berterio fu ricevuto come *converso* dell'Ospedale vestendolo *de guascapo cum capuccio ad modum*

redditorum in dicto hospitali morantium; quanto poi alla denominazione di *devoto*, io credo si attribuisse nel tempo di prova.

L'instituzione era doppiamente benefica per l' Ospedale; imperocchè, oltre alla caritatevole opera dell' individuo sua vita durante, veniva a subentrare il pio luogo in ogni di lui proprietà, per la quale non avesse prima di sua professione disposto; del che ne vedemmo un caso nella dazione in paga fatta all'Ospedale dagli esecutori testamentarii del Pietro Bicchieri pei diritti del converso Guido de Bayna (supra num. 340) e questa fu non piccola sorgente di aumento di patrimonio, mentre non poche ricche signore si gloriavano di essere accettate a converse, come l'anzidetta vedova del sig. Ugoccione de Alice.

345. Ripigliando ora la narrazione delle largizioni fatte a questo luogo pio, accennerò una donazione di due pezze di terreno in Caglano fatta da *Donna Gallizia de Lea* con atto 17 aprile 1255 — altra di moggia dieci campo al di là del Cervo, e di moggia 16 di prato, bosco e gerbido alla Gamera dalla signora *Mantropola Viallardi vedova del sig. Giovanni Garbania*, come da atto 31 marzo dello stesso anno a patto degli indumenti ed alimenti vita durante, ed una terza donazione fatta dalla *signora Agnese vedova del signor Giacomo Alciato* di moggia cento di terreno in Asigliano e moggia tre vigna nella regione Caglano sostituendo per anche l'Ospedale nelle sue ragioni dotali nel caso di morte senza prole dei suoi figli Federico e Giovanni Alciati, e come da atto 25 marzo 1257.

Sebbene poi ci manchi il documento di donazione per parte della signora *Elena vedova di Rainero fu Florio signore di Gattinara*, pure si può arguire da che in atto giudiciale 6 novembre 1257, dichiarando essere suo proposito *ingrediendi Hospitale S. Andreae de Vercellis et ibidem se Deo dicandi*, riportò dal cognato Guido Bianco e dal nipote Tedisio la dazione in paga di una casa e beni sulle fini di Mezzano e Gattinara per lire 70, residuo di sue doti avendo già avuto l'assegno d'una casa in Borgo Vercelli.

Seguono altre donazioni di vario genere:

La prima, di cui in codicillo 15 aprile 1275, fatta dal sig. *Giovanni Debonello* a favore dell'Ospedale del *suo dritto di decima* in territorio di Alice nelle regioni Monte Necho e Monte Santino sotto peso per una volta tanto di pagare un debito del testatore in soldi 42.

2.a Apparente dal testamento del sig. *Ardissone Pettenato* 3 febbraio 1279, laddove incaricò l' erede di mandare annualmente ed in perpetuo *un' emina di vino* alla casa dell'Ospedale.

3.a Di soldi 40 pavesi legati dal sig. *Ottino fu Roglerio de Bondonis* con testamento 9 ottobre 1286.

4.a Donazione fatta il 2 gennaio 1289 da *Viviano Beoliano* d'un canone perpetuo d'uno *stajo di segale* di buona qualità.

5.a Di lire 200 pavesi legate a detto Ospedale dal *canonico Guala Vialardi* col suo testamento 17 febbraio 1291, del quale mi piace pure registrare le altre disposizioni tutte caritative, imperocchè oltre al legato di pari somma a caduno degli ospedali di S. Spirito e di S. Graziano non che di lire 80 pp. in acquisto stabile alla chiesa di S. Eusebio per fondazione di suo anniversario, ed oltre a piccoli legati ai famigliari, instituì eredi i poveri, prescrivendo agli esecutori di distribuire *omnia bona sua pauperibus et aliis miserabilibus personis.*

6.a Risultante da rinuncia per atto fra vivi 14 dicembre 1293 fatta all' Ospedale dal sig. *Marco de Claxia di Trino* di tutte le sue ragioni nella compartecipanza ai molini di Trino a concorrenza di lire V pavesi in suffragio dell'anima sua.

7.a D'un materasso, due lenzuola e coperta, tenue lascito bensì, ma che ci porta ad accennare il testamento 30 gennaio 1294 della *Contessa Andreina moglie del Conte Antonio Langosco* genitori del famoso *Conte Filippone*, che ebbe tanta parte nelle vicende di Vercelli e di Pavia nei primi lustri del secolo seguente.

8.a Apparente da testamento di *Giovanni de Oglerio di Paono*, nel quale, legati i beni al di là della Dora ai nipoti di fratello, nel rimanente instituì erede l'Ospedale di S. Andrea.

L'ultima consistente nel canone perpetuo di soldi 27 pavesi legato all'Ospedale dal Mercante di Vercelli *Guala da Como* con suo testamento 16 aprile 1299.

346. A queste largizioni fatte al pio luogo nel secolo XIII debbonsi pure aggiungere quegli incrementi patrimoniali, i quali, come già diceva, venivano a risultare dagli atti di dedicazione di loro persone e beni fatta dai conversi, di cui non pochi assai benestanti, e di tali atti si conservano i seguenti:

Dedicazione in data 8 agosto 1284 delli *Gaspardo e Ricadona conjugi Corigiario*, che si riservarono l' usufrutto dei loro beni coll' obbligo di portare l'abito di converso e conversa ancorchè rimanessero nel secolo.

Altra di *Pietro Deberterio* d' Ivrea 6 dicembre 1284 in cui si fa cenno della proprietà donata all' Ospedale d' un campo sulle fini d'Alice.

Una terza della conversa *Alessia fu Pietro Vara* di Cavaglià, per cui in atto 26 giugno 1286 l'Ospedale fu posto al possesso d'una casa in quel Borgo.

L' esempio poi datosi dalla signora Agnese vedova del sig. Giacomo Alciato colla già narrata cospicua sua donazione (supra num. 345) fece sì, che gli unici suoi figli *Giovanni e Federico Alciati* si dedicassero amendue come conversi allo stesso Ospedale di S. Andrea con atti 7 gennaio 1291 e 25 agosto 1295; cosicchè il pingue patrimonio lasciato da loro padre, e di cui si conserva l'inventaro tutelare 1.° marzo 1238, venne a consolidarsi nel pio luogo, estinguendosi un ramo della casa Alciata, che per distinguersi dagli altri dicevasi *Tattera*.

347. A complemento delle notizie relative a quest'Ospedale pel secolo XIII vuolsi accennare come l' Abate nel riportare qualche privilegio o dagli Imperatori e Duchi o

dal Pontefice procurava mai sempre di far comprendere nella salvaguardia l'annessovi ospedale ed i beni al medesimo appartenenti; così il vediamo contemplato nel privilegio di Bonifacio Marchese di Monferrato 26 marzo 1243 (vedi num. 77 lib. IV), ed in quello pure di Enrico Imperatore 12 Kal. feb. 1310 (ibi N.° 79).

Non di meno si hanno Bolle particolari all'Ospedale medesimo di speciale protezione della S. Sede accordata al ministro, ai conversi, e pei beni tutti e diritti del pio Luogo da Papa Gregorio Nono *Dat. Reate 2 idus junii Pontificatus anno V.*

Era l'Ospedale esente dalla decima Papale come appare da dichiarazione 24 giugno 1297 del Canonico di S. Donnino Francesco de Gonzanengula collettore *pro decima-prosecutione negotii Regni Siciliae concessa*, riconoscendo non esservi tenuto l'Ospedale per i decorsi 3 anni, perchè tutte le rendite erano state convertite a beneficio dei poveri.

Nelle visite poi, che si facevano all' Abbazia da Legati Pontificii si provvedeva pure al regime superiore dell'Ospedale, imperocchè negli statuti dati all'Abbazia da Fra Ugone Cardinale del titolo di S. Sabina il 15 giugno 1262 si dispose quanto segue:

« In hospitali sit aliquis minister secundum formam in
» privilegio Domini Papæ expressam, qui bona hospitalis
» ipsius prudenter ac fideliter administret, *nec ibi de coe-*
» *tero, si possibile est, loco ministri Canonicus aliquis depu-*
» *tetur*, nisi forte personam ydoneam ad administrationem
» hujusmodi non inveniatur. Quod hospitali prædicto de-
» betur singulis annis integraliter persolvatur, et si Abbas
» et Camerarius negligentes et contemptores fuerint *quin-*
» *quaginta psalmos singulis diebus dicant usquequo debitum*
» *fuerit integre persolutum* ».

Parrà singolare la pena, eppure niuna sanzione civile avrebbe meglio assicurato il puntuale pagamento dei debiti particolari dell'amministratore verso il suo amministrato.

348. Quanto alla prescrizione saviissima di preporre per

quanto possibile a ministro dell'Ospedale una persona estranea e non uno de'Canonici, venne guari eseguita, come può riconoscersi dal seguente elenco dei ministri pel secolo XIII.

Prete Ardissone 1227 a 1232, D. Ottone gennaio 1233, D. Anfosso 4 maggio 1237 a 1246, Fra Giacomo 14 genn. 1247, Prete Alberto 1249, Canonico Fra Martino de Alice 1259 a 1.° novembre 1265, D. Guglielmo de Borys 1266 a 1269, Canonico Enrico de Romanis 10 agosto 1270, Fra Alberto Canonico 1273 a 1275, Fra Martino de Alice Canonico 1276 a 1282, Fra Ugone Canonico 7 novembre 1283 a 6 dicembre 1289, Fra Michele de Grignasco Canonico 1296 7 gennaio a 12 novembre 1299.

Se io dovessi continuare la narrazione sullo stesso piede vede il lettore a quale mole essa crescerebbe; basti perciò l'averla estesa per quanto possibile completa pei 77 anni del secolo XIII, affinchè possa valere come base della storia particolare di questo grandioso Instituto, mentre pei secoli successivi io procurerò di tornare alla proposta brevità se pur l'abbondanza di materia non mi trarrà più a lungo di quanto il desideri.

Secolo XIV.

349. Assai numerose sono le memorie per questo secolo sia in ordine ai lasciti stati fatti all'Ospedale per donazione fra vivi o per testamento, sia per le dedicazioni di loro persone e beni per parte dei conversi, di quali tutti ne soggiungo l'elenco cronologico.

Dedicazione di conversi.

1307 30 aprile si accettano li *Giacomo e Bertina conjugi de Maxino* a converso e conversa assegnando loro per abitazione una casa vicina all'Ospedale coll'obbligo al superstite di abitare nel pio luogo: dei loro beni ne faranno consegna e li amministreranno dandone conto al ministro tre volte all'anno, e pel loro vitto avranno staja 16 frumento, staja 10 vino, un majale e carra 12 legna prestando obbedienza al ministro, ed adoperandosi per l'Ospedale.

1314 20 settembre. Sabaiina vedova di *Bertolino de Gregio* si dedica al servizio dell' Ospedale donando la metà d' una casa in Vercelli sotto riserva d'usufrutto.

1338 8 marzo. Dedicazione di *Aymoneto de Ayma di Savoia e Francia sua moglie* donando un capitale di lire 400 e tutti i loro beni salvo l'usufrutto.

1339 23 dicembre. Altra consimile di *Lantelmo Tiravaco* con donazione dei suoi beni.

1344 23 dicembre. Atto in cui si enuncia la precedente dedicazione di *Antelmo de Roaxino.*

1362 24 luglio. Dedicazione di *Pietro fu Uberto Paleti* di Buronzo a converso dell'Ospedale.

1380 2 gennaio. *Giacobino de Alice*, entrando come converso all' Ospedale, cede al medesimo due moggia campo sulle fini di Vercelli, una casa nella parocchia di S. Maria *ad magistratum*, e tutti i suoi beni e canoni in Candelo.

1387 16 luglio. Dedicazione di *Giovannina vedova del Notaio Giovanni de Ponte* offerendo la sua persona e tutti i suoi beni all'Ospedale *sotto la regola di S. Agostino*, e sono da notarsi le espressioni, *quae per annum et ultra tamquam devota et fidelis dicti hospitalis negotia pertractavit*, onde si ricava l'obbligo d'un anno di noviziato.

350. Legati ed eredità.

1300 11 aprile. Testamento del *Dottor fisico Pietro de Ambrosio,* ove lega all' Ospedale di S. Andrea una casa in Vercelli salvo l'usufrutto alla moglie, cessato il quale e cessata una pensione al fratello dovesse di poi l'Ospedale in perpetuo *facere unam pietanciam pauperibus et infirmis* nel giorno suo anniversario.

1302 20 luglio. Testamento di *Giacomo de Cumis*, ove legò all'Ospedale il dominio diretto d' una casa in Vercelli fruttante annue lire 4 pavesi.

1303 ultimo febbraio. *Uberto de Gregio* fornaio lega all' Ospedale una casa in Vercelli col peso di 4 messe nel giorno anniversario di sua morte.

1304 17 luglio. Dichiarazione del Canonico di S. Andrea

fra *Giuliano de Cremona* spiegativa del suo testamento 23 dicembre 1302, sottoscritto prima della sua professione, confermando il legato all'Ospedale d'una pezza prato, gerbido ed alluvione alla Gamera.

1304 15 agosto. Legato fatto da *Giacomo de Ambrogio* Vercell. di un credito di lire pavesi 9 soldi 9 (1).

1312 12 dicembre. Testamento di *Beoliano da Gifflenga,* che instituisce l'Ospedale in suo erede universale.

1318 27 marzo. Donazione a quest' Ospedale d'un prato sulle fini di Vercelli fatta da *Pietro Ponzio* di Masserano.

1321 14 gennaio. Instituzione d'erede fatta da *Francesca vedova di Roglerio Passarola.*

1328 22 gennaio. La signora *Maffea moglie del sig. Giovanni de la Muta* lega all'Ospedale per distribuzione ai poveri num. 50 fiorini d'oro.

1334 21 aprile. *Andreola vedova di Pedrolo De Andrea* dona all'Ospedale le sue ragioni dotali e l'utile dominio di moggia 2 1[2 campo sulle fini di Vercelli (così risulta da atto 4 febbraio 1386).

1335 21 giugno. Donazione universale all'Ospedale di beni e redditi in Gattinara dal Sacerdote *Ugone de Marco* fu Enrico con riserva degli alimenti ed indumenti, e del livello di soldi 2 pavesi alla chiesa di Gattinara pel suo anniversario.

1338 21 maggio. Legato di lire 5 pp. fatto da *Pellerina moglie di Gabriele de Blandrate.*

1340 11 giugno. Atto da cui consta, che l' Ospedale fu erede di *Avondino detto Giacomello* del luogo di S. Gaudenzio.

1341 22 maggio. Testamento di *D. Rolando Sensano da Camino,* ove lega all' Ospedale lire 105 pav. (attuali lire 673 30) pagate in beni con atto 30 stesso maggio.

1342 25 agosto. Il Parroco di S. Luca in Vercelli *D. Ferrarotto* lega all'Ospedale una quantità di cereali ed il proprio letto *pro facienda una pietantia pauperibus dicti hospitalis.*

(1) Nel tramandare alla riconoscenza dei posteri la memoria dei benefattori, non erano a trascurarsi i piccoli legati, i quali furono forse l'obolo della povera vedova del Vangelo, e così doppiamente commendevoli.

1342 29 novembre. Atti da cui consta dell'esazione fatta dall'Ospedale di lire 48 ss. 10 (pari ad attuali lire 311) come erede di *Francesca Passardi.*

1344 12 novembre. Legato del sig. *Martino de Rodopio* di lire 4[m pavesi sovra un suo credito verso il Comune di Viverone, coll'obbligo all'Ospedale di tenere sei letti di più per infermi; tale credito con sentenza 9 novembre 1345 fu ridotto a lire 3493, le quali non di meno risponderebbero in oggi a lire 22,334 25, se non che fu forza accettare in paga varii canoni minuti in quel Comune, coll' andare del tempo in gran parte perduti.

1345 16 febbraio. *Graziano di Torazzo* instituisce erede l'Ospedale.

1347 14 giugno. *Bertolino de Valle* lega all'Ospedale lire 21 pavesi.

1347 16 giugno. *Eynoco de Roasio* lega all'Ospedale lire 10 pavesi.

1347 3 settembre. *Ubertino Peluco* di Casale instituisce erede l'Ospedale: cioè nei mobili e star. 5 prato.

1361 31 luglio. *Gio. de Passardi* lega all'Ospedale un credito di lire 30 pp.

1362 24 aprile. Legato di *Uberto de Salvagno* di fiorini 2 d'oro.

1372 22 dicembre. Quitanza di lire 10 pavesi pel legato di *Giovanni de Passardis.*

1375 6 ottobre. Testamento di *Giacomo Calcia fu Giuseppe*, ove lega all' Ospedale una vigna a Gattinara ed un perpetuo canone d'uno staio di vino sovr'altra pezza.

1375 30 ottobre. Testamento di *Giacomo Triverio*, col quale instituì erede l'Ospedale di S. Andrea accennando i varii crediti della sua eredità.

1380 7 aprile. Donazione fatta all' Ospedale da *Ubertino Savezzoglio* detto Cavegiolo di Gattinara, cioè caseggiato rustico in Ghislarengo; più moggia 15, star. 2 prato e campi ivi acquistati dal donante per fiorini 77 d'oro.

1385 13 agosto. Il Notaio *Bartolomeo de Spatariis* lega all'Ospedale una vigna alla Villata.

1389 15 gennaio. Donazione fatta all'Ospedale da *Giacomo Borghino* d'un prato e di moggia 11 campo sulle fini di Vercelli.

1394 6 febbraio. *Ubertino Cavigiono* lega all' Ospedale quanto possiede in Ghislarengo.

1398 9 marzo. Legato di *Stefano Raxino* d' un livello perpetuo di ss. 10 pp.

1399 25 febbraio. Testamento di detto *Ubertino Lavezzoglio*, nel quale prelegando all'Ospedale i beni di Ghislarengo lo instituisce coerede colla figlia Imiglota.

A queste largizioni private, di cui si conserva memoria pel secolo XIV, vuolsi aggiungere quella, risultante da procura dal Ministro dell' Ospedale il 28 ottobre 1343 *per conseguire tutti i legati pii fatti alla cassa degli incerti nella città di Vercelli, in Casale, Moncalvo, Coconato, Tonello, Rosignano, Trino e Biandrate per assegno avutone dal testè defunto Vescovo di Vercelli Lombardo della Torre*, come del pari si deve aggiungere l'aumento di patrimonio ottenuto nel presente secolo XIV coll'unione dei beni dell'antico ospedale degli Scoti, la cui lunga pratica dal 1343 al 1412 già venne esposta ai num. 109-10-11 di questo libro III.

351. In ordine a diplomi e salvaguardie converrà rimandare il lettore all'articolo relativo all'Abbazia di S. Andrea nel libro IV e segnatamente ai numeri 77 78 79; imperocchè dipendendo l' Ospedale dalla medesima, era quasi sempre nominativamente compreso nei privilegii ad essa conceduti: non di meno gioverà accennare il diploma del Re Arrigo. Dat. Novariæ 12 Kal. januarii an. 1310 col quale « *ipsis Canonicis S. Andreae suo monasterio ac hospitali hanc gratiam duximus faciendam, ut de quibusdam fluminibus tam pubblicis quam privatis acquam derivare possint et de eorum alveis extrahere ac ducere ad praedia, prata et molendina propria prout ipsis opus fuerit vel etiam opportunum, sine tamen juris praejudicio alieni* ».

Continuava l'Ospedale ad essere amministrato da un ministro Canonico di S. Andrea coll'opera e consiglio dei conversi e converse, i quali erano otto nel 1315.

Furono ministri nel decorso del secolo—1301 Fra Giulio, 1307 a 1310 Fra Martino, 1311 a 1329 Fra Egidio de Castelletto... 1341 Fra Nicolino de Monteformoso, 1347 a 1360 Fra Matteo de Turriono...., 1362 a 70 Fra Riccardo de Lignana, 1371 Fra Giulio de Ast, 1372 a 1429 Fra Dionisio de Caresana.

352. Sebbene poi io non dubiti che ciascun Abate di S. Andrea, almeno una volta durante la sua carica, abbia proceduto ad atti formali di visita dell'Ospedale da lui dipendente; pure dopo quelli già riferiti ai num. 341-42, nessun altro ci pervenne nè pel secolo XIV nè pel successivo tranne quello in data 6 gennaio 1311, dal quale risulta, che l'Abate Ugone de Bondonis, non potendo per infermità portarsi all'Ospedale, chiamò avanti sè il ministro Fra Egidio, i sette frati conversi e le tre suore converse, ed ivi, fatto prestare da tutti il giuramento di dire la pretta verità, l'Abate cominciò ad interrogare il ministro, se facesse l'ospitalità secondo la regola e se trattasse bene e con sollecitudine *gli infermi*, al che rispose averlo fatto e procurare, che così pure si facesse dagli altri, usando carità e secondo le sostanze dell' opera pia. Interrogato se i frati e le suore fossero obbedienti, tenessero onesta vita e nulla ritenessero in proprio — rispose, che così credeva lealmente.

Seguirono poscia le interpellanze a ciascuno dei frati e suore sulle stesse circostanze tanto a loro individuali quanto relative eziandio al modo di procedere del ministro, e tutte le risposte confermarono il caritatevole andamento dell' Ospedale, asseverando tutti non avere alcunchè di proprio tranne due conversi, uno dei quali, non ancora professo, dichiarò tenere presso di sè alquanto denaro in riserbo per maritare una sua nipote, a cui il donerebbe *antequam faciet professionem;* ma l'Abate gli ingiunse di dismettere tosto quel denaro a favore della nipote, *cum habeat satis facere de negotiis hospitalis*; l'altro converso dichiarò pure ritenere qualche somma in deposito per far servizio a persona estranea, e gli si prescrisse: *quod deinceps hoc non faciet absque speciali licentia.*

Quindi l'Abate con suo decreto di pari data riconobbe nulla esservi da riformare nell'attuale regime dell'Ospedale, ed esortando ciascuno alla perseveranza per amore di N. S. Gesù Cristo, si limitò a confermare le precedenti instituzioni nello stesso decreto indicate, per cui si viene a conoscere, che l'Abate Tommaso molto prima della sua visita del 1240 (riferita al num. 341) aveva dato un apposito Regolamento per l' amministrazione del pio luogo a noi non pervenuto.

Secolo XV.

353. Se una viva fede unita ad operosa carità fecero sorgere in Vercelli nel secolo XIII grandiosi monumenti come sono le chiese di S. Andrea, di S. Paolo, di S. Marco, di S. Maria del Carmelo e di S. Francesco coi relativi instituti, e con essi gli Ospedali di S. Andrea e del Fasano; se le medesime diedero la spinta nel seguente secolo a tante private largizioni verso le opere pie ed alla instituzione delle confraternite di S. Catterina e di S. Anna amendue provvedute d'un ospedale (1); quelle cardinali virtù decaddero purtroppo nel secolo XV: secolo, che sebbene memorando per l'invenzione della stampa e per la scoperta di nuovi mondi è da deplorarsi per lo scisma, per cavilli giuridici, per inordinata tendenza ad interessi materiali, onde non fia meraviglia se io non possa registrare altre largizioni a pro di

(1) Testamento di Antonio Bauzolio 20 giugno 1361 rogato Faciono de Blandrate (arch. di S. Catterina) *legavit Congregationi fratrum batutorum de novo factæ in Civitate Vercell. quæ congregatio vocatur societas seu Congregatio S. Mariæ de Misericordia, domum.... in Vicinia S. Mariæ.... quam domum statuit... in qua domo... vellet fieri... quædam Ecclesia, quæ vocitetur Ecclesia S. Catherinæ seu oratorium S. Catherinæ, et quoddam hospitale ad recipiendos peregrinos, quod hospetale vocari vult hospitale S. Johannis.*

1370 28 ottobre (arch. Eusebiano) *Catherina de Quinto ministra hospitalis et Operis Ecclesiæ S. Annæ de novo constructi in Civitate Vercellarum.*

quest'Ospedale di S. Andrea se non se un legato di fiorini 10 d'oro fatto dal *nobile Franceschino dei Corradi di Lignana* con testamento 8 aprile 1416, e la donazione di due moggia di campo e dell'utile dominio sovr'altrettanto terreno con fabbrica in Olcenengo con atto 4 dicembre 1422 da *Gerardo Vallazia*, il quale tre anni dopo si rese pur anche frate converso nello stesso Ospedale.

Queste stesse dedicazioni a frate o suora conversa diminuirono del pari, anzi in modo tale che nell' anno 1447 eravi un solo converso e nemmen residente, e nel 1450 il ministro stipulava contratti da se solo *sine convocatione Capituli cum omnes fratres conversi defuncti sint*, nè altri ve ne furono in appresso.

354. Nei primi sei lustri di questo secolo XV continuò a reggere l'Ospedale il Canonico Fra Giovanni de Dionisiis de Caresana, che già ne vedemmo ministro sin dal 1372, ed alla morte del medesimo fu sorrogato il 3 maggio 1429 dal Canonico Fra Gio. Martino Avogadro di Casanova, se non che, probabilmente per le dissenzioni, che già nascevano fra quei Canonici di S. Andrea, dovette egli provvedersi di Bolle di conferma e manutenzione in ufficio 5 gennaio 1431; notando io questo primo passo perchè da esso in poi gradatamente il ministralato dell' Ospedale venne a staccarsi dalla dipendenza dall' Abate di S. Andrea a malgrado delle tavole di fondazione.

Elevato quindi da alcuni suoi colleghi il Canonico Gio. Martino alla dignità di Abate nel 1433, con pretesa deposizione dell'Abate de Grixellis, (vedasi al num. 82-83 libro IV) fu eletto in sua vece a ministro dell'Ospedale, con atto capitolare dei frati conversi in data 20 aprile 1433, un suo nipote D. Giacomo Avogadro di Casanova allora canonico di S. Maria di Vezzolano presso Vercelli, e che ottenne di trasferirsi all'ordine dei Canonici Vittorini di S. Andrea.

355. Lungo fu il ministralato di questo Fra Giacomo di Casanova, ma altrettanto faticoso per l' infelice condizione dei tempi, e per le varie persecuzioni che dovette soffrire,

le quali però ridondarono a sua gloria pei solenni attestati che riportò, e come vedremo nel cenno, che sto per dare di sue peripezie.

Era incorso l'Abate Giovanni Martino nella scomunica, e con esso il ministro Fra Giacomo perchè secolui convivente malgrado le censure; quindi certo Fra Giacomo Aquavinea avendo per sè riportata provisione di detto ministralato si aperse procedimento a tale riguardo, però in ultimo, essendo stato Fra Giacomo di Casanova assolto dalla scomunica ed avendo anzi ottenuta rinuncia dall'Acquavinea, fu riconfermato a ministro con Bolla 12 luglio 1438.

Forse soffiava fuoco in questi contrasti, come operò lungamente in appresso, un ramo della potente famiglia de Pepoli di Bologna, stabilito nella nostra città, e ciò per un fatto, che conviene dichiarare.

Nell'anno 1432 con atto 29 maggio il ministro dell'Ospedale Giovanni Martino concedette in affittamento al dottor fisico Olivero de Pepoli ed al di lui figlio nobile Giovanni Taddeo detto Contino, cittadini di Vercelli, la fabbrica rurale e molino detti del Pomo al di là del Cervo con tutti i beni annessi a quella possessione *per anni sette* ed al solo fitto di fiorini 50 all'anno, ma con obbligo di soddisfare in proprio quanto risultava dovuto all'affittavole scadente per ricostruzione delle fabbriche ed edifizii già diroccati in occasione di guerra, e senza pretesa di rimborso.

Dopo alcuni anni i Pepoli cominciarono a non pagare il fitto, e da ordinanza consensuale del 1437 risultavano già debitori di fior. 129, dei quali non vollero mai eseguire il pagamento, e quando venne il termine della locazione pretesero anzi di ritenersi la possessione quasi concessa ad enfiteusi perpetua in vista dei miglioramenti soddisfatti del proprio; per il che il ministro Fra Giacomo fu costretto a sostenere varie liti sinó ad una terza sentenza proferita in Basilea il 4 settembre 1342, colla quale vennero condannati i Pepoli nelle spese, dichiarando doversi eseguire la precedente sentenza del Canonico di Vercelli Delegato pontificio

Antonio de Moxo, che sotto il 18 luglio 1441 li aveva ingiunti per fiorini 237 di fitto a compimento del settennio, e per altri fiorini 200 *per mesi* 18 *circa d'indebita successiva occupazione.*

356. Parve, che i Pepoli abbandonassero l' impresa, imperocchè il P. Giacomo nel 1442 affittò ad altri per annui fiorini 150 l'anzidetta possessione e molino, e risulta per alcuni anni della percezione dei fitti; tuttavia non vi fu mezzo di costringerli a soddisfare il loro debito: che anzi allorquando nell'anno 1454 già si vociferava imminente la guerra tra il Duca di Milano ed il nostro Duca, il Contino de Pepoli seguito da un'accozzaglia di armati a piedi ed a cavallo si portò nel mese di giugno a devastare la possessione del Pomo, *et nonnulla bona violenter et more praedonico rapuerunt.*

Denunciato il fatto al Maresciallo Ludovico di Savoia Signore di Racconigi, che in allora coi militi Ibleto de Ferusasco ed Amedeo de Lucerna trovavasi in Vercelli per disporne la difesa, non che al Governatore di questa città, fu dato ordine ai capitani Contino Avogadro di Casanova e Gujeto de Cerano, di procurare l'arresto dei Pepoli con tradurli *in aliquod fortilicium patriae Domini nostri Ducis sub tuta custodia.*

Forse il Contino Pepoli avendo casa, figli e potenti amici in Vercelli credette potervi venire a fidanza, ma ne seguì tosto l'arresto ed in un coi figli venne tradotto nel castello di Larizzate, risultando però dal processo, che sebbene complici i figli furono colà tenuti dal ministro alla propria mensa, e bastò al Contino padre il passare avanti al Vicario del Governatore per atto pubblico in data 21 giugno 1454 rogato de Calvis una sua dichiarazione di non avere ragione alcuna nè di proprietà nè di possesso in detto molino e beni del Pomo, perchè il ministro Fra Giacomo non ostasse alla loro liberazione.

Ma, ossia che spiacesse al Governo una tale impunità dal commesso delitto, ossia che altre cause vi si fossero aggiunte

venne spiccato un nuovo mandato di cattura sotto la data 29 aprile 1455 dal Governatore di Vercelli Guglielmo di Challand, e vi succedette poco dopo, cioè al 7 di maggio, un ordine formale del Duca di Savoia allo stesso Governatore acciò provvedesse nel miglior modo possibile a che i Pepoli indennizzassero l'Ospedale pei danni recati e soddisfacessero al pagamento di tutte le somme, per cui erano stati condannati dagli auditori del Sinodo di Basilea e da altri giudici.

357. Corse un anno senza che tali provvidenze sortissero alcun effetto: intanto il P. Giacomo di Casanova era andato a Roma per altri suoi affari, quando ritornandone con certo signor Tomeno de Baliotis di Novara, appena erano giunti alle porte di Bologna, esso ministro Fra Giacomo venne arrestato dai Doganieri allegando l'ordine avutone dal sig. *Santo de Bentivogli*, e quindi sull'instanza del *Contino de Pepoli* fu tradotto al Vescovado, ed ivi rinchiuso nelle carceri destinate ai condannati.

Per buona sorte il compagno di viaggio sig. Ballioti aveva in Bologna un suo cognato Leonardo de Bruxatis da Novara, che era segretaro del Podestà; associatosi quindi il medesimo portò querela al sig. Santo Bentivogli ed all'auditore Bartolomeo Castilioni, ma non ebbe *nisi verba generalia*: il Castilione però mostrossi spiacentissimo del fatto, cui non potea portare rimedio, e disse poi confidenzialmente al Balliotis, che l'unico modo di sbrigarsene stava in che il ministro Fra Giacomo *aderisse alle voglie del Contino Pepoli* accordando al medesimo per atto pubblico la bramata enfiteusi perpetua della possessione del Pomo in quella forma e per quel canone, che più sarebbe piacciuto ad esso Pepoli: *quia ipse Dominus Minister est in malis manibus et in magnis periculis personae, et mihi videtur quod fiat ei maxima injusticia et injuria, sed ego non possum aliter providere*; arroge, che il custode della carcere disse al Balliotis « *hic fuit canzellarius Domini Sancti, qui dixit quod conduceret hic totos provisionatos et ipsum* (ministrum)

violenter hinc rapient et eum quo voluerit conducent, et minabatur ei mortem (1) ».

Corse il Balliotis al carcere e tanto disse al ministro, che il dispose a passare l'atto, che da lui si voleva, imperocchè urgeva il pericolo, e per altra parte vi sarebbe sempre stato mezzo di rescindere quella concessione surrepita dalla forza in pregiudicio di proprietà ecclesiastica.

Così ridotte le cose, succede l'instromento ricevuto in Bologna il 9 stesso maggio dai notai de Ghisleriis e de S. Vincentio alla presenza di varie autorità governative e del sig. Antonio de Sancto Petro cittadino Bolognese non che del suddetto Leonardo segretaro del Podestà; nel quale atto il padre Giacomo fece giurata concessione al Contino de Pepoli di detta possessione del Pomo in titolo di enfiteusi perpetua da rinnovarsi ogni nove anni sotto il canone di 20 ducati d'oro, e con ciò il povero ministro potè proseguire il suo viaggio.

Non è a dire, come il padre Giacomo appena rientrato in patria protestasse solennemente alla presenza d'insigni personaggi, e per pubblico atto ricevuto il 15 stesso maggio dal notaio de Calvis, contro la validità della concessione, siccome surrepita colla minaccia di gravissime pene; nè tardò egli a rappresentare il fatto a questa Curia Vescovile, dalla quale dopo accurate informazioni venne assolto con decreto del 7 giugno dall'osservanza del prestato giuramento, abilitandolo a promuovere la rescissione del contratto.

Informato dell'occorso il Duca Ludovico di Savoia con sue lettere del 29 ottobre di quell'anno 1456 mandò al Governatore di Vercelli di procurare per ogni via l'arresto del Pepoli ed il sequestro dei beni di lui mobili ed immobili da non rilasciarsi salvo dopo prestata conveniente cauzione di subire il giudicato.

(1) In questa narrazione io seguo le risultanze del processo fatto nel 1457 e da varii altri atti quì indicati, che si conservano autentici nell'archivio dell'Ospedale.

158. Frattanto erasi aperta lite nel Ducato di Milano avanti al Commissario Ducale Giacomo del Pozzo di Alessandria residente a Pavia, ed il Pepoli ebbe coraggio di produrvi un supposto instromento in data 23 aprile 1432 rogato de Pontremolo, col quale l'in allora ministro dell'Ospedale Fra Giovanni Martino di Casanova avrebbe aderito al cambio della possessione del Pomo a favore del Pepoli, mediante l'obbligo a questi di pagare fiorini 1000 da reinvestirsi nel-l' acquisto di altri beni, e fu mestieri che detto ministro, poscia Abate Gio. Martino, protestasse con atto pubblico 8 luglio 1457 rogato Scutariis di falsità del prodotto documento: se non che il Commissario del Pozzo riconobbe l'ingiusto procedere del Pepoli, e si conserva un atto autentico in data 10 seguente dicembre, col quale il Podestà di Candia Lomellina d'ordine speciale del prefato del Pozzo *famosissimo giureconsulto* (sic) pose di bel nuovo in possesso il ministro Fra Giacomo nel molino e beni del Pomo.

359. Durante però questa lite il Contino Pepoli seppe muovere ben altra persecuzione contro il tribolato ministro; imperocchè con false insinuazioni ottenne, che il Pontefice Calisto con suo breve 20 novembre 1456, sulle voci precorse di disonesta vita di Fra Giacomo Avogadro di Casanova e di dilapidazione di beni dell' Ospedale di S. Andrea, commettesse all'Abate di Sannazaro D. Antonio de Barbavariis di procedere diligentemente onde riconoscere la verità, con ordine, tutta volta si verificassero le accuse, di rimuovere dal ministralato esso Fra Giacomo e darne il possesso al Protonotario Apost. Roderigo Borga, cui ne faceva per tale caso concessione a vita.

Fin quì le accuse erano generiche, e non compariva il Contino Pepoli, ma questi si fu, che munito di speciale mandato del Protonotario Roderigo presentò al Commissario il Breve, e specificò le accuse, che ben più estese si leggono nelle lettere di citazione; imperocchè oltre alla supposta vita concubinaria ed alla dilapidazione dei beni dell' opera pia, si aggiunse il delitto di spergiuro per avere in varii

modi protestato contro la giurata concessione di Bologna, non che l'asserzione di pessimo trattamento dei Pepoli nella carcere di Larizzate.

Fu necessità al Padre Giacomo il difendersi fuori Stato in questo secondo procedimento, se non che l'Abate Commissario personaggio d'integra fama si portò inaspettato a Vercelli, vide ben arredato l' *Ospedale di cinquanta letti* e si trovò appunto in ora della limosina consueta in tre giorni della settimana, ove erano accorsi ben *mille* poveri tutti provveduti di pane, osservò tuttavia, che il fabbricato abbisognava di ristauri (1) recossi di poi a Larizzate e riconobbe i grandiosi miglioramenti fatti dal ministro sì attorno al castello (2), come nella costruzione dei fabbricati rurali

(1) A questi ristauri provvide poi il Padre Giacomo, anzi ampliando il locale come dai capitoli d'impresa 4 settembre 1461.

(2) Sin dall'anno 1426 in data 16 agosto il sig. Bianchino Visconti commissario ducale aveva concessa al Ministro dell'Ospedale la facoltà *refortificandi et reparandi... castrum Larizzati dicti hospitalis prout dicto ministro et fratribus fuerit possibile, tum pro conservatione felicissimi Status Ill.mi Ducis Mediolani, tum etiam pro conservatione hominum et personarum bonorum et rerum in dicto castro existentium.*

Però una tale ricostruzione fu più tardi eseguita dal solerte ministro Fra Giacomo di Casanova leggendosi negli esami dell'anno 1457 le seguenti deposizioni, che illustrano eziandio la storia dell'epoca.

« Ipse frater Jacobus de Advocatis Casanovæ *fecit fieri unum bonum fortalicium cum turribus sex....* ad magnam habilitatem possessionum Larizzati, quia si non fecisset dictum fortalicium tempore guerræ, *quando Santinus de Ripa conversabatur in partibus illis, et quando Ill.mus Dux Mediolani habebat exercitum suum versus partes Vercellarum*, illæ possessiones remansissent dextructæ, quia venerunt tempore dicti exercitus Ducis Mediolani in magna comitiva in dicto loco Larizzati ».

Un altro testimonio cioè il Vicario Capitolare D. Giacomo de Verrono depose « et istis annis retroactis, quando exercitus Domini Ducis » Mediolani erat in istis confinibus, fuisset dictus locus Larizzati derelictus, si non fecisset dictum fortilicium novum, quia *dictus exercitus* » *depopulavit castrum Pratarolii* quod erat fortius dicto fortilicio veteri » de Larizzate, et bene tentaverunt aliqui de dicto exercitu id facere

e dei cavi ed edifizii per l'irrigazione dei terreni procurata con rivendicazione di diritti d'acqua.

Dopo questa visita fattosi luogo alla deduzione delle prove, bello si è il vedere, che per parte del Rodrigo si proposero in testimonii lo stesso Contino Pepoli (suo procuratore nella lite) ed i di lui figli Taddeo e Giovanni e non altri, quando in vece il P. Giacomo vi presentava una serie di 48 testimonii fra quali gli Abati di S. Stefano e di Lucedio, alcuni canonici, varii giureconsulti e medici ed il Capitano della città, oltre a delegazione ottenuta per esaminare le autorità stesse governative, che già presiedevano in Vercelli all'epoca dei fatti incriminati, compresovi il Maresciallo Ludovico di Savoia.

Manca nella copia autentica del processo l'esame dei Pepoli, ma giá si sa come potè riuscire, se pur vi si fece luogo : per contro le deposizioni dei testimonii presentati dal ministro furono concordi nello stabilire sia l' integrità del costume, e l'ottima sua amministrazione dell' Ospedale, sia il tristo procedere dei Pepoli a Bologna, per cui era più che giusta l'instata rescissione del surrepito instromento a fronte anche dell'assolutoria dal prestato giuramento, e sia ancora la legalità dell'arresto dei Pepoli ed anzi il buon trattamento fattone a Larizzate dal ministro, per il che l'Abate Commissario pontificio con sua sentenza 6 maggio 1557 assolvette pienamente il Padre Giacomo da quel fascio d'ingiustissime accuse.

360. Crederà il lettore, che quì finisca il doloroso episodio, ma non è così: altre vie restavano in quell'epoca infelice ai tristi per venire a capo delle loro malvagie brame, e succedendosi infrattanto i Pontefici nella Sede Romana trovò

» in loco Larizzati, sed nihil facere potuerunt ». Circa l'epoca di dette escursioni è da notarsi quest'altro tratto — *Anno cursu* 1454 *et de mense junii antequam exercitus Ducis Mediolani veniret versus partes Villatae et Casalis Gualonis*; ed ancora — *de anno* 1454 *de mense junii de die vero non recordor jam mota guerra etc.*

modo il Contino de Pepoli di porli in inganno, quindi da una Bolla di Pio II in data 17 giugno 1460 si ricava, che già prima aveva egli ottenuto dalla S. Sede l'assegnazione degli anzidetti molino e beni del Pomo, segregandoli dall'Ospedale di S. Andrea, coll'obbligo però allo stesso Pepoli di erigere e mantenere in perpetuo un ospedale sulla via Romana con quattro letti a servizio dei pellegrini.

Però il lodato Pontefice Pio II aderendo alle instanze del Duca Ludovico di Savoia revocò l' anzidetta assegnazione; ma nel riconfermare all' Ospedale di S. Andrea la possessione del Pomo, riservò tuttavia al Contino Pepoli (*qui ut accepimus juxta conditionem suam pauper est*) una pensione vitalizia di fiorini X d'oro di camera a soddisfarsi sui frutti della possessione medesima.

Avrebbe pur potuto acquietarsi a questo frutto dei suoi raggiri, ma no, l' iniquità non si arresta per così poco, ed ecco presentarsi altro Breve dello stesso Pontefice colla data 20 luglio 1460 diretto al Pepoli, col quale « *propter atroces injurias carceres ac damna, quae passus es pro Sancta Romana Ecclesia* » e tenuto conto dei miglioramenti fatti in detta possessione dal fu di lui padre milite Oliverio de Pepoli, gli accordava l' immissione in possesso in quei beni per ritenerli almeno sino a totale rimborso dei miglioramenti stessi.

Se non che venuta ben presto a cognizione personale del Papa la presentazione di sì fatto Breve, ne scrisse egli appositamente ai Duchi di Milano e di Savoia *protestando essere il medesimo falso o quanto meno surrepito*; per il che tanto il primo che il secondo con rispettive lettere del 3 e del 9 settembre diedero le opportune provvidenze, affinchè fosse posto e mantenuto in possesso il vero proprietario l'Ospedale di S. Andrea di Vercelli; che anzi il Duca di Savoia mandò attivarsi immediato processo onde riconoscere il falsificatore, arrestarlo e tradurlo nanti il Consiglio Ducale *perchè fosse dato un tremendo esempio a chi osasse perpetrare un tanto delitto.*

361. Nell'intervallo tra la supposta Bolla e la ricognizione di sua falsità, il ministro D. Giacomo aveva fatto ricorso al Duca di Savoia chiedendo che almeno si costringesse il Pepoli a soddisfare l'Ospedale per tutte le somme arretrate per cui era stato condannato, ed il Duca con sue lettere del 4 agosto 1460 aveva commesso al Governatore di Vercelli di provvedervi anche coll'arresto del padre o dei figli Pepoli conosciuti complici in questi tranelli: quindi in eseguimento di tali ordini si pervenne, sebbene dopo quasi un anno, ad arrestare il Giovanni Pepoli figlio, il quale venne tradotto nelle carceri del castello, se non che supplicando egli il Vicario del Governatore a permettere la sua traslocazione nella cittadella l'ottenne, previo atto di sottomissione 16 giugno 1461 rogato de Rubeis di pagare all' Ospedale ogni somma, che si riconoscerebbe al medesimo dovuta, con fidejussione ivi prestata per ducati 200 dal sig. Pietro Tizzoni di Vercelli.

Ma la traslocazione aveva il suo scopo, ed il Pepoli trovò modo di fuggirsene, e non risulta, che l'Ospedale sia stato in alcuna parte soddisfatto, nè anco dal fidejussore Tizzoni, contro cui il Duca con sue lettere del 20 agosto stesso anno aveva mandato di procedere.

Che anzi per amore di pace o per stanchezza di controversie appare da un atto del 18 giugno 1463 essersi dal P. Giacomo pagati ad un procuratore del Pepoli i ducati dieci d'oro di pensione, che vedemmo a lui riservata colle Bolle 17 giugno 1460, nè più oltre si ha memoria di questo fatto, che caratterizza assai bene l'infelicità del secolo XV.

362. Trent' anni di quasi continue controversie, e non solo pei narrati fatti ma per consimili in punto del priorato di S. Pietro in Capriasco, di cui era investito ancora prima il Padre Giacomo, e tante altre liti sostenute per rivendicare diritti dell'Ospedale oltre a viaggi lunghissimi sia per intervenire al Concilio di Losanna (del che ne consta da dichiarazione del Concilio 16 aprile 1449), come per sollecitare i suoi affari in Roma, sembra avrebbero dovuto affrangerne

la salute, eppure egli continuò le sue cure per vent'anni ancora e questa lunga vita trattenne per alquanto, che l'Ospedale non passasse in commenda a parziale detrimento dei poveri.

Bensì nell'anno 1468 ne seguì il tentativo e già erasene fatta provisione a Roma a favore del Cardinale di S. Pietro in Vincula, e se andò a monte si fu per l'impegno che ne prese il Duca di Savoia e lo stesso nostro Municipio soddisfattissimi dell' amministrazione proficua del vecchio Ministro.

Infatti il Duca Amedeo ne scrisse particolarmente il 23 maggio 1468 al Santo Padre, e rinnovando le sue commendatizie a favore di quell'ottimo Ministro « *nam pro suis et majorum suorum meritis cogeo et debeo eum in suo jure protegere et recommissum habere* » lo pregò instantemente a provvedere a che il Padre Giacomo non venisse turbato nel suo ministralato per le pretese di detto Cardinale.

Che più, con atto 6 agosto stesso anno rogato dal Segretaro Ducale Giacomo del Pozzo da Villanova lo stesso Duca deputò procuratori speciali in Roma acciò, intervenendo ove d'uopo in qualunque procedimento, difendessero il buon diritto del Padre Giacomo « *tum quia maxime interest praelibati Ill.mi Domini nostri Ducis habere talem virum nobilem diligentem et solertem ad regimen et administrationem dicti Hospitalis qualis est Dominus Jacobus de advocatis Casanovae, qui tempore suo illud de tribus partibus duas auxisse fertur, qui quoque oriundus est ex ampla et fidelissima familia Celsitudini Ducali Sabaudiae, a qua prope infinita munera suscepit.... tum etiam quia vi pactorum initorum cum Sanctitate dicti Domini Nostri Papae beneficia, officia et similes administrationes nemini conferri debent nisi prius accedente consensu et assensu praelibati Ill.mi Domini Ducis* ».

Non meno calde furono le supplicazioni del Municipio alla S. Sede per la conservazione del ministralato al benemerito Fra Giacomo di Casanova, e giova riferire una parte della lettera dal medesimo diretta allo stesso Cardinale di S. Pietro

in Vincula il 22 aprile 1468, affinchè si conosca la considerazione in che era tenuto quel nostro concittadino ed i vantaggi da esso procurati all'opera pia.

« Accepimus Sanctitatem D.i N.i Papæ Rev. Dominationi » V. motu proprio commendasse Hospitale Mon. S. Andreæ » hujus civitatis, satis intelleximus ad exclusionem et sum- » mariam exosam privationem, jure incognito, Ven. Domini » concivis nostri moderni Ministri et Rectoris ipsius hospitalis » fieri, non quid opera præfatæ dominationis vestræ, *sed* » *pretextu cujusdem suggestionis*, quod impium est et a ju- » sticia ac equitate alienum, cum tum novis ædificiis, repara- » tionibusque, tum deperdita recuperans *ultra duas partes* » *redditus et elemosinas in dicto hospitali suo studio et exac-* » *tissima diligentia auxerit*, continuoque pro ipsius augu- » mento insudet et laboret, *ipsoque et pauperibus ita affectus* » *sit, ut Abbatias et Episcopatus aliquos renunciaverit*, ne » Christi pauperes relinqueret etc. ».

Le instanze concordi del Duca e del Municipio ottennero la desiderata revoca della concessione in commenda, ed il ministro Fra Giacomo potè continuare per molti anni ancora le caritatevoli sue cure; però verso l'anno 1482 trovandosi gravato da età senile, e prevedendo, che alla sua morte non sfuggirebbe più quest'Ospedale all' uso troppo invalso delle commende, e forse a pro di qualche straniero, giudicò prudentemente di concertarne esso stesso in vita la concessione (1) a favore d'un concittadino suo attinente D. Bernardino Avogadro di Casanova sotto riserva d' una pensione di fiorini 400, nè per questo egli cessò di procurare i vantaggi del suo prediletto ospedale adoperandosi qual Vicario del commendatore: che anzi Papa Innocenzo VIII con sua Bolla 18 giugno 1490 prescrisse la necessità del suo consenso nei casi di permute e simili, e lo troviamo prestato ancora dal medesimo in atto 28 maggio 1492, ultimo ricordo di questo insigne benefattore.

(1) Bolla di P. Sisto IV 7 dicembre 1481.

563. Il nuovo commendatore D. Bernardino Avogadro di Casanova resse l'Ospedale per anni 34 trovandosi già in ufficio sin dal settembre 1482 e proseguendo ancora in esso nel novembre 1516, quantunque con Bolle del 24 luglio 1515 la commenda fosse già stata concessa al di lui nipote Nicolò Avogadro di Casanova scolare Torinese, figlio di Paleno scudiere del Duca di Savoia, *postquam clericali caractere rite sit insignitus,* riservata l'amministrazione al resignante D. Bernardino, del quale si ha ancora memoria in atto 10 febbraio 1518.

Meno lungo fu il regime del commendatore D. Nicola, imperocchè dalle Bolle di Papa Paolo III in data 25 gennaio 1539 risulta, che per la vacanza della commenda ne fosse stato provvisto il chierico Troilo Avogadro di Collobiano, il quale però vi avesse rinunciato, per il che la commenda fu concessa al Canonico Vercellese D. Giovanni Avogadro di Casanova, essendo a notarsi le espressioni contenute nella stessa Bolla relative alla beneficenza usata in quest'Ospedale « *in quo ultra hospitalitatem, quae continuo ibidem servatur, tribus diebus singularum ebdomadarum unius panis singulis personis ad dictum hospitale venientibus per elemosinam erogari consuevit* ».

Ancora più breve fu l'amministrazione del Canonico D. Giovanni (1), e forse perchè si tardava a nominare il successore, il Duca di Savoia con patenti datate da Vercelli il 24 ottobre 1545 vi deputò amministratori provvisorii l'Abate di Mulegio D. Gaspare de Capris ed il Governatore di Vercelli Alberto Bobba, sebbene poi in un atto 15 gennaio 1546 compaia come *Rettore dell'Ospedale, pure eletto dal Duca, il Canonico D. Vincenzo Rosarini* (2).

(1) Nell'arch. civico esiste il testamento di questo commendatore D. Giovanni Avogadro di Casanova in data 17 maggio 1545 rogato Dionisio de Mandello.

(2) Esso Vincenzo e suo fratello Francesco fratelli de Rosarinis fu

Poco stante, cioè al 1.° luglio d'esso anno 1546, risulta amministrato l'Ospedale dal nuovo commendatore, quindi cardinale *D. Francesco De Sfrondrat*, che n'ebbe il possesso sin al 1551, epoca in cui o per morte o per rinuncia rimase vacante la commenda, e ne fu provvisto il Cardinale *Giovanni Angelo De Medici.* Questi la ritenne appena un anno, ed avendovi rinunciato sotto alcune riserve, la commenda venne assegnata al di lui nipote in allora chierico e poscia Cardinale *Gio. Antonio Serbelloni* Milanese.

Fino a che l'Ospedale era commendato ad un Religioso Vercellese della benemerita famiglia Avogadro di Casanova non si poteva temere pregiudicio alcuno ai nostri poveri, ma quando si vide passare a disposizione di stranieri, che non risiedendo sul luogo erano costretti con tutta la buona loro volontà ad affidarne la direzione a terzi con dispendio dell'opera, il nostro Municipio rappresentò al Duca Emanuele Filiberto i danni, che ne potevano avvenire, e coll'appoggio del medesimo iniziò trattative a Roma nel 1554 per mezzo d'uno speciale deputato, il signor Francesco Salomone, affine di ottenere la rinuncia di detti Commendatori e la perpetua concessione dell' Ospedale ad una laica amministrazione.

Lunga ne fu la pratica, risultando, che il decurione Francesco Salomone dovette stare un anno e 20 giorni assente da Vercelli per quell'oggetto, ma alla perfine il trattato fu

Agostino, entrambi Vercellesi e sacerdoti, furono i fondatori del Collegio degli Orfani posto sotto la direzione dei Rev. PP. Somaschi ed aperto solennemente in Vercelli nella domenica delle Palme dell'anno 1542 nella casa di detti fratelli, nel rione attuale della chiesa di S. Maria Maddalena, *ad opus inducendi et docendi pauperes et orphanos civitatis Vercellarum, et alios honeste viventes et illuc confugientes, bonis moribus et maxime in fide catholica litteris et aliis artibus manualibus juxta ingenium ipsorum pauperum et orphanorum*; così si ricava dall'atto di donazione di detta casa per parte dei fratelli Rosarini 22 maggio 1543 ricevuto in Vigevano dal Notaio Bergondio (arch. dell'Ospedale Maggiore di Vercelli).

conchiuso, ed attesa la resignazione fatta dal Commendatore a mani del Pontefice Paolo IV, il medesimo con sue Bolle 24 maggio 1555 sciolse l'Ospedale di S. Andrea di Vercelli da ogni vincolo di beneficio ecclesiastico, e lo concesse in perpetuo alla Città, con che venisse amministrato da una Congregazione di sei regolatori cittadini Vercellesi, dei quali uno a deputarsi dal Duca di Savoia, altro dal Vescovo *pro tempore* e quattro dal Municipio, obbligandoli ad amministrazione affatto gratuita ed alla resa annuale dei conti a mani di speciali deputati del Comune; e quindi la nuova Congregazione diede principio al suo regime addì 16 ottobre 1555, trovandosi composta come segue:

Gerolamo de Nobili di Bolgaro fu Antonio Francesco eletto dal Duca.

Francesco de Strata fu Tommaso eletto dal Vescovo.

Gio. Tommaso Avogadro di Valdengo fu Francesco deputato dal Municipio.

Dottore colleg. Silvio Tizzoni fu Gio. Giacomo *idem.*

Dott. colleg. Giuseppe Moniardo fu Francesco *idem.*

Giovanni Giacomo de Vassallis *idem.*

365. Abbenchè non ci siano pervenuti gli atti relativi alla rinunzia ai rispettivi diritti fatta dal Cardinale de Medici, e dal nipote Cardinale Serbelloni, consta però essere stata loro riservata sui frutti dell' Ospedale una pensione annua di scuti 580 d'oro, mentre nell'instrumento di locazione del podere di Larizzate 7 gennaio 1556 (per scuti 800 d' oro del sole oltre a sacchi 200 di segala) fu fatta delegazione al fittajuolo pel pagamento della suddetta pensione, e risulta poi dei successivi pagamenti sin compreso il 2.° semestre 1559, non apparendone ulteriormente attesa l'assunzione del prefato Cardinale Gio. Angelo Demedici al Pontificato avvenuta il 26 dicembre dello stesso anno col nome di Pio IV; nè essendovi memoria di pagamenti fatti al Cardinale Serbelloni.

Oltre all'anzidetta pensione era pure stato riservato l'usufrutto d' una casa, e di dieci moggia di terreno a certo

Molignato Pietro famigliare del Cardinale Demedici, ma sulla proposta dello stesso Cardinale venne estinto tale peso con pagare per una volta tanto al Molignato scuti 150, come consta da atto 20 dicembre 1557.

Le spese poi relative a questi fatti ascendettero a scuti 815, oltre ad altri scuti 655 1[2 stati in un congresso assegnati al deputato del Municipio per sua indennità per viaggi ecc. durante un anno e giorni venti di sua assenza da Vercelli pel trattato anzidetto.

Come nel precedente, anche nella prima metà di questo secolo XVI non risultano largizioni a quest'Ospedale, salva la donazione di sue ragioni per scuti 700 fatta con atto 29 marzo 1529 dalla signora *Isabella moglie di Paleno Avogadro di Casanova* signore di Altesano, la cui esazione fu promossa dopo la morte del marito nel 1556, e per essa fu fatto compromesso in atto 13 ottobre 1559.

Ed eccoci giunti al termine della parte antica (1) e più difficile della storia dell'Ospedale Maggiore, imperocchè dall'anno 1555 in poi l'amministrazione progredì secondo le forme stabilite dall'anzidetta Bolla, ed a norma dello statuto quindi approvato dal Duca Emanuel Filiberto il 1.° giugno 1564, continuando i Regolatori ad essere eletti per un biennio sino ai primi anni del corrente secolo, in cui si cominciò a nominarli per un triennio, e coll'aggiunta recentemente fatta d'un settimo membro all'Amministrazione col titolo ed ufficio di Presidente, di nomina Sovrana.

---

(1) Tale parte era la sola, che si potesse contemplare in questi studii *ristretti all'epoca del Medio Evo*; ma farà pure opera eminentemente patria chi ne imprenderà la continuazione, anche per additare alla riconoscenza ed all'imitazione dei posteri tanti illustri benefattori che accrebbero il patrimonio di questo grandioso Ospedale, intanto che il lettore potrà aver notizia delle unioni fattevi dei minori ospedali di S. Brigida, del Fasano, di Fra Marco, e di S. Giacomo di Cascine Strada consultando i numeri 303, 311 a 373, 376 e 380 di questo libro III.

Ospedale di S. Maria detto volgarmente del ***FASANO.***

366. Il Canonico Cusano pone la fondazione di questo Ospedale durante il Vescovado di Rajnero II degli Avogadri di Pezzana dopo il 1268, ed altrove soggiunge, che a suoi tempi vedevasene ancora la casa coll'immagine di un *fagiano* lungo il corso di Porta Torino.

Il Conte Olgiati privo affatto di documenti riferisce quest'ultima asserzione del Cusano, e si limita poi ad accennare sia la data del testamento del fondatore Canonico Simone de Faxana 10 febbraio 1270 desunta dalle memorie del Frova e del Bellini, sia quella della Bolla di Papa Gregorio 15 marzo 1579 di unione di quell'opera pia all' Ospedale Maggiore, chiude però con una nota che conviene conservare.

« La casa di quest'Ospedale (diss'egli) esistente sul corso
» di Porta Torino a mano manca quasi subito sceso in esso
» dalla Parocchia di S. Tommaso è fiancheggiata in oggi
» a mattino dalla casa del sig. Medico Dardana ed a ponente
» da quella del sig. Giovanni Lanino, e fu venduta a miei
» giorni per Sovrana disposizione a certi fratelli Piana ».

Premesse queste memorie scendiamo a più esatta e completa informazione.

367. L'Ospedale di S. Maria, detto poi del *Fagiano* per stropiamento del nome del fondatore, era già stato fondato dal Canonico Simone *de Faxana* verso l'anno 1262, e sebbene ne manchi il documento primitivo, ne risulta però da due atti 17 aprile e 30 luglio 1262 (1) amendue portanti acquisto delle principali possessioni, che ne formarono la dotazione: col primo di essi Bertolino e Giacomo de Serra vendono a Simone de Faxana *ministro dell' Ospedale di S. Maria fondato da suo zio il Canonico di Vercelli Simone de Faxana* molti beni posti nel luogo e territorio di

(1) I documenti a riferirsi in questo articolo, salve note speciali, appartengono all'Archivio dell'Ospedale Maggiore.

Roncarolo e Lignana, dei quali però una parte era comune col signor Guglielmo Cocorella, per il prezzo di L. 1257 s. 19 den. 11 pavesi: col secondo il sig. Ardizzone Pettenato vende allo stesso ministro il dominio diretto coi canoni e diritti relativi sovra un gran numero di beni e sedimi nei territorii di *Lessona* e *Bioglio* al prezzo di lire 1618 pavesi.

L'atto di fondazione deve essere anteriore a questi acquisti, non di meno la fabbrica dell'Ospedale non era ancora completa e fu condotta a termine sul finire del 1263; imperocchè in atto 16 settembre di esso anno li Martino e Roberto da Biella vendono a maestro Simone de Faxana « *recipiente nomine hospitalis, quod construit et haedificat sive fundat de novo in vicinia S. Thomae in domo eorum quondam de Liburno* » una casa attigua, cui coerenziava il macello della Pusterla mediante lire 200 pavesi e ciò *ad opus ipsius hospitalis et pro dote ipsius*, poscia con altro atto 2 dicembre dello stesso anno Guglielmotto de Montonario vende per lire 48 pavesi una casa con sedime « *Domino Symoni de Faxana Vercellensi Canonico S. Eusebii recipienti nomine hospitalis, quod de novo construit, seu constructum est in Posterna in civitate Vercellarum, ad faciendum hortum ad usum et comodum pauperum existentium ad dictum hospitale* ».

Se ai prezzi risultanti da detti quattro acquisti noi aggiungiamo lire 18 pagate per due sedimi in Roncarolo con atto 1.° aprile 1266 avremo un costo totale di lire 3192 pavesi, le quali corrispondono a lire 50655 incirca attuali, oltre al valore della prima fabbrica.

368. Non andò guari, che il benemerito fondatore passò a miglior vita e probabilmente nell'anno 1272 (1), se argomen-

(1) Ebbi poscia a riconoscere l'epoca di sua morte da nota apposta sul Necrologio Eusebiano. — *III non. martii anno Dominicae Incarn. MCCLXX de instanti huius vitae miseria egressus Dominus Symon de Faxana utriusque juris professor Canonicus et Subdiaconus huius Ecclesiae Matris suae, quam sincero diligebat affectu, cui multa dona tam in vita quam in morte dedit et contulit etc.*

tiamo dall'estratto giudiciale fattosi in Vercelli il 18 ottobre d'esso anno del testamento da lui presentato in Parigi, ove risiedeva, nel giorno 10 febbraio 1270 alla presenza d'un officiale della Curia e di dodici testimonii, che vi apposero il loro sigillo; documento questo che per le speciali indicazioni di un gran numero di oggetti preziosi in oro, argento e gemme non che di suppellettili di chiesa e simili meriterebbe di essere per intiero pubblicato, eziandio come monumento storico di arti e commercio, se non che io debbo limitarmi a trascriverne quelle parti soltanto, che vanno relative all'Ospedale, di cui trattiamo.

« Ego Symon de Faxana *Canonicus Remensis et Vercell.*
» sanus mente et corpore sciens humanum genus mortale
» existere.... et quod omnia quæ habui habeo et etiam ad-
» quisivi dedit mihi Pater Altissimus, quamvis immerito et
» indigno.... volens et cupiens super bonis meis, quæ jam
» defunctis meis parentibus et Bernardo quondam fratre
» meo ac meis sororibus maritatis *de professione mea cano-*
» *nica et civili* accessoriis et similibus, quasi castrense pe-
» culium, adquisivi jamdudum postquam a patre meo eman-
» cipatus extiti.... taliter providere, ne inter aliquos super
» bonis ipsis.... controversia oriatur.... et ut ipse Deus dic-
» torum bonorum, quantum mihi possibile est, partem le-
» gittimam eorumdem bonorum assequatur: volens meum
» per nuncupationem condere testamentum ».

« Christum pauperem et *hospitale meum ejus nomine et*
» *pro ipso Christo, quod Vercellis in parochia S. Thomae*
» *feci hedificari..... heredem meum constituo* in omnibus
» bonis meis, his dumtaxat exceptis quæ inferius reperien-
» tur legata donata, et secundum formam, conditiones et
» modos quæ inferius continentur: In primis per donatio-
» nem inter vivos puram et irrevocabilem ratione institu-
» tionis prædictæ domum et domos, terras cultas et incul-
» tas etc.... et quidquid acquisivi de bonis meis meo nomine
» sive nomine dicti hospitalis in loco et curte de *Roncarolio*
» et in loco et curte de *Lignana*.... una cum domo quæ

» est juxta dictum hospitale.... et quatuor domunculis cum
» viridario super rugiam molendinorum Vercell... ac domum,
» quæ est ante ipsum hospitale.... et poderium, quod est
» adquisitum de bonis meis apud *Lexonam* et fictum et red-
» ditum Vercellensis diœcesis, quod redditum in anno 40
» *tonellos vini et XLIIII libras pap. et dimidia* minutorum
» in prædictis locis et castaneas et millium et panicum et
» capones et gallinas, et omnia quæ sunt ibidem meo nomine
» adquisita, nec non *libros meos in theologia, et ciphum*
» *aureum cum cuperculo duarum marcharum et dimidiae,*
» *quae constitit circa septuaginta quinque libras turonenses:*
» *item omnes platellos magnos et parvos argenteos coclearia*
» *argentea* (lacuna) *et cutellas magnas et parvas argenteas*
» *et ciphos argenteos magnos et parvos deauratos et non*
» *deauratos cum pede et sine pede coopertos et non coopertos:*
» *Item annulos aureos Episcopales cum lapidibus praeciosis*
» *rubinis smeraldis saphyris et aliis lapidibus praeciosis; Item*
» *tres... yolas argenteas.... ad servandam acquam rosearum*
» *et etiam ad tenendum oleum sanctum sive balsamum, et*
» *omnia jocalia mea aurea et argentea,* quæ habeo et in die
» mortis habebo, præter illa quæ inferius do, lego, et le-
» gabo ».

Prescrive poi, che tutti gli anzidetti oggetti preziosi e libri vengano alienati da suo nipote Giovanni de Brixia e dal Rettore dell'Ospedale convertendo il ricavato in acquisto beni a maggior dotazione del medesimo, ed assegna inoltre allo stesso fine lire *cinquecento pavesi*: volendo, che fra gli acquisti si comprenda una casa in Vercelli, sul reddito della quale debba l'Ospedale corrispondere in perpetuo soldi 40 pavesi al Capitolo Eusebiano e soldi X alla capella di S. Maria Maddalena da lui fondata nella chiesa di S. Tommaso (1) per l'anniversario perpetuo.

Aggiunge la clausola formale « *jure patronatus mihi et*
» *meis successoribus tamquam layco et laycis.... in dicto*
» *hospitali et bonis ploenarie reservato*: *cum illud de bonis*

(1) Con atto 25 ottobre 1263 rogato Freapano.

» *meis propriis et peculiaribus vel quasi, nec patrimonialibus*
» *et non ecclesiasticis, fundandum duximus et dotandum* »
con altre solenni proteste affinchè nè i patroni nè altri qualunque potessero giammai divertire a proprio od altro uso i redditi dell'Ospedale, salvo unicamente pei patroni il caso di vera povertà a soccorrersi secondo i canoni, costituendo quelle rendite « *pro receptione pauperum peregrinorum et*
» *maxime Gallicorum et etiam Anglicorum euntium et rede-*
» *untium ultra mare et limina beatorum Petri et Pauli, et*
» *etiam Sedem Apostolicam visitantium et redeuntium ab*
» *iisdem* » (dalle quali espressioni resta ben definita la destinazione dell'opera pia a beneficio dei pellegrini segnatamente Francesi ed Inglesi).

369. Una tale predilezione deve attribuirsi al favore, che il fondatore trovò presso quelle Nazioni, ed in ispecie presso il Re di Navarra e la Contessa di Fiandra (1), come appare da altre parti dello stesso testamento, quando invece poco si loda del contegno del Capitolo Eusebiano, che l'aveva privato di sua prebenda allorchè si recò in Parigi per lo studio della teologia (2) e molto si lagna dei Pavesi, i quali malgrado le raccomandazioni di detti Principi non gli resero giustizia per un furto di denari e cose preziose dell'egregio valore di L. 1500 tornesi fattogli da un suo parente, colà ricoveratosi e vendente pubblicamente gli oggetti derubati: per il che, applicando al nuovo ospedale le molte ricchezze ottenute colle sue consultazioni, come rinomato avvocato e teologo, volle privilegiare quelle nazioni, presso cui le aveva per la maggior parte acquistate: mentre poi, quanto ai beni patrimoniali assai cospicui e per altri provventi ecclesiastici

(1) Fra le cose legate dal testatore a suo nipote Giovanni de Brixia leggesi « *Ciphum quoddam argenteum deauratum cum pede et quodam castro in medio ejus operatum cum opere in exteriori parte de esmalde, quem dedit mihi Domina Comitissa Flandriae, et ponderat circa quatuor marchas.*

(2) Avvertasi, che il Canonico de Faxana seguì le parti del fuoruscito Bicchieri nel 1243, e questa fu piuttosto la causa vera di sua privazione.

come canonico di Vercelli e di Reims in Francia, ne fece distribuzione ai parenti, e ne assegnò non pochi a detta sua capella di S. Maria Maddalena, oltre al legato di ricchissime suppellettili di chiesa in seta e vasi di argento allo stesso Capitolo Eusebiano, a patto però della reintegrazione di sua eredità nei frutti arretrati di sua prebenda; ed altro lascito di suppellettili egli fece al Capitolo di S. Maria Maggiore, del quale dice aver fatto parte: nè io posso passare sotto silenzio due lasciti di onorevole reintegrazione, uno d'una bella pianeta al Monastero di S. Gervasio posto in distanza di due miglia da Brescia pregando l'Abate ed i Monaci a condonargli ogni fallo, che avesse commesso *et maxime in causa, quam habuerunt contra quosdam macellatores Brixienses.* L'altro poi concerne particolarmente la nostra storia per un fatto da me toccato al num. 227 del libro II, e per esso il testatore soggiunse « Item lego *Monasterio S. Sylani de Romagnano*
» *Novariensis Dioecesis unam planetam novam boni diaia-*
» *spidis, et rogo Abbatem et conventum ejusdem Monasterii*
» *quod Illius intuitu, qui omnium miseretur, mihi parcat ea*
» *quae feci et peccavi existendo advocatus pro Comunitate*
» *Vercellarum in causa injusta, quam dictum Comune contra*
» *Abbatem et conventum eosdem habebat, quia Deus scit quod*
» *semper dixi Potestati et Credenciariis Vercell., quod ipsi*
» *contra Monasterium praedictam malam causam fovebant* ».

Questa lite originata da fatti del 1223 perdurò sino a transazione del 1248, tuttavia il Canonico de Faxana l'avrà patrocinata prima del 1243, a quale anno tenendo le parti del ghibellino Pietro Bicchieri si assentò dalla patria, come si ebbe a notare al num. 246 del libro 2.°. Del rimanente fa meraviglia, che fra tanti documenti da me esaminati non mi trovi in grado di aggiungere alcun che intorno alla biografia di questo illustre cittadino, che taluno annoverò fra i professori del nostro Ateneo (1), io credo però che egli non sia ritornato in Vercelli se non dopo la pace del 1254, solo risultando di sua presenza all'anno 1263, come dai riferiti documenti.

(1) Vedi al num. 404 di questo libro III.

370. La predilezione mostrata verso i Francesi e gli Inglesi nella destinazione dell' Instituto mi trasse a favellare, sebbene in modo molto conciso, delle disposizioni testamentarie estranee al medesimo: non di meno rimangono ad accennarsi alcune altre largizioni a favore dello stesso ospedale contenute nel testamento medesimo.

Item praedicto hospitali, quod feci, lego crucem meam argenteam deauratam cum lapidibus et margaritis, quae continentur in ea, et unam cappam cendati viridi cum patus. Capellae meae, et duos orzeolos argenteos et duos bazinos argenteos quatuor marcharum, quae vasa argentea vendantur cum aliis vasis dicto hospitali a me legatis ad emendum redditum hospitali praedicto..... culcidra puntata de baldeluno et cendato erunt hospitalis mei praedicti ad cooperiendum pauperes peregrinos.....

Item volo quod in hospitali meo praedicto construatur altare ligneum, ubi celebretur pro pauperibus et infirmis, ita tamen quod dictum altare nullum jus habeat ratione hujusmodi in bonis hospitalis praedicti: item libros meos legales et decretales et decreta mea dimitto usufructum filiis dicti Domini Jacobi (de Faxana) *vel uni eorum, qui magis profecerit et sit habilis ad studendum, et proprietatem dictorum librorum dimitto hospitali meo praedicto.*

Per ultimo il testatore volle, che varii stabili distribuiti a due dei suoi nipoti si conservassero dai medesimi sotto vincolo feudale verso l' anzidetto ospedale, e chiuse le sue disposizioni rinnovando l'instituzione del medesimo in erede in tutto quanto non aveva altrimenti disposto, e nominando ad esecutore testamentario il nipote Giovanni de Brixia (1).

(1) È da notarsi la data di esso testamento così espressa « *Acta sunt haec anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo secundum Ecclesiam Romanam, sexagesimo nono secundum Ecclesiam Gallicanam die lunae post octavam Purificationis Beatae Mariae Virginis, scilicet die decima intrante mense februario* ». (Da ciò appare che a Parigi contavansi gli anni dal 25 marzo secondo l'era Pisana).

Fra i testimonii piace registrare i seguenti « *Magister Nicolaus de*

571. Nessun documento ci fu conservato per cui possa conoscersi nè il ricavo della vendita di quei preziosi oggetti nè gli stabili che con esso e colle altre lire 500 legate siano stati acquistati per l' ospedale anzidetto, l' amministrazione laica del quale non fu guari profittevole.

Infatti con atto 4 aprile 1283 il signor Allo de Rosasco ministro di detto ospedale, dichiarando non potervi esercitare l'ospitalità giusta il dovere *propter impsionem* (credo impositionem) *patronorum et aliorum laycorum*, rinunciò il ministralato a mani del Vescovo di Vercelli Ajmone de Challand.

Addì sette stesso aprile il Capitolo dei Canonici di S. Eusebio e di S. Maria, a cui era pure stata dal fondatore raccomandata la pia instituzione, considerando, che bensì molti ministri fossero stati instituiti dai patroni laici per detto ospedale ma i medesimi non avessero o potuto o volulo tenervi l'ospitalità a favore dei pellegrini Inglesi o Francesi e dei poveri siccome era prescritto, e che l'ordine degli umiliati stabilito presso la chiesa di S. Cristoforo in Vercelli avrebbe molto meglio potuto provvedere a detto ministralato; dichiarò di acconsentire a che il Vescovo instituisse a ministro dell'ospedale Fra Anselmo appartenente all'ordine e monastero anzidetto *salvo omni honore et jure praedicti Domini Episcopi Capituli et ecclesiae Vercell.*

Poscia con altro atto in data 5 dello stesso aprile i signori Simonino Gabardino e Giacomino figli del fu sig. Giacomo de Faxana, quali patroni di detto ospedale fondato dal fu loro zio paterno Canonico Simone, ritenuta la poca ospitalità sin allora esercitata dagli eletti ministri, fecero

Senis Canonicus Parixii Archipresbiter S. Severini Parixii-Dominus Conradus de Mediolano nepos Episcopi Verdunensis — Domini Robertus et Stephanus curati ecclesiae S. Christophori Parixii-Oddo clericus officialis Parixii — Johannes de Cortona publicus notarius...

E per chiusa finale dell'atto « *In quorum omnium testimonium et munimem cautela praesentium memoria futurorum Nos officialis Parixii praedictus praesens testamentum sigillo Curiae Parixii ad requisitionem dicti Magistri Symonis fecimus sigillari ac sigillum ejusdem curiae una cum sigillis quae inferius sunt appensa praesenti paginae duximus apponendum* ».

col consenso del Vescovo di Vercelli formale rinuncia e donazione dei loro diritti di patronato a favore della prepositura degli umiliati di S. Cristoforo, e quindi sotto la stessa data il Vescovo con assenso dell' Arcidiacono confermò la nomina fattasi dal Capitolo degli umiliati di un loro Frate Anselmo a ministro di detto Ospedale del Fasano.

Sì fatta unione di ministralato alla prepositura di S. Cristoforo venne di poi confermata con Bolla di Papa Martino IV 28 marzo 1286; non ostante la quale i sunnominati fratelli de Faxana intentarono lite nell'anno 1294 alla prepositura, per ottenere la reintegrazione nel patronato, ma sebbene non risulti d'alcuna sentenza, l'amministrazione però dell' ospedale si mantenne ferma presso gli umiliati nominandovi uno speciale ministro, che veniva confermato dal Vescovo, ed al quale doveva rendere il conto di sua gestione.

372. Di questi conti si conserva tutt' ora quello reso il 17 agosto 1305 dal Ministro al Vescovo Rajnero ed al Capitolo giusta le tavole di fondazione, da quale conto si ricava la consistenza dell'opera pia in quell'epoca.

Risulta primieramente che fatto il confronto delle entrate e spese l' ospedale era in debito di lire 3657 e soldi 12 pavesi per cui decorreva l'interesse del sei per cento come venne riconosciuto dal Vescovo e dal Capitolo.

Abbiamo poi l'entità del patrimonio *in istabili*:

1.° Quattro case in Vercelli producenti in complesso annue lire 29 pavesi.

2.° Un podere a Lessona col reddito di botti 27 e stara 4 vino — lire 31 soldi 3 in contanti, più 24 albergarie, quartaroni 19 avena, 2 di segale, 6 di castagne oltre ad 11 galline.

3.° Altro podere a Bioglio col reddito di una botte e 3 stara vino, 4 albergarie, 5 galline, 2 quartaroni avena, 4 di panico, 3 di castagne.

4.° Altro podere con castello e sedimi in Roncarolo cioè

terre coltive	Mog.	228	St. 5	Tav. 1
Gerbidi Boschi e Pascoli . . .	»	414	» 4	» 0
Totale	Mog.	643	» 1	» 1

5.° In prato Messone (fini di Vercelli) prato di moggia 12 del reddito di soldi 24.

6.° In Cavaglià moggia 4 vigna in enfiteusi al terzo del vino.

Fra i *mobili* nell'ospedale 15 letti compiuti con materasso, capezzale, lenzuoli, coperta del valore complessivo di lire 80 pav. circa, più altro materasso, num. 20 paja lenzuoli e varii utensili di casa.

Per chi conosce attualmente il tenimento di Roncarolo difficilmente si potrà persuadere, che con tali fondi si dovesse fare debiti e per somma assai di rilievo per tenere in esercizio soli 15 letti: rifletta però il lettore come quella tenuta fosse in allora per due terzi a gerbido e bosco, certamente anche per difetto di popolazione agricola, e come l'introduzione della coltura a riso abbia variato lo stato delle cose, essendochè nel rendiconto si vede registrato *il vino di Roncarolo* a soldi 50 la botte inferiore d'assai al vino di Cavaglià portato a lire 4 per botte.

Quando si avrà a tenere discorso dei frati umiliati di S. Cristoforo (vedi num. 93 libro IV) si dirà il come sullo scorcio di questo secolo XIV siano stati spogliati sia del castello della Veneria loro proprio, sia della tenuta anzidetta di Roncarolo; nondimeno continuò appo loro l'amministrazione dell'ospedale sino alla generale soppressione di quell'ordine, dopo la quale venne l'ospedale stesso definitivamente riunito all'Ospedale Maggiore di S. Andrea con Bolla Pontificia delli 15 marzo 1579.

Ospedale di S. Maria della Carità ossia di Fra Marco de Morando.

575. Nessuno dei nostri scrittori ha fatto cenno di questo Ospedale perchè nessuno conobbe la revoca della donazione fatta da Fra Marco de Morando nel 1275 all'ospedale di S. Spirito, e sapendosi che i beni di lui passarono a disposizione dell'ospedale di S. Andrea per atto dell'anno 1290,

senza appunto esaminarlo, si credette con ciò cessato l'ospedale di S. Spirito, quandochè il medesimo perdurò ben oltre come fu provato nel suo articolo num. 332 di questo lib. III.

Con testamento 10 novembre 1274 (1) il sig. Ugo Guazza cittadino di Vercelli instituì eredi universali il suo figliastro Pietro de Bonoromeo e certo Marchetto de Morando, i quali ne divisero la pingue eredità conflata di alcuni stabili e di molti crediti e denari.

Con questi mezzi il Marchetto de Morando fece acquisto in atto 31 marzo 1275 d'una possessione non molto distante dalla città (ora conosciuta sotto nome di *cascina Fra Marco* e posseduta dal sig. avv. Germano Ghisio) con casa masserizia, Recetto, ossia piccola fortificazione con fossato, beni varii colti ed incolti e boschiti di moggia 390 simultenenti nel territorio d'Olcenengo regione a Muleggio per il prezzo di lire 1900 pavesi.

Lo stesso Marco de Morando aveva due fratelli Pagano e Bonadio, aveva la moglie Giacomina con due figlie ancora nubili Pellegrina ed Astrua; non di meno nello stesso anno si determinò di dedicare la sua persona e tutti i suoi beni al servizio di Dio e *dell'ospedale degli infermi sotto il titolo di S. Spirito*; epperò con atto 17 settembre 1275 fece di ogni cosa ampia donazione allo stesso ospedale, accettante per esso il Capitolo delle suore di S. Spirito di Vercelli colle seguenti condizioni:

1.° Riservò a se stesso l'usufrutto delle cose donate senza resa di conto.

2.° Assegnò un capitale di lire 300 pavesi alla moglie ed a ciascuna delle figlie nel caso non facessero professione in detto Monastero, ed una pensione vitalizia di lire 20 ai fratelli, ove non fossero ricevuti come frati conversi.

3.° Proibì l' alienazione degli stabili sostituendovi per tale caso l'Abbazia di Lucedio, il cui Abate dovesse nelle visite assicurarsi dell'adempimento alle condizioni.

(1) Tutti i documenti a riferirsi in quest'articolo si conservano nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore.

4.° Volle, che sui provventi della donazione i poveri e gli infermi dell'ospedale di S. Spirito avessero in ogni tempo pane di fromento, buon vino e carni fresche secondo le condizioni di loro malattia, e gli infermi non si rimandassero dall'ospedale se non bene ristabiliti.

5.° Prescrisse due anniversarii uno per sè, l'altro pel fu Ugoccione Guazza, con distribuzione di una cotta di pane di staja tre fromento oltre a soldi 20 al convento dei frati minori di Vercelli sotto peso d' una messa anniversaria ed ufficiatura.

374. Addì 21 marzo 1280 Frate Marco de Morando accresceva la dotazione acquistando l'utile dominio di moggia 8 campo nella regione Paniaglio; ma non andò guari, che insorte alcune questioni colle suore amministratrici dell'ospedale di S. Spirito circa l' eseguimento delle condizioni anzidette si addivenne a transazione 16 marzo 1281, alla presenza e con autorizzazione dell'Abate di Lucedio Fra Rolando, essendosi ivi convenuto, che mediante l'assoluto abbandono in piena proprietà all'ospedale di S. Spirito dei beni in Creario di moggia 25 e mezzo senza peso di sorta si avrebbe per risolta definitivamente la donazione generale, di cui nell'atto del 1275, rientrando Frate Marco nella proprietà e disponibilità di tutti gli altri beni compresi quelli in Paniaglio posteriormente acquistati.

375. Rimasto così libero di persona e beni Marco de Morando non tardò molto ad esercitare in altro modo la carità, di cui era animato verso dei poverelli: imperocchè nell'anno 1283, correndo l'indizione XI e così prima di ottobre, instituì un nuovo ospedale nella parocchia di S. Bernardo vicino alla porta Santina intitolandolo *Ospedale di S. Maria della Carità*, e vi dedicò la sua persona e beni.

Manca bensì il documento di fondazione, ma, oltre alle risultanze di un atto 25 febbraio 1284, col quale Fra Marco de Morando *ministro dell'Ospedale di S. Maria e dei poveri* costrutto vicino alla porta Santina vendette con autorizzazione di Monsignor Aymone Vescovo di Vercelli tre pezze

di vigna in Roppolo al maestro Syon dottore in grammatica, si ricava poi l'anno almeno della fondazione, se non il giorno ed il mese, da sentenza dell' assessore di Bosio de Doara Podestà di Vercelli in data 7 dicembre 1285, per cui sull'instanza di esso *Fra Marco ministro dell' ospedale da lui eretto col titolo Domus S. Mariae de Charitate*, visto l'atto di fondazione (lacuna) ind. XI, e stante il giuramento prestato circa l'esercizio dell'opera pia, si mandarono cancellare dai registri tutte le imposte su di lui beni *a partire dall'anno* 1283.

In pochi anni però egli dovette contrarre vàrii debiti, le cui usure, giunta la manutenzione della propria famiglia, assorbivano la maggior parte del reddito, e ben poca ospitalità poteva esercitare, le quali cose esponendo egli al Vescovo nell'anno 1290, lo pregò di unire questa sua casa della Carità a taluno degli altri ospedali di Vercelli « *ita quod, quamquam frater Marchus per se non posset de bonis suis hospitalitatem tenere, tamen de bonis suis alio hospitali unitis possent fieri opera charitatis, et quod ipsa bona converterentur in usum pauperum infirmorum* ».

376. Ciò stante il Vescovo, nel mentre in atto 16 aprile 1290 fece risultare delle esposte circostanze per le quali parecchi degli ospedali avessero ricusata la proposta unione, sull'adesione prestata dal Ministro e Frati dell' ospedale di S. Andrea, dichiarò definitivamente unita al medesimo l'opera di carità già fondata da Frate Marco de Morando *ita quod ipsum hospitale S. Andreae praedicta omnia bona dicti fratris Marchi et dicti hospitalis charitatis habeat teneat et possideat, et de ipsis bonis in usus pauperum convertendo faciant minister et fratres quidquid facere voluerint sicut de aliis bonis dicti hospitalis S. Andreae.*

Frate Marco passò quindi fra i conversi dell'ospedale di S. Andrea, e poco per volta si estinsero i debiti conservando la maggiore possessione, che prese nome *Fra Marco*, concessa poi in enfiteusi al nobile casato Arborio Biamini, il cui ultimo Conte Francesco consolidò presso di sè anche

il dominio diretto mediante un capitale a mente delle ultime leggi, che permisero il riscatto.

Ospedale di S. Giacomo delle Cascine di Strada.

377. Fu opinione accreditata sin ora presso i nostri scrittori, che l'ospedale dei pellegrini sotto il titolo di S. Giacomo alle Cascine di Strada sia stato fondato da Pietro Bicchieri nipote del Cardinale Guala nel suo testamento 11 luglio 1250 rogato Alberto de Carexana: ma se si fossero bene osservate le parole di esso testamento si sarebbe conosciuto, che già vi esisteva un ospedale per gli infermi, e che la sua fu una larghissima ampliazione piuttostochè una primitiva erezione. « Item statuit quod..... heredes..... debeant.... fieri facere unum hospitale in territorio loci Caprinarum *juxta infirmiriam* (1).

Ed invero nell'archivio Eusebiano esiste un atto in data 7 maggio 1159 ind. VII rogato Gandolfo (2) per cui il

(1) Di questo testamento havvene bensì un estratto nell'arch. Eusebiano ma relativo unicamente al legato fatto alla chiesa di S. Andrea: la copia integrale esisteva già presso le Monache di S. Margarita, ed ora andò perduta; essendosene però riferite alcune parti sia dal prevosto Depietri nella vita della B.a Emilia, sia dal Canonico Fileppi nella sua storia Manuscritta Ecclesiastica.

(2) « Præsentia eorum hominum quorum nomina hic subter leguntur
» per librum unum quod in suis tenebat manibns Donnus sacerdos offi-
» cialis et rector *Ecclesiae et Hospitalis S. Jacobi de le Cascine et*
» *Ubertus atque Johannes conversi istae ecclesiae et hospitalis S.*
» *Jacobi* donum et investituram super altare S. Eusebii ad pacem et
» utilitatem ejusdem ecclesiae S. Eusebii de isto hospitali cum omnibus
» bonis et possessionibus quas usque modo habere et possidere videntur
» ex parte istæ ecclesiæ et Hospitalis S. Jacobi et etiam de eorum
» ipsis personis fecerunt eo tenore sicut hic subter legitur: ita ut a modo
» in antea semper sint fratres et unum corpus cum Canonicis prædictæ
» ecclesiæ S. Eusebii: persona, quæ in isto hospitali et ecclesia S. Ja-
» cobi fuerit prælata comuni Capitulo S. Eusebii obbedientiam facere
» debet, et ipsi Canonici de ista ecclesia et hospitali personam mittere

Rettorato della chiesa ed il Ministralato dell'Ospedale di S. Giacomo delle Cascine furono assegnati e posti a disposizione del Capitolo dei Canonici di S. Eusebio per farvi esercitare l'ospitalità e vera carità.

In questo documento non si fa cenno della destinazione di quell' ospedale, ma in altro del 3 nobembre 1220 (1) descrivendosi un campo alle Cascine di Strada, così se ne segnano le coerenze « *ab una parte strata pubblica ab omnibus aliis partibus ecclesia sive hospitalis S. Jacobi de Cascinis....* e per altri campi si soggiunge « *qui sunt prope domum infirmorum, cui coherent ab una parte strata a duabus partibus ecclesia sive hospitale S. Jacobi de Cascinis a quarta via Sale.*

Egli è dunque provato, che esisteva l'Ospedale molto prima del testamento di Pietro Bicchieri e che anzi era destinato alla cura degli infermi e non semplicemente a ricovero di pellegrini, come fu tenuto in appresso.

378. Non si conosce quale fosse il patrimonio dell'antico ospedale di S. Giacomo, bensì il testamento del Pietro Bicchieri ci addita i beni, che aggiuuse al medesimo, ed io ne riferisco in nota (2) la parte relativa.

» nec auferre debent nisi voluntate fratrum, qui in ipso hospitali fuerint:
» item si ipsi fratres de ipso hospitali in sua societate aliquam personam
» suscipere voluerint prius istis Canonicis ostendere debent et illorum
» consilio agere. Item prædicta ecclesia et hospitale S. Jacobi omnes
» suas possessiones, Canonicorum istæ ecclesiæ auxilio, firmiter habere
« et tenere debent: bona præfatæ ecclesiæ et hospitalis S. Jacobi non
» inde auferre vel etiam transportare debent, sed ibi in hospitalitate et
» vera charitate expendere, quia sic inter eos convenit: actum in præ-
» dicta ecclesia S. Eusebii ante ipsum altare feliciter in præsentia isto-
» rum Gualonis Capræ de Carixiana, Jorii de Casalo et Petri Monaci
» de eodem loco, Rifiani Gastaldi, Bugori, Ottonis Guardabechi, Willelmi
» de Aicardo, Vercellini de Villeto testium — Ego Gandulphus sacri
» Palatii notarius interfui et rogatus hoc scripsi ».

(1) Archivio Eusebiano.

(2) « Item Hospitali eidem legavit totum poderium, quod habet in loco
» curte et territorio Cascinarum, et nemus, quod acquisivit a sperlinis

379. Troppo scarse sono poi le memorie pervenuteci di quest'ospedale per segnarne la storia, sembra però, che ancor dopo il testamento Bicchieri il medesimo dipendesse da detto Capitolo Eusebiano, poichè nel suo archivio si trova un atto del 5 ottobre 1330 ricevuto dal notaio Vessazo di Biella, ove il prete D. Giacomo Grimono beneficiato della chiesa di S. Michele di Vercelli per delegazione del Vescovo diede il possesso di detto ospedale al nuovo Ministro *il Canonico Prevosto D. Ghione de Arborio* (1).

D'un altro ministro *D. Andrea Rajmondi* abbiamo un cenno in atti 28 agosto 1455 e 7 giugno 1456 (2), e ci sono pure pervenute le Bolle di Papa Innocenzo *dat. Romae pridie aprilis anno primo* (1485) di unione provvisoria di detto ospedale di S. Giacomo al Mazzerato in S. Maria Maggiore di Vercelli, pel tempo però solamente che di quest' ultimo continuasse ad essere investito il Canonico Mazzero Giovanni Felice de Ranzo « *volumus autem quod propter unionem et incorporationem praedictas dictum Hospitale debitis non fraudetur obsequiis, sed ejus congrua supportentur onera consueta, quodque dicto Johanne filio cedente vel decedente seu majoratum alias quomodo libet dimittente unio praedicta dissoluta sit.... dictumque hospitale in pristinum statum revertatur* (3).

380. Due anni dopo quell' ospedale era già passato in

» etiam si esset in territorio alterius villæ: item nemus de Sale: item
» totum poderium quod habet in castro Fiardo et in castro de Brolio
» et eorum curtibus et territoriis et omnia debita et jura debitorum quas
» Ubertus de Bulgaro ei dare debet.... item totum poderium quod habet
» in loco Lexonæ et ejus curte et territorio... item totum poderium quod
» habet in silva et ejus curte et territorio... item omnia sua prata sicut
» extenditur a parte capsinarum de lapidibus usque ad Guadum Gubiti
» et sicuti protenditur usque ad rivum de Baragiis, et ab illo rivo usque
» ad cascinam de Bartariis ».

(1) *Constituit... in possessionem Dominum Gujonem de Arborio praepositum Vercellensem ministrumque ecclesiae et hospitalis S. Jacobi de Cascinis Stratae.*

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(3) Archivio de Ranzo.

commenda risultandone commendatario il *Canonico D. Ajmone de Peliaco* in atto 8 agosto 1487 (1); quindi ritornò sotto la direzione d'un ministro come appare da Bolla di Papa Giulio 30 gennaio 1509 (2) di collazione del ministralato al *Chierico Gaspare de Capris* attesa la morte del già ministro Michele de Passeris, e per ultimo ne fu creato commendatario lo stesso Decapris abate di Mulegio, poscia Vescovo d'Asti, ed al medesimo siamo debitori della definitiva unione di esso Ospedale delle Cascine di Strada al nostro Ospedale Maggiore di S. Andrea di Vercelli stata decretata con Bolla Pontificia 10 agosto 1557 (3).

Gioverà però osservare, che a quell' epoca il patrimonio dell'ospedale di S. Giacomo consisteva in giornate 400 circa (4) di beni *sulle fini di Cascine Strada*, e non più nei beni di Selve, Sali e di altri territorii enunciati nel testamento del Pietro Bicchieri (riferiti in nota al num. 378) stati alienati o permutati.

A fare poi conoscere quali benefizii abbia fatti il Vescovo De Capris, e come il nostro Municipio si dimostrasse sollecito dell'incremento delle opere pie e degli instituti ecclesiastici chiuderò l'articolo con riferire una parte della lettera di ringraziamento diretta all' Abate de Capris dalla generale Credenza il 24 luglio 1557 (5).

« Considerantes immensa beneficia et multiplicia obsequia
» inclitæ civitati nostræ Vercellarum collata et ejus Comu-
» nitati sedulo præstita per Ill.m D.m Gasparem de Capris
» Abbatiæ Mulechii perpetuum commendatarium ac Asten-
» sem præsulem et comitem, qui inter cœteras animi sui
» dotes ob Divini Numinis cultu tum ad præclarum civitatis
» nostræ decorem *sacram Divi Benedicti aedem Sancti*

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(3) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(4) Questo quantitativo sta per approssimazione essendochè le locazioni fatte in quell'epoca lo furono a corpo senza indicazione di quantità.

(5) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

» *Petri de Mulechio nuncupatam extra muros Vercellarum*
» *illustravit, et a fundamentis reparavit, eamque novem*
» *monachis pro Divinis celebrandis munivit*: item pio ac lu-
» benti animo *hujus civitatis magno Xenodochio nostro aliud*
» *hospitale peregrinorum quod est Divi Jacobi capsinarum*
» *Stratae aggregavit adjunxitque et perpetuo pauperum usui*
» *decrevit* immo illi redintegrari omnino voluit: quæ omnia
» non parvo civitatis ornamento et commodo præsertim
» pro Re Divina peragenda et pauperum suffragio cedunt.

« Quapropter nolentes tantum munus cassum et deper-
» ditum iri, ut, si pares gratias referre non valeamus, quas
» possumus pro temporis occurrentia conferimus etc. ».

Prosegue la lettera notificando all'Abate la determinazione presa in ordinato 14 aprile di esentarlo vita durante da ogni tributo, da estendersi di poi tale esenzione a favore del Priore e Monaci di Mulegio per la porzione dei beni di essa Abbazia loro assegnata per alimenti ed indumenti.

FINE DEL VOLUME SECONDO.

INDICE DEL VOLUME SECONDO

LIBRO TERZO

I §§ 3 e 4 cioè Condizione degli studii, e Topografia della città a complemento del libro III faranno parte del Volume terzo.

L'indice generale analitico si trova in principio del Volume I

CORREZIONI

Alla linea 19	*Pag.*	5	esercitare	*a vece di*	esercire
» 25	»	45	solverit	»	solvent
» 19	»	51	jura	»	juria
» 12	»	52	justiciæ	»	juisticiæ
» 7	»	75	testes	»	testis
» 10	»	87	fidejusserit	»	fidejusseret
» 26	»	107	dantur	»	dant
» 31	»	127	sopportarsi	»	sottoportarsi
» 12 22	»	140	maiis	»	magis
» 22 28	»	151			
» 17	»	147	dello	»	allo
» 18	»	167	§ 3 condizione	»	§ 2
			§ 2 instituti	»	§ 3
» 17	»	186	Petro	»	Pietro
Nota (1)	»	186	dal fol. 81 de stat. ant.		
linea 11	»	188	comuni	»	comunis
» 11	»	210	paesi	»	passi
» 18	»	217	libro III	»	libro 2
» 1	»	265	trattati	»	tattati
» 4	»	265	l'obbligo	»	d'obbligo
» 14	»	279	scelto	»	scielto
» 23	»	284	ingenio	»	ingegno
» 13	»	314	jacent	»	jaceant
» 10	»	338	portubus	»	portibus
» 13	»	342	legitur	»	tegitur
» 30	»	342	dedicatesi	»	dei dicasteri
» 19	»	356	de vicecomitibus	»	de vicecomitis
» 25	»	360	secolo XVI	»	secolo XIV
» 6	»	373	un istituto	»	uno stabilimento
» 13	»	383	del	»	dal
» 32	»	385	hospitale	»	hospetale

GIUNTE E SCHIARIMENTI

Alla Nota 3 *Pag.* 107 *si legga* però la parte di questo statuto relativa agli scolari deve essere stata aggiunta dopo l'anno 1228.

» 1 » 260 » le parole *Beati Christi et confessoris Eusebii* sono testuali nell' autentico, e bisogna od interpretare la parola *Christi* come sacerdote, o togliere l' *et,* ovvero credere ommessa la parola *Martyris* prima della congiunzione.

linea 37 *pag.* 284 » dovrebbe dire indiz. I ma nell'autentico havvi *secunda.*

» 22 » 284 » idem indiz. XV idem indiz. XIV.

» 15 » 288 » *fodrum de debitis* vale a dire fodro imposto specialmente pel rimborso del debito pubblico.

» 276 » Ai documenti ivi riferiti in ordine alla contesa fra il Comune di Vercelli e l'Abbazia di S. Andrea pel Borgo di Alice si devono aggiungere i due atti di compromesso e di sentenza arbitramentale 14 marzo e 20 aprile 1282 pubblicati nei monumenti di Storia Patria Tom. II, Chartarum col. 1674 e 1676.

IL COMUNE DI VERCELLI

NEL MEDIO EVO

Studi Storici

DI

VITTORIO MANDELLI

SOCIO CORRISPONDENTE DELLA REGIA DEPUTAZIONE

SOVRA GLI STUDII DI STORIA PATRIA

TOMO III.

VERCELLI

TIP. GUGLIELMONI

1858.

Il prodotto della vendita, senza deduzione di spesa,
è destinato a beneficio degli Asili Infantili di Vercelli.

IL COMUNE DI VERCELLI NEL MEDIO EVO

Segue il CAPO V *del* LIBRO III

§ 3.°

Condizione degli Studii ed Università di Vercelli nei secoli XIII e XIV

381. Fu certamente un bel sogno (come già osservò il Durandi) quello del canonico Cusano, allorchè si fece ad asserire nella storia manoscritta di Vercelli « essersi da Carlo Magno instituita nella nostra città una Università degli studii per opera del celebre Alcuino », dicendola poi interrotta per vicissitudine dei tempi sino alla sua ripristinazione nell'anno 1228: non di meno egli è a credere, che quel luminare del Medio Evo Attone II nostro vescovo (an. 924 a 961) abbia rieccitato il pubblico insegnamento in questa città e nella estesissima Diocesi; ed in vero nella raccolta di decreti, che si conoscono sotto nome di *Capitolare Attoniano*, oltre al proclamarsi in più luoghi la necessità dell'instruzione e le tristi conseguenze dell'ignoranza, si trova ingiunto in ispecial modo l' obbligo ai Parroci di tenere scuola gratuita in tutti i borghi e casali (1).

382. Che anzi i buoni studii già in quel secolo X si andavano ripigliando per quanto il comportava la caligine dei tempi, ed il canonico Modena nei suoi annali manuscritti

(1) Attonis II Canones nella Raccolta delle opere di Attone, Vercelli 1768 Tom. II pag. 282.

Cap. 61 Presbiteri etiam per villas et vicos scholas habeant, et si quislibet fidelium suos parvulos ad discendas literas eis comendare vult, eos suscipere et docere non renuant, sed cum summa charitate eos

all'anno 904 afferma, che s' insegnasse a Vercelli il diritto canonico sotto un gran lettore Giovanni Scoto abate (1) a direzione del quale i Canonici studenti abbiano compilata una raccolta di sacri canoni, alla forma del posteriore decreto di Graziano, dedicandola ad Andrea arcivescovo di Milano loro Metropolitano; volume stato di poi realmente portato a Roma dal cardinale e vescovo di Vercelli Guido Ferrero nel Pontificato di Gregorio XIII per la correzione dei sacri canoni.

Tale superiore insegnamento richiedeva l' esistenza di scuole secondarie almeno sino alla filosofia, del che i nostri scrittori avrebbero potuto recare un positivo argomento, che io ho ricavato dalla vita di Guglielmo abate di S. Benigno, passato alla gloria dei santi nell'anno 1031, e scritta dal suo contemporaneo Rodolfo Glabro (2) poichè vi si legge: *nam olim in Vercelli urbe primitus, postmodum apud Ticinum, sub tuta custodia regulas artis grammaticae ploeniter didicerat.*

La deficienza di documenti pel secolo XI, e la scarsità loro pel susseguente non permettono guari di proseguire la storia dello insegnamento in questa patria (3); tuttavia la frequente qualificazione di *Maestro*, che si incontra nelle note più antiche del necrologio Eusebiano, ce ne somministra un qualche argomento, che anzi in un atto dell' anno 1149 (4) sta scritto *Actum Vercellis in porticu grammaticae* (5).

doceant, (qui autem docti fuerint fulgebunt quasi splendor firmamenti, et qui ad justiciam erudiunt multos fulgebunt quasi stellæ in perpetuum æternitatis) quum ergo eos docent nihil ab eis pretii pro hac re exigant, nec aliquid ab eis recipiant, excepto quod eis parentes charitatis studio sua voluntate obtulerint.

(1) L'Abeclesia lo annovera fra gli Abati di S. Stefano di Vercelli.

(2) Bolland. Tom. I Acta sanctorum 1 gennaio pag. 57.

(3) Vedasi l' erudita nota 36 nell' orazione dell' esimio professore P. Bruzza - Delle lodi della città di Vercelli - Tipi Ibertis 1842, ove si trasse argomento della coltivazione degli studii nei tempi più tenebrosi del Medio Evo dai codici esistenti nell'archivio Eusebiano.

(4) Archivio Eusebiano.

(5) Dice il Tiraboschi (Tom. 3, libro III p. 178) doversi intendere la

383. Più ampio argomento ci addita l'anzidetto necrologio all'anno 1163 « 15 decembris obiit Venerandus Dominus » Petrus de Rodopio hujus ecclesiæ Archidiaconus divinæ » et humanæ scientiæ peritus: fratribus suis canonicis Beati » Eusebii reliquit *ad usum scholarum libros legum et divinos* » et insuper decreta Gratiani » e pare infatti, che le pubbliche scuole fossero sotto la direzione dei Canonici (1) e poste nei claustri di S. Eusebio, posciachè si trovano le seguenti note in atti autentici (2) 1185 12 febbraio *Actum in porticu ecclesiae S. Eusebii juxta scholas cantorum* (3) 1197 9 febbraio *Actum Vercellis ubi dicitur Paradisus ante ecclesiam Beati Eusebii prope ostium scholarum veterum* (4). Anche gli studii storici erano nel secolo XII presso di noi coltivati, ed è spiacevole assai che non ci sia stata conservata la narrazione di cui fa cenno il seguente elogio:

A. D. I. MCLXXXVI *die XI augusti migravit de hac ermnosa vita felicis recordationis magister Petrus de Cotio hujus ecclesiae* (*Vercellensis*) *diaconus cardinalis divinis ac secularibus litteris adprime eruditus.... idem etiam multa*

grammatica nell'ampio senso in cui prendevasi a questi tempi, cioè di umane lettere; anzi il chiar.mo Vallauri soggiunge, che talvolta nell'età di mezzo lo studio della grammatica comprendeva anche quello della giurisprudenza, ed appoggia tale asserzione alla sentenza del Savigni e del Cibrario - Storia della Università del Piemonte vol. I, pag. 11.

(1) *In qua (ecclesia S. Eusebii) ab antiquo sacra pagina astrologia et aliae artes liberales legi consueverunt.* Vedi l'atto 1372 al num. 415 in questo paragrafo.

(2) Archivio Eusebiano.

(3) Landolfo il vecchio (in un passo riferito dal Giulini all'anno 1007) ci da notizia di consimili scuole presso la cattedrale di Milano « scholæ » vero ubi *Cantus magistri* ad docendos pueros quotidie conveniebant » *in atrio* ante ipsius ecclesiæ regias duæ erant..... secundum quod Eze- » chiel propheta dicens affirmat - extra portam interiorem gazophilacia » cantorum - In atrio interiori.... philosophorum scholæ diversarum artium » peritiam habentium, ubi urbani et extranei clerici philosophiæ doctrinis » studiose imbuebantur, erant duæ.

(4) Arch. Ospedale Maggiore di Vercelli.

onesta atque utilia ad memoriam retinendam suo tempore conscripsit videlicet temporum quorumdam nimiam sterilitatem et postmodum subitam et insperatam fertilitatem notavit, insuper Galliati atque Trecati, Terdone, Mediolani, Creme ab imperatore Federico factas destructiones, et alia quaedam quae in hoc breviario continentur » così nel necrologio Eusebiano.

Vaglia eziandio ad illustrare questo argomento l' elogio del canonico Mazzaro di S. Maria Maggiore Ruffino passato ad altra vita nel 1196. « Obiit Rufinus ecclesiæ Beatæ Mariæ » Major et hujus ecclesiæ (S. Eusebii) presbiter ordinarius » *in theologia et in phisica arte peritus* moribus decoratus » humilis et devotus etc. (1) » Non sappiamo però s' egli fosse nativo di Vercelli, ma ben altri indubitatamente Vercellesi ed ivi canonici, voglio dire il cardinale Guala Bicchieri, ed il vescovo di Torino e vicario imperiale Giacomo de Carixio, furono personaggi dottissimi anche in dritto civile, eppure l'instruzione loro operarono in Vercelli e nella seconda metà del secolo XII, il che suppone l'esistenza in patria delle relative scuole: amendue furono contemporaneamente eletti a canonici Eusebiani nel dicembre 1187, anzi il Guala *adhuc puero*, come appare dalle deposizioni inserte dall'abate Frova in appendice alla di lui vita, ed in esse vi si attesta eziandio come essi canonici non si fossero dipartiti da questa città dalla loro nomina sino all' epoca di loro promozione alle premesse dignità; per il che bisogna conchiudere, che sebbene non esistesse ancora in Vercelli lo studio generale, vi fossero però professori in diritto civile e canonico, i quali tenevano cattedra secondo la libertà di quei tempi.

384. Prima però che scadesse il secolo XII il nostro vescovo Alberto da Parma (il Beato) fondò presso il Capitolo la cattedra di sacra scrittura (2), come ne risulta dal seguente

(1) Necrologio Eusebiano.

(2) Questo lodevolissimo esempio dato dal santo nostro vescovo Alberto fu probabilmente la causa per cui Papa Innocenzo III nel quarto concilio di Laterano del 1215 ebbe a prescrivere, *che almeno presso ciascuna*

elogio del primo professore maestro Cotta: « anno 1194
» idus martii: vinculis carnis absolutus est recolendæ me-
» moriæ magister Cotta, qui per annum et plus antequam
» ex hoc sœculo migraret, dum iret Romam, in civitatem
» Placentiæ testamentum suum scripsit.... sed inde reversus
» ipsa, qua decessit, infirmitate correptus, velut prudens
» discretus et sapiens atque *in utroque jure peritus*, quod
» scripto Deo promiserat in præsentia plurium ore confir-
» mavit, cujus scripturæ series est hujusmodi: ad honorem
» Dei et Beati Eusebii et ad omnem hutilitatem et profectum
» tam præsentium quam futurorum fratrum nec non et alio-
» rum libros meos veteris et novi testamenti, quorum no-
» mina infra exprimuntur, canonicis Beati Eusebii, salvis
» conditionibus et adjectionibus infra positis, relinquo: ita
» ut in nullo umquam casu liceat eis alienare vel obligare
» eos neque in totum neque in partem, neque aliquo modo
» facere quominus Canonici, qui pro tempore fuerint, liberum
» in eis et ex eis usum habeant; extra fines claustri nisi ad
» domos canonicorum nullo modo transferantur; sane volo
» ut *doctori in theologia, qui juxta institutionem Domini*
» *Episcopi Alberti fuerit institutus et in hospicio et in scholis,*
» *ad usum tantum, praescriptorum librorum copia fiat*, non
» omnium simul sed eorum dumtaxat quos pro tempore in
» scholis legerit (1) ».

585. Il canonico Innocenzo Fileppi nel riportare nella sua storia ecclesiastica l'anzidetto elogio del maestro Cotta fu d'avviso, che il medesimo non sia stato canonico teologo *sed professor sacrae scripturae, qui pubblice in accademia studiorum, quae tunc maxime Vercellis florentissima erat, legerat;* ma qui un sovverchio amore di patria lo fece

metropolitana si dovesse nominare il Canonico Teologo incaricato di spiegare al Clero ed agli altri la sacra scrittura. Thomassin de ecclesiæ disciplina. Tom. I, lib. I, carte 10 num. 1.

(1) Necrologio Eusebiano - Molti sono i volumi descritti nel legato, tutti però ecclesiastici oltre a quello portante il titolo *summa sententiarum magistri Lombardi.*

cadere in assai grave errore, in cui fu seguito almeno in parte da altri egregii scrittori (1), imperocchè lo studio generale non fu, a mio avviso, aperto in Vercelli se non se nell' anno 1228, e basta già questa data per segnalare una delle maggiori glorie della mia patria forse la prima fra le cittè d'Italia, che senza favore o diploma di Principe e per propria autonomia abbia saputo non solo provvedere così altamente all' instruzione dei cittadini, ma conservarla per assai tempo a vantaggio e decoro della repubblica.

Tuttavia è pregio dell'opera lo esaminare gli argomenti, che si adducono per retrotrarre almeno all'anno 1220 l'instituzione dell'Università, siccome quelli, che sono pur sempre onorevoli, tuttochè per la propostami imparzialità io non possa assentire alla conseguenza, che se ne vorrebbe dedurre.

386. Il primo argomento poggia ad un fatto della vita di Sant'Antonio abate, il quale fu diretto da S. Francesco a Vercelli per studiarvi le sacre pagine sotto l'insegnamento del celebre teologo Tommaso, detto Gallo, primo abate di S. Andrea, che si pretese di annoverare fra i professori dell'Università Vercellese senza però che ne appaia da alcun documento.

Scrisse infatti il Vadingo: *Dum haec pervenirent ad sancti institutoris Francisci aures, ut solidius et graviori fundamento gratiam Antonius exerceret, voluit, ut sub Abbate Vercellensi apud S. Andream Thoma, viro doctissimo, mysticam audiret theologiam anno* 1222 (2).

Abbenchè ciò si dica avvenuto nell'anno 1222, e sarebbe meglio sullo scorcio del 1223, in quale anno soltanto io credo siasi trasferito da Parigi nella nostra città il canonico Vittorino e teologo Tommaso Gallo (3) non di meno questo

(1) Cibrario - Storia della Monarchia di Savoia vol. II, lib. 4, p. 262 - Cantù Storia Universale ediz: 1.a vol. X, p. 527 - Vallauri opere citate vol. I pag. 19.

(2) Annales Minorum Romæ 1732, Tom. II, pag. 48-49.

(3) Vedasi al num. 63 del libro IV.

fatto onorevolissimo pel professore, non vale a provare che già fosse instituita sin d'allora l'Università Vercellese, imperocchè si videro abati dei nostri monasteri dottissimi in teologia occuparsi a privato insegnamento e comporre trattati rinomatissimi, e quando pur fia che cessino le opposizioni (1) e si vengano a corroborare con ulteriori documenti le prove già date con tanta sollecitudine dal Presidente Degregori basterà pur sempre l'abate Giovanni Gersen autore dell'aureo libro della imitazione di Cristo per illustrare la nostra provincia al cospetto dell'universo.

Se non che l' argomento non poggia soltanto sul fatto dell'invio di S. Antonio allo studio di Vercelli, bensì su quanto vi aggiunse la cronaca Francescana dicendo: *cuius tempore studium Papia et Mediolano translatum fuerat Vercellas.* Siccome però nessuno degli scrittori ha potuto provare, che già fosse instituito in Milano od in Pavia lo studio generale, e che anzi ciò si nega dal celebre Tiraboschi (2), conviene conchiudere, che il cronista Francescano, scrivendo certamente in epoca posteriore, abbia confusa con Pavia e Milano la traslazione operata da Padova nel 1228, e l'abbia anche retrotratta a sei anni addietro.

387. Il secondo argomento, a primo aspetto più calzante, fu dedotto dal seguente brano di statuto fra quelli sanciti

(1) Vedasi la recente difesa fattane dal chiar.mo professore Verrati nelle pregiatissime sue disquisizioni filologiche e critiche inserte fra gli opuscoli religiosi e letterarii. Modena 1857.

(2) Ediz. Milanese 1823 - vol. IV, pag. 87, nota (*a*) « Il sig. Siro » Comi altrove da me lodato afferma, che da Pavia e Milano fu lo studio » generale trasportato a Vercelli l'anno 1225, ma a dir vero non avrei » osato di credere che un colto ed erudito scrittore, come egli è, avesse » ciò potuto asserire sull'autorità della cronaca di S Francesco, che è » il solo documento a cui tale racconto si appoggia ».

Ed alla pag. 465 ripete « questa traslazione dello studio da Pavia e » da Milano a Vercelli è nota al solo autore delle cronache; nè a me » è mai avvenuto di trovare alcun monumento, in cui si provi, che in » quelle due città in questo secolo (XIII) fosse pubblico e generale » studio ».

da frate Enrico dell'ordine di S. Francesco eletto a riformare i nostri statuti antichi in fatto di libertà ecclesiastiche e di altre attinenti materie.

« Item statuit et ordinat *quod remanente studio generali* » *Vercellis,* et permanentibus conditionibus, quæ sunt inter » Comune Vercellarum et *scholares*, quum aliorum doctorum » fit electio *prima de Theologo uno fiat qui particeps sit* » salarii in praxatice sicut cœteri doctores, nec obstet quod » non *noscatur* (altri legge non *nominetur*) *Theologus in* » *conditionibus illis* ».

Questo capitolo, esistente a carte 55 retro del volume degli statuti antichi, si disse corredato in margine della data 1224 *martio indictione XII;* epperò sotto tale data venne citato dal chiar.mo Cibrario nel fascicolo X dell'anno 1844 del museo scientifico letterario, certamente a sequela d'una erudita Memoria scritta in proposito dal chiarissimo A-prati (1) Archivista del nostro Municipio che ritengo manuscritta, e della quale si valse in parte il chiar.mo professore Vallauri come in nota alla pagina 42, Tom. I Storia della poesia, ed eziandio nel cap. I, libro I della pregievolissima sua storia sulle Università del Piemonte.

Da ciò l'asserzione, che esistesse almeno nel 1224 l'Università Vercellese, anche perchè l'anzidetto statuto accusasse il niun cenno del Teologo nella *convenzione cogli scolari*, quando che in quella del 1228 ve ne fosse anzi formale menzione.

Ma l'argomento fondavasi sopra un errore materiale: imperocchè, avendo voluto accertarmi circa la supposta data del 1224, dovetti riconoscere sull'originale statuto, esistere bensì in principio dei capitoli di fra Enrico ed a capo della linea 4.a, pag. 55 retro le note dicenti: *A. A. I. MCCXXIIII mense martii XII indict.* e poi di seguito in rosso *de libertate ecclesiae conservanda*, essere però quelle note cronologiche un semplice complemento della linea precedente *Datum Cathan.*,

(1) Vedasi la nota 105 alla citata orazione del prof. P. Bruzza anno 1842.

vale a dire appartenere le stesse note alla chiusa del decreto di Federico II contro gli eretici, fatto registrare da fra Enrico a capo dei suoi statuti, epperciò per nulla influire le medesime a determinare l'epoca di questi ultimi.

Se poi noi indaghiamo questa data, oltre che vi si accenna nel proemio il pontificato di Papa Gregorio (posteriore al 18 marzo 1227) già si ebbe altrove (1) a dimostrare, che la riforma degli statuti di fra Enrico deve assegnarsi agli ultimi mesi del 1234 od ai primi del seguente anno perchè in essi si parla di Guidone Landriano *tunc Potestatem* (e lo fu nel 1234) e per altra parte gli stessi statuti già si trovano accennati nella Bolla di Papa Gregorio IX, 30 aprile 1235.

Tuttavia l'accertamento di tale data non toglie ancora la difficoltà, non essendo trascorsi gli anni otto, pei quali era stata stipulata la convenzione coi *Rettori* dello studio di Padova, ed in cui stava già prescritta la nomina del Teologo: bisognerà dunque conchiudere, che in quel torno fosse avvenuta altra convenzione cogli *studenti*, ove il Comune avesse cercato di esonerarsi dallo stipendio del professore di teologia, il che siasi voluto riformare da frate Enrico; ad ogni modo gli statuti del medesimo sono ben lontani dal dimostrare instituita l'Università prima del 1228.

388. Un terzo argomento potrebbesi proporre per anticipare di qualche anno sì fatta instituzione, ed io mi fo carico di esaminarlo.

Il chiar.mo giureconsulto Merlin parlando della Reggenza in morte di Luigi VIII re di Francia, an. 1226 (2) fa menzione del consulto dato a favore della Regina Bianca di Castiglia *da Uberto da Bobbio celebre giureconsulto dell'Università di Vercelli* (3) e cita all'appoggio Alberico de Rosate

(1) V. al num. 170 del libro 2.o.

(2) Repertorio Tom. XI, pag. 783, art. Reggenza, § 1.o, ediz. Veneta 1840.

(3) Tanto il conte Sauli a pag. 451 della sua opera Condizione degli

e Giacomo Sangiorgio. Infatti nel trattato di Alberico sulla legge *de creationibus codice de Episcopali audientia*, così si esprime quell'egregio scrittore del secolo XIV: « *unde* » *fertur quod Dominus Ubertus de Bobio actu legens in studio* » *Vercellensi*, consultus utrum Blanca mater Regis Franciæ » pupilli, quia dederat quosdam nobiles fidejussores, qui » tamen non sufficiebant quantum ad Regnum, cum alios » diceret se dare non posse, excludi deberet a dicta tutela, » *consuluit non esse repellendam, sed sufficerent fidejussores,* » *quos poterit dare, alioquin sequeretur, quod similes Prin-* » *cipes carerent tutore* ».

Il San Giorgio, professore nell'università di Torino, nel trattato *de feudis* da lui pubblicato nel 1543 ebbe a ripetere a un di presso la narrazione di Alberico.

Ma queste autorevoli testimonianze non stabiliscono punto l'epoca in cui sia stato dato quel consulto, e sembra potersi credere di qualche anno posteriore al 1226; imperocchè le pretenzioni di Filippo conte di Borgogna per avere la reggenza cominciarono solo dopo il trattato d' alleanza della Regina Bianca con Federico II, sottoscritto nel 1227, anzi ne fu protratta a lungo la controversia, rinnovatasi ancora dopo varii fatti del 1228: quindi convien dire, che il consulto dell' egregio dottore sia emanato appunto nel primo anno della instituzione della nostra Università dipendentemente dalla convenzione dello stesso anno 1228.

389. Sarebbe tempo oramai, che di questa tanto preannunziata convenzione io tenessi discorso, se non che l'ordine dei tempi mi richiama ancora ad un fatto anteriore di quattro anni, che sembra indicare l'instituzione d'un convitto pegli studenti di teologia scarsi di fortuna, instituzione che, per essere delle prime in Italia, sarebbe onorevolissima per chi la promosse e per la nostra Vercelli.

studii della Monarchia di Savoia, quanto il prof. cav. Vallauri nella sua storia delle Università vol. 1.o, pag. 32 fecero menzione di questo onorevole fatto, non però ad intento di provare l'anteriorità della nostra Università.

Nel § relativo agli Instituti di beneficenza si è fatto cenno dell'ospedale degli Scoti (1) già esistente vicino alla Cattedrale, e la di cui amministrazione spettava al Capitolo Eusebiano per mezzo del proprio tesoriere; ora non essendo quell' opera destinata se non se al ricovero dei pellegrini di Scozia e d'Irlanda, e riconoscendo il Capitolo un sopravvanzo nei redditi,si fece a proporre unitamente al vescovo Ugone, di annettervi una casa destinanda specialmente ad abitazione comune di chierici e di altri poveri da alimentarsi eziandio coll'anzidetto sopravvanzo, e di tale proposta ne ottenne l'approvazione prima dal Legato pontificio cardinale Guala Bicchieri, e poscia dal Pontefice Onorio come da Bolla 5.° Kal. X.mb. anno X.

Leggesi infatti negli statuti approvati dal cardinale Guala in data 14 novembre 1224 (2): « Volentes præterea statum » hospitalis Scotorum reformare in melius...... præcipimus » quod *minister domum emat vel faciat, secundum quod* » *per venerabilem patrem Ugonem Vercell. episcopum de* » *consensu Capituli est statutum, in qua comuniter recipiantur* » *pauperes clerici et alii indigentes* et de hiis quæ superfue» rint annuatim, salva in omnibus provisione Scotorum et » Hibernorum et aliorum pauperum, ad quorum receptionem » idem hospitale specialiter noscitur institutum, misericor» diter sustententur ».

Egli è pur vero, che ivi non si parla esplicitamente di studenti, ma ritenuto il vocabolo *clerici*, e ritenuta l'instituzione precedente d'una cattedra di teologia, non che l'esistenza delle scuole nei claustri di S. Eusebio (sopra num. 383-384) attigui al suddetto ospedale, sembra plausibile la datane interpretazione.

590. Premessa questa notizia eccomi ad esaminare l'atto 4 aprile 1228 per cui venne trasferito da Padova lo studio generale nella nostra città.

(1) Num. 303 di questo libro III.

(2) Vita del cardinale Guala Bicchieri pag. 132 dell'abate Frova, Milano 1767.

Nel volume degli statuti (riordinato nell'anno 1241) abbiamo un capitolo relativo a futura instituzione dello studio generale, senza però il benchè menomo indizio a poterne stabilire la data, la quale io crederei anteriore di più anni al 1228.

In principio di quel secolo alcune città d' Italia avevano cercato d' instituire lo studio generale pei grandi vantaggi che ne derivavano: così dopo Bologna, nella di cui università leggeva il celebre Irnerio sin dal 1137, la città di Vicenza fece le sue prove, che durarono però soltanto dal 1205 al 1209: in Padova poi alcuni professori, non abbastanza soddisfatti nell'Università di Bologna, vi trasferirono il loro domicilio nel 1222, e vi si venne formando altro studio generale assai fiorente anche pei privilegii accordativi dai Veneziani.

Impertanto agognando pure il nostro Comune a quel vanto aveva decretato:

Item statutum est quod potestas teneatur inquirere vel inquiri facere inter annum novum et carlevarium et dare operam ad habendum studium scholarum, et infra octos dies post Pascham teneatur facere consilium ad campanam pulsatam, quod super facto studii facere potuerit, et secundum quod toti consilio vel majori parti placuerit, faciet et observabit (1).

Che questo statuto sia anteriore alla convenzione del 1228 le stesse parole il dimostrano; ma il dissi di molti anni addietro, e se non fu dell'epoca del Vescovo Alberto institutore, come vedemmo, della cattedra di teologia, appartiene almeno all'epoca del Vescovado di Lotario da Cremona (1205 a 1208) già famoso legista e professore all'Università di Bologna nel 1189, il quale certamente non avrà mancato di promuovere nella nostra Vercelli lo stabilimento dello studio generale; se non che i tempi non corsero favorevoli per le guerre quasi continue, nelle quali si trovò avvolto il nostro Comune, e sebbene siavi luogo a credere, che ivi tenessero cattedra privata non pochi legisti e teologi, non di meno

(1) Statuto antico inedito pag. 47.

la regolare instituzione dell'università non potè conseguirsi sino al 1228.

591. In quest'epoca lo studio generale instituito a Padova era del continuo bersagliato per le ostilità, che da due anni si mantenevano con Eccelino da Romano; per altra parte i Professori non trovavano il loro conto nella generosità degli studenti: approfittando perciò il nostro podestà Rainaldo Trotto di queste circostanze, ed adempiendo all' obbligo ingiuntogli dall'anzidetto statuto, indusse la Credenza a mandare plenipotenziari in Padova per concordarsi coi Professori e Rettori di quello studio offerendo non pochi privilegii ed accertato stipendio, offerta questa la più efficace per impegnare i primi a promuovere la traslocazione, impeperocchè, alla riserva di qualche retribuzione data da Federico II nel 1224 per attivare l'università di Napoli, non vi ha memoria, che presso di altre città ottenessero i professori dapprima, e per assai tempo dopo, retribuzione fissa sul pubblico erario: anzi nella stessa Bologna il primo assegnamento avvenne soltanto nell'anno 1289 (1).

A tale scopo furono eletti con pieni poteri il nobile decurione Alberto de Bondonis ed il dottore Guglielmo Deferraris, il quale come io credo già teneva cattedra di leggi in questa città, ed i medesimi seguendo le instruzioni avute dal Comune pervennero a conchiudere il trattato per atto pubblico

(1) Tiraboschi Tom. IV, p. 77, § università di Bologna.

Ciò che intorno ad essi dobbiamo osservare si è che sin verso la fine di questo secolo XIII essi professori non avevano stipendio alcuno dal pubblico erario, ma ciascun di loro contrattava coi suoi scolari e patteggiava con essi della sua mercede. Ed a pag. 78: *Garzia Spagnuolo fu il primo, a cui l'anno* 1280 *fu assegnato dal pubblico non un annuale stipendio, ma un capitale di lire* 150...... *nell'anno* 1289 *pel primo al professore di legge civile si assegnarono annue lire* 100.

Lire 100 Bolognesi, pari a L. 33 1|3 imperiali, od a L. 100 Pavesi, e così corrispondenti a lire 1284 cent. 10 attuali. Vedasi la nota al num. 39 della mia dissertazione (Appendice I) e la tariffa di cui ivi.

ricevuto in Padova dal notaio Bongiovanni Negri nel giorno 4 aprile 1228, esistendovi come testimonii tre personaggi Vercellesi colà trasfertisi per coadiuvare il trattato, cioè il chiarissimo Filippo de Carixio,allora canonico a Torino, ma che poco stante fattosi Domenicano fu poscia per tre volte Superiore Provinciale di quell' ordine, ed i Canonici di S. Eusebio Bongiovanni de Bondonis, e Martino Avogadro, eletto poi quest'ultimo a nostro Vescovo nel 1244.

Questo documento, che sotto il titolo *Charta studii* trovasi registrato ed autentico nel Biscioni sia nel Tom. 1-395 come nel Tom. IV-455 fu dapprima non abbastanza correttamente pubblicato dal P. Zaccaria, e quindi a brani dal Durandi nella sua dissertazione *Della condizione del Vercellese*: di poi per intiero ed esattamente assai dal Degregori nell'appendice al vol. 2.° della storia dell'aureo libro dell'Imitazione; dal Vallauri nel Tom. I Storia delle Università ecc. e per ultimo dal Duboin a pag. 1, Tom. IV della sua Raccolta delle antiche leggi patrie; per la qual cosa io ometto di darne il testo, e mi limito ad una breve analisi colle occorrenti osservazioni.

392. Agli studii generali, siccome ristrettissimi di numero accorrevano in quel secolo uditori di diverse nazioni, nè già solo giovinotti come nei nostri tempi, ma per gran parte persone d'età virile e persino già insignite di dignità ecclesiastiche: ciascuna nazione vi aveva il proprio rettore o procuratore, che vegliava al particolare suo interesse, ed occorrendo rappresentava quella frazione di studenti (1): con questi rettori impertanto (e non cogli studenti come se ne fece notare la differenza parlando dello statuto di Fra Enrico al num. 387) vale a dire coi procuratori dei Francesi, Inglesi, Normanni, Italici, Provinciali, Spagnuoli, Catalani e Teutonici i nostri deputati fermarono il contratto.

(1) Vedi l'atto di cessione della chiesa di S. Vito di Vicenza fatta ai Camaldolesi nell'anno 1209 dai rettori dell'università che se ne dipartiva. Tiraboschi Tom. IV, pag. 65.

In primo luogo — loro si promise per parte del Comune, che sarebbero stati posti a disposizione dei professori e degli studenti « *quingenta hospicia de melioribus, quae erunt in civitate, et si plura erunt necessaria plura: ita quod pensio melioris hospicii non excedat summam librarum decemnovem papiensium* ».

Credevasi adunque, che il numero degli studenti sarebbe stato non minore di cinquecento; e sebbene la parola *quingenta* sia ripetuta nelle due copie autentiche dell'atto esistenti nell'archivio civico, pure il chiar.mo Durandi fidandosi all'inesatta pubblicazione del P. Zaccaria ed all'asserzione del Cusano, credette si fossero promessi soli *cinquanta* alloggi, e, seguendo la narrazione fatta da quest'ultimo, disse, che i medesimi erano situati fuori di città nella località, ove sta attualmente un fabbricato rurale detto *Sapienza* ad un miglio incirca sulla strada Casalasca, nella quale l'antico proprietario nobile de Alessandri facendovi eseguire degli scavi avesse trovato, oltre a molte fondamenta di case, anche di molti finissimi marmi ed avanzi di statue, con esservisi pure discoperto il principio d'una spaziosa scala cogli scaglioni di marmo nero disposti in bell'ordine (1).

Questa scoperta vale bensì ad avvalorare quanto si dirà parlando dell'ampiezza della città nei tempi Romani (vedasi al num. 419 di questo libro), ed il nome tradizionale *Sapienza* potrà accennare alla località degli studii d'allora: ma non ha punto da fare col nostro documento, imperocchè eccettuandovisi « *domus, quae sunt in strata, in quibus consueverunt recipi et recipiuntur hospites in nundinis Vercellarum et albergantur per totum annum continue;* e dichiarandosi inoltre *si autem essent plura hospicia in uno contextu apta scholaribus, licet ejusdem hominis, non debeant reputari pro uno hospicio* » bastano a josa queste spiegazioni per indicare, che si trattava di camere nell'interno, e frammiste a quelle dei cittadini, e poi lo stesso numero di cinquecento esclude quella supposizione.

(1) Antica condizione del Vercellese 1766, pag. 48.

Il fitto a pagarsi per ciascuno dei locali doveva arbitrarsi da una Commissione mista di due studenti e di due cittadini, alla quale in caso di discrepanza verrebbe aggiunto un chierico del Capitolo Vercellese ad elezione del Comune, ovvero un canonico ad elezione dei Rettori, con che però tale fitto non potesse oltrepassare pei migliori alloggi le lire diecinove pavesi.

Avuto riguardo alla data della convenzione, queste lire 19 pavesi rappresenterebbero in oggi l' egregia somma di lire 585 cent. 83 all'anno (vedasi la tariffa nell'appendice), la quale somma sembrerà eccessiva riuscendo a lire 47 circa mensili per una camera anche provveduta di mobiglie, ma conviene riflettere, che il documento non addita una sola camera; che anzi le disposizioni a riferirsi in punto di facilità di mercato indicano piuttosto, che non solo i professori, ma buon numero di studenti tenessero casa aperta e così più camere per ciascuno, giacchè molti, come io diceva, erano persone avanzate in età e rivestite anzi d'uffizii in patria; ad ogni modo si osservi, che il prelievo, ove d'uopo forzato, di 500 alloggi in un perimetro di case più ristretto dell'attuale (vedasi il § 4 di questo capo V) non poteva a meno di elevare i fitti; oltrecchè questi oscillano in proporzione dell'interesse del denaro corrente nella località, ed allora usavasi fra noi il quindici per cento all' anno, come lo additerà questo stesso documento; il che essendo, i fitti d'allora dovevano essere quasi al triplo degli attuali.

Gli alloggi dovevano venire adattati ad uso di scolari entro otto giorni dal fattone assegno, ed in difetto potevano questi provvedervi ritenendo l'importo della spesa sul fitto, che si doveva pagare per intiero prima della quadragesima.

393. In secondo luogo — fu convenuto, che il Comune mutuerebbe agli studenti ed alla loro università sino ad una somma di lire dieci mila pavesi « *mutuabit scholaribus et universitati scholarium usque ad summam librarum decem millium pp. pro duobus denariis ad duos annos, postea pro tribus usque ad sex annos* ». Questo § era di difficile

interpretazione per chiunque non abbia fatti lunghi studii sulle carte nostrali dell'epoca sia in ordine del ragguaglio del capitale, il quale ascende a nulla meno di lire 308,330 attuali, sia in ordine alla quota degli interessi, imperocchè taluno credette essersi questi tassati a soli denari due per lira *all'anno* pel primo biennio, e tre per gli altri sei anni, pei quali era durativa la convenzione, se non che in quella frase sottointendevasi *in mense*, come in tutti gli altri contratti contemporanei, e già si faceva un vantaggio agli studenti riducendo pei due primi anni l'interesse ad un terzo meno della rata pressochè comune in allora del 15 p. cento.

Si obbligava inoltre il Comune al rischio e spesa per far tenere il denaro in Venezia, ove sarebbe sborsato agli studenti, però contro obbligazione per atto pubblico e dazione di corrispondenti pegni, i quali si sarebbero poi rilasciati tostochè lo studente si fosse collocato in Vercelli ed avesse prestata idonea fidejussione giurata per l'integrale restituzione, fatto lecito però agli studenti di questa operare anche rateatamente per la metà o pel terzo, e con dichiarazione, che non si ridurrebbero mai a capitale gli interessi arretrati, e che anzi il capitale restituito non si impiegherebbe dal Comune ad altro uso, ma si terrebbe in pronto per darlo alle stesse condizioni ad altri studenti, che ne abbisognassero.

394. In terzo luogo fu stabilito, che il Comune proibirebbe l'esportazione oltre al suo distretto delle vettovaglie ed altre cose necessarie al vitto, delle quali conserverebbe due mercati in caduna settimana, e non permetterebbe, che le medesime si acquistassero da rivendajuoli prima dell'ora di terza, eccettuati però i quadrupedi ed il vino, e salve le convenzioni esistenti a pro del conte Pietro di Masino e dei conti di Biandrate Ottone Gozio e Guidone: inoltre nei tempi di scarsità di raccolto il Comune sulla richiesta degli studenti dovrebbe fare incetta di 500 moggia di frumento e di altrettanti di segala, per darli ai medesimi a misura del bisogno al prezzo di costo.

595. In quarto luogo si promise, che il Comune avrebbe costituito un competente stipendio ai *quattordici* professori: cioè un teologo, tre dottori in legge (*Domini legum*), due decretisti, due decretalisti (1), due fisici, due dialettici e due grammatici « *ita tamen quod scholares Vercellarum et ejus dixtrictus non teneantur aliqua dona magistris et Dominis dare* » Questo stipendio accordato dal Comune, segnatamente per sgravare i cittadini e distrettuali studenti dall'obbligo di retribuire i professori, dovrebbesi determinare ad arbitrio di due studenti e di due cittadini, ed in caso di disparere verrebbe definito dal Vescovo prima d'Ogni Santi, e sarebbe pagato a ciascun professore alla festività di S. Tommaso apostolo.

Io non so se altra università sia stata in quei tempi costituita in modo così compiuto in ordine al numero dei professori e delle scienze ad insegnarsi: bensì il chiarissimo Tiraboschi ci assicura, che lo stesso celeberrimo ginnasio di Bologna non ebbe cattedra di teologia annessa al proprio corpo se non se ad epoca molto più inoltrata (2), *eranvi bensì*, così lo stesso autore, *cattedre presso i monasterii riunite poi all' università con Bolla di Innocenzo VI*, 29 *giugno anno* X *del pontificato;* ed in un antico codice citato dall'Ughelli si legge, che nell'anno 1364 giunsero colà alcuni rinomati lettori *ad fundandum et incohandum Bononiae studium theologicae facultatis*, come nemmeno in Padova, da cui trasferivasi presso di noi lo studio, esisteva cattedra di teologia; e quando verso l'anno 1260 venne ripristinata quella università, dovette aspettare un secolo ancora prima di avere quel pregio (3).

La mancanza della cattedra di teologia nelle altre università fu probabilmente la causa per cui il nostro Comune cercò di sgravarsi del relativo stipendio verso l'anno 1235, ed anche perchè già si trovasse costituita presso il Capitolo la

(1) I decretisti spiegavano il decreto di Graziano, i decretalisti le decretali successive dei Pontefici.

(2) Tiraboschi Tom. IV, pag. 168.

(3) id. pag. 169.

cattedra di sacra scrittura: ma nelle riforme di frate Enrico fu obbligato il Comune a continuare la provvisione relativa al teologo come si disse al num. 384.

A tenore della convenzione la scelta dei quattordici professori fu accordata ai Rettori di quattro nazioni Francese, Italiana, Teutonica e Provinciale, a patto però di giurare, *quod bona fide eligent meliores Dominos et magistros in civitate vel extra, et substituent eis alios meliores usque ad certum gradum, quos crediderint posse habere ad salarium*, che se tre almeno di essi Rettori non concordassero nella scelta a farsi entro la prima quindicina d'aprile, in tal caso il Rettore in teologia fu autorizzato a nominare il migliore a suo giudicio fra i dottori proposti dagli anzidetti Rettori: fatta la scielta spettava al Podestà il mandare ambasciate agli eletti e procurarne l'accettazione.

Le parole *in civitate et extra* danno a conoscere, che già esistevano in Vercelli dottori insegnanti privatamente prima che fosse costituita l'università, e come si è osservato parlando degli studii anteriori al 1228.

396. In quinto luogo — si promise per parte del Comune, che il medesimo avrebbe usato agli studenti lo stesso trattamento come a cittadini; avrebbe conservata al più possibile la pace nella città e nel distretto, non avrebbe ritenuto in ostaggio alcuno degli studenti, salvo egli si fosse specialmente obbligato verso il Comune per altri compagni, nessuno degli studenti sarebbe stato offeso o molestato e tanto meno derubato, e ciò accadendo in altra giurisdizione, il Comune si adoprerebbe a difesa di lui sì e come soleva operare pei proprii cittadini: nemmeno li avrebbe trattenuti od incarcerati nel caso di guerra colla loro patria, ma loro darebbe salvocondotto o li lascierebbe partire, si conserverebbero inoltre i privilegii loro, ove non vi avessero rinunciato, salva però la giurisdizione criminale spettante al Comune: nè questo mai prenderebbe a proteggere una parte, ove si elevassero discordie fra di essi studenti, anzi ne procurerebbe la riconciliazione; godrebbero gli studenti

l'esenzione dai dritti di pedaggio sì in città che nel distretto per quanto ne spettasse al Comune, e sarebbe obbligo del medesimo di tenere presso l'università due bidelli ed ancora *duo exemplatores* (scrivani, o meglio due editori aventi sotto di sè il necessario numero di scrivani) affinchè gli studenti potessero avere esemplari corretti sì nel testo come nelle glosse tanto in ambe leggi quanto in teologia, da pagarsi tali esemplari dagli stessi studenti secondo la tassa a farsene dai Rettori.

Per parte poi degli studenti si promise, che si procurerebbe acciò ne venisse a Vercelli un numero tale a poter occupare gli anzidetti cinquecento alloggi: anzi se fosse possibile vi si trasferirebbe l' intiero studio di Padova: che i professori e gli studenti non patrocinerebbero in Vercelli e nel distretto se non per essi studenti o per fatti proprii od avanti a giudici ecclesiastici delegati dall' Impero o dal Pontefice; niuno d'essi darebbe consiglio o farebbe cosa in pregiudicio del Comune, anzi, essendo taluno informato di qualche trama, dovrebbe con tutta la sollecitudine denunciarla al Podestà, nè mai essi studenti prenderebbero parte in fazioni, che avvenissero fra Vercellesi e distrettuali: i Rettori poi delle varie nazioni avrebbero tutti eguale voce od autorità senza distinzione del maggiore o minor numero di studenti da ciascuno dipendenti.

Tali furono le condizioni del trattato, del quale si promise l'osservanza *per anni otto*, essendosene ordinata l'inserzione nel volume degli statuti del Comune per meglio accertarne l'inviolabile eseguimento.

397. È sentenza comune dei nostri storici, che l'università così iniziata abbia continuato in Vercelli sino al 1400: tuttavia il Tiraboschi si mostrò dubbioso intorno a tale continuazione (1) e più ancora il cav. Cibrario, il quale (a pag. 315 della sua preg.ma opera Dell' Economia politica nel Medio Evo) ebbe a scrivere « *ai primi anni del secolo*

(1) Tiraboschi vol. IV, pag. 82, § X, libro I.

XV, tempo in cui Torino fu privilegiata essa pure d'uno studio generale già prima tentato inutilmente a Vercelli ». Rimpetto a questi dubbi riesce maggiore l'obbligo mio di raccogliere e presentare tutti i dati autentici, pei quali almeno interpolatamente ne venga comprovata la continuazione nei secoli XIII e XIV a mezzo di tanti rivolgimenti politici (1); che se per circostanze imperiose dovette poi la nostra Università soccombere, non ne verrà meno la gloria acquistata dal Comune; nè una così lunga durata potrà mai portare il nome d'*inutile tentativo.*

Il consulto del nostro dottore Uberto da Bobbio datosi circa l'anno 1229 alla Regina di Francia, e di cui si è parlato al num. 388, si è la prima prova dell'esecuzione del trattato.

Un altro argomento da assegnarsi all'anno seguente, ce lo additano i Bollandisti sotto il giorno 13 febbraio al capo IX num. 83 ove sta scritto « Tempore, quo beatæ memoriæ » magister *Jordanus praedicabat Vercellis, ubi etiam tunc* » *erat studium generale*, paucis diebus tresdecim magnos » clericos et licentiatos traxit ad ordinem (prædicatorum): » erat autem ibi magister Valterus theutonicus *regens in* » *artibus et phisicis peritissimus, qui ad legendum magno* » *stipendio conductus erat:* hic, audiens magistrum Jordanum venisse, ait sociis et scholaribus suis: cavete ne ad » prædicationem ejus eatis, neque aliquando verba ejus » audiatis, quia sicut meretrix polit sermones suos: mira » res, sed a Domino facta; quia qui alios retrahebat ab eo » ipse captus est in sermone illius, immo verius Dei, et » quum sensualitas vellet eum ab ingressu ordinis retrahere » claudens utramque manum pugnis quia calcaribus percutiebat latera sua dicens sibi: tu ibis illuc, vere tu illuc

(1) Egli è vero che mi converrà ripetere le prove già date dal Chiar.mo Vallauri (opera citata) per gli anni 1231-1240 pel Prof. Ferrario 1242-1267-1338; ma, oltre ad illustrare le prove medesime, io spero di aggiungerne altre, che vagliano ad estendere il presente argomento.

» ibis: venit ergo et sumptus est et fuit multis salutis » exemplum ».

E proseguendo la storia del Beato Giordano narrano pure i Bollandisti nel seguente § un'altra mirabile conversione d'uno dei nostri studenti in diritto civile, anzi vuolsi notarvi il seguente periodo: *veniens autem ad locum, ubi se receperant fratres quia nondum domum ibi* (Vercellis) *habebant etc....* imperocchè da tali parole si può dedurre con certezza, che queste predicazioni del Beato Giordano avvennero prima del 1234, in quale anno i padri predicatori già tenevano casa in Vercelli (1), e probabilmente avvennero nel 1230, epoca in cui il Beato Giordano prese a scorrere la Lombardia.

Chiudono i Bollandisti queste due narrazioni dicendole desunte dalla cronaca del Beato Umberto Domenicano, e soggiungono: *haec autem duo narravit qui interfuit illis, et haec vidit, et unus ex illis fuit.*

398. Altro cenno positivo della permanenza dell'Università lo somministra il trattato tra il nostro Comune e quello d'Ivrea in data 28 gennaio 1231 (2) ove si legge:

« Item omnes mercandiæ sint hinc inde ab utraque parte » apertæ et liberæ sine contradictione utriusque civitatis, » *salvis conditionibus scholariorum commorantium apud Vercellas usque ad tempus conditionum promissarum....... ita* » *quod liceat Comuni Vercell. conditiones super mercandias* » *scholaribus renovare, et eas servare*, et durantibus illis » conditionibus non teneantur Iporegienses aperire mercan- » diam terræ Vercellarum ».

Segue poi lo statuto di frate Enrico, che io dissi (sop. num. 387) appartenere ai primi mesi dell' anno 1235, ed ove si fa menzione espressa dello studio generale: tuttavia non erano ancora spirati gli anni 8 dal suddetto trattato del 1228, e già altra convenzione pare si fosse stipulata cogli studenti.

(1) Come risulta dall'infra citato testamento del Vescovo de Carnario.
(2) Arch. civico, Bis. I 40.

399. Prima però di proseguire l'esposizione di ulteriori argomenti sarà utile lo esaminare alcune disposizioni fatte dal prevosto (poscia vescovo) D. Giacomo de Carnario nel suo testamento id. novemb, 1234 (1) imperocchè si vorrebbe da taluno, ch'esse accennino allo studio generale esistente in Vercelli, il che sarà bensì verissimo perchè ne conosciamo l'esistenza in altro modo, ma quelle disposizioni parlano soltanto di scolari Vercellesi.

In esso testamento dopo d'avere legato fra le altre cose alla chiesa di S. Andrea *parvam bibliam parisiensem cum fimbulis argenteis*, surrogandovi lire 63 pav. ove non si trovasse al suo decesso; e dopo altro legato di libri ecclesiastici, fra i quali *majorem bibliam parisiensem* al convento di Lucedio, e *bibliam minorem* et leviticum ai frati minori; lasciò poi esso testatore tutti gli altri libri di teologia ai padri predicatori stanziati a Vercelli: soggiungendo *libri autem phisicae et artium distribuantur pauperibus scholaribus Vercellensibus.* Non conosciamo il numero e qualità di questi libri, ma fu sempre una assai graziosa disposizione in epoca, nella quale una sola bibbia minore valeva lire 63 pavesi corrispondenti ad attuali L. 1735 cent. 48.

Altra disposizione speciale ebbe egli a fare a pro' degli studenti di teologia imponendo all'elemosiniere di S. Andrea sui redditi di un largo legato « ut ad minus tres scholareos » pauperes audientes theologiam, *si doctor in theologia fuerit* » *Vercellis*, eligat, quorum quilibet singulis dominicis per- » cipiat quindecim panes sicalis, quorum quilibet sit quin- » decim unciarum, et habeat pro pulmento et vino illud, » quod elemosinarius vel Abbas charitative dare voluerit: » teneantur vero isti pauperes in vesperis sabbati, et in » missa et vesperis dominicæ interesse in capella S. Andreæ » (cioè nella parrocchia trasferita poco dopo in S. Luca) » ad cantandum cum capellano, et similiter *in omnibus festis* » *in quibus non intrarent ad lectiones solemnes* ».

(1) Trascritto dal prevosto Irico nella sua storia di Trino pag. 81 e seguenti.

Due osservazioni vi si possono fare; e primieramente dalle parole *si doctor in theologia Vercellis fuerit* si deduce, che già nel novembre 1234 si trattasse di togliere, se non era ancora tolta, la cattedra di teologia, il che diede poi luogo in parte allo statuto di frate Enrico, come si disse al num. 387: in secondo luogo le ultime parole *in omnibus festis, in quibus non intrarent ad lectiones solemnes* sembrano indicare, che in alcuni dei giorni festivi ricorrenti entro la settimana vi fossero adunanze scolastiche qualificate solenni forse perchè non vi si desse l' insegnamento consueto, ma si esercitassero gli studenti con discussioni solenni a porte aperte.

400. Facendo ritorno agli argomenti per la continuazione dello studio generale, il primo cenno sicuro dopo gli anni otto portati dalla convenzione 1228, lo abbiamo nella Bolla di Papa Gregorio 3 settembre 1237 (vedasi al num. 188, libro II) nella quale narrandosi l' interdetto fulminato alla città nostra dall'Arcivescovo di Milano come delegato apostolico sul finire del 1336 si dice « *neve scholares in ipsa civitate ulterius morarentur* ».

All' anno poi 1238 e non prima si deve, a mio avviso, assegnare la lettera diretta dall'imperatore Federico ai Vercellesi, la quale trovasi senza data nella collezione del Martene (1), ivi l'Imperatore, annuendo alla richiesta del nostro Comune, manda al medesimo l' egregio professore in leggi V. (forse Villielmo ossia Guglielmo discepolo di Arrigo da Susa) « Magistrum V. juris civilis professorem fidelem no-
» strum, de cuius prudentia et scientia certam fiduciam et
» experientiam obtinemus, ad civitatem vestram duximus
» transferendum *tam pro nostris servitiis*, juxta fidei suæ
» debitum, *promovendis ibidem*, *quam pro edocendis vestris*
» *scholaribus et aliis undique venturis* juris civilis scientiam

(1) Tom. II, col. 1141. ep. VII: riferita dal Durandi, dell'antica condizione del Vercellese pag. 38, e dal Vallauri a pagina 223, Tom. 1 opera citata.

» qua prepollet etc. », il quale rescritto non può essere stato spedito salvo quando si riconciliò il nostro Comune coll'Impero dopo la rotta di Cortenova avvenuta sul finire del 1237.

401. Viene a seguito la deliberazione civica 7 marzo 1240 (1), nella quale sull' instanza del Vicario Imperiale si mandò pagare al professore di leggi Guglielmo Ferrario il suo stipendio d' un anno in lire cinquanta Pavesi, che corrisponderebbero in oggi a lire 1375, stipendio in vero troppo tenue (2), dovendosi tuttavia osservare, che secondo le norme stabilite nella convenzione del 1228 lo stipendio era assegnato per esonerare da retribuzione i *soli studenti Vercellesi*: epperò i professori potevano esigerla dagli studenti forestieri assai numerosi, e quindi ottenere un competente compenso alle loro fatiche.

L'altro professore di leggi nella nostra Università per quell'anno 1240 si fu il rinomato Uberto de Bonacorso (3), così additandoci una sentenza arbitramentale proferita in Vercelli il 16 luglio dello stesso anno col consiglio *Domini Uberti de Bonacurso juris çivilis professoris* (4).

402. Mancano pur troppo memorie dell' Università sino

(1) Archivio civico di Vercelli, vedasi anche a pag. 222, Tom. 1 Vallauri, opera citata.

(2) A me sembrava tenue questo stipendio in L. 1375, ma cosa dovrà dirsi della riduzione fattane dal professor Vallauri in sole lire 475 sul ragguaglio di lire 9 cent. 50 per caduna lira pavese di quell'epoca? ignoro gli argomenti su cui ebbe egli a fondare tale liquidazione; ad ogni modo è affatto inamissibile il ritenere, come egli fece, lo stesso ragguaglio di L. 9 50 per gli anni 1267 e 1338 (pag. 27, 28, 31 Tom. 1), senza distinzione di epoche; ed egli vedrà se siano plausibili le mie basi consegnate in apposita dissertazione fra le appendici a questo lavoro.

(3) Tiraboschi Tom. IV, pag. 396 ivi « in Modena ove era ancora » nel 1231 Uberto di Bonacorso dottore in leggi, di cui rammenta » il Fabricio qualche opera legale ».

(4) Arch. del sig. conte Felice Avogadro di Quinto.

all' anno 1267, e per vero corsero tempi così infelici per le guerre civili da me narrate dal 1243 al 1254 (vedi cap. IV lib. II) che non mi maraviglierei se venisse a verificarsene la interruzione in quello stadio, durante il quale in tanti documenti da me esaminati non mi riescì di trovare frase alcuna, che potesse indicarne la continuazione; e dissi a partire dal 1243 giacchè nel riordinamento fatto due anni prima del Codice de' statuti vi si compresero disposizioni le quali persuadono l'esistenza della Università almeno pel 1242.

Ivi a carte 41 retro leggesi uno statuto, che accorda facoltà di esportazione del vino vecchio dal 1° agosto a tutto settembre di cadun anno non che delle cereali dal 15 maggio al 15 giugno, salvi decreti speciali del Podestà col voto della Credenza *et salvis conditionibus scholariorum loquentibus de victualibus donec studium generale steterit in civitate* ».

Ed a carte 47 « Item statutum est quod nullus homo ci-
» vitatis sive jurisdictionis Vercell. possit nec debeat fide-
» jubere nec intercedere *pro aliquo scholari, qui non sit*
» *jurisdictionis Vercellarum*, et quicumque contrafecerit, si
» fuerit miles solvat bannum librarum decem p. p. pro
» qualibet vice, si vero pedo solvat bannum librarum V
» pro qualibet vice, nec propterea auxilietur a Comuni de
» illa fideiussione sive intercessione ».

Le ultime parole dànno a conoscere, che si trattava di evitare le collisioni cogli Stati esteri per le rappresaglie in uso a quei tempi, e di cui si è parlato in questo libro III al num. 90 e seguenti; ad ogni modo fa d'uopo ammettere l'esistenza dell'Università nell'anno 1241 dacchè nello statuto suddetto si parla di studenti di aliena giurisdizione.

Che se fu poscia interrotto l'esercizio, ciò non avvenne pel ritorno dello studio generale a Padova, d'onde era venuto, imperocchè non fu colà ripristinato sino al 1260 (1);

(1) Tiraboschi vol. IV, pag. 82.

ma si deve unicamente attribuire alle miserande guerre civili durate sino al 1254, quindi alle esauste finanze, ed ai nuovi torbidi *quando papienses de mense januarii* 1266 *intraverunt Civitatem Vercellarum* (arc. civ. bis. IV, 472 retro).

403. Pel successivo anno 1267 abbiamo documenti positivi della ripristinata Università in quattro quitanze autentiche esistenti ora nell' archivio di Corte, già in parte indicate dal Degregory e dal Conte Sauli, e quindi pubblicate dal chiarissimo professore Vallauri nell' appendice IV al 1.° volume della sua Storia delle Università del Piemonte.

Dalle medesime, che portano la data del 3, 4, 5 e 9 febbrajo 1267, risulta del pagamento fattosi dal Comune di Vercelli del 1.° semestre di stipendio agli infrascritti professori per l' anno cominciato nella festa di S. Michele 29 settembre 1266 cioè:

Al *maestro* Enrico dottore in fisica *in studio Civitatis Vercellarum* lire 37 e mezza pavesi, al *Maestro* Apollonio dottore in dialetica lire 22 e mezza terzuole, al *signor* (1), Uberto de Boverio dottore in decretali e nel decreto lire 50 terzuole, ed al *signor* Leonardo di Milano dottore in leggi lire 125 pure terzuole ciascuno per la metà del proprio stipendio.

Per le osservazioni fatte al N.° 13 della mia dissertazione sul ragguaglio delle monete (vedasi appendice 1.ma) la lira terzuola era in quell' anno di eguale valore della pavese, e la spiegazione fattane in dette quitanze vuolsi unicamente riferire alla convenzione stipulata con ciascun professore, ove sarà stato enunciato lo stipendio nella moneta in uso nella sua patria; quindi ritenuto il ragguaglio della

(1) Il chiar.mo Vallauri in nota alla pag. 29, Tom. 1, fece osservare, che i professori di legge erano in allora chiamati col titolo di *Domini* alla differenza dei professori delle altre facoltà ai quali si dava solamente il titolo di *Magistri;* l'osservazione vuolsi estendere ai professori di diritto canonico chiamati pure *Domini* e così quelli di teologia.

lira pavese in quell' anno a lire 18,053 attuali (come nella tariffa annessa a detta appendice) gli stipendii degli anzidetti professori corrispondono come segue:

Al professore di fisica L. 75 pavesi all' anno
e così Lire nuove di Piemonte 1353 96
di dialetica L. 45 terzuole id. 812 27
di decretali e decreto lire 100 terzuole id. 1805 37
di leggi lire 250 terzuole id. 4513 23

Osserverà forse il lettore la sproporzione esistente fra tali stipendii, eppure in quel secolo ed ancora nei susseguenti il professore di leggi ottenne, anche nelle altre Università (1), straordinarii assegnamenti a seconda del maggior grido, che ciascuno riportava in Italia, rincrescendo soltanto, che il documento non ci abbia additato il cognome del signor Leonardo da Milano, del quale non ci rimase altra memoria, come nemmeno dei professori Enrico ed Apollonio.

Per contro: di *Uberto de Boverio* ne abbiamo altra notizia, risultandomi, che egli era uno dei giudici della nostra città negli anni 1262, 1264, ed ancora in data 24 maggio 1266 (2), talchè sembra non avere avuto la cattedra, salvo al S. Michele d'esso anno, epoca della probabile riapertura dell' Università, come si ricava eziandio dal tenore di dette quitanze.

404. Se badiamo ai detti del Degregory (3) e di altri nostri scrittori, l' Università di Vercelli avrebbe avuto in questi tempi a professore un insigne suo cittadino *Francesco Ranzo detto il Glossatore*, che si asserisce avere altresì

(1) Nel più antico degli elenchi degli stipendii per l'università di Torino all'anno 1532 abbiamo il nostro esimio Vercellese Gerolamo Cagnolo professore in dritto civile con fiorini 700 all' anno, quando invece al più retribuito dei lettori in dritto canonico si vedono assegnati soli fior. 450 ed a quello in medicina fior. 250; Vallauri vol. 1, pag. 135.

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(3) Stor. della lett.a Vercell. parte 1, pag. 338.

tenuto cattedra di ragione civile e canonica nello studio di Bologna con molta rinomanza: e ciò sarà verissimo, ma nessun documento mi pervenne a conferma; trovo bensì ch' egli fu stimatissimo in patria per le sue cognizioni legali, imperocchè veniva sovente consultato dal Podestà e Giudici prima di profferire sentenze (1) ed era Console di giustizia nell' anno 1289, come in atto del 24 novembre (2).

Anzi si può credere, che questo illustre giureconsulto sia stato dei principali promotori d' un' altra insigne institutuzione sorta fra noi in quella stessa epoca, e della quale si hanno memorie sin dall' anno 1288 (3), voglio dire il *Collegio de' Dottori di Vercelli*, che ebbe miglior sorte dell' Università, imperocchè si conservò con sommo onore sino all' anno 1720, come io ebbi a dimostrare in apposita dissertazione stampata coi tipi Degaudenzi il 15 marzo 1848 (4).

(1) Arch. Osp. Magg.

(2) id.

(3) Il Tiraboschi vol. V, pag. 425 chiude il capitolo relativo alla giurisprudenza pel secolo XIII accennando come esistente nel 1223 in Brescia *un celebre collegio dei giureconsulti* riferendo un passo dello storico Malvezzi: ma in questo io non trovo se non se un'ampollosa indicazione del tribunale dei Consoli di giustizia, che pur esisteva presso tutti i Comuni Italiani, e non già, come presso di noi, una instituzione o corpo di giureconsulti *con facoltà di aggregazione*; ed attribuzioni diverse dai Consoli suddetti, ne giudichi il lettore sul testo stesso del Malvezzi: « Il ven.do Collegio dei giu» reconsulti pareva un liceo Ateniese in mezzo a tanti ragguardevoli » cittadini ed a popolo sì numeroso, *otto Consoli e due altri Con» soli maggiori Rettori della Repubblica* sopra alti tribunali si sta» vano assisi oltre gli altri magistrati che in diverse maniere attende» vano ai doveri della patria e della giustizia, in ogni parte era » pieno il palazzo: pareva insomma di vedere il Senato ed il popolo » Romano ».

(4) La massima parte di questa dissertazione venne poscia letteralmente trascritta nel Dizionario Geografico del prof. Casalis a pag. 144 e seguenti del vol. 24 articolo *Vercelli*, e sebbene l'edizione del 1848 portasse il mio nome, fu colà attribuita ad altra penna.

Si volle parimenti annoverare fra i professori della nostra Università il famoso avvocato e canonista Simone de Fasano fondatore dell'Ospedale di S. Maria (1); però anche pel medesimo ci manca ogni prova; anzi nel suo testamento avendo egli incidentemente parlato dello studio generale di questa sua patria, sembra che avrebbe fatto cenno della avuta cattedra in esso; come accennò ad altre onorevoli incumbenze da lui avute fuori Stato.

Sono poi così scarse le memorie rimasteci sino al fine di questo secolo XIII intorno agli studii, che non è possibile lo indicare sino a quale anno abbia continuato lo studio generale riaperto come si disse nel 1266; e forse era nuovamente chiuso nel 1270 mentre l'anzidetto canonico de Fasano facendo in esso anno il suo testamento in Parigi e parlando d'un suo fratello Bernardo, soggiunse: « *qui tempore studii generalis morabatur Vercellis* » lo che escluderebbe la continuazione all'epoca del testamento.

406. Credo nondimeno, che se l'Università dovette intralasciarsi in quei tempi d'interpolate guerre interne ed esterne, siasi però conservato lo studio della medicina e chirurgia, oltre alle scuole secondarie; il che parmi di potere affermare per la seguente considerazione: imperocchè dagli atti riferiti noi vedemmo, che trattandosi di un professore di medicina nell'Università si dava titolo di *Dottore in fisica*, quando invece i semplici medici dicevansi *artium et medicinae Doctores*: ora trovando in Vercelli nell'anno 1281; *magister Ubertus de Vercellis et magister Petrus de Ambrosio Phisici*, e nel 1284 *Girardus Phisicus Vercellensis* (2) io penso, che essi fossero professori per quello studio, coerentemente a quanto si potrà provare per un secolo dopo (V. al num. 416).

407. Era poi sommo per quei tempi il nostro Professore di belle lettere *Maestro Syon*, il quale solevasi però nominare

(1) Vedi al num. 366 di questo libro III.

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

semplicemente *Doctor in grammatica*: di questo Dottore ne ha date alcune notizie il professor Ranza nella sua Dissertazione (1) sul quadro di S. Elena, ripetute poi e più circonstanziate dal Degregori nella sua opera sulla letteratura Vercellese a pag. 345 della parte 1.a, ove si legge:

« Noi dobbiamo all'Allegranza ed al nostro instancabile » Ranza di averci lasciate notizie del letterato, di cui par- » liamo, colla scorta d'un codice, che fu trovato negli ar- » chivii della cattedrale di Novara col titolo seguente: » *Grammatica sive Doctrinale novum magistri Syon Vercel-* » *lensis Doctoris nobilissimi.* — M. S. in carta di lino in 4.° » dell' anno 1290 ind. III di fogli 75, e l' autore (meglio » avrebbe detto l'ammanuense Pierrino) si scusa di non aver » avuta pergamena. Nel libro si chiama Maestro Syon col » titolo di *Rector nobilissimus et egregius*, *ortu civis Vercel-* » *lensis gente vero Romanus*, *sepultus in dicta civitate in* » *conventu fratrum praedicatorum die mercurii* 16 *mensis* » *augusti* 1290. Dalla nota posta infine del codice risulta, che » Maestro Syon morì in Biella alla mansione di S. Bartolomeo » di Oropa e fu sepolto in Vercelli addì 16 agosto vicino al » Maestro Ambrosio suo compagno, e che entrambi erano » stati dipinti sopra la porta del claustro » (ossia nel vôlto d'essa porta come dice il Ranza).

A queste notizie io posso aggiungere, trovarsi già menzione di Maestro Syon in Vercelli in un atto 7 gennaio 1253, ove intervenne come testimonio, e poscia in altro 25 febbraio 1284 nel quale si legge: *Domino Magistro Syon Doctori in grammatica* (2). Anzi l' archivio dell' Ospedale Maggiore di Vercelli, oltre a quell' ultimo documento, conserva pure l' estratto autentico del suo testamento in data 12 settembre 1273 *Actum in scholis ipsius Magistri Syon*, ed in esso testamento, previi piccoli legati a varie chiese e monasterii e pei poveri, segnatamente pei vergognosi, ebbe egli ad instituire erede universale il convento dei PP.

(1) Vercelli 1784.

(2) Arch. Osp. mag. di Vercelli.

Predicatori in Vercelli, riservato però l'usufrutto generale a sua madre Sofia, e salvo l'uso dei libri al Maestro Ambrosio Piccalue (premorto poi questi al testatore); volendo, che quanto ai libri di teologia ne fosse proibita la vendita, epperò sovra ciascun libro si dovesse inscrivere il suo nome e farsi cenno di tale proibizione: per ultimo elesse la sua sepoltura nella chiesa di detti Padri giusta la permissione avutane dal loro Provinciale in Lombardia Giovanni de Moxo (Vercellese) prescrivendo, che vi si apponesse il suo nome « *ut fratres videntes recordentur rogare Deum Dominum pro me maxime qui fuerint mei scholares* ».

La data dell'estratto giudiciale di detto testamento 29 ottobre 1290 ed una procura 28 precedente ottobre rilasciata da detti Padri in punto dell'anzidetta eredità confermano l'anno di sua morte segnato in nota al dottrinale anzidetto.

408. Sebbene nessun dato io abbia per dire ripristinato lo studio generale sullo scorcio del secolo XIII, pure il Tiraboschi inclinerebbe a credere, che vi fosse professore un illustre Vercellese Ugone (Borromeo), eletto poscia nel 1304 a Vescovo di Novara (1), i trambusti però di quell'epoca non mi lasciano aderire a sì fatta riapertura se non forse verso l'anno 1305, dopo il quale, sembrando assopite per l'influenza di Simone da Collobiano le dissenzioni civili, ricompajono alcuni cenni della ricostituita Università, come si ricava dai seguenti documenti di detto archivio dell'Ospedale Maggiore.

1306. Ind. IV die 7 julii, *coram testibus, videlicet Domino Johanne de Carixio legum professore . . .*

1307. 6 ottobre, *Dominus Guillelmus de Rypis utriusque juris professor et canonicus Vercell.* (2).

(1) Vedasi il Tiraboschi vol. IV, pag. 462, ove però non accenna a qual famiglia appartenesse il professore Ugone di Vercelli, anzi io spero col tempo di pubblicare la genealogia di questo illustre casato Vercellese dei Borromei trasferitosi poscia a Milano nel secolo XIV.

(2) Questo Guglielmo de Rypis del fu Giacomo era canonico di

1308 24 maggio, gli stessi Guglielmo de Rypis e Gioanni de Carixio *utriusque juris professores* eletti arbitri in una vertenza tra l'Ospedale di S. Andrea e l'abate di S. Stefano.

1310 1.° settembre, *Vercellis in domo habitationis Johannis de Carixio juris utriusque professoris coram testibus Sadino de Turineto, Johanne Abacho Vercell. Scholar.* (1).

409. Rinnovate poscia le dissenzioni fra i Guelfi Avogadri ed i Ghibellini Tizzoni malgrado la pace concordata dall'Imperatore Arrigo nella sua venuta in Vercelli nell'anno 1310, ecco cessare affatto ogni memoria relativa all'Università (2) sino al 1338, tre anni dopo che il partito de' Tizzoni sottopose la repubblica al reggimento di Azzone Visconti, salvo ove si voglia nella parte risguardante lo studio della medicina, quale io credo sia stato costantemente conservato, essendovi cenno di *Dottori fisici* agli anni 1300-1315-1326; che anzi per l'anno 1315 abbiamo un atto autentico in data 19 febbraio (3) nel quale premessa narrativa di procura fatta dalla Credenza per prendere denari a mutuo onde sopperire a varii servizii e segnatamente « *pro solucione facienda Domino Magistro Guillelmo Naso de lib. CL. pp. quas habere debet a Comuni pro suo salario* » nella dispositiva poi del mutuo si spiega la causa dicendo: *etiam Domino Magistro Naso Guillelmo phisico dicti Comunis de suo salario*, e tali lire 150 pavesi, forse relative ad un solo

S. Maria Maggiore in Vercelli sin dal 23 agosto 1303, e morì prima del 1345.

(1) Documento dell'archivio di S. Andrea presso il cav. Aprate.

(2) Esiste bensì nell'archivio civico un atto 21 dicembre 1335 in cui ad una casa posta in Vercelli sotto la parrocchia di S. Tommaso si dice coerente altra casa dei venditori *in qua manent scholarii,* ma non si può trarne argomento per l'esistenza dello studio generale; parimenti all'anno 1337 (fogl. 23, Tom. 1, Bis.) abbiamo il Vicario del nostro Podestà *Dominus Hugolinus de Scovalochis de Cremona legum professor,* manca però ogni indizio a dimostrare che egli insegnasse in Vercelli.

(3) Arch. del fu sig. abate Gustavo Avogadro di Valdengo.

semestre, corrisponderebbero secondo la mia tariffa ad attuali lire 1393 cent. 30.

410. Diceva ripristinata l'università nell'anno 1338; infatti si conserva nell'archivio civico (1) la convenzione 23 ottobre 1338 seguita in Modena tra frate Andreino (2) priore di S. Andrea di Vercelli come procuratore del Comune ed il dottore in leggi Salvo de Marano di Parma figlio del nobile Sigilfredo per l'insegnamento del diritto civile nella nostra città.

Ivi per parte del Comune si promette al dottor Salvo « dare et solvere ipsi Domino Salvi.... in civitate Vercel-» larum omni anno *hinc ad duos annos proxime venientes* » *et ultra dictos duos annos, si placuerit ipsi Domino Salvi* » *legere in ipsa civitate Vercell., alios tres annos tunc pro-* » *xime venientes quingintas quinquaginta libras papienses....* » proximo anno infra octo dies postquam fuerit ipso Do-» mino Salvi in civitate Vercell. medietatem ipsarum lib. » 550 et aliam medietatem... infesto Paschalis Resurrectionis » Domini (negli anni successivi metà al S. Natale e metà » alla Pasqua) *pro lectura librorum legalium fienda ordina-* » *ria vel extraordinaria* secundum quod placuerit Comuni et » habitantibus civitatis Vercellarum, quod facere debet ipse » Dominus Salvus doctor in civitate Vercell. *omnibus scho-* » *laribus audire volentibus* a prædicto Domino Salvi, et unum » ex ipsis libris legalium ordinarie vel extraordinarie finire » omni anno ».

Seguono nell'atto formole prolisse dirette ad assicurare l'esatto pagamento dello stipendio di lire 550 pavesi, e quindi l'esplicita promessa del dottore di abitare nella città di Vercelli ed ivi attendere al suddetto insegnamento « *secundum* » *consuetudinem doctorum legentium praedictos libros legales...* » *nec in aliqua alia civitate, castro, vel loco impetrare ire*

(1) Fu riprodotta dal Vallauri nell'appendice del Tom. 1 della citata sua opera.

(2) Vedi al num. 82 del libro IV.

» *ad legendum hinc ad dictum terminum sub poena centum*
» *florenorum auri* » : e con dichiarazione, che ove non piacesse ad esso dottore il continuare nell'anzi detto insegnamento nei tre anni successivi al biennio convenuto, ne dovesse dare al Comune il previo avviso « *ante* (lacuna per
» corrosione della pergamena) *menses quam se de dicta*
» *civitate separaverit, ut de alio doctore* (altra lacuna) *quibus*
» *ordinabuntur per universitatem scholarium dictae civitatis...*
» et hoc pro suprascriptis quingentis quinquaginta libris
» pp.... salvo quod prædicti scholares ultra dictum salarium
» *teneantur solvere ipsi Domino Salvi omne et totum quod*
» *ordinabitur in civitate Vercellensi per universitatem scho-*
» *larium, vel secundum consuetudinem in talibus hactenus*
» *observatam* ».

Conviene pur dire, che fosse di ben chiara fama il dottore Salvo de Marano, se il Comune gli promise lo stipendio di lire 550 pavesi (corrispondenti in oggi a lire 3536, 50) oltre al minervale a pagarsegli dagli scolari secondo la consuetudine sin allora osservata, la quale consuetudine però doveva essere quella stessa iniziata colla prima convenzione del 1228: vale a dire, che il minervale si pagasse dai soli studenti forestieri, dovendo andarne esenti i nativi della città e distrettuali; e da questa condizione parmi si possa arguire, che lo studio generale sia stato bensì interrotto, nel suo complesso, ma non cessato affatto, ostandovi le parole *hactenus observatam.*

Che poi fosse di chiara fama il De Marano ben lo dimostra il vederlo in men d'un anno eletto a canonico Mazzero di S. Maria Maggiore nella nostra città, come ne risulta in atto 20 settembre 1339 (1) e quindi poi Vicario generale del Vescovo e Visitatore de' luoghi pii in altro atto 17 luglio 1340 (2).

411. Il chiarissimo professore Vallauri portò come *ultimo*

(1) Arch. dell' Osp Magg. di Vercelli.
(2) id.

documento cognito per la durata della nostra Università l'anzidetta convenzione del 1338, e facendo voti per ulteriori scoperte, si limitò a dare l'elenco di alcuni professori senza determinarne l'epoca tranne per due di essi: così, oltre ad Uberto da Bobbio, al maestro Syon, al Guglielmo de Ripis, inscrisse fra i lettori un Francesco da Vercelli per le decretali, un Ugone pel decreto, un Riccardo da Saliceto, di cui non indicò la cattedra, ed ancora Simone de Faxano e Signorolo Omodeo ambi per leggi il primo all'anno 1260 ed il secondo al 1340.

Nondimeno questa semplice indicazione mi pose sulla via a maggiori ricerche e più particolarmente in ordine alle epoche, poichè dalle medesime ne poteva venir argomento a provare la continuazione dell'Università in tempi pei quali ci mancano i documenti.

Di Simone de Faxano e di Ugone (Borromeo) già si tenne discorso ai numeri 405, 408: quanto al decretalista *Francesco da Vercelli* fu bensì portato dal Panciroli come professore nel nostro studio nel secolo XIII, ma il Tiraboschi (1), esaminando il passo di Giovanni d'Andrea, su cui erasi quegli appoggiato, ebbe a riconoscere non esservi menzione alcuna del luogo, ove esso Francesco abbia insegnato.

412. Rimane a parlare di Riccardo de Saliceto, e di Signorolo Omodeo: a proseguire però l'ordine cronologico conviene premettere, che probabilmente nello stesso anno 1348, in cui seguì la convenzione con D. Salvo, sia stato eletto a professore di decretali in questa Università il dottore *Pietro de Perusio*, sebbene se ne trovi soltanto un primo cenno nel succitato documento 17 luglio 1340, ove a lui ed al giureconsulto Ottone de Lavezio venne delegata dal Vicario D. Salvo la decisione d'una vertenza relativa ai frati umiliati di S. Cristoforo, ivi « *Dominis Petro de Perusio decretorum doctori, et Ottoni de Lavezio jurisperito* ».

(1) Tom. IV, lib. 2, pag. 462.

Questo professore non durò tuttavia in carica oltre al-l'anno 1342; imperocchè da un atto stipulatosi in Roma il 29 marzo 1343 (1), ricaviamo una finale liberazione fatta al nostro Comune dallo stesso Pietro de Perusio, che ivi vien detto avvocato nella Curia Romana e dottore in decretali, *de omnibus salariis sibi debitis seu promissis per Comune Vercellarum et non solutis*, mediante lo sborso fattogli di fiorini 40 d'oro, così transatta la controversia a considerazione del Cardinale Bertrando.

Nell' epoca stessa oltre al Salvo de Marano fu altresì professore di leggi nel nostro Ginnasio *Signorolo degli Omodei* e lo attesta egli stesso ne' suoi consigli, *questio disputata per me Signorolum de Homodeis legum doctorem* 1340 *de mense madii tunc tempore Vercellis in lectura ordinaria eminentem* (2), anzi essendosi scritto dal Panciroli, che quel celebre legista dopo di essere stato professore in Vercelli in quell' anno abbia pur tenuto cattedra in Bologna, in Padova, in Parma, in Torino, *e poi di nuovo in*

(1) Arch. civico nel mazzo delle pergamene di quell' epoca. — Mi si permetta una digressione intorno al casato di questo dottore Pietro da Perugia. Il celeberrimo Baldo degli Ubaldi era nativo di Perugia, epperò dicevasi *Baldus de Perusio,* egli aveva due fratelli *Pietro* ed *Angelo* parimenti professori in legge, dei quali parlando il Tiraboschi ebbe a riferire quanto pel primo ne scrisse il Panciroli dicendo; *celebre ancora fu l'altro fratello di Baldo detto per nome Pietro professore in Perugia poscia avvocato concistoriale in Roma morto nel* 1420 *ed autore egli pure di alcune opere legali* (Tom. V, pag. 492). Se si pon mente che nella nostra carta del 1343 viene pure enunciata la qualità di *Avvocato in curia Romana* non sarà fuor di proposito il supporre, che questo Pietro de Perusio sia pur esso il fratello di Baldo e forse di lui primogenito, mentre d'altronde sappiamo che già nell'anno 1339 lo stesso Baldo reggeva cattedra di legge, non ostando alla mia congettura l'asserzione, che quegli dicasi morto nell'anno 1420, siccome non appoggiata a documenti, e forse meno esatta, come si è dovuto riconoscere pel Signorolo Omodeo.

(2) Tiraboschi Tom. V, lib. 2, pag. 467.

Vercelli in quale città siasi reso defunto dopo l'anno 1362, il Tiraboschi dopo varie considerazioni ebbe a conchiudere coll'Argellati: doversi distinguere due Omodei, uno *Signorolo* l'avolo professore in Vercelli, in Bologna e morto nell'anno 1362, l'altro nipote detto *Signorino* professore in Pavia, in Piacenza, in Torino e *poi forse in Vercelli*, e morto dopo l'anno 1412.

La distinzione, come vedremo, era necessaria; e prescindendo dal Signorino nipote, che non potè essere professore in Vercelli, perchè cessata a suoi tempi la nostra università, giova tener conto del ritorno dell'avolo Signorolo dopo il 1340 perchè si apre un argomento a provare più oltre continuato il nostro ginnasio: infatti Francesco Ranzo nelle sue memorie M. SS. (1) parlando d'esso studio, come egli credeva, riassunto all'anno 1228 e continuato sino al 1400, ebbe a soggiungere « *nei quali tempi leggeva Signorello Omodeo sepolto nel chiostro di S. Paolo appresso alla porta interiore del monastero l'anno* 1371 11 *giugno, come oggidì* (scriveva nei primi anni del secolo XVII) *ancora si vede con l'effigie sua dipinta, ed io l'ho vista anche scolpita in pietra tuffo in cattedra leggente agli scholari* » ed ecco provata l'asserzione del Panciroli circa il ritorno di Signorolo in Vercelli ed alla morte sua, anzi accertata l'epoca della medesima, quale il Ranzo ebbe certamente a ricavare da inscrizione già esistente sotto l'immagine.

Prima però di passare a questa seconda epoca è necessario far ritorno al 1338 con osservare, che la convenzione col dottore Salvo erasi fatta per due anni ed ancora per altri tre successivi, se così avesse piaciuto allo stesso dottore, ed io credo che realmente sussistette l'Università almeno per quel quinquennio, del che ne fanno fede le disposizioni contenute nel volume de' nuovi statuti compilato nel 1341 stampati poscia dal Pelipario nel 1512; le quali disposizioni, ommesse dal professore Vallauri, si riferiscono

(1) Arch. del conte Avogadro di Casanova.

in nota (1), a complemento di questo lavoro, e perchè sono rarissime in oggi le copie di quel volume.

(1) Alla pagina 61 di detto codice: Previa l'enumerazione dei vantaggi morali e materiali, che ridondano ad una città dal possedere l'università degli studii così si prosegue « Statutum est inviolabiliter et in perpetuo observandum quod in civitate Vercell. » quæ inter cœteras civitates Italiæ studiis scientiarum et artium » prædictarum est laudibus ipsarum et privilegiis preconia prædotata, » *in qua etiam ab antiquo studium esse consuevit,* sit et esse debeat » semper et in perpetuum studium generale, ad quod perficiendum » teneatur precise quilibet Potestas præsens et futurus operam dare » cum effectu, quod sint et esse debeant ad salarium dictæ civitatis » in ipsa civitate qui continue in eadem civitate legant in ipsis » scientiis *duo doctores ordinarii in legibus et qui legant ordinarie* » *et unus tertius qui legat extraordinarie in legibus scilicet dige-* » *stum novum et infortiatum, et quartus qui legat volumen et in* » *jure canonico duo, unus quorum legat decretales alter decretum,* » *et sit etiam unus qui legat in arte medicinæ* et similiter unus » stazonerius, qui habeat et teneat continue in sua stazone pecias » bene correctas in omnibus scientiis et facultatibus suprascriptis » ad prestandum et comodandum pro competenti remuneracione » omnibus scribere et exemplare volentibus, quorum salarium or- » dinariorum in legibus decretalibus et medicina sit secundum di- » spositionem Potestatis cum 12 sapientibus quos eligere voluerit. » *Possit etiam quilibet doctorari et licentiari in civitate Vercella-* » *rum in scientiis suprascriptis et possint scholares undique sint ibi* » *venire* stare et permanere sine impedimento quolibet pubblico vel » privato, exceptis specialiter prohibitis per Comune Vercell. vel » ordinatione Dominorum (Visconti) vel qui comiserint malefi- » cium. Et si fuerit aliquis origine Vercell. qui sit vel erit conven- » tatus vel licentiatus in jure civili vel canonico qui legat continue » scholaribus pubblice in scholis habeat annuatim a Comuni Vercell. » pro suo salario lib. 100 pp. et non ultra, in medicina lib. 50 pp. » tantum, et minus in utroque arbitrio Dom. Potestatis et sapientum. » Quod statutum *non vindicet sibi locum in salariis jam constitutis* » *per Potestatem et sapientes Vercell. a duobus annis citra,* sed de » cœtero constituendis ».

Seguono ivi quattro capitoli, che non si trascrivono per brevità bastando accennarne la rubrica:

Dal tenore delle medesime appare evidentemente ripristinato lo studio generale almeno pei due anni anteriori a conferma dei riferiti documenti, i quali ce ne accertarono anche pel 1342; anzi in quest'anno resse probabilmente la cattedra di dritto civile un egregio Vercellese, se pure se ne può trarre argomento dalle note, che si leggono in atto del 13 aprile a fol. 321 del tom. 2.° Piscioni « *Antonius de Cagnolis legum doctor filius domini Ardicionis* ».

413. Corsero di poi venti e più anni, senza che per essi io abbia alcun documento a provare la continuazione della nostra Università, se pure non appartiene a questo periodo la lettura del succitato dottore *Ricardo de Saliceto*, del quale imprendo a parlare.

Il Villani lo accenna come *famoso dottore di legge*, ed il Tiraboschi (1), nello stenderne la biografia, dice non trovare menzione ove egli leggesse dall' anno 1353 al 1371, e toccando come dubbia l' asserzione del Panciroli, che il medesimo sia stato professore anche in Vercelli, lo riconosce fra quelli di Bologna sua patria nell' anno 1376.

Se male non mi appongo parmi doversi riferire a questo *Riccardo de Saliceto* un passo del proemio del nostro celebre giureconsulto Gerolamo de Cagnoli a suoi commenti sul Digesto N.° 244; ove discorrendo esso pure dell' antica Università Vercellese soggiunge, *legebat ibi pariter Sign. de Homodeis... et antiquior Saly. cujus scripta in l. filio proeterito ff. de injusto rupto poenes me sunt.*

La parola *Saly* raccorciata dal copista o nella stampa fu tradotta dal Ranzo per *l'antico Salvato*, ma io vi ravviso il *Salycetus* e l' aggiuntivo *antiquior* lo riferisco appunto al Riccardo per distinguerlo dal Bartolomeo de

Quod Comune Vercell. pro scholaribus faciat sicut pro cive — quod non offendatur scholaribus — quod scholares pedagia non solvant — de fidentia danda scholaribus: cioè piena libertà per le persone e per le cose nel venire, stare e ritornare da Vercelli.

(1) Tiraboschi Tom. V, pag. 499.

Saliceto di lui nipote di fratello, e che fu pure rinomato professore di leggi.

Se a queste notizie ed a quelle già date circa il ritorno e la morte seguita in Vercelli del dottore Signorolo Omodeo noi aggiungiamo le risultanze d'un atto 14 marzo 1364 (1), ove si legge *Symon de Solerio de Carixio legum doctor Dioecesis Vercellensis* avremo un argomento assai concludente per la continuazione della nostra Università tra il 1364 ed il 1371: se non che pur troppo questi sono gli ultimi indizii di sua durata quantunque da varii scrittori, compreso il Durandi, si asserisca continuata la medesima sino al 1405, epoca in cui sia stata trasferta a Torino; volendo il canonico Modena, che abbia dovuto cessare per la pestilenza, che desolò in quell'anno 1400 la città e provincia a tale (come egli si compiacque di asserire e fu poi da tutti ripetuto) *che uno solo dei canonici ne sia scampato appartenente alla famiglia Vercellese Cocorella.*

414. Per vero la mortalità fu grande in quella peste, la quale mi risultò già serpeggiante nella provincia all'anno 1399 (2), irruente nella città nel 1400 (3), e nel 1401 (4),

(1) Archivio Eusebiano: Le note da me accennate in questo §, come da documento dell'archivio Eusebiano, in parte furono desunte dalla storia M. SS. ecclesiastica del Fileppi ed in parte mi furono gentilmente comunicate da più anni con altre memorie dall'in allora canonico archivista ed in oggi arciprete, il chiarissimo sig. teologo D. Pietro Degaudenzi, a cui professo sincera riconoscenza.

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli — Atti di lite 1399 13 ottobre a 17 novembre—ivi—quia occurrat morbus ypidemia in Episcopatu Vercell. et propter *pericula gentium Facini de Canibus de Casale* (*) *quæ continue derobant gentes venientes a Vercellis Messoriani.*

(3) In atto 12 mag. 1400 rogato Bartolomeo de Scotis si legge: *attendentes quod in civitate Vercell. ad præsens morbus sive ypidemia circuit civitatem et augetur in civitate.*

(4) Arch. Osp. Magg. di Vercelli — Registro di contabilità — In-

(*) Qui viene risolto il dubbio del Denina (Rivol. d'Italia 466 cap. 16) se Facino fosse di Casale o di Santià, tuttochè di questo borgo lo abbia affermato il Durandi (ant. condiz. del Vercell. p. 150).

ed ancora prosecutiva nel seguente anno, ma il passo del Modena è esagerato assai in ordine ai canonici: bensì in atto 18 agosto 1402 rogato de Scotis troviamo comporsi il capitolo Eusebiano del primicerio Antonio de Cacarano e di due soli canonici D. Girardo Sacco e D. Antonio *Cocorella*, dichiarandovisi non esservi altri *propter ypitemiam quae nunc dicitur esse in Civitate Vercellarum*, e così del pari in altro atto del 27 stesso agosto pur rogato de Scotis *cum plures non essent canonici propter mortalitatem quae de praesenti dicitur esse in Civitate* (1) ma io potrei dare irrefragabili prove, che dodici almeno d'essi canonici eletti prima del 1400 sopravvissero dopo cessata la pestilenza (2).

415. Chiedendo venia per questa digressione, ritorno all'argomento costretto pur troppo ad affermare, che a partire almeno dal 1372 non solo non si hanno memorie positive della permanenza dello studio generale, ma esistono anzi forti indizii di sua cessazione; e per vero nell'atto capitolare Eusebiano 27 aprile 1372 (3), si legge « attendentes

dennità concessa nell'anno 1401 ad un individuo — *quia stetit in Larizzate ad custodiam dicti loci tempore fratris Caroli et tempore Facini Canis et propter mortalitatem.*

(1) Ricomparve ancora il rio morbo nell'anno 1407 risultandone da altro atto capitolare 9 agosto di tale anno ove furono presenti soli 4 canonici *propter mortalitatem nunc existentem in civitate.*

(2) L'arcidiacono Giovanni de Bulgaro 1395 a 1446
Arciprete Gaspardo avv. di Quinto 1391 a 1433
Prevosto Paramidexo de Torniellis 1381 a 1403
Canonici Lanfranco de Sillavengo 1390 a 1413
» Antonio de Mandello 1398 a 1420
» Antonio de Cocorellis 1390 a 1411
» Ludovico de Bulgaro 1395 a 1417
» Facio de Lignana 1381 a 1426
» Bartolomeo de Grana 1391 a 1410
» Girardo Sacco 1398 a 1403
» Giovanni Prarolio 1398 a 1411
» Guglielmo de Badaloco 1395 † 15 agos. 1402.

(3) Arch. Eusebiano.

» quod inter alias Ecclesias Lombardiæ eadem Ecclesia
» Vercellensis est honoranda antiqua venerabilis... et in qua
» ab antiquo sacra pagina (1), et astrologia et alias artes
» liberales legi consueverunt, nec non *in Civitate Vercel-*
» *larum longo tempore viguit studium generale tam juris*
» *canonici quam civilis* ». Ciò premesso il Capitolo nomina in qualità di lettore di teologia vita durante il rev.do Fra antonio de Sancto Nazario (2), assegnando al medesimo la goldita delle terre a tale ufficio applicate: ed egli conservò lungamente tale carica trovandosi ancora in atto 15 dicembre 1407 *Antonius de Sancto Nazario ordinis fratrum praedicatorum de Vercellis lector Sacrae paginae in Ecclesia Vercellensi.*

Le espressioni sovra riferite dell' atto 1372 sono troppo chiare per dubitare della cessazione dell' Università a quell' epoca, e nei registri di contabilità del Comune, tuttora conservati nell' archivio civico a partire dal giugno 1377, con interpolazioni però sino al 1400 ed oltre, non compare alcun pagamento di stipendio, che possa indicare continuazione dello studio generale; e sebbene mi riesca sempre spiacevole lo scemare in qualche parte le glorie della mia patria, pure la verità deve prevalere, e mi vaglia a compenso quanto più ne ho potuto accertare in questo ed in altri argomenti a suo maggiore decoro (3).

(1) Vedasi quì sovra al num. 384.

(2) Era Domenicano, e già priore del convento di Vercelli addì 13 settembre 1369.

(3) Bensì il Municipio Vercellese cercò più tardi di riavere lo studio generale, come risulta da una deliberazione in data 1 aprile 1457, ivi *sparsa essendosi la voce, che lo studio di Torino sia per abbandonarsi per timore di epidemia, commette al consigliere Fabiano Cocorella che si informi intorno al da fare per procacciare qualche utile a Vercelli*; ma nulla si ottenne; anzi, come ci dice il chiarissimo Vallauri, il Duca Ludovico con suo editto 18 luglio di quell'anno vietò ai professori di recarsi ad abitare fuori di Torino a pena di rimozione.

416. Ma se non può sostenersi la continuazione dell' Università abbiamo però in que'registri medesimi la prova del continuato insegnamento della medicina, come io ebbi già ad osservare sin dal secolo precedente (v. i numeri 406 e 409) imperocchè all'anno 1380 vi si trova registrato il pagamento dello stipendio mensile di fiorini quattro per caduno alli, *phisicis Vercellensibus magistro Petro de Rabalys et magistro de Conflentia*, ed eguale pagamento è notato pel 1387 agli stessi titolari.

Questo stipendio di annue lire 158 sol. 8 terzuole ossiano lire 287 ss. 12 pavesi (corrispondenti ad attuali lire 1122 56) non può intendersi altrimenti assegnato a quei dottori se non se per lo insegnamento della medicina, e viene a comprovarlo un documento conservato nell'archivio dell'Ospedale Maggiore 14 novembre 1392, a cui intervenne— *Sapiens vir Dominus magister Petrus de Rabalys de Vercellis phisicae professor*, le quali note servono ad escludere affatto l'opinione già emessa dall'archivista Aprati, che vi si trattasse unicamente d'indennità accordata a *medici stranieri chiamati ad esercitare in Vercelli.*

Che anzi ancora nel secolo XVI sussisteva in Vercelli il collegio di medicina, e sebbene a me non sia occorso di trovare documenti autentici, pure n'ebbi da un mio amico accuratissimo un cenno, che pei suoi particolari non lascia dubbio alcuno, ed è l'aggregazione seguita allo stesso collegio il 24 aprile 1545 del dottore Ottaviano Lanza (che fu poi medico dell'Ospedale tra il 1560 ed il 1571) intervenendo a quell'atto *il priore* Giovanni Martino Lanza di Sandigliano — ed i collegiati Teodoro Avogadro di Quinto — Giorgio della Porta — Francesco e Marcantonio Cusano — Battista de Faxinis di Vicolongo, e Franceschino de Solidis di Pezzana.

417. Facendo ritorno al secolo XIV vuolsi far cenno onorevole dell'esenzione dei tributi, che il Comune accordava sia ai professori ed agli esercenti la medicina, come ai dottori insegnanti la grammatica od il notariato.

Infatti a carte 162 r.o e seguenti dello statuto stampato noi vediamo che essendosi nell'anno 1331 con deliberazione del 28 agosto accordata dalla Credenza di Vercelli facoltà assoluta al Podestà in concorso di 12 credenzieri da lui eligendi, di provvedere a qualsivoglia emergente durante quel semestre, questo Consiglio dittatoriale (1) nel giorno 28 del successivo settembre accogliendo le instanze fatte « *per magistrum Philippum de Pergamo medicum* (2) *et artem cirologiae exercentem in Civitate et dixtrictu Vercellarum* » non solo gli accordò la cittadinanza Vercellese; ma statuì eziandio « *quod habeat privilegia immunitatum, et existat immunis ab omnibus oneribus realibus personalibus et mixtis angariis et perangariis, et quod gaudeat aliis honoribus et immunitatibus quibus Phisici gaudent* ».

Queste ultime parole non si riferiscono già ai semplici medici esercenti, bensì, come diceva, ai professori di medicina: imperocchè quanto ai primi l'immunità fu loro eziandio accordata, ma dopo od almeno contemporaneamente al privilegio di Filippo de Pergamo, e con altre condizioni « *Item statuerunt et ordinaverunt quod infrascripti medici sint exempti et privilegiati quod non possint cogi nec cogantur ad aliqua onera realia vel personalia, et item intelligatur concessum et sit patribus et fratribus ipsorum medicorum habitantium simul cum eis ad unum panem et unum vinum, et quod praedicti medici non debeant, neque possint*

(1) Prese nome di *Consiglio di Provvisione* e si componeva dei Credenzieri Riccardo de Tizzonibus, Giovanni de Guidalardis (Vialardi), Enrico de Maxino, Pietro de Mandello, Francesco de Guidalardis, Francesco de Tizzonibus, Pietro de Albano, Otto Lavezio, Aymerico de Ghigalotis, Guglielmo de Maxino, Giovanni de la Mota, Pietro Bulla, Pietro Scutario, Enrico de Ticionibus, Giacomo de Ticionibus, Tesauro de Guidalardis sotto la presidenza del Vicario del Podestà.

(2) Osservi il lettore la distinzione della parola *medicum* sia in questo come nel seguente periodo a differenza di quelle doctor phisicus come si è anche osservato al N. 406.

aliquid petere vel accipere ab aliqua miserabili persona, sed omnes miserabiles personas teneantur mederi gratis et sine aliquo merito in poena perditionis privilegii supradicti » segue la nota di otto medici privilegiati, e con ciò era provvisto alla cura gratuita dei poveri.

Eguale immunità era pure accordata ai professori di grammatica o di notariato (1)— *Et item sit et esse intelligatur concessum Magistris et Doctoribus artis grammaticae et notariae legentibus in civitate Vercellaram, ita quod teneantur praedicti magistri sub poena ammissionis dicti privilegii docere gratis pauperes et miserabiles personas* (2) *nomina quorum sunt haec magister Thomas de Roncarolio, magister Guillelmus de Bagnasco, magister Franciscus de Agacia, magister Henricus de Cumis.*

418. Di alcuni di questi maestri si hanno altre memorie leggendosi in atto 31 gennaio 1347: *M. Guillelmus de Bagnasco civis Vercell. professor artis grammaticae*, come in atto 2 settembre 1363 è accennato *Antonius de Cabaliaca magister in grammatica,* ed in altro 9 maggio vien detto *magnificus Antonius de Cabaliaca rector grammaticae Vercellensis*; che anzi riportò egli di poi il titolo di dottore, imperocchè negli anzidetti libri di contabilità per l'anno 1378 si trova registrato il suo stipendio colle seguenti note: « *Item dat. magistro Antonio de Cabaliaca doctori grammaticae pro ejus salario praesentis mensis aprilis* (e così negli altri mesi) *pro florenis sex libras* 19 *sol.* 4 *terciollorum* »: stipendio discreto, corrispondendo ad annue L. 1681

(1) Avvertasi, che sebbene i statuti del nobile Collegio de'Notai di Vercelli posti a calce dello statuto generale dell'anno 1342, stampato nel 1512, portino la data det 1397, tale collegio era però molto più antico, imperocchè in atto 18 settembre 1311 (arch. civ.) si legge « *dummodo sint de Collegio Notariorum de Vercellis* ». V. il n. 146 libro III.

(2) Questa condizione dell' insegnamento gratuito ai poveri serve di argomento a credere, che per gli altri allievi si esigesse dai Maestri un minervale oltre allo stipendio assegnato dal Comune.

d'oggi giorno, quandochè vedemmo d'un terzo minore quello assegnato ai lettori di medicina, sebbene sia probabile, che a questi fosse pure permessa l'esazione d'un minervale.

Per l'anno poi 1380 non comparisce più il dottore Antonio de Cabaliaca (1), ma stanno registrati un Guglielmo de Cabaliaca forse di lui figlio e *Francesco Ajazza* amendue col titolo di dottori di grammatica: se non che quest' ultimo (in età assai grave se era lo stesso accennato come sovra nello statuto) doveva essere semplice supplente del Guglielmo de Cabaliaca, mentre a questi si vede continuato lo stipendio di fior. 6 al mese, quandochè all' Ajazza ne furono assegnati soli 3 fiorini, e ciò sino al settembre, giacchè negli altri tre mesi dell'anno si aggiunsero d'ordine del Signore di Milano fiorini 2 mensili al primo ed uno al secondo senza tratto di conseguenza.

Oltre a tali stipendii godevano essi dell'esenzione da ogni specie di tributo: che anzi il Comune dimostrò la sua riconoscenza per le loro fatiche, imperocchè con ordinato 18 settembre 1384 conservò nell'immunità stessa già goduta dai mariti amendue le vedove dei maestri Francesco Ajazza e Paolo Ajazza *amborum professorum grammaticae* (arch. civ. serie degli ordinati).

Nel registro poi dell'anno 1387 appare maestro in capo un *Giovanni de Villario* ed in secondo un.... *de Cabaliaca* (forse non più il Guglielmo) e con economia di stipendio ridotto pel primo a fiorini 4 mensili ed a soli due pel secondo. Accennerò per ultimo, che nel registro per l' anno 1403 si trova notato un solo stipendio pel maestro di grammatica in fiorini tre mensili al maestro *Simone de Tronzano magistro scholarum*, riduzione questa, che pare sia stata motivata sia per diminuzione degli scolari, attesa l'occorsa

(1) Ne abbiamo il cognome nella seguente nota relativa a suo figlio desunta da atto 7 agosto 1425 (arch. Osp.) *Jacobinus de Guambellis de Cabaliaca filius q. Domini Magistri Antonii grammaticalium scholarum professoris.*

grave pestilenza, sia perchè fosse esausto l'erario per le straordinarie spese occasionate dalla medesima.

Nel chiudere questo articolo io dovrei dimostrare l' influenza della nostra Università, la prima e per quasi due secoli unica nel Piemonte a benefizio delle scienze e delle arti belle; ma il lettore ne può trovare un magnifico elogio fattone dal chiarissimo professore cav. Vallauri a pag. 25 e seguenti Tom. 1 della più volte citata sua opera, nel quale suo elogio si sarebbe vieppiù confermato se avesse avuto conoscenza dell'insigne Collegio dei Dottori creato presso di noi nel secolo XIII, (V. sopra al N. 404) che servì certamente di primo esempio e modello ad altre città subalpine (1).

(1) Dico piena conoscenza poichè in nota alla pag. 164, Tom. 2, lasciò scritto:

« Da una lettera autografa del Monregalese Tommaso Perlasco scritta » l'anno 1719.... parmi si possa ricavare, che esistesse a quella età an- » che in Vercelli un collegio con facoltà di conferire la laurea ».

Segue il CAPO V *del* LIBRO III

§ 4.°

Topografia della Città — Disposizioni per abbellimento e pulizia — Altre per diversi artisti — Costumanze sociali.

419. Di vasta estensione e ridondante di popolo doveva essere la città nostra nei primi secoli dell'era cristiana se alla narrazione di Tacito, che la distingue fra i quattro più forti Municipii della regione traspadana (1), poniamo a confronto il detto del santo dottore Girolamo: *Vercellae Ligurum civitas olim potens nunc raro habitatore semiruta*, e questa solenne testimonianza e della precedente potenza e del misero stato, in cui trovavasi ridotta a mezzo il secolo IV, ci obbliga ad indagare a quale catastrofe essa abbia dovuto la sua distruzione.

Il Sigonio, riportando il detto di S. Girolamo, credette, che la nostra Vercelli sia stata espugnata dalle armi di Costantino, allorchè nel 312 inalberando nel suo labaro il segno della Croce retrocesse dalle Gallie per debellare il tiranno Massenzio, *nemine alio auctore illius calamitatis extante* (2); ma il Muratori fu d'avviso, che pel trionfo ottenuto da Costantino a Susa ed in vista del perdono accordato a quella città, già in parte incendiata, i Torinesi e gli altri popoli il ricevessero a braccia aperte, sicchè giungesse a Milano senza più trarre dal fodero la spada.

(1) Tacito lib. XVII.

(2) Sigonio De Occidentali Imperio, Francofurti an. 1593, pag. 28. Ivi all'anno 312: *eodem etiam tempore Vercellas expugnatas opinor, has enim Divus Hieronymus paulo post raro habitatore semirutas fuisse scribit ad Innocentium nemine alio auctore illius calamitatis extante.*

La seconda opinione sembra più plausibile: non di meno in mancanza d'altri dati si potrebbe credere, che appunto per vendetta dell'abbandono dei Vercellesi il tiranno Massenzio nel ritirare le sue truppe abbia dato al sacco e rovina la nostra città, la quale ad ogni modo si gloria della fermata di Costantino per avere egli ridotto al vero culto il maggior tempio di Venere dedicandolo alla Gran Madre di Dio, come ne fa fede un certissimo documento.

Se allo stato, cui accenna la città nostra S. Girolamo verso l'anno 368, si aggiungono le devastazioni di Attila nel 452, quelle di Gondebaldo re dei Borgognoni nel 489 e per ultimo le irruzioni replicate degli Ungari, non farà meraviglia la ristrettezza di perimetro, in cui la vedremo nel secolo XII, tuttochè già in parte ristorata con varii sobborghi, i quali, aggregati poscia alla medesima nel susseguente secolo, la costituirono bensì dell'ampiezza pressochè attuale, sempre però molto minore della primitiva.

Dissi ristretto il perimetro non già traslocato: del che mi persuade e la posizione dell'antico tempio pagano consecrato, come già diceva, al vero culto sotto il titolo di Basilica Costantiniana di S. Maria Maggiore, stato con tanto dolore degli amanti del patrio decoro (1) distrutto sullo scorcio dell'ultimo secolo, e la via Romana, ed i bagni pubblici testè riconosciuti nei recenti scavi pel cavo sotterraneo nella grande piazza dei Mercanti: ma la città doveva estendersi ben oltre verso il sud, come lo dimostrano le fondamenta dei fabbricati e degli edifizii pubblici, (vedi sopra N. 392) le quali si vanno di mano in mano scoprendo negli scavi lungo la strada Casalasca ad un miglio in circa di distanza, e non piccolo argomento può eziandio trovarsi nel nome *Portae Betleem* conservatosi per indicare un terreno verso la chiesa che noi diciamo di Bigliemme sulla strada d'Asigliano; come ci addita la ricognizione dei beni comunali, di cui in atto 2 febbraio 1192 *(2)*.

(1) Ranza. Primo ingresso dei Vescovi di Vercelli 1779; pag. 25.
(2) Monum. Hist. Patr. Tom. 1, 982.

420. Un solo documento anteriore al secolo XII ci è rimasto, il quale possa dare qualche lume intorno alla periferia e per alcuni edifizii pubblici della città, voglio dire la donazione del Re Berengario ai Canonici di S. Maria Maggiore e di S. Eusebio VII Kal....... anno Domini DCCCCXIII D.ni vero Berengarii piissimi Regis XXV indict. 11.

Esso ci fu conservato nell'archivio Eusebiano, e lo trascrivo quale fu inserto, senza commenti, dal Canonico Fileppi nella sua storia MS. ecclesiastica; non ritrovandosi in quella civile dell'Abate Frova.

« In nomine Domini Dei Æterni Berengarius gratia Dei » Rex. Notum sit fidelibus Sanctæ Dei Ecclesiæ nostris » præsentibus et futuris, quatenus peticione Adalberti glo- » riosi Marchionis et dilectissimi generi nostri et Grimoaldi » illustris comitis fidelium nostrorum, per nostri præsentis » præcepti paginam donamus et concedimus *Ecclesiae Sanctae* » *Dei Genitricis Mariae et Sancti Eusebii ad usum et sub-* » *stentationem Canonicorum ibidem Deo famulantium* locum » qui olim *Curtis Regia* dicebatur, sicut *pusterula Domini* » *Salvatoris* posita est et sicut turris parvula in latere ipsius » pusterulæ, ubi carceres sunt, usque in *mercato pubblico,* » et sicut via pubblica juxta macellum currit ante portam » *S. Nazarii* usque ad *Turrem veterem, quae dicitur Domini* » *Salvatoris,* dehinc ab ipsa Turri usque ad turrim quæ » dicitur *Sanctae Agatae* ab una parte *sicut murus antiquus* » *positus est, et sicut murus novus eamdem terram circumdat* » per turricellam *Arialdi,* et venit usque ad pontem lapideum » super flumen qui dicitur *Vercellina* et usque ad præno- » minatam pusterulam Domini Salvatoris, ubi carceres sunt » cum *casis et massaritiis* et aldionibus, theloneis, curadiis, » salvoniis et omnibus undecumque pubblica functio ibi exi- » gebat censum, omnia in integrum illi damus (1).

(1) Trattandosi di documento importante, ed inedito ancora per quanto io sappia, si trascrive per intiero ancorchè la seconda parte sii meno necessaria per la presente discussione. — Il Cusano al num. 12 discorso 40 dei Vescovi retrotrae questa concessione all'anno 887 epoca in cui Berengario non era ancora assunto al Regno.

« Addimus quoque molendinos duos, qui sunt in rivo
» frigido cum ripis ex utraque parte extantibus et perve-
» niunt in flumen quod dicitur Sarvi; Concedimus quidem
» super hæc ipsis canonicis *mercatum pubblicum, qui sin-*
» *gulis Kalendis augusti in Beati Eusebii festivitate fit septem*
» *diebus praecedentibus totidemque eamdem festivitatem sub-*
» *sequentibus et mercatum ebdomadalem*, qui omne die sab-
» bati perficitur donec dies est præterita, de terra domi-
» nicata ipsius Curtis supradictae medietatem tam de casis,
» massaritiis investitis et aliis quoque vineis, pratis, terris,
» silvis, piscariis et de omnibus ad eamdem curtem legaliter
» pertinentibus in integrum. Donamus etiam quamdam curti-
» cellam juris nostri (lacuna) cum mansis quinque et servis et
» ancillis et aldionibus ad eamdem curticellam legaliter perti-
» nentibus cum omnibus superius comprehensis, quæ hactenus
» juri palatii nostri pertinuisse visa sunt *ad usum Canonicorum*
» *in Ecclesia Beatae Mariae et Beati Eusebii* Confessoris ».

421. La Corte Regia primo oggetto della donazione comprendeva, come ivi si spiega, case e possessioni rurali situate in una zona di terreno intorno alla città; per determinarne però l'estensione e la precisa situazione colla scorta degli edifizii pubblici nell'atto indicati, converrà previamente riconoscere il perimetro della città tal quale può risultare dai più antichi documenti del secolo XII; il che fatto potrò ritornare all'interpretazione di quella vetusta donazione, accertando fin d'ora il lettore, che la denominazione di *Corte Regia*, di cui si trova cenno in atti del 1203 e del 1211, si applicò ancora per assai tempo alla parte della città verso levante sotto la parrocchia di S. Maria Maggiore (1).

Ad oggetto di riconoscere la periferia della città nel secolo XII gioverà primieramente accennare l'atto 5 *K. martii* 1169 (2) col quale il Vescovo d'Ivrea condonò perpetuamente

(1) *Domus quæ est juxta murum civitatis in vicinia S. Mariæ in Curte Regia* stat. stamp. pag. 146 — *Actum in castro Vercell. sito in Curte Regia prope ecclesiam S. Mariœ Majoris* 1374 17 febbr. arch. Osp. Magg.

(2) Arch. civico cod. Acquisti 1 92.

il dritto di curea, che soleva esigere nella sua città, e ciò a favore *omnium hominum habitantium intra fossatum civitatis Vercellarum.*

Queste parole *intra fossatum* hanno fatto decidere a varii scrittori, che la nostra città non fosse circondata da mura: la cosa tuttavia non è abbastanza chiara, ove si voglia distinguere il perimetro interno della città nello stretto senso da quello più largo, che comprendeva alcuni sobborghi, imperocchè la frase che si legge in detto documento del 913 (supra num. 420) *ab una parte sicut murus antiquus positus est*, mi fa dubitare, che il perimetro ristretto avesse già le sue mura, e che il fossato indicasse il più largo, che ne venne più tardi provveduto: che se il fossato nell'anzidetta esenzione della curea avesse indicata la sola antica città, bisognerebbe dire esserne stati esclusi gli abitatori dei grossi sobborghi di S. Graziano e di S. Lorenzo, con difficile distinzione nell'ingresso in Ivrea.

422. Comunque ciò sia, egli è però di fatto, che un anno dopo la donazione del Vescovo d'Ivrea il nostro Comune manifestava già l'intenzione di chiudere colle mura la città stessa allorchè in atto 1170 *mense madii* fra le altre cose ingiungeva ai Casalaschi « ut a modo usque ad festum S.
» Michaelis proximi habeant levata et facta *centum bracchia*
» *muri Vercellas claudendi* ibi, ubi Consules Vercell.... eis
» consignaverint de materia et qualitate *alterius muri qui*
» *est ex parte Servi* (1) ».

Ecco già iniziata la circonvallazione murale esterna dal lato della cattedrale di S. Eusebio, imperocchè in allora il torrente Cervo veniva a sboccare in Sesia al disotto della città pressochè nel letto attuale del *Cervetto*, il quale perciò appunto ritenne questo nome, abbenchè nei successivi secoli, pel nuovo sbocco procurato al Cervo ad un miglio ed oltre al disopra della città, sia rimasto un semplice colatore di alcuni rivi indipendenti affatto da quel torrente, ed a quella

(1) Arch. civico; cod. Acquisti, I, 92.

situazione primitiva vuolsi attribuire il nome d'*Isola* rimasto alla regione suburbana tra la strada di Gattinara ed il Sesia.

Altra prova dellá vicinanza del Cervo alle mura della città nel secolo XII ci somministra una concessione fatta dal Comune addì 2 novembre 1180 (1) a Guala Bicchieri, padre del Cardinale « *de loco uno ad molendina costruenda retro* » *ecclesiam S. Clementis per totum fossatum novum factum* » *unde Rugia Vercellina currere debet usque in fossatum* » *civitatis* » per quale concessione il Guala ebbe a sborsare lire cento dieci (pari ad attuali L. 5192) che si dichiararono convertite « *in laborerio facto ad defensionem muri civitatis quem Servus dextruxabat* » e tali continuarono i guasti fatti da questo torrente, che si dovette poscia statuire « quod potestas teneatur expendere de avere Comunis quo- » libet medio anno libras centum pp. *in defensionem civi-* » *tatis Vercell. contra Servum sicut necesse fuerit a porta* » *Araldi usque ad turrim de Nicolis* et alibi ubi fuerit op- » portunum (2) ».

Il quale statuto è susseguito da altro capitolo portante invito al Vescovo ed all'Abate di S. Andrea per concorrere annualmente in un col clero alle spese necessarie « *propter* » *quod flumen Servi non possit nocere civitati et ecclesiis* » *S. Eusebii et Santi Andreae et aliis ecclesiis et mona-* » *steriis ipsius civitatis et circumstantibus*: et si facere re- » cusaverint compellantur remediis opportunis eo quia præ- » cise tenentur ad defensionem omnium prædictorum pro » rata eos contingente ».

423. Premesse queste notizie e premessa pure quella risultante dal testamento di Oddone signore di Viverone 1145 *mense julio indict. VIII* (3) vale a dire, che la cattedrale di S. Eusebio si trovava in allora fuori del recinto della

(1) Frova dall'archivio dell'Abbate di S. Andrea.

(2) Stat. stamp. pag. 21.

(3) *Ecclesia S. Eusebii sita foris non lunge a civitate Vercell. ubi ejus sacrum corpus requiescit.* Arch. Eusebiano.

città, facciamo passo a dichiarare quale fosse questo antico recinto.

Per punto di partenza io sceglierò la situazione attuale della Porta di Torino progredendo verso il nord e continuando il circuito sino a raggiungerla dall'altro lato.

In quel punto la porta stette nello stesso sito sia prima che dopo l'ampliazione di recinto operata nel secolo XIII, e conservò lo stesso nome di Porta Stratæ; era però alquanto più all'interno dell'attuale ingresso a Porta Torino e trovavasi tra la chiesa di S. Salvatore ed il Monastero di S. Spirito, il quale sino all'anno 1359 restava fuori mura, sebbene 20 anni dopo per successive fortificazioni venisse ad essere fra due porte (1).

Progredendo a ponente e sulla parrocchia di S. Bernardo (2) incontravasi la *porta Santina* probabilmente in principio della contrada detta ora dell'Orfanotrofio della Maddalena.

Poscia a capo dell'altra contrada di S. Andrea detta ora dell'Ospedale ossia Via alla strada ferrata; i nostri scrittori posero in ogni tempo la *porta Aralda*: io non contenderò ai medesimi, che negli ultimi secoli essa avesse tale nome, ma nell'epoca in discorso e posteriormente ancora eranvi due porte ben distinte la prima detta *Seroto*, la quale stava realmente in principio dell'anzidetta contrada di S. Andrea chiamata in origine *via major* ovvero *via Seroti*, e le case attigue a questa porta appartenevano alla parrocchia di S. Luca (3).

(1) 1359 11 aprile — In ecclesia S. Spiritus prope Vercellas extra civitatem *prope portam Stratae*. Arch. Eusebiano.

1379 28 settembre — In mansione hospitalis S. Spiritus extra et prope Vercellas *videlicet intra duas portas*. Arch. Eusebiano.

(2) 1390 29 maggio — *In vicinia S. Bernardi ubi dicitur ad portam Santinam*. Arch. Osp. Magg.

(3) 1225 rogato Ferraroto — Vendita di casa alla Chiesa di S. Andrea *prope portam Serotum* in contrata portæ Seroti ante ipsam ecclesiam.

1316 27 luglio — *Juxta portam S. Andreae sive Seroti.*

1340 2 novembre — *In vicinia S. Lucae prope portam Seroti.*

1343 5 giugno — L'Abbazia di S. Andrea dà in affitto una casa *prope*

La seconda dicevasi realmente *porta Araldi*, ma trovavasi più al nord verso il piazzale del Duomo sotto la parrocchia di S. Eusebio (1); nella torre di questa porta eranvi le carceri pei maggiori delitti.

Amendue queste porte avevano all'infuori il loro piccolo Borgo, e per quella *Seroto* dicevasi *Borgo Ciglano* (2) mentre per la seconda chiamavasi *Borghetto di porta Aralda* (3).

424. Si è già notato, che la cattedrale di S. Eusebio trovavasi fuori del recinto antico; nondimeno il piazzale posto avanti al Vescovado era destinato al pubblico mercato, del che ne fanno prova due documenti 1271, 7 ante K. aprilis (4) *de loco uno cum zeppo rejacente in mercato sive in platea mercati S. Eusebii* 1299, 3 marzo (5) *pro duobus locis rejacentibus in mercato Vercellensi ante portam palatii Domini Episcopi.*

Non ho potuto riconoscere se a questa piazza di S. Eusebio avessero capo, come in oggi, amendue le contrade procedenti una dal Monte di Pietà, l'altra da S. Maria Maggiore, il che può presumersi, imperocchè se per la prima è accertata l'esistenza d'una porta detta *Agatina* (6), tale denominata siccome porta retro alla capella di S. Agata, che servì poi di base al monastero delle Umiliate di S. Agata, essendosi eziandio riconosciuto il sito di essa porta negli ultimi scavi tra la casa ora spettante al sig. Giacomo

portam Seroti col patto, *quod si porta Seroti clausa steterit per annum, tunc diminuatur tertia pars fictus.* Arch. della Curia Arcivescovile di Vercelli.

(1) 1318 14 aprile — Domum unam *in vicinia S. Eusebii juxta portam Araldi.* Arch. della Curia Arcivescovile di Vercelli.

(2) 1237 19 maggio — *Inter domum ipsius ecclesiae S. Andreae et domus Ferogii in Burgo Ciglano.* Arch. Osp. Magg.

(3) 1283 7 novembre — *Ad burgitum portae Araldae.* Arch. ibi.

(4) Arch. Confrat. S. Catterina.

(5) Presso il cav. Aprati.

(6) 3 ottobre 1218 domum *juxta portam S. Agathinae.*

Crolla e l'angolo nord del teatro; per l'altra contrada poi di S. Maria Maggiore detta in oggi via del Duomo, vi dovette al certo esistere una porta in comunicazione fra le due Basiliche.

Che se mi manca il nome di questa porta, io credo però, che la medesima non fosse situata oltre al palazzo del Conte della Motta lasciando in fuori la chiesa di *S. Pietro la Ferla*, già parrocchia, e posta nel sito dell'attuale palazzo del Conte Arborio Mella.

Di ciò ne traggo argomento da quanto ci narra il canonico Marco Aurelio Cusano all'appoggio dell' antico rituale Eusebiano (1) poichè accennando ad una processione, che solevasi fare in città nella domenica delle Palme, dice, che il Vescovo usciva col Capitolo dalla cattedrale di S. Eusebio vestito in semplice cappa e giunto all' anzidetta chiesa di S. Pietro assumeva gli abiti pontificali prendendo di mano del Rettore di essa Chiesa il pastorale.

Questa processione commemorativa dell' ingresso solenne del Redentore in Gerusalemme collimava colle funzioni statuite pel primo ingresso dei nostri Vescovi (2), epperciò nello stesso modo per cui in questo primo ingresso il Vescovo vestiva gli abiti pontificali nella chiesa di S. Giuliano (posta, come vedremo, fuori del recinto a fianco della porta Ursona) così ripetevasi annualmente nella domenica delle Palme alla chiesa di S. Pietro la Ferla, la quale perciò, io credo, fosse situata all'infuori della Porta, per cui da S. Eusebio si entrava in città.

425. Continuando la perlustrazione del recinto antico verso levante incontravasi una porta denominata *Porta Gribaldi* poco discosta dall' antica Basilica di S. Maria, e situata probabilmente colà ove il vicolo laterale alla

(1) Discorsi istorici dei Vescovi di Vercelli pag. 3.a.

(2) Vedasene l' ordinamento fattone dal Vescovo S. Alberto riferito dal Ranza a pag. 12 della sua dissert. — *Primo ingresso dei Vescovi di Vercelli.*

nuova chiesa raggiunge il fossato del castello: di questa porta già si ha memoria in atto del 1179: *domus in porta Gribaldi prope ecclesiam Sanctae Mariae* (1) ed altro cenno ne avremo in atto del 1192.

Da tale porta correva il fossato sinò a quella, detta *porta Pieta* (2) ossia dipinta, di cui si conoscono tuttora i muri laterali, ove la contrada esistente a fianco del palazzo d'Asigliano va a finire sul piazzale di S. Francesco: quinci proseguiva il vallo sulla linea delle case prospicienti verso levante lungo l'attuale contrada di S. Francesco, lasciando in fuori parte del suolo d'essa contrada, e rivolgevasi poscia per raggiungere verso l'interno la chiesa di S. Giuliano, la quale rimaneva per così dire addossata alle mura ma fuori del recinto.

Però in qualche punto di questa linea dell' attuale contrada di S. Francesco esisteva una porta detta *porta Nova*, della quale già si ha memoria sin dall'anno 1183 (3) ed ancora viene additata dopo l'ampliazione del recinto all' anno 1254 (4).

426. In attiguità della chiesa di S. Giuliano e poco addentro l' attuale via Foa stava la *porta Ursona*; ed a meglio stabilirne la posizione gioverà il riferire le coerenze del palazzo e torre acquistati dal Cardinale Guala Bicchieri con due atti, il primo in data 19 giugno 1219 (5) « de tota parte illius casamenti cum palatio et tertia parte » turris.... *ad portam Ursonam super barbacanam*, il secondo » in data 20 ottobre 1220 (6) totam partem palatii cum » medietate turris *in porta Ursona* juxta casam et turrim » Centoriorum coheret a mane Dominus Mainfredus Bicherius » *a meridie ecclesia S. Juliani* ».

(1) Arch. Eusebiano.

(2) Arch. civico Pergam. mazzo 8.

(3) 29 ottobre 1183 Arch. Osp. Magg.

(4) *Domus in vicinia S. Juliani ad portam Novam* somm. delle carte dell'Abb. di S. Andrea. Arch. della Curia Arciv.

(5) Presso il cav. Aprati.

(6) Ibi in detto Somm.

Quindi si riconosce, che il palazzo e torre de' Bicchieri erano costrutti sugli spalti in vicinanza della porta Ursona ed avevano per confine *al mezzodì* la chiesa di S. Giuliano, e questa coerenza fa dileguare il dubbio, che potrebbe inferire l' espressione *juxta casam et turrim Centoriorum* a fronte della tradizione costante, per cui la casa oggidì posseduta dal sig. notaio Carlo Momo fosse l' antico palazzo dei Centorii; bisognerà dunque dire o che i Centorii avessero in allora altra casa e torre nell' attuale Via Foa, o che quel *juxta* abbia ad interpretarsi per *dirimpetto* giacchè il caseggiato Momo, antichissima sede dei Centorii, esiste dall' altro lato della contrada Maestra che era in allora fuori del recinto e *nel Borgo* (1).

427. Dalla porta *Ursona* esso recinto piegava lungo l'attuale contrada Maestra sulla linea delle case prospicienti a mezzodì, ed il sito di tale contrada era anticamente occupato dal fossato, come si riconobbe negli ultimi scavi pel condotto sotterraneo, ed infatti la chiesa di S. Lorenzo era allora compresa nel Borgo—*Actum in burgo Vercellensi sub porticu S. Laurentii ubi morantur milites*, così in documento 26 febbraio 1204 (2).

All'epoca però di questo titolo io credo, che il fossato già fosse stato colmato e vi corresse la strada detta *de Burgo*, che vedremo citata in appresso.

Giunta la linea del recinto antico alla casa attuale del sig. droghiere Biglia faceva un risvolto verso la casa Quarelli tagliando la contrada d'oggidì e portandosi sul piazzale dell'attuale chiesa di S. Paolo per quindi proseguire a fianco della cappella di S. Anna, che rimaneva nel perimetro della città.

Quel risvolto a traverso del corso, quale mi risultava già dalle precedenti investigazioni, io l' ebbi a riconoscere sul

(1) 1175 V. K. septembris (arch. Eusebiano) *Actum in burgo Vercellarum in casa Centorii.*

(2) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

luogo per l'esistenza di grosse fondamenta di muro trovate in quella direzione negli ultimi scavi, e pareami a prima giunta, che a quel sito dovesse esistere una porta per dare accesso alle contrade, che noi chiamiamo in Rialto e Corso Carlo Alberto, ma nessun documento ci soccorre a stabilirla in essa precisa località; bensì alquanto superiormente verso il piazzale detto ora di S. Paolo esisteva di fatti una porta succursale detta *Pusterna*, la quale o per la sua antichità o per la sua posizione diede poscia il nome, in un colla porta *Ursona,* alle due partizioni giudiciarie dell'ampliata città.

428. Il primo cenno di questa pusterna lo trovo in atto del 1172 e più speciale in altro del 18 marzo 1221 (1) *domus... in pusterna cui coheret de una parte tectum pusternae ab alia strata de burgo* » ecco la strada del borgo, la quale costeggiava il recinto passando a S. Lorenzo per riuscire a S. Graziano (ora S. Chiara) e forma in oggi una parte notevole della contrada Maestra: a quale proposito gioverà notare la concessione fatta dal Comune ai deputati delle parocchie di S. Vittore, S. Salvatore de Strata, S. Tommaso, S. Agnese e S. Graziano in atto 1191 ind. IX mense madii « *ducendi acquam Vercellinam et rivum* » *qualdricum per Burgum et totam civitatem* ubi opor- » tuerit et sapientibus visum fuerit.... salvo in omnibus » dominio et jure Comunis » (2) e poichè il discorso mi ha portato a parlare di questa condotta d'acqua vi aggiungerò un capo dello statuto antico (foglio 63) da cui appare, che tale condotta non fu già un semplice rigagnolo per la pulizia, ma abbastanza larga ed abile eziandio al trasporto di fieni e paglie « si a porta S. Gratiani ad portam Stratæ » per stratam aliquis habet tabulum vel bancam vel colum- » nas *quare per lectum Rugiae de Burgo trossellum vel* » *carrum foeni vel paleae libere duci non possit*, quod » teneatur tabulum vel banchum reducere ad modum co- » lumnarum ».

(1) Arch. Eusebiano.

(2) Arch. civico, cod. Acquisti 1-45.

Nè si confonda col cavo sotterraneo detto il *Molinasso* credendolo in allora scoperto; imperocchè il medesimo fu al certo opera di gran lunga più antica, sia per l'esistenza di grandissimo numero di fabbricati soprapposti, sia per la tortuosità del suo andamento, ed ancora perchè la concessione del 1191 non si estende alla parrocchia di S. Bernardo, sotto cui serpeggia lo stesso Molinasso.

429. Ho detto, che dalla *Pusterna* il recinto antico proseguiva a fianco della chiesa di S. Anna, ed ivi infatti esisteva una porta appunto denominata *porta S. Annae* (1) dalla quale conducevasi a quella *S. Jacobi de Albareto*, e per un risvolto veniva a ricongiungersi colla *porta Stratae* al sud ovest della città, da cui incominciammo la presente perlustrazione.

La chiesa di S. Giacomo d'Albareto, allora parrocchia in commenda all'ordine Gerosolimitano, sorgeva nel sito ove la piazza del Quartiere della Cavalleria va ad incontrare la contrada di San Cristoforo, e non ha guari, che se ne vedevano alcuni muri laterali, anzi sussiste tutt' ora il presbitero di proprietà degli eredi del sig. Gabriel Treves.

Abbenchè non sia in grado di citarne la data mi ricordo tuttavia d'un documento, da cui appariva, che la porta di S. Giacomo era alquanto più all' interno pressochè nella corte di detto Quartiere, e così la detta chiesa rimaneva all' infuori del recinto antico, come lo erano quelle di S. Giuliano e di S. Pietro agli altri lati.

Riepiloghiamo la periferia dell'antica città: dalla *porta di Strada* sulla contrada Maestra poco discosto dalla chiesa di S. Salvatore alla *porta Santina* a capo della contrada di S. Pietro Martire, detta ora via dell'Orfanotrofio della Maddalena: da questa alla *porta Seroto* quasi attigua alla chiesa di S. Andrea, e da essa alla *porta Aralda* verso il piazzale del Duomo, quindi alla *porta Agatina* all'angolo nord dell'attuale Teatro, e da questa alla porta (*Magistrale*) sulla contrada tendente

(1) 1203. 4 k. Xmb. Arch. Civico.

a S. Maria Maggiore, e posta tra il palazzo del Conte Quinto e quello del Conte della Motta poscia alla *porta Gribaldi* all' incontro del castello, e da essa alla *porta Pinta* verso il piazzale di S. Francesco, di poi alla *porta Nova* a mezzo della contrada di S. Francesco sino all'angolo nord della chiesa di S. Giuliano.

Ivi dalla *porta Ursona* a capo della contrada degli Israeliti detta in oggi Via Foa alla *Pusterna* verso l'angolo nord dell'attuale chiesa di S. Paolo, e quindi alla *porta di S. Anna* appo la chiesa di tale titolo, e da essa alla *porta Albera* nel Quartiere di Cavalleria, da cui il recinto si ripiegava per ricongiungersi alla *porta Stratae* da cui siamo partiti.

Era pure ristretta la cerchia della città, ma non mai cotanto come l'ebbe ad asserire il professore Casalis nel suo Dizionario, *articolo Vercelli pag.* 251, dicendola limitata tra le chiese di S. Tommaso, S. Giuliano e S. Agata.

430. Fuori però di detto recinto esistevano fin dal secolo XII varii sobborghi, alcuni dei quali di poca estensione e posti a ponente, come i borghetti Ciglano e di porta Aralda già accennati, oltre a certo *Borgoratto*, di cui trovo menzione in un documento del 1203 (1) senza poterne stabilire la posizione: ma il borgo più esteso era quello, che partendo superiormente alla porta di S. Anna costeggiava la città colle chiese già parrocchiali di S. Stefano del Monastero, di S. Lorenzo, di S. Agnese e di S. Graziano stato acchiuso nel nuovo recinto nella prima metà del secolo XIII, e di questo io passo a trattare.

431. Al foglio 36 del codice inedito degli antichi statuti si legge la seguente disposizione:

« Item juro quod *in claudenda civitate de muro* faciam » erogari in meo regimine libras CCCCC. pp. si tamen » placuerit sapientibus Credenciæ.... illud idem jurari fa» ciam Potestati vel *Consulibus qui proxime eligentur*, quo» usque civitas clausa fuerit undique de muro ».

(1). *Domus rejacentis in Burgo ratto cui cohaeret ab una parte S. Gratiani* — 28 Maggio 1211. Arch. Civ. Cod. acq. 198.

Vedesi poi aggiunto posteriormente *Item statutum est quod Potestas teneatur expendere* alias libras CCCCC pp.

Ed in margine si leggono due annotazioni scritte in tempi diversi cioè « *Data est licentia D. R. Modoetia* » *pot. V*, e poscia « *factum est complementum* ».

Le parole *item juro*, colle quali comincia lo statuto, assegnano al medesimo una data anteriore all'anno 1200, così giudicando io in generale per tutti quei capitoli, che hanno consimile introduzione, tuttochè si trovino interpolati da altre disposizioni aggiunte nel riordinamento dello stesso codice operato nel 1241, e ciò perchè in origine la legge municipale non era che il formolario del giuramento, che doveva prestare il Podestà prima di entrare in ufficio; tuttavia la disposizione, che ci occupa, non può essere anteriore all'anno 1194, *primo della nomina di un Podestà in Vercelli*, e per contro non può essere posteriore al 1207 perchè le parole *vel consulibus* denotano lo stadio, in cui si oscillava ancora tra il regime de'Consoli del Comune, e quello dei Podestà non più interrotto dopo tale anno.

La nota *Data est licentia D. R. Modoetia Pot.* ci addita, che all'anno 1247, in cui reggeva questo Rumoldo de Modoetia, non era ancora condotta a termine la prescritta circonvallazione murale, poichè ne ottenne dispensa per quell'anno, in cui l'erario pubblico era esausto dalla guerra civile, e l' altra nota *factum est complementum* pare non potersi ritardare oltre l'anno 1256, siccome data la più innoltrata, che io abbia riconosciuta in quel codice.

Supposta l'epoca dello statuto verso l'anno 1200, le lire 500 pavesi, che ciascun podestà doveva spendere nel suo anno, corrisponderebbero incirca ad attuali lire 24935, e si vede, che in qualche anno ne fu duplicata la spesa.

432. Le porte del nuovo recinto murale continuarono ad essere *porta Stratae*, *porta Santina*, *porta Seroto*, *porta Araldi* tutte quattro nelle località primitive, se non forse siasi acchiuso per quest'ultima una parte del suo Borghetto: quanto al Borgo Ciglano alla porta Seroto rimase ancora al di fuori;

anzi nel fare a questa porta le occorrenti fortificazioni si occupò all' interno alquanto terreno distruggendo l'antica chiesetta di S. Andrea, che sussisteva a ponente della nuova Basilica, ed a cui si surrogò nel 1235 la chiesa di S. Luca (1).

Nel già citato sommario delle carte di S. Andrea si notano deposizioni di testimonii in data 27 maggio 1240 per provare « *Comune Vercell. occupavisse pro crestis fossatorum civitatis faciendis sedimina et hortos existentes circumquaque veterem capellam S. Andreae, quam idem Comune dextruxerat pro fortaliciis faciendis*, ed a queste deposizioni fece seguito la sentenza pronunciata il 5 dicembre stesso anno (2) colla quale venne aggiudicato all' Abbazia di S. Andrea l'uso degli attigui spalti « *usum praedictae crestae » fossati ad dictam ecclesiam S. Andreae pertinere*, eo salvo » quod Comune habeat jus in eundo et veniendo et stando » et in aptando pro utilitatibus Comunis Vercellarum ».

433. Dallà *porta Aralda* il muro prendeva il largo circondando la cattedrale di S. Eusebio e progredendo lungo l'attuale Cervetto sino al sito di porta Milano, ove fu costrutta la *porta Servi* detta anche *porta S. Gratiani*, conservando tuttavia fra mezzo la *porta Nova*, che deve però essere stata traslocata sulla nuova periferia.

Nello statuto stampato a carte 21, parlandosi di opere a difesa dei guasti del torrente Cervo, si legge « tam ultra portam quam versus *portam Servi*, quam a *porta Nova* usque ad *portam Araldi* ».

A comprovare vieppiù la posizione della *porta Servi* accennerò un documento benchè in data 22 aprile 1300 (3) nel quale trattandosi d'un'indennità di L. 250 pavesi promessa dal Comune al convento di S. Graziano (situato ove sorge in oggi il monastero di S. Chiara) se ne porge la causale dicendo « *quum plures domus S. Gratiani anno pro-*

(1) Atto di fondazione nell'Arch. dell'Osped. Magg.

(2) Arch. civico Biss. II-19.

(3) Arch. della Confraternita di S. Catterina.

ximo praeterito diruptae fuerint propter castrum et turrim castri portae Servi ».

Da questa porta il muro volgeva verso il mezzodì sino al monastero di S. Stefano laddove fu costrutta una nuova porta con torre sotto tale nome, per cui nacquero poscia contestazioni con esso monastero terminate con sentenza 23 maggio 1263 (1) colla quale fu aggiudicata al Comune la *torre sulla porta di S. Stefano* pretesa da quell'Abate.

Per ultimo da tale porta di S. Stefano, posta a capo dell'attuale contrada di S. Sebastiano ossia del Ricovero di Mendicità (2) il nuovo recinto proseguiva alla *porta Albera* (oggidì nel quartiere di Cavalleria) e raggiungeva poi la *porta Stratae* probabilmente sulla linea antica.

Per entro al nuovo recinto furono bensì colmati i fossati, non però distrutte le porte interne, delle quali si trova ancora menzione negli atti dei secoli susseguenti.

434. Lungo le nuove mura non solo alle indicate porte, ma framezzo ed a determinate distanze sorgevano torri a difesa, siccome ne risulta da deliberazione del Comune a seguito del citato documento 5 dicembre 1240, per la quale, nello approvarsi la sentenza come sovra pronunciata a favore della chiesa di S. Andrea circa l'uso dei contigui spalti, si determinò che tutti gli altri spalti stati aggiudicati al

(1) Arch. civico nel mazzo VII delle Pergamene.

(2) È noto, che la chiesa di S. Agnese ultimamente ridotta ad uso profano esisteva sull'angolo tra la contrada di S. Sebastiano ed il corso di porta Milano: ciò premesso, la vera posizione della porta S. Stefano è determinata nel seguente documento tratto dall' Archivio dell' Osped. Magg.: esso è per vero in data 29 marzo 1406, ma riportando le coerenze antiche d' una casa concessa in enfiteusi nell' anno 1317, fra le medesime si legge *a mane via qua itur ab ecclesia S. Agnetis ad portam S. Stephani;* ed indicando le coerenze recenti (1406) si ripete *a mane via qua itur a dicta ecclesia S. Agnetis ad dictam portam S. Stephani sive ad cittadellam, a media nocte via seu Rugia quae labitur per civitatem a porta Stratae ad portam Servi.*

Comune si dovessero prendere in affitto dai proprietarii (1) confinanti, e che altrettanto si dovesse fare *de turribus quae sunt in muro civitatis, exceptis turribus portarum*, salvo però il dominio e gli usi pubblici e per difesa della città.

Sei anni dopo (1246) fu sancito un altro statuto relativo al fossato ed agli spalti dichiarandoli inalienabili « quod » fossata civitatis Vercell. et ripæ de foris et omnia quæ- » cumque pertinent ad ipsa fossata tam in ipsis fossatis » quam extra et tota cresta fossati *perpetuo debeant rema-* » *nere comunia et Comunis Vercell.* et quod nullo modo » vel causa a Comuni debeant alienari, *et hoc statutum per-* » *petuo et precise observari debeat* (2) ».

Però vi si vedono lineate le ultime parole con un'aggiunta dicente *salvo jure Domini Petri Bicherii*, ed a spiegazione di questa eccezione conviene accennare come il Pietro Bicchieri nel consegnamento catastrale dei suoi beni nell' anno 1240 (3) avesse indicati il fossato, la ragione di pesca e le ripe nel lato meridionale della città da porta Strada alla porta del Cervo siccome vendutigli dal Comune: or bene nell'anno 1246 non erano stati eccettuati dalla legge generale, perchè consideravansi confiscati, attesa la ribellione dello stesso Bichieri, ma rientrato nel 1248 ne ottenne la conferma.

435. Oltre alle numerose torri, che coronavano le mura della città, molte ne esistevano all'interno di spettanza dei più facoltosi cittadini, e sebbene per l'epoca di cui trattiamo, io non sia in grado di determinare la situazione di quelle dei Bondoni, degli Avogadri e dei Tizzoni, i palazzi dei quali

(1) Dentur ad fictum tam intus murum quam extra murum cuilibet habenti juxta crestam tantum quantum ibi tenet, ita quod quilibet habeat in paria sui, *et si noluerit recipere compellatur....* eodem modo placuit majori parti de turribus etc.

(2) Statuti ant. fol. 81 retro.

(3) Esiste per cop. aut. 30 gennaio 1340 nell'Arch. civico nel mazzo pergam. di quest'ultima epoca.

ne erano indubitatamente provveduti, si sono però già accennate le torri dei Viallardi (1) dei Basani quindi Bicchieri e dei Centorii (2) ed oltre alla torre *de Nicolis* verso il Cervo, della quale fa menzione lo statuto stampato a carte 21, varie altre in genere si trovano additate all'interno in un capitolo dello statuto inedito a foglio 28 relativo alla pulizia delle contrade ed al corso delle acque « Statutum » est quod aliqui eligantur qui debeant procurare de rugia » currenda a Beccaria Pusternæ *per turrem blancam* usque » ad Beccariam majorem currendo circa ipsam Beccariam, » et a *turre Bernardi Benivolii turri variorum* per cunicu- » lum usque in Burgum ».

Ottima disposizione questa per procurare un' acqua corrente ad entrambi i Macelli, intantochè si faceva pure passare a servizio delle varie torri nell'interno; anzi a proposito della *torre bianca* nominata in quello statuto, mi cadde recentemente sott'occhio un atto (3) in un archivio di Torino, ove se ne determina la posizione alla prima casa sulla grande piazza detta oggi dei Mercanti, in attiguità della loggia del Municipio costruttasi al luogo dell'antica chiesa di S. Tommaso: così avessi io potuto trovare notizie intorno alla *torre detta dell' Angelo*, che tutt' ora sussiste nel lato opposto della stessa piazza, ed alla quale pare si riferisca il miracolo di S. Mauro narrato dal canonico Cusano (4).

Quale imponente e magnifico aspetto doveva presentare la nostra città coronata da tante altissime torri esterne ed interne frammiste ai campanili delle numerosissime chiese! (5) ma la rabbia canina delle guerre civili col

(1) Vedasi infra al num. 440.

(2) Vedasi quì sopra al num. 426.

(3) 1240 11 aprile. Acquisto pei signori Roberto Avogadro e Ruffino Avogadro fu Guala della metà « *Turris Albae et palacii et loci extra* » *illam turrim in platea, cui vero turri et casamento coheret ab* » *una parte via pubblica et plaza ab alia ecclesia S. Thomae* ».

(4) Discorso dei Vescovi pag. 88.

(5) Vedi al libro IV.

distrurre ad ogni sopravvento la casa e la torre dell'emolo (1) ed i varii assedii, a cui andò soggetta, la privarono dei suoi più decorosi monumenti, a tal che per mio avviso due o tre soli, compresa la Basilica di S. Andrea, ne rimangano, i quali rammentino nella loro forma l'epoca di cui trattiamo.

436. Rimane a far cenno delle pubbliche *piazze*, *e per quella di S. Eusebio* avanti al palazzo Vescovile già si è provato, che serviva al mercato « *rejacente in mercato seu in platea mercati S. Eusebii* (2) » non era però il mercato delle cereali, imperocchè a fianco dell'antica Basilica di S. Maria e nel sito attuale del palazzo del Conte d'Asigliano esisteva la piazza dell' Arrengo (3) ossia di S. Maria destinata eziandio al mercato delle cereali, come si ricava dalla tariffa daziaria del 1188 (4) ed ancora da un atto delli 8 gennaio 1471 (5).

La piazza centrale detta ora dei Mercanti, ed a cui accenna il citato documento relativo alla torre bianca, serviva anche in allora ai diversi negozii denominandosi semplicemente *forum Vercellense*, come io leggo in atto 16 marzo 1242 (6). Più tardi, cioè nel successivo secolo, deve essere stata ampliata e ridotta più regolare assumendo il nome di mercato nuovo (7) quindi fu detta *forum novum* (8).

(1) Vedi al num. 50 di questo libro III.

(2) Ed ancora nell'anno 1273 5 febbraio — *in mercato in vicinia S. Petri* (Osp.).

(3) Vedi al num. 440 di questo capo.

(4) Nel mazzo 1 Pergam. arch. civico *de quolibet plaustro oneratò de blava ducto in platea S. Mariae.*

(5) *Domus... in vicinia S. Mariae cui coheret ab una parte via pubblica ab alia forum blavae.* Arch. Conte Arborio Biamini.

(6) *Locum unum cum cypo existente in foro Vercellarum ubi dicitur sub tecto pellipariorum* Somm. dell'Arch. di S Andrea.

(7) 1330 25 settembre arch. civico. Procura per transigere l'indennità per varie case abbattute *pro faciendo et constituendo mercato novo.*

(8) 1379 Arch. dell'Osp. Magg. *Actum Vercellis in foro novo in vicinia* S. *Michaelis.*

1416 19 novembre ivi *In foro novo in vicinia* S. *Thomae apud domum Comunis Vercell.*

Eseguita la nuova circonvallazione murale e colmati i fossati interni, ne riuscì dietro a S. Giuliano un piazzale, detto ora *Mariani*, che portò il nome *ad putheum Thocle* (1) ed infatti negli ultimi scavi vi si scopersero le fondamenta del pozzo pubblico ed a lato un tronco d'olmo quasi impietrito; come si riconobbe eziandio il risvolto, che ivi faceva la strada Romana veniente da porta Milano e protendente lungo la strada di S. Francesco per entrare in città alla *porta Pinta* sul piazzale di S. Francesco.

Il titolo della chiesa parrocchiale già ivi esistente detta di S. Salvatore *de Mercatello* ci addita, che quel piazzale, quantunque fuori porta, già servisse a mercato forse di erbaggi e simili a comodo degli abitatori del sobborgo.

Altra piccola Piazza esisteva sotto la Parrocchia di San Bernardo vicino alla Porta Santina e dicevasi *Piazza de Lanino* (2) ove abitava la famiglia del rinomato pittore Vercellese Bernardino Lanino.

457. Accennate le piazze, conchiuderò colla nota dei nomi di taluna delle contrade, la cui posizione si può tutt'ora verificare per l'indicazione della parrocchia, ommettendo per brevità la data dei documenti da me verificati in diversi archivii.

Rua calegaria in vicinia S. Stefani de civitate, cioè parrocchia di S. Stefano piccolo posta già nella contrada detta ora di Belfonte. *Ruga Azonis in hora seu vicinia S. Eusebii.*

In vicinia S. Lucae in via appellata via majori in coerenza dell'Ospedale di S. Andrea.

In vicinia S. Donati in rua tarianasca.

In vicinia S. Iuliani in Burgo Drappariorum — in ruta ferraria prope ecclesiam S. Marci.

1429 16 aprile Arch. Conte Arborio Biamini. *Vercellis in vicinia S. Michaelis in foro novo sub porticu apotecae magistri Emiliani de Lanceis.*

(1) Arch. del Conte Arborio Mella.

(2) *Domum jacentem Vercellis in vicinia S. Bernardi prope plateam de Lanino — ubi dicitur ad plateam de Lanino prope portam santinam* così in due atti 24 marzo e 21 maggio 1557. Arch. Osp. Mag. di Vercelli.

In vicinia S. Bernardi in rua fornaxiorum — ibi in rua vinearum — ibi in rua testorum.

438. Compiuta per quanto mi era possibile la topografia della città nei secoli XII e XIII, e stabilita la posizione di parecchi dei suoi pubblici edifizii, ci sarà ora più facile il dare una adequata interpretazione del prezioso documento dell'anno 913, riferito in principio di questo § nel concernente la donazione della *Corte Regia*, per cui gli edifizii stessi verranno ad acquistare un' anteriorità di due secoli.

Per circoscrivere la Corte Regia si parte in quel titolo da una piccola torre al lato della *pusterla di S. Salvatore* progredendo *al mercato* e da esso per pubblica contrada *al macello* avanti alla porta della *chiesa di S. Nazzaro* poscia alla *torre vecchia di S. Salvatore*; quindi retrocedendo segue il confine alla *Torre di S. Agata* e da essa alla *torre di Arialdo* sino ad un *ponte in pietra sul rivo Vercellina* per ricongiungersi di nuovo alla *pusterna di S. Salvatore*, da cui erasi cominciata la designazione.

La maggior parte degli indicati edifizii possono trovare spiegazione in consimili di eguale denominazione riconosciuti nella sovra estesa topografia pel secolo XII, solo che si supponga una pusterna ossia porta succursale a lato della *porta Stratae* a S. Salvatore ed una torre all' altro capo vicino all'altra chiesa di *S. Salvatore de Mercatello* probabilmente attigua alla porta Pinta, come pure le altre torri di S. Agata e di Arialdo a difesa delle porte di tale nome.

Prima però di esternare il mio avviso gioverà indagare la situazione della *chiesa di S. Nazzario* e del *ponte sulla Vercellina*, dei quali fa pur cenno il documento.

Quanto alla Chiesa di S. Nazario la troviamo accennata in atto 14 febbrajo 1190 (1), *actum Vercellis in ecclesia S. Nazarii*, e l'abate Frova nel suo commento ebbe a dichiarare, che la medesima secondo l' antico processionario Eusebiano era situata *ove principia il palazzo del Conte d'Asigliano di fronte a quello del Conte di Pezzana* (in oggi

(1) Biss. I-388.

spettante al Cav. Luigi Arborio Mella) ed il Conte Olgiati nel far la copia del manoscritto del Frova soggiunse in nota, che tale Chiesa doveva trovarsi precisamente nel luogo della porta Maggiore del Palazzo d' Asigliano.

Tuttavia il citato processionario indica bensì, che la Chiesa di S. Nazario doveva trovarsi poco discosta dalla Chiesa di S. Maria Maggiore, ma non ne determina la posizione salvo con riferirsi ad una casa del Capitolo (1), di cui non si ha più alcuna memoria: per altra parte s'ignora il secolo, in cui fu tracciato quel processionale, e già nel XIII dovette essere distrutta quella Chiesa non trovandosene più alcun cenno nei documenti; dimodochè fatto riflesso, che il sito del palazzo d' Asigliano era piazza dell' Arrengo di fronte all' antico palazzo del Comune (ora l' anzidetta casa del Cav. Luigi Arborio Mella) io credo, che la Chiesa di S. Nazario fosse bensì in quella direzione, ma molto addietro, anzi in fuori dell' antico recinto.

Facendo passo al *rivo Vercellina* osservo, che i documenti degli anni 1180 1191 citati quì sovra al numero 422 il fanno riconoscere prossimo alla Città dal lato di S. Andrea: col primo di essi venne accordata dal Comune a Guala Bicchieri la facoltà di costrurre molini *retro Ecclesiam S. Clementis per totum fossatum novum factum unde Rugia Vercellina currere debet usque in fossatum Civitatis*: e col secondo fu pure concesso ai deputati di varie parrocchie di poter condurre l' acqua della *Vercellina* per gli usi occorrenti tutto al di lungo della città e del borgo.

Ciò posto io asserisco, che il rivo Vercellina era l' attuale Molinara d'Olcenengo inserviente al molino nuovo a S. Andrea, e ciò per due ragioni:

La prima perchè essa Molinara d' Olcenengo aveva *ab antiquo* la sua derivazione mediante chiusa sul Cervo a *Saluzzola*, come risulta da molti documenti dell' Archivio del-

(1) Rituale Vercell-Novariæ 1736 fol. 40, lib. process. fol. 86 *usque ad locum ubi erat ecclesia S. Nazarii scilicet in foro S. Mariae Majoris prope domum Capitularem ante immaginem B. Mariae ibi depictam.*

l'Ospedale Maggiore, ed il nostro comune, che aveva acquistate le acque della *Vercellina* con due atti del 1180 dalli signori Viallardi dopo i molini superiori, aveva poi statuito, che a nissuno fosse lecito di deviare le acque scendenti a Vercelli per irrigazioni o per altro uso *A Salutiola usque ad Vercellas* (1), e per la sua prossimità a questa città tale roggia avrà appunto portato il nome di *Vercellina*, nome rimasto ad una possessione laterale alla Molinara d'Olcenengo ora propria dell' Ospizio de' Poveri.

La seconda perchè il Guala Bicchieri doveva formare i suoi molini sul tratto di diramazione del rivo *Vercellina dietro la Chiesa di S. Clemente*, ed è noto, che questa chiesa stava in prossimità delle mura a ponente dell' attuale orto botanico dell'Ospedale (2) Maggiore, sul cui recinto venne conservato l' affresco rappresentante quel Santo con analoga inscrizione, perciò rimane giustificata la posizione di detto rivo *Vercellina* nel sito attuale della Molinara (3), ed il ponte di pietra sovra esso rivo *Vercellina* indicato nella donazione deve dirsi il primo lungo la strada uscente da Vercelli per Gattinara, detta in allora *strata Quinti.*

439. Premesse queste parziali notizie, esaminiamo in complesso la designazione della *Corte Regia* fatta in quel vetusto documento per determinarne almeno con qualche probabilità la sua posizione.

Egli è noto, che gli Imperatori e Re d' Italia solevano avere un loro palazzo con adiacenze e mansioni pel numeroso loro seguito nelle principali città, però fuori mura delle medesime: quindi le parole del documento *sicut murus antiquus positus est et sicut murus novus eamdem terram*

(1) Stat. ant. fol. 29.

(2) Rituale retro detto a pag. 88. — *ad locum ubi quondam erat ecclesia S. Clementis scilicet inter muros civitatis et viridarium Hospitalis Majoris.*

(3) Altra prova evidentissima ne porge l' archivio dell'Osp. Maggiore in un atto 30 ottobre 1180, con cui permutando il Comune coi signori Viallardi alcuni dritti sull'acqua della *Vercellina* si accorda a Roberto Guidalardo — *locum ad facienda sua molendina ibi iuxta portam portae Araldi.*

circumdat mi sembrano dimostrare, che la Corte Regia in Vercelli comprendeva una zona circondante parte della città e limitata dal muro antico della medesima e da un recinto nuovo all'infuori: ritenuta poi la posizione dei varii edifizii indicati nell'atto, non che la denominazione di Corte Regia conservatasi ai caseggiati all'esterno della parrocchia di S. Maria Maggiore (sopra num. 421) parmi di poter conchiudere, che la Corte Regia donata ai Canonici da Berengario comprendeva una zona intorno alle antiche mura a partire dalle vicinanze della chiesa di S. Salvatore a porta Torino e girando verso notte e quindi a levante sino al piazzale oggidì di S. Francesco si estendeva questa zona a ponente sino al primo ponte sulla strada di Gattinara, restringendosi di poi al nord e all'est lungo il corso del Cervo: così la Corte Regia percorreva all'interno le posizioni (indicate nel documento) di *S. Salvatore* ai due lati, di *Arialdo*, di *S. Agata* e di *S. Nazzario* e veniva a racchiudere la piazza di S. Eusebio detta del *Mercato*, perchè appunto il mercato settimanale fu altra delle concessioni fatta nel documento medesimo.

440. E quì pare la sede opportuna per determinare il sito, in cui trovavasi il palazzo del Comune ove adunavasi la Credenza nei secolì XII e XIII.

Credette l'abate Frova, che tale palazzo, fabbricato, come egli disse, circa l' anno 1204, fosse lo stesso attiguo alla torre detta di città conservato ai suoi tempi a tale uso, e che il lettore Vercellese ben conosce, essendo stato alienato da non molti anni a questa parte, trasferendo la sede nell'antico convento di S. Paolo.

A così opinare egli fu indotto dagli acquisti delle case e torre dei Viallardi fatti dal Comune cogli atti 16 ottobre 1203 e due seguente gennaio, tuttochè per accordarsi colle coerenze in essi atti espresse abbia dovuto supporre la piazza dell'arrengo, ove facevasi *la concione* ossia adunanza del popolo, nel sito dell'attuale piazza grande detta dei mercati, quandochè la piazza dell' arengo era avanti alla chiesa di S. Maria Maggiore (l' antica), e le case dei Viallardi

trovavansi pure nel distretto parrocchiale di essa chiesa *in ora S. Mariae juxta plateam de Arrengo* (1).

Sta benissimo che il Palazzo Municipale sia stato costrutto nel 1204 e nelle case di Viallardi, bensì precisamente avanti l'antica chiesa di S. Maria; come ci addita eziandio un atto di maggio 1224 (2) *in palatio Comunis Vercellarum ante Ecclesiam Beatae Mariae*: epperò io ravviso la sua posizione nell' attuale palazzo del signor Cavaliere Luigi Arborio Mella e trovo ragione delle grandi lastre di marmo bianco ed altre antichità dal proprietario ivi rinvenute negli scavi operati nell' anno 1824.

Riconosciutosi poscia insufficiente l' anzidetto palazzo venne quasi un secolo dopo trasportata la sede del Governo nel sito indicato dall' abate Frova vicino all' attuale Torre di città mercè i molti acquisti di caseggiati fatti, anche ad effetto di regolarizzarne le strade d' accesso, con atti dell'anno 1298 e seguenti, come si leggono nel Biscioni e segnatamente nel tomo III 85 retro.

441. E giacchè fu accennata la Torre di città gradirà il lettore una qualche notizia circa l' epoca in cui vi sia stato apposto l' orologio a comodo pubblico; per vero io non sono in grado di determinarla, ma almeno posso accertare che già vi esisteva all' anno 1377; ora conoscendosi, che il primo orologio a bilanciere posto ad uso pubblico in Italia si fu a Milano nel 1339 sulla torre di S. Gotardo, quindi nel 1344 in Padova, nel 1347 in Monza, nel 1353 a Genova, nel 1356 a Bologna, e nel 1370 a Parigi sul palazzo Reale, si può credere, che già da varii anni prima del 1377 lo possedesse la nostra città emulatrice di quella di Milano; che che ne sia leggiamo nel conto più antico conservatosi in Archivio Civico 1377 *de mense novembris*.

« *Symoni de Gaya dorerio custode orrilogii* (sic) *dicti*
» *comunis pro ejus salario mensis octubris prox. praeteriti*
» *lib.* 4 *tercioll.* e così ne' mesi ed anni successivi ».

(1) *In concione ante ecclesiam Beatae Mariae* così in atto 8 agosto 1181 Mon. Hist. pat. 1, 912.

(2) Biss. IV-138.

Il regolatore dell' orologio era dunque un *orefice* collo stipendio annuo di lire 48 terzuole o 72 pavesi equivalenti in oggi a lire 411 centesimi 92, ed aveva così presso che il 3.° dello stipendio assegnato al dottore in grammatica.

442. A complemento di questo § farò cenno ancora di varie disposizioni statutarie concernenti le fabbriche, le contrade, la nettezza della città, ed altrettali ordinamenti di pulizia.

Già si è veduta la prescrizione di condurre acqua corrente ai due macelli uno alla porta pusterna verso il piazzale detto oggi di S. Paolo, l'altro maggiore verso la chiesa di S. Maria (1) ed in proposito dei macelli erasi pure statuito (circa l'anno 1246) « quod in civitate Vercell. debeant » esse solum duæ Beccariæ scilicet Beccaria major et Bec- » caria de pusterna: ita tamen ut de illis Beccariis debeant » et *possint exercere officium Beccariae omnes quicumque* » *voluerint, dum tamen velint esse de collegio Beccariorum* » *Vercell.*, et subesse statutis et Consulibus illarum duarum » Beccariarum: hoc teneatur precise Potestas attendere » facere: *si tamen aliquis nollet sub tectis illarum recipi* » *liceat illis, qui non recipientur ibi, alibi facere Becca-* » *riam* (2) ».

Ecco adottato il principio di libera concorrenza per la somministranza delle carni, conciliato bensì col sistema di corporazione in allora più che mai prevalente (3) ma eziandio mantenuto tuttavolta l'individuo non fosse stato accettato nel collegio dei Beccai.

443. In ordine poi alla nettezza delle contrade varie disposizioni si leggono a carte 28 e 29 del codice degli statuti antichi sotto la rubrica *De letamine et scopaturis et aliis immundis in via vel rugiis non projiciendis* « segnatamente » erasi prescritto quod *omnes strictae civitatis, in quibus sunt*

(1) Vedi sopra al N. 435 di questo libro.

(2) Stat. ant. fol. 89.

(3) Vedasi al N. 145 e 146 di questo libro.

» *vel fuerint cloacae, muro claudantur* dimisso inferius fora-
» mine sufficienti, et quod purgentur, et illi quorum sunt
» illæ strictæ *teneantur eas cooperire tantum quantum durat*
» *via*, ita quod putredo fluat in *roatia* per subtus illam
» coopertam, et qui ita factum non habebit solvat bannum
» sol. XX ».

Oltre all' obbligo di coprire lungo le vie i condotti immondi, e di chiudere a muro le così dette *ridane* tra casa e casa, era altresì proibito di gittare acque od altre immondizie dalle finestre o loggie e per anche dagli acquaroli, volgarmente detti *lavelli* in modo ad imbrattare le persone « quod aliquis non debeat *aliquid projicere de pontili vel*
» *fenestra nec per aquarolium* nec per hostium, ita quod
» aliquem euntem per viam lædat, et quilibet teneatur *sa-*
» *cramento sequertae* contrafacientem accusare; si aliquis vo-
» luerit projicere veniat super *roatiam* » sembra che questa *roatia* esistente framezzo alle contrade non fosse coperta, tuttavia vi si faceva correre l' acqua in alcuni giorni della settimana: *rugia nova fluat per burgum, ita tamen quod per duos dies in ebdomada currat per civitatem sicut per cartas ordinatum est*: così si legge in un capitolo dello statuto incominciante colla formola *juro dare operam etc.* il quale capitolo per le ragioni già adotte deve appartenere agli ultimi anni del secolo XII.

444. A procurare poi il maggior comodo dei cittadini ed abbellimento della città erasi stabilito, che la medesima venisse per intiero selciata entro otto anni però con mattoni di costa « *quod civitas soletur de lapidibus coctis* per vias
» pubblicas in octo annis proximis, et quod Potestas faciat
» eligi duos meliores de magistris muri et lignaminis, quo-
» rum consilio fiat dictum opus *ita quod acqua fluat extra*
» *civitatem* et fornaxarii teneantur facere lapides bene ma-
» xeratos et bene coctos ad solandum, *et quilibet laycus*
» *vel clericus debeat solare ante domus suas suis expensis*,
» et debeat solari primo illa pars civitatis, quam dicti ma-
» gistri consuluerint ».

Per vero la spesa ne era addossata ai proprietarii delle case confrontanti, come per altro capitolo loro era stata addossata la manutenzione ed espurgo dei rigagnoli decorrenti per la città, ma in ordine alla selciatura delle piazze e luoghi comunali doveva eseguirsi dall' erario pubblico posciachè in margine a quello statuto hassi l'annotazione « *Data est licentia Domino Rumoldo de Modoetia* » il che vale a dire esserne stato dispensato durante il suo regime esso Rumoldo Pod. di Vercelli nell'anno 1247, anzi per questa nota e per gli altri riflessi io son d'avviso, che tale statuto possa appartenere all'anno 1239 od al seguente.

445. Ad eguale scopo di maggiore comodità sono diretti due altri capitoli a carte 27 retro c. 28 di detto codice; col primo di essi si prescriveva di togliere ogni portico pel quale *miles cum cazeto* (1) *super equum non possit libere transire absque inclinato capite*, come altresì ogni trave od altro oggetto sporgente in istrada, per cui non potesse liberamente transitare un carro di fieno; col secondo poi, con qualche modificazione al primo, si statuiva « si qua do-
» mus fuerit in via pubblica habens gratem vel porticum
» bassum, *quod illa grates vel porticus dextruatur usque ad*
» *murum domus vel elevetur sic alte quod possit desuptus*
» *ire quis in dextrario et ad pedes*, ita quod ad ipsam gratem
» vel porticum non possit attingere de capite ».

Per ultimo circa l'anno 1239, sebbene non se ne esprima la data, venne formata una speciale Commissione di quattro periti, i qnali dovessero sotto il vincolo del giuramento sottoporre alla Credenza entro il successivo febbraio un loro progetto circa l' ampliazione delle contrade « *super viis et ruis faciendis et aperiendis per civitatem ubi eis videbitur ad utilitatem hujus civitatis* ».

446. Forse il lettore non si aspettava cotali disposizioni d'igiene e di comodità pubblica in secoli, in cui taluno vorrebbe far credere un convivere affatto rozzo ed incivile; che

(1) Vedasi al N. 171 di questo lib. III.

anzi io soggiungerò uno statuto assai singolare, ma che non potè essere promosso salvo da un concetto di decoro per la città capitale di questo piccolissimo Stato: e per lo quale fu proibito alle donne il filare lungo le contrade *nullae mulieres vadant per civitatem per viam pubblicam filantes, et illa et illae qui contra fuerint solvat quaelibet illarum den. duo et quilibet possit auferre rocham et jactare in fango*, così a carte 50 del mentovato codice.

447. Altre disposizioni si trovano nel codice degli statuti antichi concernenti il regolare esercizio di varii mestieri e la pubblica moralità: per alcune di esse se ne estendeva espressamente l'osservanza oltre alla città eziandio alle ville del distretto come in quella pei giuochi proibiti; ma non si può avere una norma sicura per le altre.

Ne darò un compendio almeno delle principali ponendole in ordine alfabetico secondo l' oggetto o la denominazione del mestiere.

Amasie. — « Si quis habens uxorem repertum fuerit quod » teneat amicam in domo sua vel aliena pubblice vel private » et hoc probatum fuerit, *si miles* solvat pro banno lib. X » imperiales (tenuto conto dell'anno 1233 in cui fu proclamato questo statuto, queste lire 10 imperiali corrisponderebbero ad attuali lire 590).

« S*i popularis* libras V, cujus medietas sit comunis, et » alia medietas sit accusatoris... quotiescumque inventum » fuerit prædicta præterea mulctetur (1).

Fornacciaj. — « Fornaxarii faciant lapides et cupos bene » coctos et bene maxeratos *et ad modum Comunis* ita quod » miliarium lapidum non vendant ultra sol. XV et miliarium » cuporum sol. XII (2). Osservisi presso che la stessa proporzione fra le due specie di mattoni e di coppi come nei prezzi correnti.

(1) Stat. ant. fol. 56.
(2) ibi fol. 40.

Fornaj e Panattieri. — Per la prima metà del secolo XIII pare, che in ordine ai commestibili non vi fosse altra tassa se non pel pane; cioè per l'opera dei fornai, panattieri e mugnai, più tardi si fece luogo alla tassa dell'olio di noci (1).

La tassa del pane non era già, come in oggi, ad un tanto per libbra: bensì essa determinava il peso vario d'un pane (*pagnotta*) secondo il diverso prezzo dello stajo del formento, stando sempre fissa la corrispondenza di den. 2 imperiali per caduna pagnotta. Questo sistema, che era ancora in uso in Genova per la polenta un trent'anni fa in circa, richiedeva maggiore sorveglianza nella verifica del peso, ed occorreva perciò lo stabilimento di multe a guarentigia del popolo, epperciò al foglio 38 retro si legge comminata la multa di soldi 10 pavesi per ciascuna volta, che un panattiere avesse venduto *panes minores ad pensam statutam*, quando non vi fosse compenso da un pane all'altro, e di soli soldi 5 se il pane fosse mal cotto.

Soggiungevasi poi, che quelli di minor peso, o male cotti dovessero nelle visite tagliarsi in quattro pezzi, e che si applicasse la multa tuttavolta i pani minori eccedessero il numero di otto sovra un'intiera cotta, la quale era allora di quattro staja (corrispondente in oggi ad ettolitri 2 litri 16).

La classe povera di Vercelli nutrivasi di pane di segala, pel quale formavasi una tassa speciale contemporaneamente a quella del pane di frumento, e per quest'ultimo già si usavano le due qualità di fiore e di revezzo.

Era eziandio stabilita una multa di soldi V ai semplici fornai tuttavolta ricusassero di ricevere denari due pavesi per la cotta d'uno stajo di farina.

Troppo a lungo mi condurrebbe il ragionare circa l'esattezza degli esperimenti, che si facevano per determinare la tassa del pane, dei quali il più antico rimastoci porta la

(1) Stat. stamp. pag. 183 retro.

data dell' anno 1254 (1) posso però accertare, che quegli esperimenti non la cedono punto a quelli recentissimi: ma di ciò in altro luogo.

Giuochi proibiti. — Al foglio 49 retro si legge in detto codice inedito « *Statutum est quod nullus debeat ludere in civitate vel dixtrictu ad taxillos nisi fuerit ad tabulas vel ad scaccos et quicumque contrafecerit solvat pro banno sol.* 60 *pro qualibet vice* » quindi si stabiliscono varie pene ai tavernieri ed altri tenenti giuoco, ed ai prestatori per esso.

Ascoltinsi tuttavia le eccezioni fatte in quella legge, di alcuna delle quali non so bene rendermi ragione « et prædicta intelligantur *exceptis scolaribus et eorum servitoribus*, quibus licitum sit ludere in eorum hospitiis, et *exceptis illis qui non sunt de jurisdictione* Vercell. et *minoribus XV annorum*, et hoc *non intelligatur in nundinis civitatis Vercell. et jurisdictionis*, in quibus si aliquis luserit non solvet bannum ».

Che non si volesse colpire i forestieri, gli studenti e gli avventori alle fiere si può trovarne scusa in un male inteso timore di pregiudicare il commercio o l'affluenza all'Università Vercellese, ma l' eccezione pei minorenni di XV anni non si può in alcun modo giustificare; imperocchè vuolsi anzi impedire, che questo vizio si inizii nella gioventù, la quale ben difficilmente se ne rimuove in appresso, e vi si poteva provvedere multando i padri ed i curatori; in sostanza fu una di quelle leggi di mezze misure, che non ottengono il loro scopo.

Legna per ardere. — Acciò il compratore potesse meglio far conto della quantità in acquisto di legna da fuoco ne fu prescritta un' eguale lunghezza di V piedi e che fosse ben rimondata (fol. 41 retro).

Mercanti da panno o di altri oggetti a peso o misura. — « Statutum est quod homines *de civitate et jurisdictione*, qui vendunt pannum vel alias res ad bracchium et mensuram et pensam, teneant et habeant rectum bracchium et con-

(1) Stat. stamp. pag. 182 retro.

» suetum et rectam mensuram et pensam consuetam ad
» modum pensæ, mensuræ et bracchii consueti in civitate
» Vercellarum » (fol. 42 retro).

Di tutte queste misure e pesi trovavansi i campioni presso il Comune, ed eranvi deputati annuali sotto nome di soprastanti alle misure, i quali procedevano a visite ed imponevano multe ai contravventori, essendo loro prescritto di esaminare *bracchia et pensas singulis tribus mensibus*, *mensura vero blavae et vini semel in anno*, con estendere eziandio la visita alle fornaci per la regolarità dei mattoni e delle tegole secondo il modulo dato dal Comune.

Meretrici. — Frate Enrico da Milano dell'ordine dei Minori incaricato nel 1233 della riforma degli statuti prescrisse lo sfratto immediato delle meretrici, e la loro fustigazione in caso di permanenza o ritorno dopo la pubblicazione dell'editto (1).

Mugnai. — Ad evitare ogni sfroso al proprietario era prescritto, che i mugnai dovessero ricevere le granaglie al peso e restituirle d'egual peso (2) ridotto di 1/16 per la loro opera, il che corrisponde ad un coppo Vercellese per emina, come si usa tuttora.

Rivendajuole — Havvi pel nostro mercato dei commestibili l'uso della così detta banderuola, che si abbassa ad ora determinata, sino alla quale è vietato (3) ai rivendaiuoli il caparrare quei commestibili a danno degli abitanti;

(1) Statuit et ordinat quod omnes meretrices quæ morantur in postribulis non morentur in civitate Vercell. vel in curia civitatis et bannitæ sint, et si quæ repertæ fuerint post præconisationem in civitatem vel in curia civitatis licentiam habeat quilibet capiendi et spoliandi, et postquam cepit, teneatur representare eam Potestati, Consulibus et Rectoribus, qui pro tempore fuerint, qui præterea teneantur eas facere fustigare per civitatem, postmodum vero liberam abire (stat. ant. fol. 56).

(2) Stat. ant. fol. 38 retro.

(3) Quod revendarolii sive revendaroliæ *non emant venalia* usque *ad sonum vesperis*, et quod nullus deferant sub mantello vel in saculo *aves vel pisces* venales, omnesque totos vel partem deferet pubblice, et qui contrafecerit *res perdat*, de quibus medietas sit Comunis et medietas

queste regole erano già sancite sino dal secolo XIII, e se non si usava la banderuola, l'ora era segnata dalla campana.

Tavernieri. — Ai Tavernieri od altre persone vendenti vino era vietato il vendere nè vino, nè pane, nè frutta od altro commestibile agli abitanti di Vercelli sino all' ora di vespro, anzi durante la quaresima sino all'ora di compieta, e nemmeno permetter loro il mangiare in esse taverne, o locali, lecito però di vendere ad estranei (stat. ant. fol. 59).

Parimenti era loro vietato il dare scientemente alloggio a ladri, ritirare furti, od accettare pegni da qualche minorenne della città avente il padre, il tutore od il curatore: tanto meno trattenere nei loro locali giuocatori di professione (*blascatias sive jocatores ludentes ad taxillos*) nè scientemente alloggiare persone di male affare (*glotonos, averitatores, blascacerios, meretrices, galiatores, bannitos*).

Tessitori. — Anche ai Tessitori si estendeva la sorveglianza per l'esatta lunghezza delle pezze di tela, per le quali dovevano avere misura campionata « *teneant rectos passos* » (stat. ant. pag. 40).

449. Abbenchè tali brani di statuto concorrano cogli altri documenti riferiti in quest'opera a farci conoscere lo stato sociale ed anche il grado di civilizzazione dei nostri padri nel secolo XIII, egli è però vero mancare ogni indizio della vita di famiglia e delle varie costumanze del popolo, il che indarno si cercherebbe negli atti notarili, e se le altre storie municipali ne fanno, come bene sta, sostanziale argomento, si è perchè più di noi fortunati quei popoli hanno potuto conservare le loro cronache contemporanee, che per noi andarono irreparabilmente perdute; quindi per non prendere ad

accusatoris et liceat cuilibet accusare: item stat. est quod nullus revenditor non emat nec emi faciat sibi lignamen aliquod, trabes, canterios, columnas cernas nec circulos asseres nec templarios usque ad campanam nonæ pulsatam, et qui contrafecerit perdat lignamen, cujus medietas sit Comunis et alia medietas accusatoris. Stat. ant. pag. 39.

imprestito le narrazioni altrui, e pregiudicare al proposito di nulla asserire, che non si possa ragionevolmente dedurre dai nostri documenti, forza è che io mi limiti a poche notizie intorno ad arredi di casa, e per alcuni articoli di vestiario, quali mi risultano da un inventaro pupillare fattosi in Vercelli con intervento del Podestà nel primo e successivi giorni di marzo 1253 a rogito del notaio Guglielmo de Rajmondis (1).

Trattavasi dell'eredità lasciata dal sig. Giacomo della nobile famiglia degli Alciati poco prima defunto lasciando superstiti una figlia Elena e due maschi Federico e Giacomo, dei quali rimaneva tutrice la loro madre Agnesina.

In esso inventaro sono descritti parecchi stabili siti nei territori di Roppolo, Tronzano e Bianzè ed un considerevole numero di crediti instrumentati oltre a provigioni di grani e segnatamente 100 staja circa di vino (79 ettolitri) insomma vi si riconosce una famiglia benestante, sapendosi pure (vedi sopra num. 345 di questo libro) che la vedova Agnesina possedeva eziandio 100 moggia di terreno in Asigliano in più di sue doti; ma se poniam mente agli arredi ivi descritti, è cosa tanto parca, che in oggi ci sembrerebbe sconveniente affatto a quello stato; bensì oltre al destriero vi si accennano la sella, l' usbergo, due gambali in ferro, cinque spade, otto falcioni e tre scuti, onoranda suppellettile del cittadino, ma poi si descrivono *lintiamina VIII*, *mantilos V*, *materassum* I, *culcioras IV cum IV cuscinis*, *scripneae IV*, *bancos VII*, *discus II*, *archus VI*, *squellarium unum cum XX squellis*, *zupparonem unum* ed altri arnesi di cucina e di cantina, nè vi trovi descritto alcun oggetto d'argento nè anco per la mensa, perciò si può conchiudere che anche le case de'gentiluomini fossero arredate pel puro necessario e senza lusso.

Non giudichi però il lettore, che quì fossero affatto sconosciute le coppe ed altri articoli per la mensa in argento,

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

come per quest' epoca il volle far credere per la Corte stessa del Re Manfredi l'autore della Battaglia di Benevento; certo ve n'era, ma appena presso alcuno dei più doviziosi o di coloro, cui piaceva sfoggiare anche a detrimento della famiglia; ed in una nota di crediti sopra pegno io trovo:

1235, 21 maii *prestavit enseigner servitori solidos* 40 *pp.* (lire attuali 57 cent. 76) *super centurum unum argenti et coclearia tria argentea.*

1236, 3 julii prestavit Nicoleto de Clevaxio lib. XVIII sol. 9, den. 6 (attuali lire 528) *super cuppam unam argenteam, quae dorata est intus et foris.*

E nel genere di vestimenta si legge pure nella stessa descrizione:

Item *clamidem unam de bruneta cum penna una de conilio* in qua extat scriptum: prestavi filio Joh. de Georgio sol. 40 pp. super *mantellum unum de foemina cum penna una de conilio* 8 febb. 1237.

Item prestavi Enrico Cocorella sol. 41 pp. super cotam unam de trepolino infodratam cendali viridi 1236, 14 jan.

Item *centurum unum de seta viridi cum inbretis* (frangie?) *argenteis*, in quo extat scriptum: 1236, 23 novemb. prestavi Bertolino de Volla sol. XX den. VI *super centurum unum argenti.*

Item ss. 25 pp. super clamidem unam de viridi cum penna una de conilio 1236.

Item sol. 26, den. 5 super aliam clamidem de bruneta sine penna.

E questo basti a farci conoscere che le signorine portavano una clamide ossia mantello con guarnizione di pelli di coniglio e con una cintura, che dicevasi d' argento perchè ornata con frangie d' argento, dominando in particolare il color verde.

450. Rimarrebbe a ricercare il numero ordinario della popolazione e la sua distribuzione, se non che non altro elemento si presenta tranne quello del perimetro della città come sovra accertato sia pel tempo anteriore sia per

l'epoca in cui nelle nuove mura fu acchiusa la massima parte dei borghi; a fronte di tale perimetro, d'alcun che minore dell'attuale, il lettore farà ragione della favola senza alcun indizio od argomento pubblicata nel dizionario Casalis, vale a dire che la città di Vercelli avesse nel Medio Evo una popolazione di *cento mila anime* (1). Nè più appoggiata si è l' asserzione ivi in altro luogo emessa (2) essersi nell'anno 1456 descritti *trenta mila cittadini ed altrettanti nei sobborghi.*

Potrebbe forse osservarsi che, sebbene l' ampiezza della città non fosse maggiore, pure per non trovarsi ancora in voga il lusso degli appartamenti avesse potuto contenere un numero di abitanti maggiore dell' attuale, ma vi si dovrebbe rispondere, che secondo l'uso di quei tempi la massima parte delle case non aveva che un piano oltre al terreno, e che poi molti locali erano occupati da numerosi monasterii ed instituti pii, dimodochè io sono d'avviso, che nella più favorevole ipotesi la nostra popolazione non abbia mai nel Medio Evo sopraggiunto come in oggi il numero di 20 mila anime (3).

451. Quanto alla subdivisione dei cittadini in rapporto a pubblica rappresentanza od alcune spese o servizii, la città nostra seguendo l'uso della sua alleata Milano compartivasi nel secolo XII in varii quartieri, che assumevano titolo dalla porta principale in ciascuno d' essi compresa; e tale uso

(1) Volume XXIV, pag. 308.

(2) ibi alle pag.e 168 e 367.

(3) Un cenno sicuro della popolazione di Vercelli però circa l'anno 1660 e così dopo la strage di 1300 cittadini fatta dalla peste nel 1630 l'abbiamo in un ricorso sporto dal Municipio al Duca di Savoia - ivi - « la principale infirmità della città di Vercelli procede dal poco numero » di abitanti che appena arriva a 6303 anime, fra quali 1630 sono mi- » nori d'anni sette, num. 436 ecclesiastici, num. 921 miserabili all'ulti- » mo segno, sicchè si può dire ristretto tutto il popolo *della città e* » *suo suburbio* a num. 3316 ».

continuò pure nel secolo seguente sino a compiuta ampliazione del recinto od almeno sino alla divisione giudiciaria della città in due Mandamenti denominati di porta Ursona e della Pusterna; (1) in un caso speciale però trovasi memoria di divisione per parrocchie anche nel secolo XII.

Odansi i documenti, che mi riescì di notare a questo proposito:

In atto 19 maggio 1174 sta scritto « *Ecclesiae Sancti Donati constructae in hac civitate in porta Airaldi* (2) » ma questa chiesa aveva già titolo di parrocchia, come dall'atto medesimo, e per contro ci risulta che la porta Aralda trovavasi nella parrocchia di S. Eusebio (3) converrà dunque conchiudere, che le parole *in porta Airaldi* indicassero trovarsi la chiesa di S. Donato nel quartiere di porta Aralda.

Nella concessione fattasi dal Comune per la condotta dell'acqua lungo la contrada Maestra nell'anno 1191 (4) la medesima venne accettata da speciali rappresentanti di caduna delle parrocchie poste in quella direzione, ai quali venne data facoltà di ripartirne le spese fra i parrocchiani; questo però, come io diceva, fu un caso speciale a cui non era applicabile la divisione per porte.

Infatti nel seguente anno, cioè in atto 2 febbraio 1192 (5) si legge quanto segue: Cum.... Consules Comunis.... comoda civitatis, *populique universi beneplacita* multipliciter decretarent: inter cœtera potissimum et dignissimum illis fuit visum, ut comunia hujus civitatis tam in pascuis et gerbis quam in silvis et glareis et moltis per veteres homines *per portas electos* sub sacramento ab ipsis electis præstito consignarentur.... Matheum de Bondono, Simonem Cavaliascam,

(1) Vedasi al num. 65 di questo libro III.
(2) Arch. Osp. Magg. Verc.
(3) Sopra al num. 423 di questo libro.
(4) Vedasi al num. 428 di questo libro.
(5) Mon. Hist. Pat. Tom. 1, col. 982.

Martinum de Tronzano, Rufinum de Pomario, Johannem Rubeum, Anricum Scanagatam tam *de Pusterna et porta Ursonis et porta Gribaldi....*

Erano adunque stati scielti per la consegna dei beni comunali due anziani per caduna delle tre indicate porte: non è però a credere che in queste tre sole fosse compartita la città; imperocchè la descrizione di quei beni fatta in quell'atto dimostra essersi soltanto percorse le regioni corrispondenti alle stesse porte situate a levante ed a mezzodì, le quali diremmo in oggi verso il Cervetto dietro al Castello, ai Capuccini, a Billieme sin contro la strada reale di porta Torino.

Per certo seguì un secondo atto, a noi non pervenuto, per compiere la descrizione dei beni comunali per l'altro mezzo circolo verso mezzanotte e ponente, e ciò per mezzo degli anziani di altre tre porte principali ivi corrispondenti; per il che io credo che la città nostra venisse divisa in sei porte o sestieri come quella di Milano.

Inoltre a carte 9 del codice inedito degli statuti sta scritto: « Item teneatur Potèstas eligere *duos homines in qualibet porta* istius civitatis, qui debeant esse accusatores damnorum datorum in curia Vercellarum ».

In margine però di questo statuto, che io crederei appartenere al primo decennio del secolo XIII, vedesi trascritta la completa sua riforma fattane nell'anno 1250 prescrivendosi che questi campari dovessero essere in numero di diciotto da eleggersi *dai Consoli* di ciascuna delle diciotto parrocchie, e che si dovesse dar fede alle loro accuse, semprecchè fossero fatte unitamente dai due campari delle due consorti parrocchie distribuite come vedremo al N.° 39 del libro IV.

Nel primordiale statuto la nomina dei campari era devoluta al Podestà, ma dopochè venne estesa alla città la responsabilità di ciascuna vicinanza ossia Parrocchia per alcuni furti e danni campestri, come si disse al num. 85 di questo libro, era doveroso lo attribuire tale nomina agli

stessi parrocchiani per mezzo dei loro Consoli; tanto più che in certi casi era stata data nell' anno 1245 un' imponente rappresentanza a questi parrocchiani chiamandoli ad intervenire a pubbliche deliberazioni in numero di 600 colla Credenza e coi Paratici, e come si è riferito al num. 236 lib II.

Da quell'epoca in poi la divisione continuò per parrocchia, alla riserva del giudiziario e dell'esazione dei tributi compartita nei due Mandamenti di porta Ursona e di Pusterla, od altrimenti detti dell'Orso e dell'Aquila.

LIBRO IV.

CAPO UNICO

Notizie relative agli Instituti Ecclesiastici o preesistenti o fondati nel secolo XIII.

1. Dopo di avere esposte nel libro 2.° le vicende politiche del nostro Comune durante l'epoca 1200-254, e trattata più estesamente nel libro 3.° la parte amministrativa, sarebbe il caso di occuparsi della storia ecclesiastica contemporanea: se non che io ebbi ad osservare, che molte notizie relative già si dovettero per connessità accennare nei libri anzidetti, e che d' altronde esiste una accuratissima storia ecclesiastica condotta dai primi tempi sino all'anno 1690 dal chiar.mo sig. canonico Francesco Fileppi, la quale, giova sperare, potrà col tempo venire pubblicata, conservandosene intanto il manoscritto negli archivii della Regia Deputazione di storia patria.

Non di meno io spero di fare cosa gradita ai miei concittadini rivolgendo la narrazione in singoli articoli agli *Instituti Ecclesiastici o preesistenti o fondati nella nostra città durante il secolo XIII;* adunandovi le relative principali notizie anche per epoche posteriori, le quali notizie si trovano in oggi sparse di troppo nelle vite dei Vescovi sia nell'opera del Fileppi come in quella del canonico Marco Aurelio Cusano, con tutte quelle aggiunte e rettifiche, che l'esame di molti documenti non pervenuti a loro cognizione mi pone in grado di fare.

§ 1.°

Serie dei Vescovi di Vercelli nei secoli XII-XIII-XIV.

2. Il lodato sig. canonico Fileppi era stato l'ordinatore della serie posta in calce al sinodo dell'anno 1749 (1), ma

(1) Torino-Tipografia Regia.

nella posteriore sua storia ebbe a farvi sostanziali rettifiche, per la qual cosa io noterò i suoi ultimi risultati contrapponendovi le mie osservazioni, ove ne sia il caso.

Gioverà tuttavia premettere, che la maggior rettifica operata dal Fileppi fu appoggiata ad alcune deposizioni di testimonii, di cui in documento 10 dicembre 1184 indizione II da lui in tale parte riferito dall'archivio Eusebiano nel discorso relativo al vescovo Rajnero I.

In esse uno dei testimonii attesta, che prima del Vescovo Anselmo (an. 1122) tennero il possesso di questo Vescovado *come Vescovi intrusi* 1.° Liprando de Blandrate; 2.° Alderico del Canavese; 3.° Gregorio de Verruca; 4.° Sigilfredo teutonico; 5.° Ardizzone de Bulgaro; *et fuerunt a* 90 *annis usque ad* 62*; ut vidi in libro Pontificali;* soggiungendo poi lo stesso testimonio il nome dei susseguenti vescovi legittimi; *Anselmus, quem vidi per 4 annos sed antea sedit per 5 annos; Ghisulphus per XX annos; Uguccio per annos XIX et dimidio; Guala per XII.*

Altro fra i testimonii depose, che i Vescovi intrusi tennero il Vescovado 63 anni tra Rainero I ed Anselmo: osservo però esistere documenti certi per Rainero sino all'anno 1083, anzi si vuole che fosse ancora vivente e Vescovo nel 1092, e per Anselmo a cominciare dal 1124; di modo che l'occupazione degli intrusi non potrebbe in ogni caso estendersi oltre ad anni 41.

Un terzo testimonio depose, che fra gli intrusi Sigilfredo tenne il Vescovado per anni sei ed oltre; Ardizzone per 3 anni, e quanto ai legittimi, Anselmo per nove e più anni e Gisulfo per venti.

Quattro soltanto noverandone degli intrusi la condanna dei loro atti apparente dal diploma di Arrigo VI in data 30 novembre 1191, il Fileppi stabilì la sua serie come segue, osservando però, che nell'interregno degli intusi compare pure un Vescovo legittimo: cioè *Leone* 2.° *Cardinale,* come ne risulta da lettera di Papa Pasquale II *tercio nonas junii an.* 1111.

Vescovi intrusi.

1.° *Liprando de Blandrate.*
2.° *Gregorio de Verruca.*
3.° *Sigilfredo teutonico accennato nel diploma di Arrigo IV, 17 maggio 1116.*

Dalle note del Torelli abbiamo Sigilfredo o Joffredo Vescovo di Vercelli intercessore del diploma di Arrigo IV (an. 1111) a favore della città di Torino per la strada tendente a Susa, e ne risulta pure da tre atti dell' archivio Eusebiano 23 dicembre 1112-4 settembre 1113-9 novembre 1115, e da un altro ancora dell'archivio di S. Andrea 4 febbraio 1113.

4.° *Ardissone de Bulgaro-intruso al 1117 sedette 3 anni † il 1.° ottobre.*

Vescovi legittimi.

« *Anselmo an. 1122 a 1131 pel quale però accenna il Fi-*
» *leppi un solo documento 5 giugno 1127, sedette anni IX*
» † *addì 13 dicembre 1131* ».

Per questo Anselmo l'anzidetto Torelli ci accerta d' una donazione fatta ai Canonici di Biella nel settembre 1124, dicendo averla veduta con sigillo in cera ancora pendente.

Nell' archivio poi del Conte Avogadro di Quinto esiste una transazione del 1129 tra lo stesso Vescovo e Bongiovanni Avogadro. È incerto se questo Anselmo appartenesse al casato dei Bicchieri od a quello degli Avogadri.

« *Gisulfo Avogadro eletto nel 1132 sedette anni XX e morì*
» *addì 30 maggio 1151, come ne risulta dal Necrologio Eu-*
» *sebiano* ».

Dicendosi accertata la sua morte nel 1151, ed avere egli governata questa chiesa per anni XX, la sua elezione dovrebbe riportarsi all'anno 1131, ma nell'archivio Eusebiano esiste un atto *MCXLVII indictione X idus mai Pontificatus*

Domini Ghisulphi Episcopi anno XIII, le quali note da me verificate provano, che non potè essere eletto prima delle idi di maggio 1153, quindi od egli sedette soli anni 18, o se ne deve protrarre l'epoca della morte verso il settembre 1152, ed invero il brano di necrologio riferito dal Fileppi ci dà bensì la data 30 maggio ma non spiega in quale anno.

« *Ugoccione eletto nel* 1151 † *il* 27 *novembre* 1170 *come dal necrologio* (1) ».

Osservo non esservi documento anteriore, che lo accenni prima del diploma di Federico I 18 ottobre 1152; quindi è probabile la sovra indicata continuazione di Ghisulfo sino a quest'anno.

« *Guala de Bondoni già eletto in principio di dicembre* 1170 *atteso un suo decreto munito di queste note idus decemb.* 1171 *Pont. anno V* ».

Era preposto del Capitolo Eusebiano quando fu eletto, e vuolsi che dopo XII anni di governo egli sia stato dismesso, ma io credo avere esso rinunciato spontaneamente al Vescovado per cause politiche, come amicissimo di Federico, rientrando nel Capitolo quale semplice canonico, e tale comparisce nelle avanti citate deposizioni del 1184.

« Alberto di *Castel Gualterio* (*santo*) *Vescovo di Vercelli*
» *dall'*11 *novembre* 1185 *all'anno* 1204, *in cui fu traslato*
» *al Patriarcato di Gerusalemme per Bolle* 12 *Kal. martii*
» *d'esso anno* ».

Sebbene eletto a Patriarca in febbraio 1204 non accettò tale dignità se non un anno dopo, come anche ebbe ad osservare il Chiarissimo Hurter nella celebre sua storia di Innocenzo III (pag. 67 Tom. II) provando, che il Pontefice gliene faceva ancora calde instanze nella primavera del 1205, e me ne dovetti accertare di meglio trovando nell'archivio

(1) Migravit Dominus Ugutio hujus ecclesiæ Ven. Episcopus prius Bergomensis Archidiaconus spetiosus et famosus præ cunctis Italiæ clericis vir humanus affabilis largus læto et hilari vultu tam clericos quam laicos suscipiens etc.

del Conte Arborio un atto autentico 29 aprile 1205, nel quale *Dominus Albertus Dei gratia Episcopus Vercellensis et Comes* assegnò il curatoré ad un Conte di Cavaglià ancor minorenne.

Loterio de Rosario di *Cremona Vescovo prima del* 29 » *gennaio* 1205, *traslato nel* 1208 *all'Arcivescovado di Pisa,* » *e quindi promosso nel* 1215 *al Patriarcato di Gerusa-* » *lemme* ».

Fu Lottario celebre professore di leggi in Bologna sin dall' anno 1189, come ne accerta il Tiraboschi (1) poscia eletto a Vescovo di Vercelli, non ne prese però il possesso se non nel maggio o giugno 1205 giacchè vedemmo il B. Alberto esercitare ancora la giurisdizione nel giorno 29 aprile, ed il primo atto che ci conservi la menzione di Lottario porta solo la data del 14 luglio di quell'anno: sembra quindi meno esatta l' asserzione del Canonico Fileppi, che ad esso Lottario, piuttostochè al B. Alberto, sia stata diretta la lettera di Papa Innocenzo III *IV Kal. febbruarii an. VIII* (1205) quantunque per la partenza di Alberto, siano poi state eseguite da Lottario le pontificie commissioni. La sua traslazione all' Arcivescovado di Pisa ebbe luogo prima del 12 marzo 1208.

« *Aliprando Vescovo di Vercelli come in atto* 28 *aprile* » 1208, *legato Pontificio in Lombardia, morì nel giorno* 26 » *settembre* 1313 *nel mentre pendeva ancora avanti ai de-* » *legati della S.a Sede la quistione per la sua nomina ad* » *Arcivescovo di Milano in competenza di due altri* ».

A me risulta già in possesso del Vescovado di Vercelli in atto 12 marzo 1208 (arch. civico) e da recente lettera del chiarissimo D. Giovanni Dozio dottore della Biblioteca Ambrosiana diretta al nostro Canonico archivista Eusebiano veniamo specialmente a conoscere, che Aliprando o meglio Eriprando fu figlio di Ruggero Visconti, epperò zio dell'Arcivescovo Ottone fondatore della potenza di quella famiglia,

(1) Tiraboschi, Tom. IV, pag. 388.

e ch'egli era Ordinario della Metropolitana di Milano, quando fu eletto Vescovo di Vercelli.

« *Guglielmo I il Fileppi collocandolo a questo luogo, lo* » *dice morto poco dopo la sua elezione* ».

La notizia è ricavata dal necrologio Eusebiano ove si legge *IV Kal. febb. decessit Usanna mater Guillelmi hujus ecclesiae Episcopi;* manca però l' indicazione dell' anno, nè vi sono altre prove, anzi nel necrologio le parole *hujus ecclesiae* sono sopraposte e di altro carattere, e vedremo nel seguente articolo non potersi sostenere la fatta proposta.

« *Ugone da Sesso nobile Reggiano: il Fileppi ne riferisce* » *come primo atto quello in data 4 luglio* 1214, *e lo dice* » *morto nel giorno 2 novembre* 1235 *risultandone dal necro-* » *logio* ».

Al num. 30 del libro III ho citato un atto 8 maggio 1214 *sede vacante*, per contro già abbiamo Ugone nostro Vescovo in altro atto 15 seguente giugno (arch. Osp.), tuttavia io credo, che il medesimo sia stato eletto sul finire del 1213 subito dopo la morte di Aliprando, ed abbia per qualche circostanza ritardato il suo possesso, poichè nell'inscrizione sua sepolcrale riferita anche dal Cusano si legge *rexit et iste probus bis denis atque duobus annis*: e questa osservazione mi persuade a non ammettere dopo Aliprando il Vescovo Guglielmo.

« *Giacomo de Carnario, da preposto in S. Eusebio eletto* » *Vescovo verso la metà dell'anno* 1236, *morto in Lucedio* » *addì* 15 *febbraio* 1241 ».

Al num. 178 del libro II ho riferito un atto 16 marzo 1236, dal quale si può arguire trovarsi già in carica il Vescovo Decarnario; se pure non fu eletto nel 1235. In ordine poi al luogo di sua morte, sebbene il Fileppi contesti che il medesimo sia passato ad altra vita in Santià, a me pare indubitato perchè nel codicillo da lui fatto in esso Borgo il 13 febbraio, e così due giorni prima della morte, *si dichiarava gravemente ammalato*, e nulla osta, che la sua salma sia di poi stata tumulata nell'Abbazia di Lucedio.

« *Martino Avogadro già preposto in S. Eusebio, eletto*
» *Vescovo nell'anno* 1244, *morì in luglio* 1268, *come spiega*
» *la sua inscrizione sepolcrale.*

L'atto più antico a noi pervenuto, e che faccia cenno di questo Vescovo porta la data 13 gennaio 1245 (Mon. Hist. Pat. Tom. 1, col. 1370) ivi fra i testimonii *M.* (cioè Martino) *Vercellensi electo.*

« *Rainero II Avogadro di Pezzana, eletto Vescovo nel*
» 1268, *come da atto* 25 *novembre, morì nell' anno* 1271
» *prima del giorno* 16 *dicembre* ».

« *Però nell'articolo relativo a Rainero III all'anno* 1303
» *a* 1310 *lo stesso Fileppi riportò varii motivi di dubitare*
» *se debba dirsi la medesima persona del Reinero II eletto*
» *nel* 1268 *quasi non confermato in allora; lasciò non di*
» *meno indecisa la questione* ».

Anche l' Ughelli propose questo dubbio, ma io lo credo un fatto certissimo; Rainero fu eletto dal Capitolo prima del 23 novembre 1268 (arch. civ. Biss. II-198 retro) non si volle però confermare a Roma per causa di riserva fatta dal Pontefice per la prima vacanza, la controversia durò 4 anni, nè si trovano atti d'esso Rainero come Vescovo, anzi nel manuscritto del Torelli si accennano due documenti 31 ottobre 1269, e 4 settembre 1270, ove comparisce come *Vicario capitolare* il Canonico Guala Avogadro di Quinto; tuttavia io ravviso il nostro Rainero nelle seguenti parole d'un atto 12 settembre 1271 (arch. civico): *R. Advocato electo preposito procuratore et administratore bonorum temporalium et spiritualium Episcopatus et hominum terrae ecclesiae Vercellarum* » ed avrà continuato in tale qualità sino alla nomina di Aimone.

« *Ajmone de Vicecomitibus Augustae, già Vescovo d'Aosta,*
» *traslato dal Pontefice a Vercelli il* 21 *dicembre* 1272,
» *morto nell' anno* 1303 ». *Fuit non ex Dominis Chal-*
» *land, ut perperam asserit Ughellius, sed ex Vicecomitibus*
» *Augustae quemadmodum tradit Auctor sincronus* » così il Fileppi.

Egli non conobbe, che i Visconti d'Aosta erano appunto i signori di Challand, per il che convenivano a questo Vescovo amendue le denominazioni: infatti a carte 347 della Collezione di documenti e sigilli dei chiar.mi Cibrario e Promis (Torino 1833) registrandosi il dono di una reliquia fatto alla chiesa d'Aosta da *Francesco Signore di Challand* vi si soggiunge: *fiat recomendatio pro bono statu suo et pro animabus Dominorum Vicecomitum Augustentium suorum praedecessorum*, ed a carte 345 si legge: *refectorium ploenum legavit R. in Christo Pater et Dominus Ajmo de Challand Episcopus Vercellensis et quondam Canonicus Augustensis.*

Queste ultime parole fanno dubitare assai della precedente sua dignità di *Vescovo d'Aosta*, la quale non si sarebbe ommessa nei registri di quella chiesa e nello stesso suo elogio.

Morì Ajmone in Vercelli nell' anno 1303 dopo il 9 febbraio e prima del 14 agosto, mentre sotto la prima data abbiamo Eusebio de Tronzano suo Vicario generale e sotto la seconda lo abbiamo Vicario *sede vacante* (Arch. Osp.); e per vero nel necrologio di Lucedio si legge: *XIII Kal. julii obiit Dominus Ajmo Episcopus Vercell.* (Irico de S. Oglerio pag. 31), sebbene nel calendario Augustano (Mon Hist. Pat.) il suo anniversario si trovi notato al 27 di maggio.

« *Rajnero III Avogadro di Pezzana, eletto Vescovo dal*
» *Capitolo nel* 1303, *annullata la nomina da Roma, quindi*
» *confermata per grazia con Bolle idus august. resse il Ve-*
» *scovado sino al* 1310, *in quale anno passò a miglior vita*
» *nel giorno* 25 *novembre* ».

Dalla morte di Ajmone alla data dell' enunciata Bolla sarebbero decorsi soli giorni 51, spazio di tempo breve assai per quell'epoca onde discutere e definire in Roma l'allegata controversia, ed infatti io trovo ancora l'Eusebio de Tronzano Vicario *sede vacante* addì 18 settembre 1303, comparendo poscia Vicario di Rajnero in atto 9 seguente dicemb.

Non v'ha dubbio essere egli lo stesso già eletto nell'anno 1268, poichè oltre all'identità di cognome e di predicato risulta altresì dalla storia di Fra Dolcino, che nel 1303 era egli

oltre quinquagenario ed era passato per tutti i gradi di Canonico, Cantore, Tesoriere, Arcidiacono, e suppostane anche l'età d' anni 30 al 1268 ne avrebbe avuti anni 72 all'anno 1310, in cui morì non già addì 25 novembre, come scrisse il Fileppi, ma qualche mese prima, imperocchè in data 2 settembre 1310 abbiamo il Canonico Delfino de Vassallis Vicario Capitolare *sede vacante.*

« *Uberto Avogadro fratello del celebre Simone da Collo-* » *biano eletto Vescovo poco prima del giorno* 15 *dicembre* » 1310 *resosi defunto in Biella nell'anno* 1228.

Non poche sarebbero le memorie ad aggiungersi per illustrare le gesta di questo tribolatissimo Vescovo, ma il mio assunto in questa rivista restringendosi ad accertare l'individuo, il casato e l'epoca, dirò soltanto, che a malgrado dell'asserzione contenuta nella cronaca del Ventura e nelle storie di S. Antonino, il nostro Uberto *non fu già fratello di Simone da Collobiano*, bensì degli Avogadri di Valdengo: infatti in nessuna delle carte di famiglia relative a Simone da me esaminate vi ha cenno di parentela col Vescovo Uberto, segnatamente nell' atto di divisione dei *fratelli Simone e Francesco di Collobiano* 30 dicembre 1300 rogato de Buroncio; per contro abbiamo un Uberto de Gualdengo Canonico Eusebiano quindi Arciprete (vedasi nella serie) surrogato appunto da altro Arciprete nel 1311 dopo la sua elezione a Vescovo; anzi da un altro documento in data 11 novembre 1328 (arch. Eusebiano) risulta, che il Vescovo Uberto trovandosi nel castello di Biella *in infirmitate magna* condonò un suo credito alli signori Uberto ed Enrico fratelli figli di Nicolino de Nebiono *ejusdem Domini Episcopi nepotibus* in considerazione del loro ossequio, *et quod ipsi fuerunt promotores ejusdem liberationis tempore, quo Vercellenses ipsum faciebant detinere super episcopali palatio custoditum.*

Ho riferito questo documento perchè, oltre a poter servire allo storico per completare la narrazione del Fileppi, oltre ad accennare a due nipoti, che non potevano esserlo del supposto suo fratello Simone, il quale ebbe una sola

sorella Giacomina moglie di Enrico de Buronzio, ci fa conoscere l'ultima malattia del Vescovo Uberto nel novembre 1328, nel quale mese se ne può segnare la morte, di cui si conosceva il solo anno.

« *Lombardo della Torre Milanese eletto Vescovo il* 16
» *dicembre* 1328, *morto nel giorno* 9 *aprile* 1343, *come ac-*
» *cenna la lapide sepolcrale.*

Vaglia a confermare l' epoca della morte la menzione di Enrico de Castellengo Canonico e *Vicario Capitolare* in atto 24 aprile 1343 (arch. civico), mentre quanto al casato del Vescovo Lombardo un documento esistente nell'archivio civico di Biella 22 maggio 1341 ci fa conoscere, che egli era figlio del nobile Rajmondo della Torre di Milano, ebbe a nipoti Gotifredo e Rajmondino figli di Ermacore della Torre, come in altro documento.

« *Emanuele Fieschi dei Conti di Lavagna eletto Vescovo*
» (secondo l'Ughelli) *addì* 26 *giugno* 1343 *passato ad altra*
» *vita in Italia entro l'anno* 1348 *o nel principio del* 1349.

Sarà vero che questo Vescovo non sia morto in Vercelli, però la sua salma venne tumulata nella nostra Cattedrale risultandone dal testamento di suo nipote Papiniano Fieschi Canonico di Genova e Prevosto di Santià 2 settembre 1361 (1) nel quale mandò construirsi *unum pulcrum altare in ecclesia S. Eusebii, ubi dictus Episcopus* (Emanuel) *tumulatus est et prope illud monumentum*, fondandovi una cappellania.

Quanto all'epoca di sua morte la medesima avvenne prima del 26 agosto 1348 facendosene già menzione in atto di tale data (2).

« *Giovanni Fieschi surrogato dal Capitolo nel* 1348 *al*
» *defunto Vescovo Emanuele, creato Cardinale nel* 1380, *con-*
» *tinuò non di meno ad amministrare questa Diocesi sino*
» *all'anno* 1384, *in cui mancò ai viventi.*

Osserverò, che ancora in data 22 gennaio 1349 il Canonico

(1) Musio della famiglia Fiesca Tom. 2, pag. 191.

(2) Arch. Osp. di Vercelli.

Eusebio de Dionisiis continuava in carica di Vicario Generale *sede vacante*, poscia in atto 7 seguente marzo il medesimo rappresentava il nuovo Vescovo Giovanni.

« *Ludovico Fieschi fu eletto a questa sede da Papa Urbano*
» *VI nel 1384 e fatto Cardinale nello stesso anno gli fu*
» *conservata l'amministrazione di questa Diocesi in commenda*
» *confermatagli da Papa Bonifacio nel 1380, se non che*
» *avendo poscia aderito all'antipapa Benedetto il Pontefice*
» *Innocenzo VII con sue Bolle 31 marzo 1406 dichiarandolo*
» *dolo decaduto surrogò al medesimo nel Vescovado il Pie-*
» *vano di Moncalvo Matteo de Ghiselbertis — soggiunse però*
» *esso Canonico Fileppi, che ancora vivente il Vescovo Gio-*
» *vanni e durante il Governo di Ludovico fino al 1404 que-*
» *sta chiesa sia stata di fatto amministrata dal Vescovo in-*
» *truso Giacomo de Caballis nominato dall'antipapa Clemente*
» *VII, come si ricava da molte investiture e carte in archivio.*

Restringendomi a quest'ultima asserzione, dirò che a me risulta essersi dal Cardinale Ludovico, nonostante l' intrusione del Cavalli, esercitata la giurisdizione Vescovile per mezzo dei suoi Vicarii generali Canonico Antonio de Bulgaro nel 1389-90-91, e Vurmando de Bongardo Alemanno negli anni 1394-98-99-1400, e 17 gennaio 1403, come dai documenti esistenti nell'archivio dell'Ospedale Maggiore.

§ 2.°

Canonici di S. Eusebio e di S. Maria Maggiore

3. Il Canonico Fileppi ebbe già a riconoscere l' errore, in cui cadde il Canonico Cusano, supponendo, che Papa Eugenio, nel riconsacrare (1148) la Basilica Costantiniana di S. Maria Maggiore allora ristaurata, *abbia staccati otto dei trentadue Canonici di S. Eusebio* in un col dignitario Cantor Maggiore detto *Mazzero* per l'ufficiatura d'essa chiesa di S. Maria: ma siccome questa favoletta venne recentemente ripetuta all' articolo *Vercelli* nel Dizionario del professore

Casalis (Tom. 24 pag. 72) gioverà ricordare la preesistenza distinta dei due Capitoli da molti secoli addietro, risultandone particolarmente dal diploma di Berengario del 913 da me trascritto al num. 420 del libro III, oltre poi a due documenti, i quali fanno prova di tale preesistenza in tempo prossimo alla citata consecrazione, il primo in data 4 agosto 1140 *delata est nobis quaerimonia, quae inter Canonicos Beati Eusebii et Beatae Mariae agebatur etc.*, il secondo in data 18 novembre 1142 *vobis dilectis, qui ad honorem Dei in ecclesia Beatae Mariae Vercellis sita comuniter in Christo Canonice vivitis, et hospitalitatem Christi pauperibus hilari vultu praestatis* (arch. Eusebiano).

4. Abbenchè separati di rendite e di uffizii concorrevano tuttavia i due Capitoli tuttavolta si trattasse di rappresentare la chiesa Vercellese, e per accennarne almeno uno degli atti, dirò di quello in data 26 novembre 1232 (1) nel quale il Prevosto di S. Eusebio « vice et nomine ejusdem » ecclesiæ et *consensu et voluntate omnium Canonicorum* » *tam S. Eusebii quam S. Mariae* et ipsi omnes infrascripti.... » dederunt et consentiunt Domino Ugoni Vercellensi Epi» scopo licentiam et parabolam vendendi de poderio.... ac» quisito nomine ipsius ecclesiae etc. »

5. Parimenti inesatta si fu l'asserzione, che già esistessero nell'anno 1148 *trentadue Canonicati*: imperocchè il testamento del Canonico Guala Cappella 10 febbraio 1196 (2) ci fa conoscere, che soli venti erano in allora i Canonicati presso la chiesa di S. Eusebio, ai quali due ne aggiunse di propria fondazione; e soltanto all' anno 1208 con Bolla 1.° marzo del Papa Innocenzo III furono definitivamente costituiti 32 Canonicati, dei quali 24 in S. Eusebio, ed otto compreso il Mazzero presso S. Maria Maggiore.

6. Dall'atto sovra citato 18 novembre 1142 consta pure che i Canonici di S. Maria Maggiore osservavano la regola

(1) Arch. Capitolare di Santià.

(2) Note dell'Abate Torelli desunte dai documenti.

di vita comune prescritta da S. Eusebio, e due anni dopo il Vescovo Gisulfo ottenne che la medesima venisse eziandio ripristinata presso i Canonici di S. Eusebio: a quale effetto instituirono questi la dignità di Preposto incaricato della presidenza ed amministrazione dei beni comuni, con sede fra l'Arcidiacono e l'Arciprete « *anno Domini* 1144 *indictione VI facta est haec institutio*; *quo anno Canonici S. Eusebii, qui prius in propriis domibus habitabant, in uno claustro, ut simul manerent comunicatis beneficiis, quae antea singillatim habebant, convenerunt* (1).

Non mi è noto sino a quale epoca abbiano perseverato a tenere vita comune; dirò solo, che ne risulta ancora all'anno 1261, poichè la transazione tra il Capitolo ed il Comune di Caresana in data 31 dicembre (2) appare stipulata *in Canonica Beati Eusebii*, e dopo l'enunciazione dei Canonici intervenuti si soggiunge *omnes fratres et Canonici, et ipsi fratres et Canonici sive illud Capitulum simul cum eodem Praeposito nomine dictae ecclesiae.*

7. Alle tre antiche dignità di *Arcidiacono*, di *Arciprete* e di *Mazzero* venne adunque aggiunta nel 1144 quella di *Preposto*, se non che in punto della preeminenza dell'Arcidiacono all'Arciprete nei primitivi tempi a me si presentano argomenti contrarii, che espongo lasciandone al lettore la decisione (3).

Sembra propriamente ostarvi la circostanza, che l'Arciprete ebbe il privilegio dell'uso della mitra molto prima dell'Arcidiacono, al quale anzi precedette nel privilegio lo stesso

(1) Archivio Eusebiano.

(2) Archivio civico.

(3) Il Conte Giulini nella sua storia di Milano parte III, pag. 141 accerta, che presso quella Metropolitana l'Arciprete era il capo del Clero Maggiore; anzi nella parte 1, pag. 54 riferisce un diploma 23 ottobre an. 789, a cui dopo l'Arcivescovo si vede sottoscritto l'Arciprete e poscia l'Arcidiacono; in eguale ordine si leggono le sottoscrizioni ad un decreto del Vescovo d'Asti dell'anno 924 riferito dall'Ughelli, Italia Sacra Tom. IV, pag. 503.

Mazzero, sebbene poi coll'andare dei tempi l'uso dei pontificali siasi consolidato nel solo Arcidiacono.

Infatti il Papa Eugenio III nell' atto di riconsacrare la Basilica nostra di S. Maria Maggiore cou sua Bolla *Dat. Vercellis XV Kal. julias an.* 1148 ebbe a concedere al Canonico Mazzero presso la stessa chiesa « *ut mitra et annulo compagis et cirothecis nec non cum dalmatica et tunicella sub planeta in ejusdem ecclesia libere valeatis quemadmodum Archipresbitero ejusdem ecclesiae indultum esse cognovimus* » privilegio poscia confermato alla dignità di Mazzero da Papa Alessandro III nel 1164.

Egli è adunque provato che l'Arciprete poteva usare dei distintivi pontificali molto prima del 1148: nè si dica, che ne fosse egualmente insignito l' Arcidiacono, poichè il suo privilegio data soltanto dalla Bolla di Alessandro VI *Dat. Ananiae XIV Kal. novembris pontificatus anno* 1 (1255) nella quale concedendo il Pontefice l'uso della mitra all' Arcidiacono Guala Avogadro, ed a suoi successori in essa dignità, non fece alcun cenno di precedente privilegio (1).

8. In secondo luogo io non saprei conciliare la preeminenza dell'Arcidiacono col diritto, che trovo esercitato dal l'Arciprete in atto 3 ottobre 1196 (2) di dare cioè l'investitura della dignità di Mazzero « cum Dominus Albertus » Dei gratia Vercell. Episcopus investisset Dominus Guil- » lelmum Capitaneum de Verrono et alios Canonicos, qui » electi fuerunt in Canonica ecclesiæ Beatæ Mariæ; de Ma- » joria ejusdem ecclesiæ, in qua præfatus Dominum Guil- » lelmus maior electus fuerat, ipsum non investivit, *quia* » *ejusdem majoriae investitura ad Archipresbiteratum pertinet* ». Seguì poscia l'investitura datane dall' Arciprete Mandulo in presenza degli altri Canonici e dello stesso Arcidiacono.

Comunque ne sia, e ritenendo l'ordine attuale farò cenno

(1) Arch. Eusebiano.

(2) Idem

dei Canonici, che ottennero le suddette dignità nei secoli XII, XIII e XIV (1).

9. Sarà però bene di premettere che pure esisteva presso la nostra chiesa una quinta dignità od officio detto cioè del *Primicerio* incaricato di sopraintendere al clero minore, e di essa ne trovo menzione sin dal 1205 nel testamento 14 luglio dell'Arcidiacono Guala, nel quale instituendo una Cappellania perpetua in onore di S. Eusebio e di S. Nicola volle, che ne fosse cappellano — « *quem Archipresbiter S. Eusebii, vel si Archipresbiter non adesset sequens eum Primicerius Presbiter ordinarius et praepositus S. Gratiani elegerint* » che anzi di due primicerii si fa cenno nel testamento del 1234 del Vescovo de Carnario, imperocchè provvedendo alla distribuzione dei proventi di un lascito fatto alla chiesa di S. Eusebio soggiunse il testatore, *quidquid autem superfuerit distribuatur pauperibus per primicerium presbiterorum, et primicerium diaconorum ordinariorum;* se poi il Capitolo già si divideva in quattro ordini, vale a dire di preti, diaconi, suddiaconi, ed accoliti, come sembra indicarlo un atto del 1207, a cui dopo le dignità maggiori e 4 preti si vedono sottoscritti un canonico diacono, tre suddiaconi ed un acolito, egli è probabile, che quattro fossero i primicerii ossiano capi a ciascun ordine.

10. Tuttavia dopo quella doppia menzione del testamento 1234 ho dovuto riconoscere l'esistenza d'un solo primicerio, il quale talvolta rappresentava l'Arciprete assente, come nell'esempio qui sopra addotto nella serie degli arcipreti all'anno 1223, talvolta convocava il Capitolo in assenza dell' Arcidiacono, del che ne appare in atti capitolari 1362, 6 novembre, 1407, 25 giugno, e 1543, 26 ottobre; anzi nel primo di essi trovasi chiaramente spiegata la *consuetudine per la quale in assenza dell'Arcidiacono, dell'Arciprete e del Prevosto spettasse al primicerio il convocare il Capitolo Eusebiano*: nè quello di S. Maria Maggiore era privo di sì fatta di-

(1) In questa serie io accennerò la prima e l'ultima data dei documenti da cui ho ricavato l' esistenza in carica, la quale potrebbe essere od anteriore od ulteriore all'epoca indicata, ommetto poi per brevità la menzione dell'archivio ove si trovano gli atti.

gnità, mentre in atto 19 agosto 1420 si legge *Dominus Guillelmus de Rabalys Canonicus Primicerius ecclesiae Beatae Mariae*: quando poi sia cessata una tale dignità io nol saprei indicare.

Serie degli Arcidiaconi.

11. *Tenzo* Arcidiacono, del quale si nota nel necrologio la morte sotto il giorno 19 maggio senz'altra spiegazione.

Raginfredo id. id. a 27 agosto.

Ottone Arcidiacono verso l'anno 1130 (vedasi più sotto al num. 26).

Moise Arcidiacono 1144 idem.

Pietro de Rodopio 1156 a 15 gennaio 1163 giorno di sua morte « *obiit Venerandus Dominus Petrus de Rodopio hujus ecclesiae Archidiaconus divinae et humanae scientiae peritus.... fuit enim vir morum honestate ornatus in omnibus et per omnia fratribus carus et amabilis* » così nel necrologio Eusebiano.

Syro figlio di Ugotione Raziocinatore: era già Arcidiacono nell' anno 1180 e morì in gennaio 1186, sotto quale data si legge nel necrologio *migravit ad Christum Syrus Ven. hujus ecclesiae Archidiaconus vir nobilitate, bonis corporis et animae discretus et affabilis et mansuetus, dilectus simul tam clero quam populo.* Notisi che nell'anno 1174 era semplice Canonico, quindi havvi lacuna tra il Pietro de Rodopio e questo Syro.

Guala Avogadro già Canonico nel 1174, tesoriere nel 1180, quindi risulta Arcidiacono in atto 22 giugno 1196; il suo testamento è in data 14 luglio 1205 e sopravisse soli giorni cinque *A. D. I. MCCV XIII Kal. augusti terrena deserens invenit celestia* » così nel necrologio ove si legge pure *Operum Dei et mandatorum ejus fidelis extitit executor.*

Bongioanni Canonico nel 1191, Arcidiacono 1207 a 25 novembre 1210 (1).

(1) Non saprei se al medesimo o ad altro Bongiovanni più antico abbiasi a riferire la seguente nota posta nel necrologio sotto il giorno VII id. martii senza indicazione di anno *Obiit Bonusjohannes Archidiaconus hujus ecclesiae et electus Capuae Aschiepiscopus.*

Vercellino Scutario Canonico 1187 a 1215, Arcidiacono 1219 a 17 marzo 4243.

Guala Avogadro 1246 a gennaio 1265 epoca di sua morte « *de hujus miseria sublatus est Dominus Guala advocatus Domini Papae notarius et etiam legatus et hujus ecclesiae Archidiaconus Cardinalis in sacris tamen ordinibus subdiaconus, vir multum venerabilis in disciplinis liberalibus et in ecclesiastico officio sufficienter instructus* » così nel necrologio sotto il giorno 8 *idus januarii* 1265.

Guidelardo de Guidelardis (Viallardi) Canonico sin dal 1239 Arcidiacono 1267 al 1275 in quale anno e sotto il giorno *VI nonas martii* si legge nel necrologio « *de ergastulo carnis egressus est Dominus Guidalardus hujus ecclesiae Archidiaconus Cardinalis nobilis prudens et sapiens.*

Rainero Avogadro de Pezzana da Prevosto fatto Arcidiacono il 12 marzo 1275, elevato poi alla sede Vescovile di Vercelli nel 1303.

Martino de Credario de Pergamo Arcidiacono 1311 a 1328: si conservano nell' archivio dell' Ospedale Maggiore lettere di subdelegazione di esso Martino *Dat. Cumis* 29 novembre 1328 con sigillo pendente ovale-acuto in cera rossa avente l'immagine di Maria SS. col Bambino seduta in trono e la leggenda *S. Martini de Pergamo Archidiaconi Vercellensis*, in esse lettere si legge *quoniam apud Cumanam ecclesiam, cujus prebendatus Canonicus existimus, residemus*: risulta però essere egli morto in Vercelli nel giorno 12 settembre 1332 e sepolto nella Cattedrale.

Martino de Bulgaro figlio del Milite Giacomo nobile Vercellese: da Prevosto Eusebiano fu elevato alla dignità di Arcidiacono con deliberazione dei due Capitoli riuniti il 15 settembre 1332 (1) piacendomi registrare, che il Canonico Mazzero si recò immediatamente nel coro « *et ibidem dictam electionem clero et populo ibi adstanti solemniter pubblicavit*: importante si è poi l'osservazione fatta dallo stesso Fileppi nell'atto 30 stesso settembre di conferma del Vescovo ed

(1) Arch. Eusebiano.

immissione in possesso, nel quale si legge « ponens dictum » Dominum Martinum in veram possessionem altaris ma» joris ecclesiæ S. Mariæ Vercellensis et assignando eidem » Domino Martino nomine *Matricis ecclesiae* prælibatæ » imperocchè io non dubito, che la Basilica Costantiniana di S. Maria Maggiore sia stata la prima e vera Cattedrale.

Morì quest'Arcidiacono addì 31 agosto 1368 lodatissimo per santità di vita ed opere di cristiana carità, come appare dal necrologio Eusebiano (1).

Giovanni de Silavengo, che mi risulta Arcidiacono in atto 5 maggio 1376 ricevuto de Scotis.

Pietro Verri Arcidiacono 1389, morì prima del 12 gennaio 1390.

Filippo de Ticineto dei Conti di Cavaglià eletto Arcidiacono il 12 gennaio 1390 a 1393 e forse a 1395.

Giovannino del sig. Bonifacio de Bulgaro, da Canonico di S. Maria eletto Arcidiacono il 15 gennaio 1395, ed era ancora tale il 22 ottobre 1446.

Serie degli Arcipreti.

12. *Abramo* 1 gennaio 1143 a ottobre 1152.

Bongioanni da Biella Arciprete in dicembre 1152 e forse sino al 1170: nel necrologio leggesi in gennaio senza indicazione dell'anno.... « *migravit de hac aerumnosa vita Bonusjohannes de Bugella hujus ecclesiae Archipresbiter in divinis valens, in praedicatione eximius, in consilio magnus, in ecclesiastico praecipue officio assiduus, moribus et vitae praeclarus, humilis, mansuetus, in helemosinis largus* ».

M.ro Ambrogio era Canonico nel 1169, Arciprete..... 1180 a 1183, nel quale anno fu promosso a Vescovo di Savona (vedasi al num. 26).

(1) MCCCLXIII pridie Kal. septembris, hujus diei nocte sequenti diem viam universæ camis ingrediens spiritum suum reddidit Creatori Rever. Pater Dominus Martinus de Bulgaro juris canonici peritus, egregia sobole strenni Imperatoris militis quondam Domini Jacobi de Bulgaro genitus.

Mandulo già Canonico 1174, Arciprete.... 1196 a 25 novembre 1210.

Giacomo Canonico sin dal 1196, Arciprete.... 1213, quindi Preposto a Biella; morì nelle Crociate in Damiata addì 13 luglio 1221, ed il suo testamento ridondante di legati pii venne aperto il 15 dicembre stesso anno « *vir bonus, honestus, literatus et praedicator egregius*: così nel necrologio.

Forse nel 1223 era ancora vacante l'arcipretura leggendosi in atto 9 ottobre *Petrus Praepositus de Rodopio Canonicus S. Eusebii, vice archipresbiteri cum sit primicerius sacerdotum.*

Uberto de Mortaria Canonico 1204 a 1219, Arciprete.... 22 dicembre 1227, quindi Vescovo di Como (vedi più sotto al num. 26).

Guglielmo de Montecaprello già Prevosto quindi Arciprete .... 1232 a 1234...: forse lo stesso, che col solo prenome di Guglielmo si legge in atto 9 maggio 1243.

Gaspardo Preposto di Robbio, Arciprete in atto 31 dicembre 1261.

Lancellino Arciprete 20 aprile 1269.

Lantelmo Ariento da Prevosto eletto Arciprete dopo il 1269, morto nell'anno 1275 (1).

Alessio Arciprete 1276 a 10 ottobre 1294.

Maestro Nicola Preposto di Biella nel 1276, Arciprete 29 aprile 1300 e 26 marzo 1305.

Uberto Avogadro di Valdengo Canonico in atto 29 aprile 1300 e 26 marzo 1305, quindi *Arciprete* tra l'anno 1306 (2) ed il dicembre 1310, in cui fu eletto a nostro Vescovo.

(1) Nel necrologio Eusebiano si legge « *Magister Lantelmus hujus ecclesiae Archipresbiter Cardinalis vir multiplici scientia literarum et honestate morum in officio divino efficax, in sermocinatione summus, in praedicatione eximius, in dialectica et phisica magister praecipuus, infirmorum tum mentis quam corporis curator benignus, affabilis et devotus.*

(2) Nell'arch. Avog. Casanova esiste un documento 23 maggio 1299 per copia levata (senza data) dal not. Attino d'ordine del Ven. *Uberto de Gualdengo Arciprete di Vercelli e Vicario del Vescovo Rajnero*

Lancarotto Arciprete in atto 5 agosto 1311.

Guidone Avogadro di Casanova Canonico 1311, Arciprete 1314, † il 3 gennaio 1338.

Bonifacio de Cagnolis Canonico.... eletto Arciprete il 10 gennaio 1338 a 25 febbraio 1345.

Vido..... da Arciprete Eusebiano eletto Vescovo di Macerata nel 1347. (Vedi più sotto al N. 26).

Matteo de Viterbio Arciprete 1358 a 15 giugno 1365.

Gaspare Avogadro di Quinto Canonico 1375, Arciprete.... 1391 a 20 aprile 1435.

Serie dei Preposti.

13. *Enrico de Verruca primus ordinatus Praepositus* an. 1144, morto il 30 ottobre 1150.

Vercellino secondo Preposto 1150, morto in aprile 1157.

Dadone eletto Preposto nel 1157, morì addì 7 maggio 1162.

Guala Bondoni risulta Preposto in marzo 1169 sino a 28 novembre 1170, quindi eletto Vescovo di Vercelli.

Manfredo Preposto.... 1174 a 1207 se pur non è lo stesso Manfredo, che troviamo Preposto in atti del 1210-13 e 1215, ovvero siano stati due dello stesso nome, uno anteriore, l'altro posteriore ad un *Enrico*, che risulta Preposto in atto 29 marzo 1208.

Guglielmo de Montecaprello Canonico 1211 a 1218; Prevosto 1219 a 9 agosto 1225; quindi eletto Arciprete.

Giacomo de Carnario Canonico di S. Maria 1220.... Preposto.... 1227 a 1235, in quale anno fu eletto Vescovo di Vercelli.

Martino Avogadro Canonico 1232.... Preposto 1240 a 1244, quindi nostro Vescovo.

Lantelmo Ariento Preposto 1254 a 19 agosto 1266, poscia Arciprete.

Rainero Avogadro Preposto 1269, eletto Arcidiacono nel 1275.

Ruffino de Albano Preposto 1276 a 28 maggio 1294....

Filippo Avogadro de Quinto Canonico 1278 a 1294 Preposto 1305 e 3 agosto 1311, si enuncia come morto in atto 1 maggio 1315.

Palaiino Avogadro di Casanova Canonico 1304 Tesoriere 1306, Preposto 1313 23 giugno a 17 aprile 1325, poscia Vescovo d'Ivrea (vedi più sotto num. 26).

Martino de Bulgaro era Preposto nel 1332 quando fu eletto Arcidiacono.

Ghione de Arborio Preposto 1338 a 1349.

Gabriele de Scribanis de Vignali morto nel 1362 essendo Prevosto di S. Eusebio.

Guidone de Bulgaro già Canonico da 20 anni eletto Prevosto addì 6 novembre 1362 a 1365....

Paramidexo de Torniellis Prevosto 1381 a 1403.

Serie dei Mazzeri in S. Maria Maggiore.

14. *Gisalberto* — S'ignora l'epoca, ma nel necrologio sotto la data *idus januarii* si legge *obiit Gisalbertus Cardinalis Presbiter major ecclesiae S. Mariae.*

Ogerio 1148 e 3 gennaio 1173.

Ruffino 1174 e 1185 11 novembre *obiit Dominus Ruffinus ecclesiae Beatae Mariae Vercell. Major et hujus ecclesiae ordinarius in theologia et phisica arte peritus, moribus decoratus, humilis et devotus*: così nel necrologio sotto il mese di febbraio senza altra data.

Guglielmo Capitaneo de Verrono eletto Mazzero il 1 ottobre 1195.... era tale nel 1197....

Stefano..... Mazzero 9 settembre 1240 a maggio 1243....

Guglielmo Corrado Mazzero 1267 a 7 aprile 1269.

Eusebio de Bondonis Canonico 1276, Mazzero 1281 a 1291.

Eusebio de Tronzano Mazzero 1302 a 27 ottobre 1337.

Salvo de Marano 20 settembre 1339 e 30 luglio 1340.

Emanuele de Pasquario de Vignale Mazzero an. 1356, morto prima del 24 agosto 1362.

Giovanni Petucino de Nericone eletto Mazzero il 24 agosto 1362.

Mondino de Sacchis di Novara 23 marzo 1377 e 17 febbraio 1378.

§ 3.

Decumani in ambe le Chiese di S. Eusebio e di S. Maria Maggiore

15. Dopo l' ordine maggiore de' Canonici della Chiesa Vercellese altro ne veniva in secondo grado, ed era quello dei *Decumani*, del quale ordine non si trova traccia alcuna nè nell' opera del Fileppi nè in quella del Cusano, salvo vi possa alludere il passo che sarò per riferire: invano poi ne cercai la spiegazione nella biblioteca ecclesiastica del Ferraris e nel recente dizionario del Moroni; ed il solo Ducange se ne fece carico dicendola una istituzione affatto speciale alla Chiesa Milanese « *Decumani in Ecclesia Mediolanensi*, quos modo Capellanos titulares vocant, ut » auctor est johannes Puricellas in Monumentis Ambrosianæ » Basilicæ p. 375 376, quæ quidem Decumanorum nomenlatura tum primum legitur circa annum 1000, *Canonici* » *Decumani*, in libro cui titulus Flos florum fol. 86 pag. » 2: *Ipse Beatus Semplicianus 24 Canonicos decimianos* » (lege Decumanos) *in Ecclesia Majori ordinavit* ».

16. Più antica però ne fu l' instituzione, e prima di parlare dei nostri decumani, giovi riportare quanto ne disse il Conte Giulini per quelli della Chiesa Milanese « *Tuttavia è cosa sicura, che prima dei tempi di Tadone Arcivescovo non si trova menzione de' decumani; la prima carta, che li nomini, è la nostra* dell' anno 864 *che ora esaminiamo* » accenna poscia lo stesso Giulini un testamento del 871, ove il testatore diede la disponibilità di un suo lascito *al primicerio dei decumani*, e soggiunge, *molto ragguardevole era la dignità di questo primicerio, che chiamargli anche assolutamente. Primicerio della Chiesa Milanese perchè egli era*

dopo l'Arcivescovo il capo di tutto il Clero così delle Pievi come della Città eccetto gli ordinarj (1), cita una sentenza del 1119 da cui appajono distribuiti fra le diverse chiese della città *i cento decumani*, e senza potere più oltre spiegare quale ne fosse l'ufficio se non forse di coadiuvare l'ufficiatura nel coro, riferisce il vario parere dei scrittori circa l'origine di quel nome; imperocchè Landolfo il vecchio lo deduca da *decimani* ossiano raccoglitori di decime, ovvero da *decus majorum* quasi decoro dell'ordine maggiore dei Canonici, quando in vece il Sormani (a cui aderisce esso Giulini) facendosi a considerare la Chiesa come una campagna a coltivare avrebbe opinato, che i suoi Ministri siano stati denominati altri *Cardinali*, altri *Decumani* dai nomi degli antichi limiti delle terre (2).

17. Anche presso di noi troviamo in molte carte antiche indicati i Canonici col nome di *Cardinales* (3) ed ebbimo pure i *Decumani*, non di meno mi pare più consono il credere, che quest'ultima denominazione abbia avuto origine dalla qualità di collettori delle decime, quantunque l'ufficio loro sia stato poscia rivolto a coadiuvare i Canonici ordinarii nel coro; ed in vero *decumanus ager* in Plinio spiega un campo soggetto a decima, e *Decumani* presso Festo erano coloro, che riscuotevano le decime (4) anzi potrebbe forse confermare questo pensiero il leggere ancora in atto 19 agosto 1344 *Sacerdos Guillelmus de Clavazia Mansalis et Decumanus* (5), giacchè la parola *mansalis* esprime qualità di economo ed esattore.

18. Sebbene il Canonico Cusano, come già io diceva, non

(1) Giulini parte 1 pag. 337.

(2) Giulini pag. 291 parte 1: *limitum vero multa genera erant Decumani Kardines etc.* così il Sigonio de antiquo jure Italiæ Tom. II, pag. 180.

(3) Vedi qui sopra al num II. Guala Arcidiacono 1246 a 1265.

(4) Vedasi il Dizionario latino (Torino 1818) alla parola *decimanus* o *decumanus*.

(5) Arch. Eusebiano.

abbia parlato esplicitamente dei *Decumani* gioverà tuttavia notare quanto egli scrisse nella vita del Vescovo Ugozione: *nell'anno poscia* 1158 *con efficaci persuasioni dispose il Prevosto di S. Eusebio di modo che assegnò diverse proprietà e fondi ecclesiastici a fine di darsi principio alla fondazione ed instituzione d'alcuni cappellani e servienti nel coro della medesima chiesa di S. Eusebio oggidì chiamati beneficiati o siano Canonici minori* (1).

19. L'autore appoggiò la sua asserzione al Tom. IV Italia Sacra art. vis., ed al catalogo di Monsignor Ferreri; ma per quanto io abbia esaminato l' anzidetto Tomo, nulla vi ho trovato onde persuadermene, e probabilmente per lo stesso motivo il Canonico Fileppi non si fece carico di quella notizia; non di meno io voglio ammettere, che sia esatta per quanto a formare il collegio dei Decumani presso la chiesa di S. Eusebio, non avendo trovato per essa memorie anteriori, ma in ordine alla Basilica di S. Maria Maggiore essa aveva i suoi Decumani prima assai del Vescovo Ugozione: infatti in atto 1095 *medio mense aprilis ind. XII* (2) si legge *Dominus Guido sacerdos et Decumanus ecclesiae Beatae Mariae*, e nell' arbitramento per comporre alcune quistioni fra i Canonici delle due chiese stato pronunciato in agosto del 1144 abbiamo « *Decumanus S. Mariae in paschalibus et quarantena apud S. Mariam cum suis Canonicis comedat, in quindenis vero suo arbitrio vel apud S. Eusebium praebendam suam comedat, vel ad Sanctam Mariam portari faciat* (3).

20. Il documento parla d' un solo Decumano e forse si riferiva al *Primicerio*, che pur sembra aver avuto ufficio comune ad ambe le chiese; ma un altro posteriore di soli 4 anni 11 aprile 1148 rogato Gandolfo (4) ci assicura dell'esistenza di più Decumani dispositori dei beni della chiesa:

(1) Discorsi Istoriali dei Vescovi pag. 174.

(2) Arch. Eusebiano.

(3) Idem.

(4) Arch. Osp. Magg.

ivi i *Deeumani di S. Maria Maggiore D. Armano, D. Vercellino detto Rettore, D. Vercellino Crosio, Olivero e Pietro concedono in enfiteusi un campo spettante ad una chiesa in territorio di Roncarolo.*

21. Nel secolo seguente abbiamo una procura in data 31 maggio 1236 (1) passata da tre Canonici di S. Maria unitamente a cinque sacerdoti cappellani e Decumani *nomine cappellanorum et decumaniorum ipsius ecclesiae;* ed ancora all'anno 1339 si ha memoria d'altro Decumano della stessa chiesa nella persona di D. Tommaso da Viverone; se non che un atto in data 25 novembre 1352 farebbe presumere cessato ivi l' ufficio dei Decumani (2) se pur non ci fosse stato conservato altro documento posteriore, 1377 ind. XV 23 marzo (3) nel quale tre Decumani di S. Maria, volendo provvedere alla Decumania resasi vacante per la morte di Antonio Belangero da Biella, costituiscono loro *procuratore* il Canonico Mazzero della stessa chiesa accordandogli facoltà di conferire quel beneficio al chierico Ambrosino de Fabiano da essi riconosciuto idoneo: niun cenno facendosi in questo mandato di superiore approvazione o conferma della fatta elezione, io non sapeva rendermi ragione del divario, che vedremo colle elezioni dei Decumani di S. Eusebio, quando per le graziose indagini del ch. Canonico Archivista Barberis si venne a trovare una Bolla di Papa Lucio III (4)

(1) Arch. dell'Osp. Mag. di Vercelli.

(2) Arch. dell' Osp. Mag. di Vercelli. — Quitanza di canoni dovuti « *Dignitati majoratus ecclesiae S. Mariae Vercell. seu Decumanis unitis ipsi dignitati* ».

(3) Arch. suddetto.

(4) Lucius Episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Decumanis ecclesiæ Beatæ Mariæ Vercell. salutem, et apostolicam benedictionem. Oblata nobis autentici instrumenti pagina declaravit, quod cum inter vos et dilectos nostros Canonicos ecclesiæ vestræ super electione Decumanorum questio verteretur, venerabilis frater noster Hubertus Mediolanensis Archiepiscopus Romanæ ecclesiæ Cardinal, tunc Mediolanensis ecclesiæ Archidiaconus, de mandato bone memorie Algisii quondam Mediolan. Archiep. eamdem discussit ordine legittimo questionem, et rationibus hinc

confermativa d'una sentenza, per la quale era stato riconosciuto ai Decumani di S. Maria il diritto di provvedere da se stessi in modo definitivo ad ogni decumania vacante. Tale privilegio, e l'osservazione qui sovra fatta parlando del documento dell'anno 1095, mi confermano vieppiù nel parere che realmente l'antica chiesa di S. Maria Maggiore sia stata la prima cattedrale, e che i Decumani di S. Eusebio siano stati posteriormente instituiti.

22. Rivolgendo le mie indagini a questi ultimi, consta della loro esistenza sin da principio del secolo XIII da un legato fatto dall' Arcidiacono Guala *Decumanis S. Eusebii* nel suo testamento dell' anno 1205: poscia il Vescovo de Carnario nel più volte citato testamento del 1234 fece l'assegno perpetuo di soldi V pavesi « *Decumanis ejusdem ecclesiae S. Eusebii, ut cantent missam pro defunctis in ipso anniversario ad altare S. Emiliani*, e sia pure che l' illustre Prelato portasse speciale divozione a quel Santo, egli è però di fatto che questo altare era il prescielto e destinato al collegio dei Decumani, come ne fa prova l'atto 9 giugno

inde auditis et cognitis de consilio sapientum virorum *liberam vos habere electionem* Decumanorum per definitivam sententiam judicavit: ita quod electionem quam prædicti Canonici de duobus Decumanis fuerant in eiusdem causæ cognitione cassatam nullius momenti fore decrevit. Ut igitur sententia ipsa, sicut ab eo rationabiliter lata est, perpetuam obtineat firmitatem, nos eam ratam esse volentes auctoritate apostolica confirmamus et præsentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo etc. dat. Veron. I non. octobris.

Questa Bolla esistente nell' archivio Eusebiano non porta indicazione dell'anno nè volgare nè relativo al pontificato, appartiene però certamente all'anno 1185 in cui Papa Lucio continnò sua residenza in Verona e vi passò al riposo dei giusti il 25 novembre dello stesso anno: e per vero in essa si fa cenno della buona memoria dell' Arcivescovo Algiso e del nuovo Arcivescovo di Milano Uberto Crivelli, morto quello il 30 aprile ed eletto questo il 10 maggio 1185 come provò il Conte Giulini nelle sue memorie di Milano: se il Cardinale Uberto fosse stato prima Vescovo di Vercelli giusta la pretesa del Canonico Cusano ne vedremmo qui una qualche menzione, ma sì fatta asserzione fu già confutata dal Fileppi.

1524 (1) di congrega d'essi Decumani di S. Eusebio *fattasi conforme al solito nanti l'altare del Beato Emiliano* d'ordine del loro primicerio D. Guglielmo Calcaneo di Casale, e ne consta pure da cinque altri convocati dello stesso collegio (2) 15 settembre 1561, 5 maggio 1376, 2 febbraio 1385, 16 agosto 1399 e 29 novembre 1406, il primo per l'elezione delli Francesco ed Emanuele fratelli de Bulgaro a Decumani di S. Eusebio, il 2. per quella del chierico Bertolino Ferrario, il 3. per l'elezione del chierico Antonio Gualeta, il quarto per mandato di fiducia al Decumano e sacrista D. Antonio a provvedere alla prima decumania vacante, e l'ultimo per la nomina del chierico Giovanni Caglane alla decumania resasi vacante *per la promozione di D. Antonio de Marchisio a Canonico Vercellese:* ed il provvisto fu presentato all'Arcidiacono, il quale previa citazione *contra praetendentes* per grida all'altare del *Beato Emiliano* lo approvò come Decumano e gli fece dare il possesso *con abbracciare lo stesso altare*: anche la seconda di dette elezioni fu diretta all' Arcidiacono per la conferma, quantunque nell' altro atto del 1399 si legga *ad snpplicandum Domino praeposito Vercell: ad quem confirmatio dictarum decumaniarum vacantium noscitur pertinere*; quindi fa d' uopo conchiudere che vi fossero alcune decumanie di speciale conferma dell' Arcidiacono, spettando in generale le altre alla conferma del Preposto, diritto questo probabilmente riservato nella instituzione fatta nell' anno 1158 di cui parla il Canonico Cusano, e da me come sovra riferita.

23. Quanto al numero delle decumanie, quattro ne risultano presso la Chiesa di Santa Maria dal sovra citato documento del 1377, e sette presso la Cattedrale di S. Eusebio, come si può arguire dall' altro in data 2 febbraio 1385 ove intervennero sei decumani (*cum plures non essent apud dictam Ecclesiam*) per provvedere alla decumania resasi testè vacante.

24. Osserverò per ultimo non doversi confondere il Col-

(1) Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.

(2) Arch. Eusebiano.

legio dei decumani di S. Eusebio colla Congregazione dei semplici Cappellani d'essa Chiesa, cioè degli investiti delle varie cappellanie erette agli altari della medesima, la quale congregazione esisteva contemporaneamente, ma si adunava avanti all' *Altare di S. Catterina*, come ne appare da convocato 30 agosto 1363 autentico de Scotis (1), ove intervennero 12 Cappellani oltre al Ministrale, e la menzione di quest' altare la distingue abbastanza dal Collegio dei decumani d'un ordine superiore, e che aveva sede all' *altare del Beato Emiliano*: anzi io credo, che questi tenessero pur essi vita comune durante l'epoca in cui la mantennero i Canonici: così sembrando indicare un atto 20 ottobre 1291 (2), *dat. Vercellis sub porticu domi decumaniorum B. Eusebii.*

25. Adunque i decumani erano di un ordine intermedio tra i Cappellani ed i Canonici, e ne fa prova l'accennata promozione del decumano Antonio De Marchisio; che anzi gli stessi decumani di S. Eusebio assunsero di poi il titolo di Canonici minori, dichiarandolo esplicitamente l'atto anzidetto del 1399 « *omnes decumani sive Canonici minores dictae Ecclesiae* » per il che voglionsi pure dire decumani i due testimonj inscritti in atto 4 maggio 1387: *praesentibus presbitero Antonio de Viallardis, et Marchino de figino Canonicis minoribus Ecclesiae Majoris Vercell.*: questo Corpo continuò sino all'anno 1581 ridotto però a quattro canonicati minori, che in quell'anno e con Bolla di Papa Gregorio XIII in data 23 maggio (3) furono soppressi in un colle prebende di due canonicati sovra numerarii, di due cantori, e degli otto coristi altre volte instituiti con Bolla di Leone X 5 Kal. martii 1517, e tale soppressione per formare la dote d'un nuovo collegio di 16 beneficati, i quali assunsero il titolo di Canonici minori col distintivo dell'almuzia (4), collegio stato pur esso nel corrente secolo soppresso con altri provvedimenti per l'assistenza al coro.

(1) Archivio Eusebiano.

(2) Arch. Osp. Magg.

(3) Arch. Eusebiano.

(4) Vedasi il Cusano. De'Vescovi di Vercelli discorso 102 n. 18.

§ 4.°

Canonici ed altri Vercellesi insigniti di dignità Vescovile nei secoli XII, XIII e XIV.

26. Accennerò in primo luogo la probabilità, che i nostri Vescovi Anselmo e Gisulfo Avogadro (an. 1122 a 1151) fossero precedentemente Canonici Vercellesi; non si ha però documento, che ne assicuri come pei seguenti.

I. Leggesi nel necrologio Eusebiano senza indicazione di anno *die VI mensis augusti* « *Obiit Otto Astensis episcopus, qui hujus Ecclesiae fuit Archidiaconus.* Quattro sono gli Ottoni Vescovi d'Asti, de' quali discorre l'Ughelli nel tom. IV *Italia Sacra*, il primo all'anno 1007, il secondo circa l'an. 1045; il 3.° verso l'an. 1089 ed era figlio della Contessa Adelaide; il 4.° finalmente ebbe sede dal 1134 al 1143, e questi fu probabilmente il nostro Arcidiacono.

II. *Moise* Arcidiacono di Vercelli eletto Arcivescovo di *Ravenna* il 2 aprile 1144, in fatti nell'appendice Pontificum Ravennatum (1), si legge « *praefuit an X mens. III diebus XXIV obiit VII Kal. novembris an* 1154 *Moises Vercellensis vir optime literatus, bonus Ecclesiae pastor* (2) ».

III. *Guala de Bondoni* da prevosto eletto Vescovo di *Vercelli* in xmbre 1170.

IV. *Ambrosio* da Arciprete di Vercelli eletto Vescovo di *Savona* « l'Ughelli lasciò scritto *Ambrosius de Caretto nobilissimi viri Guercii filius Savonae Episcopus renunciatus*

(1) Muratori Rer. Ital. Tom. III.

(2) La sua morte è notata nel necrol. Eusebiano sotto il giorno 28 8bre senza indicazione dell'anno « Migravit... *Moises Ravennatensis Rev. Archiepiscopus vir per omnia facundissimus, pene discipline nullius expers, quicque etiam huius Ecclesiae Archidiaconus extitit gloriosus.*

Dopo l'Arcivescovo Moise io dovrei collocare in questa serie Pietro Vescovo di Pavia stando al detto dal Della Chiesa « *Petrus Vercellensis* qui ex Abbate huius Abbatiæ Laucedii creatus Episcopus Papiensis anno 1146 vixit ad annum 1176 » ma l'Ughelli lo dice di famiglia Toscano *di Pavia*, e non ho per ora sicuri argomenti onde crederlo Vercellese.

est anno 1183.... *e vivis excessit anno* 1192 (1), non conobbe tuttavia, che egli era stato Arciprete di S. Eusebio, del che ne consta da un atto 2 7mbre 1185 conservato in questo archivio Eusebiano, che anzi abbiamo nel necrologio sotto la data 21 luglio « *migravit... Dominus Ambrosius quondam Savonensis episcopus, qui de Archipresbiteratu hujus Vercell. Ecclesiae ad jamdictae civitatis Episcopatum assumptus est... transivit autem hac die anno M. CXCIII*, quindi vuolsi correggere nell'Ughelli l'anno della morte.

V. *Ardizzone* (de Berardo) nostro Canonico quindi Vescovo *Cumano.*

Nel necrologio Eusebiano sta scritto *V nonas julii anno* 1197 *viam universae carnis ingressus est venerandae memoriae Dominus Ardicio Cumanus Episcopus, hujus Ecclesiae frater et Canonicus* » forse è lo stesso *Ardicio Acolitus* sottoscritto ad un decreto del Vescovo Guala 27 maggio 1180 : anzi, vedendo in altro atto dello stesso anno fra i nomi de' canonici *Ardicio de Berardo*, si può presumere, ch'egli appartenesse a quella nobile famiglia Vercellese, della quale fra gli altri abbiamo un Guerrario de Berardo Credenziere 1132, ed un Guala de Berardo Console del Comune nel 1186.

VI. *Bongioanni....* da Arcidiacono Vercellese eletto Arcivescovo di Capua (vedasi nella serie degli Arcidiaconi).

VII. *Giacomo de Moxo* Vercellese Abate di S. Giovanni di Parma fatto Vescovo di *Torino* nell'anno 1206 (così l'Ughelli).

VIII. *Giacomo de Carixio* Canonico di S. Eusebio eletto Vescovo di Torino nel 1217, quindi Vicario Imperiale (fin quì il Canonico Fileppi).

Vuole l'abate Frova, che egli fosse ancora Canonico nel 1318 e soltanto eletto Vescovo nell'anno 1220; a me però risulta Canonico Eusebiano sin dal 1191 e come Vescovo di Torino e Vicario Regio in atto 6 9mbre 1218 (2).

Con diploma di Federico II *Dat. apud Spiram mense Martio* 1219 gli fu concessa facoltà d'imporre il banno imperiale a

(1) Italia Sacra Tom. IV. p. 1009

(2) Bis. IV, 228.

difesa della libertà della Chiesa nella sua diocesi, notandovisi le seguenti espressioni: *Iacobo Ep. Taurinensi dilecto Vicario et familiari nostro* (1). Fu eletto arbitro nelle questioni tra il Comune di Novara ed il proprio Vescovo (2) ed in una carta autentica 4 non. martii 1224 (3) così s'intitolava: *Iacobus sola divina miseratione Taurinensis Episcopus Imperialis Aulae Vicarius et totius Italiae legatus.*

IX. *Uberto* Arciprete di Vercelli eletto Vescovo di *Como* nel 1227 (così il Fileppi).

Soggiungerò il suo cognome di famiglia *Uberto de Mortaria*, e dirò che il medesimo era ancora Arciprete in Vercelli il 22 Dicembre 1227: in atto poi 26 Novembre 1232 (4) fra i Canonici Eusebiani vedesi inscritto *Magister Nicola frater Episcopi Comani.*

Il chiarissimo Irico (Rerum patriæ pag. 79) fa l'elogio di questo Vescovo come oriondo di Trino sotto nome di *Ubertus de Sala* accennando alla borgata di Sala suo feudo: e sta bene, che egli portasse eziandio quel predicato, imperocchè l'anzidetto suo fratello fu pure indicato col nome di *M. Nicolao de Sala Canonico Vercellese* nelle lettere di delegazione di Papa Innocenzo IV *dat januae idibus junii an. VIII* (5) ma non è men vero che appartenessero all'antica famiglia Vercellese *De Mortaria*, come dagli atti riferiti dallo stesso Irico a carte 73, 78 e 79.

X. *Ugone Cagnolo* Vercellese eletto Vescovo di Torino nel 1230 (così il Fileppi senz'altra spiegazione); giovi aggiungere, che il medesimo era stato Canonico di S. Maria Maggiore di Vercelli trovandosi inscritto *Ugutio Cagnolo* fra i Canonici intervenuti in atto 26 Giugno 1223 (6).

(1) Mon. H. Pat. T. 1. p.
(2) Novaria del Bescapè p. 383.
(3) Arch Osp. Mag.
(4) Arch. dei Canonici di Santhià.
(5) Italia Sacra T. IV. p. 542.
(6) Archivio Eusebiano.

XI. *Giacomo de Carnario* da Prevosto eletto Vescovo di Vercelli nel 1235.

XII. *Martino Avogadro* prima Prevosto, quindi nostro Vescovo nel 1244.

XIII. *Giovanni dei Consignori d'Arboro* eletto Vescovo di Torino nel 1236 (così il Fileppi) vuolsi però osservare, che il medesimo era prima Abate di S. Genuario e fu provvisto del Vescovado di Torino non nell'anno 1236 bensì nel 1234 dal legato pontificio de Montelungo di commissione del Papa, come ne appare dalla Bolla di Innocenzo IV, in data 18 9mbre 1344 portante delegazione al Preposto di Biella Artaldo per mettere esso Gioanni in possesso del Vescovado confertogli: questa Bolla fu pubblicata nel Tom. I. Mon. Hist. pat. col. 1365; ove sono pure a consultarsi gli atti registrati alle col. 1366, 69, 73, 1408 e 1409 relativi all'opposizione fattagli per qualche tempo dai Canonici di Torino, ed alle contese avute col Conte di Savoja pel castello di Rivoli già di spettanza della Chiesa Torinese.

XIV. *Bartolomeo......* Vescovo di Spoleto « leggesi nel necrologio a pag. 142 sotto novembre « *Migravit... Dominus* » *Bartholomeus Spoletanus Episcopus anno Domin. Incar.* » *MCCLXXII in festo quatuor coronatorum* qui primo ex » Vercellen. et Novarien. Ecclesiarum fuit Canonicus; de» mum perbon. mem: Dominum Gregorium Papam nonum » in vice Cancellarium Ecclesiæ Romanæ est vocatus, post» modum vero paucis evolutis annis extitit per eumdem » Papam Gregorium in Episcopum Spoletanæ Ecclesiæ con» secratus, *quam per quadraginta annos vel circa fideliter* » *gubernavit* ».

Vuolsi dunque correggere il relativo articolo dell'Ughelli (Tom. I. pag. 176) per le epoche dell'elezione e della morte; imperocchè vi si legge *Bartholomeus Spoletanorum Praesul* 1250 *patrem se pauperum gessit peregrinorum fundato Xenodochio prope Sancti Georgii Ecclesiam, e vivis exemptus est annò* 1271.

Nel necrologio Eusebiano abbiamo pure la nota della

morte seguita il 28 settembre 1296 del Canonico *Bertolino de Julio Preve* il quale instituì una cappellania all'altare di S. Teonesto nella Cattedrale *pro anima sua et quondam Domini Episcopi Spoletani patrui sui:* dal che si può inferire il cognome del Vescovo di Spoleti *Bartolomeo de Julio Preve*.

XV. *Goffredo de Montonario* Vercellese eletto a Vescovo di Torino nel 1256 (così il Fileppi senz'altra spiegazione o citazione) l'Ughelli però nel registrare il nostro Goffredo al n.° 45 dei Vescovi di Torino dice, che egli era prima « *preceptor domus Sancti Antonii Vercellensis* » che fu eletto Vescovo di Torino *an.* 1264 10 *Kal. martii ex Reg. Vatic. ep.* 117 *f.* 34 e visse sino all'anno 1299.

XVI. *Guido de Corradis* da Trino Canonico di S. Maria Maggiore di Vercelli, eletto nel 1298 Vescovo di Famagosta nell' Isola di Cipro.

Nè il Canonico Fileppi nè il Prevosto Irico nella sua storia di Trino fanno menzione di questo Guido; ne consta però da atto autentico (1), 23 giugno 1298, ove si legge « frater Ubertus de Marco prior Mon. Sancti Andreæ Ver-
» cellarum Domini Papæ delegatus investivit Dominum U-
» bertum de mercato de beneficio et prebenda quæ vacavit
» in Ecclesiæ Beatæ Mariæ Vercell. *per promotionem fac-*
» *tam de Domino Guidone de Corradis de Tridino in Epi-*
» *scopum Famagostanum* ».

Presso l'Ughelli trovo registrato al N.° 63 dei Vescovi di Novara « Papinianus Taurinensis e nobili Roborea fa-
» milia *Canonicus regularis S. Andreae Vercellarum*... No-
» variensem sedem obtinuit an. 1296 2 non. februarii, de-
» cessit an. 1300 3 non. junii » non ho voluto omettere questo cenno per ulteriori ricerche, ma non ho alcun monumento che ne assicuri, anzi in un atto capitolare di S. Andrea del 1293 sono nominati 19 canonici, non però questo Papiniano.

(1) Arch. Osp. Mag.

XVII. *Rainero Avogadro di Pezzana* da Arcidiacono fatto Vescovo di Vercelli nel 1303.

XVIII. *Ugozione Borromeo* nobile Vercellese creato Vescovo di Novara nel 1304 in febbraio, visse sino al 1329 (così il Fileppi), era prima rinomato professore di leggi, come ho accennato al N.° 408 del libro III.

XIX. *Uberto Avogadro di Valdengo* da Canonico eletto Vescovo di Vercelli nel 1310.

XX. *Palajno Avogadro di Casanova* prima Preposto di S. Eusebio quindi Vescovo d' Ivrea nel 1326 (1).

XXI. *Pietro Avogadro* Vercellese Domenicano eletto Vescovo d'Alba in febbraio 1334 (2).

XXII. *Guido* da Arciprete di Vercelli creato Vescovo di Macerata nel 1347 alle none di 9mbre, come abbiamo dall'Ughelli.

Sebbene non si tratti d'un Vercellese, accennerò quì la promozione a Vescovo d' Alba fatta nel 1349 di *Lazarino Fieschi*, nipote del nostro Vescovo Emanuele, e Preposto di S. Stefano di Biella; in atto 20 8bre 1343 diceasi *Canonicus trajectensis et Vicarius Episcopi Vercell.*

XXIII. *Giovanni Malabaila* (il Fileppi accerta, che egli era Canonico di Vercelli, e che fu eletto Vescovo di Trevigi; non indica l'anno, nè cita documenti; ma ne fa menzione durante il Governo del nostro Vescovo Emanuele Fieschi an. 1343 a 49).

27. Non porrò termine a questo § senza almeno accennare tre altre celebrità ecclesiastiche Vercellesi del secolo XIII.

1. *Guala de Bicheriis* Canonico Eusebiano nel 1187 creato Cardinale nel 1205, le cui memorabili gesta furono egregiamente esposte dall'Abate Frova nella vita, che ne stampò

(1) Fece testamento nel castello di Pavone il 21 gennaio 1345, dichiarando di volere essere sepolto nella cappella di S. Eusebio da lui eretta e dotata nella sua Cattedrale d' Ivrea, ed instituendo eredi i suoi nipoti Delfino, Tommaso e Gualino figli del fu suo fratello Ruffino.

(2) *Translatus est ad Ecclesiam sistaricensem in Gallia an.* 1349 così l'Ughelli al N.° 28 de' Vescovi d' Alba.

a Milano nel 1567, elegantemente poi compendiata in italiano con aggiunte e documenti dal chiarissimo cav. Giovanni Lampugnano, ora Canonico Eusebiano. (Vercelli Tipi Ibertis 1842).

Di questo Cardinale mi occorre più volte il fare menzione in questo mio lavoro segnatamente negli articoli relativi alla Basilica ed all'ospedale di S. Andrea, de'quali fu benemerito fondatore.

2. *Filippo de' Consignori de Carisio* fratello, come io credo, del testè citato Vescovo di Torino Giacomo de Carisio, insigne teologo, de' primi seguaci di S. Domenico, zelante promotore della di lui canonizzazione, e per tre volte Provinciale dell'ordine dei Predicatori.

5. *Giovanni de Moxo* Vercellese Maestro generale dell'ordine de' Predicatori morto in concetto di santità circa il 1280 dopo di avere costantemente ricusato di accettare la dignità di Patriarca di Gerusalemme, a cui era stato elevato dal Papa Nicolao III.

§ 5.°

Parrocchie nella Città di Vercelli nei secoli XII e XIII.

28. Lo statuto inedito del 1241 con una giunta in margine a carte 9 portante la data del 1250 ci addita l'esistenza di dieciotto Parrocchie, sotto i titoli seguenti:

S. Vittore, e S. Salvatore de Strata.
S. Tommaso, e S. Bernardo.
S. Andrea, e S. Michele.
S. Eusebio, e S. Donato.
S. Stefano di città, e S. Pietro.
S. Maria, e S. Salvatore de Mercatello.
S. Graziano, e S. Agnese.
S. Stefano del Monastero, e S. Giuliano.
S. Lorenzo, e S. Giacomo d' Albareto.

Le medesime però già sussistevano tutte sullo scorcio del secolo XII e forse anteriormente.

Molte notizie intorno a ciascuna di tali chiese ne ha date recentemente il Professore cav. Casalis nel suo Dizionario Geografico dei Regii Stati all'articolo Vercelli Città Tom 24; epperò mi dispenso dal ripeterle salvo particolari aggiunte, osservando ch'egli accennò a sole 17 Parrochie (pag. 207) sebbene poi per incidenza abbia parlato della 18, cioè di S. Salvatore de Mercatello trattando della nuova Chiesa di S. Francesco.

29. Dirò in primo luogo quanto alla Cattedrale *di S. Eusebio*, che oltre alle Consorziali, dette Monache di S. Eusebio dal Ranza, aveva pure essa chiesa i suoi frati conversi « *fratri benedicto converso Ecclesiae S Eusebii Vercell.* » così in atto 26 Febbraio 1277 (1). Tanto i conversi quanto le consorziali erano persone laiche, le quali si consecravano al Santo titolare di una chiesa ed al servizio della medesima, rinunciandole ogni loro sostanza sotto promessa degli alimenti ed indumenti.

Le donne si occupavano specialmente al rassettamento e nettezza degli arredi, e per molte chiese eranvi redditi speciali per la loro manutenzione amministrati a parte dal Ministro *Operis S. Eusebii — Operis S. Mariae etc.*

30. Quanto alla Basilica di *S. Maria Maggiore* non ho trovato menzione di frati conversi, bensì replicati cenni di sue consorziali, e primieramente in atto di consenso prestato dal Mazzaro e Canonici 1184 *mense Novembris* al prete Ardissone Decumano d'essa Chiesa a vendere per lire 21 una casa in Vercelli *Consortialibus Ecclesiae S. Mariae* (2), dal che vediamo come le medesime formassero corporazione legalmente riconosciuta suscettibile di speciale proprietà, nè questa si creda ristretta alla sola casa di loro abitazione vicino alla chiesa della SS. Trinità a pochi passi dalla Ba-

(1) Arch. Eusebiano.

(2) Id. Id.

silica di S. Maria, poichè in tre atti degli anni 1215, 1224, 1228 descrivendosi beni in territorio di Vercelli si dà per coerente *terra conversarum S. Mariae Vercell.*, anzi trovo memoria della loro Ministra all'anno 1256 4 aprile *Iacoba de Tizzonis Rectrix et Ministra Operis S. Mariae*, ed altre memorie ne tengo sino all'anno 1359.

Gioverà però far conoscere in nota (1) una disposizione del Sinodo diocesano tenuto dal nostro Vescovo Ajmone nel Novembre 1288, per la quale l'ammessione dei frati conversi e converse presso le varie chiese non appartenenti a corpi religiosi venne riservata al Vescovo.

Premesse queste notizie e rimandando il lettore a quanto si è già detto ai numeri 419, 423 e 424 libro III intorno alla Cattedrale di S. Eusebio ed all'antica Basilica di S. Maria Maggiore, osserverò che l'attuale nuova Chiesa sotto questo titolo non è già situata, come scrisse il professore Casalis nel sito della vetusta Chiesa della Trinità, ma alquanto a notte della medesima, come dai disegni della nuova Chiesa da me esaminati.

Facendo quindi ritorno alle altre antiche Parocchie aggiungo le seguenti notizie.

Chiesa di S. Andrea

31. Era questa una semplice cappella eretta in parocchia dal Vescovo Ugone nell'anno 1169, distrutta poscia e surrogata nel 1235 colla costruzione della Chiesa di S. Luca, come già si disse al num. 432 del libro III.

(1) « Item cum conversi, licet illiteratæ personæ, ecclesiasticæ censeantur, et ecclesiastica libertate gaudeant et nonnumquam ratione » ipsorum, sive sint masculi, sive fœminæ, in Ecclesiis scandalum oriatur, » et institutio ecclesiasticarum personarum, maxime in Ecclesiis sæcu» laribus, noscatur ad Diœcesanos Episcopos pertinere; statuimus ne in » aliqua Ecclesia sæculari recipiatur aliquis vel aliqua in conversum vel » conversam sine nostra et successorum nostrorum licentia et consensu... » ipsi vero conversi vel conversæ etiam per Episcopum approbati in e» lectionibus Prælatorum vel Clericorum et aliorum Spiritualium Eccle» siæ non habeant vocem et locum ».

L' erezione in Parocchia erasi fatta con consenso del Capitolo, e l' assegnazione del distretto fu determinata dall'Arciprete parroco di S. Eusebio, dalla cui parocchia veniva a smembrarsi; sussisteva tuttavia il patrimonio d'essa cappella anticamente spettante ai Signori di Bolgaro quindi passato al sig. Anselmo Gazzo, ed esso ne fece formale rinuncia a mani del Vescovo con atto 15 luglio 1214.

Poco stante il Vescovo con altro atto 10 aprile 1215 (1) concesse la stessa parocchia di S. Andrea a disposizione del Cardinale Guala Bicchieri consenziente il capitolo « *salva consuetudine et observantia, quam Capitulum Beati Eusebii in ipsa Ecclesia in Vigilia et festo S. Andree habere noscitur ab antiquo, et reddendo quolibet anno clericis, qui in ipsa Ecclesia pro tempore fuerint, censum in festo S. Eusebii Episcopo Vercellensi et suis successoribus cereum unum librarum trium cerae* ».

Succeduta nei dritti del Cardinale l' Abbazia della nuova Basilica di S. Andrea, abbiamo un atto in data 29 xmbre 1227, nel quale il Priore di quei Canonici « *invitavit Capitulum Ecclesiae Beati Eusebii cum Societate sua ad festum Ecclesiae novae Beati Andreae nomine capellae, ita tamen quod nullum posset inde fieri praejudicium Ecclesiae Beati Andreae* ».

Attesi i diritti come sovra riservati al Capitolo, prima di devenire al trasporto dell'antica cappella Parocchiale di S. Andrea prescritto dal Cardinale Guala nel suo testamento, dovette l' Abbazia richiederne l' assenso dello stesso Capitolo, che lo concesse in atto 6 giugno 1232 (2), colle seguenti condizioni, che danno eziandio notizie preziose intorno agli obblighi e diritti degli altri Parroci detti in allora Cappellani.

« Ita tamen quod prædictum Capitulum habeat in căpella » nova, quæ fiet, *quid quid juris habere consueverat in*

(1) Frova, vita del Cardinale Bicchieri pag. 105 nota c.

(2) Arch. Osp. Mag. di Verc.

» *capella veteri* tam in oblationibus quam in refectione sero-
» tina, quæ fiebat in vigilia S. Andreæ *quando illuc ibat schola,*
» et quod dabatur Archidiacono, Archipresbitero, Præpo-
» sito, cantoribus et revestitis sive ebdomadariis acolito et
» sacristæ custodi et mensali eis dare debeatur, et quod
» Capitulum S. Andreæ teneat in ipsa nova capella Capel-
» lanum idoneum, qui assidue illi capellæ deserviat, *et ve-*
» *niat ad Ecclesiam S. Eusebii et S. Mariae in scrutiniis*
» *et processionibus secundum consuetudinem aliorum Capel-*
» *lanorum Vercell. et solvat in procurationibus cum Capel-*
» *lanis Civitatis Vercell. pro rata possessionum antiquae ca-*
» *pellae,* et percipiat ipse Capellanus de pastis et aliis, quæ
» pertinent ad Capellanos Vercellenses, quantum percipiat
» unus ex capellanis secundum consuetudinem capellano-
» rum ».

Con riserva di ritornare ai dritti ed obblighi dei cappellani ossiano Parroci quando parlerò della Chiesa e Congregazione di S. Donato, soggiungo in ordine ai dritti del Capitolo sulla chiesa di S. Andrea, detta poi di S. Luca, quanto lasciò scritto il Canonico Cusano nella sua storia manoscritta di Vercelli.

« Essa Chiesa di S. Luca vedesi ancora in oggi ufficiata
» dal Capitolo dei Canonici di S. Eusebio nei primi vespri
» ed ore di terza celebrandovisi solennemente la messa
» nel proprio festivo giorno onde... in riconoscimento di
» partecipata giurisdizione o cura d'anime solevasi tribu-
» tare dopo cantati i primi vespri conveniente refezione
» entro il proprio refettorio in S. Andrea.... fu convenuto (per
» opera dello scrivente Canonico Cusano) l'anno 1642 di
» compensarsi tale refezione col peso d'un rubbo cera
» bianca a consegnarsi annualmente in perpetuo al mede-
» simo Capitolo in essa festività, e tanto si pratica.

Accenno per ultimo alcuni nomi dei Rettori della stessa chiesa di S. Andrea ricavati da documenti, 1156 *Dominus Leo ufficialis Ecclesiae Beati Andreae* — 1172 *a* 1185 *Dominus Jahannes Minister et officialis* — 1186 *a* 1215 *Do-*

minus Jacobus de Gaboto Capellanus — 1249 *in S. Luca Dominus Anfossus Capellanus.*

S. Agnese

32. Di questa chiesa posta già sull'angolo tra il corso di porta Milano e la contrada di S. Sebastiano, e da alcuni anni ridotta ad uso profano con trasporto della Parocchia nella chiesa di S. Francesco, io non ho altre memorie tranne il nome d'un suo Rettore *D. Pietro* negli anni 1174 a 1185 e quello di altri Rettori nei secoli seguenti cioè:

1391 D. Giacomo — 1412 D. Bartolomeo de Guaschis — 1445 D. Domenico de Conflentia — 1471 D. Ludovico de Conflentia — 1477 a 1502 D. Antonio de Ast — 1526 D. Bernardino de Maximino — 1528 forse lo stesso Bernardino di Candelo — 1596 a 1610 D. Antonio Chiovini — 1622 D. Biaggio Chiappo fu Martino di Sordevolo — 1629 D. Giovanni Francesco Rattazzi figlio di Bartolomeo — 1633 D. Bartolomeo Martinetti — 1666 a 81 D. Giacomo Casalone — 1698 D. Francesco Tommaso Massono.

S. Bernardo

33. Nel difetto di documenti mi associo al Cusano ed al Professore Casalis per dire costrutta ed instituita parocchia questa chiesa di S. Bernardo nell'anno 1164, imperocchè già ne trovo espressa menzione nell'atto 18 marzo 1169 (1) con cui venne determinato il perimetro della Parrocchia di S. Andrea.

Impertanto la chiesa di S. Bernardo è a mio avviso il più antico monumento *certo* della nostra città, e se la sua forma non fosse stata alterata sia col rialzo del pavimento, che venne a nascondere intieramente il piedestallo de'colonnati, sia dopo il 1830 colla indispensabile amplia-

(1) Frova. Vita del Cardinale Bicchieri pag. 106.

zione verso il coro, per cui si dovette abbattere il bellissimo cupolino, avremmo ancora un idea della costruzione delle Chiese nel secolo XII.

Quanto poi all'asserzione del Cusano essere stata tale chiesa commendata ai Canonici regolari fin dalla sua erezione, io debbo confermarla; e ciò io credo seguito a favore dei Canonici *Montis jovis*, cioè del gran S. Bernardo, instituiti da S. Bernardo di Mentone titolare della stessa chiesa, imperocchè in atto 1263 *feria tertia proxima ante Pentecostem* (1) si legge: « *Frater Hugo prior Ecclesiae S. Bernardi Montis Iovis et prior et Sacerdos Ecclesiae S. Bernardi de Vercellis pertinentis dictae Ecclesiae Montis Iovis* ».

Continuarono que' Canonici a deputare un loro confratello a Parroco della nostra Chiesa di S. Bernardo, e sebbene se ne abbia soltanto documenti positivi sino all'anno 1302; pure tengo alcuni indizii di continuazione sino al 1415; trovo di poi Priore Parroco di essa chiesa dal 1429 al 1470 fra Corrado de Minellis; quindi all'anno 1522 con atto del 3 luglio il signor Ardicino Castiglione di Milano Priore Commendatario della stessa Chiesa, (eretta *allora in commenda dei Canonici regolari*) la rinunciò a favore dei padri della *Misericordia della Congregazione di Lombardia*, che già tenevano il loro convento fuori porta di Vercelli, ed essendo stata la rinuncia approvata e ridotta in concessione perpetua con Bolla di Clemente VII in data 1 8bre 1525, la Parocchia di S. Bernardo continuò di poi sotto la Rettoria di uno di detti padri sino alla generale soppressione dei Conventi nel 1802.

S. Donato

34. Questa chiesa ora distrutta esisteva dietro l'attuale Seminario Arcivescovile, ed era già Parocchia prima dell'anno 1174, mentre con atto 20 maggio stesso anno (2),

(1) Archivio di S. Andrea presso il cav. Aprate.

(2) Arch. Osp. Mag. di Vercelli, documento affatto inedito.

il Vescovo Guala Bondoni col consenso del Capitolo Eusebiano « et cum consensu et consilio *vicinitatis et Paroc-*
» *chianorum ipsius Ecclesiae S. Donati constructae in porta*
» *Airaldi*... datum et investituram fecit in manibus Presbi-
» teri Petri officialis Ecclesiae S. Agnetis administratoris
» *Congregationis Capellanorum Clericorum Vercellensium*
» *et universorum utriusque sexus in eadem Congregatione*
» *existentium* ad nomen et utilitatem ejusdem Congregationis
» nominative *de praedicta Ecclesia S. Donati* et de univer-
» sis dotibus et possessionibus rebus mobilibus et immo-
» bilibus, quas ipsa Ecclesia possidet et in futurum possi-
» debit.... eo tenore, ut a modo in antea ista Ecclesia S.
» Donati cum omnibus possessionibus suis et dotibus sit
» in regimine et potestate administratoris prædictæ Con-
» gregationis, *salvis honoribus Beati Eusebii*, qui hic infe-
» rius distincti sunt; si vero contigerit, quod ipse Episco-
» pus universaliter super alias capellas hujus civitatis ce-
» perit, in ista Ecclesia S. Donati capere possit tantum
» solidos sex papienses et non amplius. *In festo vero S.*
» *Donati debeant ipsi Canonici habere nobilitationem Maio-*
» *ris missae* sicut et solito: videlicet ab initio ipsius missæ,
» idest ex quo presbyter Sacerdotalibus vestimentis indu-
» tus representavit se altari officiove prædicto usque in
» finem ejusdem missæ, *habita similiter refectione ex solito*
» *in vigilia ejusdem festivitatis scilicet vini et nebularum*:
» nullum itaque aliud pastum nullasque oblationes in ipsa
» Ecclesia capere debeant ipsi Episcopus et Canonici præ-
» ter quam ut supra.

« *Vicinitatis ejusdem Ecclesiae presbiterum, qui serviat*
» *ipsi Ecclesiae liceat eligere*, quo electo ducant eum ante
» conspectum Domini Episcopi, qui Episcopus eumdem
» presbyterum de ipsa ecclesia debebit investire, nul-
» lamque aliam excactionem nullamque conditionem de-
» bebunt a modo in antea ipsi Episcopus et Canonici
» in ipsa Ecclesia neque in possessionibus ejusdem Ecclesiæ
» per ullum vis ingenium, præterquam ut supra, exigere, sed

» libere habeant ipsi Capellani et Clerici prædictæ Congrega-
» tionis... istam Ecclesiam cum omnibus suis dotibus et posses-
» sionibus... ad honorem Dei et prædictæ Congregationis ».

A quest' atto ricevuto dal notajo Ottone da Robbio stanno pure sottoscritti 22 parocchiani di S. Donato e fra di essi un *Vercellino Ajazza.*

Dal medesimo si riconosce, che già preesisteva la Congregazione dei Cappellani di Vercelli, la quale comprendeva non solo i parroci ma eziandio qualunque del Clero secolare, che vi si aggregasse: anzi le parole *utriusque sexus* danno a conoscere, che vi erano ammesse anche le converse ossiano consorziali, di cui si è fatto cenno al num. 31.

La primitiva Congregazione universale era, a mio avviso, destinata, oltre al fine spirituale di emulazione nell' esercizio de' rispettivi doveri ecclesiastici con apposite conferenze a tale scopo dirette, a quello eziandio di ripartire le tasse imponende dal Vescovo sul Clero, e per gioire delle disposizioni testamentarie fatte in generale a suo favore e segnatamente per le agapi ossiano refezioni solite ordinarsi a quei tempi in occasione di anniversarj.

Io credo però, che in ordine alle chiese Magistrali di S. Eusebio e di S. Maria il loro Clero inferiore facesse in ciò congrega a parte, trovando che esisteva specialmente per la prima un Ministro dei pasti « *ad peticionem presbiteri Girardi Ministri pastorum nomine Ecclesiae S. Eusebii* (così in atto del 1277) ufficio, che prese di poi il titolo di Ministro degli anniversarii, come in altri atti 1323. 38. 62.

Il Torelli nelle sue schede ci lasciò memoria dei Parroci intervenuti ad una assemblea di detta Congregazione nel giorno 25 febbraio 1249, ed è da osservarsi che sebbene si faccia cenno espresso dell' assenza del Rettore di S. Agnese, nulla vi si dice del non intervento de' Rettori di S. Eusebio, di S. Maria, di S. Bernardo, di S. Giacomo, di S. Graziano e delle due parocchie di S. Stefano: sembra impertanto, che sin d' allora ne fossero questi esclusi perchè in ordine a S. Eusebio e S. Maria vi fosse ordinamento

separato, e quanto alle altre sunnominate parocchie si trovassero tutte commendate a corpi religiosi, come vedremo in appresso.

Tuttavia questo motivo non essendo applicabile alla Parrócchia di S. Michele, io non saprei dar ragione dell'attuale sua esclusione dalla Congregazione di S. Donato concentrata nei soli Parroci detti del Corso: cioè di S. Salvatore, S. Tommasó, S. Lorenzo, S. Giuliano e S. Agnese, concentrazione che data da più secoli, imperocchè in atto 9 7.mbre 1528 di nomina del Rettore di S. Donato nella persona di D. Pietro Peracino da Bioglio i nominanti furono i soli Parroci di S. Salvatore, di S. Vittore, di S. Lorenzo, di S. Giuliano, e di S. Agnese.

S. Giacomo de Albareto

35. Il primo cenno, che io abbia trovato, di questa Parrocchia si è nel testamento 4 8.bre 1200 del signor Uberto Debenedetti, ove le fece un piccolo legato: era dessa sin da quel secolo di patronato dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, ed aveva una estesa possessione in questo suburbio detta la Commenda di S. Giacomo: nell'anno 1294 erane Rettore *Frater Milanus praeceptor S. Iacobi de Albareto.*

La chiesa fu distrutta sullo scorcio dell'ultimo secolo per aprire l' ingresso dalla piazza dei quartieri alla strada Casalasca, e la parocchialità venne trasferita nella vicina chiesa di S. Cristoforo.

S. Giuliano

36. Di questa antichissima chiesa si è parlato al N.° 424, 426 del libro III; e già se ne trova menzione in atto del 1185: il suo Rettore nel 1249 era D. Martino, ed in atto 2 gennaio 1287 vi fu eletto D. Anselmo trasferendolo da Cappellano della cappella di S. Gioanni del castello di Viverone; la nomina del Parroco era devoluta ai parocchiani come da atto 6 maggio 1451 rogato dal notaio Gio. Andrea de Bondono da me esaminato; ed oltre ai già accennati Rettori consta ancora de'seguenti:

1388 D. Gio. de Mussis seu de Scorsolis — 1400 D. Joannotus de *Yspania*, forse lo stesso D. Gio. de Sibilia o *Siviglia* che si trova negli anni 1409 1441 — 1476 D. Eusebio de Donna — 1528 e 29 D. Eusebio de Rubeis — — 1559 D. Alessandro de Corradi di Lignana morto a 23 giugno 1582 — 1588 a 618 D. Gio. Cagnis di Candelo — 1622 D. Giacomo Belletti di Pollone — 1666 a 1681 D. Gioanni Belletti.

SS. Gratiniano e Felino ossia Parocchia di S. Graziano

37. Altrove fu accennata la Bolla d'Innocenzo II dell'anno 1140 (1) nella quale fra le pertinenze dell'abbazia della Bessa, fondata nei monti Biellesi dal nostro Vescovo Rainero 1.° degli Avogadri, si enuncia pure *Ecclesia S. Gratiani in suburbio Vercellensi*, nè si conosce in quale anno di quel secolo XII sia passata essa Chiesa sotto la direzione dei Canonici di S. Croce di Mortara, dai quali fu quindi governata la Parocchia (infra num. 87) sinchè, assegnata essa chiesa al Monastero di S. Chiara nel 1480, vi si continuò pure l'esercizio Parocchiale per mezzo di Rettore nominato dal Vescovo; e di tale continuazione me ne consta fino all'anno 1616 se pure non progredì ulteriormente.

S. Lorenzo

38. Parimenti in suburbio trovavasi questa chiesa sebbene nel sito suo attuale, imperocchè venne acchiusa nel nuovo perimetro delle mura a mezzo secolo XIII (N.° 427 lib. III). Di essa un primo cenno ne ebbi da un atto dell'anno 1183 e nella citata adunanza dei Parroci nel 1249 fu rappresentata da *due Sacerdoti D. Giovanni* e *D. Enrico*, il che ha fatto credere a taluno dei nostri scrittori, che questa Parocchia avesse due Rettori per ampiezza di distretto; anzi nel Dizionario Casalis ampliando il fatto si disse, che

(1) Vedi al N. 293 lib. III.

la medesima fu l' ultima delle Parocchie a ridursi ad un solo Rettore: le mie memorie non possono ammettere tali asserzioni, o quanto meno ne vogliono la rettifica nel senso, che per le maggiori Parrocchie oltre al Rettore vi fosse pure un vice Curato investito del *beneficio della Clericatura*, e tale in sostanza, io credo, fosse uno dei due preti intervenuti a detta Congrega del 1249, a cui come si disse era ammesso anche il Clero inferiore. La nomina del Parroco di S. Lorenzo spettava ai parrocchiani come risulta da atto del 1489, e dei Rettori si hanno le seguenti memomorie:

1209 D. Guglielmo — 1249 D. Gioanni e D. Enrico — 1277. D. Giordano — 1391 D. Antonio de Badaloco — 1408 a 1413 D. Giovanni de Auxiliano — 1432 a 1441 D. Gio. de Surizotis — 1451 D. Enriotto dei sigg. de Bulgaro — 1464 65 D. Pietro de Cozola — 1489 Rinuncia D. Guglielmo de Lignana e con atto 15 xmbre i parrocchiani nominano D. Nicola de Lischis — 1528 D. Pietro de Corradis di Lignana — 1575 D. Ubertino Scanceis — 1583 a 1595 D. Pietro Mella — 1666 D. Bernardo Greppo.

S. Michele

39. Una Bolla Pontificia dell' anno 1142 (a riferirsi al N.° 50 di questo libro) ci accerta dell' esistenza fin d' allora della Parrocchia di S. Michele in Vercelli commendata allora alla nostra Abbazia di S. Stefano, ed il già citato testamento del Debenedetti dell' anno 1200 ne fa menzione dicendola *S. Michaelis de civitate* per distinguerla da una cappella campestre fuori mura denominata *S. Michaelis de Camporis.*

Anche per questa Parrocchia comparvero all' adunanza dell' anno 1249 due Sacerdoti D. Giacomo e D. Gioanni come per quella di S. Lorenzo, e quì sarebbe evidentemente inapplicabile l' allegato motivo di grande estensione del distretto, che fu sempre ristrettissimo; talchè io mi confermo

nel credere, che uno dei Sacerdoti fosse il Rettore e l'altro l'investito della Clericatura.

Tuttavia, sebbene più tardi, io trovo una specie di ufficiatura in questa Chiesa di S. Michele, e non saprei se così si usasse per quel secolo in tutte le nostre Parocchie; infatti con atto 5 marzo 1290 ind. XVI ricevuto dal not. Vercell. Uberto Nata (1) il sig. Michele de Bellano cittadino di Vercelli con autorizzazione del Vescovo Ajmone fondò in detta Parrocchia un altare e cappellania sotto il titolo di S. Mattia Apostolo dotandola di due case in quel distretto oltre ad alcuni livelli enfiteotici, volle che il Cappellano maggiore d'anni 30 venisse eletto dall'abate di S. Andrea sotto conferma del Vescovo, e prescrisse quanto segue:

« Institutus autem in dicta cappellania *in choro cum* » *aliis presbiteris dictae Ecclesiae singulis horis Canonicis* » *debeat officio interesse*, et super altare prædicto teneatur » quatuor in ebdomada missas celebrare *non per syncopam* » *sed distincte* videlicet ter pro animabus ipsius Domini » Michaelis et Dominæ Divitiæ sororis suæ... et semel ad » honorem B. Virginis Mariæ ».

La nomina del Parroco spettava ai Parrocchiani come da atto 15 dicembre 1413 rogato Bartolomeo de Scotis, e ne furono Rettori

1356 D. Giacomo Maruco. — 1376 D. Giovanni de Augusta morto il 14 dicembre 1413 e surrogato il giorno dopo dai Parrocchiani nella persona di D. Antonio de Sandiliano Canonico di S. Maria Maggiore. — Nota bene i capi di casa erano 13 *in quibus consistit tota vicinia*. — 1438 a 1461 D. Giorgio de Cocorellis. — 1471 a 83 D. Gualfredo de Ghislarengo. — 1515 a 32 D. Bernardino de Mandello — 1557 30 marzo Rinuncia di D. Cipriano Filippone e vi si surroga D. Ludovico Olgiati. — 1666 Teologo D. Matteo Ravvizza. — 1668 a 70 D. Giovanni Riccio — 1724 a 30 D. Antonio Francesco Boido.

(1) Arch. di S. Andrea presso l'ora fu cav. Aprale.

S. Pietro la Ferla

40. Al primo secolo dell'era cristiana riporta il Canonico Cusano l'erezione di questa Chiesa, che sarebbe stata la seconda dopo una cappella dedicata dal popolo a S. Tommaso, ed attribuisce il titolo di S. *Pietro la Ferla* dato a quella chiesa sia in memoria della predicazione del Vangelo fatta dal Principe degli Apostoli nella nostra città, allorchè scacciato da Roma per ordine di Claudio Cesare si recò pellegrinando fra i Libici, sia in memoria del miracolo operato da S. Martiale ritornando a vita col tocco del bastone *(ferula)* dello stesso S. Pietro il suo compagno d'Apostolato S. Matteo già sepolto nel sito stesso, in cui fu fabbricata detta chiesa; che anzi al primo di questi fatti va in conferma quanto praticava la chiesa Metropolitana ai tempi ancora dello stesso Cusano, imperocchè facendosi dal Vescovo e dai Canonici una Processione in città nella Domenica delle Palme aspettavasi a togliere il velo dalla Croce quando la Processione era giunta a S. Pietro della Ferla per rammemorare la prima luce del Vangelo recata ai Vercellesi dal Principe degli Apostoli.

Alle osservazioni del Cusano io aggiungerò un documento, che sebbene non accenni al narrato miracolo, ci scopre l'importanza del titolo *della Ferula* pel largo benefizio che vi andava annesso.

Nell'Archivio della Collegiata di Santhià si conserva un atto 26 novembre 1232 ind. VI autentico Nicolò de Lanterio, nel quale il Preposto de'Canonici di S. Eusebio, di consenso di tutti gli altri Canonici tanto di S. Eusebio che di S. Maria Maggiore, concedette a nome della Chiesa Vercellese al proprio Vescovo Ugone la facoltà di vendere a concorrenza di lire 434 Pavesi una parte del podere in Santhià che lo stesso Vescovo aveva acquistato per la chiesa « eo tenore quod superfluum poderii isti remaneat obligatum » ecclesiæ S. Petri Vercell. ita tamen quod Minister *ec-*

» *clesiae S. Petri* habeat pro indiviso medietatem redituum
» isti poderii remansi *pro reditibus Ferulae*, sicut in præ-
» dicto poderio Dominus Episcopus, de pretio terrarum
» ecclesiæ Beati Petri, quæ fuerunt venditæ propter hoc,
» habeat libras 460 pp. *nomine ipsius ecclesiae predictae*
» *ferulae* ».

Si limitò adunque il permesso della vendita dei beni di Santhià in modo che la parte rimanente potesse cautelare colla metà del reddito il frutto delle lire 460 pavesi (pari ad attuali L. 12565,12) già di spettanza del beneficio della *Ferula;* e forse allude a questo beneficio il nome *la Ferla* tuttora rimasto ad una possessione sulle fini di Vercelli in oggi spettante all'Ospedale Maggiore.

Risulta inoltre da altro documento (1) in data 17 8.bre 1390, che detta chiesa di S. Pietro la Ferla « *est honorabilis et antiqua* », e che meritava speciale favore perchè il Rettore era particolarmente incaricato « *Domino Episcopo in civitate Vercell. in pontificalibus celebranti portare et tenere ferulam ante ipsum.* «

La posizione di questa Chiesa con altre notizie relative venne già dichiarata al N.° 424 del libro III, ed il distretto suo parocchiale era ristrettissimo estendendosi a soli *XI solarios*; come si legge in esami di testimonii 4 maggio 1390, dimodocchè in principio del secolo XVI venne tale parrocchia unita a quella di S. Eusebio, così sembrando indicare una quitanza passata al Capitolo Eusebiano addì 8 maggio *pro mediis fructibus primi anni dictae Parrocchialis S. Petri*, sebbene però io trovi ancora menzione di questa parrocchia all'anno 1515 forse amministrata dal Capitolo medesimo.

S. Salvatore de Strata

41. L'aggiuntivo *de Strata* tendeva a distinguere questa chiesa dall'altra pure parrocchiale detta *S. Salvatore de*

(1) Archivio Eusebiano.

Mercatello, delle quali due chiese si è già fatto cenno nell'esame del Diploma di Berengario dell'anno 913 al libro III. N.° 438.

La prima fu sempre nel sito dell'attuale parrocchia di S. Salvatore a porta de Strata ossia porta Torino e nel 1249 erane Rettore D. Pietro — quindi 1381 a 1400 D. Martino de Zublena — 1445 D. Giacomo de Decimariis — 1528 D. Giacobino de Sustegno — 1575 D. Bartolomeo Guala — 1583 D. Antonio Durando de Candelo — 1666 D. Francesco Fornaris.

S. Salvatore de Mercatello

42. Piccola chiesa parrocchiale già esistente nel sito dell'attuale di S. Francesco per la cui costruzione venne quella ceduta nell'anno 1292 come si dirà più ampiamente nel § relativo ai frati minori N.° 100 di questo libro unendone la parrocchia a quella di S. Maria, come sembra ricavarsi da un atto 7 marzo 1307 (1) ove si legge « *in Mercatello in vicinia S. Mariae.*

S. Stefano di Città

43. Questa chiesa parocchiale era commendata all'Abate di S. Stefano, e trovavasi nella contrada laterale alla nuova chiesa di S. Maria Maggiore tendente al castello: dicevasi S. Stefano *de civitate* per distinguerla dall'altra denominata *S. Stefano del Monastero.*

Da un atto autentico in data 4 xmbre 1371 (1) si riconosce, che la prima di esse chiese era stata sin dal 30 maggio 1308 concessa dall'Abate di S. Stefano alla Confraternita di S. Nicola colla goldita di alcuni beni a patto che i confratelli dovessero provvederla d'un Rettore e farvi le occorrenti spese « *manutenere suis propriis sumptibus unum presbyterum, qui curam animarum in eadem parrocchiali*

(1) Arch. Osp. Magg. di Verc.

administraret; che ciò si fosse eseguito sino all' anno 1570, ma che si trovasse tale chiesa « *ob ejus vetustatem et indecentiam adeo deformis, ut in ea sacrificium decenter celebrari non posset* ». Ciò stante si dichiarò risolto il primo contratto colla Confraternita, e l' Abate rientrando in possesso si mostrò disposto a farvi eseguire le necessarie riparazioni.

Tuttavia non trovandone ulteriori memorie egli è probabile, che la parrocchialità sia stata riunita a quella di S. Maria Maggiore.

S. Stefano del Monastero

44. Apparteneva questa chiesa parrocchiale al Monastero di S. Stefano, del quale si terrà discorso al N.° 48, ed era con esso situata alla porta di Casale nei terreni annessi alla cascina detta la Pincerona ora propria del signor Belletti: nell' anno 1372 fu scielta quella località per erigere la cittadella, e la chiesa in un col Monastero vi rimasero acchiusi, per il che l' Abbazia prese di poi il nome di *S. Stefano della cittadella di Vercelli*, nondimeno continuò in quella chiesa la giurisdizione parrocchiale sino all' anno 1581 in circa, in quale epoca essendo stati traslocati altrove come diremo i Canonici Lateranensi (sostituiti già ai Monaci Benedettini in detto Monastero) questo e forse anche la chiesa vennero distrutti per dar luogo all' ampliazione della Cittadella operatasi per ordine del Duca di Savoja Carlo Emanuele, ed è probabile, che nella stessa epoca il distretto parocchiale sia stato riunito a quello attiguo di S. Giacomo d' Albareto.

S. Tommaso

45. Dicesi, che tre piccole cappelle si trovassero riunite in un gruppo, una delle quali dedicata a S. Tommaso nel primo secolo dell' era Cristiana, ridotte poscia ad una Chiesa sotto questo titolo sulla grande piazza detta dei mercanti.

Il primo cenno presso di me data dall'anno 1185 ed era parroco un D. Nicola, di altri Rettori si ha memoria cioè: 1249 D. Nicola — 1402 D. Benedetto Degeorgio di Costanzana — 1407 D. Tibaldo — 1489 D. Lorenzo de Bazanis — 1595 D. Battista Pasquali di Macerata — 1666, 70 D. Gerolamo Bosco.

La medesima chiesa venne poi in questo secolo convertita in corpo di guardia trasferendone la parrocchialità nella più spaziosa chiesa di S. Paolo denominata in oggi dei Santi Tommaso e Teonesto.

S. Vittore

46. Piccola chiesa nel sito stesso di quella attuale della confraternita di tale titolo, ed era pur essa parrocchia con limitatissimo distretto.

Già se ne trova memoria all'anno 1191, ed erane Rettore nel 1249 D. Bernardo — 1399 D. Tomasino de Fisrengo traslocato nel 1400, in quale anno addì 2 maggio *i capi di casa in numero di 14 compreso il Console eccedendo i due terzi della parocchia* vi surrogarono D. Antonio de Cozzola, che anzi in altro atto 5 febbraio 1403, nove parocchiani si dicono eccedere i due terzi capi di casa — 1402 a 1404 D. Pietro di Monformoso 1476 89 D. Giacomino de Ferraris di Sostegno — 1528 D. Ball. de Bellini — 1575 D. Nicola Alasono.

47. Dati questi cenni intorno a ciascuna delle diciotto parrocchie esistenti in principio del secolo XIII con rimando al suddetto Dizionario Casalis per la parte artistica. sì per esse, che per altre chiese, piacemi registrare un sussidio di L. 24 pp. (lire 932,57 attuali) assegnato dal Comune nell'anno 1209 in generale a ciascuna delle chiese sì interne che esterne: rincrescendo assai il non poterne riconoscere la causa, la quale venne taciuta nel documento 31 xmbre stesso anno (1), nel quale D. Guglielmo Rettore di

(1) Arc. Civ. Bis. II, 67 retro.

S. Lorenzo dichiarò di aver ricevuto dal Chiavaro del Comune di Vercelli « *illas libras vigintiquatuor, quas (Comune) legaverat per Ecclesias Vercell. et extra*: vedremo poi altri sussidii del Comune per nuove erezioni di Chiese.

Oltre alle anzidette Parrocchie esistevano pure in quel secolo varie cappelle semplici, e di alcune ci occorse già di fare parola dimostrando la topografia antica della città od altrove, e segnatamente di quelle dedicate alla SS. Trinità, a S. Clemente, a S. Nazzaro, a S. Anna, a S. Agata, altre poi si trovavano nel territorio, come la già citata di *S. Michele de Camporis*, della quale però non mi riuscì di riconoscere la posizione; quella detta di *S. Maria di Girunda*, che esisteva lungo la strada Casalasca e di cui mi parve ritrovarne le fondamenta scoperte pochi anni sono nella formazione d'un prato nella possessione Bretagna de' signori Larghi; altra chiesetta assai celebre dicevasi di *S. Eusebio in Oratorio* ed era annessa al fabbricato rurale detto il Torrione già di ragione dell'Arcidiaconato nella regione Isola e quindi del fu signor conte Arborio Biamini, ma di molte ancora ci rimane a parlare nei seguenti articoli relativi alle Corporazioni Religiose, per le quali però io non mi estenderò oltre al territorio attuale della città.

Corporazioni Religiose

§ 6.° Abbazie

Ristretta la dissertazione alla città e suo suburbio, di tre sole Abbazie è caso di trattare: cioè di S. Stefano della Cittadella, di Muleggio, e di S. Andrea.

Abbazia di S. Stefano della Cittadella

48. La fondazione di questa Abbazia si perde nell'antichità dei tempi, e se dobbiamo prestar fede al Canonico Cusano risale all'anno 545, in cui per riverente affetto verso

S. Mauro discepolo di S. Benedetto, ed a dimostrazione di gratitudine per una miracolosa guarigione dallo stesso S. Mauro operata nella nostra città (1) avrebbe il Comune fondato quel Monastero pei Monaci Benedittini *dotandolo*, come dice l'autore, *dell'intiero territorio dei luoghi di Prarolo, Crova ed Oschena, quindi di patronato della stessa città riconosciuto dall'Abbaziale Mensa con annuale solenne refezione nel proprio giorno festivo di S. Stefano 26 dicembre* (2).

Per vero siffatta annua ricognizione è un indizio, se non di fondazione primitiva, poichè non risulta in alcun modo dell'asserto *patronato*, almeno però di qualche cospicua largizione, ed in minore ipotesi, della costruzione della chiesa e convento a spese dell'erario pubblico.

Comunque ne sia, la più antica accertata notizia di detto Monastero risale quanto meno a tempo anteriore al Vescovado d'Ingone (an. 961. Vedasi al num. 253 del libro III) imperocchè nel diploma di Ottone III in data 1 novembre 1000 si legge *Iubemus ut Ingonis Episcopi omnia cambia frangant qui.... Monasterium S. Stephani annullavit* (3).

49. Altrove fu accennato, che questo Monastero era situato in vicinanza della città fuori della porta di S. Stefano, che si trovava a capo della contrada detta ora di S. Sebastiano, ossia del Ricovero di Mendicità, e che per essere stato poscia acchiuso nella cittadella, cominciò l'Abbazia a portare il nome di S. Stefano della Cittadella, ciò però con suo particolare aggravio, giacchè in atto autentico 18 settembre 1398 (4) sta scritto « *quod quotidie expendere opportet in reconciliando ecclesiam dicti Monasteri (S. Stephani) diruptam et Monasterium devastatum et eorum castrum Pratarolii.* Però tra l'anno 1581 ed il 1585 ampliata la cittadella fu distrutto il Monastero,

(1) De'Vescovi di Vercelli, pag. 88. Vedasi pure la dissertazione del Professore Panza del miracolo fatto in Vercelli da S. Mauro nel 543. Vercelli stamperia patria 1784.

(2) Vedasi al N. 435 libro III.

(3) Arch. Eusebiano. — Arch. Civico.

(4) Arch. Osp. Magg.

e quindi poi fu eziandio distrutta la chiesa, cessò l'ufficiatura, e si trasportò il titolo dell'Abbazia all'altra chiesetta già parrocchiale di *S. Stefano de civitate* (sopra n. 45) sino a che in principio dell'ultimo secolo si fece erigere dall'Abate altra Chiesa a Porta Torino, ridotta 54 anni fa ad uso profano colla costruzione della casa Mandelli.

50. La più gran parte delle possessioni dell'Abbazia di S. Stefano vendute dal regio Governo con autorizzazione Pontificia nell'anno 1798, e pel residuo in Prarolo venduto dalla nazione Piemontese nel 1801 all'Ospedale Maggiore di Vercelli, apparteneva alla stessa Abbazia sin dall'anno 1142 come si ricava da salvaguardia datane da Papa Innocenzo II all'Abate Aldone con bolla del 1° marzo stesso anno, che si riferisce in nota (1) per la descrizione dei beni e diritti.

(1) « *Vercellis* Ecclesia S. Michelis cum parocchia sua — possessiones » domorum V — braydas — VII mansos terræ — X clausuras vinearum — » pratum moliæ — Campum Vercellini servi Dei juxta positum — pratum » lodole juxta ecclesiam S. Leonardi et nemus Casaline — *Villa Pra-* » *tarolii cum ecclesia,* et etiam parte decime et omnibus pertinenciis » suis — mansos in *Axiliano* — mansos in *Stripiana* — Villa *Lachel* » cum ecclesia et omnibus pertinenciis suis — Ecclesia S. Martini *de* » *Balzola* cum pertinenciis suis — in villa *Deciane* VII mansos terre » — medietatem *Ville que dicitur Croa,* medietatem castri cum per- » tinenciis suis — mansos in *Messoriano* et vineas — villa *Vallesimo* » cum omnibus pertinenciis suis — sedimina terras et vineas in *Vernado* » — villa quæ dicitur *Medellano* cum omnibus pertinenciis suis — villa » *Priscillania* cum ecclesia et pertinenciis suis — mansos et vineas in » *Rodalasco* — mansum unum in *Vinaresco* — vineas et terras in *Gizano* » — terras et vineas et census in *Monteferrato* — terras et vineas in » *Palestro* et in *Conflentia* - terras et vineas et mansum unum in *Ca-* » *stronovo* — mansos in *Ropolo* — mansos in *Cellis* — villam ne ...... » cum pertinenciis suis in valle *Augustana* — villam *Octaviani* cum » pertinenciis suis — datum Laterani per manus Gherardi. Kal. maj in- » dict. VI Incarnationis Dominice anno 1142 (arch. dell'Economato ge- » nerale).

Dall' atto 11 maggio 1630 ricevuto dal notaio Monticello (Arch. Eusebiano) si ricava il reddito di quest' Abbazia di S. Stefano in quell'epoca; imperocchè si trattava di ottenere dalla S. Sede (lo che non av-

51. Se l'Abbazia di S. Stefano era tenuta ad una annua ricognizione verso il Comune, come si accennò in principio di questo articolo, un'altra ne dovea ma di ben diversa natura alla Chiesa Vercellese, e consisteva nell'offerta a farsi in punto di mezzanotte del Ss. Natale di due colombe su d'un ramo d'ulivo, allusione allo Angelico annunzio « *Pax hominibus bonae voluntatis* » questa notizia si ricava da atto 25 xmbre 1413 rogato dal Notajo de Scotis nella Cattedrale di S. Eusebio avanti l'altare maggiore (1) ivi « *cum Reverendus Dominus Abbas S. Stephani Vercell. nomine et vice ejus Monasterii et Ecclesiae annuatim et in perpetuo dare teneatur et debeat Ecclesiae Vercell. in hora mediae noctis pro solemni censu, et offerre ibidem ad altare majus praedictum columbos duos super ramum olivarum* » quindi si dà atto dell'eseguita offerta.

52. I documenti relativi a quest'Abbazia essendo andati dispersi, rimane difficile assai il darne un adeguato cenno storico in ordine ai diplomi e privilegii ottenuti dagli Imperatori e dai Principi dalla S. Sede, nondimeno da due nostri archivii mi venne fatto di ricavare notizia d'un insigne privilegio, per cui l'abate di S. Stefano era conservatore Apostolico di tutti i diritti dell'Università de' studi di Torino.

In atto 28 giugno 1462 rogato da Salomonibus (arch. Osp. Mag. di Verc.) si narra essere passato ad altra vita l'Abate di S. Stefano Fra Percivallo de Lucingio, il quale per tale sua qualità era pure *Conservatore Apostolico dei privilegii dell'Università de' Studi di Torino*, quindi il Capitolo de' Monaci di S. Stefano presieduto dall'Amministratore provvisorio dell'Abbazia deputa a *vice Conservatore* di detti privilegii il Reverendo Don Nicolino Avogadro di Collobiano Arciprete di Vercelli.

venne) lo smembramento della *possessione di detta Abbazia denominata di Crova del reddito di 500 ducati di Camera inirca, restandone al titolare più di tre mila per cadun anno.*

(1) Arch. Eusebiano.

Ed a provare, che quella prerogativa era annessa alla qualità di Abate viene pure in conferma l'altro attó 31 8bre 1485 (arch. De Ranzo Casanova) nel quale l'Arcivescovo di Tarantasia Abate Comendatario di S. Stefano di Vercelli Giovanni de Compesio concedendo in affitto le possessioni e dritti dell'Abbazia ebbe cura di dichiarare « *excepta tamen conservatoria almae Universitatis studii Thaurinensis* ».

53. Rimane a fare cenno cronologico degli abati, che ressero quel Monastero per quanto sia comprovato dai documenti, inserendovi quelle poche altre notizie, che ho potuto raccappezzare circa il numero e l'ordine religioso dei Monaci.

Abati — *Aldone* anno 1142 — *Opizzone* 1173 — *Robaldo* dall'anno 1194 a 30 gen. 1219 — *Ottone* 20 maggio 1227 — *Pietro de Bondoni* 1243 a 1 8bre 1249 (1) — *Ardizzone* 20 8bre 1275 a 27 8bre 1285 — *Simone* interviene al Sinodo Diocesano 10 9mbre 1298, 2 8bre 1289 con 7 Monaci in capitolo, ancora nel 1291 — *Guglielmo Avogadro di Quaregna* 24 marzo 1308 a 14 febbraio 1320 — *Simone de Bondoni* 10 giugno 1344 a 31 marzo 1357 — *Guglielmo de Bondonis* 19 gennaio 1365, ed in atto 4 gennaio 1371 con 7 Monaci in capitolo non essendovi altri residenti — *Fra Agostino* (si ignora di quale casato) abate di S. Stefano come in atto 8 9bre 1381 esistente negli Archivii generali del Regno. *Abbazia di S. Stefano Mazzo* 1°.

(1) Nel tom. III. Mon. H. Pat. (scriptorum) ove è trascritto il Necrologio di S Evasio di Casale col. 465, si legge (senza cenno dell'anno) *obiit 1 aprilis Dominus Ribaldus Calcaneus Abbas S. Stephani Vercellarum*, ed in nota sta scritto « *era Canonico di S. Evasio circa l'anno* 1249 ».

Se la nota fosse accertata dovrebbe collocarsi questo abbate dopo il Pietro Bondoni; osservo però essere poco probabile in quell'epoca, che un Canonico siasi fatto *Monaco Benedittino*, vi sono esempii, ma piuttosto pei nuovi ordini di S. Domenico e di S. Francesco, ed io credo che il necrologio debba riferirsi all'abate Ribaldo 1194 a 1219.

Benedetto de Bulgaro fu Pietro 9 febbraio 1391 ed in atto 12 7mbre 1408 con 3 Monaci in Capitolo, *qui sunt duae partes et ultra Monachorum ipsius Monasterii*, ed ancora in atto 21 giugno 1411 con soli due Monaci componenti con esso l'intiero Capitolo — *Pietro de Salomonibus* con due soli Monaci 22 febbraio 1424.

Negli anni 1431 e 32 si trova pure l'abate per nome Pietro, ma non si riconosce se fosse ancora il Salomone ovvero il seguente.

Pietro de Lucingio 17 febbraio 1434 — *Percivallo de Lucingio* 1436, ed in atto 27 aprile 1437 con 4 Monaci componenti oltre alle due terze parti del Capitolo. Morì poi questo abate nell'anno 1462, e fu l'ultimo, che appartenesse all'ordine dei Benedittini, abbenchè i Monaci vi abbiano continuato sino al 1536.

L'Abbazia fu ben presto convertita in commenda secondo l'uso prevalente in quel secolo: intanto vi troviamo come *amministratori dell'Abbazia* Fra Filippo de Lucingio con 6 Monaci addì 28 giugno 1462 — con 10 Monaci al 1 xmbre 1470 e con 7 Monaci addì 7 aprile 1473.

Francesco di Savoja 1° *Commendatario Abate* 10 7mbre 1476; ed in atto 27 7mbre 1477 abbiamo Fra Antonio Croterio Vicario con 8 Monaci.

L'Arcivescovo di Tarantasia *Giovanni de Compesio* Commendatario, come nel già citato documento 31 ottobre 1485, dal quale si ricava, che assegnate alcune prebende pei Monaci, i quali ufficiavano il Monastero, il rimanente dell'Abbazia era a disposizione dell'Abate Commendatario: imperocchè fra gli obblighi imposti all'affittavole si legge « *satisfacere teneatur praebendas Venerabilium religiosorum Monasterii et supportare elemosinas consuetas* (1), nel 1490 era ancora lo stesso Commendatario ed aveva per Vicario un Canonico di Torino con 8 Monaci, intiero Capitolo. Nel 1508 addì 31 marzo era Commendatario Abate il Vescovo

(1) Vedasi l'articolo elemosina di S. Stefano nel lib. III N. 288.

di Vercelli *Cardinale Gio. Stefano Ferreri* fu Sebastiano, morto in Roma 3 idus octobris 1510.

In un atto 15 ottobre 1517 non v' ha menzione dell'Abate, bensì d' un Vicario con 7 Monaci in capitolo, come in altro atto del 1523; però sotto la data 27 gennaio 1520 risulta Abate Comm.° il *Vescovo Urbano De Miollans.*

Nell'anno 1524, 24 agosto trovavasi investito dell'Abbazia il *Cardinale Bonifacio Ferreri*, fratello del lodato Giovanni Stefano, e ne godeva ancora per riserva i frutti nel 1536, quantunque la Commenda fosse già stata concessa a suo nipote *Pietro Francesco Ferreri* fu Gioffredo, creato Vescovo di Vercelli il 20 xmbre stesso anno,

54. Fu ad instanza dell'abate Pietro Francesco (od almeno col suo consenso, come si legge nella Bolla del 1539), che il Pontefice Paolo III con Bolla 11 aprile 1536, sopprimendo nell'abbazia l'ordine Benedettino, probabilmente per la difficoltà di avere il numero de' Monaci condecente, vi sostituì i Canonici Lateranensi, prescrivendo che vi dovessero risiedere un Preposto e 14 Canonici, a' quali assegnò in particolare la tenuta di Lachele, col peso però della solita elemosina detta di S. Stefano (1).

Siccome poi fu rappresentato, che, stando fermo tale peso, la possessione di Lachele, attese le continue guerre, non rendesse il vitto sufficiente per detto numero di Canonici, con altra Bolla *nonis septembris* 1539 fu ridotto ad un Prevosto ed otto Canonici salvo a ripristinare il numero a misura dell'accrescimento del reddito (2).

Nell'anno 1559 era ancora amministratore usufruttuario dell'abbazia lo stesso Vescovo di Vercelli Pietro Francesco Ferreri; ma la Commenda era già passata a favore di suo nipote *Guido Ferreri* (3), che lo surrogò pure nel Vesco-

(1) Vedi libro III, N. 289.

(2) Arch. Osp. M. di Verc.

(3) Esiste negli Archivii generali del Regno il Beneplacito Ducale 11 luglio 1547 per la presa di possesso dell'abate Guido Ferrero.

vado nell'anno 1562; quest'ultimo riteneva ancora la Commenda nel 1578, quantunque Cardinale, sebbene avesse rinunciato al Vescovado nel 1572, anzi credo l'abbia ritenuta sino alla sua morte occorsa in Roma il 16 maggio 1585.

55. Frattanto dalla Bolla di Papa Gregorio XIII *idibus maii* 1581 risulta, che i Lateranensi a supplicazione del Cardinale Guido, perpetuo Commendatario dell'Abbazia di S. Stefano erano stati traslati dal Duca di Savoia al Monastero di S. Giusto di Susa; che perciò restando disponibile il tenimento di Lachele, il medesimo si assegnava in dote alla nuova erezione, che con essa Bolla si faceva, d'un Collegio de' Gesuiti in Vercelli, con dichiarazione però, che l'elemosina detta di S. Stefano, già afficiente la possessione di Lachele, sarebbe quindi poi a carico della Mensa abbaziale di S. Stefano.

Il trattato passava d'accordo col Duca di Savoia, il quale, bramando ampliare la Cittadella di Vercelli, vedeva la necessità di distrurre la entrostante Chiesa e suo Monastero, d'altronde troppo soggetti a devastazione, e quindi vi prestò mano assegnando ai Lateranensi il Monastero di S. Giusto a Susa: ma sebbene il titolo dell'Abbazia sia stato trasmesso, come si disse, ad altra Chiesa in città, cessò affatto l'uffiiciatura e non fu più ristabilita, essendosi ridotta l'Abbazia a semplice beneficio, che passò poscia in patronato dei Duchi di Savoia.

Ne furono di poi abati Commendatarii il *Conte Federico Boromeo* 8 luglio 1586, lo stesso Cardinale 1592 a 30 agosto 1631 (1)...., il *Cardinale Antonio Barberini* (2) 1636

(1) In detti Archivii generali esiste l'atto 11 novembre 1631 di riduzione dell'Abbazia a mano regia per la morte del Cardinale Boromeo.

(2) Il Cardinale Barberini era stato nominato Abate con Breve apostolico 31 ottobre 1631, ma siccome non era preceduto il consenso del Duca seguirono atti di annullazione di possesso 25 febbraio 1632, ed il placet Ducale emanò soltanto in data 7 ottobre 1634. (Archivii generali del Regno ove esiste pure una copia del testamento d'esso Cardinale Barberini 31 gennaio 1684).

3 novembre al 1671 22 gennaio (1) . . . . . Ch.º *D. Giuseppe Orsini* di anni 22, mesi 11 all'epoca della concessione della Commenda, fattagli con Bolla 14 kal. augusti 1678 — ancora Abate addì 31 agosto 1709.

Il Cardinale *Alessandro Albani* proposto con lettera di S. M. in data 20 maggio 1750 e nominato Abate Comendatore con Bolle V *idus iunii* dello stesso anno — ancora Abate il 5 7.bre 1772.

Abbazia di Mulecchio.

56. Quest'Abbazia trovavasi a due miglia circa di distanza dalla città verso ponente e non si conosce l'epoca di sua fondazione: disse però il Canonico Cusano esservi motivo di crederla fondata verso l'anno 1101, ed assegnata ai Monaci neri di S. Benedetto, e la più antica memoria che io ne abbia ritrovato risale ad atto di permuta 15 ottobre 1138 (2). Soggiunge poi lo stesso Cusano essere stata tale Abbazia commendata verso l'anno 1255 ai Monaci della Congregazione *De Valle umbrosa* instituita da S. Giovanni Gualberto (3); però negli Archivii generali del Regno havvi un atto molto più recente 19 7.bre 1547 di aggregazione de' Monaci di Mulegio alla Congregazione generale di Valle umbrosa, di cui era in allora Presidente il Dottore in Teologia fra Marco de Bertolis; forse fu una semplice conferma.

Pochi sono i documenti pervenuti a mia notizia, che valgano ad illustrare la storia di questa antica Abbazia, la quale possedeva altresì il castello e molti beni in territorio di Selve: accennerò soltanto, che con sentenza profferta in Milano da tre Delegati apostolici 8 luglio 1248 fu dichiarata esente da ogni tassa imponenda dal Vescovo, e chiuderò

(1) N. B. da instr.º 17 giugno 1659, rogato Cusano, risulta, che quest'Abbazia era usufruita per ragione di rappresaglie dal Magistrato di Milano.

(2) Mon. Hist. Pat. col. 780, tom. 1.

(3) De' Vescovi di Vercelli, discorso 58, N.º 4.

questo articolo coll'elenco degli Abati per quanto mi riescì di ricavare in varii archivii.

Fra *Benedetto* 1139 15 ottobre..... *Alberto* 25 luglio 1172 a dicembre 1180..... *Pietro* 1193 a 1205..... *Robaldo* 1210 13 febbraio con 8 Monaci e 5 Conversi in Capitolo..... *Bono o Bongioanni* 4 ottobre 1211 a 24 novembre 1221..... *Guido* 1224 a 1238..... *Giacomo* 1245 a 1260, anzi in atto 29 agosto 1259 con 6 Monaci in Capitolo..... *Pietro* 1265 a 1273..... *Ottone (ordinis vallis umbrose)* 3 7.bre 1280 a 15 giugno 1281 con 7 Monaci... *Guglielmo* 1286... *Martino de Ariento* 1287 a 1299 in novembre: questo Martino ebbe pel suo Monastero dal Vescovo Aimone di Vercelli la concessione perpetua della Chiesa di Santa Maria di Selve, con atto 25 marzo 1297..... *Corrado* 1300 a 6 agosto 1315..... *Giovanni* novembre 1330, e fors' anche lo stesso Giovanni Abate in atto 25 novembre 1353 con tre Monaci ed un Converso in pieno Capitolo..... *Simone de Liprandis de Palestro* 23 gennaio 1416 (1)..... *Domenico dei nobili di Arboro* 9 maggio 1420 † nel 1458 — *Pietro de Cagnis dei Conti di Castellamonte* 1458 9 marzo a 1477..... *Domenico* Cardinale di S. Clemente, Arcivescovo di Tarantasia ed Abate di Mulegio in atto 26 marzo 1483 — *Francesco Borgia* Cardinale e Commendatore di quest' Abbazia 5 agosto 1502..... *Gaspare de Capris* Abate Commendatore 1539 a 14 aprile 1557 (epoca in cui era altresì Vescovo d'Asti) ancora Commendatore titolare come in atto 1604 11 marzo (Arch. gen. del Regno).

57. A questo Abate, nostro esimio Vercellese, devesi attribuire la riedificazione della Chiesa e del Convento in parte diroccati per le continue guerre, ed il ripristinamento dei monaci Valumbrosani in numero di nove per la continua

(1) In atto 14 agosto 1421, rogato Traffo, risulta dell'obbligo a questo Monastero d'un anniversario pel fu Abate Simone con distribuzione *de uno cibo seu ferculo cuilibet pauperi, qui venerit in die festi S. Benedicti ad portam dicti Monasterii.* (Arch. Osp. Magg.)

ufficiatura, come si ricava da atti 19 settembre 1547 e 17 gennaio 1549 esistenti in detti generali archivii e come lo attesta il magnifico elogio fattone, anche per altro titolo, dal nostro Municipio con suo ordinato 14 aprile 1557 riferito al N.° 380 del libro III.

1605 31 marzo. — Il nuovo Abate D. Carlo Tesauro ricorre per missione in possesso in seguito a rinuncia di Monsignor Lazzaro de Capris Referendaro Apostolico — lo stesso Abate Tesauro rassegna poi la Commenda nel 1617 a D. Alessandro Scaglia, provvistone con Breve 20 novembre 1717..... D. Filippo de Juvara, nuovo abate presta giuramento di fedeltà a S. M. in atto 15 marzo 1628. Continuarono i Monaci sino alla generale soppressione, ed erano sette a tale epoca, l'ultimo Abate Commendatore fu il Cardinale Gerdil (1).

Abbazia di S. Andrea.

58. Dopo quanto fu scritto così egregiamente dall' Abate Frova (2) intorno alla fondazione di questa Abbazia di S. Andrea, ben poco rimane ad aggiungere; epperò io ne riepilogo i principali fatti con quelle osservazioni che vengono suggerite da alcuni documenti inediti, protraendone la narrazione completa a tutto il secolo XIII e quindi in iscorcio sino al 1467.

Con atto 25 agosto 1213 (3) il Cardinale Guala Bichieri cominciava a fare acquisto di una delle possessioni, di cui dotò poscia l' Abbazia: cioè quella di Caresana vendutagli dal Capitolo Eusebiano per lire 1616 pavesi (pari ad attuali lire 59,887); ma non v' ha alcun cenno del suo intento, il quale si appalesa poi in altro atto 21 aprile 1215, là dove il Vescovo di Vercelli, col consenso del Capitolo, e dopo

(1) Dizionario Casalis, Vol. 24, pag. 426 e 435.

(2) Gualæ Bicherii Cardinalis vita et gesta — Mediolan. 1767.

(3) Sommario dell' Arch. di S. Andrea, fol. 740 — esiste presso la Curia Arciv. di Vercelli.

già ottenuta sin dal 15 luglio 1214 la rinuncia del signor Anselmo Gazzo al patronato dell'antica Chiesa Parrocchiale di S. Andrea (1), pose la medesima in un coi relativi diritti a disposizione dello stesso Cardinale Guala, *ita quod prefatus Dominus Cardinalis in ipsa Ecclesia, secundum quod si placuerit, possit instituere Canonicos Regulares vel Clericos ad cultum Dei servientes et ipsam Ecclesiam ordinare*, ed altro argomento anteriore di sue intenzioni si può eziandio dedurre dall'acquisto da lui fatto sin dal 23 ottobre 1214 di alcuni terreni e fabbricato *in Hora Sancti Andree.*

Il suo progetto di fondazione della nuova Basilica e Priorato di S. Andrea risulta poi in modo singolare dal Diploma del Re Arrigo d'Inghilterra in data *octavo die novembris, anno Regni secundo*, nel quale, a rimunerazione dell'operato dal Cardinale durante la famosa sua legazione, ebbe egli a concedere in perpetuo la Chiesa priorale di Cestreton e sue pertinenze (2) già di Regio Patronato a favore *Ecclesiae*

(1) Vedi il N.° 32 di questo libro.

(2) Ecco un sunto delle poche memorie conservatesi in ordine al successivo possesso del Priorato di Cestreton a favore dell'Abbazia di S. Andrea — 1239 8 7.bre — Atto capitolare de' Canonici in Vercelli, nel quale si approva una transazione conchiusa dall'Abate Tommaso per risolvere la locazione che di detto priorato era stata fatta al Convento di Bernevel in Inghilterra.

1255 5 giugno — L'Arcivescovo di Milano scrive al Re d'Inghilterra supplicandolo a provvedere, a che l'anzidetto Convento di Bernevel dovesse restituire quel Priorato all'Abate di S. Andrea di Vercelli Anfosso, postocchè il medesimo era stato riammesso in tale dignità, dalla quale era decaduto per aver seguito le parti di Federico II.

1363, 19 8.bre, rogato De Scotis — Atto capitolare de' Canonici di S. Andrea, ove si accenna — *frater Andreas de Alice, qui nunc et diu in Anglia commoratur apud eorum Ecclesiam S. Andree de Cestreton eliensis diœcesis.*

1416, 10 gennaio, rogato Bongioanni de Pettenate — Procura di detto Capitolo in capo al nobile Giovanni de Grixellis, fratello dell'Abate, ad effetto di esigere dal Convento di S. Egidio *de Bernun-*

Beati Andreae Vercellensis, quam idem D. Guala in honore Dei et beati Andreae construxit et Canonicis ibidem Deo servientibus: donazione confermata dai Vescovi e Primati

cellis eliensis diœcesis il fitto de' beni e canoni spettanti alla Chiesa Parrocchiale di S. Andrea di Cestreton - *salva portione Vicarii ipsius, ac iure presentandi ad eam quoties vacaverit,* ed allo scopo eziandio di ritirare ogni oggetto mobile, sia spettante a detta Chiesa, come spettante *Venerabili fratri Andree de Alice, Canonico Regulari dicti Monasterii S. Andreœ Vercell. et predicto Monasterio in dicta Ecclesia de Chestreton Rectori et ministro et gubernatori, qui frater Andreas dicebatur paraliticus et propinquus morti in lecto jam jacere et per priorem joh. de Bernuncellis habita et recepta* ».

1432..... Caricamento dato dai Canonici di S. Andrea nella lite coll'Abate Guglielmo de Grixellis — *a tempore dictœ suœ administrationis citra an.* XVI *percepit..... et specialiter in loco Cestreton in Anglia singulo anno* CCXL *scuta auri..... item pro tempore Abatis de Verme prœdecessoris sui habuit scuta* 1200 *auri ex isto redditu in dicto loco Cestreton* ».

1436 5 marzo — Concessione per 7 anni fatta dall'Abate di S. Andrea delle rendite di detto priorato in Inghilterra alli sigg. Ludovico de' nobili di Arboro ed Agostino Corrado di Lignana all'annuo fitto di ducati cento d'oro, e sotto il 14 stesso marzo sublocazione fattane al signor Arcangelo de Pectis Vercellese, per l'annuo fitto di lire trenta di buoni sterlinghi.

1480. Commendatizia del Papa al Re d'Inghilterra, affinchè l'anzidetto priorato venisse restituito ai Canonici Lateranensi surrogati ai Vittorini nell'Abbazia di S. Andrea di Vercelli.

1557 7 7.bre, rogato Giulio Avogadro di Quinto — Procura passata dai Lateranensi al Canonico loro confratello D. Agostino da Biella per recarsi a supplicare il Re e la Regina d'Inghilterra per la reintegrazione dell'Abbazia nel possesso del Priorato di Cestreton, perduto (come vi si dice) *propter distantiam locorum et prœter voluntatem amittendi.*

Il procuratore venne pure munito di speciale commendatizia del Consiglio Ducale di Savoia, e per vero in quel momento potevasi nutrire qualche lusinga di riuscirvi stante l'ordine che era stato dato da Maria la Cattolica di restituire i beni ecclesiastici, ma svanì ben presto colla di lei morte occorsa entro l'anno successivo.

del Regno con dichiarazione *Dat Londoni idus novembris, Pontificatus Domini Papae Honorii II, et Regni Henrici Regis Anglie III anno II.*

Dissi in modo singolare: imperocchè io non so conciliare le date di tali documenti riferite dal Frova con quella incontrovertibile del 20 *febbraio* 1219, che porta l'atto di solenne apposizione della pietra fondamentale della nuova Basilica, alla quale venne preposto provvisoriamente il solo Canonico D, Giacomo, già appartenente alla Congregazione di Mortara, scioltone per tale effetto nell'atto stesso dal suo Prevosto (1).

L'esaltazione di Papa Onorio data dal 21 luglio 1216, così allo stesso anno ebbe principio il Regno di Arrigo III, quindi il loro 2° anno segna quello volgare 1217; epperò o vi fu errore in quelle note cronologiche od altrimenti bisognerebbe dire, che già si tenesse per eseguito il progetto del Cardinale, forse perchè assicurato con un primo testamento a noi non pervenuto.

A costrurre così sontuoso fabbricato abbisognava il Cardinale dell'acquisto di varii locali e terreni attigui, non che della permissione del Comune per l'introduzione degli occorrenti materiali e per la condotta sul luogo d'un rivo d'acqua derivandola dalla molinara detta la Vercellina procedente da san Germano (2).

Comunicate queste dimande alla Credenza, la medesima non solo accordò la chiesta permissione sì pei materiali come per la derivazione dell'acqua, senza pregiudicio dei proprietarj dei molini, ma deliberò eziandio di acquistare a spese del pubblico tutti i locali occorrenti ed offerirli al Cardinale, ed ove egli non credesse di accettare il donativo, ne sborserebbe il valore a giusto estimo, come d'ogni cosa ne risulta dagli atti 22 e 23 febbraio 1219 riferiti dall' Abate Frova a carte 112 e seguenti.

(1) Frova in detta vita pag. III.

(2) Vedi lib. III, n. 438.

Gradì il Cardinale la generosa profferta, ma non volle gravato il pubblico erario bastandogli la decretata espropriazione, la quale infatti venne resa esecutoria mercè una ordinanza del Giudice del Podestà in data 27 xmbre stesso anno (1), ivi prescrivendo: « *Petro de Agnexia quatenus* » *dare debeat Domino Salimbono de Torcello* Canonico Ver- » cell: nomine Ecclesie S. Andree *domum suam* cum edi- » ficiis rejacentem prope ipsam ecclesiam non multum longe » ab ea pro pretio librarum novem papiensium *ut extimata* » *fuerat*: item etiam inde precepit *Jacobo Bigignono* — » *Domino Abate de Mulechio* — *Vercellino de Donis* etc. » pro eorum domibus, quam ordinationem fecit secundum » quod deliberatum fuerat in Credencia *de compellendis* » *proprietariis* domuum existentium juxta novam Ecclesiam » S. Andree ad ipsas vendendas justo pretio Domino Car- » dinali prout postulaverat..... ego Benivolius Mesclavinus » Notarius ».

61. Questo inedito documento conferma eziandio l'incarico, che l'Abate Frova disse essere stato dato dal Cardinale al Canonico Eusebiano Salimbono di sopraintendere alla costruzione della Basilica, malgrado la deputazione del già Canonico di Mortara D. Giacomo a Prevosto, e quindi vuolsi onorata la memoria del nostro Salimbono, che in soli tre anni circa seppe condurre a termine un'opera, la quale ha fatto e sarà sempre l'ammirazione degli stranieri.

62. Nulla dirò dell'egregia sua struttura dopo quel tanto che ne fu pubblicato colle stampe e colla litografia, accennerò solo come il benemerito sig. Conte Carlo Emanuele Arborio Mella principale promotore e mecenate pel recente suo ristauro (2), ne abbia ritrovato il nome dell'Ingegnere

(1) Sommario delle carte dell'Archivio di S. Andrea.

(2) Anno 1824; vedasi la nota 10ma all'allocuzione pronunciata dal Conte Arborio Mella nella prima distribuzione dei premii della Società gratuita di disegno. Vercelli tipi Ceretti 1842 e vedasi pure la più recente pubblicazione di cui farò cenno al N. 85.

direttore della costruzione, certo Brighints probabilmente Inglese, del quale si celebrava in essa Chiesa l' Anniversario nel giorno 30 agosto di cadun anno.

Neppure io terrò discorso delle grandiose dotazioni fatte dal Cardinale Bicchieri a favore della nuova Basilica di S. Andrea (1), imperocchè i relativi atti 13 febbraio 1219 e 11 novembre 1224 ed il testamento d'esso Cardinale 29 maggio 1227, in cui la instituì eziandio erede sua universale, già si possono leggere nell'opera dell'Abate Frova (pag. 110, 135, 164); nè mi fermerò a provare, che i religiosi da esso preposti ad ufficiare quella Chiesa fossero Canonici regolari di S. Agostino dell'ordine di S. Vittore di Parigi, e non Padri Cisterciensi, come pretese il Rossotti ed ultimamente ancora il cav. Degregori; poichè ri-

(1) Il complesso della beneficenza del Cardinale a pro' dell'Abbazia di S. Andrea si può ricavare dalla dichiarazione dello stesso 1.° Abate Tomaso, posta a seguito dell'inventaro de' libri lasciati dal Cardinale, dove dopo enunciate le possessioni o donate in vita, o comperate col prezzo degli effetti ereditati, conchiuse dicendo: *Quorum omnium precium aestimamus ad quadraginta milia librarum et residuum expensum fuit in edificiis Ecclesiae nostrae et hospitalis nostri. Item de M. CC. Marchis quas dedit Hospitali emimus* etc. (Frova, vita del Cardinale, pag. 177). Tale dichiarazione è mancante di data, ma deve riferirsi tra gli anni 1228 e 1235, perchè fa menzione di Giacomo De Carnario come semplice Preposto e non ancora Vescovo: supponendola appartenere all'anno 1231, ed applicando il ragguaglio di lire attuali 29,722 per caduna lira pavese, ne viene che le lire 40m corrisponderebbero ad attuali L. 1,188,880 oltre l'ingente spesa fatta per la costruzione della Chiesa e Convento. Questa spesa fu da taluno valutata a lire 1, 035,000 d'oggi giorno; non si hanno però elementi sufficienti all'uopo — imperocchè l'Abate Frova citò bensì un'antica memoria di quell'Archivio, ove si legge - *expensis in ipsis* 94 *scutorum auri millibus* — ma la stessa parola *scuti d'oro* dimostra, che sì fatta memoria è di molto posteriore all'epoca della costruzione, anzi probabilmente dopo il 1424, in qual anno cominciossi ad avere lo scudo del Sole; ed in difetto di sua data non è possibile di farne il ragguaglio in lire attuali, quand'anche si voglia esatta la cifra di 94m scudi colà indicata.

spose vittoriosamente al primo lo stesso Abate Frova in una sua lettera al P. Zaccaria (inserta nel Diario Vercellese anno 1846) risponderanno altresì ad entrambi le testuali espressioni d'un documento inedito del 1262, che sarò per riferire (vedasi al N.º 67).

63. Bensì non posso ammettere l'opinione del Frova (vedi a pag. 104) che già all'epoca della fondazione della Chiesa si trovassero in Vercelli i quattro Canonici di S. Vittore di Parigi *Tomaso — Anfosso — Pietro e Simone*, i quali, egli disse, essere stati condotti dal Cardinale nel ritorno d'un suo viaggio fatto a quella Metropoli nel verno 1218 19; imperocchè, ben lungi dall'esservene indizio alcuno nell'atto di dotazione 13 febbraio 1219, se ne possono anzi dedurre argomenti contrarii.

Ivi il Cardinale ottiene dal Preposto de' Canonici regolari di Mortara l'opportuno assenso e dimessione del Canonico D. Giacomo, lo costituisce Preposto della nuova costruenda Chiesa di S. Andrea, e gli concede il possesso dei beni alla medesima donati *eo tamen modo quod jam dictus Prepositus, et qui pro tempore illius Ecclesie Ministri fuerint, habeant etc.*

A fronte di queste espressioni, ripetute quasi in fine dell'atto, io non saprei conciliare l'esistenza in Vercelli de' quattro Canonici di S. Vittore, i quali, supponendoli quì espressamente condotti, dovevano non solo assistere alla solenne fondazione della Chiesa, ma venire eziandio collettivamente investiti dell'amministrazione dei beni della dotazione, o quanto meno accennati come nuovi confratelli dell'eletto Prevosto Fra Giacomo.

64. Per la qual cosa io sono d'avviso, che bensì fosse intenzione del Cardinale di instituire Canonici Regolari per l'ufficiatura della nuova Chiesa, come accenna pure l'anzidetto diploma di Enrico III, ma che nel 1219 le sue viste si portassero alla Congregazione loro di Mortara, e solo nei successivi anni ne abbia trattato con quella di S. Vittore di Parigi, dalla quale siano stati mandati negli ultimi mesi

dell'anno 1223 i suddesignati quattro Canonici, ed in ciò mi conferma il tenore degli atti 9 e 11 novembre d'esso anno 1223 (Frova, pag. 134-35), mercè i quali due procuratori speciali del Cardinale posero in possesso — *fratrem Simonem et fratrem Petrum Canonicos S. Victoris Parisiensis* di tutti gli stessi beni di Caresana e San Germano, e colle stesse clausole come nella donazione già fattane nel 1219 a mani del Prevosto provvisorio D. Giacomo, che più non comparisce in nessun atto: ritornato poi in Vercelli lo stesso Cardinale, il medesimo confermò solennemente la fatta donazione con nuovo atto del 11 novembre 1224: « in « manibus fratris *Thome Prioris* Ecclesie predicte Beati » Andree vice et nomine ipsius Ecclesie eo modo et tenore » quod ipse Prior et qui pro tempore illius Ecclesie ministri » fuerint, et *Canonici* habeant atque possideant etc. »; ed ecco il primo atto in cui appare instituita la Canonica di S. Andrea sotto la direzione d'un *Priore*, come ne risulta pure dalla Bolla di Papa Onorio *Dat. Laterani* VI *non maii, Pontificatus anno* VIII confermativa della donazione della Chiesa di Cestreton, che leggiamo diretta — *Priori et Capitulo Sancti Andree Vercellensis*, e collo stesso titolo di *Priore* intervenne ancora il Canonico Tommaso in atto 11 luglio 1225: ma nel diploma di Federico del febbraio 1226 (Frova, pag. 158) lo abbiamo già col titolo di Abate: lo che farebbe credere l'esistenza d'una Bolla anteriore a noi non pervenuta, che ne abbia concesse le insegne e giurisdizione abbaziale.

65. Nondimeno il vero ordinamento di quest'Abbazia è dovuto alle prime cure di Papa Gregorio IX, il quale sulla raccomandazione del Cardinale fondatore negli ultimi giorni della vita del medesimo con sua Bolla del 29 maggio 1227 assunse sotto la speciale protezione della Santa Sede la nuova Canonica e tutti i beni alla medesima assegnati od acquistandi, statuendo le norme sia per la professione dei Canonici, sia per l'elezione dell'Abbate, e pel governo del medesimo.

Spiace che l'Abate Frova non abbia riferito il tenore di questa memorabile Bolla, essendosi limitato a riportarne a carte 174 la commendatizia relativa, diretta il 19 successivo luglio al Vescovo e Capitolo di Vercelli, nella quale il Pontefice annunzia di avere privilegiata la Canonica — *non per omnia, quia nec ipse voluit Cardinalis, multiplici tamen donavimus libertate;* e siccome probabilmente la Bolla originale andò in oggi smarrita, credo di fare cosa utile il trascriverne quì una parte, che ricavai da un estratto autentico, fattone nel 1242, e che giova conservare:

Insuper auctoritate apostolica inibemus ne ullus Episcopus vel alia quelibet persona ad Sinodos vel Conventus, vel Capitula, nisi ad tractandum spiritualia vos ire, vel judicio seculari de vestra substantia, vel possessionibus vestris subjacere compellat, nec ad domus vestras, causa ordines celebrandi, causas tractandi vel conventus aliquos pubblicos convocandi, vobis contradicentibus et invitis, venire presumat, nec regularem electionem Abbatis vestri impediat, aut de ea contra statuta vestri ordinis se aliquatenus intromittat (1).

In altro brano della stessa Bolla, riportato dal Frova nell'anzidetta lettera al P. Zaccaria troviamo proibito — *ut nulli fratrum vestrorum post factam in Monisterio vestro professionem fas sit sine Abbatis sui licentia, nisi arctioris Religionis obtentu, de eodem loco discedere*: per contro il Pontefice Urbano IV con sua Bolla 15 maggio 1262 *Pont. ejus anno* I ebbe a concedere all'Abate e Canonici di S. Andrea — *ut non teneantur recipere in Canonicum ejusdem Ecclesie aliquem, qui arctioris observantie ordinem jam professus fuisset* (2).

66. In generale però loro furono conservate, come vedemmo e vedremo di meglio, le regole dell' ordine di S. Vittore di Parigi da cui procedevano, e l' abito dei Canonici trovasi descritto in altro documento riferito dal Frova

(1) Carte dell'Arc. S. Andrea presso il Cav. Aprate.
(2) Somm. Arch. S. Andrea.

in detta lettera rogato Lanfranco de Rodulfo 3 settembre 1273 « ponendo ipse D. Abbas eidem Martino in dorso « *habitum ipsius ecclesie videlicet cotam albam lineam et* » *cappam nigram cum capuccio* ad modum aliorum Cano- » nicorum in dicta Ecc.ª St. Andree commorantium » al che io vi aggiungerò le risultanze d'altro atto 5 febbraio 1281 (1) « recipiunt Bonum Joh. de Benivoliis in Canonicum » et fratrem ecclesie memorate (B. Andree) induendo ei » *cappam nigram* et habitum Canonicorum ».

67. Proseguendo pure ad accennare le regole del Monastero, dovrei quì riportare un insigne documento, che si conserva autentico nell' Archivio dell' Ospedale Maggiore: vale a dire le instituzioni date al medesimo in Peruggia il 15 giugno 1262 dal legato Pontificio Cardinale Ugone del titolo di S. Sabina, se non che essendo le medesime assai prolisse, mi limiterò a riferirne in nota la parte principale (2).

(1) Presso il Cav. Aprate.

(2) « Abbas sollicite regulam et ordinem suum studeat observare » et fratres suos ad id diligenter inducat: ad horas canonicas ac- » cedat nec discedat exinde nisi rationabili causa cogente... silen- » tium horis et temporibus constitutis observare non omittat... post » completorium cum aliis ascendat... in refectorio cum aliis come- » dens sobrietatem et modestiam teneat, ut ejus exemplo ad tem- » perantiam fratres invitentur. In capitulo presidens discipline ri- » gorem charitative observet... in camera munnitorum (sic) cum » secularibus hospitibus non comedat, nec in eadem hospites in- » troducat nisi forte fuerint famosi religiosi... nec in ea comedat » nisi causa munnitorum vel infirmitatis vel necessitate alia evi- » denti... forenses hospites non per claustrum sed per aliud ho- » stium in camera introducantur eadem.

« Abbas ultra summam solidorum XX quolibet mense, exceptis » helemosinis, dare non presumat sine consilio prioris et senio- » rum domus, nec pecuniam penes se reservet nec ab aliis servari » faciat sed de manu Camerarii expendendam recipiat: quecumque » autem receperit et expenderit in computationibus recitentur *sicut* » *in libro ordinis* continetur... bladum vel aliarum vendicionem non » faciat nisi consilio seniorum, et *de eorum consilio constituat of-*

68. A spiegazione della clausola *nec ad instar principum secularium Milites inordinate convocet ad commandum*, la quale si legge in esso documento, vuolsi ritenere, che il Monastero, sia in dipendenza della dotazione del Cardinale Guala, sia per acquisti fatti dopo la di lui morte col ricavo

» *ficiales, quos magis idoneos ad ipsa officia... judicabunt, nec* » *ipsos sine magna et matura deliberatione destituat.* Alicui, nisi » pro evidenti utilitate domus vel aliqua causa rationabili, non tri» buat licentiam exeundi septam monasterii, et si contra fecerit tam » ipse quam ille, qui exivit, psalterium unum dicat.

« Abbas quippe cum ad grangias egreditur moderate religioseque » se habeat, et parcat conviviis sumptuosis *nec ad instar principum* » *secularium milites inordinate convocet ad commandum;* possit » tamen ad hoc aliquas honestas convocare personas, si causa ra» tionabilis id esponat, et *tam Abbas quam Canonici et Conversi* » *omnes non comedant in grangiis contra ordinis instituta...*

« *Ordo quoque, qui apud sanctum Victorem Parisiensem servatur,* » *in predicto servetur Monasterio* ab omnibus Canonicis et conver» sis... qui septa Monasterii sine licentia egressus fuerit, ad portam » veniens absque mandato abatis vel ejus locumtenentis ingredi » non presumat, et tunc, si jusserit Abbas, in Capitulo discipli» nam recepturus et satisfacturus ad Abatis arbitrium...

« Porro Abbas et Canonici ad horas divini officii cum matura » satisfactione conveniant, nec inde discedant nisi pro causis in » ordine assignatis.... Post completorium de dormitorio nullus » contra ordinem discedat, et correctiones in capitulo patienter » sustineat... Ceterum *nullus proprium habeat* nec furtum nec frau» dem de rebus Monasterii faciat (a ciascuna prescrizione havvi ingiunta speciale pena di correzione, disciplina, digiuno e segregazione).

« Preterea infirmi de infirmeria secundum valetudinem suam in » silentio et aliis observantiis ordinem suum servent... Abbas vel » Prior ter vel bis in ebdomada infirmos discumbentes visitent, et » inquirant si eis sufficienter necessaria ministrentur, ne forte de» fectum aliquem patiantur.

« *Infirmi, quamdiu steterint in infirmeria comedentes carnes* extra » dictum monasterium sine causa rationabili non pernoctent, nisi » Abbati aliter videbitur, et *in refectorio carnes nullatenus come-* » *dantur.* (Seguono i doveri del Camerario e dell' Elemosiniere) »

mobiliare di sua eredità (segnatamente in Alice, ove da due soli atti del 29 marzo e 11 dicembre 1230 si ricava essersi pagate lire 3ım pavesi, pari ad attuali lire 90831, ai venditori Conte Ruffino di Cavaglià e Conte Guidone di Alice) aveva esso Monastero dritto di signoria con giurisdizione e Vassalli tanto in Alice come in Viverone e S. Germano, per cui l'Abate col consiglio del Capitolo imponeva il fodro regale (1) anzi fra i testimonj ad un atto di permuta di beni dell'abbazia in san Germano 6 aprile 1233 si trova *Ugutio Scutifer predicti Abatis.*

Quale uso abbia fatto di questi diritti il primo Abate Tommaso durante la guerra contro il Pietro Bicchieri ed altri Ghibellini, già fu spiegato al num. 248, lib. II, e come ne abbia seguite le pedate l'Abate Anfosso, ivi num. 320, quindi non inopportuna riescì forse la clausola anzidetta apposta dal legato Pontificio.

Del rimanente noi vediamo, che tanto l'abate come i canonici nulla potevano possedere di proprio, e che loro era proibito il mangiare carni sì nel Monastero come recandosi fuori di esso.

Ed a proposito del vitto e vestiario, abbenchè sia mia intenzione di abbreviare questi cenni, pure non so ristare dal rendere pubblico un curioso documento dell'anno 1313 che si conserva altresì in detto Archivio dell' Ospedale in doppia copia, bensì mancante di autentica ma in caratteri dell'epoca e concordante. Era vacante l'abbazia per la morte del 3° Abate Ugone de Bondonis, e prima di procedere all'elezione del nuovo abate i Canonici di S. Andrea credettero opportuno di statuire di comune accordo alcune regole redatte in ordinato il 26 novembre 1313, che riferisco in nota (2) e la cui osservanza venne poi nel giorno dopo da ciascuno promessa con giuramento.

(1) Vedasi al num. 107, lib. III.

(2) « Ad honorem Dei et B. Marie et omnium Sanctorum et ad » reverentiam Beati Andree Apostoli Patronis nostri. Hec sunt ordi-

70. Questo statuto pare indicare esservi stato nel passato regime qualche difetto o disparità di distribuzione nel vitto e nel vestiario; e quindi meno male il provvedervi prima d'eleggere un nuovo Abate, la cui dignità era a vita; ma alcune delle disposizioni sembrano tendenti a rilassare la disciplina e segnatamente in riguardo alla libera uscita dal Monastero di certi uffiziali ed alla facoltà di starsene fuori colle debite provvisioni in un dato caso molto elastico ad interpretarsi: infatti tale permissione fu causa della dissenzione ed opposizione che vedremo all'anno 1525 nell'elezione di altro Abate, anzi voglio credere, che il Vescovo

» namenta sive statuta facta per fratrem Guillelmum de Putheo
» Priorem Monasterii S. Andree et ejusdem ecclesie totum conven-
» tum, nemine super hoc contradicente nec etiam discrepante —
» In primis statutum est quod quilibet canonicus semper omni
» anno habere debeat cappam unam pro pretio bracchj sol XXXV
» pp. (pari ad attuali lire 8, cent. 93) item gonellam unam de stam-
» forto pro pretio bracchij sol. XXV — item beretas duas unam in-
» foratam aliam non inforatam — item mantellum unum de eodem
» panno *albo* in capite octo annorum, item pro quolibet par unum
» caligarum ejusdem panni omni anno, et detur in predicto panno
» secundum quantitates superius scriptas et plus vel minus secun-
» dum quod visum fuerit Priori, Subpriori et Camerario, et pro
» quolibet tria paria scoffonorum de berettino, et duo de tela in
» estate.

« Item quod habeat quilibet Canonicus linteamina duo de tela
» bracchiorum sex pro pretio de lib. XX vel circa in capite X an-
» norum — item quod habeat omni anno camisias quatuor et brachas
» quatuor et sudaria duo de lino et cotam unam in capite quinque an-
» norum de subtili tela de lino, et fustameutum unum in capite duo-
» rum annorum — Item *copertorium unum de pellibus agninis* pro
» precio lib. X vel circa in capite VIII ann. et pelles agninas pro
» precio lib. V vel circa in capite IV ann. item *pelliciam unam*
» *precio lib* VI vel circa in capite III ann. — item habeat quilibet
» Canonicus ocreas duas de cordoano omni anno et repedulentur
» quotiescumque necesse fuerit — item *botas* duas sive tripolas
» ejusdem corei in capite II ann. et reaptentur si necesse fuerit.

d'Ivrea nostro concittadino Palaino Avogadro di Casanova vi avrà posto riparo nella visita, che dovette fare al Monastero nel 1333, quale subdelegato Apostolico, se non che le sue *perutiles reformationes* non ci furono conservate, ed appena in atto 8 novembre stesso anno si accenna alla prossima loro pubblicazione.

71. Facendo ritorno al secolo XIII gioverà esporre alcune notizie in ordine all'ufficio di Canonico Elemosiniere, contemplato pure nelle istituzioni del Cardinale Ugone del 1262.

Nel Monastero di S. Andrea cotesto ufficio non concer-

» Item quod quilibet Canonicus possit dare omni anno unum de » suis vestimentis veteribus sine licentia: item de vestimentis con» versorum et redditorum observetur prout in *libro ordinis* con» tinetur. Item quod predicti Canonici et fratres habeant predicta » vestimenta a festivitate omnium sanctorum usque ad festum Beati » Andree, ut superius ordinata sunt.

« Item statuerunt quod ter in ebdomada pietantia fiat sic obser» vando videlicet, quod medietas pars conventus sit in prandio in » pietantia, et alia pars in cenis; ita quod refectorium numquam » reliquatur: et qui fuerunt in prandio in pietantia non sint in ce» nis et e converso, nisi ex dispensatione D. Abatis vel ejus locum» tenentis — Item quod quilibet frater in refectorio habeat in cenis » tria ova et una prebenda casei, et interdum ovorum loco piscico» los: item quod sanaxie seu minutiones more solito fiant sicut in » libro ordinis continetur: item quod habeant fratres, cum jejunant, » de una bona coquina et uno bono generali, et cum non jejunant, » de duabus bonis coquinis et uno generali secundum quod tempus » requirit — De pane albo observetur sicut hactenus observatum » est, et habeant vinum purum in electionem Prioris et Subprioris » et seniorum. Item quod celle claudantur propter furta, quæ in » dormitorio fiunt. Item *quod non fiat receptio canonicorum, con» versorum, seu redditorum hinc ad sex annos proximos.* — Item » quod infirmi et debiles et senes habeant ea que sibi fuerint neces» saria secundum quod Medici ordinaverint — Item quod si *quis » fratrum non auderet stare in Monasterio, dummodo staret in ob» bedientiam D. Abbatis et conventus, habeat omnia necessaria* a

neva semplicemente le elemosine, cui erano tenuti in generale i Monasterii secondo loro possibilità; ma trovavasi a capo d'una speciale instituzione detta l'*Elemosina di S. Andrea* fattasi centro, cui affluivano beni, oggetti mobili, e denari destinati dai benefattori ad essere distribuiti ai poveri o ad altri luoghi pii.

Ebbe questa instituzione l'origine sua dal testamento dello stesso fondatore della Canonica il Cardinale Guala, là dove il medesimo dispose specialmente perchè si spendes-

» monasterio sicuti alii fratres qui in monasterio conversantur. (*)
» Item ad pietantias sive ad anniversaria facienda et ad fabbricam
» ecclesie deputentur certe persone et sufficientes expense, et quod
» fratres, qui dicta officia exercebunt, possint exire de claustro sine
» licentia sicut alii officiales — Item quod nec D. Abbas nec alii
» fratres valeant tenere in Monasterio nec in grangiis nostris ali-
» quem suum parentem, nisi faciat in predictis aliquod officium
» tamquam famulus, nec etiam aliquas bestias parentum suorum.
» Item de statu et conversatione D. Abbatis et ejus familie obser-
» vetur prout in libro ordinis et in constitutionibus legatorum sedis
» Apostolice plenius continetur.

» Item quod omnia et singula, prout supra scripta et ordinata
» et declarata sunt observentur, et si aliqua de predictis ad decla-
» randum vel meliorandum fuerint, prout visum fuerit Priori, Sub-
» priori et majori parti conventus dispensentur declarentur augean-
» tur vel minuantur *sine contradictione D. Abbatis* vel alicujus per-
» sone, quoties eis placuerit.

« Die martis XXVII mensis novembris predicti *fratres omnes*
» *juraverunt ad sancta evangelia quod, si quis eorum electus fue-*
» *rit in Abbatem attenderet et observaret omnia et singula* juxta
» possibilitatem virium suarum et facultates dicti Monasterii et inde
» Prior et conventus preceperunt fratri Uberto quatenus inde fa-
» ceret publicum instrumentum».

(*) Talvolta alcuni dei frati dissentivano dall'abate e dagli altri nell'adesione del Monastero piuttosto all'uno che all'altro dei partiti guelfo o ghibellino, da cui erano sollecitati per averne a disposizioni le castella; da ciò si viene spiegando le parole *si quis fratrum non auderet.*

sero dagli esecutori testamentarii L. 300 pavesi (L. 9,333 attuali) *in acquisto di beni* acciò col reddito di essi, dopo soddisfatte alcune retribuzioni a diverse Chiese pel suo anniversario, — *quinquaginta pauperes preter solitum ipsa die anniversarii reficiantur apud ipsam Ecclesiam Sancti Andree pane, vino et uno pulmento, et nihilominus fiat generalis elemosina omnibus pauperibus convenientibus ipsa die, si vero dicti redditus non sufficerent ad predicta, volo et statuo, quod de aliis redditibus possessionum, quas dedi eidem Ecclesie, suppleatur: Item statuo et ordino quod diebus singulis in perpetuum integra prebenda unius Canonici in pane et vino et pulmentis pro anima mea ponatur in mensa Abbatis danda uni pauperi vel pluribus secundum provisionem Abbatis* ».

72. Alcuni anni sono io ebbi ad esaminare un atto autentico in data 28 maggio 1232 (1), da cui presi nota come segue: « Quitanza di lire 200 pavesi, fatta dall'Abate e 14
» Canonici di S. Andrea ad un di essi: cioè a Fra Pietro 3°
» priore, *olim Sacerdote Ecclesie Sancti Michelis* (forse
» già Parroco di S. Michele in Vercelli), e stante tale pa-
» gamento si statuì, che in ogni anno ed in perpetuo do-
» vessero trasportarsi entro l'ottava di S. Eusebio in apposito
» magazzeno di S. Andrea moggia cinque di segale *ad hu-
» tilitatem helemosine pauperum, cujus dispensatio sit in
» potestate et virtute helemosinarii predicte Ecclesie.* Forse
» quest'atto, io scrivea, fu il primo a dare consistenza alla
» elemosineria di S. Andrea, che possedeva poscia varii
» beni e redditi separati ».

Se io avessi ancora sott'occhio detta pergamena, forse si riconoscerebbe la procedenza di detto capitale ed altre cose che dimenticai di notare; ad ogni modo vi troviamo già instituito l'ufficio di elemosiniere, cinque anni dopo la morte del Cardinale Guala, e pare vi si riconosca la piena disponibilità del medesimo per la distribuzione delle elemosine.

(1) Carte di S. Andrea presso il Cav. Aprate.

Poco stante il Preposto (quindi Vescovo) D. Giacomo de Carnario con suo testamento 13 novembre 1234 (1) faceva un più ampio lascito *Ecclesie Beati Andree Vercell. ad opus pauperum et helemosine ipsius Ecclesie* di varii beni e fabbricati da esso acquistati nei territorii di Pertengo, Dorzano, Cavaglià, Calliano, Messerano e Borgo Vercelli, il cui complessivo prezzo d'acquisto ascendeva a lire pavesi 1502, soldi 10 (2), coll'obbligo di distribuirne i prodotti a favore di varie Chiese, Conventi e poveri nel modo spiegato nelle stesse disposizioni, le quali ebbero il loro eseguimento dopo la morte del Vescovo Carnario avvenuta il 15 febbraio 1241.

Di due altre liberalità a favore dell'elemosina di S. Andrea ci ha conservata la memoria per questo secolo XIII il sommario dell'archivio Abbaziale, vale a dire il testamento 19 gennaio 1268 di certo Giovanni Arguano, che instituì erede universale l'*elemosina di S. Andrea* coll'onere di dare ogni anno un pranzo a dodici poveri ed a tutto il Capitolo di S. Andrea, e quello in data 20 9.bre 1270, con cui la signora Sibilia de Raymondo, nel mentre legò al Monastero di S. Andrea lire 45 pavesi *ita ut ex ipsis denariis construantur banchi refectorii*, legò poi alla suddetta elemosina ere 25 per l'aquisto di beni, col reddito de' quali si celebrasse una messa nel giorno anniversario, e si distribuisse il rimanente ai poveri.

73. Vede il lettore, che l'ufficio di elemosiniere riesciva importante, e quindi il Cardinale Ugone nelle anzidette sue instituzioni dell'anno 1262 se ne occupò specialmente prescrivendo quanto segue: — *Helemosina vero quid quid Ordo sibi concedit habeat et modios* XII, *quod ei concessit Capitulum, et modios* VIII *ei assignatos pro bonis, quae quondam Prior frater Andreas et presbyter Martinus pro animarum*

(1) Irico — Rerum Patriae, pag. 81 e seguenti.

(2) Queste lire 1502 ss. 10 pavesi, riportandosi soltanto all'anno del testamento, equivalerebbero in oggi a lire 43807.

suarum remedio contulerunt, et quid quid donatum fuit ei per predictum Episcopum Vercell. tunc prepositum de bonis quondam Ottoni presbyteri, et quecumque imposterum eidem helemosine a quibuscumque fidelibus donata fuerint vel oblata apud ipsam helemosinam perpetuo perseverent et voluntas et ordinatio ordinantis vel offerentis per helemosinarium inviolabiliter observetur: ac idem helemosinarius sue administrationis rationem reddat Abbati sicut in libro ordinis continetur. —

74. La dignità di Abate essendo a vita, tre soli se ne contano per questo secolo XIII.

1.° L' Abate *Tommaso* detto Gallo, perchè francese, del quale si è più volte favellato, durò egli in tale dignità sino all'epoca di sua morte occorsa nell'anno 1246, come sanamente vuolsi interpretare l'inscrizione emortuale esistente già in quella Chiesa:

> Bis tres viginti currebant mille ducenti
> Anni, quando Thomas obiit venerabilis Abbas
> Primitus istius templi, summeque peritus
> Artibus in cunctis liberalibus atque Magister
> In Hierarchia, nunc arca clauditur ista
> Quem celebri fama vegetavit Pagina Sacra.

In qual mese e giorno sia occorsa la sua morte si ignora, tuttavia il trovare il suo successore ancora Prevosto dell' Ospedale sotto la data 7 agosto 1246 mi fa credere, che la morte dell' Abate Tommaso ne sia stata posteriore.

2.° *Anfosso Abbas secundus*, come abbiamo testualmente in atto autentico 22 luglio 1253 (1) in altro documento poi in data 1° marzo 1274 riferito dal Frova si legge *anno Abbatiae ejus XXVIII*, il che conferma la sua elezione avvenuta prima del marzo 1247, e come infatti già risulta Abate in atto 14 gennaio d'esso anno: se questo Anfosso fu lo stesso condotto dal Cardinale da Parigi con Tommaso Gallo e Ca-

(1) Arch. Osp. Magg.

nonico sin dal 1223 venne vecchio assai, poichè era ancora Abate addì 10 aprile 1282, sebbene sia morto in esso anno.

3.° *Ugoccione de' Bondoni* fu il terzo Abate, ed era già Priore del Monastero, come appare da un documento 24 novembre 1278, nel quale trovasi espresso il suo cognome de Bondoni (casato antico vercellese, signore di Ronsecco) continuò nella stessa carica di Priore nel 1281 e nel 1282, quindi fu eletto Abate nei primi giorni del 1283, e passò a miglior vita nel novembre 1313 e non al 1° dicembre, come sta scritto nel sommario dell'Archivio di S. Andrea, ostandovi lo statuto 26 9.bre quì sovra riferito, e dal quale appare vacante la sede abbaziale (1).

75. Estesissime erano le possessioni del Monastero, nella massima parte procedenti dal fondatore ed altre per posteriori lasciti, dimodochè aveva beni e diritti in Costanzana, Planchetta, Saletta, San Germano, Alice, Viverone, oltre ad alcuni caseggiati e beni sulle fini di Vercelli: quindi gli Abati furono solleciti ad ottenere salvaguardie e privilegii sia dalla Santa Sede sia dall'Impero e da altri signori, del che oltre il diploma di Federico II Dat. Cathaniae mense februario 1226 e la Bolla di Papa Gregorio 29 maggio 1227 superiormente accennati, vuolsi ancora far menzione de' seguenti in parte risultanti da detto sommario ed in parte tuttora conservati nell'Archivio dell'Ospedale.

76. 1238 14 7.bre (Somm.) Dat. Vercellis — *Amedeus Comes Sabaudiae etc. recepit sub tutela et protectione sua D. Thomam Abbatem Conventum et omnes res ac bona Ecclesiae Sancti Andree Vercell. statuendo, quod liceret deinceps D.° Abbati animalia sui Monasterii rapta sibi propria auctoritate recuperare, recipiendo etiam Canonicos et nuncios*

(1) Fra le schede del Conte Amedeo di Ranzo si legge: *Hugutio de Bondonis tertius Sancti Andreae Abbas vir vita venerabilis et morum honestate praeclarus gubernavit annos XXX in multa famae celebritate ampliando bona Ecclesiae tam spiritualia quam temporalia. Obiit XIII kal. decem. an. MCCCXIII.*

Sancti Victoris Parisiensis per totum dominium suum in protectione, item et eximit a pedagio omnique exactione res ejusdem Monasterii transeuntes per dominium suum.

77. Altro privilegio ottenne l'Abbazia nel 1243 dal Marchese di Monferrato, e si riferisce in nota (1) dall'autentico, che si conserva nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore in un colle conferme datene dal Marchese Guglielmo 6 febbraio 1269 e dal Marchese Teodoro con altro diploma 15 dicembre 1320.

78. « 1290 16 kal. febbruarj dat Avinioni (somm.) *Summus Pontifex Johannes XXI ad petitionem Abbatis et conventus Monasterii S. Andree Vercell. ipsis confirmat omnia privilegia concessiones et immunitates a predecessoribus suis et a regibus ac principibus eidem Monasterio et rebus suis impartita, et ipsum Monasterium omniaque sua bona sub protectione Beati Petri suscipit ipsaque eidem confirmat.*

(1) 1243 indict. 1ª die jovis VI ante kal. aprilis — Bonifacius Marchio Montisferrati omnibus sue jurisdictionis subditis salutem: Quoniam gratissima premia consequuntur in Celis, qui pietatis opera studiosius exercent, in presenti maxime qui viris religiosis assidue Deo deservientibus gratiam impendunt et tranquillitatis tutelam. Nos Divine pietatis et spiritualium orationum intuitu. Viros religiosos fratrem Thomam Abbatem Monasterii Sancti Andree Vercellensis et totum ejusdem loci conventum et Ministrum Hospitalis ejusdem Ecclesie cum rebus ejusdem Ecclesie Hospitalis et cum omnibus ipsorum nunciis et rebus per terram nostram et iurisdictionem in nostra protectione tutela custodia et defensione suscepimus in perpetuum, et tam ipsos quam eorum nuncios, et omnia ipsorum animalia per terram nostram transeuntia eundo et redeundo et ibi permanendo tam a pedagio quam ab omni exactione temporali ex nunc et per omne tempus liberaliter eximendo. Statuimus etiam quod si animalia vel quelibet res dicti Monasterii furtive seu violenter subripiantur, liceat Canonicis vel certis Nunciis dicti Monasterii et Hospitalis ipsa animalia vel res ipsas per totam terram nostram libere propria auctoritate saxire et tollere et ad ipsum Monasterium deducere sine redemptione vel aliqua exactione.

Et si que littere concessionis vel statuta ab antecessoribus nostris

1300. *Dat. Laterani nonis novembris pont. anno VI.* Eguale privilegio di Papa Bonifacio ottavo.

Noterò che detto Monastero aveva pure il privilegio di esenzione dalle tasse ecclesiastiche imposte dal Vescovo, a quale riguardo mi piace riferire un documento inedito sebbene posteriore al secolo XIII, anche perchè accenna ad un fatto famoso nella storia di Vercelli, che potrà da altri venire illustrato.

« 1306 ind. IV, die 7 julii in Castro Bugellæ.... ibique » ven. in X Pater Dominus Rainerius Dei gratia Episco- » pus Vercell. et Comes prorogavit terminum solucionis » tallee impositæ Monasterio S. Andree Vercell. pro dicto » Monasterio et pro Ecclesia S. Germani (1) de S. Germano

aut a nobis contra Vercellenses *aut alios Lombardos* nunc usque emanaverunt, aut a nobis aut a nostris successoribus emanaverint, dicto Monasterio aut rebus eius in nullo penitus noceant, nullam molestiam inferant nisi, quod absit, ipsius fratres speciali culpa id meruisse certius convincantur et publice.

Omnibus ergo terre nostre Principibus!! Castellanis ballivis et ministris et ceteris universis et singulis mandamus et sub debito fidelitatis iniungimus quatenus hujus privilegii nostri tenore per singulos articulos dicto Monasterio observent et observari faciant singuli in potestatibus suis, et omnibus nunciis dicti Monasterii si necesse habuerint et requisierint opem, auxilium et consilium diligenter impendant, scientes quod quid quid utilitatis aut honoris eisdem contulerint nobis impensum reputabimus: si quis vero ausu temerario contra istius nostri privilegii tenorem venire presumpserit iram et indignationem nostram se noverit incursurum, nos autem in eamdem vindictam acerbissimam studebimus exercere.

In hujus rei testimonium presentem cartam sigillo nostro fecimus communiri. Huius rei testes fuerunt Dominus Ubertus de Septimo — Dominus Willelmus de Cortixellis — Dominus Ubertus de Castelloniono — Niconinus Advocatus — Jacobus Marescallus — Anselmus de Lanerio — Dominus Alotus de Cuniolo. Actum Vercellis in domo Johannis de Tizono.

(1) La Chiesa di S. Germano era di patronato del Monastero di S. Andrea in seguito a Bolle d'unione di Papa Benedetto XI *Dat. Viterbii 17 kal. martii, pontificatus anno primo* (1304).

» occasione *Dolcini perfidi heresiarchae* hinc ad festum As-
» sumptionis Beatæ Mariæ de Medio Augusto, dicens et
» protestans *quod quid quid recipiet ab ipso Monasterio non*
» *intendit recipere ratione alicujus talleae vel impositionis,*
» *sed solummodo ex puro et mero dono de gratia speciali...*
» *nec vult quod propter hoc eorum privilegiis et exemptio-*
» *nibus in aliquo derogetur* sed ipsa privilegia in futurum
» vult pœnitus esse salva et firma et rata perpetuo per-
» durare — Notario Guillelmo de Augusta ».

79. Accennerò ancora il diploma di Arrigo Re dei Romani — Dat. Novariæ 12 Kal januarii an. 1310 col quale confermando all' Abbazia di S. Andrea ed all' annesso Ospedale i privilegii loro concessi dall' Imperatore Federico, loro accordò di non poter essere pregiudicati da prescrizioni minori della centenaria e di poter derivare ad uso de' loro beni e molino l'acqua occorrente dai fiumi e torrenti, come già si è narrato al N.° 351 del libro III; le quali grazie ebbe egli a concedere sulle raccomandazioni della Regina, *quia cum in Monasterio praedicto una cum inclita Margarita Romanorum Regina thori nostri consorte carissima hospitaremur praefatum Abbatem et Conventum in nostris obsequiis invenimus fideles pariter et devotos* (Arch. Osp. Magg. di Vercelli).

80. A complemento delle notizie relative a detta Abbazia pel secolo XIII soggiungerò in ultimo il numero dei Canonici apparenti da diversi atti dell' epoca.

1228 N. 5 — 1232 N. 15 — 1237 N. 13 — 1238 N. 14 componenti l'intiero capitolo; ed è da notarsi non essere intervenuto nè in questo nè in altri atti Fra Anfosso allora Ministro dell' Ospedale, sebbene pur esso Canonico di S. Andrea.

1248 N. 18 sempre compreso l' Abate — 1278 N. 16 — 1281 N. 12 — 1282 N. 17 — 1283 N. 14 — 1293 N. 19.

81. Oltre ai Canonici eravi pure un numero discreto di *conversi*, la maggior parte de' quali si deputava a sor-

vegliare gli affari del Monastero nelle varie possessioni (1), essi si consacravano a Dio ed a Sant'Andrea abbandonando al Monastero ogni loro particolare proprietà, di cui non avessero prima disposto; del che ne riporterò un esempio tratto da un documento 10 7.bre 1342 (Arch. Osp. Magg.).

Ivi Paolo Inocho di S. Germano dedica la sua persona e beni in onore di S. Andrea, e gli si permette *deferre cappam clausam, quam conversi dicti Monasterii deferunt et deferre consueverunt.*

82. Proseguì l'ordine de' Canonici Vittorini ad officiare la Chiesa di S. Andrea eleggendo fra loro stessi il proprio Abate, talvolta però sotto l'approvazione del Vescovo, ed eccone la continuazione della serie.

IV. Fra *Nicolino Avogadro di Casanova*, eletto nell' anno 1314, mancò ai vivi in Ivrea il 13 aprile 1325: era fratello del Vescovo d'essa città Palajno Avogadro Vercellese.

Fra *Egidio di Castelletto* Canonico fin dall' anno 1294, quindi Ministro dell' Ospedale, fu eletto Abate in apposita adunanza tenuta da XI Canonici di S. Andrea addì 18 aprile 1325 (2) nella Chiesa di Palazzolo (attese le discordie esistenti in Vercelli, e per essere la città interdetta), ma presentata l' elezione al nostro Vescovo in Biella per la sua conferma, insorsero gravi opposizioni per parte di quattro altri Canonici non intervenuti all'atto, e sebbene il Vescovo con sentenza 3° *non. julii an.* 1326 pronunciasse valida l'elezione ed instituisse l'eletto ad Abate, pure tale sentenza deve essere stata riformata in appello, posciacchè lo stesso Fra Egidio continuò di poi per più anni come Ministro dell'Ospedale (3).

V. Fra *Francesco de Castellanis* di Santhià era Canonico in aprile 1325 e forse prima, e venne poscia eletto ad

(1) In atto 12 febbraio 1315 risultano 19 canonici e parimenti 19 conversi, otto de' quali erano addetti all'Ospedale.

(2) Vedasi la nota 78 alla già citata allocuzione Arborio Mella 1842.

(3) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

Abate riconoscendosi tale il 13 febbraio 1327 e continuando in carica sino alla sua morte occorsa nel 1 gennaio 1334.

VI. Fra *Bartolomeo De Mussis* nobile Vercellese: già risulta Canonico nel 1312, Priore nel 1328, poscia Abate in atto 20 agosto 1334, e mancò ai vivi addì 30 marzo 1345.

Sotto questo Abate il numero de' Canonici ascese a 20, se non oltre, come ci accerta un atto del 24 marzo 1343.

VII. Fra *Andrea de Turriono* Canonico di S. Andrea sin dal 1318, quindi Priore nel 1343, fu eletto ad Abate da Papa Clemente VI per la riserva biennale da lui fatta dei beneficii nella Provincia di Milano, come da suo Breve dat. Avenion 3° idus april. anno III (1345) e morì nel maggio 1358.

VIII. Fra *Filippo de' nobili Cagnolo* di Vercelli succedette nell'Abbazia, sebbene se ne ignori l'anno preciso, vi era Canonico sin dal 1341, quindi Elemosiniere, risulta poi come Abate in atto 24 luglio 1362, e vuolsi passato a miglior vita addì 22 dicembre 1382 (1).

IX. Fra *Pietro de Verme*, nobile Piacentino, instituito Abate verso il 1384, non constando però ch'egli già fosse Canonico di questa Chiesa: a lui la tradizione attribuisce la fabbrica della maggior Torre annessavi ad uso di campanile, ma nel più volte citato sommario dell'Archivio di S. Andrea si legge unicamente: « *Is est qui turrim maximam campanariam elegantius ornare fecit* — e vi si soggiunge *attamen sub hoc Abate Capitulum Monasterii minui et res in pessum ire ceperunt. Mortuus est die* 29 *octobris* 1409, e per vero da un atto in data 22 gennaio 1390 risulta, che l'intiero Capitolo si componeva di 3 soli canonici residenti compreso l'Abate: havvi però errore nella data della morte imperocchè uel giorne 24 8.bre 1410 era ancora vivente ed Abate.

(1) Nel M.° di Francesco de Ranzo si legge: — *Philippus de Cagnolis Sancti Andreae octavus Abbas vir vita venerabilis et morum honestate praeclarus, rexit Monasterium XXIV annos in multa guerra et celebritate* - ex kalend. Sancti Andreæ an. 1382.

L'anzidetto sommario indicherebbe per successore un Monaco Benedettino Antonio de Grixellis de Puliaco, provvisto dell'Abbazia di Sant' Andrea da Papa Giovanni XIII con Breve 26 febbraio 1411, e quindi passato al riposo de' giusti in 9.bre 1416: ma io credo che una tale provvisione sia stata fatta in vita dell'Abate De Verme, per succedervi solo alla di lui morte, e che non abbia avuto alcun effetto, perchè in atti autentici del 1432 (1) in una discussione di conto coll' infrascritto *Abate Guglielmo* si legge *pro tempore D. Abatis Petri de Verme predecessoris sui*, e così senza l'intermezzo di Fra Antonio.

X. Ad ogni modo il Capitolo di S. Andrea rientrò all'anno 1416 nella sua prerogativa, eleggendo ad Abate il Canonico Regolare *Fra Guglielmo de Grixellis de Puliaco*, chè troviamo già in carica in atto 10 giugno stesso anno (1); se non che dopo un numero d' anni nacquero dissensioni tali, che produssero poi la totale cessazione de' Canonici Vittorini in S. Andrea.

Nel citato sommario si legge in proposito di questo Abate — *At cum forte in scisma incidisset ab Eugenio IV deponitur, et anno* 1432 14 *iulii coram Ludovico S. Ceciliae Cardinali causam suam agebat, fuitque iterum ad Abbatialem Sedem restitutus.*

Sia pure stata questa una delle cause di sua sospensione da quella dignità, vuolsi però far conoscere la spinta, che ne diedero gli stessi suoi Canonici.

In primo luogo io trovo, che il Pontefice Martino V con suo Breve 4° *idus julii, pontificatus anno XIII* 1430 mandò ad un delegato di compellire ove d'uopo l'Abate Guglielmo a dover ricevere nuovi Canonici a complemento del numero consueto, postochè vi erano rendite sufficienti, *e così richiedessero gli attuali Canonici* (2).

Quindi da atto 3 dicembre 1431 si ricava avere dovuto

(1) Arch. Osp. M. di Vercelli.
(2) Arch. C. Avogadro della Motta.

l'Abate deporre da Elemosiniere il Canonico Zanino Arborio, per il che il Capitolo composto dello stesso Abate e di due soli Canonici procedette a nuova nomina di Elemosiniere in persona di Fra Francesco de Cassinali.

XI. Seguono poi gli atti 17 a 20 aprile 1433 (1), in cui *quattro* Canonici (escluso ben inteso il Guglielmo de Grixellis) dichiarano comporre essi soli il Capitolo, avere dimesso l'Abate, e presentare al Vescovo di Vercelli l'elezione fatta a favore d'un di essi: cioè del Canonico ***Fra Giovanni Martino Avogadro di Casanova***, il quale venne installato come Abate.

85. Ma già nell'anno antecedente si erano aperte diverse liti, una delle quali pel resoconto a darsi dall'Abate Guglielmo, e si conserva nell'Arch. dell'Osp. Magg. l'inventario generale dell'Abbazia fattosi nel 1432, altre poi circa la nullità della sua deposizione; e sebbene prima del 1436 sia stato lo stesso Abate Guglielmo riammesso, (comparendo in tale dignità in atto 2 marzo stesso anno) pure l'ordine era stato sconvolto, e quindi nel 1438, forse per la morte dello stesso Abate, l'Abbazia fu data in Commenda al Vescovo di Vercelli Guglielmo Diderio (2) con essersi provvisto l'Abate Giovanni Martino di Casanova di altre Commende e d'una pensione su quella di Sant'Andrea (3).

Da un atto 11 agosto 1440 risulta, che si mantenevano durante l'Amministrazione del Vescovo Diderio N.° sei religiosi pel servizio della Chiesa di S. Andrea; se non che i Canonici Vittorini andavano scemando, ed appena si ha memoria di due o tre de' medesimi dal 1452 al 1460 sotto il priorato di Fra Bartolomeo Ursino dei Signori di Ripalta,

(1) Arch. Osp. M. Verc.

(2) Lettere del Vescovo Diderio *Dat. in claustro Monasterii nostri Sancti Andreae* 4 8.bre 1438 (Arch. Osp. Magg.), che anzi sin dal 16 marzo d'esso anno il *nuovo Commendatario* e Vescovo Diderio fece procedere all'inventaro in Costanzana.

(3) L'abate Gio. Martino morì nell'anno 1466 in maggio (arch. Osp. Magg.).

constando tuttavia, che l'Abbazia era stata concessa in Commenda sin dal 1458, se non prima, al *Principe Francesco figlio ancora minorenne del Duca Ludovico di Savoia.*

Ottime poi erano le intenzioni del Duca, il quale si dispose a rinunciare pel figlio all'Abbazia stessa, con che la Chiesa e Monastero venissero assegnati alla Congregazione de' Canonici Lateranensi, la quale vi dovesse tenere per decorosa ufficiatura un Preposto con venti Canonici, pel sostentamento de' quali si sarebbe rilasciata la possessione coi molini di Costanzana d'un reddito eccedente mille fiorini d'oro.

Collaudò il Pontefice Pio II il progetto del Duca, e ne autorizzò l'esecuzione con sua Bolla del 1° marzo 1459, e dopo varie pratiche i Canonici Lateranensi, e per essi il loro Prevosto D. Innocenzo de Cambursano presero formale possesso della Chiesa e Monastero in atto 30 luglio 1460, e del podere di Costanzana addì 11 marzo 1461: mentre sulle rimanenti rendite della Commenda si sarà provveduto ai pochi Canonici Vittorini, che rimanevano.

Avendo di poi il Duca rinunciato per suo figlio a tale Commenda, il Papa Pio II con sua Bolla del 1° marzo 1463 la concesse al Canonico Vittorino Agostino de Corradi di Lignana, che era stato raccomandato dallo stesso Duca credendo, che dovesse star ferma l'assegnazione parziale fatta ai Canonici Lateranensi.

84. Morto però il Duca, il Commendatario De Lignana, valendosi della circostanza, che all'epoca di sua nomina non era ancora stata spedita in Curia Romana l'approvazione del possesso de' Lateranensi, instava pel recesso de' medesimi, nondimeno addivenne col loro Prevosto a convenzione 18 luglio 1463, per la quale ritenute le altre rendite in più di fiorini mille a quelli assegnati, dovesse godere in S. Andrea di tutti gli onori come Abate, esclusa la giurisdizione.

Altre convenzioni fece ancora nel 1465: ma appoggiato poscia dagli Agenti del nuovo Duca, trovò modo per cui nell'anno seguente dovettero i Lateranensi abbandonare il Monastero ed il podere di Costanzana.

Dissi appoggiato per parte del Governo, perchè infatti in un Capitolo generale di Lateranensi tenuto presso Ferrara il 10 maggio 1466 si osservava per parte del medesimo essere incongruo, che dovessero conservarsi in un Monastero così vicino alle fortificazioni ed alle porte della città religiosi per lo più d'estero dominio: tuttavia a finale transazione vi si convenne:

Che gli ambasciatori del Duca procurerebbero, fra giorni 15 dopo il loro ritorno, la reintegrazione de' Lateranensi in possesso della Chiesa del Convento e delle rendite dell'Abbazia, con supplicare Sua Santità a concedere ai Preposti ivi nominandi l'uso della mitra ed altri diritti abbaziali;

Che non verrebbe nominato ad Abate persona non suddita o di provincia sospetta;

Che gli Abati dovrebbero intervenire alle Congregazioni de' tre Stati ed assumere quelle incumbenze, che loro venissero affidate dal Governo;

Che all'antico Abate Agostino de Lignana sarebbe ceduto vita durante il Monastero e le rendite della Prepositura di S. Graziano, allora di ragione dei Lateranensi, nel quale Monastero si ritirerebbero i pochi Canonici Vittorini attuali.

85. Il progetto fu approvato dalla Santa Sede con Bolle di Papa Paolo III 8.bre 1466, con assegno però di pensione a due degli antichi Canonici, e coll'obbligo ai Lateranensi di lasciare agli altri Canonici Fra Giacomo Avogadro di Casanova e Fra Antonio de Alice il rispettivo ministralato vita durante, il primo dell'Ospedale di S. Andrea ed il secondo dell'elemosina di tale titolo, quindi l'Abate Agostino de Lignana fece la sua formale adesione e rinuncia all'Abbazia in atto 6 febbraio 1467, ed i Lateranensi ne presero il possesso succedendovisi gli Abati del loro ordine pria annuali poscia triennali sino all'anno 1798, in cui fu quell'ordine soppresso in Piemonte, succedendovi i Cisterciensi, che vi ebbero stanza sino alla generale soppressione degli Ordini religiosi nel 1802.

Nel chiudere questo articolo gioverà far cenno d'un par-

ticolare indulto concesso alla suddetta Abbazia con Breve Pontificio 10 maggio 1536. Datum Placentiae sub sigillo Poenitentiariae. Secondo il transunto esistente più volte citato sommario.

Breve Domini Antonii Cardinalis Sanctorum quatuor coronatorum, quod ad supplicationem Abbatis et Capituli S. Andree ad evitandas commessationes et scandala solita fieri tempore Missae in media nocte Natalis Domini celebrari solitae in dicta Ecclesia, de mandato SS. DD. Nostri Pape licentiam concedit eam solemniter celebrandi post occasum solis diei precedentis, concessa etiam indulgentia dierum centum intervenientibus ad dictam celebrationem (1).

(1) Era già redatto il presente articolo concernente l'Abbazia di S. Andrea, quando mi venne dalla gentilezza del sig. Conte Edoardo Arborio Mella donata una copia de' Cenni storici sovr'essa Abbazia lasciati dal Ch.° di lui genitore, il Conte Carlo Emanuele, di preziosa ricordanza, e da esso con somma cura pubblicati a decoro e benefizio della nostra patria. (Torino 1856, Lit. Giordana).

Lessi con avidità questa eruditissima scrittura, riconobbi che l'argomento vi si trova molto più sviluppato di quanto avessi io potuto fare, trattandosi per me di accessorio a più esteso lavoro, tuttavia, se per una parte molte notizie sono comuni, perchè tratte da due istesse fonti: cioè dalla vita del Cardinale Guala e dal Sommario dell'Archivio di S. Andrea, l'avere io avuto sott'occhio un buon numero delle pergamene ivi registrate, le quali credeva il Conte Mella perdute e furono ricuperate dal Cav. Aprate, ed altre ancora non poche relative al soggetto e conservate tuttora nell'Arch. dell'Osp. Magg., fece sì che su certi punti io abbia potuto dare più particolareggiate nozioni e rettifiche; quindi senza punto variare alla mia redazione, io penso, che ambi i lavori, dandosi mano, potranno utilmente consultarsi da chi imprenderà la regolare Storia di questa patria, modificando però in quei cenni l'esposizione delle vicende politiche (almeno per l' epoca 1200-254) secondo le risultanze dei documenti posti ad esame nel libro 2° di questo mio lavoro.

§ 7.°

COLLEGIATE OSSIANO PREPOSITURE CANONICALI

Prepositura di S. Graziano

86. Due volte occorse di parlare della Chiesa di S. Graziano (1) che esisteva nella località, ove sorge in oggi la Chiesa e Monastero di santa Chiara alla porta di Milano; si disse che la medesima aveva titolo Parocchiale, e sebbene risultasse all'anno 1140 di ragione dell' Abbazia della Bessa nel Biellese, nondimeno nel secolo XIII trovavasi ufficiata da un Prevosto e da alcuni Canonici regolari dipendenti dalla Congregazione di S. Croce di Mortara.

Di questa loro dipendenza ne risulta positivamente all' anno 1205, pare tuttavia doversi retrotrarre alla metà in circa del secolo precedente, ove basti il titolo di Prevosto, che già si legge in atto... dicembre 1159 — *Nicolao Praeposito S. Gratiani*, a cui succedettero D. Guglielmo 1196 — D. Guala 1200 — D. Oldeprando 1219 1226 — D. Salvo 1291 — D. Bartolomeo Preposto in atto 27 agosto 1299, ove intervennero altri tre canonici *componenti l'intiero Capitolo* (2), nè v' ha memoria che ve ne siano stati in maggior numero.

Di questo Preposto Bartolomeo ne risulta pure da atto 22 aprile 1300 rogato de Marco (3) nel quale premessa la narrativa « Quum plures domus S. Graciani anno proximo » præterito diruptæ fuerint *propter castrum et turrim ca-* » *stri portae servi*, et provisum fuerit dictæ ecclesiæ emen- » dari dictum damnum per Comune Vercellarum usque in » libris CCL pap. sicut apparet per reformacionem Conscilii

(1) All'articolo Ospedale di S. Graziano, N. 293 del libro III, ed a quello S. Graziano Parrocchia N. 37 di questo libro.

(2) Arch. Osp. M. di Verc.

(3) Arch. Confr.ª S. Catterina di Vercelli.

» Credenciæ Comunis Vercell. 21 augt. 1299 » il Prevosto cedette al capomastro Gioanni Bauzolio la prima rata di detta indennità in conto delle incominciate nuove fabbricazioni.

87. Nel secolo poi XV questa Prepositura essendo stata, come tante altre, concessa in Commenda, trovavasi devoluta a certo Antonio Rinvere, ed egli vi rinunciò a favore della Congregazione Lateranense, alla quale fu perpetuamente unita con Bolle del giorno 12 dicembre 1458; e siccome l'Abbazia nostra di S. Andrea venne pure alcuni anni dopo concessa ai Canonici Lateranensi (1) la prepositura di S. Graziano rimase dipendente da essa Abbazia, sebbene per poco tempo; imperocchè il Pontefice Sisto IV, per compensare il Vescovado di Vercelli dello stralcio fattone di molti vicariati, onde con due altri tolti dalla Diocesi d'Asti costituire nel 1474 il nuovo Vescovado di Casale, con sue Bolle del 1° luglio 1477 unì in perpetuo la Prepositura di S. Graziano alla Mensa Vescovile di Vercelli, con assegnare però la Chiesa ed il Monastero alla nuova instituzione delle Monache di S. Chiara coll'obbligo di mantenere un Vicario (2) per servizio della Parrocchia, della cui continuazione abbiamo ancora memoria all' anno 1515.

Per tale unione la Mensa Vescovile venne ad avere il possesso del tenimento di Carterana sulle fini di questa città, e lo conserva di presente.

Prepositura Canonicale di S. Maria di Vezzolano.

88. Antichissima del pari era questa Prepositura, e la memoria più remota di essa si ricava da un documento 5 marzo 1153 (3) ove viene nominato *Andrea Preposto di S. Maria di Vezzolano.*

(1) Vedi supra N. 83 e seguenti.

(2) Cusano de' Vescovi di Vercelli, discorso 94, N. 4 e 95 N. 19.

(3) Mon. Hist. Pat., col. 882.

La Chiesa, oggi affatto distrutta per corrosione del fiume Sesia, era situata in un col Monastero ad un miglio incirca dalla città nella regione ora nominata de' Cappuccini vecchi all'est della strada provinciale di Casale.

Un bellissimo documento relativo all'anzidetta Prepositura si conserva autentico nell' Archivio dell' Ospedale Maggiore di Vercelli, vale a dire una Bolla di Papa Alessandro III. 6° *idus julii* 1176, colla quale il Pontefice assunse sotto la protezione della Santa Sede la Chiesa di S. Maria di Vezzolano presso Vercelli il suo Preposto e Canonici in un colle possessioni presenti e future del Monastero, volendo che vi si conservasse perpetuamente l'ordine canonicale secondo la regola di S. Agostino.

Non sarà discaro al lettore il conoscere le Chiese e possessioni dipendenti allora da quella Prepositura enumerate nella Bolla medesima.

Le Chiese de *Ponticellis* — de *S. Agatha* — de *Bibiana* — de *Lucerna* — de *Genda* — de *Ranzono* — de *Rivocluso-Credonensi* (Santuario sul colle di Crea in Monferrato) — de *Vivarono* — de *Morano* — de *Geronda* (Vedi sopra N. 47) — de *Capriasco* — de *Bulgaro* — de *Ubiliano*, con tutte le possessioni e decime ad esse Chiese spettanti, ed inoltre le possessioni e decime *Quadrati tam in aquis quam in terris.*

89. Continuò la collegiata sino a mezzo il secolo XV, imperocchè si trova cenno de' suoi Preposti D. Guglielmo 1246 — D. O. Preposto con 6 Canonici in Capitolo nel 1304 — Fra Nicolino Preposto 1315 — Fra Simone 1360 — Fra Tommaso figlio del sig. Pietro Balbo de' Conti di Ventimiglia e Tenda Preposto de' Canonici di S. Maria di Vezzolano dell'Ordine di S. Agostino in atto 26 aprile 1422 (1) ancora lo stesso addì 21 febbraio 1432 e D. Tommaso Lanterio Preposto nel 1441.

Ma in atto 26 aprile 1458 (1) si riconosce essere stata la

(1) Arch. Osp. M. di Verc.

Prepositura concessa in Commenda al sig. Marco de Tenda de' Conti di Ventimiglia (Episcopo Regiensi), più tardi poi la medesima era tenuta dal Priore Bernardo Langosco Stroppiana, che rinunciandovi nel 1535 diede luogo a che venisse assegnata la detta Chiesa col Monastero ai Padri Cappuccini, provvedendo coi beni in Vezzolano al recente Ordine de' Padri Barnabiti.

Per ultimo essendo stati traslocati in città nel 1627 detti frati Cappuccini, la Chiesa e Monastero di Vezzolano vennero uniti all'ufficio dell'Inquisizione (1).

Prepositura Canonicale di S. Bartolomeo.

90. Di questa Prepositura il Chiar.º Irico nella sua Storia di Trino, pag. 30-31, ci conservò l'atto d'instituzione canonica datavi dal nostro Vescovo Guala Bondoni il 12 dicembre 1174.

Risulta dal medesimo, che già preesisteva a breve distanza di Vercelli verso il sud-ovest la chiesa di S. Bartolomeo, ad ufficiare la quale erasi formata una Congregazione composta d'un Prevosto e di alcuni Chierici con Conversi d'ambi i sessi, ed avendo i primi manifestato il desiderio di vivere *secundum formam regulae et Canonicam institutionem Beati Eusebii*, il Vescovo assistito dal suo Capitolo, stante la rinuncia al patronato d'essa Chiesa dagli avvocati ossiano fondatori della medesima, vi instituì perpetuamente l'Ordine Canonicale di S. Eusebio, e ricevette il voto solenne del Preposto Guglielmo e de' suoi confratelli di *vivere sine proprio secundum formam regulae et status ut Canonici Beati Eusebii utque solent Canonici Regulares*, documento questo che prova non essere ancora perduta in questa Diocesi (come osserva l'Irico) la regola per la quale il nostro Santo Eusebio instituì *Monacos esse quos Clericos*, cioè Canonici

(1) Cusano de' Vescovi, disc. 100, N. 5; 108, N. 13.

a vita comune senza proprietà individuale; regola quindi adottata da S. Agostino, e la stessa de' Canonici regolari del suo Ordine.

Tenue assai doveva essere la proprietà comune di questa Prepositura, alla quale il sig. Avogadro di Magnano con suo testamento..... giugno 1197 legò una piccola vigna (1), di poi il Vescovo Giacomo de Carnario fece pure alla medesima alcuni legati, che già si riferirono parlando dell'annessovi Ospedale di S. Bartolomeo (2), non avendo altre memorie di consimili largizioni.

91. Nondimeno progredì la Collegiata sino al secolo XV, ed abbiamo il nome di varii de' suoi Preposti — Fra Nicola 1181 — Fra Guglielmo 1221-25 — Fra Giacomo 1256-1266 — Fra Pietro de Carterana 1290-96 — Fra Pietro 1318 — Fra Ajmone de' Conti di Masino 1349 14 aprile (3) — Fra Vercellino de Morienna de Ast 1390 — Fra Guideto de Albonerio de' Conti Palatini di Lomello 1401 a 1423.

Da Bolla di Paolo II, 1° giugno 1467, citata dal Fileppi, appare concessa la suddetta Prepositura in Commenda al Cardinale Orsino per la morte del Commendatario Canonico Martino Avogadro di Casanova, e da altra Bolla di Papa Sisto IV, in data 11 febbraio 1472, si ricava la rinuncia del Cardinale Orsino, e quindi l'unione perpetua fattane (*iterum*) alla Mensa Vescovile di Vercelli.

Tuttavia si riconosce, che il nostro Vescovo Agostino Ferreri ne volle poi investire la Congregazione de' Religiosi Claustrali de' Santi Gerolamo e Giovanni Colombino, detti Chierici Apostolici o Gesuati, e ne riportò la necessaria Pontificia Autorizzazione con Bolle di Leone X, 3° idus aprilis 1516, — ed infatti nelle memorie del Torelli trovo notato, in data 27 agosto stesso anno, il possesso preso da detti Padri della Chiesa e Prevostura di S. Bartolomeo: se

(1) Arch. Eusebiano.

(2) Vedi al N. 329, libro III.

(3) Osp. Magg. di Verc.

non che vent'anni dopo nota lo stesso Torelli un altro atto 11 7.bre 1536, col quale il Vescovo Pietro Francesco Ferreri prese il possesso di detta Prepositura, di cui era stato provvisto dalla S. Sede per la morte di suo zio Agostino Ferrero, il che accennerebbe non essere durata a lungo la residenza de' Gesuati, ad ogni modo a me risulta da atto 19 dicembre 1612 (1) trovarsi la detta Chiesa investita ad un Priore leggendovisi come testimonio dell'atto *Fra Marco Antonio da Milano Priore del Monastero di S. Bartolomeo presso Vercelli.*

In oggi la Chiesa di S. Bartolomeo è pressochè distrutta, e la possessione relativa fa parte della Mensa Vescovile, a cui era stata reiteratamente dalla S. Sede unita.

§ 8.°

CONVENTI DI RELIGIOSI UOMINI

Frati Umiliati

92. Il Preposto Irico nella sua dissertazione *de S. Oclerio*, pag. 5, accerta di aver letto in un manoscritto del Puricelli, conservato nella Biblioteca Ambrosiana, la seguente annotazione — 1144 *fiorì il Beato Orico, primo fondatore dell'Ordine degli Umiliati in Vercelli, al quale Gisulfo Vescovo di casa Avogadro Valdengo..... padrone dell'Abbazia di Lucedio smembrata parte de' beni di detta Abbazia, li diede a detti Frati Umiliati, in particolare Veneria.*

Anche il Canonico Cusano nel discorso 68, N. 8 aveva scritto — *il Beato Orico fu uno dei primi fondatori della Religione degli Umiliati, ai quali il Vescovo Gisulfo donò per atto di graziosa cessione la chiesa di S. Cristoforo col*

(1) Osp. Magg. di Verc.

suo Monastero in Vercelli, ove posano le sacre ceneri del medesimo Beato Orico — e ne riporta l'inscrizione, la quale però non dà a conoscere nè l'epoca della fondazione, nè quella della morte del Beato Orico.

Ad ogni modo la Casa degli Umiliati in S. Cristoforo deve essere stata la prima, e da essa si formò poi una seconda dello stesso Ordine in sito poco distante dalla città verso ponente, detta la Prepositura di S. Martino *de Lacugatesco*, o per sincope Lagatesco, di cui già si è fatto cenno all'articolo dell'Ospedale del S. Sepolcro, N. 296, lib. III.

Umiliati in S. Cristoforo

93. Ebbe ragione il Puricelli accennando l'assegno fatto ai medesimi del latifondo della Veneria Vercellese; infatti nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore si conservano lettere del Duca di Milano Filippo Maria Visconti dat. il 30 agosto 1418, nelle quali si premette il ricorso sporto da detti Padri Umiliati di S. Cristoforo, esponenti essere stati spogliati da certo Galeazzo de Porris del Castello di Veneria e tenimento di Roncarolo di antico patrimonio d'esso convento in seguito a rescritto surrepito, come dicevano, al padre d'esso Duca il 16 8bre 1382, per il che fossero stati costretti a ridurre a *soli quattro frati* i residenti in Vercelli da *venti*, che prima si trovavano.

Quindi il Duca, dichiarando avere fatto assumere diligenti informazioni, soggiunse: « quia nobis constat et clare pa-
» tet *Castrum Veneriae et Roncarolii... cum eorum pos-*
» *sessionibus, juribus et pertinenciis juridice spectare et per-*
» *tinere supplicantibus* antedictis mandamus heredibus quon-
» dam Egregii militis Domini Galeaz de Porris et Guillelmo
» de Lignana et quibuscumq. aliis prædicta occupantibus
» quatenus dictum castrum etc. libere restituant ac rela-
» xent supplicantibus ».

In questo documento si accoppia alla possessione Veneria il tenimento di Roncarolo, io credo però, che quest'ultimo non altrimenti appartenesse a detti padri salvo nella qua-

lità di Amministratori dell' Ospedale detto del Fasano (vedasi al num. 372 lib. III), e non consta poi quando di tali beni abbiano avuta la reale restituzione.

94. Altre memorie non avendo circa il progresso di quel Convento, soggiungerò quì l'elenco de' suoi Preposti per quanto si ricava da atti autentici:

Fra Robaldo de Vignale Ministro de' Padri di S. Cristoforo 1256 — Fra Obizzono Preposto con 19 frati in Capitolo 1270, 2 7.bre — Fra Guglielmo Preposto 1283 — Fra Vercellino Bursa Preposto 1288 — Fra Alcherio 1294 — Fra Anselmo di Casale 1300 — Fra Vercellino 1304 — Fra Alcherio 1318 — Fra Nicolino de Rycis 1361-63 — Fra Nicola de Crexia Preposto con due Padri ed un Laico in completo Capitolo 1370 9 luglio — Fra Giacomo de Ferrarinis Preposto 1378-84 — Fra Giorgio Borrio 1395 — Fra Giovanni de' nobili Corradi di Lignana Preposto 1435-37-47-58 — Fra Nicolino de' Corradi di Lignana Preposto 1499 a 19 gennaio 1517 (a questo Fra Nicolino il Cusano attribuisce la fabbrica della Chiesa di S. Cristoforo: volle dire la sua ricostruzione nello stato attuale) — Fra Andrea de'Corradi di Lignana Preposto 1533-34 — Fra Gerolamo pure de Lignana 1556.

Egli è poi noto il fatto, per cui dopo il 1568 S. Carlo Borromeo promosse la soppressione generale dell' Ordine degli Umiliati, quindi la Prepositura di S. Cristoforo fu data in Commenda, sebbene poi la Chiesa venisse nell'anno 1575 concessa in un col Convento ai Chierici Regolari della Congregazione di S. Paolo Decollato, detti Barnabiti, che ne sono tuttora al possesso.

Dissi essere stata concessa in Commenda, perchè in un resoconto di carattere dell' Arcidiacono di Torino (e più tardi Arciprete di Vercelli) D. Giovanni de Gromis, Procuratore generale del Vescovo di Torino Cardinale Domenico della Rovere in data 4 x.bre 1487. Fra le rendite del Cardinale si enuncia l'esazione di ducati 800 per la Prepositura di S. Cristoforo di Vercelli, ed in altro atto 27 agosto 1494

di transazione tra lo stesso Cardinale ed i suoi affittavoli generali — chiedeva il Cardinale ducati 800 per residuo fitto del 1493..... *et etiam satisfieri suis religiosis de summa ducatorum ducentum eisdem religiosis debitorum pro eorum victu, vestitu et aliis*, e gli affittavoli, sebbene ammettessero compresa nel loro affittamento la Prepositura di S. Cristoforo di Vercelli « *quae quidem Praepositura deductis ducatis* 200 *qui solent dari religiosis occasione suprascripta solet reddere D.° R.° ducatos octocentum* », tuttavia allegavano eccezioni che furono l'oggetto della transazione: intanto si riconosce, che il Commendatario corrispondeva 200 ducati ai PP. Bernabiti che ufficiavano detta Chiesa, ed ai quali erano pure stati assegnati i beni della Prepositura di Vezzolano, come si disse al N. 89.

Umiliati a Lagatesco.

95. La più rimota menzione della Casa di S. Martino di Lagatesco io l'ebbi da due carte autentiche dell'Archivio di S. Andrea, una in data 4 8.bre 1199 « *Matheus de Bondono fecit donationem intervivos in manu Danexii de Bondono nomine Ecclesiae Sancti Martini de Laigatesco etc.* »; l'altra in data 12 maggio 1200, contenente altra donazione dello stesso Matteo a favore d'essa Chiesa *Sancti Martini de Lacugatesco:* non avendo preso in allora nota delle cose donate non sono in grado di accennarle, nè posso affermare che già vi fosse instituita la Prevostura degli Umiliati: che anzi nel testamento del Cardinale Bichieri an. 1227 fra i diversi legatarii havvi pure la Chiesa *S. Martini de Lagatesco* senza altra indicazione, quando invece vi si trova nominato il Monastero e non semplicemente la Chiesa di S. Stefano.

Nessun maggiore lume possiamo ricavare dal testamento del Vescovo de Carnario dell'anno 1234 — facendo soltanto un legato *Dominabus S. Martini de la Gatesca*, delle quali si parlerà all'articolo delle Monache di S. Agata (infra N. 107)

ma all'anno 1241, in atto 7 luglio (1) cominciamo ad avere positiva notizia d'un Prevosto — *Fra Beltramo Preposto della Mansione di S. Martino di Lagatesco*, la quale Mansione proseguì di poi sino alla già accennata soppressione degli Umiliati, risultandomi del nome di alcuni Prevosti, come segue:

1248 Fra Milano — 1257-59 Fra Martino — 1264 Fra Michele — 1322 11 x.bre Fra Giacomo — 1333 26 gennaio. Fra Giovanni con 5 frati in Capitolo (2) — 1370 Fra Guideto de Badaloco — 1390 29 maggio Fra Guideto de Schoglis con un solo frate formavano intiero Capitolo (2) — 1447 20 marzo. Fra Francheto de Scrivanis — 1485 Fra Giacomo de Verrono, Preposti della Chiesa di S. Martino dell'Ordine degli Umiliati; se non che a mezzo il secolo XVI quella Prepositura era affatto devastata; infatti in un inst.° 1555 18 9.bre (2) si legge: — *Alteri vero petiae coheret..... praepositura Sancti Martini de la Gatesca Ordinis Humiliatorum extra et prope muros Vercell. olim constructa et iam pluribus annis diruta propter bella vigentia inter imperatorem et regem Francorum.*

Nondimeno in atto 17 x.bre 1584 si ha ancora memoria d'un Prevosto di detta Chiesa D. Fabio Biondo, ma non apparteneva più a detto Ordine già soppresso, ed era titolare del beneficio.

Eremitani di S. Agostino nella Chiesa di S. Marco

96. Il Canonico Cusano nel discorso 77, N. 8 lasciò scritto, che il Vescovo de Carnario (an. 1236-41) ebbe ad introdurre in Vercelli i Padri Eremitani di S. Agostino, colla cooperazione *degli Avogadri, che loro diedero per loro ferma*

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli — Dallo stesso atto risulta, che il Monastero aveva una casa in Vercelli nella Parrocchia di S. Bernardo nella quale i frati — *Cum eorum bonis et victuariis se reducant tempore guerrae.*

(2) Arch. Osp. di Vercelli.

abitazione il proprio Castello con ivi aggiunto piccolo Oratorio sotto l' invocazione di S. Marco divenuto poscia nobilissimo Tempio..... *mercè la pia generosità degli Avogadri... e poscia l' innata pietà dell' inclito Principe Beato Amedeo ottavo, Duca terzo di Savoia ecc.*

E tale si fu la tradizione continuata da scrittori di cose patrie, se non che nel libro Mastro ossia Sommario dell'Archivio di S. Marco di Vercelli, redatto nell' anno 1737 e da me esaminato, si legge trascritto a carte 27 l'estratto d' un instromento 7 febbraio 1212, rogato Lantelmo (cartella A, N° 1), per forma di cui i signori Nicola e Guglielmo de Bellino « fu dottore Bellino donano a mani di Fra Warne» rio, Fra Enrico e Fra Ottone, li quali si dicono *Poveri* » *cattolici in Cristo*, una casa nella città di Vercelli appo » alla Barbacana, la quale altre volte era de' Conti di Ca» vaglià, e l'autore del Sommario accerta, che tale casa cor» rispondeva precisamente al sito ove sta il Convento di S. » Marco come si riscontrasse dai successivi acquisti in am» pliazione del locale *senza che giàmmai si parli di dona*» *zione del castello degli Avogadri* » quale donazione vuole provare erroneamente asserta dal Cusano, come egualmente erronea l'epoca del 1237 assegnata per la prima introduzione de' Padri Eremitani, ed accolta pure dall' Ughelli, Tom. IV—1102.

Ammettendo, che si trovasse in Vercelli sino dal 1212 una Congregazione di così detti *poveri Cattolici* trasfusa più tardi nell' Ordine degli Eremitani, egli è un fatto che quest' ordine fu soltanto approvato dal Papa Alessandro IV con Bolla 8 Kal. martii 1255, come accenna il Sigonio, ed il Canonico Fileppi ne discorre a quest' epoca, riferendosi per la fondazione a quanto ne scrisse il Canonico Modena nella storia manoscritta all' anno 1266 « *ivi Antonio Fabiano di Vercelli lascia e dona la sua casa ai frati di S. Agostino conventuali per fabbricare la Chiesa ed il Monastero ad onore di S. Marco* ».

La donazione dell' Antonio Fabiano non esclude, che

altre ne siano state fatte a tale fine anche dagli Avogadri non però d' un loro castello, della cui esistenza in quella località non si ha memoria alcuna, ed è probabile, che trovando assistente e testimonio un signor *Marco Avogadro* all'atto di posizione della pietra fondamentale della Chiesa di S. Marco 19 agosto 1266 ind. IX (1) siasi coll' andare del tempo stabilita l' anzidetta tradizione, che può essere vera in quanto però il sig. Marco Avogadro sia stato uno dei principali benefattori e promotori dell' opera.

Del rimanente l' atto stesso ci fa conoscere la preesistenza del Convento sotto lo stesso titolo, imperocchè vi si legge in principio « *cum infrascripti fratres Heremitae Sancti* » *Marchi Vercellarum* etc.. Dictus Dominus Præpositus (Lan- » telmus) juxta mandatum dicti Domini Episcopi (Martini) » ad onorem Dei et B. Marchi imposuit primarium lapi- » dem coctum crucis signatum in quadam fovea dicti loci » ipsorum fratrum *prope domum habitationis eorum*... inter- » fuere testes D. Ubertus; Dominus Leonardus, Dominus » Antonius de Freapanis, *Dominus Marcus de Advocatis, Do-* » *minus Jacobus Barletarius* judices (Giureconsulti) Vercell.»

97. L' opera fu cominciata sovra grandiose dimensioni, però per difetto di fondi non potè così presto condursi a termine, quindi Papa Clemente IV con sua Bolla 15 marzo 1269 premettendo, che detti PP. Eremitani « *Ecclesiam ad opus eorum de novo aedificare inceperint opere sumptuoso, ad cujus consumationem fidelium subsidia sunt eis non modicum opportuna* » concedette ai fedeli delle Diocesi d'Ivrea, Vercelli e Novara un' indulgenza di 100 giorni se confessi e contriti avessero in qualunque modo coadjuvato al compimento dell' opera: che anzi nemmeno all'anno 1398 fu condotta a fine la fabbrica, poichè nel testamento del Milite Giorgio Avogadro di Collobiano 2 giugno d' esso anno (2) si legge un legato di fiorini 25 « *fratribus et conventu S. Mar-*

(1) Trascritto in detto Sommario dell'Arch. di S. Marco.

(2) Arch. del Conte Avogadro della Motta.

chi de Vercellis in subsidium costruendi eorum Ecclesiam S. Marchi de Vercellis, e da impiegarsi soltanto *in fabricam ipsius Ecclesiae.*

Questa Chiesa condotta a perfezione nel secolo XV per cura del Beato Amedeo Duca di Savoja, cadde poi essa pure nella generale soppressione dei Conventi nel 1802; e passata quindi in proprietà privata venne in quest'anno (1856) ridotta ad uso di mercato del vino.

98. Lungo sarebbe l'elenco de' Priori di detto Convento in gran parte ricavati dal citato sommario; ma limitandomi al secolo XIII accennerò soltanto un Fra Pietro da Valenza Priore nel 1279 ed un Fra Landolfo da Milano nel 1299; quanto poi al numero consueto dei Padri i pochi documenti illustrati non lo accennano oltre a dieci; però in una Bolla di PP. Gregorio 29 gennaio 1578, riportata in detto sommario, havvi una spiegazione, che è utile conservare.

Quo circa ut Ecclesia Domus S. Marchi Vercellensis ordinis Heremitarum S. Augustini de observantia sexdecim Sacerdotum et aliorum dicti ordinis professorum ibi continue residentium etc.

Frati Minori di S. Francesco

99. Concordano tanto il Cusano quanto il Fileppi nello asserire, che il Serafico Patriarca S. Francesco sia venuto in Vercelli circa l'anno 1215, ma vorrebbe il primo, che fin d'allora sia stato quì instituito il Convento dei Frati Minori con assegnazione della Chiesa di S. Matteo posta al sud della città fuori porta; ed il Fileppi crede, che siffatta instituzione non potè aver luogo se non se dopo l'anno 1220; tuttavia nè l'uno nè l'altro apportano documenti salvo che il Fileppi denuncia, che la casa dei Frati Minori in S. Matteo trovasi già contemplata nel testamento del Prevosto De Carnario del 1234.

Per vero non si conosce documento atto a precisare l'epoca di detta fondazione; nondimeno io ebbi a ricono-

scere, che nella rubbrica del libro 2° delle investiture nell'Archivio Civico a lato dell'indicazione d'un instromento 28 xmbre 1227 sta scritta in caratteri di quei tempi la seguente nota « *de terra empta per Comune Vercell. a Domino Giliberto Carosio extra portam Albareti ubi facta est Ecclesia Fratrum Minorum* » ed il documento posto ivi a carte 116 contiene realmente la vendita fatta da esso Carosio al Comune di stara 10 di vigna *apud portam S. Jacobi de Albareto, cui coheret ab una parte strata, quae vadit ad Tredinum, ab alia strata, quae est inter ipsam vineam et fossatum civitatis* » per il prezzo di lire 50 pavesi, corrispondenti ora a L. 1555 55.

Sebbene il documento non parli nè di S. Matteo, nè de' Frati Minori, pure ritenuta l'annotazione antica, e conoscendosi che la Chiesa di S. Matteo era appunto al sud di Vercelli fuori mura tra le porte di S. Stefano e di Albareto (1), io non dubito di asserire, che la fondazione di cui si tratta abbia avuto luogo nell'anno 1227.

100. Continuarono i Frati Minori ad avere stanza a S. Matteo sin verso il fine del secolo XIII, ma nell'anno 1292 già avevano casa entro le mura vicino alla Chiesa Parrocchiale di S. Salvatore in Mercatello, come l'avevano quasi tutti i Conventi interni per ripararvisi nelle frequenti occasioni di guerra.

Ricorsero in quell'anno alla S. Sede rappresentando « quod » eis ad *ampliandum locum ipsorum, qui nimis arctus esse* » *proponitur*, Ecclesia Sancti Salvatoris de Mercatello Ver» cell. cum domibus, cemiterio et platea ipsius positis juxta » eam, necessaria plurimum existebat », ed il Pontefice Nicolao IV — con sua Bolla *Dat. Romae apud S. Mariam Majorem 18 kal. februarii, pontificatus anno IV* — delegò il nostro Vescovo a procurare presso l'Arcidiacono, acciò il medesimo rinunciasse al dritto di nomina e di instituzione

(1) *Inter portam S. Stephani et portam Alberam ubi dicitur ad Scm Matheum* — così in atto 3 maggio 1413.

del Beneficio Parrocchiale di S. Salvatore in Mercatello, ricevendo in cambio eguali diritti su quello di S. Emiliano di Villanova, e quindi poi venisse assegnata in perpetuo a detti Frati Minori la detta Chiesa coi locali accessorii, il che tutto trovasi essersi eseguito con atto 10 marzo 1292, riferito dal Fileppi, senza che vi si disponga alcuna cosa in ordine alla Parocchialità, dichiarandosi però conservato per intanto nei suoi dritti l'attuale beneficiato sinchè fosse altrimenti provveduto.

Ottenuta quella Chiesa, i Francescani diedero opera per la sua ricostruzione ed ampliazione, ed il Torelli ci lasciò scritto nelle sue schede, che il Comune di Vercelli con atto 18 marzo 1298 ebbe a donare ai medesimi per quell'effetto lire 200 imperiali (lire attuali 6698) a pagarsi in sette anni (1); quindi, mercè eziandio i sussidii della divota popolazione, sorse la maestosa Chiesa di S. Francesco, ove continuarono i Frati Minori sino alla soppressione, e ristorata di poi questa Chiesa nel corrente secolo, fu in essa trasferita la Parrocchia di S. Agnese.

Padri Predicatori ossiano Domenicani.

101. Che già avessero stanza in Vercelli nel 1234 i Padri Domenicani, lo prova il più volte citato testamento del Prevosto Carnario in data 13 9.bre d'esso anno pei varii legati ivi fatti *Domui fratrum Ordinis Praedicatorum Sancti Pauli Vercell.*; quindi vuolsi eliminare quanto scrisse il Cusano al N° 4, discorso 77, *sedente il Vescovo Giacomo de Carnario;* imperocchè il medesimo fu bensì promotore della loro introduzione in Vercelli, ma allorquando era ancora Prevosto e durante il Vescovado di Ugone da Sessa, come già l'aveva accennato lo stesso Cusano nel disc. 76, N. 19.

In quale anno poi realmente abbiano incominciato i Domenicani ad aver casa presso la Chiesa di S. Paolo fuori

(1) Dall'Arch. de' Francescani.

Porta Aralda ossia di S. Andrea (nel sito ove trovasi ora lo scalo della ferrovia) non v'ha documento a poterlo precisare, ed il Canonico Fileppi si limitò a dire, che l'introduzione loro fu tra il 1222 ed il 1234.

Nondimeno avendo io provato altrove (1) che la predicazione in Vercelli del Beato Giordano compagno di S. Domenico avvenne dopo il 1228 e forse nell'anno 1230, e constando, che all'epoca di essa predicazione i Domenicani *nundum domum ibi* (Vercellis) *habebant* » viene a restringersi tra l'anno 1228 ed il 1234 l'incertezza della fondazione di quel Convento, ed è anzi probabile, che la medesima sia seguita l'anno stesso dell'anzidetta predicazione atteso il numero de' cittadini per essa attratti al nuovo Ordine.

102. Non durarono però a lungo i Domenicani fuori porta Aralda, e nell'anno 1253 già avevano una Mansione in città nella contrada di S. Lorenzo in vicinanza del sito, ove sorse pochi anni dopo la Chiesa di S. Paolo: infatti da atto 1253 *die sabbati 3.° ante kal. julii, indic. XI*, risulta d'una vendita fatta dalli Sigg. Federico, Maffeo e Roglerio de Bondono delle tre quarte parti dell'infra designata area » *in manibus fratris Ruffini Prioris Ordinis Praedicatorum* » *commorancium Vercellis* a parte et nomine Ecclesiae et » Conventus ipsorum fratrum, quæ *fiet Vercellis* de terra » vacua ubi fuit domus..... in civitate Vercellarum *in con-* » *trata S. Laurentii prope Mansionem*, quam *inhabitant ipsi* » *fratres Praedicatores*.... Actum in domo habitationis ipso- » rum fratrum Vercellis in vicinia S. Laurentii. Testes..... » et frater Ugolinus *Conversus Ordinis Praedicatorum apud* » *Vercell. commorantium* » le quali ultime parole *apud Vercellas* danno tuttavia a conoscere, che sebbene una parte de' Padri abitasse nella Mansione interna, il Convento però continuava fuori Porta.

Per non attediare il lettore ommetterò di riportare varii altri acquisti di case confinanti fatti ne' mesi di gennaio,

(1) Al N. 385 del libro III

febbraio e luglio dello stesso anno, ove si accenna alla Chiesa, *quae ibi fiet*, limitandomi ad indicare l'atto di donazione 29 giugno 1253 fatta dal sig. Uberto fu Pietro de' Bondonis d'una casa con forno in Vercelli nella Parrocchia di S. Lorenzo *fratri Ruffino Priori fratrum Praedicatorum Vercellis commorancium vice et nomine Conventus ipsorum fratrum et Ecclesiae, quae ibi fieri debet*, ed accennerò ancora, che in uno di detti atti è nominato come sottopriore de' Predicatori Fra Ardizzone de Arborio, nobile nostro concittadino.

103. Pare tuttavia, che si cominciasse a fabbricare il convento; imperocchè in ordine alla Chiesa di S. Paolo (che posteriormente ampliata, tuttora sussiste, e vi fu in questo secolo trasportata la Parocchia de' Ss. Tommaso e Teonesto), la medesima deve essere stata costrutta nell'anno 1260 e successivi, il che io ricavo da un atto 30 aprile 1261, portante vendita a detti Padri di due case alle loro confinanti *pro costruenda Ecclesia Sancti Pauli, quae ibidem construi faciunt.*

E per certo essi dovettero far precedere la fabbrica del convento in città, dacchè per dare luogo all' instituzione d'un Monastero di loro Ordine, che intendeva fondare la pronipote del Cardinale Guala, Damigella Emilia Bicchieri, (quindi Beata) ebbero a vendere alla medesima con atto 5 luglio 1255, rogato Oliviero Naso, l' antico loro convento con giardino e siti accessorii *in Curte Vercellarum prope Civitatem et apud fossata ipsius civitatis via tamen mediante, quibus coherent via, qua itur versus Cervetum et ab alia Rugia, qua molunt molendini ipsius civitatis* (1), e gioverà notare, che a questa vendita oltre al Capitolo de' Domenicani di Vercelli in numero di otto, intervennero pure Fra Pacifico Priore del Convento de' Predicatori di Genova — Fra Ruffino Priore di quello di Como, e con essi il già nominato nostro Vercellese Fra Filippo de Carisio Priore del Convento di Venezia (Vedi al N. 28).

(1) Vita della Beata Emilia.

Stette di poi quasi stazionario il numero di essi Padri in Vercelli, contandosene nove in un Capitolo del 1278, ma sul finire del secolo, cioè in atto 28 8.bre 1290 (1) il Capitolo si componeva del Priore Fra Filippino de Ast e di *venti* altri Frati Predicatori.

Carmelitani.

104. Scrisse il Canonico Cusano (2) che nel Vescovado di Aymone e nell'anno 1288 siano stati introdotti in Vercelli i Padri Carmelitani, ai quali sia stata per loro abitazione ceduta una casa dalli Montanari, famiglia nobile di Vercelli: ma il Fileppi ci assicura, che detti Religiosi già avevano stanza in Vercelli prima del 1287; imperocchè nel loro archivio esistesse sotto quella data un atto di compra di alcune case « *quae ibi dicuntur contiguae Ecclesiae fratrum Carmelitarum* ».

Nè meglio seppe stabilire l'anno della loro introduzione il compilatore del libro Mastro di esso Convento, il quale, col titolo di *Campione del Convento del Carmine di Vercelli* 1736, si conserva nella Biblioteca del Re (3), ivi alla pag. 2ª si legge: — *sebbene però sia senza controversia*, *che la venuta dei Carmelitani in Vercelli seguisse in questo secolo XIII*, *resta non pertanto ignoto l'anno preciso..... il nostro Padre Lezana registra negli annali l'abitazione dei Carmelitani in Vercelli al principio dell'anno* 1275 *e da un certo Guglielmo fondata* — alla pag. 4ª si vede trascritto ed autentico un decreto del Vescovo Aymone (che pur esiste nell'Archivio Eusebiano) in data 8 giugno 1291, col quale,

(1) Arch. Osp. M. di Verc.

(2) Discorsi historiali de' Vescovi, N. 80.

(3) Sia quì luogo per attestare la mia gratitudine alli Chiar.i signori Cav. Promis Bibliotecario di S. M. e Comm. Castelli Direttore degli Archivii generali del Regno, non che agli Impiegati in essi Archivii per la somma cortesia usatami, agevolando in ispeciale modo ogni mia ricerca.

sul ricorso de' PP. Carmelitani di Vercelli « *qui in paupertate et poenitentia eligerunt eorum vitam consummare* » accorda alcune indulgenze concesse ai visitanti il loro oratorio.

Nello stesso libro alla pag. 7.ª si soggiunge « *che divenendo col tempo angusta alla quantità de' divoti concorrenti la Chiesa... si mossero i padri a rifabbricarla circa l'anno 1457... e si vide costrutta e compita la vôlta della nave di mezzo nel 1472 in tempo del priorato del P. Lorenzo da Pondrano colli generosi sussidii del B. Amedeo VIII, terzo Duca di Savoia, e di Violante degnissima Consorte del suo Ducato e pietà* » infatti sopra la colonna dirimpetto al pulpito si vedeva scritto: 1473 *die 7 maii finitum fuit hoc opus.* Quanto al campanile lo stesso compilatore a pagina 37 lo disse fabbricato da tempo antichissimo *più alto d'un piano di quanto si trovi al presente* 1736, - ma non accenna alla torre de' Montanari.

Tranne qualche legato di poca entità nessuna altra memoria essendomi pervenuta, dirò essere continuata la stanza de' Carmelitani in quel Convento sino alla soppressione del 1802, esistendovi in allora sette Professi, un Novizio e due Conversi. In oggi il locale è stato convertito ad uso di Ospedale Militare.

Frati della Penitenza.

105. Le osservazioni relative a questi frati de' quali si ha memoria dal 1234 al 1284 si ponno vedere all' articolo *Suore della penitenza* N.° 109, ove si dovettero unire per connessione della loro istoria.

§ 9.°

MONASTERII DI DONNE

Suore di S. Giovanni di Varola e Suore della Carità di S. Spirito riunite a formare il Monastero delle Suore Cisterciensi di S. Spirito.

106. Negli articoli relativi agli Ospedali della Casa di Dio, e di S. Spirito (Num. 298, 330 libro III) si ebbe a dimostrare come le Suore della Carità institutrici dell'Ospedale di S. Spirito, delle quali si ha documento all'anno 1214, e le Suore della casa di Dio, che il Cusano vuole instituite sedente il Vescovo Ingone prima del mille e quindi trasferite a S. Giovanni di Varola, siano state riunite a comporre il Monastero delle Cisterciensi di S. Spirito poco superiormente alla Chiesa Parocchiale di S. Salvatore a ridosso della porta di strada ora porta Torino.

Nella loro origine quelle Suore seguirono la regola di S. Agostino e quindi passarono all'ordine Cisterciense, come accenna una Bolla di Papa Eugenio IV 16 aprile 1438 (additata dal Canonico Fileppi) a me consta, che le Monache di S. Spirito erano sotto la direzione dell' Abate di S. Maria di Lucedio, conservandosi nell' Archivio dell' Ospedale Maggiore di Vercelli un atto in data 16 marzo 1281, in cui il capitolo d' esse Monache venne convocato e presieduto da Fra Rolando Abate di quel Monastero.

La traslazione delle Suore della Casa di Dio alla Chiesa di S. Giovanni di Varola dovette seguire dopo il 1221, esistendovi Bolla 22 marzo stesso anno di privilegio sotto il primo titolo; la loro riunione poi al Monastero di S. Spirito pare essere seguita verso il fine del secolo, sia perchè all'anno 1265 si trovano ancora citate fra le coerenze ad un terreno *Dominae S. Johannis de Varola*, sia perchè al dire del Fileppi quest' ultime furono ancora *sotto tale titolo* contemplate nel testamento del Vescovo Aymone del

gennaio 1296, data però questa che venne corretta dall'Irico (1) in 16 agosto 1295, ricavandola dalla tavola dei legati di Lucedio.

Chiuderò questo articolo col nome di alcune Priore d'esso Monastero di S. Spirito, cioè: Donna Muta de Montecaprello 1275 — Donna Sibilla con 14 monache 1314 — Donna Beatrice de Salerio 1330 — Donna Margarita de Castello di Santhià 1374 e nel 1392 con 12 Monache in Capitolo.

Suore Umiliate di S. Martino Gatesco
riunite nel Monastero di S. Agata in Vercelli.

107. Scrisse il Cusano al N° 12, discorso 77: « che il Vescovo De Carnario (an. 1236, a. 41) *trasferì le Monache* » *di S. Martino in Vercelli nelle Case di Gioanni Panderio* » *con assegnazione della Chiesa di S. Agata* » ed al N° 12, disc. 101, soggiunse « *che il Vescovo Pietro Francesco Fer-* » *reri* (an. 1536 a 62) *fece effettuare in Vercelli la fabbrica* » *del Monastero di S. Agata*, ufficiata oggidì dalle Monache » Umiliate già abitanti nell'antico loro Monastero di S. Mar- » tino di Gatesco, ove e nell'anno 1144 s'ebbero il loro » primo essere nei tempi del Beato Orico ».

Per altra parte il Fileppi dopo di avere detto nei commenti del testamento del Vescovo De Carnario « *certum est* » *coenobium S. Martini de la Gatesco olim inhabitatum fuisse* » *a Monialibus Ordinis Cisterciensis* » soggiunge poi sotto il Vescovo Martino (an. 1245-68) *Moniales humiliatae S. Aga-* » *thae, quae anteà suburbanas aedes incolebant prope Eccle-* » *siam Praeposituralem Umiliatorum S. Martini de Gatesco,* » *in urbem introductae sunt* ».

Vediamo ora di meglio riconoscere il fatto colla scorta di qualche documento.

Le Monache a S. Martino Lagatesco vi erano sin dal secolo XII e dipendevano da quella Prepositura degli Umiliati

(1) De S. Oglerio, pag. 31.

(Vedi supra, N° 95): quindi non è a credere che professassero l'*Ordine Cisterciense*: esiste nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore un atto 7 luglio 1241 di professione della Suor Sibilia Mascarota a mani del Preposto di quella Mansione Fra Beltramo: ivi *promisit stabilitatem suam et castitatem et obbedientiam, et suorum morum conservationem secundum regulam illius congregationis videlicet in illa domo de la Gatesca quae constructa est in honorem Beati Martini.*

108. Nell'anno poi 1257 già ne esisteva una diramazione in Vercelli presso la piccola Chiesa di S. Agata (1), e nel suddetto Archivio si conserva un atto 21 9.bre 1257, nel quale Giovanni Panclerio di Vercelli dona a Fra Martino, Preposto degli Umiliati di S. Martino di Lagatesco ed a tutto l'Ordine, una casa con orto e corte in questa città sotto la Parrocchia di S. Donato per servire in perpetuo di Monastero « *Sororum Humiliatarum quae dicuntur de S.* » *Agatha....* ita ut prædictae sorores *quae ibidem modo sunt* » et inde fuerint perpetuo in ipsa domo debeant habitare » et ibi permanere et *collegium* ipsarum Sororum perpetuo » ibi debent observari ».

Io credo tuttavia, che le Monache di S. Martino non vi si riunissero salvo in sul principio del susseguente secolo, imperocchè nel testamento dell'Avvocato Giuliano de Cremona, 23 9.bre 1302, si trova ancora un legato *Dominabus S. Martini*: accennerò per ultimo, che all'anno 1454 le dette Monache di S. Agata non erano ancora astrette a clausura, constandomi da atto 16 luglio della trasferta di tre di esse a Palestro per alcune prove in ordine ai beni d'una consorella Dorotea de' Nobili di Palestro.

Soppresso nel 1570 l'Ordine degli Umiliati, sottentrarono in S. Agata le Benedettine, ed alla soppressione generale vi erano in numero di 22 Professe con 9 Converse.

(1) Vedi N° 424, lib. III.

Suore della Penitenza.

109. Un cenno di queste Suore ne diede il solo Canonico Cusani nel discorso intorno al Vescovo De Carnario (an. 1236-41) dicendo al N.° 6 « che il medesimo assegnò » la Chiesa col suo Monastero, già abitato dai Monaci di » S. Orso, fuori della Città *alla Porta Aralda* ossia di S. » Andrea ad uso di alcune religiose donne *dette della Peni-* » *tenza* sotto le regole di S. Agostino *a direzione del me-* » *desimo S. Domenico* ».

Parlando dell'Ospedale de' Santi Paolo ed Orso (N.° 314, libro III) già si è toccato dell'errore del Cusano, poichè quella Chiesa ben lungi dal trovarsi a Porta S. Andrea era fra i rami di Cervo e Sesia; in punto poi delle Suore della Penitenza io mi fo ad accennare l'unico documento, che mi venne fatto di trovare.

Con atto 7 aprile 1234 (1) il Comune di Vercelli investiva « Dominam Richam Rectricem et Ministram Sororum » de *poenitencia* nomine omnium sororum suarum *quae modo* » *sunt* vel de coetero erunt de medietate domus orto et » terre canevæ et portici, de qua *hodie* Humbertus Basilicus » fecit venditionem ..... Comuni Vercell.... ita tamen quod » praedictum Comune eisdem sororibus eam auferre non » possit donec ibi steterint et ordinem tenuerint: Coeterum » si praedictam medietatem domus etc. relinquerint, *et or-* » *dinem praedictum non definiant*, perveniant in praedictum » Comune ».

Fatta ricerca dell'ivi enunciato acquisto fatto dal Comune nello stesso giorno, vi riconobbi che la suddetta metà di caseggiato era posta in Vercelli *in vicinia S. Salvatoris de Strata, quae medietas est retro domum ab ipso Uberto venditam Fratribus de Poenitentia nomine Sororum praedictarum* (1).

Da questi documenti si ricava, che in quell'epoca di fer-

(1) Arc. Civ. Biss. Tom IV, 192.

vore per l' instituzione di nuovi ordini religiosi si fosse formato in Vercelli un Consorzio di Frati, ed altro di Suore sotto il titolo *della Penitenza*, che la casa destinata a queste ultime era nella Parrocchia di S. *Salvatore* a porta di Strada, e così ben lungi dalla porta Aralda, che il loro ordine non era ancora approvato: *et ordinem praedictum non definiant*.

110. Quanto poi all' altra asserzione del Cusano, che dette Suore fossero già *sotto la direzione di S. Domenico*, giovi osservare, che l'anzidetto documento del 1234 (anno della canonizzazione di questo Santo) ci addita la contemporanea esistenza de' *Frati della Penitenza* direttori di quelle Suore, i quali Frati non possono confondersi coi *Padri Predicatori* secondo l'Ordine di S. Domenico, che già avevano stanza in Vercelli sotto tale titolo, come ne fa fede il testamento del Vescovo De Carnario, che porta pure la data del 1234; anzi di que' Frati della Penitenza ne abbiamo ancora memoria in due atti del 1280 e del 1284, il primo dei quali contiene una locazione d'una casa in Vercelli fatta « *Ambroxio Calegario Fratri de Poenitentia, qui moratur in vicinia S. Bernardi* », ed il secondo fa cenno di Fra Guglielmo Pilo *ex ordine Fratrum de Poenitentia*, senza che risulti in alcun modo del luogo ove avessero il Convento, per il che io inclino a credere essere stati Frati semplicemente Conversi non coabitanti, ed a guisa de'Terziarii di S. Francesco.

Che però i medesimi, e più certamente le Suore, seguissero le regole di S. Domenico ne abbiamo argomento dalle inscrizioni poste sotto le più antiche immagini della Beata Emilia Bicchieri (Vedi infra N.° III), poichè a quella esistente in Ropolo sulla Casa già spettante al Convento di S. Margarita stava scritto: « *Beata Emilia de Bicheriis de Poenitentia S. Dominici Ordinis Praedicatorum ex civitate Vercell.* », e nella Chiesa interna del Monastero in Vercelli: « *Beata Emilia de Bicheriis de Poenitentia S. Dominici fundatrix Monasterii* ».

Conchiudiamo dicendo, che probabilmente alle Suore della Penitenza, di cui nell'atto del 1234 non riuscì di consolidare il loro Ordine e Monastero in detta Casa a S. Salvatore, la quale sarà ritornata al Comune, e l'Ordine delle Domenicane non ebbe presso di noi stabile consistenza salvo all'anno 1256, in cui se lo elesse la Nobile Damigella Emilia Bicchieri colla seguente instituzione:

Domenicane nella Chiesa di S. Margherita

111. Nell'articolo relativo ai Padri Predicatori (sopra N° 103) si è già riferita la vendita da essi fatta del loro Monastero fuori Porta Aralda alla prefata Damigella (ora Beata) Emilia Bicchieri, coll'instromento 3 luglio 1254, rogato Oliverio Naso *pro Religione Dominarum ibi facienda*; ed infatti essa vi fondò il Monastero delle Domenicane, al quale applicò la sua parte del cospicuo patrimonio paterno, conducendovi in esso vita santissima, senza volere accettare, se non forzata e ancor ben di rado, la superiore direzione.

Non occorre fare la storia di tale Monastero, imperocchè il lettore può appagare il suo desiderio leggendo la Vita della Beata egregiamente scritta dal Teologo Depietri, e stampata in Vercelli nell'anno 1770 coi tipi Panialis: tuttavia alcuna cosa se ne dirà nell'articolo seguente.

Monache di S. Pietro Martire in Vercelli

112. Un'altra delle sette sorelle Bicchieri, rimasta vedova del sig. Gioachino Ivaco, volle emulare la pietà della sorella Emilia, e fondò pur essa un nuovo Monastero di Suore Domenicane nella Chiesa di S. Pietro Martire in questa città pressochè nel sito dell'attuale Chiesa di tale titolo, applicandovi le larghe sue sostanze.

Non consta in quale anno siane seguita la fondazione, la crederei però verso l'anno 1280, ed il primo cenno ch' io ne trovi si è nel sovra citato testamento di Giuliano de Cremona del 1302.

113. Nel secolo poi XVI le Monache di S. Margarita, che si trovavano fuori Porta di S. Andrea, dovettero cercare ricovero in città, attese le continue scorrerie de' nemici, e si adagiarono alla meglio in alcune case acquistate nella contrada che dal Corso tende alla Chiesa di S. Cristoforo.

Non andò molti anni che il nostro Vescovo Cardinale Guido Ferreri, stimando opportuno il far ricoverare in città le Monache di S. Pietro Martire dell'Ordine di S. Benedetto, esistenti sin dal secolo XII nel luogo di Lenta, colà istituite dal Conte di Biandrate, propose che loro venisse ceduto il Monastero come sovra fondato dalla vedova Ivaco nella Parocchia di S. Bernardo, e fece sì, che le Monache abitanti in quest'ultimo si riunissero alle loro consorelle Domenicane in Santa Margarita, cumulando pure i beni delle rispettive fondatrici Emilia e Beatrice sorelle Bicchieri.

114. Questa riunione occasionò l'ampliazione del Monastero di S. Margarita, e la costruzione di apposita Chiesa sotto tale titolo, come ci additano i seguenti documenti:

« 1575, 23 maggio, deposizioni giudiciali (Arch. Arborio » Biamini) *quod de anno* 1572 *de mense maii fuerunt coactae » R. Moniales S. Margheritae Ordinis Praedicatorum S. Do- » minici hujus civitatis acceptare et accipere Moniales Mo- » nasterii S. Petri Martiris eiusdem Ordinis*, quae fuerunt » translatæ, virtute præcepti R. D. Guidonis Ferrerii Car- » dinalis Vercell. et Episcopi in earum Monasterium, quod » tunc tempore non erat capax pro receptione earum..... » Ecclesia dicti Monasterii et Oratorium erant obscura et » non habebant formam Ecclesiae et Oratorii, quia erant » de domibus profanis recomodatæ et per modum provisionis, » attento quod *Monasterium harum Monialium erat extra » muros huius civitatis et fuerunt adstrictae ad emendas » quasdam domunculas adaptatas pro eorum Monasterio et » sic coactae habitare in civitate causante bello praeterito* ».

A queste deposizioni succede una permissione Pontificia

23 giugno stesso anno, data al Monastero anzidetto di S. Margarita per alienare beni a concorrenza di scuti 325 d'oro coi quali sopperire alle spese fatte *pro ampliatione eiusdem Monasterii..... pro recipiendis monialibus, quae de Monasterio Monialium S. Petris Martiris etiam Vercellensis dicti Ordinis ad praefatum Monasterium S. Margaritae auctoritate Apostolica transiverant..... et constructione dictae Ecclesiae a fundamentis.*

Il numero delle Suore Domenicane così riunite a Santa Margherita era maggiore di N.° 34, risultando da convocato 4 giugno 1574 esservene appunto intervenuto in tale numero compresa l'Abbadessa Madre Aurelia Cagnola, e si dissero eccedenti le due terze parti del Capitolo. Continuarono entrambi i Monasteri sino alla generale soppressione, dopo la quale quello di S. Pietro Martire passò in proprietà del contiguo Ospedale Maggiore e quello di S. Margherita venne assegnato alla Casa centrale pel Piemonte delle benemerite Suore di S. Vincenzo de' Paoli.

E qui pongo termine alla narrazione, la quale, secondo il mio assunto doveva limitarsi agli istituti e corporazioni del Clero secolare o regolare o preesistenti o fondati nel secolo XIII, epoca speciale contemplata in questo lavoro.

IL COMUNE DI VERCELLI NEL MEDIO EVO

Studi Storici

DI VITTORIO MANDELLI

APPENDICE 1ª

Dissertazione intorno al ragguaglio in moneta corrente delle somme espresse nei documenti Vercellesi dei secoli XII-XIII-XIV.

Sovente nella Storia occorre di narrare fatti, la cui importanza è determinata da somme di danaro espresse in moneta allora in uso, ed il lettore non potrebbe mai farsene un adeguato concetto, se la narrazione non fosse corredata da una tariffa di ragguaglio di quelle monete colle attuali in corso: infatti quale idea potremmo noi altrimenti avere dell'entità del corrispettivo di lire *settemila pavesi* pagato dal nostro Comune al Marchese di Monferrato nel 1202 per la cessione del dritto supremo sul Borgo di Trino ed adiacenze e pei boschi di Lucedio? (1). Quale delle lire *novemila pavesi,* mediante le quali il legato Pontificio de Montelungo vendette nel 1243 (2) ai Vercellesi la giurisdizione comitale già competente al Vescovo sovra questa città e sua provincia? Quale concetto finalmente potremmo formarci di tant' altri fatti, e delle grandi largizioni per Opere Pie enunciate nella mia narrazione?

Ma se la necessità del ragguaglio fu generalmente sentita dagli scrittori di storie municipali, le gravissime difficoltà a compilarlo

(1) Vedasi nella Storia, N° 9, lib. II.
(2) Ivi, N° 229.

trattennero molti dal sobbarcarvisi; ed i pochi, che vi si applicarono diedero per lo più semplici risultamenti de' loro studii, senza darne soddisfacente ragione, e partendo da basi diverse secondo il loro criterio conchiusero in proporzioni disparatissime.

2. Anche fra noi l'Abate Frova tentò di ridurre in moneta dell'epoca sua le lire imperiali e pavesi indicate nei documenti Vercellesi degli anni 1149, 1165, 1180, 1185, 1186, 1188; se non che (forse per la distanza dei commenti tra l'una e l'altra di quelle Carte) mi sembrano non poco contraddicenti alcune sue liquidazioni in parte dedotte dalle asserzioni del Conte Giulini nella Storia di Milano.

Infatti: pel documento dell'anno 1149 egli ci disse, trattarsi di vendita per lire 37 soldi 10 di argento di buoni denari pavesi, *delle quali lire ciascuna per esso anno* 1149 *corrispondeva a lire piemontesi d'oggi* (circa l'anno 1790) 16, *soldi* 13, *den.* 4; *cosicchè le lire* 37 1/2 *eguali erano in allora alla somma d'oggidì di L.* 3249 10. Poscia ad altro documento del 1185 liquidò le lire 268, soldi 4 pavesi, di cui in esso, a lire 17733 di Milano, dicendo, che *la proporzione di quella lira pavese colla milanese de' suoi tempi era da* 1 *a* 60.

All'anno poi 1188 egli soggiunse: — *Il fiorino d'oro era di bontà e peso eguale ai zecchini ed agli ungari migliori d'oggi giorno; quindi* 20 *imperiali facevano una lira imperiale, ossia un fiorino d'oro nel secolo XII, benchè nel secolo antecedente, anzi ancora nei primi anni dello stesso secolo XII, ci volessero due fiorini a fare una lira imperiale..... laonde nell'anno* 1188 *un fiorino d'oro formava lire* 2 *pavesi.*

La contraddizione è patente pei primi due articoli, e quanto al terzo egli prese abbaglio nel ragguagliare quelle somme sulla base del fiorino d'oro, il quale cominciò solo a coniarsi nell'anno 1252, e quindi non poteva aver corso nel 1188 e tanto meno nei tempi anteriori.

3. Con molto maggiore precisione il Ch.º Commendatore Cibrario arricchì l'opera sua — *Dell' Economia Politica del Medio Evo,* — di varie tavole di riduzione d'un gran numero di monete usate in que' secoli colle lire attuali; lavoro di lungo studio e pazienza, che non si può giustamente valutare se non da chi siasi pure internato in sì fatte disquisizioni: però il medesimo non potrebbe recare luce opportuna a questi Cenni Storici, sia perchè partendo soltanto dal-

l'anno 1257 sussistono tuttora le difficoltà maggiori pel tempo anteriore, sia perchè egli si limitò ad operare il ragguaglio delle *monete effettive*, quando in vece rarissimi sono i casi, che vi si riferiscano i nostri documenti, accennando anzi presso che tutti alla *moneta nominale*, ossia lira pavese allora usata come moneta di computo.

4. Se quegli eletti ingegni non soddisfecero, per mio avviso, al bisogno, dovrei certamente ristare dall'impresa, conscio di mia pochezza e della gravissima difficoltà: nondimeno un desiderio vivissimo di portare il lettore in grado di farsi un adeguato concetto de' fatti da me narrati, mi sprona a rassegnare agli eruditi un mio progetto, in via almeno di larga approssimazione.

5. Prima però di esordire nella discussione sarebbe pur necessario il premettere il ragguaglio de' pesi e misure, senonchè sì fatto argomento richiederebbe per se solo una voluminosa dissertazione non consentanea al piano dell'opera; e sia per questo che per altri motivi debbo pregare il lettore a stare contento per ora di alcuni risultati finali, in punto misure, quali un lungo esame de' documenti mi ha fatto rintracciare.

Impertanto *lo staio, misura degli aridi e de' liquidi* in uso presso di noi nel secolo XII e seguenti, corrispondeva a litri 78,95536; abbenchè nell' anno 1612 sia stato portato nella pubblicata tariffa (1) in nuova misura di Piemonte, che corrisponderebbe in oggi a litri 83,878.

Parimenti *lo stara, misura agraria* in uso a Vercelli in quei secoli, si può ragguagliare ad are 4,16734, sebbene nel 1612 si trovi portato in misura di tavole e piedi di Piemonte tale ad equivalere ad are 4, 474.

Quanto a peso la diversità è tenuissima; imperocchè la libbra Vercellese, secondo la tariffa, corrisponderebbe a grammi 320,3281, e mi risultò per que' secoli più antichi a grammi 320,529.

6. Premesse queste indispensabili nozioni facciamoci a discorrere delle monete in uso in Vercelli e suo contado nei secoli XII a XV.

Nei relativi documenti troviamo quasi costantemente nominata la lira, il soldo ed il danaro pavese: tale infatti si è la moneta enunciata nei varii articoli nel Codice più antico dei nostri Statuti; tal-

(1) Raccolta Duboin, Tom. XV, col. 326 e seguenti.

volta però nei contratti si fa cenno di denari *imperiali* ed ancora di denari *terzuoli;* di rado poi di denari *susini:* poscia nella seconda metà del secolo XIV, dopo l'aggregazione della nostra Provincia allo Stato pei Visconti, vi si trova menzione promiscua di lire pavesi o terzuole ovvero di *fiorini di milano* e di *grossi.*

Riservando queste ultime specie a più innoltrata discussione, cercheremo in primo luogo la relazione distinta tra le anzidette *lire nominali,* affinchè, ottenuto un plausibile ragguaglio di quella lira pavese alle lire attuali di Piemonte, si abbia per quanto sarà possibile un mezzo di riduzione anche per le imperiali-terzuole-susine.

Dissi *lire nominali* perchè nè intendo, nè il potrei, specialmente per quei primi tempi, tener dietro alle varianti delle monete effettive coniate a Milano, a Pavia ecc., e lo statuto ed i documenti nostri, non apponendo più nel secolo XII alcuna distinzione di denari *vecchi o buoni,* ma accennando soltanto le lire o soldi senza aggiuntivo, danno a conoscere trattarsi già d'una moneta nominale o di puro computo, scontabile colle monete effettive secondo il variante loro corso.

7. Sebbene quasi tutti i Comuni d'Italia per segno d'indipendenza abbiano voluto sul principio coniare monete loro particolari, che prendevano nome dalla propria città, dal che lire fiorentine, bolognesi, bresciane ecc.; pure i bisogni del commercio le obbligarono di poi a regolare il conio almeno in proporzioni aliquote con una principale, quale si fu la moneta *imperiale.*

Per qualche tempo una tale relazione si conservò esatta nell'intrinseco della moneta; ma seguendo poscia in essa notevoli interpolate variazioni, i popoli che non coniavano moneta sotto nome proprio, ed usavano servirsi d'una di quelle, *come noi della pavese,* la ritennero, generalmente parlando, colle antiche sue relazioni, e divenne presso loro prettamente nominale: il che meglio vedremo parlando de' fiorini di Milano.

8. Dato adunque, che la maggior parte delle lire particolari d'allora avessero una relazione aliquota colla *imperiale,* indaghiamo l'origine ed il luogo ove cominciò la medesima a coniarsi.

Lasciando ad altri la disputa intorno ai tempi Longobardi, e circa la vera lezione del documento N° 23 del Codice Ambrosiano del Fumagalli, an. 796. *Denarius legidimus Mediolanensis aut Ticinensis,* egli è indubitato che sotto i Carolingi coniavasi moneta

d'argento fine tanto a Milano che a Pavia sul computo prescritto da Carlo Magno di denari 240 (vuolsi in una libbra d'argento), ossiano soldi venti da denari dodici: quindi nei contratti, e per assai tempo, non si trova menzione nè di denari milanesi, nè di quelli pavesi, ma unicamente di *denari buoni d'argento:* vale a dire del peso legale — *Argentum denarios bonos libras XII habente pro una qualibet den. CCXXXX;* così in atto 27 aprile 919 (1), e più chiaramente — *Argentum den. bonos duocenti pro unoque solido duodicenus denarius* — an. 857 (2).

Però sullo scorcio del secolo X, cioè all'anno 972 (3), cominciasi a ritrovare un documento colle note — *Argenteos denarios Mediolanenses*, e parimenti all'anno 1014, 23 gennaio *argentum denarios bonos Papienses* (4).

9. In ordine poi all'origine del denaro imperiale il Muratori lasciò scritto: — *imperialium mentio in Italia occurrere incepit seculo XII (fortassis etiam vetustior est) sive illi nummi forent in imperiali Ticinensi moneta percussi, sive a Friderico I, Augusto Cœsarei nominis in Italia propagatori adinventi* (5).

Il Zanetti oppugna con buone ragioni l'origine del denaro imperiale nella zecca di Pavia, ed inclina a credere, che siasene cominciato il conio in quella di Nuceto, la quale dice instituita dal Barbarossa nell'anno 1161 od in quel torno, non trovando esso Zanetti menzione di denari imperiali anteriore a quella fattane dal contemporaneo Sir Raul nella sua cronaca all'anno 1163; soggiunge poscia, che trasferita in Milano la Zecca di Nuceto, siasi in quella continuato costantemente il conio di essi denari imperiali (6).

Concorro volentieri nell'opinione del Zanetti attribuendo alla Zecca di Milano (poichè brevissima fu la durata di quella di Nuceto) il primo conio de' denari detti *imperiali*, anche per la considerazione, che i medesimi risultano instituiti in eguale valore ai denari mila-

(1) Mon. H. Pat. Tom. 1, col. 122.
(2) Ibi, col. 267.
(3) Murat, Antiquitas, Tom. II, disc. 27 ed Argell., parte III, pag. 2.
(4) Mon. H. Pat., Tom. 1, col. 408.
(5) De diversis pecuniæ generibus nella Raccolta degli Argellati, P. 11, pag. 123.
(6) Monete e zecche d'Italia, Tom. V, pag. 25.

nesi, i quali cessarono di corso « *XII denarios imperiales sive mediolanenses veteres* »: così in atto 19 ottobre 1176 (1), e parmi egualmente esatta l'epoca dell'instituzione circa gli anni 1161-63; imperocchè l'ultimo contratto, che io abbia riconosciuto, fatto ancora a denari semplicemente detti milanesi, porta appunto la data del 12 7.bre 1160 (2).

Non ignoro esistervi un documento dell'anno 1069, ove si legge *imperialem unum* (3); ma il non trovarsi altro cenno degli imperiali in un secolo, che vi sarebbe d'intervallo, ed il vedere durante il medesimo continuati i contratti a denari milanesi (4) mi fa sospettare inesatta la data di quel documento, forse da rettificarsi in 1169, giacchè non sarebbe il primo, per mia esperienza, in cui l'ammanuense ommise la parola *centum* nell'indicazione dell'anno.

10. Un' altra moneta più minuta col nome di *terzuolo* coniavasi pure nella Zecca di Milano, ed a mio avviso ancora prima che il denaro milanese più forte venisse coll'impronta di Federico a prender nome di denaro imperiale (an. 1161-63): era infatti necessaria quella minore moneta ad uso del piccolo commercio, se il *minimo* denaro imperiale del 1200 varrebbe in oggi centesimi 45 circa, è molto più quello del 1160 ed anteriore.

Lo Storico milanese Fiamma (5) vorrebbe spiegare il nome di *terzuolo* asserendo, che il medesimo contenesse un solo terzo di argento fine e due terzi di rame; e sebbene altri scrittori concorrano in tale spiegazione, o quanto meno si limitino a riportare quel testo di autore troppo però lontano dall'epoca, a me pare doversi assegnare altra origine essendo che sì fatti conii di moneta eroso-mista si verifichino solo in tempi posteriori.

11. Il Ch.º Zanetti credette coniato il terzuolo dai Milanesi dopochè nell'anno 1155 furono privati da Federico del dritto di zecca trasferendolo ai Cremonesi; ciò non mi sembra probabile; imperocchè od avrebbero rispettata la proibizione, o continuato a coniare l'antico loro denaro: io osservo che sin dall'anno 1129 la moneta

(1) Mon. H. Pat. Chartar., Tom. II, col.

(2) Argell. P. II, pag. 10.

(3) Mon. H. Pat., Tom. 1, col. 618.

(4) *Denarios bonos Mediolani*, an. 1144. Argell., Parte II, pag 41.

(5) Rer. Italicarum, Tom. XII.

milanese aveva già subito un abbassamento nell'intrinseco; infatti in atto 8 aprile stesso anno, stipulato in Novara, si legge *Argenti denarios bonos Mediolanensium veterum* (1) e sebbene io non conosca documento colla menzione di *terzuoli* anteriore all'anno 1175 (2), pure sono d'avviso, che già esistessero pei bisogni del minuto commercio prima ancora di quell'abbassamento del denaro milanese segnato dall'atto del 1129, e che all'epoca della loro creazione *tre terzuoli valessero un denaro dei forti,* il che spiegherebbe più adeguatamente la denominazione.

Egli è vero, che già all'anno 1185 (3) *il terzuolo valeva la metà dell'imperiale,* e che questo si disse coniato verso il 1161 dello stesso valore del denaro milanese allora in corso; ma nulla osta, che nella riduzione già da questo patita prima del 1129, stando ferma l'entità del terzuolo, due di essi siano rimasti sufficienti a ragguagliare il nuovo denaro milanese, il quale servì poi di modello all'imperiale; e che poscia una tale relazione siasi mantenuta per più secoli nelle leggi di conio di queste due monete della zecca milanese.

12. Abbiamo esaminato il procedere di questa zecca e la presunta origine e relazione dei denari *imperiali e terzuoli;* ora rivolgiamoci alla zecca di Pavia,

Nel secolo XI vedemmo accennati i *denari buoni pavesi* in atto del 1014; nel susseguente poi: cioè nell'anno 1123 in data 23 luglio abbiamo le seguenti note: — *lib, X denariorum bonorum papiensium medianæ monetæ* (4), ed in altro atto del 1134 sta scritto *denarii, medianæ monetæ papiæ* (5) queste espressioni mi sembrano indicare, che i pavesi, per differenziare la loro moneta, avessero battuto il loro denaro equivalente alla metà di quello forte milanese, acciò vi fosse una gradazione dacchè il terzuolo ne valesse come dissi un solo terzo: Quando poi per l'effetto della riduzione della prima specie due terzuoli vennero a pareggiare uno de' nuovi

(1) Mon. H. Pat. Tom. I, col. 761.
(2) *Denarios tres terciolos* — Argellati, Parte II, pag. 40.
(3) *Solid. imperialium vel duplum terciollorum* — 14 luglio 1185. Mon. Hist. Pat. Tom. I, col. 937.
(4) Mon. H. Pat. Tom. I, col. 752.
(5) Ibi, col. 720.

denari forti milanesi, ossiano imperiali; è molto probabile, che anche i Pavesi abbiano dopo qualche tempo ridotta l'unica loro moneta; e per mantenere la differenza dai terzuoli, l'abbiano portata ai soli *due quinti d'un imperiale*, come la troviamo accennata in due documenti dell'Archivio dell'Osp. Magg. di Vercelli — 1179 in ottobre *de decemmillibus libris papiensibus vel de quatuor millibus imperialibus* — 1218, 12 *maggio, pro debito solidorum XXX imperialium valentium libras quatuor minus solid. V papiensium.*

13. Non durò tuttavia questo ragguaglio di *cinque pavesi a due imperiali*, e già all'anno 1247, se non prima, abbiamo la prova, che il *pavese valeva la metà d'un imperiale*, e così era stato agguagliato al terzuolo: infatti nel Codice de' Statuti antichi Vercell. al foglio 97 sta registrata un'obbligazione del Comune verso il sig. Ottone de Mandello *de libris* 179, *sol.* 4, *den.* 4 *imperialibus seu de libris* 358, *sol.* 8, *den.* 8 *papiensibus.*

Questa variazione di rapporto non deve attribuirsi ad un rialzo di valore intrinseco della moneta pavese, ma piuttosto alla deteriorazione del denaro imperiale, della quale abbiamo argomenti positivi, e primieramente sin dall'anno 1217 si trova ricercato l'imperiale vecchio — *bonorum imperialium veterum vel duplum terciollorum* 2 aprile 1217 (1), dippoi una legge dei Bresciani, dell'anno 1256, ci fa conoscere una molto più grave diminuzione intrinseca del denaro imperiale milanese; imperocchè dispone quella legge il conio d'una nuova moneta da chiamarsi *imperiale bresciana*, e vuole, che 13 soldi di essa valgano a soddisfare soldi 20 imperiali milanesi per debiti contratti dopo il 1248 (2).

Sarebbe pure utile il determinare l'epoca precisa di quella mutazione di ragguaglio della moneta pavese coll'imperiale, avvenuta tra gli anni 1217 e 1247, ma niun documento mi soccorre, e nelle raccolte dell'Argellati e del Zanetti non trovo alcuna dissertazione speciale per la moneta pavese, dimodochè rimango egualmente incerto circa l'epoca di una seconda innovazione assai importante nel sistema monetario pavese.

14. Anche nella zecca di Pavia, oltre ai denari pavesi più forti

(1) Arch. dell'Osp. M. di Verc.

(2) Monete e zecche d'Italia, Tom. IV, pag. 430.

detti *mezzani* (1) e pari ai terzuoli, si coniarono denari minuti sul ragguaglio di tre di questi per due de' primi, cosicchè tre lire di *pavesi deboli* vennero a pareggiare una lira imperiale milanese, a vece che de' *mezzani pavesi* due bastavano per una lira imperiale.

Il più antico documento da me trovato per questa nuova relazione porta la data del 17 marzo 1345 (2) *libras sex imperialium valentes lib. decem octo papiensium;* ma gli eruditi Pavesi avranno migliori mezzi per retrotrarne l'introduzione; posso però accertare, che quel nuovo ragguaglio continuò di poi costantemente, apparendone da molti atti, fra quali ne citerò due — 1386, 20 8.bre, *sol. XXX papienses seu sol. XX terciollorum* — 1454 17 febbraio *lib. 1, sol. 2, den. 6 papienses seu sol. XV terciollorum* (2).

15. Questa innovazione rende sulle prime incerta la liquidazione delle somme apparenti dai nostri contratti almeno pei posteriori all'anno 1345; tuttavia dopo matura riflessione io sono d'avviso, che tuttavolta in essi contratti le parti si vollero riferire alla moneta *minore* pavese, ebbero cura d'indicarne la nuova relazione, come abbiamo veduto nei citati esempii, e che perciò quando si stipulava semplicemente in lira pavese s'intendesse de' *mediani* ossia di denari da due all'imperiale.

Quantunque poi altrimenti ne creda il Ch.° sig. Cav. Promis (3) io sono d'avviso, che in questo XIV secolo si coniasse moneta in Vercelli sotto titolo pavese, e la medesima corrispondesse alla seconda specie di den. 3 per imperiale. Di questa moneta Vercellese ne abbiamo cenno in un verbale di esperimento di panificazione 19 8.bre 1357 (4) registrandovisi, che il grano era stato pagato sol. XIX per quartarrone *papiensis monetae Vercellarum.* In altri documenti e segnatamente in atto 9 gennaio 1390, rogato De-Bagnasco (5) si accenna *lib. X papienses monetae debilis Vercell.*

Ma la sua relazione de' tre denari ad un imperiale trovasi poi esattamente indicata negli atti seguenti:

(1) *Lib.* 300 *terciollorum seu mezzanorum* an. 1330 — Argellati, Parte II, pag. 42.

(2) Arch. Osp. M. di Verc.

(3) Promis — Monete del Piemonte — 1852.

(4) Stat. Verc. Stamp. C. 110 retro.

(5) Arch. Osp. M. di Vercelli.

1375 18 luglio rogato de Ricardis in Vercelli (1) *lib. XX papienses ad rationem lib. quatuor et sol. sexdecim pp. pro quolibet floren. monetæ currentis in civitate Vercellarum.*

1378 17 febbraio, rogato De-Bagnasco (2) *lib.* 8 *papienses monetæ debilis Vercellarum ad rationem lib. quatuor et solidorum sexdecim papiensium pro floreno.*

Vedremo al N. 19, che si trattava di fiorino nominale da sol. 32 imperiali, e che perciò la moneta debole di Vercelli doveva corrispondere al solo terzo dell'imperiale; quindi ne deriva, che tuttavolta negli atti si parla di *lira pavese a moneta di Vercelli* debba intendersi della seconda inferiore specie de' denari pavesi.

16. Date quelle notizie, come per me si poteva, in ordine ai denari *imperiali, terzuoli mezzani* e *pavesi deboli,* rimane a parlare del danaro *secusino,* ossia dei Marchesi di Susa, del quale s'incontra talvolta menzione nel secolo XI ed ancora nel XIII in Alice ed altri luoghi verso Ivrea, nella quale città ebbe corso speciale quella moneta sino all'anno 1286; in cui per statuto del 28 novembre (3) fu prescritto doversi indi poi contrattare a denari imperiali: però la stessa rarità dei casi, ne' quali si faccia cenno de *segusini* nei nostri documenti, fa sì, che manchino note opportune a dichiararne la relazione col denaro imperiale, il che riescirà molto più agevole agli eruditi Iporediesi.

Presso di noi l'Abate Frova volle occuparsene, ma non fece che dimostrare le sue dubbiezze a tale riguardo; imperocchè commentando un documento del 1181 lasciò scritto — *valere la lira susina un quarto meno della pavese:* poscia ad altro del 1188 — *pareggiare i soldi susini due pavesi*; ed ancora ad atto 1193 — *valendo il soldo secusino due soldi imperiali;* asserzioni non giustificate, anzi contraddicenti, le quali avrebbe certamente cancellate se avesse riveduto il manoscritto.

Nè io sarò più fortunato, mentre mancandomi ogni elemento debbo restringermi ad una induzione ricavata dalle tavole annesse alla lodata opera del Ch.º Cibrario, sebbene per epoca più lontana.

In esse all'anno 1279 troviamo il susino eguale ad 1|16 del

(1) Arch. Ranzo Casanova.

(2) Arch. Osp. M. di Vercelli.

(3) Mon. Hist. pat. — Leges municipales, col. 1158.

grosso tornese ed all'anno 1294 l'imperiale corrispondente ad 1/20 dello stesso grosso; quindi ne viene che quattro denari susini pareggiassero cinque imperiali.

17. Dal sin qui detto pare potersi stabilire le diverse relazioni, come segue:

4 *susini* pari a 5 *imperiali* — a 10 *terzuoli* o *mezzani* — a 12 1/2 *denari pavesi* (almeno sino all'anno 1218 ed oltre, non però dopo il 1247) — pari finalmente a 15 *denari pavesi deboli o minuti* dal 1345, se non prima.

18. Siccome poi nel secolo XIV dopo la spontanea dediziône del nostro Comune ad Azone Visconti, ed a misura che si stringevano legami con quella Signoria, oltre a dette specie di lire compaiono nei contratti e nei registri di contabilità *fiorini di Milano* detti bensì d'oro e di buona lega, ma *nominali* sul valsente di soldi 32 imperiali, non che *i grossi d'argento*, de' quali sedici dovevano rappresentare l'anzidetto fiorino; così è pure necessario di dare qualche notizia circa tali monete.

Nell'età di mezzo non consta siansi coniate in Italia monete d'oro sino all'anno 1252, usandosi però gli agostari d'oro battuti altrove; i Fiorentini furono i primi a decretare in quell'anno il conio d'una nuova moneta d'oro fine del peso di una dramma a denominarsi *fiorino* col valore di soldi 20 ossia di una lira di Firenze.

Piacque così questa bellissima moneta, che fu ben presto imitata dai Veneziani col loro ducato d'oro coniato nell'anno 1263, e quindi da altre zecche, presso le quali ritenne il nome di fiorino; ma appunto perchè si procurò di mantenerlo, massimamente dai Fiorentini, nel peso e bontà primitiva, la grande ricerca, a fronte delle altre monete sempre più scadenti, lo fece progressivamente rialzare di prezzo, talchè verso l'anno 1326 già valeva lire tre fiorentine, e così il triplo del corso del primo conio.

Riguardo poi al suo corso in moneta imperiale io trovo un documento in data 15 9.bre 1314 (1), ove il fiorino di buon oro è pareggiato a soldi XXX imperiali, e poscia a soldi XXXIV all'anno 1329 nello Statuto di Tortona (2).

19. Con questi dati si può asseverare, che tra l'anno 1314 ed

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

(2) Argellati, Parte II, pag. 131.

il 1329 sia stato coniato in Milano un fiorino d'oro colla grida a soldi XXXII imperiali e di tale corrispondente bontà, che nello scadimento de' successivi conii il commercio prediligesse di contrattare in quella moneta, sinchè, divenendo in progresso scarsi i pezzi effettivi od essendo i medesimi stati ritirati, passò allo stato di *moneta nominale* proseguendosi a contrattare anche nel successivo secolo a *fiorini di Milano detti costantemente da soldi* 32 *imperiali ovvero da lire tre e soldi* 4 *terzuoli,* abbenchè non vi fosse più la moneta d'oro corrispondente, ed i fiorini effettivi di Firenze o di altri luoghi avessero ben altro corso: quindi il fiorino nominale di Milano, attesa la nuova relazione della lira imperiale colla pavese debole (supra N. 14) venne a rappresentare lire 4, soldi 16 di quest'ultima moneta.

Si progettò bensì a Milano nell'anno 1400 di far coniare pezzi effettivi d'oro col nome di *Aurei Lombardi* in corrispondenza ai soldi 32 imperiali di quell'epoca, ma non consta che siasi mandata ad effetto una tale proposta; che se ancor prima si erano battuti dei *grossi d'argento* in grida a soldi 2 imperiali, sedici dei quali rappresentassero l'anzidetto fiorino nominale, questi grossi erano stati di poi talmente deteriorati nel loro intrinseco, che già nell'anno 1374 non si ricevevano in Vercelli salvo per soldi 1 den. 6 1/2 imperiali, o soldi 3 den. 1 terzuoli sino a che con editto di Giovanni Galeazzo Visconti, in data 1.° 8bre 1383 (1) venne prescritto non doversi valutare, che a soli den. 18 imperiali tutti i grossi coniati a Milano ed a Pavia *sub nomine tam magnifici Domini Bernabovis quam præfati Domini Comitis seu alterius eorum vel quondam bonæ memoriæ Domini Galeaz.*

Da ciò nasce una distinzione da me osservata nei registri dell'epoca, laddove dicevansi *grossi buoni* intendevasi dei nominali da sedici al fiorino e così da sol. 4 terzuoli ovvero 6 pavesi deboli, e dicendo semplicemente *grossi* senza qualificazione intendevasi di quelli effettivi appunto perchè scadenti.

20. Io spero di avere sufficientemente esposto l'andamento delle monete nominali in uso nel Comune Vercellese nei secoli XII-XIII XIV; e sin oltre alla metà del secolo XV, quando per l'aggrega-

(1) Raccolta di editti nell'Archivio del sig. Conte Edoardo Arborio Mella — cioè Registro in carta pecorina ed in carattere dell'epoca.

zione fattane nel 1427 allo Stato Sabaudo cominciò ad usarsi eziandio il fiorino di Savoia da sol. 36 imperiali (1) diviso in 12 grossi, con avere indicato eziandio, per quanto era possibile, il modo di ridurre le somme apparenti da statuti e contratti *in relazione alla lira pavese*; che se mi verrà fatto di presentare per quest'ultima una appagante tariffa di riscontro colle attuali lire piemontesi, almeno per larga approssimazione, mi lusingherò di avere agevolata l'intelligenza non solo della nostra Storia Vercellese, ma eziandio di quella di tant'altre città use in allora a contrattare in taluna delle declinate nominali monete.

21. Ella è omai cosa riconosciuta dagli eruditi, e fra essi dal lodato Commendatore Cibrario, che l'aumento occorso nel valore dei metalli costituenti le monete d'allora non è sufficiente a stabilire il vero ragguaglio delle medesime colle lire attuali: a maggiore convinzione rechiamone un esempio: — Nel 1311 tre buoi furono venduti per lire 40 pavesi (2), ora avendo veduto, che in quel torno, cioè nell'anno 1314 il fiorino d'oro di Firenze valeva soldi 30 imperiali, ossiano lire tre di pavesi mediane, ne viene, che quelle lire 40 rappresentassero fiorini 13 1|2 incirca, e quand'anche il fiorino di Firenze, creduto maggiore di 3 grani del zecchino, potesse valere per metallo lire 12, 36, 55, come vuole il Cav. Cibrario, pure ne risulterebbero per caduno di detti buoi sole lire 54 attuali, prezzo affatto inconcludente; e meglio vedremo in appresso l'assurdità del rapporto in ragione di puro metallo.

22. Impertanto un plausibile ragguaglio fra due epoche per monete nominali aventi corso in esse vuolsi piuttosto ricercare nella

(1) Non ignoro, che il fiorino di Savoia si riferiva piuttosto a soldi 36 *viennesi*, ed a soli soldi 32 quello denominato di piccolo peso; ma il confronto de' seguenti due documenti mi autorizza a credere *la lira viennese pari all'imperiale*:

1° Pro duobus millibus florenis auri boni et magni ponderis ad rationem XXXVI solidorum *vianensium* pro quolibet — Patenti del Duca Amedeo VI di Savoia. — 1374 29 luglio (Raccolta Promis e Cibrario, 1833, pag. 291-293).

2° Solvendo pro quolibet floreno Sabaudiæ Imper. solidos XXXVI imperiales. — 1434 19 febbraio, rogato Antonio De Glarolis — (Irico, Rerum patriæ, pag. 172).

(2) Arch. Osp. M. di Vercelli.

differenza del costo d'una eguale quantità di oggetti di prima necessità, e segnatamente d'una data quantità di frumento, al cui accrescimento o diminuzione di valore, generalmente parlando, tiene dietro in modo bensì lento e costante, la maggior parte degli altri valori, se si eccettuano alcuni articoli agevolati da nuove vie di commercio o da scoperte di macchinismi e simili, che ne diminuiscano le spese di produzione o di importazione.

Così, ad esempio, se in una data epoca con due lire della moneta allora corrente si acquistava una quantità di frumento corrispondente ad un ettolitro, per cui in oggi si richiedano lire venti, diremo con approssimazione, che ciascuna di quelle lire antiche rappresentava dieci delle attuali, la quale approssimazione acquisterà maggiore certezza, quando applicandone il risultato ad altri oggetti commerciali, salarii o stipendii, tenuto conto delle circostanze dell'epoca, se ne riconoscerà la ragionevolezza in confronto de' tempi nostri.

23. Questo confronto deve però adottarsi colla debita moderazione, sia perchè il prezzo de' grani riesce per lo più svariato d'anno in anno per diverse cause, e non ha effetto sugli altri valori che a lunga data, sia perchè non si devono trascurare gli altri elementi e segnatamente quando risulti in data epoca d'uno straordinario abbassamento del valore intrinseco delle monete effettive con corso legale non proporzionato, il che potrebbe essere causa eziandio di accrescimento generale de' valori, quand'anche il prezzo dei grani o per abbondanza di raccolto o per proibita esportazione, o per diminuzione di consumo e simili si mostrasse stazionario, o non egualmente progrediente.

24. Ad attuare però l'indicato sistema, in primo luogo è necessario lo accertarsi dell'attuale corrispondenza delle misure di capacità già in uso nella città, presso la quale s'intende ricavare il prezzo del frumento in quelle epoche; ed in secondo luogo conviene adunare pazientemente que' documenti, i quali valgano ad indicare quel prezzo antico, e ciò per un numero sufficiente di anni almeno a date distanze, non potendosi pretendere nè una serie continuata, nè tanto meno mercuriali.

Al primo di questi elementi parmi di avere provveduto nel caso mio quando, dopo lunghe indagini, mi riuscì di accertarmi, come già diceva al N. 5, — della consistenza dello stajo in uso a Ver-

celli nei secoli XIII-XIV-XV in litri 78,95536; ma pel secondo requisito il non essersi conservato alcun registro o resoconto per tutto il secolo XIII, ed il ritrovarsi appena tre o quattro documenti per arguire il prezzo del frumento, quasi mi avevano fatta abbandonare l'impresa, non meglio agevolata sino alla metà del secolo successivo: nondimeno esaminati questi pochi elementi, visto che ne risultava almeno un costante progressivo aumento in correlazione eziandio dell'aumento indicato dalle compre e vendite dei terreni, e ritenuta la già fatta considerazione, che i valori generali seguono solo a lunga data l'influenza del prezzo troppo oscillante de' grani, mi è parso, che dividendo lo spazio a percorrere in convenienti epoche, basterebbe l'accertare il prezzo del frumento nei due termini estremi, per potere poscia con una proporzione aritmetica proporre una tariffa per gli anni intermedii, non già corrente esattamente coi prezzi del grano ma più razionale in ordine al lento ed uniforme avanzarsi dei valori generali; salvo ad applicarne il risultato ad un discreto numero di casi per riconoscere se la proposta tariffa presenti una approssimativa conformità cogli attuali corrispondenti valori, il che avverandosi, si sarebbe raggiunto, per quant'era possibile, lo scopo prefisso.

Il tratto di storia Vercellese da me esposto comprendendo l'epoca dal 1200 al 1255, mi applicai primieramente al medesimo pell'ideato ragguaglio; poscia estesi le mie ricerche sino al 1400 perchè nella parte relativa all'Amministrazione interna ebbi quasi a protrarre alcuni articoli sino a tale seconda epoca.

Prima epoca 1200-1255

25. Per questo stadio non mi riuscì di trovare documento anteriore al 1225, il quale accenni al prezzo del frumento: hassi in quell'anno un obbligazione autentica in data 20 gennaio indizione XIII (1) ove si legge *libras quinquaginta papienses pro star. centum frumenti* e quindi soldi dieci pavesi per cadun stajo di frumento.

Un altro cenno l'abbiamo in una sentenza arbitramentale 15 dicembre 1250 (1) profferita a favore dell'abbazia di S. Andrea con-

(1) Arch. Osp. M. di Vercelli.

tro le sette figlie ed eredi di Pietro Bicchieri per un imprestito di granaglie a questi fatto per l'addietro dall'Abate; valutandosi lo stajo del frumento a soldi dodici pavesi per cadun stajo; vuolsi però tener conto, che quell'imprestito doveva essere seguito alcuni anni addietro, e che il prezzo fu al certo moderatissimo dacchè l'Abate di S. Andrea Tommaso Gallo siccome ligio del Bicchieri seguiva il partito Ghibellino da questo capitanato, ed è a credere, che quell'imprestito sia stato fatto durante la guerra civile dal 1243 alla metà del 1248, epoca in cui il Bicchieri doveva provvedere ai molti militi, che con esso guerreggiavano il Comune; per il che io sono d'avviso potersi portare quel prezzo di soldi 12 allo stajo all'anno 1244 (1).

Seguono due verbali di esperimento per panificazione, onde dedurne la tassa relativa, ambi registrati nel mentovato Codice stampato de' statuti a carte 182-183.

Nel primo in data dell'anno 1254 non si esprime il costo del frumento adoperato, e si determina il peso di cadun pane a vendersi ad un danaro sopra una scala dei prezzi del frumento da un *minimum* di soldi 9, den. 5 per stajo ad un *maximum* di soldi 14, den. 6.

Nel secondo in data 27 gennaio 1256 sulla rappresentanza dei Consoli de' panattieri « *opportere pensam dari secundum quantitatem precii blavæ, quod nunc venditur* » si protrasse la tassa del peso della pagnotta oltre al *maximum* di quella del 1254, cominciando a dichiarare *quod panis frumenti debet esse unciarum septem et mediam si star frumenti valuerit sol. 15, den. 7;* soggiungendo altre tasse pei prezzi maggiori sino a sol. 23, den. 8.

Non mi fa meraviglia lo straordinario accrescimento del prezzo del grano dalli soldi 12 nell'anno 1244 alli soldi 15, denari 7, a cui sembra essere giunto nell'epoca della seconda tassa operata in gennaio 1256, e così di soldi 3, den. 7 in soli 11 anni, quandocchè negli antecedenti anni 19 dal 1225 al 1244 sarebbe accresciuto di soli soldi due; imperocchè fu appunto l'epoca del deterioramento intrinseco del denaro imperiale come si è riconosciuto al num. 13 di questa dissertazione.

26. Dagli indicati documenti abbiamo bensì dedotto il prezzo

(1) Vedasi al N. 248 del libro II.

dello staio di frumento negli anni 1225 1244 1255 (dico 1255 perchè la tassa essendo del successivo gennaio concerne il raccolto d'esso anno), ma pel primo quarto di quel secolo siamo affatto privi di base; quindi rimane la sola induzione, che tra l'anno 1200 ed il 1225 sia seguito un aumento di prezzo proporzionale a quello di soldi due verificatosi negli anni 19 susseguenti sino al 1244, e così di soldi 2, den. 7 1|2, per la qual cosa deducendo dalli soldi 10, prezzo del 1225, questo presunto aumento, rimangono soldi 7, den. 4 1|2 pel prezzo attribuibile all'anno 1200.

Tenute impertanto come plausibili le esposte basi, io m'innoltro nella liquidazione degli accennati prezzi in rapporto alla media attuale, ritenuta la capacità dello stajo vercellese in quel secolo a litri 78,96 come ho additato al N. 5.

27. Incomincierò a ricercare con una semplice proporzione il prezzo, che in soldi pavesi avrebbe avuto nel 1200 un sacco vercellese da emine sei, ossiano litri 138,33.

78, 96 : 138,33 : : soldi 7, den. 4 1|2 pavesi : x = a soldi 12, den. 11 † 17|100.

Ora risultandomi in modo autentico, che la media delle mercuriali del frumento a Vercelli, presa sul complesso d'un decennio dal 1841 a tutto l'anno 1850, ascendette a lire nuove 27, mill.i 738 per sacco; se io divido questa media per L. 0,64654 rappresentante di detti sol. 12, den. 11 † 17|100, prezzo antico dello stesso sacco, il quoziente 42 † 902|1000 *sarà il numero per cui debbansi moltiplicare le lire pavesi dell'anno* 1200 *per ridurle in lire attuali.*

Operando nello stesso e preciso modo rispetto alli soldi 10, prezzo dell'anno 1225, alli soldi 12 pel 1244, ed ancora pei soldi 15, den. 7, prezzo dello stajo al 1255, si troveranno i rispettivi numeri per la riduzione delle lire pavesi di ciascuno di detti anni, e quindi ne risulterà:

Che ogni lira pavese del 1200 corrisponde ad attuali L. 42,9022
Quella del 1225 . . . . » 31,6662
» del 1244 . . . . » 26,3885
» del 1255 . . . . » 20,3249

28. A compiere poi la tariffa per gli anni intermedii non v'ha alcun mezzo salvo di valersi della media annuale di decrescimento tra le due epoche. Così riconosciuta la differenza tra gli anni 1200-1225 in lire 11, 236, dividendola per 25 si avrà per media

annua L. 0,44945, e questa sottraendo dalle L. 42,9022 segnate pel 1200, ne risulterà pel seguente anno 1201 la lira pavese corrispondente ad attuali lire 42,4527, dalle quali facendo eguale sottrazione si avrà la relazione per l'anno 1202 e così di seguito sino al 1225; praticando poi la stessa norma per gli intervalli 1225 a 1244, e per gli altri 1244 a 1255.

Era per vero mia intenzione di operare in media su distanze maggiori, di anni 40 almeno, e ciò per le ragioni già addotte al num. 24, ma per questo primo stadio ho dovuto considerare, che la prima posta del 1200 era soltanto congetturale (Num. 26) e che quella del 1244 non poteva pretermettersi, perchè tra quell'anno ed il 1255 seguì uno straordinario deperimento intrinseco del denaro imperiale (come fu dimostrato al num. 13) e quindi la lira pavese dovette necessariamente tenervi dietro, così indicandolo eziandio il grave aumento sul prezzo dello stajo del frumento; era dunque indispensabile il tener conto di tali epoche intermedie.

29. Prima di progredire alle epoche successive osserviamo, se applicando la tavola di riduzione (1), già ottenuta sino al 1255; a que' non molti casi speciali conservati nei documenti relativi, il risultato in moneta corrente ci sembri consentaneo per quei casi ed oggetti ai valori attuali.

Il prezzo per cadun moggio di terreno è così vario nelle vendite occorse in questo stadio 1200 1255, che nessuna soddisfazione potremmo avere a conferma di detta tavola, e nè anco restringendosi alle terre del suburbio di Vercelli, ossia che la varietà procedesse dalla differenza di valore intrinseco delle diverse regioni, ovvero di alcune *valbe* di deteriore condizione per la vicinanza od invasione del fiume e segnatamente del torrente Cervo, che già nel secolo XII rovinava persino la mura della città dietro il Duomo (2), ossia che procedesse da poca cura nella coltivazione o per danneggiamenti occorsi nelle fazioni od operati in pena di bando (3) o per altre circostanze particolari ai contraenti; nondimeno lasciando a parte le regioni più discoste, come per Larizzate, in cui si hanno vendite all'anno 1203-1204 per L. 2 pavesi al moggio, ed all'anno

(1) Vedasi completa pei secoli XIII e XIV in fine di questo scritto.
(2) Vedi Topografia della Città al § 4, Cap. 5, lib. 3.°
(3) Vedi al N. 49, libro III.

1229 di lire 4, ss. 6, den. 4, per quanto alle terre più vicine alla città offro un breve elenco di vendite (1) senza applicarvi la tariffa, ed a solo fine di comprovare la varietà ed anche il progressivo aumento di prezzo.

Lire pavesi per cadun moggio

1212 16 marzo — *al dossero*	L.	15	sol.	15
1214 10 9.bre *ivi*	»	11		10
1215 9 x.bre *supra servum*	»	13		»
1223 15 gennaio *ad muraciam*	»	13		»
1225 12 agosto *ivi*	»	18		8
1226 15 febbraio — *ad S. Eusebium honoratorem*	»	10		»
1227 18 febbraio — *retro muraciam*	»	10		»
1236 30 agosto	»	17		»
1242 27 9.bre — *ad Cerexiam sive ad pontem Vercellinæ*	»	29		14
1246 7 agosto — *ad Carteranam*	»	14		»
1246 22 x.bre	»	25	0	6
1253 12 febbraio — *in Creario*	»	27	18	»
1259 5 marzo — *ad Rantivam*	»	33	12	»
1260 17 ottobre — *in Creario*	»	30		»

Vede il lettore, che per la varietà dei prezzi in diverse località e bontà relative de' terreni niun assegnamento vi si può fare a controllo della tariffa; tengo però un caso speciale, ma appartenendo all'anno 1256, lo produrrò nell'esame di quella del secondo stadio.

30. Passando ai *semoventi — agli oggetti mobili, ed ai corrispettivi di opere* abbiamo un bellissimo documento a comprova, sia per la varietà delle cose estimate, sia per la sua data, che risale all'anno 1202; se non che gioverà previamente avvertire, che ivi non si tratta di prezzi convenuti, nè di estimo regolare, ma soltanto di estimo dato da chi proponeva in giudicio la propria indennità, per il che i valori ivi espressi si ponno credere alquanto elevati oltre a quelli in comune commercio.

Al N. 7 del libro II si è narrato l'assalto improvviso dato dai Pavesi al Castello di Robbio e la depredazione ivi seguita, per cui a mente de' trattati dovette il nostro Comune piatire avanti ai Consoli di

(1) Da atti autentici nell'Arch. dell'Osp. M. di Vercelli.

Milano, e si fu in questo litigio, che il Deputato di Vercelli ebbe a proporre in atto 8 dicembre 1202 l'indennità dovuta al Comune enumerando ed estimando le cose depredate ed i danni ricevuti.

Varii di detti articoli furono già riferiti al Cap. *Della Guerra*, pag. 156, Tom. II, siccome relativi all'arte militare; ora registreremo gli altri, per quanto essi hanno un estimo distinto, applicando loro la proposta tariffa per l'anno 1202 in lire 42,0033 attuali per caduna lira pavese, e così lire 2, cent. 10 per cadun soldo.

						Lire attuali	
1. *Tres equi valentes libras centum minus quatuor papienses*, cioè per cadun cavallo *lire pavesi* . .	L.	32 ss.	0		L.	1344	10
2. *Bottalli quatuor, pro quolibet*	»	0	5		»	10	50
3. *Tinæ duo*, lib. 3, *caduna* .	»	1	10		»	63	»
4. *Carraria una*	»	1	»		»	42	»
5. *Faxi lini* X lib. V (1) *caduno*	»	»	10		»	21	»
6. *Mazziœ septem* sol. XIV *id.*	»	»	2		»	4	20
7. *Cultri tres* sol. IX *id.*	»	»	3		»	6	30
8. *Juga quatuor* sol. XXIX *id.*	»	»	7	3	»	15	22
9. *Falzones duo* sol. VII *id.*	»	»	3	3	7	7	35
10. *Cathena una de putheo cum duob. situlis*			8		»	16	80
11. *Cappa una et tunicœ duo* .	»	1	10		»	63	»
12. *Banchœ* V sol. LX, caduno .	»	»	12		»	25	10
13. *Plaustra* VII *calcinœ* sol. C, cad.º	»	»	14	3 3/7	»	30	»
14. *Tunica una* sol. VII . . .	»	»	8		»	16	80
15. *Alia tunica cum caligiis duo et subtellaribus*	»	»	10		»	21	»
16. *Valli duo cum corbella et trilliis* sol. VI			6		»	12	60
17. *Mantiles duo et toallia una* sol. X		»	10		»	21	»
18. *Scrinei quatuor* sol. C. caduno	»	1	5		»	52	50

Se male non mi appongo, questa prima applicazione comincia a giustificare la proposta tariffa, avuto riguardo che si tratta di domanda d'indennità forse d'alcunchè maggiore del valor reale; che se il prezzo de' cavalli paia assai forte si rifletta alle difficoltà in quei tempi di farne venire sì per le strade intercette, sì per le moltiplicità dei dazii di transito ossiano pedagii.

(1) Vedi sotto il N. 59 il fascio di lino, certamente d'un dato peso, corrispondere a L. 19 86 secondo la mia tariffa per l'anno 1332.

Un altro documento 5 luglio 1217 (1) porta per contro la presunzione di estimo a larga stima epperò minore del commerciale, trattandosi di aggiudicazione alla moglie per assicurazione di sue doti vivente il marito; l'estimo vi è fatto *in lire imperiali* valenti caduna lire 2, soldi 10 pavesi, siccome prima del 1218 (sopra N. 12) e ciascuna di queste corrispondenti ad attuali L. 35,2616.

	pavesi			attuali	
	ll.	ss.	den.	ll.	cent.
1. *Duos arcillos sol. VIII imper. caduno*	»	10	»	17	13
2. *Botallum unum sol. 1, den. 6 imp.* . .	»	3	9	6	61
3. *Scrineum unum den. 40 imp.*	»	8	4	14	69
4. *Arcillum unum sol. 2 imp.*	»	5	»	8	82
5. *Carrum unum sol. 6 imp.*	»	15	»	26	46
6. *Carrariam unam sol. 4 imp.* . . .	»	10	»	17	13
7. *Arcam unam sol. 3, den. 2 imp.* . . .	»	7	11	13	96
8. *Lebetem et cathenam sol. 1 imp.* . .	»	2	6	3	40

Il terzo documento presenta una consimile assicurazione per dote e così a largo estimo; esso è in data 3 7.bre 1244 coi prezzi in lira pavese, che secondo la tariffa corrisponde a lire 26,3385 attuali.

1. *Boves* duos lib. X papienses . . . . L. 263 88
2. Tres *culcidras* lib. 4 1|2 pp., caduno ss. 30 . » 39 58

31. Abbiamo poi nello statuto antico a fol. 40 determinata la tassa per la vendita de' materiali di fornace a sol. 15 pavesi per ogni mille mattoni, ed a soldi 22 per mille tegole: se vi applichiamo la tariffa pel 1241, epoca della formazione di quel codice, valutando la lira pavese a lire 27,2219 d'oggidì avremo pel migliaio di mattoni lire 20 42; per quello delle tegole lire 30 14.

Per poco che si rifletta all'abbondanza di legna da ardere in que' tempi comparirà la ragionevolezza della tariffa di riduzione; e la stessa osservazione vaglia per la tenuissima tassa di den. 2 fissata ai fornai per la cottura di cadun staio di farina (2), corrispondendo a cent.i 23, e quindi a soli cent.i 49 1|2 per sacco.

32. In ordine al prezzo di bestie bovine, oltre a quello già accennato, riferirò due casi:

1° Un obbligo di soldi 65 pavesi in data 2 novembre 1227 *pro*

(1) Arch. Osp. M. di Vercelli.

(2) Stat. antico, pag. 38 retro.

vacca una quam tenet ad caput salvum (1): la lira pavese corrispondendo per tale anno a lire 31,11, il prezzo di quella vacca risulterà in lire 101,12 attuali.

2° Altro obbligo, fatto però in Varallo, in data 5 maggio 1225 (1) indica il prezzo di due vacche in soldi 56 imperiali. Per l'incertezza dell'anno fra 1218 e 1247 (Vedi sopra N. 13), in cui la lira pavese da 2|5 passò ad essere la metà dell'imperiale, liquideremo quel prezzo sotto ambi gli aspetti e sulla base di L. 31,666 per caduna lira pavese.

Se lira pavese a 2|5, i soldi 56 imperiali pari a L. 7 pavesi, corrispondenti ad attuali . . . . L. 221 66

Se lira pavese metà dell'imperiale, essi soldi 56 pari a L. 5, sol. 12 pav. . . . . L. 184 75

quindi nel primo caso ciascuna vacca sarebbe stata pagata L. 110 83 nostrane, e nel secondo sole lire 92 38.

In atto di giugno 1233 (2) il Capitolo Eusebiano impose agli uomini di Caresana il livello annuo d'un *buon cappone ovvero d'un soldo* pavese a scelta d'esso Capitolo, e questo soldo seconda la mia tariffa rileva a lire 1, cent. 45, valsente adeguato del cappone, massime come impulso a somministrarlo d'ottima qualità.

33. Facendo passo a corrispettivi di opere ossiano salarii, indennità e stipendii, oltre a quanto fu accennato nel libro III al cap. *Della Guerra*, e qui sopra per la cotta del pane, soggiungo che con deliberazione 13 x.bre 1221 (3) venne assegnata ad ogni ambasciatore del Comune l'indennità di soldi undici pavesi al giorno, corrispondenti secondo la tariffa a L. 18, cent, 40, indennità che non parrà troppo forte ove si ritenga, che mediante la medesima si dichiarò a carico dell'ambasciatore la paga del serviente del Comune da cui era seguito; intorno alla quale paga lo statuto del 1241 (4) ci fa conoscere trovarsi stabiliti 12 servienti, di cui sei a cavallo e sei pedestri, con assegno ai primi di den. 24 pavesi al giorno e di soli 18 ai secondi per recarsi fuori di città nel distretto del Comune: per il che, ritenuta la corrispondenza di L. 27, cent. 22 per ogni

(1) Arch. Osp. M. di Vercelli.
(2) Bis. I-421.
(3) Arch. Civ. Aquisti II-43 retro.
(4) A carte 38.

lira pavese del 1241, questa paga viene a risultare a lire attuali 2,72 pel serviente a cavallo, e lire 1,94 per quello a piedi.

Nel libro III, Cap. *Della pubblica istruzione,* fu accennata la deliberazione 7 marzo 1240 pel pagamento di lire 50 pavesi per lo stipendio d'un anno al Professore di Leggi nella nostra Università, e fu pure osservato, che se tenue assai sembrava tale stipendio, corrispondente secondo la tariffa a sole L. 1374, cent. 98, era però dovuto al Professore un minervale da tutti gli uditori forestieri, ed erano in buon numero.

Per ultimo un'altra deliberazione in data del gennaio 1246 (1) ci addita lo stipendio di lire 25 pavesi assegnato a ciascuno dei Giudici della città, divisa in due giudicature, e ciò *pro feudo presentis medii anni;* ritenuta quindi la lira pavese d'esso anno corrispondente a L. 25, cent. 33 lo stipendio semestrale di cadun giudice risulterà in lire attuali 633 25, e così per l'anno L. 1266 50.

A me sembra che questi esempii provino a sufficienza la plausibilità della proposta tariffa, alla quale almeno per approssimazione si possa ricorrere per farsi un adeguato concetto delle somme segnate nel tratto di Storia Vercellese da me esposto.

34. Ove poi il lettore desiderasse di conoscere se, e quanto il proposto graduale decrescimento di valore della lira nominale pavese (stato dedotto dal corrispondente aumento de' prezzi del frumento) differisca per questo primo stadio dal decrescimento occorso nell'intrinseco della moneta effettiva, io procurerò eziandio di soddisfarlo; anzi ne imprendo la dimostrazione anche perchè con essa si potrà vieppiù accertare il grosso d'argento della zecca vercellese, testè illustrato dal Cav. Promis (Vedi al N. 129 del libro III), quale grosso, io credo appartenga all'anno 1255.

35. È nota la celebre convenzione 25 maggio 1254 (2), colla quale i Comuni di Cremona — Parma — Brescia — Piacenza — Pavia — Tortona e Bergamo, invitando ad aderirvi le altre città italiane, concordarono le leggi sotto le quali si avessero a battere due sorta di monete una di grossi, l'altra di piccioli o mezzani, oltre ad una terza di billione detta medaglie, per renderne uniforme il corso nei loro distretti ad esclusione d'ogni altra moneta.

(1) Stat. ant. fol. 88.

(2) Argellati — Appendice, ossia Parte V, pag. 167.

Restringendo per ora l'esame alla specie de' *grossi*, la convenzione stabilì il conio di grossi d'argento, ciascuno de' quali dovesse valere 4 soldi imperiali, e così un denaro della lira d'essi grossi si dovesse spendere per 4 denari imperiali.

Quanto al peso si prescrisse, che in un marco ossiano *oncie otto di Bergamo* si avessero a ricavare soldi 57 imperiali, vale a dire *soldi* 14, *den.* 3 *di detti grossi.*

Ciascun marco di questi doveva contenere oncie 6 5[8 d'argento fine ed oncie 1 3[8 di rame, e quindi in lega di 53[64 di fine ossia a 829 millesimi.

La tolleranza fu limitata da soldi 55 a 59 imperiali per marco: cioè 2[57 in più od in meno.

In ultimo si determinò la spesa di conio quanto agli operai e monetarii a den. 4 imperiali per marco, senza alcun utile al Comune, a cui carico rimaneva forse lo stipendio del maestro della zecca e de' soprastanti, non facendone cenno la convenzione, sebbene parli di questi uffizii.

Con basi così esattamente definite l'unica difficoltà consiste nel riconoscere l'entità del *marco di Bergamo* all'epoca anzidetta, stato scielto di comune accordo dalle città contraenti, ed a tale riguardo io non posso aderire all'opinione del Cav. Promis, il quale lo dichiarò (1) *eguale poco presso a quello di Francia:* epperò ritenuto il conio di N. 171 denari grossi in un marco li credette del peso di grammi 1,465 salva la tolleranza.

Interpellato il Ch.° Autore d'onde avesse potuto ricavare quella corrispondenza dei due marchi, ebbe egli la compiacenza d'indicare un trattatello dell'anno 1530. *Ragguaglio de' pesi e misure del mondo con quelli di Venezia.*

Andai in cerca del libro, ma ignorandone l'autore non potrei accertare se il Cav. Promis siasi servito d'un consimile ragguaglio di Oberto Finetti (2), stampato in Venezia senza data per Domenico Lovisa, ed il di cui formato e caratteri accennano il secolo XVI.

In esso però non trovai la proposta eguaglianza; bensì vi si legge alla pag. 11: *che* 105 *libbre di Genova valevano libbre* 100 *di*

(1) Monete di Piemonte — 1852, pag. 30.

(2) Pongo fede a quest'operetta, perchè la trovai citata più volte dal Ch.° Zanetti — *Zecche e monete d'Italia*, Tom. II, pag. 395 et passim.

Parma, Modena, Verona e Bergamo, ed alla pag. 53, *che* 100 *libbre grosse Venete pareggiavano libbre* 143 *di Bergamo e Verona.*

Vedremo fra breve a cosa risulti un tale confronto: sarà però utile lo indicare eziandio un altro mezzo per riconoscere il marco di Bergamo.

Il Ch.º Zanetti nelle sue note al trattato delle monete di Guastalla (1) additando la convenzione del 1254 riferisce alla serie dei grossi, di cui ivi, una moneta Cremonese impressa col N. 3 dal Bellini, soggiungendo risultargli la medesima *del peso di grani* 27 *Bolognesi, ed essere dessa il grosso di* 4 *imperiali, di cui nella succitata convenzione.*

Se si tiene conto, che in un marco doveansi coniare 171 di essi grossi, oltre ad un grosso ed un quarto per compenso delle spese, ne viene, che le otto oncie (qualunque fosse l'entità del peso di Bergamo) ossiano grani 4608 divisi per 172,75, dovessero dare il peso di ciascun grosso in grani 26 752[1000; e siccome uno di quei grossi fu riconosciuto dal Zanetti del peso di grani 27 bolognesi, farà d'uopo conchiudere, che il grano della libbra di Bergamo era, se non perfettamente eguale, almeno di ben poco eccedente il bolognese: quindi se conosceremo l'entità di quest'ultimo avremo una norma sicura pel marco di Bergamo.

Lo stesso Zanetti (2) nel trattato delle monete di Faenza stabilisce la ragione della libbra bolognese coll'attuale romana : : 15 : 16, avverte però che la bolognese si divide in grani 7680, quandocchè la romana e tutte le altre si partiscono in grani 6912, eccedere perciò il grano romano di 1[25 quello di Bologna.

Ora la libbra romana per informazioni esatte procuratemi da quella Metropoli, equivale a grammi 339,072847 (3), fatto quindi il computo la libbra bolognese riesce a grammi 361,67770 35, ed il suo grano pari a gram. 0,04709345, per il che moltiplicato questo per 27 (peso come sovra del grosso del 1254) avremo esso grosso corrispondente a gram. 1,27052315; e siccome di questi ne dovevano

(1) *Zecche e monete d'Italia,* Tom. III, p. 8 e seguenti.

(2) Ivi, Tom. II, pag. 363.

(3) Il Vassalli nelle lezioni di Matematiche, Vol. I, p. 280, registrò la libbra romana per grammi 339,3, e porta quindi la bolognese a grammi 361, 9, ritenuta la proporzione di 15 a 16.

entrare 172 1|4 in ciascun *marco di Bergamo* l'entità del medesimo viene a risultare a gram. 218,1476126, e quindi la libbra a gram. 327,221419.

Questo risultato però si appoggia soltanto alla ricognizione di detto *denaro grosso effettivo d'argento in grani 27 bolognesi;* ma il medesimo o poteva essere mancante del peso legale per vetustà, od essere deficiente od eccedente per l'accordata tolleranza: ad accertarsene adopriamo i ragguagli come sovra indicati da Oberto Finetti: *lib.* 105 *sottili di Genova eguali a libbre* 100 *di Bergamo,* ovvero 100 *lib. grosse di Venezia pari a* 143 *di Bergamo.*

Ritenuta la libbra sottile di Genova a gram. 316,75 e la grossa di Venezia a gram. 477, ed instituite le anzidette proporzioni, dovetti tosto riconoscere insufficienti i grammi 327,222 per *la libbra di Bergamo,* imperocchè la medesima risulterebbe
a gram. 333,5664 sul confronto di lib. 143 a 100 grosse venete
a gram. 332,5875 su quello di lib. 100 a 105 sottili genovesi.

36. Posto fra queste due varianti inclinerei a preferire l'ultima, perchè più accertato dell'entità della libbra di Genova, di quanto ne sia di quella grossa di Venezia, nondimeno considerando, che Oberto Finetti nel lasciare i citati ragguagli trasandò le frazioni in più od in meno, parmi più adeguato il prendere la media fra i due risultati, e così ritenere definitivamente quell'antica libbra di Bergamo come corrispondente a grammi 333,0769, e quindi il suo grano — gram. 0,0481882.

Il peso esatto del grosso del 1254 dovendo essere come dissi grani 26 752|1000 *di Bergamo* ascendeva perciò a gram. 1,2891103
Tuttavia il grosso *effettivo,* come fu riconosciuto dal
Zanetti a grani 27 bolognesi, risultando a soli grammi 1,27062

presenterebbe una differenza di 2|100 circa di gramma 0,0185903 questa differenza potè procedere o da vetustà della moneta esaminata, o da deficienza primitiva, non giungendo la stessa differenza salvo a soli *due quinti* della tolleranza fissata dalla convenzione, e che poteva essere di gram. 0,04522.

37. Io spero, che il cav. Promis sarà per riconoscere sufficientemente appoggiata la mia dimostrazione circa il peso del grosso del 1254 a gram. 1,289 a vece di gram. 1,465 a cui lo fece salire: nondimeno il grosso vercellese essendo stato da lui riconosciuto di

soli gram. 1,020 sarebbe ancora deficiente di gram. 0,269, ed anche dedotta l'intiera tolleranza mancherebbe ancora di circa 2|11 dal peso legale.

Ma questa differenza si ridurrà a 10|71 se abbiamo riguardo alla maggior bontà del nostro grosso, anzi a soli 10|95 ove si usi l'intiera tolleranza: infatti il grosso secondo la convenzione, a 829 millesimi di fine, doveva avere in argento puro gram. 1,06754 ed il nostro fu riconosciuto dal cav. Promis a 900 millesimi di bontà; quindi sullo scarso suo peso di gram. 1,020 conteneva argento fine gram. 0,9180

era perciò deficiente nel fino gram. 0,14954
dedotti li 2|57 di tolleranza su gram. 1,0676 . . . 0,0374

si riduce la deficienza d'argento fine a gram. . . . 0,11214
e così a 10|95 in vece delli 10|55 cui ascenderebbe in fatto di peso.

Confesso però, che questa deficienza, anche ridotta ai minimi termini, è pur sempre gravissima; ma non poteva verificarsi in meno, atteso il *signoraggio* di lire 290 pavesi all'anno imposto alli zecchieri a profitto del nostro Comune nella convenzione 23 giugno 1255, ascendendo questo gravame ad annue lire 5904 d'oggigiorno secondo la mia tariffa; meschina speculazione, che impedì ai Vercellesi lo aderire all'accordo fatto, come si disse, dalle altre città d'Italia nell'anno antecedente; e probabilmente imitata da varie delle medesime dopo i due anni di quell'accordo mandò a monte un così saggio divisamento d'uniformità di moneta, il quale ad ogni modo onora quel secolo, che da taluno si vorrebbe avvolto ancora nella più crassa ignoranza.

Quel *signoraggio,* altissimo in proporzione della quantità di moneta a coniarsi nella nostra zecca, fu causa della breve sua durata; ma era pure una conseguenza delle strettezze dell'erario pubblico, a cui l'avevano condotto in quell'epoca le discordie intestine, (1) il cui effetto finale produce costantemente la rovina d'ogni vero progresso.

36. Mi si condoni la digressione in ordine al grosso vercellese dell'anno 1255, e ritrovate le opportune basi, passo a sciogliere il

(1) Vedasi nel cap. IV, libro II della Storia, segnatamente il N. 291.

quesito *a quanto corrisponda in moneta attuale un soldo imperiale della convenzione 1254 avuto soltanto riguardo all' intrinseco della moneta coniata;* il che fatto darò un saggio della proporzione tra il decrescimento intrinseco della moneta e quello risultante dal valore frumentario ristrettivamente allo stadio anzidetto 1200-1255.

Si è dimostrato, che un grosso d'argento, (1254) valsente di denari quattro imperiali, conteneva

in argento fine grammi	1,0675444
in rame . . . . , ...	0,2215659
Totale (però senza tolleranza) grammi . . .	0,2891103

Rimane a conoscere la proporzione d'allora tra l'argento ed il rame monetato ad effetto di ridurre detto grosso al suo equivalente *a solo argento fine.*

A quest'oggetto mi fu d'uopo ricorrere alla seconda qualità di moneta detta dei *mediani* contemplata nella stessa convenzione del 1254, otto dei quali dovevano valere uno di detti grossi, cosicchè ciascun mediano rappresentava un *mezzo denaro imperiale.*

I medesimi dovevano coniarsi a pezzi 47 per oncia del marco di Bergamo al titolo di 208 millesimi e con eguale spesa di den. 5 imperiali per marco, lo che importava 376 mediani in un marco oltre altri 10 per la spesa, e così pezzi 386 in oncie otto.

Impertanto, ritenuto il marco di Bergamo a grammi 222,05126, (sopra N.° 36) si viene a trovare il peso di cadun mediano in gram. 0,575521 distinto per la lega in gram. 0,119708 argento fine e gram. 0,455813 di rame.

Ora prendendo la quarta parte del grosso per avere il metallo rappresentante *un denaro imperiale,* e per contro raddoppiando i metalli di un mediano, poscia che due di questi dovevano pure valere un denaro imperiale, e ponendoli a confronto specie per specie ne risulterà la ragione del rame monetato all'argento fine pel 1254

1|4 di *grosso* riteneva in *argento*	gr.	0,26688611
due *mediani* id.	»	0,23941674
Differenza in meno *argento* .	»	0,02746937
due mediani avevano in *rame*	»	0,91162526
1|4 di grosso ne aveva	»	0,05539147
Differenza in più pel *rame* . .	»	0,85623379

E siccome tanto 1|4 di grosso quanto 2 mediani avevano pari valore d'un denaro imperiale, ne viene, che le differenze de' metalli si dovessero compensare, per cui l'argento stava in quell'epoca al rame monetato come 2746937 a 85623379, ossia come 100 a 31,13 e come 1 a 31,13.

Trovata la ragione diviene facile il sostituire alli grammi 0,5539147 di rame in un quarto di grosso il corrispondente argento fine dividendoli per 31,13; epperò lo stesso quarto di grosso ossia *un denaro imperiale* doveva avere

per ragion propria in argento fine gram.	0,26688611	
e per sostituzione a gr. 0,05539147 rame »	0,00177872	
Totale in argento fine . »	0,26866483	pel den. imp.e

Ciò essendo una lira imperiale dell'anno 1254 è rappresentata da gram. 64,48 argento senza lega.

37. Discendiamo ora alla nostra moneta, e troveremo che lo scudo da lire cinque contiene gram. 22,5 d'argento fine e gram. 2,5 di rame, perchè a titolo di 900 mill.mi e siccome grammi 10 compongono la pezza da cent. cinque, diremo che i gram. 2 1|2 rame esistenti nella lega dello scudo vagliono in valor monetato lire 0,0125; togliendo questo dalle lire cinque d'esso scudo, avremo pei gram. 22,5 d'argento il valore di L. 4,9875, per il che ciascun gramma d'argento fine monetato vale in oggi lire 0, 221666.

Applicando questo valore attuale alli gram. 64,48 argento fine della *lira imperiale* (1254) la medesima varrebbe in oggi a ragione di metallo L. 14,193, quando invece in ragione di valore frumentario e colle basi da me esposte la medesima deve corrispondere ad attuali lire 41, cent. 75, essendochè la lira imperiale era in allora doppia della pavese, quotata in quell' anno nella mia tariffa a L. 20,876.

La differenza è quasi di 1 a 3; per il che, se si dovesse ridurre la mia tariffa ad un solo terzo circa delle sue cifre, ben vede il lettore quali assurdi risultati se ne avrebbero, applicandola così ridotta ai diversi esempii addotti qui sovra ai N.i 30 a 34, quando invece stando ferma la tavola in ragione frumentaria i risultati si trovarono affatto plausibili coll'uso attuale.

38. Questa differenza però tra l'aumento monetale e quello frumentario non è nata in quel secolo XIII; bensì nei successivi, anzi per una gran parte nell'ultimo ora decorso; imperocchè, per le lodevo-

lissime cure de' Governi nel concertare verso la metà del secolo XVIII i conii rispettivi si trattenne assai il crescere della moneta, e vediamo, che lo scudo da L. 3 e la doppia da L. 24 appena crebbero in 100 anni di 15[80, quando invece ben altro si fu l'aumento del valore frumentario, e così degli altri valori.

A comprova dalla mia asserzione passo al secondo quesito ricercando, *se il decrescimento della lira pavese, da me notato gradatamente nella mia tavola pel primo stadio* 1200-1225, *sia stato correlativo all'abbassamento intrinseco della moneta effettiva nella stessa epoca.*

39. L'esame della convenzione del 1254 ci ha dichiarata l'entità del denaro imperiale in grammi 0, 26866483 di argento fine senza lega, ma pel tempo anteriore la sola legge di conio a noi tramandata si è quella del 15 marzo 1219 per la moneta di Bologna.

Per vero in essa non si tratta del denaro imperiale, ma conoscendosi altronde, che *tre denari detti bolognini corrispondevano ad uno degli imperiali* (1), trovato l'intrinseco del bolognino, avremo un secondo termine di confronto, almeno tra il 1219 e 1254.

Nelle due capitolazioni bolognesi del 1219 (2) forse per errore di stampa havvi differenza nel numero de' pezzi a trarsi da una libbra di peso, dicendo la prima soldi XXXXIX e mezzo e la seconda soldi XXXXVIII e mezzo, nel mentre gli altri dati sono perfettamente identici in amendue gli atti; quindi nell'incertezza assoluta pare doversi prendere la media in soldi 49.

Quanto alla lega entrambe stabiliscono, che *in una libbra* di Bologna si ponesse di argento fine oncie 2 3[4 e di rame oncie 9 1[4 riuscendo così la moneta al titolo di 229 mill.i, non vi si parla però

(1) Questa proporzione non solo è stabilita dal Zanetti con un documento del 1205 nelle note a pag. 8, Tom. III, *Zecche e monete d'Italia;* ma si conferma primieramente con altro documento del 1212, riferito dall'Argellati, Tom. I, pag. 132 — *precio lib.* 351 *imperialium in Bologninis vel Ferrarinis vel Parmesianis tribus solidis per unum imperialem:* ed in secondo luogo col quotizzo imposto dalla lega lombarda in adunanza 8 marzo 1252 (Muratori antiq. Disc. 40, Tom. IV) 4500 *libras Bononinuorum seu* 1500 *imperialium;* abbenchè vi siano motivi a credere essere stata poscia variata tale proporzione verso il fine d'esso secolo XIII.

(2) Argellati, parte IV, pag. 306 e seg.

delle spese del conio facendosi valere a carico o vantaggio del Comune.

Essendo pur necessario di stabilire questa spesa, e ritenuto, che la libbra di Bologna corrisponde a gram. 361,6777035 (sop. N. 35) io presi a fissarla in proporzione dei denari 5 imperiali accordati, come si disse, per cadun marco di Bergamo di soli gr.i 222,05126; epperò riuscendo per detta libbra a den. 8 1[7 imperiali, questi verrebbero a corrispondere a Bolognini 24 1[2 ovvero 25 in numero completo, e qui si noti che in ambi i casi non furono contemplate le spese pel locale e pello stipendio del Maestro di zecca e dei soprastanti (Vedi al N. 35).

Impertanto se ai soldi 49 ossiano denari 588, che dovevano risultare, si aggiungono i den. 25 relativi alle spese di mano d'opera, ne viene, che in caduna libbra si avevano a trarre pezzi 613, i quali dovevano quindi riuscire del peso di gram. 0,5900125 divisi secondo la prefissa lega

in gram. 0,1352109 di argento fine
e gram. 0,4548016 di rame.

Ora al rame sostituendo il corrispondente argento fine nella stessa ragione di 31,13 a 1, riconosciuta pel non distante conio del 1254, ciascun bolognino del 1219 viene a comporsi in argento senza lega:

cioè effettivo di	gram.	0,1352109
per sostituzione al rame	»	0,0146100
	»	0,1498209

Il *denaro imperiale, valendo tre bolognini,* era dunque rappresentato nell'anno 1219 da gram. 0,4494627 d'argento fine, quandochè nel 1254 (sopra N. 35) il riconoscemmo in soli gram. 0,2686648; quindi appare, che il valore dell' argento monetato era cresciuto fra le due epoche : : 2686648 : 4494627 ovvero 1 : 1,673. Per contro il valore frumentario indicato nella mia tariffa agli anni 1219 e 1254 era aumentato : : 20,87617 : 34,36268 ossia 1 : 1646.

40. Probabilmente il lettore non si aspettava a trovare risultati pressochè identici, ed io stesso sulle prime, preoccupato dal fatto del maggior aumento frumentario a fronte di quello monetale riconosciuto tra quei secoli ed il corrente (sopra N. 37), credeva di vederlo già verificato in qualche parte nello stesso primo stadio 1200-255; ma dovetti convincermi, e già lo dissi, che tale differenza non ebbe luogo salvo

ne' secoli successivi, e segnatamente nell'ultimo per l'addotta ragione; ad ogni modo questa conformità di risultato servirà a confermare per quell'epoca la proposta tariffa, la quale già vedemmo coerente agli usi attuali nelle varie applicazioni, che se ne sono fatte (N. 33).

Osservazioni preliminari intorno la seconda epoca 1255-1400 *e sua divisione in tre stadii.*

41. Seguendo il mio proposto di non operare su tempi isolati, bensì di far valere tutte le osservazioni che ponno presentarsi in discreti stadii non minori di 40 anni nè oltre i sessanta, dividendo in tre parti l'epoca 1255-1400, il primo stadio mi venne di necessità determinato sino all'anno 1304, dacchè durante il medesimo niun documento mi soccorre a conoscere il valore del frumento nella nostra città, e soltanto in un atto dell'anno 1304 (1) io trovo un'obbligazione per staia due di segala estimati a sol. 20 pavesi caduno, e siccome nella seconda metà di questo secolo ho notato non pochi esempii di permute di grano per segala, la media de' quali mi diede la ragione di prezzo tra quest'ultima ed il frumento come il 7 al 10 (proporzione quasi uniforme a quella che si osserva attualmente) ho potuto conchiudere, che se la segala in quell'anno 1304 valeva sol. 20, il prezzo del grano doveva credersi di sol. 28 4[7.

Operando su questo prezzo collo stesso metodo quì sovra indicato al num. 27, ciascuna lira pavese dell'anno 1304 corrisponderebbe in oggi a lire 11,0837; se non che il confronto che abbiamo testè veduto per l'andamento de' due aumenti frumentario e monetale tra gli anni 1219 e 1254, chiarì non poco le mie idee in ordine al modo di liquidazione; e se da principio (num. 23) io già esponeva, che prendendo a base il valore del frumento era pur necessario tenere d'occhio all'aumento monetale; il che io feci nel ripartire il decadimento della lira pavese tra gli anni 1225 e 1255 (num. 25), in oggi mi sono convinto, che prima si debba operare, potendolo, sull'aumento monetale, e poscia eseguire l'operazione sul valore frumentario: se i due risultati sono pressochè conformi, come li

(1) Arch. Osp. Mag. di Vercelli.

trovammo tra il 1219 e 1254, vogliensi adottare, se poi ne risulta notevole disparità, si debba necessariamente preferire quello, che indica un maggiore scadimento della lira nominale, e conseguente rialzo dei valori generali.

Infatti la vera base naturale per ridurre ad attuale valore le monete antiche sta per certo nel confronto dell'entità intrinseca della moneta; ma siccome gli eruditi in questa materia ebbero a riconoscere una continua tendenza del valore de' cereali, e conseguentemente di tutti gli altri valori, a sopravanzare l'aumento monetale, sicchè su cinque secoli il risultato ne è quasi triplo; (sopra num. 37) così alcuni si applicarono unicamente al valore frumentario senza badare alla impossibilità di formare convenienti medie ne' tempi antichi ed alle molte cause, per le quali in data epoca il valore del frumento sia stato così basso, a non tener passo al crescente aumento monetale; talchè quello che doveva essere un semplice correttivo della base dell'aumento monetale fu tolto come fondamento unico, quando in vece i valori generali non mancano di crescere a misura dello scadimento della moneta, ancorchè o per abbondanza o per proibizione d'esportazione o per altro motivo il valore del frumento non risulti accresciuto in eguale ragione.

Per contro se per la notata tendenza il valore frumentario, considerato su discreta serie di anni, ha sopravanzato l'aumento monetale, non v'ha dubbio, che il suo crescere abbia influito al rialzo dei valori generali in più di quello prodotto da esso aumento monetale, e che perciò la lira nominale dell'epoca debba avere una relazione minore con quella attuale.

Quindi è ovvia la conseguenza, che nella disparità di risultati procedenti dalla doppia operazione si debba dare la preferenza a quello dedotto dall'aumento monetale, salvo il caso che l'altro indichi un maggiore scadimento nell'uso della lira nominale dell'epoca: insomma, che si debba preferire quello, che la riduce di minor relazione colla lira attuale.

42. L'esame pratico, che siamo per intraprendere, renderà più chiaro il mio pensiero: vedemmo, che in ragione di soldi 28 4/7 pavesi per lo stajo del grano la lira pavese del 1304 dovrebbe corrispondere ad attuali lire 11,0837, ma chi ne accerta dell'esattezza per l'influenza sui valori generali, non essendovi elementi per

formare una media sui prezzi almeno di 5 anni anteriori e cinque posteriori al 1304; vuolsi dunque ricorrere all'aumento monetale.

Non si aspetti il lettore, che io il possa ritrovare col metodo praticato tra 1219 e 1254, mancandomi affatto leggi di conio opportune sino al 1400; tuttavia mi servirò d'altro mezzo più spiccio applicandomi al corso del fiorino d'oro di Firenze.

Già si è accennata la sua creazione in una dramma d'oro fine nell'anno 1252 colla grida a soldi 20 *di lira fiorentina:* ora, colla scorta de' preziosi lavori a tale moneta relativi contenuti nella raccolta dell'Argellati, dirò, che il corso della medesima erasi così aumentato, che nell'anno 1296 fu proposto in consiglio di gridarla a sol. 40 (1) ben è vero, che non si vinse il partito, ma si può credere che già fosse a ss. 39, den. 6.

Proseguì l'aumento e sebbene non vi si trovi notato il suo corso pel preciso anno 1304, di che abbisogniamo, pure conoscendo per un inst.º del 7 settembre 1313 (2), che il fiorino vi correva per soldi 48, den. 6, avremo il suo aumento dal 1296 al 1313 in soldi *nove,* quale ripartito negli anni 17 intermedii ci darà esso fiorino a soldi 43, den, 9 di Firenze per l'anno 1304, e quindi possiam dire, che l'aumento monetale tra il 1252, creazione del fiorino, ed il 1304, fu in ragione di 20 a 43,75.

Ora la mia tariffa, già comprovata pel 1º stadio, dandoci la lira pavese dell'anno 1252 a lire attuali 21,97685; questa somma *in quanto ad aumento monetale* dovrà stare ad x (lira pav. 1304) in ragione inversa, cioè : : 43,75 : 20, e per risultato la lira pavese 1304 corrisponderà ad attuali lire 10, 0464.

Questo risultato siccome minore d'una lira circa di quello dedotto sulla base dello stajo di frumento a soldi 28 4|7, ci dà a conoscere o l'insufficienza del prezzo, siccome preso isolatamente, o che l'aumento frumentario era rimasto addietro dal monetale; epperò per le addotte ragioni hassi a preferire lo stesso risultato in L. 10,0464, siccome riducente maggiormente l'entità di quella lira nominale.

43. Quanto all'altro punto intermedio dividente in due stadii la rimanente epoca 1304 a 1400, viene tosto a presentarsi l'anno 1357

(1) Argellati, Part. IV-94.

(2) Ivi, pag. 95.

pel solenne documento, che se ne ha negli statuti nostri a stampa a Carte 110 retro, laddove si fece constare di pubblico esperimento di panificazione per la relativa tassa, ed ivi sta dichiarato, che il grano adoperatovi era stato pagato *solidos decem novem papienses monetæ vercellarum* per cadun quarterone, il che fa montare *lo stajo del grano* a soldi 76 pavesi deboli da tre per un imperiale (Vedasi più sovra al N. 15).

Il documento è solenne, come già io diceva; pure se si poggiasse la liquidazione a sì fatto prezzo si commetterebbe un gravissimo errore, imperocchè dai registri conservati nell'Archivio dell'Ospedale si ricavano le seguenti note, e nella stessa qualità di moneta.

1349. Lo stajo della segala in febbraio a ss. 28, in agosto a ss. 25, ed in media a ss. 26, den. 6, per cui lo stajo del frumento dovette valere a circa . . . . sol. 39 den. »

1350 Esso frumento a . . . . sol. 36 »

nessun cenno dal 1350 al 1359.

1359 lo stajo di segala sol. 32, poscia una permuta di star. 7 1[2 di frumento per star. 10 1[2 segala, per il che il frumento valse per staio . . . . sol. 44 6

1360 — *dedit lib. XII pro star. IV et quart. III frumenti præcio sol. L* . . . . sol. 50 »

Mancano poi ulteriori notizie sino all'anno 1374, pel quale si accenna il prezzo dello stajo di segala a sol. 56, ed una permuta di quart. III frumento per IV di segale, per cui il primo valse per stajo . . . . sol. 74 »

Egli è dunque evidente, che il valore di ss. 76, indicato per l'anno 1357 dal citato documento fu affatto straordinario per carestia od altra causa, imperocchè due anni dopo trovasi ridotto a sol. 44 1[2, e non si ripristinò neanco totalmente dopo 17 anni, e perciò una liquidazione basata su quell'eventuale altissimo prezzo sarebbe assurda.

Se esistessero note per gli anni anteriori 1355-56 si potrebbe formare una media col prezzo del 1357 e dei due posteriori cioè 1359 e 60, ma nel difetto forza è ricavarla da questi tre conosciuti, e viene a risultare a sol. 56, den. 10.

Prima però di accettarla come base per l'anno 1357, ed in vista della mancanza d'un elemento anteriore, che pure sarebbe necessario per stabilire detta media, mi pare doversi proseguire le ricerche

pel rimanente del secolo, imperocchè le medesime, nel mentre ci saranno utili riguardo all'ultimo stadio, si potrà poi controllare detta media raffrontando i valori del frumento nei due estremi dell'epoca 1304-1400.

Colla scorta de' suddetti registri dell'Ospedale si hanno le seguenti notizie:

1376 la segala a sol. 60 per stajo, — altra a sol. 57, ed altra ancora a sol. 53; quindi in media essa segala a sol. 56: siccome poi non è notata a quest'anno alcuna permuta speciale tra grano e segala, conviene attenersi a detta proporzione comune del 7 a 10, per cui lo stajo del grano sarà a . . . . sol. 80 den. »

1384 la segala a sol. 57, poscia una permuta — *star. II frumenti pro star. III sichalis;* quindi il frumento valse in quest'anno una metà di più della segala, e si dirà per staio . . . . sol. 85 6

1386 segala a sol. 48, altra a sol. 42, den. 8, — in media sol. 45, den. 4, a cui applicando la ragione 7 a 10 avremo pel grano . . . . sol. 64 9

1387 la segala a soli sol. 30, con permuta *star. II frumenti pro star. III sicalis;* quindi lo stajo del grano a . . . . sol. 45 »

1396 (atti di lite) il frumento proposto al prezzo di » 72 »

1398 (in detti registri) il medesimo quotato a . » 72 »

1401 a . . . . » 60 »

Queste note ci danno a conoscere, che il frumento rialzò non poco di prezzo dall'anno 1374, se non prima, sino al 1384, quindi decadde riducendosi a sol. 72 nel 1398, ed ancora a meno nel 1401.

44. Per l'oggetto nostro però conviene riflettere, che il rialzo del valore frumentario nel decennio 1374-84 non potè a meno di portare un accrescimento proporzionale nei valori generali, i quali uua volta cresciuti difficilmente tornano al ribasso, checchè ne sia del successivo valore del frumento: infatti negli stessi registri noi abbiamo la giornata di lavoro d'un paia buoi col bovaro notata dal 1365 al 1371 a soldi 20 — 1375 a sol. 25 — 1378 a sol. 27 — 1379 a sol. 24 — 1381 a sol. 21 — 1384 a sol. 26, den. 8 — 1385 a 1400 a sol. 24.

Egli è dunque assolutamente necessario di tener conto di detto

aumento frumentario intermedio nel fissare *per l'unico oggetto della nostra liquidazione* il prezzo del frumento all'anno estremo dello stadio 1400: non però io sarò per adottare i soldi 85, den. 6, maggiore valore occorso nel 1384, ma una media di soldi 75, la quale non sembrerà grave se si considera, che il prezzo reale era ancora a sòl. 72 nell'anno 1398.

Ritornando ora all'anno 1357 per controllare, come diceva, la media provvisoria di sol. 56, den. 10, io pongo a confronto i soldi 28 4[7 stabiliti pel 1304 coi sol. 75 per l'anno 1400, e divisa la differenza negli anni 96, trovo, che in media il prezzo per detto anno 1357 dovrebbe fissarsi a sol. 55, cui aderisco più tranquillamente.

Gettate le basi per la divisione dell'epoca 1255 a 1400 in tre stadii, e determinati i valori frumentarii per gli anni estremi di cadun stadio, proseguiamo l'operazione stadio per stadio.

2° *stadio* 1255 *a* 1304

45. La lira pavese 1255, come nel 1° stadio corrisponde ad attuali . . . . L. 20,3249

Quella pel 1304 venne accertata (N. 42) sull'aumento monetale (1), perchè maggiore del frumentario, in . L. 10,0464

Dunque essa scadde in 49 anni di . . . . . . L. 10,2785

questo abbassamento vuolsi ripartire fra gli anni intermedii in ragione stessa dell'aumento monetale da cui fu desunto, ed a questo effetto ritornando alle note del corso del fiorino di Firenze *a soldi fiorentini*, di cui nella raccolta dell'Argellati, il troviamo gridato nel 1252 a sol. 20 — stazionario sino al 1259, salito a sol. 30 al 1275, quindi a sol. 32 nel 1282 — a sol. 36 nel 1286, a sol. 39, den. 9 nel 1296, e per ultimo a sol. 43, den. 9 nel 1304 (supra N. 42).

Per non cadere in troppo minute distinzioni prenderemo a base:

1255 a 1259	in anni 4	aumento sol.	0	den. 6
1259 a 1275	» 16	»	9	6
1275 a 1286	» 11	»	6	»
1286 a 1304	» 18	»	7	9

(1) Ritengo la denominazione *aumento* monetale, perchè comunemente usata piuttosto in ragione degli effetti, mentre in ordine all'*intrinseco* meglio dovrebbe dirsi *decrescimento* monetale.

quindi l'abbassamento di moneta in L. 10,2785 viene a ripartirsi

1255 a 1259	a L. 0,2164	e per anno	a L. 0,0541
1259 a 1275	» 4,1114		» 0,25697
1275 a 1286	» 2,5967		» 0,23607
1186 a 1304	» 4,3540		» 0,18635
	L. 10,2785		

46. Formata su queste basi la relativa tariffa, passo a farne l'applicazione ai pochi casi speciali, che ho potuto desumere dalle Carte dell'epoca.

Nel primo stadio parlando della vendita delle terre ho dimostrato non potere i relativi prezzi servire di base o controllo per la liquidazione della lira antica (sopra N. 29) riservandomi però di produrne in questo 2° stadio un caso speciale, sul quale si può fare fidanza.

Operatasi nel 1255 la ricostruzione del Borgo di Caresana (Vedasi al N. 228, lib. III della Storia) risulta da atti autentici 27 agosto e 29 x.bre 1256 essersi dal Comune assegnata ai proprietarii del terreno, a tale effetto espropriato, l'indennità di *lire tre pavesi* per cadun stara; ora corrispondendo questo ad are 4,16734 (sopra N. 5) convien dire, che are 38,104, superficie d'una giornata di Piemonte, furono estimate lire 27, sol. 13, den. 6 pavesi; per il che applicandovi la tariffa di lire attuali 20, cent. 27 per caduna lira pavese del 1256, il valore d'una giornata di terreno in quella località viene a risultare in corrispondenza di L. 560,97 d'oggi giorno.

Che se a taluno sembrasse scarso tale prezzo, gli farei osservare, che il prezzo commerciale delle terre soffre costantemente a misura del rialzo della rata d'interesse; e di sua gravezza in que'tempi ne dà un saggio lo stesso documento, imperocchè vi si legge — *de tempore vero futuro solvat sol. VI p. p. annuatim pro quolibet sextario, dum tamen solvat precium illius sediminis librarum trium p. p. pro quolibet sextario,* dal che appare accordato il 10 per cento durante mora.

47. In ordine a stipendii, nel rimandare il lettore alle osservazioni fatte al N. 403, libro III, relativi a quelli stati assegnati nel 1267 ai Professori della nostra Università, ed ivi già liquidati con applicazione di questa tariffa, i medesimi risultano ad annue L. 812 37 pel Professore di Dialettica — L. 1353 96 per quello di Fisica — L. 1805 27 pel Professore di Decretali e per ultimo di L. 4513 23 per quello di Leggi.

Quanto al prezzo del vino ne troviamo proposti in giudicio all'anno 1275 soldi 20 pavesi per un staro (la cui contenenza equivalerebbe ora a litri 79 circa) ed essi soldi 20 risulterebbero a lire 16 attuali.

48. Per ultimo riguardo ai bestiami un primo documento dell'anno 1259 (1) accenna ad un obbligo di lire 20 pavesi *pro duo trentonaria ovium*, ed applicandovi la tariffa a lire 20, cent. 11 per caduna lira pavese, il valore di ciascuna pecora riesce a lire 6, cent. 70.

Un secondo documento del 1303 (1) ci dà il prezzo d'un bue rosso *cum cornibus levatis* in lire 13, soldi 10 pavesi, che in ragione di lire 10,23245 per lira equivalgono ad attuali lire 141,34.

Ed un terzo atto del 1304 (1) indica il valore di due vacche a L. 12 pavesi, cui applicando la tariffa di lire 10, 05 per lira pavese si ha un totale di L. 120 66.

3º *stadio* 1304 *a* 1357

La lira pavese per l'anno 1304 fu già dichiarata corrispondente a	L.	10,04640
quella poi del 1357 sulla base del valore dello stajo del frumento a soldi 55 (sopra N. 44), e col metodo indicato al N. 27 viene a risultare a	L.	5,75757
Con un deterioramento intermedio di	»	4,28883

49. Prima però di adottare questo risultato è necessario di riconoscere se l'aumento monetale sia stato maggiore del frumentario come nel precedente stadio, in quale caso bisognerebbe preferirne il risultato giusta la regola posta al N. 41.

Per sì fatta ricognizione io continuerò ad applicarmi al corso del fiorino d'oro; senonchè essendo incompiute le memorie d'esso corso *in lire fiorentine*, e potendo completarle con altri dati autentici dello stesso corso *in lira imperiale*, conviene primieramente indagare il rapporto che esisteva fra queste diverse lire nominali, ed a ciò mi accingo tanto più di buon grado, in quanto che le lire fiorentine potranno, mediante l'opportuna relazione, ridursi a pavesi, e giovarsi quindi della mia tariffa.

(1) Arch. Osp. M. di Vercelli.

Nella raccolta dell'Argellati abbiamo il fiorino d'oro nell'anno 1313 a soldi fiorentini 48, denari 6.

Allo stesso anno e per atto 30 gennaio 1313 (1) la città di Vercelli si obbligava al pagamento di lire 3|m *pavesi mediane* invece di mille fiorini d'oro avute in mutuo: quindi il fiorino valeva soldi 30 imperiali, e come lo conferma un altro documento 15 dicembre 1314 (2) *solvendo floreno pro solidos XXX imperiales.*

Posti a confronto questi corsi di soldi 48, den. 6 fiorentini e di sol. 30 imperiali si riconosce quasi esatto il rapporto di 5 a 3 fra le due lire nominali.

1327 — lo Statuto di Tortona ci dà il fiorino d'oro a soldi 36 *imperiali* (3).

1327 — due anni prima lo troviamo nell'Argellati a sol. 60, den. 11 fiorentini, il che conferma più da vicino l'anzidetta ragione di sol. 5 fiorentini per 3 imperiali, e come risulterà ancora dal seguente confronto.

1338 — secondo l'Argellati il fiorino ebbe corso per soldi 62 di Firenze.

E nello stesso anno nelle tavole del Cav. Cibrario lo abbiamo a sol. 37 imperiali.

Ora ritorniamo al nostro quesito circa il progresso dell'aumento monetale dall'anno 1304 al 1357.

Pel 1304 già si è fatto conoscere il corso del fiorino a sol. 43 3|4 fiorentini (N. 42), i quali, mediante la sovra fissata proporzione, diremo equivalenti a sol. 26 1|4 imperiali.

50. Resta a riconoscere l'altro estremo per l'anno 1357, e non essendovi memoria per esso anno nè a soldi fiorentini nè ad imperiali, fa d'uopo servirsi delle note prossimiori.

Nelle tavole Cibrario all'anno 1366 si accenna il fiorino sotto due valori in soldi imperiali: cioè sol. 41 ovvero sol. 48, avvenne certamente uno sbaglio materiale in uno dei due documenti, da cui desunse quei valori, non potendo esservi differenza così grave di corso nello stesso anno; e siccome i Statuti di Como (4) ci danno sol-

(1) Archivio civico fra le Pergamene.

(2) Osp. M. di Vercelli.

(3) Vedi sopra, N. 18.

(4) Argellati, Parte 2ª, pag. 26.

tanto il corso del fiorino a sol. 50 imperiali all'anno 1403, ne deriva essere più esatta la prima nota di sol. 41 pel 1366.

Infatti due documenti dell'archivio dell' Osp. di Vercelli, 12 agosto 1344, rogato Deferraris, 1º aprile 1350 rogato de Maglione, ci accertano che il corso di sol. 37 imperiali, già accennato pel 1338 dal C. Cibrario, si mantenne fermo sino al 1350; ora tra quest'epoca ed il 1402 essendo cresciuto di sol. 13 in 52 anni, si vede che in media ebbe un rialzo di 3 den. precisi, i quali in 16 anni dal 1350 al 1366 danno appunto sol. 4, che aggiunti alli 37, rispondono esattamente alla prima nota di dette tavole Cibrario in soldi 41 pel 1366: confronto questo che ci conduce con doppia sicurezza a proporre il corso del fiorino a sol. 38, den. 9 pel 1357, anno estremo del nostro stadio, ed essendo a soli soldi 26, den. 3 al 1304, si verifica in questo stadio un aumento monetale di *soldi imperiali* 12, den. 6.

51. Quindi applicandovi il valore già cognito della lira pavese del 1304 si avrà la proporzione:

Sol. 38 3[4 (1357) : sol. 26 1[4 (1304) : : lire 10,0464 (lira pav. 1304) : x (lira pav. 1357) x = L. 6,8066, risultato questo, che posto a confronto con quello ottenuto sul valore frumentario in sole lire 5,7575, ci dimostra, che durante questo stadio l'aumento frumentario cominciò a sopravanzare quasi di 1[6 l' aumento monetale, compensando ben oltre il decimo cui erane rimasto indietro nello stadio antecedente.

52. Bello studio sarebbe in vero il ricercare le cause, per le quali questo sopravanzare del valore frumentario, cominciato nella prima metà del secolo XIV, andò progredendo sino ad avere in oggi quasi triplicato l'aumento monetale (supra N. 37); ma l'assunto sarebbe per me troppo arduo: mi permetterò soltanto di esporre un mio pensiero, che nasce dall'esame della condizione politica del nostro Comune.

Nel secolo XIII, formando noi una provincia indipendente, ma perciò solo troppo isolata nei commercii, il suolo ferace provvedeva abbondantemente alla popolazione, ed il prezzo delle cereali non poteva a meno di tenersi basso, ossia pel sistema quasi continuo della proibizione d'esportazione, ossia per le difficoltà delle strade e pei molti aggravii alle frontiere, quindi influiva a rattenere il rialzo de' valori degli altri prodotti indigeni e moderava l'effetto dell'aumento monetale.

Datosi il Comune alla Signoria dei Visconti nel 1335, si allargarono le vie al commercio, cessarono varii ostacoli, e quindi non è a stupire, che il valore frumentario abbia cominciato a sopravanzare l'aumento monetale, traendo seco lui il rialzo de' valori generali, per cui ne sia maggiormente decaduta l'entità della lira nominale.

53. Facendo quindi ritorno alla nostra liquidazione, ed essendo determinati i due estremi dello stadio, cioè;

lira pavese al 1304 corrispondente ad attuali . . . L. 10,0464
quella del 1357 . . . . » 5,7575

Rimane a distribuire per gli anni intermedii il suo decadimento in . . . . L. 4,2889

La distribuzione dovendo seguire l'andamento dell'aumento monetale, e questo essendo già segnato dai documenti sovra indicati; se ai medesimi si aggiungono le risultanze delle tavole Cibrario di sol. 28 imperiali pel fiorino d'oro all'anno 1310, l'aumento monetale di sol. 13, den. 6, occorso nello stadio 1304-1357 verrà a ripartirsi come segue:

	anni		aumento sol.	den.	o
1304 a 1310	6		1	9	7[50
1310 a 1314	4		2	»	8
1314 a 1329	15		6	»	24
1329 a 1338	9		0	9	3
1338 a 1350	12		0	3	1
1350 a 1357	7		1	9	7
in 53 anni			ss. 12	den. 6	» 50

Quindi riesce la subdivisione delle L. 4,2889 di scadimento della lira pavese nel modo seguente:

	lire attuali	in anni	riesce per anno
1304 a 1310	L. 0,60045	6	0,100073
1310 a 1314	» 0,68622	4	0,171555
1314 a 1329	» 2,05870	15	0,137247
1329 a 1338	» 0,25733	9	0,028592
1338 a 1350	» 0,08577	12	0,007148
1350 a 1357	» 0,60045	7	0,085777
	L. 4,28890		

54. Con dette basi stabilita la tariffa per questo 3° stadio; vediamone ora l'applicazione ai casi risultanti da alcuni documenti e dagli anzidetti registri.

1307 un paia buoi ll. pav. 38,5 a ll. att.i 9,75 per lira pav. rilevano a . . . . L. 372 94

1311 tre buoi (forse in cattivo stato) lire pav. 40, a lire attuali 9,27 per lira pav. rilevano a . . . » 370 80

1315 aggiudicazione per doti (1) *Culcidram unam magnam de suo lecto cuxinum unum et linteamina duo et cupertinum unum,* lib. pap. XX a L. 8,62 . . . » 172 40

Scripneum unum magnum et tabulum unum magnum de nuce picollatum lib. 6 pap. . . . . » 51 72

1319 2 vacche, 2 vitelle, 2 manzi, un vitello lire pav. 50 a lire attuali 8,07 per lira pav. rilevano a . . . » 403 50

Per le paghe ai soldati negli anni 1319 e 1321 ed indennità per cavalli morti in servizio negli anni 1323 e 1327. Vedasi al Cap. della Guerra nel libro III.

1326 21 agosto — Condanna del Comune a pagare un paia buoi precettati per l'esercito a Palestro e presi dal nemico, purchè si giuri sul proposto loro valore di lire 64 pavesi, che a lire attuali 7,11 farebbero . . . . . L. 455 04

55. Ed eccoci all'anno 1332, pel quale lo statuto nostro stampato ci conservò a carte 184 un magnifico documento contenente l'estimo di diverse specie di merci, panni, tele, materie prime o lavorate, utensili, articoli vittuarii, e droghe, sì per uso comune che medicinali, per regolarvi il tanto per lira da imporvisi, come credo, in ciascun anno a titolo di curadia o dazio d'entrata.

Io ne sceglierò una serie per far prova della mia tariffa, la quale in esso anno 1332 fa corrispondere la lira pavese ad attuali lire 6, cent. 62; avvertendo però il lettore, che la libbra in uso presso noi a quei tempi corrispondeva a soli grammi 320,5295 (sopra N. 5) e quindi il rubbo a kilog. 8,01324, per il che io aggiungerò una colonna dimostrativa dell'estimo per ciascun chilogramma.

(1) Arch. Conf.a S. Catterina.

De pannis (1)

				in lire attuali	
Pecia panni ultramontani, si fuerit vergatum de pruino ex	lib. pav.	36	» corr.i a	211	84
Quælibet petia panni *tolosani*	»	45	»	297	90
Id. de colore *Mediolani et Modeciæ* . . .	»	42	»	278	04
Id. mediælanæ . .	»	15	»	99	30
Id. vergati meschleti *Vercellarum* . . .	»	18	»	105	92
Id. drappi *Parmesani*	»	24	»	158	88
Id. Id. *de Florentia*	»	26	»	172	12
Id. Id. albi de *ypra, de S. Thomecino, de Cassella, de Ganto*	»	120	»	794	40
Id. drappi de *Lilla* .	»	65	»	430	30
Id. scarlatæ tinctæ de grana	»	300	»	1986	»
Id. tirintanæ . . .	»	6	»	39	72

De telis bambaio et lino

Pecia fustaniorum brachiorum 48	lib.	12	»	79	44
al braccio	»	»	5	1	65
Quilibet faxus lini . . .	»	3	»	19	86

De lana (1)

Soma lanæ de *ultramontes*	»	360	»	2118	40
Id. *lombardae* lavatæ	»	54	»	357	48
Id. *januensi* pellatæ	»	39	»	258	18
Id. *de barbaria* .	»	112	10	744	75
Soma pilis bovis . . .	»	15	»	99	30

(1) Ignorandosi la lunghezza di queste pezze, riesce quasi inutile il confronto; ho però fatto cenno di alcune di esse, perchè indicanti il paese di fabbricazione, *compreso Vercelli*, nonchè di alcune di qualità inferiori ad uso del popolo.

De speciaria

				in lire attuali				
	ll. pav.			*al rubbo ant.°*			*al kilog.*	
Quilibet Rubus cerae . . lib.	9	»	corr.[i] a	59	58	L.	7	44
zuchari . »	21	»		139	02	»	17	35
pulv. zuchari »	10	10		69	51	»	8	67
confecti . »	9	»		59	58	»	7	44
garofolorum »	25	»		165	50	»	20	65
canellæ . »	25	»		165	50	»	20	65
piperis . »	20	»		132	40	»	16	52
savoni . . »	3	»		19	86	»	2	48
sulphuris . »	3	»		19	36	»	2	48
sepi . . »	1	10		9	93	»	1	24
buri . . »	3	»		19	86	»	2	48
candelarum de sepo . . »	3	»		19	86	»	2	48
datilorum . »	3	»		19	86	»	2	48
uvarum passarum . . »	1	5		8	27	»	1	03
rixii . . »	1	5		8	27	»	1	03
anexi . . »	1	5		8	27	»	1	03
nucum muscascatarum (non rotte) . . »	0	15		4	97	»	0	62
argenti vivi »	2	10		16	55	»	2	07
braxilii de omnibus sortibus »	10	»		66	20	»	8	26
zibebi . . »	1	»		6	62	»	0	83
rigoliciæ . »	1	»		6	62	»	0	83
biachæ . »	2	»		13	24	»	1	65
picis . . »	0	10		3	31	»	»	41
terræ quæ dicitur *oclea* »	»	5		1	65	»	»	21
terræ viridis pro pingendo . »	»	7		1	98	»	»	29
conservæ citronorum . . »	3	»		19	86	»	2	48

		estimo in lira pav.		in lire attuali a rubbo ant.o			a kil.i	
Quilibet Rubus viridis arami	»	1	10	9	93	L.	1	24
vidriolii .	»	1	3	7	62	»	0	95
				libra antica			*kil.i*	
Libra piperis longi . . .	»	0	10	3	31	»	10	33
nucum moscati rupti	»	0	7	1	98	»	7	22
salis gemmæ . . .	»	0	2	0	66	»	2	07
macis	»	1	»	6	62	»	20	65
canforæ	»	2	»	13	24	»	41	30
rubarberis	»	3	»	19	86	»	61	95

De coramine

		Per cadun articolo *a lire pav.*		*a lire attuali*	
Qnilibet corius equi afaitati	»	1	10	9	93
Id. equi non afaitati . . .	»	0	15	4	97
Id. asini afaitati	»	0	15	4	97
Id. asini non afaitati . . .	»	0	10	3	31

De stagno et pertinenciis ad ferrum et merzariam

				a rubbo antico			*a kil.i*	
Rubus stagni	»	4	10	29	79	»	3	72
plumbi	»	1	10	9	93	»	1	24
arami laborati . .	»	9	»	59	58	»	7	44
arami non laborati	»	5	12 1/2	37	23	»	4	65
clavorum de zocholis	»	7	10	49	65	»	6	19
clavorum de equis .	»	4	0	26	48	»	3	30
				a libbra antica				
Libra auri *luchezii* . .	»	3	12	23	83	»	71	22
		per cadun art.						
Pecia velluti de seta . .	»	48	»	317	76			
camoche de seta .	»	20	»	132	40			

	Per cadun articolo a lire pav.	a lire attuali
Pecia tafete de seta . . »	10 »	66 20
drappi *luchezii* vergati de auro . . . »	25 »	165 30
drappi de auro de pianetis . . . . »	40 »	264 80

De pelliciaria

Quilibet cupertorius scurolii »	18 »	119 16
de lupis zerveriis »	19 »	125 78
de vulpe »	12 »	79 44
de danitis »	24 »	158 88
de gulis de vulpis »	20 »	132 40
quælibet guarnatia de vulpis »	3 »	19 86

De seta et bocharamo et de rebus de seta

			a kil.i
Libra setæ finæ . . . . . »	12 »	79 44	» 247 83
filoselli . . . . . »	4 10	29 79	» 92 94
canoni auri filati *januensi* et *venetiani* coloris »	57 10	248 25	» 744 87

De olio songia carnibus salsis

		a rubb. antico	a kil.i
Rubus sonziæ . . . . . »	2 5	14 80	» 1 85
casei foresterii , »	1 »	6 62	» 0 83
carnium salatarum »	1 5	8 18	» 1 03

De bestiis

Trentonarium ovium et castronorum . . . . » 67 10

e così per ciascun capo . » 2 5 pari a L. 14 80 attuali.

Io mi sono esteso nella scielta degli articoli più di quanto occorresse al mio scopo, ed il feci sia perchè il lettore abbia più ampii mezzi di confronto, sia per accennare donde si traessero varii oggetti di manifatture; debbo però osservare, che gli estimi sembreranno alquanto più alti degli attuali; il che non farebbe maravigliare in punto di generi coloniali, ma in ordine agli oggetti vittuarii e di produzione interna, se il butirro e le candele di sevo a cent. 91 alla libbra di Piemonte eccedono i prezzi correnti, si hanno in vece l'uva passola ed il zibibbo bene confaciente, ed il formaggio foreste e la carne salata a prezzi infimi: quindi quell'altezza di estimo non deve attribuirsi a che sia troppo elevato il ragguaglio della lira pavese in esso anno a lire 6, cent. 62 attuali; piuttosto vuolsi considerare in primo luogo trattarsi di estimo generico a solo fine di dedurne una tassa annua al tanto per lira, e che perciò non può riguardarsi come valore effettivo commerciale; in secondo luogo non sarebbe a maravigliarsi di un' altezza di valori in epoche nelle quali si penuriava di contante, e si pagava enorme rata d'interesse, imperocchè in un mutuo di lire *mille,* fatto al Comune in atto 19 febbraio 1315 (1) si promise al creditore — *pro gratia dicti crediti singulo mense libras XXV p. p. ad rationem solid. L pro quolibet centonario in mense* (30 per cento all'anno) ed in altro atto 5 gennaio 1336 (2) si dichiara essere costretto il Comune a vendere gli uffizii — *quia fodrum credentiarii imponere nolebant civibus nobilibus et aliis districtualibus Vercell. propter eorum magnam inopiam et gravamen.*

60. Proseguendo poi l'applicazione della tariffa in questo terzo stadio, soggiungerò ancora alcune note:

1338 in marzo un maiale venduto L. 7 pavesi, che, a lire attuali 6,43 per lira antica, risultano a L. 45.

1338 Stipendio al Professore di Legge nell'Università L. 550 pavesi, corrispondenti perciò a L. 3536 50 (Vedansi le osservazioni al N. 410 libro III, nella Storia).

1351 Per una vacca ed un manzo L. 68 ss. 4, cui applicando la tariffa di L. 6,27, si avrà la corrispondenza in L. 427 61.

(1) Arch. dell'Abate Gustavo Avogadro.
(2) Arch. civico nel relativo mazzo delle pergamene.

1349 (la lira pavese valutata a L. 6,37)

una giornata a tagliar stoppie sol. 3, den. 10 pavesi pari a . . . . lire attuali 1 29

Id. Id. a tagliare prato, sol. 13 . . . . . » 4 14

Vedremo anche nell'ultimo stadio quanto l'opera del tagliar prati fosse retribuita oltre la proporzione ad altri servizii.

Id. Seguono oggetti a largo estimo per assicurazione di doti:

Una botte di star. 3 (litri 234 circa) sol. 15 pav. » 4 78

Una pentola in rame della contenenza d' una secchia, sol. 20 . . . . » 6 37

Una catena da fuoco, sol. 6 pav. . . . . » 1 91

Pentola per friggere, sol. 9 . . . . » 2 86

4° *ed ultimo Stadio* 1357 *a* 1400.

56. La lira pavese per l'anno 1357 venne dichiarata corrispondente a . . . . lire attuali 5,75757

Quella poi del 1400, se si ha riguardo agli effetti del rialzo frumentario e sulla base di soldi 75 pavesi per staio, come si fissò al N. 44, viene a corrispondere, mediante la liquidazione di cui al N. 27, a sole . . L. 4,22216

quindi la diminuzione a . . L. 1,53541

A parità di quanto si fece per lo stadio precedente, occorre di vedere se in questo l'aumento monetale sia stato maggiore, per cui ne dovesse venir meno l'entità della lira pavese all'anno 1400; e continuando lo stesso metodo, siccome il corso del fiorino d'oro all' anno 1357 fu riconosciuto a soldi imperiali 38 den. 9

dobbiamo controporvi il suo corso all'anno 1400 ss. 49 den. 6

per il che l'aumento monetale in questi anni 43 sarebbe di . . . . , . . . ss. 8 den. 3 imp.[i]

Ho assegnato all'anno 1400 il corso del fiorino a soldi 49, den. 6, appoggiandomi alli già citati Statuti di Como, che lo danno tre anni dopo a sol. 50, e la deduzione di denari sei è razionale sul calcolo approssimativo dimostrato più innanzi.

Ciò posto ne deriverebbe la proporzione:

den. imp.[i] 465 (fiorino 1357) : den. 694 (fior. 1400 : : x (lira pavese 1400) : L. 5,75757 (lira pav. 1357) x — L. 4,50887.

Il risultato non riducendo la lira pavese a quanto la ridusse l'aumento frumentario, fa d'uopo attenersi a quest'ultimo, quindi è caso di ripartire fra gli anni 43 lo scadimento della lira pavese quì sovra notato in lire attuali 1,53541.

57. A quest'effetto, dacchè mi mancano dati precisi del corso del fiorino in quel tempo intermedio, io presi a considerare il maggiore rialzo del prezzo del frumento dal 1374 al 1384 (sopra N. 40), ed il susseguente suo abbassamento, osservai che il corrispettivo per la giornata del bovaro colla coppia de' buoi ebbe pure a rialzarsi sino a quell'anno 1384 (sopra N. 44) e per ultimo dovetti riconoscere, che anche l'aumento monetale aveva fatto un rialzo doppio tra il 1359—82 di quanto l'ebbe nel rimanente del secolo; imperocchè il ducato d'oro trovasi notato in

lire veneziane de' piccioli 3 sol. 10 al 1359
L. 4 4 al 1382
» 4 13 al 1399

Per tutti questi motivi mi pare doversi ripartire le suddette lire 1,53541 di scadimento della lira pavese per 4[10 tra 1357 e 1374 — per 5[10 tra 1374 e 1385 ed 1[10 tra 1385 e 1400.

1357 a 74 — i 4[10 montano a L. 0,61416
ripartiti in 17 anni danno in media L. 0,03613
1374 a 85 — i 5[10 montano a L. 0,76771
ripartiti in 11 anni danno in media L, 0,06979
1385 a 400 — i 1[10 montano a L. 0,15354
ripartiti in 15 anni danno in media L. 0,01026

58. Applichiamo ora la tariffa che ne deriva come nell'annessa tavola:

	Valore di cadun oggetto in lira pav.	*Corrispond.ª di ciascuna lira pav.ᵉ secondo l'anno*	*Valore di cadun oggetto in lira attuale*
1360 Giornata di lavoro a potare le viti L.	0 ss. 4 den. 0	L. 5,649	L. 1 13
Id. per donna a vendemmiare . L.	» 2 »	» id.	» 0 57

Anno	Voce	Valore in lira pav.			Corrisp.a di ciascuna lira pavese secondo l'anno		Valore in lira att.		
	Causa incidendi faxinas per cadun cento . . . L.	» ss.	2	»	L.	id.	L.	0	57
	Diana una de bobus, senza bovaro »	»	12 den.	»	»	id.	»	3	39
1362	Libbre 56 *de carnibus bovinis* » tenue prezzo corrispondente a centesimi 12 1[8 per libbra piemontese, ovvero cent. 33 al chilogramma.	1	1	8	»	5,577	»	5	88
	Giornata di lavoro *ad secandum pratum* . . . L.	»	15	»	»	id.	»	4	19
1365	febb.º Giornata *ad laborandum in plantato* . L.	»	4	6	»	5,468	»	1	23
	bovaro *ad laborandum cum bobus* »	1	»	»	»	id.	»	5	47
	In una juvenca »	24	»	»	»	id.	»	131	23
	Juvencas duo et manzii duo »	108	»	»	»	id.	»	590	54
1366	Giornata d'uomo *ad vindemiandum* »	»	5	»	»	5,432	»	1	36
1367	*Pro duobus zoncolis* . . »	1	»	»	»	5,396	»	5	40
1375	*Pro una porca quam dedit in domo* »	15	»	»	»	5,074	»	76	11
	Giornata del bovaro colli buoi . »	1	5	»	»	id.	»	6	34
1376	Idem . »	1	»	»	»	5,004	»	5	»
1377	Al Conte di Virtù Galeazzo Visconti								

Anno	Voce	Valore in lira pavese			Corrisp.a di ciascuna lira pavese secondo l'anno	Valore in lira att.
	per sua retribuzione *mensile* come capitano di Vercelli L. 140 terzuole: cioè pavesi deboli L.	210 ss.	» den.	»	L. 4,933	L. 1035 93
Id.	Al referendaro suo stipendio *mensile* L. 20 terzuole »	30	»	»	» id.	» 148 »
Id.	Al Cappellano di città per la Cappellania di S. Benedetto al Duomo retribuz.e *mensile* lire 5,6,8 terzuoli pari a »	8	»	»	» id.	» 39 44
	Al suo chierico la metà di esso stipendio . . »	4	»	»	» id.	» 19 72
Id.	Ai trombettieri della città salario mensile fra tutti »	9	12	»	» id.	» 47 25
1378	Giornata di lavoro colli buoi . . »	1	4	»	» id.	» 5 84
	Per le paghe dei soldati vedasi nella Storia, lib. III, Cap. IV *Della Guerra*, ed ivi al Cap. V, § 3 per lo stipendio dei Professori di Medicina e di Latinità.					
Id.	Cera in torchie a sol. 11 terzuoli la libbra antica: cioè					

		Valore in lira pav.			*Valore di ciascuna lira pavese secondo l'anno*	*Corrisp.ª in lire att.*
	lire att. 4,62 per lib. piemontese, o L. 12,53 al kil.ª »	0	16	6	» 5,864	» 4 01
Id.	Piedi 1219 1[2 di assi pel ponte sul Cervo in assi 150 Id. 571 1[2 id. in assi 74; osservisi la lunghezza degli assi ad 8 piedi circa e saranno stati di rovere e stepponi per quell'uso, il costo fu di den. 11 1[2 terzuoli al piede »	0	1	4 1[4	» id. al piede	» 0 31
Id.	Braccia 21 panno per gli abiti dei trombetti di città a 48 sol. terzuoli al braccio . . »	3	12	»	» id. al braccio	» 17 50
Id.	Al cancelliere del Comune indennità per sua trasferta a Pavia tutto compreso e per cadun giorno . . . . »	3	»	»	» id.	» 14 59
Id.	Per una nave compra a Valenza per servirsene nella costruzione di detto ponte . . . »	88	16	»	» id.	» 431 92
Id.	A Maestro Abram di Novara per sua direzione nell'anzidetta costruzione di					

Anno	Descrizione	Valore in lira pav.	Valore di ciascuna lira pavese secondo l'anno	Corrisp.a in lire att.
	ponte, secondo l'arbitramento del referendaro, per cadun giorno . L.	0 16 »	L. 5,864	L. 5 84
Id.	Braccia 8 panno *scarlatto* pel pallio alla Corsa di S. Eusebio, ambrosini 23 al braccio »	6 16 »	» id. al braccio	» 33 55
1378	Giornata del bovaro colli buoi . . . »	1 7 »	» id.	» 6 56
1379	Idem . »	1 4 »	» 4,794	» 5 75
1380	1 cappone den. 61 »	0 5 1	» 4,724	» 1 20
	Giornata *ad ducendum ligna cum bobus* . . . . »	1 1 »	» id.	» 4 96
	ad secandum stobiam . . . . »	0 6 »	» id.	» 1 32
1381	*ad laborandum cum bobus* . . »	1 1 »	» 4,655	» 4 89
1382	*in una capra* »	3 5 »	» 4,585	» 14 90
	libbre 20 *carnis salatæ*, sol. 37, den. 2 pavesi e per libbra antica » cioè cent. 49 la libbra piemontese, o L. 1 35 al kilogram.	» 1 10 1|3	» id. la libbra	» 0 43
1384	Giornata colli buoi »	1 6 8	» 4,445	» 6 01
	pro uno carro floren. 3 *gros.* 13 1/2 *bonos* . . . »	18 9 »	» id.	» 82 0
1385	*Ad laborandum ad clusas et occidendos porcos* al giorno »	0 9 4	» 4,375	» 2 04

Anno		Valore in lire pav.			Valore di ciascuna lira pavese secondo l'anno		Corrisp.a in lire att,	
1387	*Ad secandum pratum* al giorno »	1	4	»	»	4,355	»	5 22
	in uno bove, lib. X, sol. X pap. . »	10	10	»	»	id.	»	45 73
	Ad laborandum clusas et fenandum g.a »	»	10	6	»	id.	»	2 28
1388	*Ad squarandum boscum et aptandam domum* per giorno »	1	4	»	»	4,344	L.	5 21
1389	*In uno manzio* »	4	16	»	»	4,335	»	20 85
	La valutazione d'un bue a L. 46 e d'un manzo a L. 21 circa farebbe credere estremamente bassa la tariffa, eppure la medesima corre benissimo ed anzi è alta assai per le diverse specie d'opere manuali, sicchè quel basso prezzo devesi attribuire all' infima condizione del bestiame venduto.							
1390	Giornata da bovaro colli buoi . . »	1	4	»	»	4,324	»	5 29
	Libbra cera lavorata . . . . . »	»	16	6	»	id. la lib.	»	3 57
1394	*Duo manzii* . »	22	8	»	»	4,283	»	95 93
1396	Giornata *ad secandum fœnum* . »	0	19	6	»	4,263	»	4 16
	» *ad secandum ultimum fœnum* »	0	19	2	»	id.	»	4 08

		Valore in lira pav.	Valore di ciascuna lira pavese secondo l'anno	Corrisp.a in lire att.
	In faxura petiis XX telæ L. 4 16 per pezza . . . »	0 4 10	» id.	» 1 04
1397	*In una manzia* »	17 » »	» 4,252	» 72 28
	Compra di braccia 18 tela lino al prezzo per cadun bracio di »	0 7 6	» id.	» 1 59
1398	*In tribus garlandis et duo subtelaria* . . »	1 9 3	» 4,242	» 6 21
1399	*Pro molezio sac. XXV frumenti* ll. 19 ss. 11, e così per cadun sacco . » era un dazio, ed al 1357 ascendeva a soldi 10 per sacco.	0 15 8	» 4,252	» 5 33
Id.	*Pro paria duo subtelariorum* . »	1 7 »	» 4,232	» 5 71
1400	*In bracchiis 16 de mantiliis et 4 de toaliis* . . . »	13 1 »	» 4,222	» 55 09

Eccomi al termine del mio lavoro, nel quale ho procurato di far concorrere allo scopo tutti ad un tempo gli elementi, che furono isolatamente proposti; se parrà agli eruditi, che la mia tariffa presenti, come me ne lusingo, una base di sufficiente approssimazione per farsi un adeguato concetto dei valori espressi nei nostri atti de' secoli XIII e XIV, io mi terrò soddisfatto d'avervi impiegata lunganime pazienza e studio indefesso.

Corrispondenza in lire attuali per ciascuna lira pavese in uso a Vercelli dall'anno **1200** *al* **1320.**

Anno	*Lire*	*Mill.*	*Anno*	*Lire*	*Mill.*	*Anno*	*Lire*	*Mill.*
1200	42	902	1241	27	222	1281	14	580
1201	42	453	1242	26	944	1282	14	344
1202	42	003	1243	26	666	1283	14	108
1203	41	554	1244	26	388	1284	13	872
1204	41	104	1245	25	837	1285	13	636
1205	40	655	1246	25	286	1286	13	134
1206	40	205	1247	24	735	1287	13	214
1207	39	756	1248	24	184	1288	13	028
1208	39	307	1249	23	632	1289	12	641
1209	38	857	1250	23	081	1290	12	055
1210	38	408	1251	22	530	1291	12	469
1211	37	958	1252	21	979	1292	12	282
1212	37	509	1253	21	427	1293	12	096
1213	37	059	1254	20	876	1294	11	910
1214	36	610	1255	20	325	1295	11	723
1215	36	160	1256	20	271	1296	11	537
1216	35	711	1257	20	217	1297	11	350
1217	35	262	1258	20	163	1298	11	164
1218	34	812	1259	20	108	1299	10	978
1219	34	363	1260	19	851	1300	10	791
1220	33	913	1261	19	594	1301	10	605
1221	33	464	1262	19	337	1302	10	419
1222	33	014	1263	19	081	1303	10	232
1223	32	566	1264	19	824	1304	10	046
1224	32	116	1265	18	567	1305	9	946
1225	31	666	1266	18	310	1306	9	846
1226	31	388	1267	18	053	1307	9	746
1227	31	111	1268	17	796	1308	9	646
1228	30	833	1269	17	539	1309	9	546
1229	30	555	1270	17	282	1310	9	446
1230	30	277	1271	17	025	1311	9	274
1231	29	999	1272	16	768	1312	9	103
1232	29	722	1273	16	511	1313	8	931
1233	29	444	1274	16	254	1314	8	760
1234	29	166	1275	15	997	1315	8	622
1235	28	888	1276	15	761	1316	8	485
1236	28	611	1277	15	525	1317	8	348
1237	28	333	1278	15	289	1318	8	211
1238	28	055	1279	15	053	1319	8	073
1239	27	777	1280	14	817	1320	7	936
1240	27	500						

Corrispondenza in lire attuali per ciascuna lira pavese in uso a Vercelli dall' anno **1321** *al* **1400.**

Anno	*Lire*	*Mill.*	*Anno*	*Lire*	*Mill.*	*Anno*	*Lire*	*Mill.*
1321	7	799	1348	6	372	1375	5	073
1322	7	662	1349	6	365	1376	5	004
1323	7	524	1350	6	358	1377	4	934
1324	7	387	1351	6	272	1378	4	864
1325	7	250	1352	6	186	1379	4	794
1326	7	113	1353	6	101	1380	4	725
1327	6	975	1354	6	015	1381	4	655
1328	6	838	1355	5	929	1382	4	585
1329	6	701	1356	5	843	1383	4	515
1330	6	672	1357	5	757	1384	4	445
1331	6	644	1358	5	721	1385	4	376
1332	6	615	1359	5	685	1386	4	365
1333	6	587	1360	5	649	1387	4	355
1334	6	558	1361	5	613	1388	4	345
1335	6	529	1362	5	577	1389	4	335
1336	6	501	1363	5	541	1390	4	324
1337	6	472	1364	5	505	1391	4	314
1338	6	444	1365	5	468	1392	4	304
1339	6	436	1366	5	432	1393	4	293
1340	6	429	1367	5	396	1394	4	283
1341	6	422	1368	5	360	1395	4	273
1342	6	415	1379	5	324	1396	4	262
1343	6	408	1370	5	288	1397	4	252
1344	6	401	1371	5	252	1398	4	242
1345	6	394	1372	5	216	1399	4	232
1346	6	386	1373	5	179	1400	4	222
1347	6	379	1374	5	143			

APPENDICE 2ª

Elenco de' Rettori del Comune di Vercelli
dal secolo XII all'anno 1427,
in cui seguì la sua aggregazione allo Stato Sabaudo.

« Sopratutto si metteva l'occhio
» per tale impiego (di Podestà) sopra
» le persone più illustri per la no-
» biltà e in credito di saviezza, di
» sperienza, di valore nel com-
» mando delle armi..... i cataloghi
» de' quali (Podestà) ho io per que-
» sta ragione sempre creduto utili
» per distinguere le famiglie più rag-
» guardevoli d'Italia.

MURATORI *ant. Ital.* diss. 46.

Si aggiunga pure, che simili cataloghi servono assai per comprovare le date dei documenti.

	Consoli del Comune	Cenno dei documenti, cui si appoggia questo elenco.
1141	1. *Bonus Senior judex*	1 2 in atto 22 gennaio nell' Archivio Civico. A. C.
	2. *Nicolaus.*	
1142	1. *Bonus Senior Judex.*	1. in atto 12 marzo A. C.
1148	1. *Manfredus de Neguxante*	1 2 3 in atto 30 giugno A. C.
	2. *Henricus de Benivolio*	
	3. *Simon Cavaliasca*	
1149	*Jacobus de Bondonno*	1 2 3 4 in atti 17 e 10 maggio e 5 6 in atto 16 luglio A C.
	2. *Willelmus Vicecomes*	
	3. *Nicolaus Sanguis Agni*	
	4. *Magnifredus de Neguxantibus*	

	6. *Gualo de Casaligualono*	
	6. *Ardicio Mussus*	
1165	1. *Guala de Ser Eustachio*	1 2 in atto 20 x.bre A. C.
	2. *Ardiciotus Alzatus*	
1168	1. *Conradus Salimbene*	1 nella convenzione fra le città lombarde 3 maggio — Antiq. Medii Ævi, diss, 48, p. 263-64 e secondo il Codice Bolognese anche il 2° cioè il Medardo.
	2. *Medardus*	
1169	1. *Tholeus*	
	2. *Albertus de Putheo*	1 2 3 4 in atto 26 febbraio A. C.
	3. *Bonus Joannes Culfocus*	
	4. *Nicolaus Sanguis Agni*	
1170	1. *Henricus advocatus*	1 in atto 28 marzo A. C.

1170 Erano pure Consoli gli infrascritti, ma non si accenna se Consoli del Comune — di Giustizia o di S. Stefano.

	1. *Ardicio Mussus*	
	2. *Conradus Salimbene*	1 a 7 in atto maggio 1170 A. C.
	3. *Bartholomeus Alzatus*	
	4. *Oliverius Capella*	3 a 7 in atto 26 marzo A. C.
	5. *Ottobonus de Benedicto*	8 e 9 in atto 9 8.bre A. C.
	6. *Jacobus Gambaratus*	10 in atto 8 agosto Monum. Hist. Pat. Tom. I, col. 863.
	7. *Centorius*	
	8. *Medardus Judex*	
	9. *Petrus de Bondonno*	
	10. *Caypus*	
1179	1. *Medardus Judex*	1 a 4 in atto 9 8.bre A. C.
	2. *Henricus Advocatus*	
	3. *Petrus de Bondonno*	
	4. *Oliverius Capella*	
1180	1. *Bonus Johannes Advocatus*	1 a 6 in atto 9 giugno A. C.
	2. *Guala Bicherius*	1 4 5 6 in atto 30 8.bre Arch. Osp. Magg.
	3. *Mapheus de Bondonno*	

	4. *Otto Prevede*	
	5. *Nicolaus de Tronciano*	
	6. *Willelmus Faxolus*	
1181	1. *Martinus Bicherius*	1 a 4 A. C. Biss. Tom, III, pag. 114.
	2. *Oliverius Capella*	
	3. *Willelmus Alzatus*	
	4. *Vercellinus Scutarius*	
1182	1. *Bonusjoh. Advocatus*	1 a 7 in atto 9 maggio A. Eusebiano I nello statuto 9 maggio A. C. — nella pace col Marchese di Monferrato 8 agosto A. C.
	2. *Guala Bicherius*	
	3. *Johannes Bazanus*	
	4. *Willelmus de Casali*	
	5. *Ugutius de Puteo*	
	6. *Ubertus Cararia*	
	7. *Bonusjohannes*	
1183	1. *Medardus Judex*	1 a 6 *novi consules* in atto 22 9.bre 1182 A. C.
	2. *Vercellinus Scutarius*	
	3. *Ubertus Alamannus*	4 in atto 20 marzo 1183 A. C.
	4. *Matheus de Bondonno*	7 in atto 8 8.bre 1183 A. C.
	5. *Julius de Ugocione*	
	6. *Otto Presbiter*	
	7. *Oliverius Capella*	
1184	1. *Walfredus de Quitachino*	1 a 6 in atto 3 mag. 1184 A. C.
	2. *Albertus Advocatus*	
	3. *Albertus de Bondonno*	
	4. *Benivolius*	
	5. *Nicolaus de Tronzano*	
	6. *Jacobus de Vidalardo*	
1185	1. *Guido Advocatus*	1 a 7 in atti 17 x.bre 1184 e 1º marzo 1185 A. C.
	2. *Guala Bicherius*	
	3. *Oliverius Capella*	
	4. *Bonifacius de Ugotione*	
	5. *Guillelmus Alzatus*	
	6. *Robertus de guidalardo*	
	7. *Johannes de Oliva*	
1186	1. *Berardus de Carexana*	1 2 3 4 5 in atto 21 9.bre 1185
	2. *Henricus Carosus*	1 2 3 4 6 7 in atto 12 maggio 1186 A. C.

	3. *Johannes de Benedicto*	
	4. *Johannes Basanus*	
	5. *Guala de Berardo*	
	6. *Bonusjoh. Advocatus*	
	7. *Medardus Judex*	
1187	1. *Willelmus Faxolus*	1 a 5 in atto 5 x.bre 1185 A. C.
	2. *Julius de Ugotione*	1 2 5 in atto 11 giugno 1187 ibi.
	3. *Jordanus de Bondonno*	
	4. *Corradus Advocatus*	
	5. *Guiscardus de Alaxia*	
1188	1. *Robertus Advocatus*	1 in atto 15 9.bre 1186 A. C.
	2. *Martinus Bicherius*	2 3 4 6 in atto 2 x.bre 1187 ibi.
	3. *Nicolaus de Tronciano*	1 4 5 Mon. Hist. Pat. Tom. 1, col. 948.
	4. *Johannes de Benedicto*	
	5. *Bonifacius de Ugotione*	
	6. *Otto Prever vel Presbyter*	
1189	1. *Comes Ruffinus de Lomello*	1 a 6 Hist. Pat. Tom. I, 950, 953.
	2. *Conradus Salimbene*	7 — 10 gennaio 1189 A. C.
	3. *Julius de Ugocione*	1 2 3 6 in atto 1° 8.bre A. C.
	4. *Bonusjohan Advocatus*	
	5. *Ubertus de Benedicto*	
	6. *Jordanus de Bondono*	
	7. *Anricus Carosus*	
1190	1. *Ubertus Advocatus seu Alamannus*	1 in atti 16 marzo e 8 aprile A. C. 2 3 5 in atto 14 febbraio A. C.
	2. *Martinus Bicherius*	1 a 7 in atto 8 aprile A. C.
	3. *Bonusjoh. Manginus*	
	4. *Willelmus Alzatus*	
	5. *Jacobus de Guidalardis*	
	6. *Ardicio de Bondonno*	
	7. *Bonifacius de Ugocione*	
1191	1. *Benivolius*	1 a 5 in atto madii 1191 A. C.
	2. *Oliverius Capella*	1 3 5 in atto X 9.bre 1191. A. C.
	3. *Centorius*	
	4. *Bombellus Basanus*	
	5. *Iulius de Ugoccione.*	

1192	1. *Corradus Salimbene*	1 a 7 in atti 2 febb. 1192 Mon. Hist. pat. Tom. 1, col 982 e 9 febb. 1192 A. C.
	2. *Gilbertus Carosus.*	
	3. *Bonusjoh. Manginus.*	
	4. *Conradus Advocatus.*	
	5. *Bonifacius de Ugocione*	
	6. *Nicolaus de Fontaneto*	
	7. *Otto Presbiter*	
1193	1. *Albertus Advocatus*	1 a 7 in atto 27 febbraio 1193.
	2. *Julius de Burgo seu de Ugotione*	
	5. *Bartolomeus Alzatus*	
	4. *Guido de Casale Vallone*	
	5. *Johannes de Benedicto*	
	6. *Vercellinus Scutarius*	
	7. *Matheus Capella*	
1194	1. *Guido Advocatus*	1 2 3 4 5 in atto 20 aprile 1184 A. C.—1 a 6 in atto 21 aprile.
	2. *Martinus Bicherius*	
	3. *Willelmus de Biguracane*	N.i 1 e 7 in atto 2 8.bre A. C.
	4. *Bombellus Bazanus*	7 e 7 bis in atto 1º giugno Mon. H. Pat. Tom. I, col. 1015.
	5. *Jacobus de Guidalardis*	
	6. *Benivolius*	
	7. *Willelmus Biternus*	
	7*bis* - *Matheus de Bondonno*	pare, che il Matteo de Bondono sia stato eletto lungo l'anno in surrogazione forse del Biguracane.
	Podestà 30 9.bre *Albertus de Èmblavato*	Biss. IV — 190 retro — Probabilmente l'elezione del Podestà seguì pel 1º luglio, mancano però i documenti.
1195	Podestà in febbraio *Albertus de Mandello*	in atto 9 kal. martii 1198. Mon. Hist. Pat. Tom. I, col. 1024.

1187 Consoli del Comune	
1. *Conradus Advocatus*	1 2 in atto 15 agosto 1196 A. C.
2. *Delphinus Tizzonus*	Biss. IV — 457 retro.
1197 Consoli del Comune	
1. *Roglerius de Bondonis*	N. 1 in atto 21 giugno A. C.
2. *Jacobus de Guidalardis*	1 2 3 4 5 in atto 15 agosto ibi.
3. *Martinus Bicherius*	6 7 in atto 9 9.bre ibi.
4. *Albertus Advocatus*	
5. *Julius de Ugocione*	
6. *Ubertus Cararia?*	
7. *Aychinus de Centorio?*	
1198 Consoli del Comune	
1. *Bonifacius de Ugocione*	1 2 in atto 4 aprile. A. C.
2 *Aychinus de Centoreo*	
Podestà in 7.bre	in atto 10 7.bre. Mon. Hist. Pat.
Drudus Marcellinus	Tom. I, col. 1051.
1199 Podestà	
Drudus Marcellinus	in atto 9 agosto A. C.
1200 Podestà in marzo	
Ayroldus Vicedominus	in atto 6 marzo A. C.
Di nuovo i Consoli del Comune	
1. *Willelmus Alzatus*	1 2 3 4 in atto 8 8.bre 1200 A. C.
2. *Rolandus de Guidelardo*	1 2 3 4 5 in atto 5 9.bre 1200
3. *Petrus de Bondonis*	A. C.
4. *Johannes de Puteo*	
5. *Guala Advocatus*	
1201 Consoli del Comune	
1. *Albertus Advocatus*	1 2 3 4 5 6 in atto 11 febbraio A. C.
2. *Rajnerius de Bulgaro*	3 4 6 in atto 2 ottobre ivi.
3. *Ubertus de Puteo*	1 a 5 in atto 23 agosto ivi.
4. *Gilibertus Caroxius*	NB. Ancora i N.i 1 2 4 5 6 in
5. *Vercellinus Scutarius*	atto 16 maggio 1202 A. C.
6. *Mainfredus Bicherius*	
1202 Consoli del Comune	
1. *Bonvicinus Scutarius*	I N.i 1 2 3 coi Consoli del 1201
2. *Johannes de Oliva*	in detto atto 16 maggio 1202 A. C.

	3. *Philippus de Burro*	1 2 3 5 6 in atto 1° luglio 1202 A. C,
	4. *Brezianus Advocatus*	1 a 6 in atto 14 agosto 1202 ivi.
	5. *Ubertus seu Robertus Alzatus*	2 3 5 ancora in atto 2 marzo 1203
	6. *Aymo de Bondonno*	
1203	Podestà	
	Petrus de Petra Sancta	in atto 27 giugno 1202 A. C.
1204	lo stesso Podesta	atti 25 gennaio e 2 x.bre A. C.
1205	lo stesso Podestà sino a 2 giugno 1202	atti 1° giugno 1205 Biss. I—202 2 giugno 1205, lib. 1 acq.i fol. 129.

Di nuovo i Consoli del Comune

	1. *Ubertus de Puteo*	1 2 3 4 in atto 15 luglio A. C.
	2. *Dromon de Tizone*	1 2 4 6 in atto 16 luglio ivi.
	3. *Rajnerius Advocatus*	1 a 6 ancora in atto 3 marzo 1206
	4. *Petrus de Bondonno*	
	5. *Manfredus Bicherius*	
	6. *Gervasius Caroxius*	
1206	Podestà nel 2° sem.e	
	Drudus Marcellinus	in atti 29 luglio e 5 x.bre 1206 sino ad atto 3 giugno 1207 A. C.
1207	1. Sem.e detto Podestà. 2. Sem.e di nuovo i Consoli del Comune	
	Albertus de Tetavegia *Guala de Advocatis* *Jacobus de Guidalardis*	in atto 29 luglio A. C. ed in atto 29 9.bre Mon. H. Pat. Tom. I, pag. 1150.
1208	Podestà	
	Albertus de Mandello	in atti 1° febbraio, 5 marzo, 30 dicembre 1208 A. C.

Cessano definitivamente i Consoli del Comune e vi sottentrano i Podestà senza alcuna interruzione.

1209	Podestà *Ubertus de Ozeno*	in atti 1° marzo, 8 luglio e 22 dicembre A. C.
1210	*Pruinus de Incoardis*	19 febbraio A. C. — 19 luglio Irico, pag. 65.

1211	*Ubertus de Vitealta*	in atti 4 gennaio e 19 9.bre A. C.
1212	*Bertramus de Lampugnano*	in atto 19 aprile — Biss. III, p. 3.
1213	lo stesso Podestà	in atto 10 febbraio 1213 A. C. ed in atto 19 aprile.
1214	*Vicecomes de Vicecomitibus ossia Viscontinus de Placentia*	atti 11 febbraio e 3 x.bre A. C. anzi in atto 25 gennaio 1214 ivi.
1215	*Amizo Saccus*	atti 30 gennaio a 14 8.bre Biss. I—171.
1216	lo stesso Podestà	atti 22 marzo e 7.bre A. C. 21 aprile A. Della Motta.
1217	*Ubertus de Ozeno*	atti 7 maggio a 29 x.bre A. C.
1218	*Petrus Vicecomes*	atti 18 gennaio — Biss. IV, 347 e 30 9.bre Acq. 11, pag. 13.
1219	*Pruinus de Inchoardis*	atti 20 gennaio Acq. fol. 41 e 20 di ottobre ivi Tom. II, fol. 11.
1220	*Guillelmus de Mandello*	atti 12 maggio e 15 x.bre A. C.
1221	*Guillelmus de Pusterla*	atti 8 gennaio A. C. e 29 x.bre A. dell'Osp. Magg. e 1.° gennaio 1222. Biss. Tom. III, fol. 12.
1221	*Ugo Prealonus*	29 gennaio — Invest. Tom. I, fol. 43 e 30 x.bre ibi fol. 73 r.°
1223	*Bertramus de Lampugnano*	11 febb. Biss. II—39 e 29 di novembre Biss. 1—265.
1224	lo stesso Podestà	9 febb. pergamena Arc. Civ. — 2 di x.bre Biss. III, p. 121 e 1.° gennaio 1225. Biss. III, p. 273 retro.
1225	*Compagnonus de Poltronis*	5 gennaio Biss. I—351 e 23 di novembre Biss. IV—392.
1226	*Bonifacius de Poltronis*	7 marzo — Biss. I, 582 e 10 di 9.bre. Biss. II, 40.
1227	*Guillelmus de Burro*	10 febb. Biss. IV-396 e 10 x.bre come a fol. 23 r.° Statuti antichi.
1228	*Rajnaldus Trottus*	4 aprile Biss. IV. 455 e 2 x.bre Arch. S. Andrea.

1229	*Jannonus de Andito*	28 febbraio Biss. I-140 r.° e 10 di x.bre Biss. II-83.
1230	*Guarnerius de Castellione*	9 marzo Biss. II-81 e 22 di 9.bre Pergamena A. C.
1231	*Obizo Cesa*	2 febb.° Biss. I-40 e 14 giugno come a col. 1213 tom. I M. H. P.
1232	*Ugo Prealonus*	18 marzo Biss. IV-200 retro, e 6 9.bre Biss. I-172 retro.
1233	*Ruffinus Guascus*	25 marzo A. C. e 13 x.bre Biss. I fol. 345 retro.
1234	*Guido de Landriano*	13 aprile Biss. IV 192 retro, e 25 maggio Biss. I 165.
1235	*Albertus de Boniperto* surrogato dal seguente	30 aprile Biss. III 17, e 9 maggio.
	Ruffinus Comes de Lomello	27 maggio 1235 stat. ant. fol. 57 sino a 4 marzo 1236. Biss. IV-344.
1236	*Otho de Mandello*	12 agosto 1236 stat. ant. fol. 58.
1237	Lo stesso Podestà	23 9.bre 1237 ibi fol 96.
1238	*Andreas de Acala a D. Federico Imperatore in Potestatem constitutus*	1 marzo 1238 (arch. Osp. Mag.).
1239	*Jacobus Burdiglione* pure Podestà Imperiale	17 x.bre Biss. I-81-83 e 27 di x.bre A. C.
1240	*Giliolus Guibertus Lombardus de Parma* Podestà imperiale.	27 gennaio Biss. 381 e 14 giugno (stat. stamp. 133).
1241	*Vitalis de Beccaria* Pod. imperiale	11 giugno (Biss. I-182) e 24 di x.bre (stat. ant. fol 67).
1212	*Joannes de Arcidiacono* Podestà imperiale.	19 7.bre (ibi) sino al 1 gennaio 1243 (ibi 72 retro).
1243	*Ruffinus Advocatus, et Ardicio de Yvaco de Blandrate* Podestà provvisorii dal 5 gen. (1) a 28 ap. (2).	

(1) Cod. stat. ant.

(2) Cod. II aq. fol. 80 retro.

Anno		Fonte
	Quindi	
	Guillelmus de Sorexina Podestà definitivo.	7 maggio 1243 Biss. I-72.
1244	Lo stesso Podestà	8 febb. Biss. III-197.
1245	Ancora Podestà detto Soresina.	3 x.bre 1245. Arch. Osp. Mag.
1246	Segue lo stesso Podestà sino a 18 febb. (1) quindi i Consoli di S. Stefano e del Comune sino a 13 maggio (2).	
	Enricus de Modoetia	Stat. ant. fol. 89 retro.
1247	Lo stesso Podestà sino a 26 marzo	Arch. Osp. Mag.
	21 aprile *Rumoldus dc Modoetia*	Biss. IV,-267.
1248	lo stesso Podestà a 10 marzo quindi	Biss. I-301 r.o
	Brancaleo q. D. Adelay Civis Bononiensis 7 aprile	Stat. ant. fol. 84.
	poscia i seguenti Consoli e Podestà provvisorii 21 e 30 giugno	Stat ant. fol. 97 r.o e 98.
	Nicolaus Alzatus	
	Ardicio de Yvaco	
	Nicolaus Механизм	
	Andreas de Guitáco	
	Antonius Passardus	
	4 luglio nuovo Podestà	
	Resonatus de Putheo Bonello	Stat. ant. fol. 99.
1249	2 gennaio Podestà	Arch. Eusebiano.
	Enricus Palatinus Comes Laumelli e sotto la data 27 7.bre coll'aggiuntivo	Stat. ant. fol. 83. Vedi Biss. II-162.

(1) Arch. S. Andrea.

(2) Stat. ant. fol. 89 retro.

	Imperiali mandato Potestas	Arch. S. Andrea.
1250	3 giugno Podestà	
	Comes Goffredus Laumelli de Langosco	Arch. Osp. Magg.
	D. Ferray Canis Potestas ultimi medii anni	Biss. III-28.
1251	*Jacobus Petia de fossato Potestas imperiali mandato* Podestà	24 febbraio Arch. Osp. Magg.
1252	*Bechius de Strata Papiensis*	17 dicembre Arch. Osp. Magg. e Biss. III-28.
1253	lo stesso Podestà 1° gennaio	Arch. Osp.
	idem senza giorno e mese	Biss. II-325.
1254	*Roglerius Georgius Papiensis*	16 marzo Arch. Osp. 4 9.bre Arc. Civ. pergam.
1255	*Nicasius de Canevanova de Papia*	13 marzo Stat. stamp. p. 134. 27 giugno Arch. S. Andrea.
1256	*Zavatarius de Strata de Papia*	genn. Stat. stamp. 182 r.° 12 x.bre Biss. I-143.
1257	*Albertus de Turixella de Papia*	3 aprile — Arch. S. Andrea. 19 x.bre Arc. Civ. pergam.
1258	*Ametius de Strata Papiensis*	8 febbraio Biss. II-147. 10 x.bre Biss. III 72.
1259	*Guillelmus de S. Nazario Papiensis*	31 marzo Biss. IV-249.
1260	*Enricus de Cereto Comes Palatinus de Lomello*	17 luglio Biss. I-28. 28 9.bre Biss. IV-442.
1261	*Zavatarius de Strata Papiensis*	17 marzo A. Civ. pergam. 14 9.bre Stat. Stamp. p. 141 r.°
1262	*Marcoaldus de Isembardo de Papia*	16 febb. Biss. III 32 r.° 22 7.bre Biss. I-14.
1263	*Guido Scarsus de Papia*	11 marzo A. Civ. pergam. 10 x.bre Biss. III-26 r.°
1264	*Sallius de Bertone de Papia*	8 marzo Arc. S. Andrea. 10 x.bre Arc. Osp. Magg.
1265	*Martinus de Curte*	29 aprile Biss. I 399 e 20 luglio.
	Paganus de la Turre	23 9.bre Biss. I 395.

1266	lo stesso Pagano della Torre ucciso in Vercelli	14 genn. Arch. S. Andrea. Rer. Ital. Tom. XVI, col. 649.
	Alcherius de Cocorezzo et Jacobus Poronzonus Rectores	7 febb. A. Civ. e Stat. Stamp. 141.
	Podestà	
1267	*Napul sive Napoleo de la Turre*	30 aprile Biss. I-176 r.º x.bre Arch. Osp. M.
1268	lo stesso Podestà	13 x.bre Biss. I-21 r.º
1269	lo stesso Napo della Torre	13 luglio e 13 9.bre Arch. S. Andrea.
1270	lo stesso Podestà	4 marzo — Arc. Civ. pergam. 15 9.bre ivi.
1271	lo stesso	12 7.bre ivi.
1272	lo stesso	14 maggio — Biss. I-160. 15 9.bre A. Civ. pergam.
1273	*tempore octavi Regiminis D. Napul de Turre*	23 marzo ivi e Biss. IV, 313.
1274	lo stesso Podestà	marzo — A. Civ pergam. 28 maggio — Arch. S. Andrea.
1275	*Manfredus de Beccaria Papiensis*	6 luglio — ivi. 30 ottobre — Biss. II-324.
1276	*Ubertinus de S. Nazario Papiensis*	atto 28 marzo citato in altro 27 genn. 1277 — Biss. I-34.
1277	*Federicus Georgius de Papia*	29 genn. — ivi. 2 agosto Arch. Osp. Magg.
1278	*Robacomes de Strata Papiensis*	19 marzo — Hist. Pat. Mon. Tom. I-1504 e Biss. II-359.
1279	*Bonifacius de Tilio*	28 giugno e 29 8.bre Arc. S. Andrea.
1280		
1281	Il suddetto Bonifacio de Tilio	19 maggio Arch. S. Andrea.
	D. Federicus de Parixiis Vicarius in Regimine Vercell. D. Marchionis Montisferrati	29 agosto Arch. de Ranzo.
	Podestà — *Comes Enricus de Sparoaria.*	in novembre Arch. de Ranzo.

Podestà

1282	*Enricus de Sparoaria*	10 genn. A. Civ. pergam.
	Comes Palatinus de Lomello	12 8.bre ivi.
1283		
1284		
1285	*Bosius de Doaria* Podestà per gl'intrinseci	26 8.bre Stat. stamp. p. 201.
		7 x.bre Arch. Osp. Magg.
	Henricus de Burontio Podestà per gl'estrinseci	
1286	*Oglerius de Merlanis*	13 aprile Arc. S. Andrea.
		13 luglio Arch. Osp. Magg.
1287	*Sistus de Ponzana*	4 7.bre — Sinodo di Monsignor Ajmone 1288 Arch. Euseb.
1288	*Manfredus Marchio*	
	Pelavicinus Podestà pel Capitano di Vercelli Marchese di Monferrato	12 marzo Biss. II-317.
		27 9.bre Stat. stamp. p. 168 r.°
1289	*Girardus de Castellis*	27 aprile Biss. II-364.
		19 8.bre Arch. S. Andrea.
1290	*Comes Oddo de Maxino*	25 marzo — Biss. III-104.
		6 giugno ivi 81.
	Ubertus Vicecomes	5 8.bre A. C. pergam.
		Il Corio lo dice eletto a' 25 7.bre.
1291	lo stesso Podestà	2 maggio e 7 giugno Arch. Osp. Magg.
1292	*Jacobus de Pirovano*	15 marzo — Biss. I-127.
	Bertramus de Carcano	17 7.bre, 19 9.bre Biss. I-126.
		errò l'Irico p. 103 dicendolo *de Cacherano.*
1293	*Antonius de Majno*	17 febb. Biss. I-127 e maggio Biss. II-324.
	Albertus de la Cruce	18 luglio e 23 novembre Biss. II-318 r.°
1294	*Prevedus Burrus*	8 febb. Biss. II-316 r.°
	Zuchinus de Crivellis de Mediolano	8 9.bre Biss. II-324.
		6 x.bre Biss. II-316 r.°

	Podestà	
1295	*Zuchinus de Crivellis*	28 genn. Biss. I-127 r.º in 2º regimine Biss. II-321.
	Jacomacius de Boxo sive de Boxio	3 7.bre ivi.
		3 9.bre Biss. I-325 r.º
1296	*Henricus de Modoetia*	1º febb. Biss. I-127 r.º
	Rizardus de Pirovano Pod.	21 agosto ivi 128.
	Albertus Grassus Capitano del popolo	7 genn. Arc. Osp.
1297	*Florius de Castelleto*	16 genn. Biss. I-128.
1298	*Andreas Vicecomes* Capitano del popolo	24 febb. Arch. Osp. Magg.
		25 7.bre Biss. III-87 r.º
	Bovarellus de Modoecia	24 febb. Arc. Osp. Magg.
		25 febb. Biss. III-17.
		6 marzo Biss. I-335 r.º
	Podestà	
	Philippus Vicecomes	22 agosto — Arc. Osp. Magg.
1299	*Mussus de Modoecia*	23 febb. Biss. I-128 r.º
	Comes Petrus de Valperga	2 maggio Biss. I-128 r.º
	Florius de Castelleto	in x.bre Biss. II-324.
1300	lo stesso Florio Podestà	26 genn. Biss. I-128 r.º
		22 aprile in 3º regimine Biss. II-321 r.º
		18 luglio Biss. II-318.
1301	*Jacobinus Scacabarocio*	27 febb. Biss. I-325 r.º
	Jacobinus de Gadio de Cremona	7 aprile Biss. I-325 r.º
		21 8.bre Arch. Osp. Magg.
		13 x.bre Biss. I-129.
1302	*Federicus de Ponzonibus de Cremona*	giugno — Arch. Ab. Avogadro Gustavo.
		23 luglio Biss. I-325 r.º
		5 8.bre Biss. I-130.
1303	*Zestonus de Trezate*	16 e 29 genn. Biss. I-130 e 130 r.º
	Fulchinus seu Francinus de Caballaciis	15 luglio Arch. Osp. Magg.
		12 x.bre Biss. I-130 r.º
1304	*Henricus de Bongiis de Pergamo*	14 genn. Biss. I-131, e 29 gennaio Biss. I-325 r.º

1305	*Rizardus de Preasca* forse di Petrasancta	12 giugno Arch. Confrat. S. Catterina.
	Nob. Thomas de Surrexina	29 agosto (ex Irico, pag. 109).
		13 x.bre Arch. Abate Avogadro.
1306	*Miles Johannes de Doaria*	5 genn. Biss. I-126,
		18 luglio Arch. Confr. S. Catterina.
1307	*Miles Facinus de Pusterna*	30 giugno Arc. Civ. pergam.
1308	*Bertarius cdvocatus de Cumis*	17 7.bre Arc. Civ. pergamen.
1309	*Nob. Musius de Domino Apolonio de Modoetia de Mediolano.*	4 genn. Biss. II-317.
	Paganus de Zernusco	23 febb. Arc. Osp. Magg.
		24 giugno Arc. Ab. Avogadro.
	Albertus de Caro	20 agosto Arc. Osp. Magg.
1310	*Johannes de Cocoretio*	31 8.bre Arc. Ab. Gustavo Avog.º
		16 x.bre Arc. Conte Avogadro di Quinto.
1311	*Miles D. Ubertus de Landro Imperiali auctoritate Vicarius — Ajmo de Aspromonte* Vicario di Filippo di Savoia Principe d'Acaia Vicario generale di Vercelli pel Re de' Romani.	25 giugno Arc. Osp. 6 luglio Arc. Civ. pergam. 21 8.bre Arc. Civ. pergam. 15 9.bre Arc. Ab. Gustavo Avogadro.
1312		
1313	*Miles Andreas de Rivore*	1º genn. Biss. I-193 r.º
	Vicario per detto Principe	30 genn. Arc. Civ. pergam.
1314	*Nobilis Mapheus de Summo Vicarius Regius*	7 7.bre Arc. Conte Avogadro Motta.
1315	*Guidacius de Sparoaria Comes Palatinus de Lomello Regius Vicarius.*	19 febb. Arch. Ab. Gustavo Avog.
	Rufinus de Strata Vicarius pro S. D. Roberto Rege Ierusal. et Siciliæ	senza giorno e mese, in pergam. 1315 A. C.

	Federicus de Trotis Vicario	15 9.bre, 14 x.bre — Arch. Abate Gustavo Avogadro.
1316	*Miles Lodrisius Vicecomes* Podestà	31 maggio — Arch. Osp. Magg.
	Vercellinus Vicecomes	20 9.bre — Arch. Civ. Pergam.
1317	Lo stesso Vercellino Pod.	Prima di 7.bre — ivi.
1318	*Miles Castellanus de Gluxiano seu de Gixiano*	7. febb. — Arch. Osp. Magg.
		30 giugno — ivi.
1319	*Lodrisius Vicecomes*	25 febb. Biss. II-314. agosto — Arch. Civ. Pergam.
1320	*Lodrisius Vicecomes*	16 aprile id.
1321	*Stephaninus Vicecomes*	25 aprile Arch. Osp. Magg. 8.bre Arch. Civ. pergam.
1322	*Nob. Marchetus Grassus*	26 aprile — Arch. Osp. Magg.
	Nob. Miles Imperialis Beccaria de Beccaria	Stat. stamp. p. 189 retro senza mese e giorno.
1323	*Johannes de Trumellis seu de Torniellis*	4 giugno — Arch. Osp. Magg.
		23 giugno — Arch. Civ. pergam.
1324	*Johannes de Panzerte*	26 gennaio — Arch. Osp. Magg.
1335	*Nob. Miles Bonrolius de Castelleto*	12 gen. e 10 9.bre — A. Osp. M.
1326	*Boschinus Mantegatius*	21 aprile — Arc. Arborio Biamini.
	Nob. Miles Ottolinus Vicecomes	21 agosto — Arch. Civ.
		16 7.bre — Arch. Osp. Magg.
1327	*Franciscus de Tetonibus*	agosto — Arch. Civ. pergam.
1328	*Franciscus de Tetonibus*	gennaio e 21 9.bre statuto stamp. pag. 189 retro.
1329	*Comes Ubertus de Coconato*	29 mag. Arch. Osp., 29 7.bre Biss. II-319 retro.
1330	*Lanfrancus Mussus de Caballaciis de Novaria* Pod. pel marchese di Monferrato Teodoro signore di Vercelli	13 aprile — Arch. Civ. Pergam.
1331	*Guillelmus de Valperga*	20 marzo — Arch. Civ. pergam.
	Lodrisius Vicecomes	19 aprile 1331 ivi in pergamena del 1338.

	Johannes de Monteferrato	28 agosto 28 7.bre — Stat. stamp. pag. 162 retro.
1332	*Nob. Miles Lanfrancus*	28 gennaio — Arch. Osp. Magg
	Mussus de Caballaciis	25 maggio — Biss. II-321.
	Miles Imp. Beccaria de Beccaria	15 luglio Arc. Osp. ed Arc. Civ. pergam.
1333	*Nob. Comes Ubertus de Coconato*	9 febb. Arc. Osp. e Stat. stamp. pag. 190.
1334	*Nob. Buschinus Manteacius* e coll'aggiunta *Pro Magg. D. Azone Vicecomite Civitat. Mediolani Vercell. Pergami* etc. *Domino generali.*	2 aprile Arch. Osp. Magg. in atto 18 aprile 1254 Biss. II, pag. 314.
1335	*Nob. Johannes de Bezuzero Potestas pro Ill.° et Magnif.° D. Azone Vicecomite D. generali Vercell.*	25 maggio Arc. Osp. M. 29 7.bre Arc. Civ. Acquisti II 21 r.°
1336	lo stesso podestà	10 aprile e 5 x.bre Arc. Osp. M.
1337	*Gasparinus Grassus de Canturio*	2 aprile Arc. Osp. M. 29 9.bre Arc. Civ. Decreto per la compilazione della Raccolta detta Biscioni.
	Podestà	
1338	*Nob. Miles Bonrolius de Castelleto*	4 aprile Arc. Osp. M. 1.° marzo Arc. S. Andrea.
1339	lo stesso Podestà	25 febb. Arc. Civ. Patti fol. 50.
1340	lo stesso podestà	30 genn. Arc. Civ. pergam. 27 febb. Stat. stamp. 165 e 166 r.°
	Nob. Guillelmus de Peylavicinis	3 aprile e 8 giugno Arc. Osp. e Stat. stamp. p. 161.
1341	*Protasius de Caymis*	14 febb. Arc. Civ. e 16 luglio.
	Paganinus di Bezozero	20 8.bre Arc. Osp. M. 16 9.bre Biss. II-320.
1342	lo stesso podestà	11 aprile Arc. Civ. pergam.
	Nob. Tomasinus de Lampugnano	5 8.bre ivi.

1343	*Petrus Vicecomes*	14 8.bre Arc. Osp. M.
1344	lo stesso Podestà	20 giugno Biss. III-21 r.°
		10 luglio Arc. Civ. pergam.
	Miles Johan. de Scacabarociis	15 agosto Arc. Osp.
		18 7.bre Arc. Civ. pergam.
1345	lo stesso Podestà	23 magg. e 14 7.bre Arc. Osp. M.
	Nob. Johannolus de Mandello	28 8.bre 7 x.bre ivi.
1346	lo stesso Podestà	11 febb. Arc. Osp. M.
		14 x.bre Arc. Civ. pergam.
1347	*Henricus Burrius*	6 aprile Arc. Osp. M.
	Febus de Auguxoliis	4 8.bre ivi.
1348	*Franciscus de Scacabarociis*	22 8.bre Arc. Osp. M.
1349	lo stesso Podestà	14 luglio Arc. Civ. pergam.
	Guidetus de Cassale Pod.	4 x.bre ivi.
1350		
1351	*Mapheus de Forestis Miles*	28 giugno Arc. Civ.
	Miles Petrus Vicecomes	24 9.bre Arc. Osp. M.
1352	lo stesso Podestà Pietro Visconti figlio del Milite Gasparino	10 marzo Arc. S. Catterina.
		23 7.bre Stat. stam. p. 170.
1353	. . . .	forse Giovannolo de Pirovano Pod.
1354	. . . .	forse Uberto de Petra Sancta.
1355		
1356	*Ambrosolius de Trivultio*	24 gennaio Arc. Osp. M.
	Gianacius de Liprandis	18 maggio ivi.
1357	lo stesso Podestà	28 9.bre Arc. Civ. pergam.
1358	*Joannolus de Pirovano*	4 agosto Arc. Eusebiano.
1359	lo stesso Podestà	7 febb. Arc. Osp. M.
1360	*Nob. Miles Ottinus de Murliano, Johannes Marchio*	20 febb. Arc. Osp. M.
	Pelavicinus de Scipiono	11 luglio 1360 e 17 genn. 1361 A. C.
1361	*Spernolius de Concoretio*	6 luglio Not Gio. de Scotis.
1362		
1363	*Nob. Thadeus de Pepulis*	25 luglio (Arc. Civ. pergam.)
		27 8.bre autent.° Gio. de Scotis.

1364	*Nob. Bàlzarolius de Badagio*	15 maggio Not. de Scotis.
1365		
1366		
	Podestà	
1367	*Miles Nicolaus de Pepulis*	Inscrizione sopra una lapide nel Palazzo Civico.
1368	*Nob. Miles Johannes de Scipiono Marchio Peylavicinis*	10 9.bre Arch. Osp. Magg.
1369		
1370		Forse continua il Podestà Gio.
1371		de Scipiono.
1372	*Bartholomeus de Verme*	29 7.bre Arch. Civico, anzi 5 aprile Biss. III fol. 1 retro.
1373		
1374	*Miles Petrus Ghirardus Potestas Vercell. pro S. Matre Ecclesia*	18 maggio Arch. Eusebiano.
1375	*Legum Doctor Petrus de Cuticis de Mediolano pro S. Romana Ecclesia Comissarius et Rector Vercell.*	17 marzo Arch. Conf. S. Catterina. 17 9.bre Arch. Eusebiano.
1376	*D. Bucanigra de Bucanigris de Ast. Potestas pro S. Romana Eccl. et D. nostro Papa et D. Episcopo Vercell.*	28 7.bre Arch. Euseb.
1377	*Henricus de Illionibus de Janua*	25 febb. Arc. Conte Avogadro Motta.
	Miles Franciscus de Scotis de Placentia	7 7.bre Arc. Civ.
1378	lo stesso Podestà	16 genn. (Arc. Osp. M.)
	Miles Azo Vicecomes	12 8.bre Arc. Conte Avogadro Motta.
1379	lo stesso Podestà	8 genn. 4 giugno Arc. Civ.
	Johannes de Guarzonibus de Luca	7 x.bre (Arc. Civ.)

1380	*Miles Johannes de Guarzonibus*	1.° maggio sino al 6 di settembre Arc. Civ. libro dei conti.
	Miles Lanfrancus de Porris de Mediolano	dal 17 7.bre ivi.
1381	lo stesso Podestà	22 maggio Arc. Osp. M.
	Thadeus de Pepulis de Bononia	25 9.bre Arc. Civ.
1382	lo stesso Podestà	19 marzo - 26 luglio Arc. Civ.
	Castellinus de Beccaria de Papia	22 9.bre Arc. Civ. Atti Criminali.
1383	lo stesso Podestà	30 marzo - 28 7.bre Arc. Civ.
	Antonius Vicecomes	7 9.bre e 12 x.bre ivi.
1384	lo stesso Podestà	25 giugno e 24 7.bre Arc. Civ. Atti crim.
1385	*Miles Aucherius o Loterius de Rusconibus de Cumis*	23 genn. Arc. Civ. — Ordini e grazie di Galeazzo Visconti Signore di Milano e di Vercelli.
1386	*Miles Cominus de Suardis*	ivi 21 febb.
1387	*Spineta de Mirandola*	10 marzo e 4 magg. Arc. Euseb.
1388	lo stesso	1.° febb. Arc. Civ.
	Guido de Vicomercato	14 21 febb. e 7 luglio ivi.
1389	*Nob. Corradinus de Rusconibus de Cumis*	4 magg. Arc. Osp. M.
1390	*Nob. Miles Balzarolius de Badagio*	28 luglio, 24 9.bre Arc. Osp. M.
1391	lo stesso Podestà	2 magg. Arc. Osp. M.
	Paulus de Mantegatiis	31 agosto e 4 9.bre Arc. Civ. Atti giudiziali.
1392	lo stesso Podestà	sino a 15 aprile 1393 — come
1393	lo stesso	da Reg. degli Atti Crim. A. C.
1394	*Gothofredus Comes de Ubaldis*	19 giugno Arc. Osp. M. 19 8.bre Arc. Civ. Ord.ti
	Podestà	
1395	*Aliolus de Rusconibus de Cumis*	5 genn. Arc. Civ. Ordinati.
	Paulus de Mantegatiis de Mediolano	30 7.bre Arc. Civ. Ordinati.
1396	lo stesso Podestà	11 febb. Arc. Civ. Atti Crim.i

1397 *Miles Johannes de Pusterla* 4 genn. — Arc. Confr. S. Catterina. — 7 maggio Arc. Conte Arborio Biamini — Inscrizione con stemma nel Palazzo Municipale.

1398 *Johannes Marchio Malaspina de Varcio* 19 x.bre Arc. Civ. Biss.

1399 lo stesso Podestà 23 giugno Arc. Osp. M.

Gothofredus de Ubaldinis 29 agosto Arc. Civ. Ordinati.

1400 *Gothofredus Comes de Ubaldinis* 28 marzo Arc. Osp. M.
17 maggio Arc. Euseb.

1401 segue lo stesso Podestà 18 marzo e 19 9.bre Arc. Osp. M.

Rizardus de Abatis de Parma x.bre (Arc. Osp. M.).

1402 segue lo stesso Podestà 10 aprile Arc. Civ. Ordinati.

Henricus de Claramonte 7 x.bre id. ivi.

1403 lo stesso Podestà Enrico di Chiaramonte Ammiraglio di Sicilia 12 maggio Arc. Osp. M.

Julianus Spinola luglio 1403 A. C.

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411 *Guidetus de S. Georgio Comes de Blandrate* 16 7.bre documento a Carte 29 della Cronaca del Benvenuto.

1412 *Federicus de Federicis de Sicilia* 3 8.bre Arc. Civ.

1413 *Johannes de Saluciis* 23 7.bre Arc. Civ.

1414 *Oddo de Spinulis de Lucolo Dominus Arquate pro D. Marchione Montisferrati* 28 7.bre e 13 agosto Arc. Civ.

1415 lo stesso Podestà 22 aprile e 1.° 9.bre Arc. Civ.

Conradus DelCaretto Marchio Savonæ 20 9.bre Arc. Civ.

1416	lo stesso Podestà pel Marchese di Monferrato	7 luglio e 18 7.bre Arc. Civ,
1417	*Guido de S. Georgio Comes de Blandrate*	Arc. Civ.
	Johannes Paulinus de Bripio	21 agosto e 30 8.bre Arc. Civ.
1418		
1419	*Petrus de Barbobiis de Soncino*	6 maggio Arc. Civ.
1420	*Baptista de Monteldo*	19 8.bre Arc. Civ. Atti Crimin.i
1421	*Johannes de Ysolariis*	7 gennaio e 12 luglio Arc. Civ.
1422	*Zeno de Capo de Ferro*	28 genn. 31 8.bre Arc. Civ.
1423	lo stesso Podestà	12 febb. Arc. Civ.
	Oddo de Spinulis	23 aprile ivi.
		4 9.bre Arc. Osp. M.
	Podestà	
1424	*Henricus de Terzago*	3 gennaio Arc. Osp. Magg.
		x.bre Arc. Civ.
1425	Lo stesso Podestà	27 gennaio ivi.
	Nicolinus de Barbavariis	22 mag. e 7 ag. Arc. Osp. Mag.
1426	*Jacobus de Coris o Coxeris*	17 agosto Arc. C.te Avog. Motta
		7 8.bre Arc. Civ.
1427	Lo stesso	12 marzo ivi.
	Petrus de Bezamis	

Fu il primo Podestà pel Duca di Savoia da lui nominato con Patenti 9 x.bre 1427.

Porgo distinte grazie al Ch.o Professore Guala Archivista Municipale per la cortese sua cooperazione a completare queste note pei secoli XIV e XV.

APPENDICE 3ª

Elenco dei Rettori e dei Podestà

di altre Città Italiane risultanti da documenti Vercellesi

ALESSANDRIA

Anno	Data e nome	Fonte
1198	26 marzo (ritenendo ancora quella Città il nome di *Cesarea* impostole da Federico) e 9 7.bre col primitivo nome di Alessandria	Archivio Civico. Aq.ti I-228. Biss. I-330.
	Podestà *Guglielmo de Pusterna* milanese	
1199	23 marzo Podestà di *Alessandria Gislerio de Andito*	ivi, Cod. Aquisti, 147.
1213	22 aprile *Guglielmo de Mandello*	ivi, Cod. de' patti, 7.
	16 luglio *Guglielmo da Pusterla*	ivi, id. 6.
1214	17 marzo *Lantelmo de Landriano*	ivi, id. 8.
1217	12 maggio e 12 8.bre *Guglielmo de Mandello*	ivi, Aq.ti I-138, Patti 18 19.
1218	29 x.bre *Guglielmo de Mandello*	ivi, Aq.ti II-100 r.º

ASTI

Anno	Data e nome	Fonte
1194	22 aprile *Giacomo de Strictis*	ivi, Aq.ti 227.
1198	15 marzo e 9 7.bre *Alberto de Fontana*	ivi, Biss. I-330.
1199	27 marzo Podestà *Pietro de Petra Sancta*	Arc. Civ. Cod. Aq.ti I-299.

BIELLA

(da documenti dell'Arch. de Ranzo)

1388 3 9.bre *Rainero de Strambino* Conte di S. Martino Podestà pel Principe Amedeo di Savoia

1415 22 9.bre *Francesio de Brenno* de Cresto de Domo d'Ossola.

1416 5 maggio *Andrea de Yordanis.*
1425 e 1426 22 marzo *Martino de Aladio* dei Conti di S. Martino.
1430 14 agosto *Gabrio de Collobiano*
1432 *Manfredo de Riparolio* dei Conti di S. Martino.
1439 27 marzo *Antonio de Belloforti*
1447 9 agosto *Pietro de Bulgaro* dei Conti di S. Martino.
1457 17 marzo *Giacomo Avogadro di Cerrione*
1470 10 gennaio *Antonio de Albano* de' signori di S. Damiano.
1479 11 marzo Bonifacio de' Conti di Piossasco e Scalenghe.

CASALE S. EVASIO

1224 11 giugno *Raynero de Centoris* Pod. di Casale — Irico Rer. pat. pag. 71 dall'Arch. Eusebiano.
1236 16 marzo Pod. *Guglielmo figlio del sig. Beltramo de Lampugnano* — Arc. Civ. Biss. IV-350.
1258 10 febbraio Podestà *Montonaro Porca* — A. C. pergam. Mazzo 8.º
1261 6 marzo *Rolando.....* da Lodi — Arch. Osp. M. di Verc.

COMO

1457 12 marzo *Antonio Marchese Malaspina* — Arc. Osp. M. di Verc.

GENOVA

1218 30 9.bre Podestà *Rambertino Guidono de Bovarello* — Arc. Civ. Biss. IV-351.

IVREA

1205 5 marzo Podestà *Giberto Caroso* Vercellese — Arc. Civ. Biss. III-38.
1214 26 marzo id. *Andreoto de Barbavariis* — ivi, Cod. Aq,[ti] 105.
1231 27 gennaio Consoli e Rettori *Giacomo de Mercato e Matteo de Bonolo* — ivi.

1238	15 febb. Capitano imperiale d'Ivrea *Rajnaldo de Guasto*	ivi. Biss, IV-170
1280	16 marzo *Federico de Parixiis* Podestà	Biss. II-311 r.º

MILANO

1170	8 agosto — Rettori ossiano Consoli — *Girardo Cagapisto - Alberto de Carrate - Menadrago de Surexina - Alberto Cagatotoxico - Giacomo Mainerio - Abiatico Marcellino*	Arc. Civ. Biss. II-76.
1199	13 giugno Podestà *Gioanni Rusca*	Arc. Civ. Biss. I-151.
1200	10 8.bre e 3 9.bre id. *Guico o Goizo de Gambara*	ivi, Biss. IV-112-113.
1208	16 giugno *Dominus Ramber. Potestas*	Arch. Civico.
	Credo de Lambertis come nell'opera del Giulini.	
1215	5 marzo Podestà *Brunasio Porca*	Arc. Civ. Biss. II-90-93.
1217	12 maggio id. *Andalo de Bononia*	ivi, Patti I-61.
1218	ivi *Amisone Sacco*	ivi, Biss. IV-355.
1220	6 giugno id. *Amisone Carentano*	ivi, Biss. II-47.
1221	24 7.bre id. *Amisone Sacco*	ivi, Biss. II-76.
1222	25 marzo id. *Lanfranco de Moxo*	ivi, Biss. III-179.
1223	13 marzo id. *Pace de Menerino*	ivi, Biss. II-85.
1227	26 8.bre id. *Lanfranco de Ponte Carali*	
1231	30 7.bre id. *Uberto Stricto*	ivi, Biss. II-70.
1232	8 genn. id. *lo stesso*	ivi, Biss. II-83.
1232	15 giugno id. *Pietro Vento*	ivi, Biss. II-104.
1234	27 marzo id. *Oldrado de Trezano*	ivi, Biss. I-390.
1243	15 marzo id. *Castellanus de Guidoni Dominæ Hostiæ*	ivi, Biss. I-91. Biss. III-186 r.º
1246	16 aprile id. *Enrico Avogadro* di Vercelli	ivi, Biss. II-101.
1282	27 7.bre id. *Gioanni Polgio*	ivi, Biss. II-20.

NOVARA

1194	25 maggio — Consoli del Comune — *Odizo de Briona* e *Giacomo Lavezio*	Arc. Civ. Biss. II-18.
1202	27 marzo — Podestà — *Robaconte de Mandello*	Arc. Civ. Biss. II-47.
1217	10 maggio Pod. *Monaco Vicario de Cumis*	ivi, Biss. I-240 r.°
1218	20 x.bre *Pruino de Incoardis*	ivi, Biss. IV-285 r.°
1223	12 aprile *Tassone de Mandello*	ivi, Biss. II-60.
1225	5 maggio *Obizio Amicor*	Arch. Osp. M. di Verc.
1231	13 x.bre *Tadeo de Azario*	Arc. Civ. Biss. I-265.
1232	15 giugno *Robaconte de Mandello*	ivi, Biss. II-104.
1241	30 7.bre *Obizzone de . . . . . .*	Arc. Osp. Magg.
	4 9.bre *C. D. Canonanova*	ivi.
1246	25 aprile *Guelfo Stricto*	Arch. Civ. Biss. III-205 r.°
1247	17 febb. *Ottone de Mandello*	ivi, Biss. IV-250 r.°
1248	1° agosto *Arnoldo de Mandello*	Arch. Eusebiano.
1257	2 aprile *Accurso de Inguarda*	Arch. Osp. Magg. Verc.
1324	13 marzo *Francesco de la Turre*	Arch. Osp. M. di Verc.
1325	10 7.bre *Sucio de Sonomonte* di Vercelli	Arch. Civ.
1345	6 aprile *Gioannolo de Mandello*	Arch. Osp. Magg.
1374	23 7.bre *Milite Agostino de Angoxolis*	Arch, mio.
1376	23 9.bre *Milite Gioanni de Castelbarco*	Arch. Arborio.

PAVIA

1191	4 x.bre Podestà *Alberto de Summa* Cremonese	Arch. Civ.
1224	28 agosto Podestà *Bernardo de Comatanno*	Arch. Eusebiano.
1258	28 genn. - Podestà *Aydi de Grumello*	Arc. Civ. Pergam. Mazzo 6.
1261	12 9.bre id. *Daniele de Solerio*	Ivi, Mazzo 7.
1263	15 8.bre id. *Tommaso de Gorzano*	ivi, Mazzo 7.

1278 19 marzo ivi *Milite Guglielmo de Pusterna*	ivi, Biss. II-359.
1305 20 agosto Podestà e Capitano *Pino de Unaziis*	Biss. I-115.
1356 15 aprile *Gioanni Spinola de Lucolo*	Arc. Civ. pergam.

PIACENZA

1200 28 8.bre Podestà *Guido de Mandello*	Arc. Civ. Biss. I-131.
1217 10 maggio id. *Lanfranco de Ponte Carali*	ibi, Aq.ti I-36, Patti I-61.

TORINO

1200 21 luglio Podestà *Giacomo de Guidalardis* Vercell. (1)	Arc. Civ. Cod. Aq.ti I-243.
1235 28 8.bre id. *Roberto de Guidalardis* Vercellese	Mon. Hist. Pat. Tom. I-1330.

TORTONA

1217 12 maggio Podestà *Carlevario de Ozola*	Arc. Civ. Cod. Aq.ti I-38.

(1) Fu Podestà di Vicenza nel 1206 — Rer. Ital. Tom 8, c. 14 e 97 e Podestà di Padova nel 1209 — ivi Tom. 8, c. 369-70.

APPENDICE 4[a]

DEL COLLEGIO DEI DOTTORI DI VERCELLI

Dissertazione

DI VITTORIO MANDELLI

2.ª *edizione*

Il Medio Evo, che una cieca prevenzione suole improntare col marchio di *barbaro*, perchè mancante di lumi e perchè commosso da ardentissime passioni, egli è pur desso che diede vita a grandi instituzioni, le quali poscia perfezionate ci condussero al grado di civiltà, di cui ora godiamo; ed ogni qual volta io pongo a confronto quel difetto di preesistente instruzione e quel bollore d'animo colle mirabili instituzioni che vi presero origine, parmi riconoscervi uno speciale argomento alla esagitata sentenza:

« Che le grandi idee vengono dal cuore ».

Non altrimenti ci addita la storia della nostra patria, mercecchè gli avi nostri non appena riuscirono a consolidare il libero loro governo (1), che non badando nè a deficienza di mezzi, nè a ristrettezza di stato, si fecero a stabilire in Vercelli, ne' primi lustri del secolo XIII, lo studio generale, ossia Università aperta non che agli italiani, ma anche ai francesi, inglesi, normanni, provinciali, ispani, catalani e teutonici, e la sostennero con maestri in ogni facoltà assai rinomati.

Però di questa principale gloria Vercellese un mio amico, ben più erudito ed adatto al soggetto, si sta occupando, ed io spero, che aderendo egli ai comuni voti non tarderà a condurre a termine il già innoltrato pregievolissimo lavoro (2).

(1) Vedasi la mia dissertazione del Governo di Vercelli nel secolo XII inserta nel Diario Vercellese dell'anno 1847.

(2) Vedasi però in oggi il § 3 cap. V. lib. III de'miei Studi Storici sul Comune di Vercelli.

Di un' altra instituzione, nata in quell'epoca e meno conosciuta, io intendo di parlare, e voglio dire del *Collegio de'Dottori di Vercelli;* onorevole instituzione, che servì di esempio ad altre di simil genere, e che, sebbene più ristretta perchè meramente patria, attraversò i secoli e le dominazioni, e si mantenne in alta considerazione sino ai primordii del secolo XVIII.

L'origine di questo collegio si perde nella antichità de' tempi e la sua primitiva denominazione di *Collegium Judicum* ci riporta a quell'epoca in cui la parola *judex* non esprimeva il Giusdicente, ma corrispondeva soltanto alla qualità di Avvocato (1).

Tuttavia per citare una data certa di sua esistenza, abbenchè vi siano ragioni per crederla molto più remota (2), giovi accennare una deliberazione del Comune di Vercelli del 27 novembre 1288 *requisito consilio Collegii judicum civitatis prædictæ,* la quale si legge inserta a carte 198 dell'ultimo statuto Vercellese (3).

Anche in difetto delle primitive Costituzioni di tale corpo basta il ravvicinare le varie disposizioni di quello statuto per convincersi del-

(1) Non altrimenti potrebbe venire inteso il seguente capo degli antichi statuti del 1241.

Quod *Advocati* non admittantur pro Syndicis vel Procuratoribus.

Item statutum est quod nullus *Judex* de Civitate vel Episcopatu possit esse Syndicus contra Comune Vercellarum.

(2) Da un atto x aprile 1264 indict. II (autentico presso il Ch.mo Aprati) mi sembra potersi arguire fin d'allora la esistenza del collegio de'Giudici: trattavasi di causa mossa al Comune di Alice nell' interesse dell'erario civico per cui dovesse sentirsi il collegio de' Dottori..... *Visa accusatione... auditis... citato Domino Bonifacio de Scoto Judice* (cioè Avvocato) *comunis... et citatis Dominis Jacobo Testa et Nicolao de Calvis Procuratoribus Comunis Vercellarum si aliquid volebant dicere vel allegare pro Comuni... Consilium Dominorum Guillelmi Vieti et Francisci de Ranzo* Judicum *(sic)* Judicum *tale est.... unde suprascriptus Dominus Belucius judex et assessor istius Potestatis secutus* consilium istorum sapientum *pronunciavit... dictam accusam de libris Comunis Vercellarum esse canzellandam.*

(3) Questo statuto non porta impressa la data della sua compilazione, nel proemio però del medesimo si accenna essere seguita sotto la Signoria di Gioanni e Luchino fratelli Visconti e stando Podestà di Vercelli Protasio de Caymis da Milano, ora siccome reggeva egli un tale

l'alto grado, a cui trovavasi elevato, per l'importanza delle incumbenze giuridiche ed amministrative al medesimo affidate nell'interesse della Repubblica.

Infatti nella formola del giuramento prescritto prestarsi dal Podestà per l'osservanza degli ordinamenti del Municipio, si soggiunge tosto *salvis statutis judicum et consulum justitiæ* (Statuto pag. 1ª).

Tale giuramento dovea riferirsi al Podestà « *in pubblica concione et per unum ex judicibus Collegii* (pag. 2) », allorchè poi aveva questi finito il suo semestre di governo doveva subire pubbliche assisie per tre giorni, per mezzo di tre sindicatori eletti dalla Credenza « *quorum duo judices de collegio* (pag. 3 retro) ».

Questo Corpo non aveva nell'ordine giuridico alcuna determinata giurisdizione, giacchè il Podestà, il Vicario, gli Assessori del medesimo ed i Consoli di giustizia eletti dal Comune si ripartivano le liti ed i processi secondo le diverse attribuzioni loro fissate nello statuto; ma se poi si voleva commettere ad altri una qualche lite, ciò non si poteva regolarmente fare se non ad uno degli aggregati al Collegio: anzi era stabilito « *quod non possint dari suspecti per aliquam partium ultra quatuor de Collegio judicum nisi etc.* (pag. 22 retro e 45).

Al Collegio era particolarmente affidata la difesa delle cause riflettenti il pubblico erario, essendosi proibito di proferire in esse alcuna sentenza « *nisi causa illa fuerit placitata per aliquem judicem de collegio* (pag. 34) ».

ufficio per li Condomini Visconti nel 1.° semestre 1341; risultandone da atti 14 febbraio (arch. Civico) e 13 aprile 1341 (arch. dell'Osp. Magg.) perciò fa d'uopo conchiudere, che in esso semestre sia seguita la promulgazione di quel nuovo statuto generale, coordinando le disposizioni dell'antico statuto ancora inedito, dell'anno 1241 coi posteriori decreti; e tanto più vuolsi assegnare con certezza la data suddetta del 1341, in quanto che vi si trova già riferita a carte 161 una deliberazione dell'8 giugno 1340, mentre per contro a carte 87 si danno nuove disposizioni ad eseguirsi « *infra annos duos proximos venientes incipiendo ab anno currente* 1342 *primo die mensis januarii* »; nè si creda, che l'espressione *currente* 1342 voglia precisare l'anno, che si scriveva, dacchè in più luoghi dello stesso statuto, citando date anche anteriori, si usò sempre la dizione *anno currente*.

Non consta, che i Consoli di giustizia (1) dovessero sciegliersi fra i giudici di Collegio; solo si legge « *quod nullus possit esse consul justitiæ nec habere dona... quæ dantur a Comuni singulis annis Collegio judicum Vercell. nisi audierit leges per quinque annos, et advocaverit per tres post illos quinque, nec aliquis possit esse de Collegio judicum nisi audierit leges per quinque annos* (pag. 49 retro).

Era poi proibito al Podestà il porre impedimento alcuno al libero esercizio delle attribuzioni affidate ai consoli di giustizia « *nisi justa et rationabili causa cognita Collegio Judicum Vercellarum etc.* (pag. 26 retro) ».

A ciascuno de' membri di quel collegio ed al collegio stesso era accordata pienissima immunità da qualsivoglia imposta o carico personale patrimoniale o misto (pag. 169) coll'obbligo però della gratuita difesa del Comune degli ospedali e de' poveri (2), ed allo stesso collegio venivano assegnate sull'erario pubblico lire cento pavesi all'anno per ciascuno de' membri residenti « *pro contractibus et aliis scripturis* dictandis *in civitate Vercellarum* (pag. 142 retro) », nel che sembra trovarsi la spiegazione di quella formola, colla quale solevansi chiudere gli atti notarili, obbligarsi cioè le parti nelle migliori forme *a dettado d'un savio.*

Nè venne meno la superiorità di quel consesso col mutare dei tempi e dell'ordinamento pubblico, apparendo dai pochi documenti sin ora ritrovati come siasi conservato nell'onorevole grado per più secoli e con somma soddisfazione della Patria e del Sovrano.

A seguito di detto statuto del 1341, fra le varie provvidenze aggiuntevi in occasione della stampa, che ne venne fatta in Vercelli nel giugno del 1541 coi tipi di Gio. Maria de Pelipariis, si legge il tenore d'una proposizione fatta dal Collegio de' Dottori in sua seduta del 23 7.bre 1352 (3) per la correzione dello statuto circa il procedimento nelle cause contro eredità giacenti, correzione stata poscia pienamente approvata dall'Arcivescovo Giovanni Visconti Signore generale di Milano e Vercelli.

(1) Vedasi a pag. 15 Tom. I e pag. 53 Tom. II de'miei Studi Storici sul Comune di Vercelli.

(2) Vedasi alla pag. 69 del Tom. II dei citati miei Studi Storici.

(3) Il collegio de' Dottori aveva luogo speciale nel palazzo Civico per le sue adunanze - 1353 27 marzo *Actum in Broleto Comunis Vercellarum apud bancum collegii Judicum.*

Passata la Città nostra nell'anno 1427 sotto il paterno dominio de' Duchi di Savoia, vennero con Patenti del 17 luglio 1428 confermati *gli statuti* e privilegii della medesima; conferma che fu successivamente accordata dal Duca Amedeo con Patenti 16 dicembre 1467, e dalla Duchessa Jolanda vedova di esso e tutrice del Duca Filiberto suo figliuolo con altre patenti 25 9.bre 1479, nelle quali, considerando che la città di Vercelli era *una ex-primariis Dominii prœlibati Ducis* » oltre al confermarle *omnia privilegia* statuta... *libertates et bonas consuetudines* » ebbe pure a concedere alla medesima, che in occasione di assenza del Luogotenente Governatore e del Vicario, ossia Podestà « *intelligantur et ex nunc prout extant... subrogati Thesaurarius Ducalis et* Prior collegii judicum qui *pro temporibus interfuerint semper et in perpetuum, cum potestate dicta officia utrumque exercere... donec et quousque fuerit de alio Vice Gubernatore vel Vicario provisum.*

Tale privativa si mantenne in verde osservanza come risulta da molti atti di lite da me esaminati, laddove il Priore del Collegio faceva le veci del Podestà assente, anzi venne poi ampliata al caso di impedimento del Podestà per ragione di malattia (1).

Che più allorquando si giudicò d'instituire la carica di Prefetto ossia giudice delle appellazioni sottentrava a farne le veci il Priore del Collegio, ed anche dallo stesso Prefetto venivano talvolta consultati i Dottori del medesimo a seconda delle superiori instruzioni

(1) Memoriale a capi con concessione in forma di privilegio perpetuo del Duca Carlo. Dat. a Torino il 5 dicembre 1514 (Arch. Civico) ivi - *Quod absente Vicario d.ae civitatis, (Vercellarum) moderno et qui pro tempore fuerit possit reddi jus per Priorem Dominorum Doctorum de collegio ejusdem civitatis et eodem priore aegrotante vel absente per alterum de collegio electioni et ordinationi Gubernatoris.*

Si legge poi nelle lettere del Senato di Torino 17 febbraio 1565 — *Permittimus vobis et reliquis in futurum Prioribus istius collegii juris consultorum, ut etiam vacante officio Praetoris sicut et eo absente aut infirmo in exercitio jurisdictionis Praetoriae procedatis* (Archivio Civico).

E con altre sue lettere del 2 maggio 1677 il Senato dichiarava non essere tenuti i Dottori del collegio di Vercelli a recitare il processo, come disponeva il manifesto 4 febbraio stesso anno.

e continuavano pure ad essere richiesti del loro parere dalla Città negli affari di pubblico interesse; piacendomi il riferire in nota (1) un brano di consulto dato il 26 febbraio 1544 a richiesta del Comune sul punto se si avessero a continuare in que' tempi calamitosi varie immunità per l'addietro concesse, da quale brano si conosce pure l'impegno de' nostri padri a promuovere e rimunerare lo studio e le arti belle.

L'alta riputazione, in cui si manteneva il Collegio, dovea ottenere una più speciale dimostrazione, e l'ebbe allorchè il Duca Emanuele Filiberto con sue Patenti del 30 marzo 1568, secondando le supplicazioni del Corpo Civico (2), si fece a statuire, che non si

(1) 3.ª *autem exemptio est, quae Magistro Herculi pictori cum filio concessa fuit per generalem credenciam sub anno* 1472, *quae personalis erat et ad descendentes minime transmissibilis, et propterea ipsi nunc se submittunt bonae gratiae vestrae, parati operas suas prestare quandoque opus fuerit, prout hactenus fecere, protestantes se nolle vobiscum Judicium contendere, sed attenta eorum paupertate et fere inutili his temporibus supplicant ut Dom.es Vestrae dignentur perseverare in vestigiis antecessorum vestrorum.*

5.ª *erit de anno* 1531 *in vim pacti facta Magistro Bartholomeo Rectore scholarum pro tribus annis proxime venturis, et ulterius donec utrique parti placuerit, et propterea lunga declaratione non indiget, cum ejusdem decisio et confirmatio a libero vestro pendeat arbitrio: unum tamen prae oculis haberi consulimus: scilicet inclitae civitatis vestrae decor onor et majestas, et ne videamini filiorum vestrorum disciplinam negligere aut bonas literas contemnere, et velle virum doctum, qui accersendus esset, a civitate vestra expellere* (Arch. Conte Avogadro della Motta).

(2) §.º 19 di Memoriali a capi. « Più siccome ha già richiesto la detta sua fedelissima Città a V. A. per una sua missiva, di nuovo supplica quella di volerle concedere e collocare nel Collegio de' suoi Dottori, et in privilegio perpetuo et inviolabile, l'ufficio di tutta quella Prefettura nella maniera, che ora si trova stabilito et esercitato, acciò essa Città possa rallegrarsi di avere dalla benignità di V. A. alcun segno di onoranza speciale; poichè la si vede priva dei soliti ornamenti, quali le apportavano *la residenza della Corte di V. A. e del Senato* (*) *e della Sua Camera de' Conti*

(*) *La residenza del Senato di Vercelli fu continua dal* 1543 *al* 1561, *se non oltre come risulta da atti di lite esistenti specialmente nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore.*

sarebbe ulteriormente proceduto a nomina di Prefetto per questa nostra Provincia, ma che la giurisdizione di lui s'intenderebbe transfusa nel Collegio de' dottori di Vercelli, presieduto dal suo semestrale Priore.

Fu a quest'epoca che il Collegio coordinò i proprii Statuti, copia de' quali, per graziosa condiscendenza dell'attuale sig. Sindaco, io mi trovo in grado di trascrivere a seguito della presente dissertazione, e si vedranno ivi epilogate le antichissime prerogative già da me colla scorta de' documenti accennate.

Se l'esorbitante privilegio appalesa la grande considerazione in cui era quel Collegio tenuto dal magno Emanuele Filiberto, la durata del medesimo per cento cinquant'anni è prova incontrastabile della saviezza e decoro con cui venne costantemente esercitato, ed a cui tendevano i proclamati statuti.

Non fia però che io collaudi l'avere ristretto così bella instituzione ad un solo ceto di persone di comprovata nobiltà, chè certamente così non fu nella sua origine, e vuolsi dire colpa ed impronta de' succeduti secoli; tuttavia, oltrecchè vi si derogò alcune volte, un qualche vantaggio poi parmi esserne derivato per que' tempi alla patria, mercecchè lo studio ingentilisca il costume, e quindi meno gravosa ebbe a riescire in Vercelli la potestà feudale siccome temperata dalla sapienza, a cui trovavansi per privilegio invitati i nostri nobili.

Di tre aggregazioni ebbi sott'occhio la tesi stampata, una del 1618, l'altra del 1631, e la terza del 1670; anzi della prima esiste il relativo verbale, del quale soggiungo in nota (1) un cenno

sperando, chè l'amministrazione della giustizia spettante a quell'officio debba seguire con soddisfazione di V. A. e dei litiganti, concorrendovi nel giudicare le cause il giudicio di molti e tutte persone nobili et onorate, che fanno il Corpo di detto Collegio, e questo si riputerà la città per grazia speciale » (Arch. Conte Arborio Biamini).

(1) 1618 Indizione I 3 x.bre a rog.° del notaio Centorio.

« In Vercelli nel Palazzo del Comune nella Camera superiore della solita Congregazione dell'Ill.re Collegio de' signori Dottori Giudici di detta Città e Provincia per S. A. Ser.ma convocato detto Ill.re Collegio, nel quale furono presenti i signori Dottori Teseo Raspa fu Orazio Priore = Gio. Pietro Bucino de' signori di Buronzo fu Gioanni Maria Prefetto = e Gio. Luigi Cagnolo fu Ardissone rappresentanti tutto il Corpo dei signori

per notizia del modo con cui si operavano; e quanto alla elezione degli ufficiali si aveva costantemente riguardo alla rispettiva anzianità di aggregazione, secondo la quale ciascuno per turno saliva al posto di Prefetto per nn semestre, quindi passava pei sei mesi successivi all'ufficio di Priore, e nel seguente semestre a quello di Vice-Priore ed Avvocato dei poveri: così ricavandosi da un registro di provisioni, ristretto però fra gli anni 1684 e 1714.

Speciale posto di onore riteneva il Collegio nelle pubbliche funzioni (1) usava sigillo coll' aquila in campo bianco e leggenda « *Collegium Dominorum Judicum civitatis Vercellarum* », ed a lui

Dottori Collegiati, che si trovano nella presente città (N. B. in congrega 24 giugno 1693 erano dieci) è comparso il sig. Camillo figlio del M.° Ill.re sig. Senatore Mario Olgiato, cittadino di Vercelli e Dottore di leggi, il quale ha presentato a detti signori la copia delle dodici conclusioni per lui cavate dalla legge a lui assegnata nell'atto di dichiarazione ricevuta da me Segretaro il 27 di giugno p. p. cioè la legge *de rescindenda venditione*... al piè del presente instromento per copia stampata inserte, e si è offerto pronto a difenderle secondo al solito, implorando in ciò il benigno ufficio de' Signori Dottori, i quali avendo diligentemente esaminato il suddetto Camillo sopra dette conclusioni e fattigli quegli argomenti, che sono parsi necessarii per prova della dottrina e sufficienza sua, e trovatolo abile e degno di essere accettato nel numero di essi Dottori, tutti unanimi e concordi lo hanno eletto ed eleggono nel numero de'Dottori predetti con tutti gli onori e prerogative preminenze ed immunità (*) solite godersi dagli altri Dottori d'esso Collegio, con che presti, come prestò immantinenti, il giuramento a mani del priore di osservare pontualmente tutti i decreti e statuti sì fatti che da farsi in Collegio, e di difendere a tutto suo potere i privilegii del medesimo, di non rivelare i secreti d'esso Collegio, nè quello che in esso si tratterà per la defensione e decisione delle cause quanto per ogni altra causa o cosa pertinente a detto Collegio ».

(1) Da testimoniali notarili del 24 giugno 1666 (arch. civco) risulta, che all'ultima Processione il Prefetto, - il Priore - e quindi gli altri Dottori del Collegio avevano preso posto subito dopo il baldacchino attesa l'assenza del Governatore e del Comandante.

(*) Per l'immunità dai carichi concessa ai Dottori ed al Collegio havvi transazione tra questo ed il Comune in data 22 giugno 1590 a rogito del Notaio Gioanni Battista de Ghislarengo, ove si è provveduto ai singoli casi.

spettava l'arringare a nome della città il novello Vescovo in occasione del solenne ingresso del medesimo (1).

Le instituzioni umane hanno il loro termine; ben poche però possono vantarsi come quella, di cui ho parlato, d'essersi conservata in alta onoranza per cinque secoli, e di avere incontrato il suo fine unicamente per una legge generale, che dovea togliere i particolari privilegii per giungere al suo scopo.

Chiudeva pertanto la gloriosa sua carriera il Collegio de' Dottori di Vercelli alla pubblicazione delle Costituzioni del Re Vittorio Amedeo II; e la considerazione, che colle medesime veniva dato un esempio memorando di uniforme legislazione ai diversi popoli dello Stato, rese meno dolorosa ai nostri padri la fatta perdita, affidati alla speranza, che le glorie antiche avrebbero col tempo germogliati novelli tralci di distinzione sotto il paterno reggimento del Trono Sabaudo, da cui avevano avute tante prove di considerazione e di amore.

(1) Nella relazione del solenne ingresso di Monsignor Gerolamo della Rovere 28 luglio 1660 autentica dal Notaio Enrico Vittorio Avogadro, si legge come segue « e sentita l'orazione recitatagli dal Dottore Collegiato Andrea Raspa Priore in nome della Città » Così pure in quella di possesso di Monsignor Broglia 18 novembre 1663 ricevuta dal notaio Gioanni Antonio Dionigi de'Gentiluomini della Rocca di Caresana sta registrato, che l'orazione in nome della Città venne pronunciata dal « *Conte Nicolò di Buronzo* uno dei detti Dottori Collegiati » nota che si esprime essere li medesimi « *vestiti ognuno di toga* » (Arch. Conte Avogadro di Quinto).

Ed in proposito gioverà ancora riferire un brano di Regio Biglietto diretto al Comandante di Vercelli il 2 novembre 1727 dopo la soppressione del Collegio.

» Sulle rappresentazioni, che cotesta Città ci ha fatto pervenire... circa alcune dubietà che potevano nascere in occasione del prossimo ingresso di codesto Vescovo . . . abbiamo determinato, che possa la città deputare uno de'suoi Decurioni per aringarlo a luogo di quello, che veniva altre volte deputato dal *Collegio de'Dottori* . . . . non così dovrà essere in occasione delle altre processioni e solennità, nelle quali vogliamo si osservi il disposto della lettera, che vi abbiamo scritta il 5 giugno ora scorso intorno al luogo che il Governo e la Prefettura devono tenere nel *Sancta Sanctorum* . . . . dimodocchè non potendo la Città prendere il *luogo del Collegio de'Dottori*, che in oggi è soppresso, possa solo ecc. (Arch. del Conte Avogadro della Motta).

Nè andarono errati nelle concepite speranze: imperocchè noi più avventurosi loro nipoti, fra il giubilo universale per la Nazionale Rappresentanza e per tanti benefizii or ora concessi dall'amatissimo Sovrano, possiamo godere pur anche d'un gaudio affatto speciale, e dovremmo, se ancor fosse possibile, accrescere gli atti della più viva gratitudine verso l'Augusto Riformatore, vedendo unirsi nuovamente in una stessa Divisione Amministrativa l'antica Vercellese famiglia, che ricorda i più bei fasti di questo Italiano Municipio (1).

(1) È noto, che nel Medio Evo la Provincia di Biella e quasi intiera quella di Casale formavano una ben considerevole parte della Vercellese Repubblica.

Questa dissertazione scritta sul finire del 1847 *fu pubblicata coi tipi* Degaudenzi *il* 15 *marzo* 1848.

STATUTA

VENERANDI COLLEGII D. D. DOCTORUM

CIVITATIS VERCELLARUM

DE PIETATE SERVANDA

Præter eos, quos sibi nostra civitas apud Deum Patronos elegit, præcipue sancimus invocandum esse Spiritum Sanctum, cujus gratia sensus judicantium dirigat, intellectum illuminet, cordaque pietatis et caritatis igne accendat. Quapropter ordinamus curari ut singulo semestri in die electionum Prioris ac Præfecti ejus sacra solemnia celebrentur in Sacello, quod in Sancti Spitus honorem erigi curabimus, quibus Prior cum universo Collegio interesse teneatur, huiusque rei præcipua Prioris erit cura, ut constituto tempore perficiatur.

DE CURA PAUPERUM

Ad Collegii religionem pertinet pauperes, pupillos, viduas et alias miserabiles personas protegere. Quapropter constituimus huiusmodi personarum causas celerius dirimi, ipsarumque decisionem præponi ditiorum et potentiorum causis. Idem servabitur in causis carceratorum.

Præterea unus ex Collegio deputabitur pauperum advocatus, qui gratis patrocinium in eorum causis præstare teneatur pro tempore inferius constituto.

Qualibet hebdomada Præfectus et Prior si pro Prætore officium gerat, et pauperum Advocatus carceres visent, modum custodiæ perquirant, causas detentionum explorent, dentque operam ne indefensi remaneant, longave tabe aut inedia consumantur.

DE MUTUA BENEVOLENTIA

Duplex nobis est fraternitatis vinculum; unum omnibus comune est in Christo Domino, aliud tunc contrahitur cum quis se or-

dini huic adscribitur. Idcirco erit omnium studium se invicem diligere, colere et perferre, ac pati nemini adversum esse, gravem, molestum, aut maledicum.

Quod si forte jurgium vel contentio inter Collegas emerserit præsti erunt Prior et omnes jurgia et contentiones extinguere, enixeque curabunt ne incrementum recipiant, et ad populares aures perferantur.

Si vero lis vel quæstio civilis inter Collegas evenerit, ea Collegii judicio definienda compromittatur, pœna compromittere renuenti a Collegio remotionis imposita.

At si lis ab extraneo cuiquam ex Collegis inferatur rerum vel jurium a Collegio dependentium prætextu, Collegium gratis patrocinium suscipiet, et in sumptibus unusquisque pro virili concurret, nisi adversus Collegii votum iudicium quis instituerit, susceperit, aut prosequatur.

Diem functo aliquo ex collegiatis Prior cum Collegio funus ad Ecclesiam ducet, et cum propinquis ac domesticis benevolentiae vicem supremam persolvet.

DE COOPTANDIS

Quoniam indignum videretur omnis generis homines in hunc ordinem assumere, in primis in eum recipi prohibemus infames et famosi criminis labe notatos, qui ejusdem rei pronunciati sint; quod si recepti fuerint, admissio sit ipso jure nulla, neque iis suffragari aliquo modo possit famæ restitutio, quia non potest malum animi institutum in virtutem commutari; cupimus enim bonorum morum viris ordinem nostrum repleri.

Præterea et neminem recipi permittimus, qui non sit ex legittimo matrimonio procreatus vel legittimatus per subsequens matrimonium.

Sit etiam civis oriundus Vercellarum, territorii vel districtus Vercellarum, nobilis et ex antiqua familia civitatis vel districtus et pro nobili in civitate vel districtu publice habita a centum annis citra, et ejus parentes per hominum memoriam nobiliter vixerint. Cæterum nemo penitus admitti possit nisi qualitatibus omnibus suprascriptis fulgeat, neque possit Collegium non æque idoneum recipi cupientem quappiam constitutione vel decreto idoneum reddere.

His accedat ut indignum cœtu nostro exstimemus qui in publico gymnasio doctoratus laurea non fuerit insignitus. Ad hœc noverit conscribendus sibi opus esse ut Advocationis munus triennio priusquam cooptetur exercuerit aut Jusdicentis personam laudabiliter gesserit per biennium sic dictante lege municipali - stat: libro 3, *cap.* 1°. *Ulterius, ut majus suæ doctrinæ periculum fiat, assignabitur illi lex civilis vel Pontificii juris in scriptis, ex qua infra duos menses duodecim saltem conclusiones colliget, quas proponat triduo ante disputationem, et eas in pleno collegio tueatur: quod si certaminis periculum gloriose subierit Collegii honore coronabitur.*

His diligenter exactis ab universo cœtu optandus ad templum sociabitur, ubi Spiritus Sancti missa celebrabitur, inde domum reducetur ubi frugali jentaculo collegas exceptos dimittet.

Is autem qui in ordinem recipietur œrario viginti aureos persolvet in usus Collegii ut res exiget erogandos. Ab hac tamen solutione immunes facimus corporatorum filios, quos gratis recipi in parentum favorem statuimus.

Si plures collegium competere contigerit, prior in petitione potior erit in assumptione. Si vero eodem tempore competierint eum prœferri censemus qui prior lauream fuerit assequutus.

Cooptatus quilibet jurabit in manibus Prioris super sacrosanctis Evangeliis se decreta, statutaque tam edita quam edenda ad unguem observaturum pro virilique ejusdem privilegia defensurum, arcana Collegii non proditurum, nec ea quæ inter consulendum, aut definiendum tractabuntur aut relevaturum.

Cooptatorum omnium nomina, cognomina, ac tempus eorum assumptionis in matricula per bidellum describentur.

QUI SUNT AMOVENDI

Amoti ab ordine censeantur ipso jure nec egeant declaratoria sententia quicumque contra sanctiones et instituta nostra recepti fuerint.

Amoveantur hi, quos flagitii vel criminis alicuius famosi reos postea sententia notaverit.

Item qui contra Collegii decus aut bonum modo ullo laborasse comperti fuerint.

DE PRIORE ET EJUS OFFICIO

Prior caput Collegii constituitur.

Ejus jussu omnes Collegii actus non concernentes Jurisdictionem Præfecturae peraguntur.

Ipse in Collegio tractanda proponit; sigillum Archivii claves, pecuniamve communem servabit.

Hujus etiam curæ incumbit, ut leges et statuta Collegii observentur et in eorum transgressores animadvertetur, præcipueque jura Collegii tuebitur et studebit ne privilegia ejus desuetudine vel usu contrario tollantur.

In actibus Collegialibus Præfecturam non concernentibus Prior omnes antecellit, in suffragiis ferendis si paria vota concurrant ea pars obtineat cui Prior accedet.

Prior pro tempore existens, absente, infirmo, seu aliter impedito Prætore, nec non huius sindicatu pendente, vel officio vacante, ipse jus reddit, omneque ac idem imperium Prætori competens nanciscitur.

Idem cooptandis, Præfecto, Bidello, ac successori suo juramenta defert.

DE PRÆFECTO ET EJUS OFFICIO

Postquam Principis nostri munificentia Præfectura huius Provinciæ ad Collegium translata fuit ejusdem Principis decreto, in Privilegio ipso sancitum est, ut quolibet semestri Præfectus per Collegium eligatur.

Hic in concernentibus Præfecturæ, jurisdictionem pro capite Collegii habebitur, Prioremque et omnes merito antecellit, ejusdemque gradum ac dignitatem obtinet, quibus Præfecti antecessores in hac Provincia fulgebant.

Ipsius officio incumbit sigillum Præfecturae custodire, literasque et acta plænam causæ cognitionem non exigentia expedire; processus instruere; reliqua enim causæ cognitionem requirentia ad totum Collegium spectant.

DE CAUSARUM COGNITIONIBUS

Si causa aliqua Præfecturam non concernens coram Collegio vertatur, idem ordo servabitur in texenda tela judiciaria coram Priore, qui in causis Præfecturam tangentibus Præfecto statutus est.

Cum de interloquendo seu definitive judicando tractabitur, status causæ referatur per duos arbitrio partium eligendos, remotis omnino Advocatis partium, vel aliis legitime suspectis.

In suffragiis ferendis, si paria vota concurrant, ea pars obtinebit, cui Præfectus in Præfecturæ jurisdictione, vel Prior in aliis causis accesserint; quæ in Collegio tractari contingat seu utilitatem Collegii respiciant, seu causarum decisionem. Ea nemo præsumet, extra Collegium revelare sub poena privationis Collegii per annum et alia Collegio arbitraria.

DE ELECTIONIBUS

Præfectus singulo semestri eligitur per orbem, incipiendo ab antiquiori Collegiato, in diebus Sanctorum Johannis Baptistæ et Johannis Evangelistæ.

Eodem ordine ac temporibus eligitur Prior incipiendo ab eo qui in ordine Præfectum sequitur.

Hos sequitur pauperum Advocatus, cuius munus tertius in ordine subibit, non dissimili modo ac tempore quibus superiores.

In creationibus prædictis absentium ratio non habebitur, nempe eorum qui in Civitate moram continuam tunc temporis non trahunt, vel etiam præsentium qui in diebus electionem ad Collegium vocati absque justa causa non accesserint, sed interim sufficiantur sequentes, quisque juxta gradus sui prærogativam, donec orbe revoluto iterato locus exluso deferatur.

Si Priorem aut Præfectum abesse contingat vel aliter impediri, Advocatus pauperum ipso jure susceptus intelligitur pro tempore absentiæ vel impedimenti; elapso nihilominus semestri et aliquo prædictorum officiorum sibi obveniente, illud sibi deferatur.

Transacto semestri a die electionis creationumve, quilibet prædictorum suo officio ipso jure functus censebitur, nec ad idem possit assumi nisi revoluto prius tempore, quo electi fuerint omnes cœteri Collegiati, singulique pro eorum semestri officia sua exercuerint.

DE PRIVILEGIIS COLLEGII

Habet Collegium hoc antesignanum inveteratumque *Privilegium quod absente, infirmo, vel aliter impedito Prætore, officioque Praetoris vacante aut conquiescente ob sindicatum, Prior Collegii pro*

tempore existens jus reddit in Civitate vel districtu, in Prætorisque locum ipso jure subrogatur, nec vices illius gerere dicitur, sed Judex ordinarius in dictis casibus appellatur; idcirco Praetori non licet ulli unquam suas vices mandare.

Eadem ratione non poterit Prætor causas ullas, aut earum decisionem, prætextu aliquo alii quam Priori aut alicui ex Collegiatis delegare.

Quo tempore Civitatis Gubernator primas appellatione cognoscebat, decisio earum alicui ex Collegiatis demandabatur, idque ex Privilegio Civitatis posito in volumine f.º 95.

Ubi autem Præfectus in Civitate ad tempus constitui cœpit ad quem primæ appellationes devolvebantur, proximo exemplo motus Princeps jussit ut ipse Præfectus, uti in gubernatoris locum suffectus, in dictis causis de Collegiatorum Consilio judicaret.

Quod quidem postea declararunt Princeps, Senatusque, mandante Præfecto pro tempore ut se absente futuro, aut aliter impedito, vices suas semper alicui ex Collegiatis committeret, alias Collegium jus haberet id faciendi.

Nuperrime P. Divi Principis nostri liberalitas, ut collapsam pene urbis huius de se tam benemeritæ amplitudinem aliqua in parte restitueret, fragmenta huiusmodi jurisdictionis in unum congessit nostrumque Collegium hoc insigni exornavit munere, ut deinceps universæ Præfecturæ huius citra Duriam officium in Collegii corpus perpetuo translatum cernatur, ut ex privilegio obtento sub die penultima martii anni præsentis 1568.

Sindicatores Prætoris per generalem credentiam Civitatis tres ex Decurionibus eliguntur quorum duo ex Collegiatis assumuntur.

Nemo Gubernatori civitatis in ingressu eius ufficii et Prætori, qui pro tempore fuerint, juramenta deferat nisi unus ex Collegiatis.

ELENCO

de' Priori del Collegio de' Dottori

DI VERCELLI

1547 — a — 1715

(L'elenco essendo stato ricavato anche da semplici sottoscrizioni de' Priori ne avviene, che a taluni manchino i titoli particolari di nobiltà, di cui erano fregiati).

1547 16 *giugno* - Tizzone Silvio - Vice-Prefetto addì 6 8.bre 1569.
Idem 4 *luglio* - Alciato Paolo - era già fra i Dottori Collegiati il 27 marzo 1545, e probabilmente avanti.
1563 5 *maggio* - Cusano Giuseppe; così pure il 29 9.bre 1581 - 21 aprile 1586 - 19 8.bre 1588.
1566 19 *luglio* - Arborio Biamini Giorgio.
1568 10 *febbraio* - De Confalonieri di Balocco Michele, così pure il 5 marzo 1571 e 3 8.bre 1585.
1577 6 9.*bre* - Bosco Giuseppe.
1578 14 *febb.* - Arborio Biamini Giorgio suddetto.
1581 10 *febb.* - Basano Leone 6 febb. 1585.
1589 17 *luglio* a 12 *agosto* - Giorgio Biamino Priore.
1590 24 *giugno* - Raspa Orazio.
1591 27 *febb.* - Arborio Biamini Gio. Francesco.
1595 6 8.*bre* - Mario Olgiati.
1598 4 *maggio* - Olgiato Maria - così pure addì 15 giugno 1612 - nel 1618 era Senatore.
 5 *luglio* - Raspa Flaminio.
1601 5 *maggio* Ajazza Gioanni Francesco.
 21 *agosto* - Bucino Gio. Pietro de' signori di Buronzo fu Gio. Maria - 26 aprile 1603, 14 marzo 1609 - 1628 - 22 maggio 1631.
1603 20 8.*bre* - Ranzo Gio Francesco.
1613 25 *genn.* - Cagnolo Gio. Luigi fu Ardissone e 1628.
1613 4 *maggio* a 8 *giugno* - Paolo Alciati.
 20 *agosto* - Luigi Cagnolo.
1618 3 *x.bre* - Raspa Teseo fu Orazio.

1620 1º sem.e - Teseo Raspa.
1621 Gio. Luigi Cagnolo.
1622 Teseo Raspa.
11 *agosto* a 15 *x.bre* - Pietro Buronzo Priore.
1623 *sino a* 28 *marzo* - Gio. Luigi Cagnolo.
1624 1º sem.e Gio. Pietro Bucino.
2º Gio. Luigi Cagnolo.
1626 *in maggio* - Gio. Luigi Cagnolo.
1627 3 a 21 *x.bre* - Paolo Avogadro Priore.
1632 *genn.* - Paolo Avogadro Priore.
11 *agosto* - Antonio Avogadro.
1633 1º sem.e Teseo Raspa.
2º Germano Barozzi.
1634 26 *genn. a* 8 *giugno* - Gio. Pietro Buronzo.
2º sem.e Gio. Luigi Cagnolo.
1635 21 *maggio* - Avogadro di Massazza Conte Antonio.
1635 2º sem.e Teseo Raspa.
1636 1º sem.e Paolo Avogadro.
2º Germano Barozzi.
1637 1º sem.e Gio. Pietro Buronzo.
2º Luigi Cagnolo.
1643 15 *giugno* - Olgiato Camillo fu senatore Mario - era stato aggregato al Collegio nel 1618.
1646 15 *genn.* - Barozzi Germano - aggregato al Collegio 1631.
1 *giugno* - Avogadro di Valdengo Gio. Battista.
1648 1º sem.e Conte Antonio Avogadro.
1650 5 *febb.* - Gio. Batt. Avogadro de' signori di Valdengo Priore.
1652 23 *maggio* - Alciati Ascanio.
1660 1º sem.e Gio. Francesco Ranzo.
28 *luglio* - Raspa Gioanni Andrea.
1662 4 *genn.* - Bolgaro Francesco - e Prefetto addì 24 giugno 1666.
1663 18 *9.bre* - Avogadro di Quaregna e Ceretto Pietro Agostino.
1664 1º sem.e Teseo Raspa.
2º Gio. Battista Avogadro.
1671 14 *9.bre* - Carlo Amedeo Avogadro Priore.
1675 24 *aprile* - Avogadro di Quaregna.
1685 1º semestre - Cipelli Conte Ascanio Giuliano.
2º semestre - Raspa Avogadro Conte Gio. Andrea.

1686 1º semestre . . . . .
2º sem.e Avogadro di Quaregna Conte Carlo Amedeo.
1687 1º sem.e Olgiato Commendatore D. Ettore Antonio.
2º sem.e Cusano Paolo Gerolamo.
1688 1º sem.e Ranzo Conte Gioanni Candido.
2º sem.e Confienza Gioanni Filippo.
1689 1º sem.e Raspa Conte Gio. Andrea.
2º sem.e Cusano Paolo Gerolamo.
1690 1º sem.e Avogadro di Quaregna Conte Carlo Amedeo.
2º sem.e Confienza Gioanni Filippo.
1691 1º sem.e Ranzo Conte Gio. Candido.
2º sem.e Raspa Conte Claudio.
1692 1º sem.e Cipelli Motta Conte Ascanio.
2º sem.e Raspa Conte Gio. Andrea.
1693 1º sem.e Bolgaro Ant. Erancesco Conte Comm.e e Referendario di Stato.
2º sem.e Avogadro di Quaregna Conte Carlo Amedeo † il 7 luglio 1703.
1694 1º sem.e Olgiato Comm.e D. Ettore.
2º sem.e Cusano Paolo Gerolamo.
1695 1º sem.e Confienza Gio. Filippo.
2º sem.e Ranzo Conte Gio. Candido.
1696 1º sem.e Raspa Conte Claudio.
2º sem.e Bellini Antonio Francesco.
1697 1º sem.e Avogadro di Quaregna Gio. Battista.
2º sem.e Avogadro di Quaregna Gio. Tommaso.
1698 1º sem.e Bolgaro Conte Gio. Battista.
2º Bolgaro Conte e Comm.e D. Ant. Francesco.
1699 1º sem.e Avogadro di Quaregna Conte Carlo.
2º Olgiato Comm. D. Ettore.
1700 1º sem.e Cusano Paolo Gerolamo.
2º Confienza Gio. Filippo.
1701 1º sem.e Ranzo Conte Gio. Candido.
2º Raspa Conte Claudio.
1702 1º sem.e Bellini Francesco Antonio.
2º Avogadro Quaregna Vassallo Gio. Battista.
1703 1º sem.e Avogadro Quaregna Vassallo Gio. Tommaso.
2º Avogadro Quaregna Pietro Riccardo del vivente Carlo Amedeo.

1704 1° sem.e Olgiati Comm.e D. Ettore.
  2° Raspa Conte Claudio.
1705 1° sem.e Bellino Francesco Antonio.
  2° Avogadro di Quaregna Vassallo Gio. Tommaso.
1706 1° sem.e Bolgaro Conte Gio. Battista.
  2° Avogadro Quaregna Conte Pietro Riccardo.
1707 1° sem.e Olgiati di Maria Conte Giuseppe Alessandro.
  2° Olgiati Comm.e D. Ettore † nel 1710.
1708 1° sem.e Cusano Paolo Gerolamo.
  2° Confienza Gio. Filippo.
1709 1° sem.e Bellini Vassallo Francesco Antonio.
  2° Avogadro Quaregna Vassallo Gio. Tommaso.
1710 1° sem.e Avogadro Quaregna Conte Pietro Riccardo.
  2° Olgiati Conte Giuseppe Alessandro.
1711 1° sem.e *lo stesso.*
  2° Confienza Gio. Filippo.
1712 1° sem.e Bellini Vassallo Francesco Antonio.
  2° Avogadro Quaregna Vassallo Gio. Tommaso.
1713 1° sem.e Avogadro Quaregna Conte Pietro Riccardo.
  2° Olgiato Conte e Comm.e Giuseppe Alessandro.
1714 1° sem.e Confienza Gio. Filippo.
  2° Avogadro di Quaregna Vassallo Gio. Tommaso.
1715 1° sem.e Avogadro Quaregna Conte Pietro Riccardo.

Tutti li suddetti Priori a partire dal 1685 esercitarono la carica di Prefetto nel semestre anteriore al rispettivo Priorato.

Chiudendo questo lavoro è mio dovere di porgere distinti ringraziamenti a quei Ch.mi Personaggi, che durante la stessa pubblicazione si compiacquero di occuparsi di questi miei poveri Studii in alcuni Periodici dello Stato od all'estero (*), in un modo per me

(*) Archivio Storico di Firenze, Tom. VII, Parte 1ª, pag. 161 a 169. Civiltà Cattolica, 3ª serie, Vol. XII, pag. 500.

troppo lusinghiero, non avendo essi altro merito, se non si voglia quello della pazienza e della diligenza nelle ricerche.

Tuttavia il maggiore decoro della mia patria richiede, che io rassegni due osservazioni in proposito della Rivista al primo Volume, inserita dall'eruditissimo P. Rotondi nell'Archivio Storico di Firenze, e con tanta cortesia riprodotta nello scorso anno ai N.[i] 52 e 54 del nostro Giornale *Il Paese*, anzi ampliata recentemente nei N.[i] 25 e 26 col documento di liberazione dei servi della gleba, da me rivendicato alla sua vera data del 1° luglio 1243.

In primo luogo il Ch.° Annotatore ebbe a dire « *questa amicizia* (con Milano) *attirò Vercelli nella rinnovata Lega Lombarda l'anno* 1208 *ecc.*

Se non che il nostro Comune già da 40 anni innanzi aveva fatto parte della Lega Lombarda intervenendo al primo suo atto 3 maggio 1168; del quale ho fatto cenno alla pag. 82 del Tomo II, e ne risulta eziandio dalla solenne Pace di Costanza, ove ebbe pure i suoi rappresentanti; che anzi l'amicizia con Milano risale ad epoca molto più antica, facendo fede il Poeta Comasco dell'assistenza prestata dai nostri ai Milanesi nella guerra di Como negli anni 1119 e 1127 (Muratori, Rer. Ital. T. V, p. 418).

In secondo luogo — Nel riferire l'accennato decreto d'abolizione della servitù della gleba in data del 1243, e così di otto anni anteriore a quello di Bologna, sinora creduto il primo pei Comuni d'Italia; soggiunse l'Annotatore: — « *Dovremo credere, che Vercelli, un Comune secondario e non bene ancora indipendente, abbia preceduto ogni altro Stato in cosa di sì grande rilievo e tanto significativa? No certo: questa scoperta non attesta, che dello studio diligentissimo di chi l'ha fatta; ma deve essere un grande argomento perchè si ammetta Vercelli aver seguito, come soleva, l'esempio di Milano capo di parte popolare già fin dall'XI secolo* ».

Se fosse ammessibile sì fatto modo di argomentare senza amminicolo di documenti o di cronache contemporanee, cadrebbe del pari ogni nostra gloria di precedenza, e per l'apertura dell'Università nell'anno 1228, e per la filantropica instituzione, forse anche anteriore, della clientela gratuita a favore dei poveri, di cui ho dato prove inconcusse nel libro III; ma limitandoci all'abolizione della servitù della gleba, la precedenza nostra è anche appoggiata a ragioni intrinseche: imperocchè nei Comuni Italiani del Medio Evo si

debbono, a mio avviso, distinguere due tendenze, una, in cui si accordavano facilmente ed il Popolo e la massima parte dei Nobili, diretta cioè ad escludere ogni ingerenza dell'Impero nell'interno governo del Comune, pure protestando nei trattati omaggio alla supremazia molto effimera dell'Imperatore, per il che, a detta del Balbo, impropriamente si chiamarono Repubbliche: l'altra tendenza era eziandio popolare in ordine al reggimento interno; ma questa ebbe più o meno effetto secondo la possanza dell'Aristocrazia, che avrebbe dovuto rinunciare ad inveterati diritti od abusi.

Per la prima di dette tendenze sarebbe mostrarsi digiuno affatto di Storia negando a Milano un primato, che pur troppo gli costò così caro nel secolo XII; ma se si guarda agli effetti della seconda, la Storia Milanese ci insegna, che non si è mai potuto disciorre colà l'ordine dei Capitani e dei Valvassori, il quale *deliberava separatamente* di fronte alla Credenza popolare, ed ebbe tali mezzi a mantenersi, anzi a soverchiarla, sino a ridurre precocemente il Governo ad un vero Principato.

Non così di Vercelli; quivi sin dal secolo XII la parte popolare seppe introdursi nella Credenza, obbligando la nobiltà cittadina a *deliberare in comune*, e questa mista Credenza, ora con trattati, ora con astuzia, ora colla forza aperta tenne così in basso i Nobili rurali, che giammai riuscì ai medesimi di costituirsi e mantenersi in corpo separato come a Milano.

Da questa ben diversa posizione, parmi giustificata, anche per ragione intrinseca, la precedenza nostra in fatto di abolizione della servitù della gleba, la quale, sebbene decretata soltanto nel 1243, era però stata iniziata sin dall'anno 1197 nella Costituzione del Borgo franco di Villanuova, estesa poi a venti altri Borghi in un solo secolo, ed in così ristretta Provincia: insigne fatto che nessun altro Comune Italiano potè sin ora produrre in modo così complesso, e che io ho pubblicato in apposito § alla pag. 167 e seguenti del Tom. II.

INDICE

delle Città e luoghi, cui si accenna in quest' Opera, specialmente nei documenti.

NEGLI STATI SARDI

MARCHESI E CONTI NEGLI STATI SARDI

CITTÀ IN ALTRI STATI ITALIANI

INDICE DEL TOMO III

LIBRO TERZO

Capo V.

LIBRO QUARTO

Capo Unico.

GIUNTE E RETTIFICHE NEL TOMO III

Alla pag. 124 di questo Tomo ho accennato sulla fede del Fileppi la promozione del nostro Canonico Giovanni Malabaila a Vescovo di Trevigi: ne aggiungo ora la prova, leggendosi in atto 12 giugno 1352 (Arch. Eusebiano) che si davano in affitto i beni

della prebenda *nuper vacantem per promotionem R. patris Domini Johannis Malabajle ultimi et immediati illius prebendæ possessoris ad Episcopatum Trevisanum.*

Discorrendo della Congregazione di S. Donato alla pag. 134 io diceva non essere applicabile al Parroco di S. Michele l'esclusione, che per altri de' Parroci io attribuiva all'essere le loro Parrocchie state commendate a Corpi religiosi: ma questa circostanza concorso pure nella Parrocchia di S. Michele, come riconobbi poi dalla Bolla dell'anno 1142, riferita a pag. 145, sebbene rimasta libera nel seguente secolo, e da ciò si può dedurre, che la Congregazione di S. Donato ebbe un' origine anteriore all'anno 1142.

A vece delle linee 23 a 27, pag. 189 si legga come segue:

Egli è poi noto l'attentato contro la vita di S. Carlo, in seguito al quale il Pontefice, a malgrado di quest'ultimo (*), decretò la soppressione dell'Ordine degli Umiliati; ma la Prepositura di San Cristoforo era già stata data assai prima in Commenda, e dopo quella soppressione la Chiesa venne nell'anno 1575 concessa in un col Convento ai Chierici Regolari della Congregazione di San Paolo, detti Barnabiti, che ne sono tuttora al possesso.

(*) Vedasi la Storia di San Pio V del Visconte Falloux. Parigi - 1844. Tom. II, p. 157.

CORREZIONI NEL TOMO II.

Alla linea		*pag.*			
Alla linea	8	*pag.* 206	Corrado	*a vece di*	Arrigo
»	9	» 284	suæ	»	sive
»	33	» 234	melius	»	in hiis
»	36	» 285	ædificia quæ super habuerunt alienare tantum suis vicinis dimittent, alia super imposita inter eos non fiat	»	alia super imposita inter eos non fient
»	14	» 286	Ecclesiam	»	occasione

NEL TOMO III

lin.		*pag.*				
lin.	17	*pag.*	5	erumnosa	*a vece di*	ermnosa
»	19	»	14	octo	»	octos
»	24	»	25	scholares	»	scholareos
»	27	»	38	anno 1338	»	anno 1348
»	6	»	60	porta picta	»	porta pieta
»	6	»	80	fecerint	»	fuerint
»	23	»	81	ettolitri 3, litri 16	»	ett. 2, lit. 16
»	34	»	83	deferat	»	deferant
»	25	»	85	culcidras	»	culcioras
»	15	»	104	Alessandro VI	»	Alessandro IV
»	2	»	107	1243	»	4243
»	ult.ª	»	108	strenui	»	strenni
»	18	»	112	Puricellus	»	Puricellas
»	22	»	116	fecerant	»	fuerant
»	30	»	118	beneficiati	»	beneficati
»	4	»	128	patronato	»	patrimonio
»	5	»	134	ei	»	si
»	23	»	169	lire	»	ere
»	3	»	181	esistente nel	»	esistente
»	4	»	192	Amedeo IX	»	Amedeo VIII
»	9	»	200			
»	4	»	212	dei	»	pei
»	22	»	id.	li	»	le
»	4	»	222	ma	»	e
»	16	»	250	sol. 12, den. 6	»	sol. 13, den. 6

PREZZO PER GLI ASSOCIATI

Tom. I.	fogli di stampa	24 1/4	fogli 71 1/4 a cent. 20 L. 14 30
Tom. II.	id.	26 1/2	
Tom. III.	id.	20 1/2	